



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA

Anno XXIV - 1937

(XV - XVI)

Compilatore :: :: :: :: ::

Cav. Uff. Dr. R. RUGGI D'ARAGONA



SALERNO

PREMIATO STABILIMENTO TIP. DEL COMMERCIO

DITTA CAV. ANTONIO VOLPE & FIGLI

1937 - Anno XVI



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA

Anno XXIV - 1937

(XV - XVI)

Compilatore :: :: :: :: ::

Cav. Uff. Dr. R. RUGGI D'ARAGONA



SALERNO

PREMIATO STABILIMENTO TIP. DEL COMMERCIO

DITTA CAV. ANTONIO VOLPE & FIGL

1937 - Anno XVI

ABBREVIAZIONI

A. — <i>Agricoltura</i>	I. — <i>Interno</i>
All. — <i>Allegato</i>	L. — <i>Legge</i>
C. — <i>Circolare</i>	L. P. — <i>Lavori Pubblici</i>
Com. — <i>Comunicazioni</i>	M. — <i>Ministero</i>
Cop. — <i>Copertina</i>	O. — <i>Ordinanza</i>
D. — <i>Decreto</i>	P. — <i>Prefetto o prefettizio</i>
DD. PP. — <i>Depositi e Prestiti</i>	Pag. — <i>Pagina o pagine</i>
E. L. — <i>Enti Locali</i>	P. T. — <i>Poste e Telegrafi</i>
E. N. — <i>Economia Nazionale</i>	Q. — <i>Questore o Questura</i>
F. — <i>Finanza</i>	R. — <i>Regio o Reale</i>
Fasc. — <i>Fascicolo</i>	Reg. — <i>Regolamento</i>
G. — <i>Giustizia</i>	T. — <i>Tesoro</i>
G. P. A. — <i>Giunta Prov. Amm.</i>	T. U. — <i>Testo unico</i>
Gu. — <i>Guerra</i>	V. — <i>Vedi</i>

N. B. — C. *Circolare*, se non seguita da altri segni, deve intendersi: circolare Prefetto di Salerno.

Le date dei provvedimenti enunciate col giorno e mese si riferiscono al corrente anno, col numero **in grassetto** dopo il provvedimento si indica la pagina e, se preceduto dall'abbreviazione Cop. si indica la copertina del fascicolo, che il numero contrassegna. Es : Aborti criminosi procurati. C. 13 settembre n. 40565-**365**; leggi: Circolare Prefetto di Salerno del 3 settembre 1937 n. 40565 pagina 365. Notizie di interesse pubblico. C. 31 maggio numero 1444-**Cop. 16**; leggi: Circolare Prefetto di Salerno del 31 maggio 1937 n. 1444, copertina del fascicolo 16.

Abitazioni.

1. Igiene delle abitazioni. C. 23 febb. n. 7177 — **Cop. 6** — C. 5 maggio n. 7173. **174.**
2. Dichiarazione di abitabilità di case private. C. 13 sett. n. 40764. **378.**

Aborti.

1. Aborti criminosi procurati. C. 13 sett. n. 40565. **365.**
2. Denunce di aborti. C. 11 ottobre n. 43170. **446.**

Acque gassose.

1. Bottiglie a pallottola. C. 26 gennaio n. 1706. **45.**
2. Fabbriche. C. 10 febb. n. 57786. **68.**

Acqua potabile.

1. Acque potabile nelle collettività. C. 22 dic. n. 40367-491.

Affissione, pubblicità, ecc.

1. Notizie di interesse pubblico C. 31 magg. n. 1444. **Cop. 16.**
2. Pubblicità relativa alla mostra augustea della romanità. C. 18 giugno n. 26651. **Cop. 17.**
3. Arruolamento agenti nel Corpo di Polizia Coloniale. Manifesti murali. Regolamento diritti affissioni, C. 18 novembre n. 49227. **441.**

Africa Orientale Italiana,

1. Misure profilattiche ed assistenziali per i lavoratori rimpatriati dall'A. O. I. C. 29 luglio n. 33971. **277**
2. Famiglie di opcrati. Trasferimenti in A. O. I. C. 28 sett. n. 3839. **375.**
3. Transito Gibuti connazionali diretti in Etiopia. C. 15 ott. n. 05939. **Cop. 30.**

Alberghi,

1. Vigilanza igienica sui cortili interni degli alberghi. C. 18 ottobre n. 45967, **Cop. 32.**

Anagrafe (v. Popolazione).

Animali da macello (v. carni).

1. Provvedimenti per la macellazione degli animali. C. 14 agosto n. 36727. **339.**

Antiaerea (protezione).

1. Esperimenti di P. A. A. C. 11 marzo n. 51. **Cop. 18.** C. 26 maggio n. 131. **Cop. 16.**

2. Provvedimenti di P. A. A. da attuarsi dalle Provincie e dai Comuni. C. 23 agosto n. 215. **348.**

Appalti (v. Aste).

Approvvigionamento idrico.

1. Vigilanza igienica sanitaria. C. 13 sett. n. 40763. **400,**

Arrolamenti (v. Leva e Servizi militari).

Asili Infantili (v. Opere Pie).

1. Assistenza con refezione calda. C. 6 nov. n. 40780. **431.**

Assegni familiari.

1. Assegni familiari ai portieri. C. 20 ottobre n. 66904. **Cop. 29.**

2. Rilascio degli stati di famiglia. C. 18 nov. n. 49757. **443.**

Assicurazione bestiame.

1. Associazioni agrarie di mutua assicurazione bestiame. C. 24 genn. n. 1542-**34.**

Assicurazione vita.

1. Istituto naz. assicurazioni. Istituzione di una speciale polizza in occasione del lieto evento nella Casa delle LL. AA. RR. i principi di Piemonte. C. 8 aprile n. 499-**156.**

2. Assicurazione popolare a favore dei bimbi nati il 12 febbraio 1937. C. 17 maggio n. 785-**cop. 14.**

Assicurazioni agricole.

1. Assicurazione dei lavoratori agricoli contro l'invalidità ecc. C. 24 marzo n. 10445-**106.**

Assicurazioni sociali (v. Appalti, aste, ecc.)

Assistenziali (opere). v. Contributi.

1. Libretti di coordinamento per l'assistenza. C. 25 genn. n. 107-**43.**

Associazioni.

1. Adunata Associazione volontari di guerra. C. 5 aprile n. 2188-**Cop. 10.**

Aste, Appalti, ecc.

1. Avvisi: Cop. N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

2. Esclusione dalle aste per vendita tagli boschivi degli enti pubblici. C. 27 marzo n. 12615-**Cop. 9.**

3. Adempimento, da parte di ditte assuntrici di opere e di forniture appaltati delle pubbliche amministrazioni, agli obblighi relativi alle assicurazioni sociali ed ai rapporti di lavoro. C. 22 dicembre 1936 n. 54481-**199.** C. 6 giugno n. 21890-**197.** C. 16 agosto n. 37063-**Cop. 23.**

Atti.

1. Richiesta di rituali agli uffici. C. 27 luglio 32829-272.
2. Richiesta di certificati penali di cittadini nati all'estero. C. 16 ottobre n. 41250-365.

Autoveicoli (v. Veicoli).**Aziende agricole.**

1. Aziende agricole degli Enti locali. C. 18 maggio n. 10740-195.

Bagni.

1. Bagni di Acqui. C. 25 febb. n. 7165-Cop. 7.

Banane.

1. R. Azienda Monopolio Banane. Ispettori di zona. C. 3 giugno n. 23718-Cop. 16.

Barbiere e parrucchiere.

1. Disciplina dell'esercizio dell'arte del barbiere e del parrucchiere per signora. C. 26 genn. n. 1372-Cop. 3.

Bestiame (v. Assicurazione, Carni, Fiere e Mercati).

1. Condizioni igieniche dei ricoveri degli animali. C. 20 genn. n. 1102-35.
2. Movimento di demonticazione del bestiame. Affa epizootica. C. 12 maggio n. 20595-187. C. 16 sett. n. 41406-363.

Biblioteche.

1. Biblioteche popolari e scolastiche. C. 15 maggio n. 20177--195

Bilanci, storni di fondi, ecc.

1. Prospetto degli stanziamenti 1937. C. 20 maggio num. 27000-Cop. 15. - C. 22 giugno n. 27112-228.
2. Storni di fondi e prelevamenti dal fondo di riserva. C. 16 giugno n. 27120-205.
3. Sull'impiego del fondo impreviste dei bilanci comunali e provinciali. V. *Amaduzzi*-469.

Boschi.

1. Tecnici forestali. Incarichi da parte degli Enti locali. C. 8 maggio n. 12750-178.

Caccia.

1. Gare internazionali di tiro al piccione, catture piccioni torraiuoli. C. 27 febb. n. 2962-80.
2. Norme sanitarie per la importazione nel regno di animali destinati al ripopolamento delle riserve da caccia. C. 7 agosto n. 23809-Cop. 22.

Calendario, festività ecc.

1. Calendario delle adunanze della Giunta Prov. Amm. per l'anno 1938-Cop. 1.

2. Calendario del Consiglio di Prefettura-Cop. 1.
3. Calendario o agenda della C. R. I. - C. 18 agosto num. 90957-338.

4. Calendario del P. N. F. - C. 25 ottobre n. 3454-Cop. 32.

Campi sportivi (v. opere pubbliche).

Canapa.

1. Disciplina della produzione e della utilizzazione della canapa. C. 7 febb. n. 2717-54.
2. Ammasso 1937-1938. C. 6 sett. n. 1183-336.

Carceri mandamentali.

1. Passaggio dai Comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali o per gli uffici giudiziari. C. 8 agosto num. 34985-276.

Carnevale (v. Pubblica Sicurezza).

Carni (v. Imposte di consumo; Sanità, alimenti).

1. Accertamento animali da macello importati da altre provincie o dall'estero. C. 28 dic. 1936 n. 9881-5.
2. Orario macellazioni. C. 30 dic. 1936 n. 34154-7.
3. Provvedimenti per la macellazione degli animali. C. 3 febb. n. 4524-44.
4. Importazioni suini. Esame trichinoscopico delle carni. C. 29 marzo n. 12517-148.
5. Introduzione nei Comuni di carni macellate fresche. C. 24 agosto n. 39302-313.
6. Prospetto animali macellati e consumo delle carni e del pesce fresco. C. 26 agosto n. 39958-345.
7. Accertamento animali macellati durante il 2.° trimestre 1937. C. 30 nov. 1937 n. 44111-480.

Carta bollata e cancelleria (v. Consumi).

1. Carta bollata a mezzo foglio. C. 18 aprile n. 14598-159.

Casa (costruzione di).

1. Costruzione di alloggi popolari. Concessione di mutui. C. 12 febb. n. 4529-62.

Cassa DD e PP. (v. Mutui).

Cassa mutua malattie.

1. Assistenza ospedaliera. Tariffe. C. 25 febb.-92.
2. Richiesta di provvedimenti igienico-sanitari. Incarico ai sanitari comunali. C. 2 dicembre n. 51307-cop. 34.

Cassa previdenza (v. Impiegati).

Cauzioni (v. Imposte di consumo).

1. Corso medio dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato nel

2° semestre 1936 da accettarsi in cauzione per il 1° semestre 1937. C. 6 febb. n. 1600-**Cop. 9.**

2. id. id. nel 1° semestre 1937 da accettarsi in cauzione per il secondo semestre 1938. C. M. I. 31 luglio num. 15032-**Cop. 24.**

Censimento (v. Popolazione).

1. Censimento industriale e commerciale del 1938. C. 22 genn. n. 1063-**Cop. 3.** - C. 14 aprile n. 16274-**100.** - C. 26 aprile n. 17278-**166.**

2. Legge istitutiva del censimento industriale e commerciale. R. D. 23 marzo n. 387-**169.**

3. Stanziamento di fondi. C. 7 maggio n. 16765-**175.**

4. Modelli di rilevazione per il censimento industriale e commerciale. C. 10 settembre n. 39103-**Cop. 26.**

5. Conferimento di diplomi di onore e di benemerenzza agli enti e alle persone della Provincia di Salerno per la loro cooperazione al buon esito del censimento generale della popolazione del 21 aprile 1936-**Cop. 36.**

Cittadinanza.

1. Concessione della Cittadinanza italiana. Aumento della relativa tassa. C. 16 febb. n. 1704-**66.**

2. Esonero dalla tassa di concessione governativa. C. 12 ott. n. 44081-**393.**

Colonie estive.

1. Mostra delle colonie estive e dell'assistenza all'infanzia. C. 30 marzo n. 12604-**123.**

2. Trasporti eccezionali nei giorni festivi. C. 11 agosto num. 36213-**287.**

Commercio (disciplina del).

1. Esercizi pubblici. Versamento delle cauzioni commerciali. C. 8 settembre n. 06857-**345.**

Commissioni comunali (v. Consulta).

Concorsi ed esami (v. Impiegati; Sanità; Medici condotti; Segretari comunali; Affissioni).

1. Avvisi: Cop. N. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 36.

2. Componenti commissioni giudicatrici dei concorsi. C. 28 marzo n. 12613-**Cop. 9.**

3. Esami di abilitazione alle funzioni di agente di imposte di consumo. Bando 15 sett. n. 41401-**Cop. 26.**

4. Concorso al posto di veterinario presso il deposito cavalli stalloni di S. M. Capua Vetere. C. 8 sett. n. 40213-**347.**

5. Concorsi sanitari comunali. C. 6 nov. n. 49629-**446.**

Consorzi.

1. Consorzi di miglioramento fondiario. C. 9 maggio n. 18846 **177.** C. 11 nov. n. 4289-**441.**

Consulta comunale.

1. Orario riunioni Consulta e Commissioni comunali. C. 7 dicembre n. 4437-474.

Consumi (limitazioni di) v. Carni.

1. Divieto di usare nella corrispondenza dei pubblici uffici carta da scrivere a doppio foglio. C. 16 ott. n. 45964-393.

Conti.

1. Conto consuntivo. C. 14 aprile n. 16155-155.
2. Conti arretrati 1936 e retro dei Comuni e delle Opere Pie. C. 6 maggio n. 16503-172.

Contributi, sussidi, concorsi ecc.

1. Versamenti contributi beneficenza all'O. N. M. I. C. 19 febbraio-80.
2. Contributi sindacali obbligatori. Riscossione e versamenti ruoli 1937. C. 6 marzo n. 93-Cop. 8.
3. Cassa previdenza. Accertamento contributi 1937. C. 20 aprile n. 21588-Cop. 12.
4. O. N. Orfani Sanitari Italiani. Riscossione contributi obbligatori arretrati. C. 10 sett. n. 41814-Cop. 27.

Corpi provinciali vigili del fuoco.

1. Assistenza legale. C. 6 sett. n. 12-344.

Croce Rossa Italiana (v. Calendario, festività ecc.).

Deglicerizzazione.

1. Utilizzazione dei grassi animali ai fini della deglicerizzazione. C. 5 agosto n. 35818-304. C. 16 sett. n. 40132-361. C. 13 nov. n. 13221-460. C. 18 nov. n. 45582[C.-461.
2. Trasporto grassi animali. C. 23 ottobre n. 45582-411.
3. Grassi destinati alla deglicerizzazione. C. 27 dicembre n. 13221-489.

Edilizia (v. Opere Pubbliche).

1. Sviluppo edilizio dei Comuni C. 11 sett. n. 37739-343.
2. Regolamenti edilizi comunali. Domande di autorizzazione alle nuove costruzioni e relativi allegati. C. 9 dic. n. 55626-466.

Elezioni ed elettorato

1. Revisione delle liste elettorali politiche per 1938. C. 18 ott. n. 37942-Cop. 30.

Enti comunali di assistenza.

1. Istituzione in ogni Comune del Regno dell' E. C. di A. L. 3 giugno 1937 n. 847-217.
2. L'Ente comunale di assistenza. Rag. M. Belmonte-257.
3. Chiarimenti. C. 2 agosto M. 70102-273.
4. Disposizioni. C. 23 agosto n. 30102-317.
5. Passaggio di amministrazione dalla Congregazione di Carità. C. 7 sett. n. 41889-333.

6. Bilancio di previsione. C. 7 ottobre n. 45511-373.

7. Notizie generali. C. 25 ottobre n. 47170-405.

8. Ente comunale di assistenza. Approvazione generale dei programmi assistenziali. Istruzioni varie C. 5 nov. n. 48432-424.- C. 9 dic. n. 48432-478.

9. Fusione nell'E. C. A. di istituti affini. Decentramento dello E. C. A. di istituti amministrati. Notizie generali sulle istituzioni autonome. C. 20 nov. n. 50796-440.

10. Enti Comunali di Assistenza. Finanziamento C. 4 dic. n. 58980-481.

Enti locali e parastatali ed Enti assistenziali.

1. Incarichi gratuiti a professionisti ed artisti da parte degli enti locali C. 10 maggio n. 1460-Cop. 14.

Esattori ed esattorie.

1. Proroga fino al 31 dic. 1937 del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali degli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1937. R. D. L. 29 ottobre 1936 n. 2024-1. C. 3 gennaio n. 5198-2.

2. Ritocchi agli aggi di riscossione agli esattori delle imposte dirette. R. D. L. 23 luglio 1937 n. 1574-339. C. M. F. 21 sett. n. 14609-390.

Farmacie.

1. Ispezioni alle farmacie. C. 15 genn. n. 55579-40.

Fascismo (v. Pubblicazioni).

1. Qualifica del Segretario del P. N. F. in dipendenza del R. D. L. 11 genn. n. 4. C. 8 aprile n. 1088-155.

Ferro ed altro metallo.

1. Domande per la concessione di materiali ferrosi. C. 1° sett. n. 3677-Cop. 26.

2. Divieto dell'uso del ferro nell'allestimento degli infissi C. 12 sett. n. 40199-376.

3. Sostituzione delle cancellate metalliche. C. 24 sett. n. 3425-377 C. 21 ottobre n. 3425-Cop. 30.

4. Rottami siderurgici. C. 26 ottobre n. 4212-Cop. 32.

Fiere, mercati, mostre, esposizioni. (v. Sanità, Adempimenti e servizi sanitari).

1. Fiere, mostre e esposizioni. R. D. L. 25 genn. 1936 n. 654. C. 1° febbraio n. 3689-373.

Finanze enti locali.

1. Integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali. R. D. L. 26 dicembre 1936 n. 2394-109.

2. Imposta sul valore locativo. Trasferimento nel corso dell'anno di contribuenti assoggettati all'imposta. C. 25 aprile n. 4052-164. C. Min. Finanze 21 genn. n. 401-494-220.

3. Integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali. C. 15 maggio n. 20624-181.

4. Istituzione di apposito ruolo ispettivo per i servizi della Finanza locale. C. 30 aprile n. 17160-196.

5. Formazione e riscossione dei ruoli di tributi locali. C. 2 luglio n. 29416-235.

6. La classificazione economica delle pubbliche entrate ed i contributi di migliororia. V. Pierro-314; 325; 349; 367; 381.

7. Determinazione dei valori medi del bestiame agli effetti delle imposte comunali. Decisione G. P. A. 4 giugno-319,

8. Imposta di patente. Compilazione dei ruoli. C. 5 novembre n. 46007-429.

Fotografie (v. Pubblica Sicurezza).

Frutta (vendita).

1. Incremento consumo frutta e uva. C. 23 agosto n. 3476-337.

Gazzetta Ufficiale del Regno (v. Pubblicazioni).

Giunta Prov. Amm. (v. Calendario).

1. Composizione della Giunta Prov. Amm. per l'anno 1937. -Cop. n. 1.

Giuochi (v. Pubblica Sicurezza).

Grano (v. Pane).

Illegittimi.

1. Assistenza illegittimi riconosciuti. C. 12 genn. n. 55219-13.

Impiegati e salariati.

1. Cassa previdenza. Accertamento contributi al 1° gennaio 1937. C. 2 marzo n. 21588-96. — Elenchi del personale dipendenti. C. 9 dic. n. 57054-cop. 35.

2. Condono di multe. C. 28 giugno n. 27710-225.

2. Revisione del trattamento dei dipendenti delle Amministrazioni statali, nonchè degli Enti pubblici locali, dalle Opere Nazionali, dagli Enti parastatali e dalle Associazioni Sindacali. R. D. L. 27 giugno n. 1038-245. - C. 15 sett. n. 33430-357.

4. Congedo straordinario per cure balneo-termali ai minorati di guerra dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato. C. 6 luglio n. 2927-255.

5. Istituto Nazionale Fascista assistenza dipendenti Enti locali. Conferimento di assegni vitalizi. C. 8 nov. n. 47528-Cop. 32.

6. Concessione di un congedo straordinario al personale delle varie Amministrazioni a scopo di matrimonio. C. 2 dic. n. 4209-465.

Imposta di soggiorno (v. Finanza locale).

Imposta immobiliare.

1. Applicazione del R. D. L. 5 ottobre 1936 n. 1743. Revisione in diminuzione del valore dei terreni, agli effetti dell'imposta straordinaria immobiliare. C. 18 nov. n. 49210-442.

Imposte di consumo (v. Aste, ecc; Concorsi ed esami).

1. Esenzione dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare. Revisione dei canoni di appalto, dei minimi garantiti e degli aggi. C. 2 marzo n. 7200-84.

2. Imposta di consumo sui materiali da costruzione edilizie. Nomina del tecnico per gli accertamenti e rilievi e relativa spesa. C. 11 marzo n. 8235-102.

3. Imposta di consumo sui materiali da costruzione edilizie. Quesiti circa l'applicazione delle relative disposizioni del regolamento 30 aprile 1936 n. 1138, C. 24 aprile n. 15300-162.

4. Istituto Naz. Gestioni Imposte di Consumo. C. 9 maggio n. 19060-176. C. 26 giugno n. 25424-222.

5. Dell'Imposta sui materiali per costruzioni edilizie e dei suoi termini di prescrizione. Dr. Giovanni Consolo-208.

6. Rimborso a carico dei Comuni degli aumenti di retribuzione concessi dal 9 maggio 1937 al personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo. R. D. L. 23 luglio num. 1574-389.

7. Facilitazioni trasporto uve nei centri dei Comuni della Provincia. D. 9 ottobre n. 42914-399.

8. Accordo per l'andamento delle retribuzioni al personale dipendente dagli appaltatori delle Imp. di Consumo. C. 15 ott. n. 13037 del M. F.-422. C. 6 nov. n. 48859-428.

Incendi.

1. Prevenzione C. 23 giugno n. 06708-227.

Infermieri e assistenti sanitari (v. Sanità, esercizio arti sanitarie).

Infortuni sul lavoro.

1. Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. C. 18 aprile n. 16045-152.

Invalidi.

1. Collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra presso le pubbliche amministrazioni. C. 7 agosto n. 34439-276.

Invenzioni.

1. Disciplina della mostra delle invenzioni. C. 17 febbraio n. 4432-Cop. 5.

Istituto superiore orientale di Napoli.

1. Finalità. C. 24 agosto n. 3620-Cop. 25.

Latte, latticini, latterie (v. Sanità, Alimenti e merci).
Lavatoi.

1. Pubblici lavatoi. C. 2 agosto n. 33968-283.

Lavoro.

1. Regolamenti comunali di igiene ed edilizia. Lavori in locali sotterranei e semi sotterranei. C. 26 dic. 1936 n. 13475-2.
2. Inosservanza della legge 26 aprile 1934 n. 633. Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. C. 6 maggio n. 07967-174.

Leva e servizi militari.

1. Chiamata a nuova visita dei riformati della leva di terra nati negli anni 1915 e 1916. R. D. 22 febb. n. 265-149.
2. Modificazioni agli elenchi delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare, allegati al R. D. 26 settembre 1930 n. 1401-150.
3. Associazione militari in congedo. Permesso agli impiegati iscritti. C. 5 aprile n. 2188-160.
4. Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1917. C. 13 maggio n. 1587-188.
5. Segnalazioni da parte dei Comuni dei militari in congedo morti in ciascun trimestre. C. 17 agosto n. 38213-300.
6. Elenchi di volontari partiti per l'O. M. S. C. 19 agosto n. 2637-302.
7. Operazioni leva classe 1917. C. 6 sett. n. 1587-346.
8. Adempimenti di leva. C. 17 nov. n. 44788-Cop. 32.

Levatrici (v. Sanità, Personale sanitario).

Licenze (v. Diritti di Segreteria).

Librerie.

1. Orario di chiusura. C. 8 luglio n. 30142-261.

Libretti di lavoro.

1. Annotazione del risultato delle visite mediche periodiche. C. 5 maggio n. 07967-173. C. 29 giugno n. 05384-242.
2. Libretto di lavoro a pagamento. Prezzo dei libretti duplicati. C. 29 giugno n. 05384-242.

Libretti di paga (v. Libretti di lavoro).

Liquidi infiammabili.

1. Recipienti speciali per la distribuzione dei liquidi infiammabili nelle rivendite. C. 25 ottobre n. 07911-456.

Locazioni.

1. Locazione dei fondi rustici e degli immobili urbani. Applicazione del R. D. L. 3 ott. 1936 n. 1746. C. 27 sett. 396.

Lotterie (v. affissioni).

1. Lotteria automobilistica di Tripoli. C. 17 aprile n. 15302-cop. 12.

Macelli, macellai, macellazioni (v. carni)

Manifestazioni pubbliche, cerimonie ecc. (v. Affissioni).

1. Convegno nazionale a Firenze dei volontari di guerra. C. 19 maggio n. 2688-**cop. 14.**

2. Pubblicità relativa al III raduno nazionale dei cavalieri d'Italia. C. 12 giugno n. 2188-**cop. 18.**

3. Invito agli Augusti Personaggi delle Real Famiglia e ai Membri del Governo per presenziazione cerimonie o manifestazioni C. 2 luglio n. 3058-**237.**

4. Ordine delle precedenzae a Corte e nelle pubbliche funzioni. C. 18 novembre n. 2933 **455.**

Maternità ed infanzia (v. Contributi).

1. Comitato aggiunto di patronato. Obblighi, del Comune. C. 25 aprile n. 16370-**165.**

2. Gestanti illegittime. C. 2 luglio n. 29115-**cop. 19.**

3. O. N. M. I. Locali ed arredamento delle Federazioni provinciali e dei Comitati comunali di patronato. C. 8 luglio num. 29641-**238.**

4. Contributi Opere Pie all'Opera Naz. M. e I. pel 1937. C. 3 dic. n. 28505-**467.**

5. 5.^a giornata della Madre e del fanciullo. C. 13 dicembre n. 57516-**473.**

Militari (v. Leva, ecc.).**Monta taurina.**

1. Stazione di monta taurina. Prova diagnostica della tubercolina per i tori destinati alla monta pubblica. C. 10 gennaio n. 1561-**cop. 3.**

Mosche (lotta contro le).

1. Lotta contro le mosche. C. 29 aprile n. 15510-**cop. 13.**

2. Vigilanza annonaria. C. 20 giugno n. 25460-**206.**

3. Montecatini. Corso teorico pratico di lezioni per la lotta contro le mosche. C. 10 sett. n. 40770-**cop. 27.**

4. Concorso nazionale. C. 29 ottobre n. 47300-**435.**

Musei.

1. Relazioni tra le Sovrintendenze alle Antichità e i Musei prov. e com. C. 7 febb. n. 317 **50.**

Mutui e debiti.

1. Riscossione mandati sui mutui concessi dalla Cassa DD. e PP. C. 16 maggio n. 27212-**186.**

2. Impiego dei residui dei mutui col contributo dello Stato stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti. C. 26 nov. n. 70803-**454.**

Negozi. (v. Commercio; Sanità, Adempimenti).

1. Esercizi vendita bevande alcooliche: trattorie. C. 26 genn.-45.

Nettezza Urbana.

1. Pagamento canone appalto alle imprese. C. 20 settembre n. 40200-cop. 28.

Notizie e comunicazioni diverse.

1. Nel personale della R. Prefettura. cop. 13; 18; 20; 23; 28; 30; 32;
2. Personale dei Segretari Comunali cop. 13.
3. Finanza. Ente nazionale di lavoro per i ciechi. C. 7 luglio n. 3031-cop. 19.
4. Nella direzione del Bollettino Amministrativo-cop. 31.
5. Pubblicazione del Bollettino Amministrativo-Cop. 36.

Olii e grassi (v. Sanità, Alimenti).**Opera Nazionale Dopolavoro.**

- Carro di Tespi dell' O. N. Dopolavoro. C. 9 maggio num. 03940-200.

Opere pie (v. tessuti).

1. Sovvenzioni dell'O. N. M. I. agli Asili Infantili. C. 23 gennaio n. 960-cop. 3.
2. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Indennità di mora sui contributi del M. P. C. 16 febb. n. 4370-cop. 5.
3. Affitto di immobili delle Istituzioni pubbliche di beneficenza nell'applicazione del R. D. L. 5 ottobre 1936 n.º 1746 di blocco dei canoni di affitto per due anni. C. 8 luglio n. 30904-234.
4. Indennità di mora sui contributi al M. P. C. 23 agosto-303.

Opere pubbliche.

1. Impiego dell'acciaio semiduro nelle costruzioni in conglomerato cementizio armato. C. 5 giugno n. 23103-201,
2. Opere di interesse locale eseguite col concorso o col contributo dello Stato. C. 14 luglio n. 30735-Cop. 20.
3. Campi sportivi. Costruzione e manutenzione. C. 16 agosto n. 36577-Cop. 23.

Ordinanze.

1. Ordinanze podestarili. C. 7 febr. n. 15771-41.

Orfani di guerra (v. Colonie estive)

1. Sussidi dotali ad orfane di guerra. C. 5 febr. n. 199-63.
2. Realizzo debiti dotalizi a favore del Comitato prov. Orfani di guerra. C. 18 febb. n. 2382-65.
3. Assegno annesso alla Medaglia d'oro concessa al Milite Ignoto. C. 19 giugno n. 470-228.
4. Assegnazione borse di studio 1937-38. C. 22 luglio 271.
5. Provvidenze a favore degli orfani dei caduti in O. M. S. C. 17 nov. 1937 n. 990-463.

Ospedali (v. Casse mutue malattie).

1. Ospedalizzazioni di infermi. C. 21 maggio n. 20557-**cop. 15.**
2. Assistenza sanitaria ospedaliera. C. 18 giugno n. 2712-**223.**

Pane.

1. Denuncia obbligatoria del grano macinato nei molini. C. 7 genn. n. 55382-**4.** C. 6 febb. n. 4282-**Cop. 4.** C. 26 febb. n. 2513 **75.** C. 6 apr. n. 14516-**121.** C. 7 luglio n. 21035-**229.** C. 13 dic. **474.**
2. Ordinanza concernente provvedimenti per la produzione e la miscela di farine nella panificazione. C. 26 ott. n. 15307-**434.**
3. Infrazione legge ammassi grano. C. 27 dic. n. 4632-**490.**

Parrucchiere (v. Barbieri).**Pelli.**

1. Disciplina per la raccolta, il ricevimento e la pelatura delle pelli bovine ed equine fresche. C. 21 agosto n. 36577-**329,**
2. Ditte autorizzate a raccogliere, ricevere e salare le pelli bovine ed equine fresche. C. 17 sett. n. 41512-**362.**

Pesca e pescatori.

1. Patrimonio ittico, Fremi. C. 20 gennaio n. 2061-**35.**
2. Fondazione Littoria per la piccola pesca. C. 28 luglio n. 3397-**282.**
3. Tutela del patrimonio ittico. C. 6 sett. n. 06663-**Cop. 27.**

Piccioni viaggiatori.

1. Colombaie. C. 15 aprile n. 20726-**cop. 15.**

Podestà e Commissari prefettizi.

1. Elenco dei Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia in ufficio al 1 gennaio 1937-**9.**

Popolazione, statistiche ecc.

1. Movimento popolazione nella Provincia. **Cop. 2, II. 24. 34.**
2. Registri di popolazione. Verbal di revisione annuale. Relazione sullo stato dei servizi anagrafici nei comuni della Provincia. C. 27 genn. n. 2658-**25.** — C. 9 dic. 1937 n. 50582-**482.**
3. Numerazione civica dei fabbricati rurali. C. 1° febb.-**42.** C. 15 marzo n. 8561-**III.**
4. Popolazione legale del Regno secondo il censimento del 21 aprile 1936. R. D. 25 marzo n. 462-**189.**
5. Iscrizione in anagrafe di appartenenti alla M. V. S. N. e sue specialità in s. p. e in s. c. C. 28 giugno n. 2770 **224.**
6. Omesse segnalazioni cambi di residenze, abitazione e decessi di militari in congedo. C. 29 nov. n. 3980-**cop. 34.**

Poveri (v. Sanità, medicinali).

1. Iscrizione elenco poveri iscritti Cassa Mutua Malattie. C. 18 febb. n. 4806-**Cop. 6,** C. 18 novembre n. 48353-**457.**

Prefetto.

1. Il nostro Prefetto-421.

Premilitari.

1. Locali per istruzione premilitari. C. 18 ottobre n. 44539-399.

Prezzi.

1. Controllo sui prezzi. C. 19 luglio n. 1617-270.

Prodotti nazionali.

1. Preferenza ai prodotti dell'industria nazionale. C. 20 febb. n. 3819-78.

Prodotti ortofrutticoli.

1. Agevolazioni per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la costruzione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e di sylos da foraggi. C. 15 maggio n. 17880-184.

Protezione animali.

1. Ispettore Società protezione animali. C. 6 marzo n. 761-Cop. 8.
2. Assistenza da parte delle autorità locali. C. 27 settembre n. 8921-380.
3. Trattamento inumano piccoli animali. C. 18 ottobre n. 07470-Cop. 30.

Provvedimenti demografici (v. Impiegati).

1. Prestiti familiari. C. 13 dic. n. 4680-cop. 35.

Pubblica Sicurezza (v. Arrolamenti).

1. Uso della maschera durante il carnevale. C. 18 gennaio n. 0576-Cop. 2.
2. Università Cattolica del Sacro Cuore. Questua pro giornata Universitaria. C. 24 gennaio n. 083-54-56.
3. Giuochi — licenze. C. 28 sett. n. 07355-380.
4. Fotografie per autorizzazioni di polizia. C. 16 ottobre n. 07834-Cop. 31.

Pubblicazioni.

1. Guida generale dell'attività economica della Nazione « Italia ». C. 26 gennaio n. 4427-58.
2. Pubblicazioni (recensioni di)-Cop. 11, 20, 22, 23, 24.
3. Kelly's Directories lid di Londra. Annuario. C. 3 maggio-Cop. 13.
4. Rivista « I figli d'Italia » edita dall'O. N. pro derelictis di Firenze. C. 20 agosto n. 37894-299.
5. Abbonamento obbligatorio dei Comuni alla Gazzetta Ufficiale del Regno ed alla Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti. C. 6 nov. n. 48049-433.
6. Acquisto « Numero Unico ». C. 30 nov. n. 4111-cop. 34.

Questue (v. Pubblica Sicurezza).

Radio.

1. Schermi radiologici. C. 25 febb. n. 7330-**Cop. 7.**
2. Dischi riproducenti i discorsi del Duce. C. 20 maggio n. 1600-**Cop. 15.**

Refezione scolastica (v. Scuole).

Registro.

1. Modificazioni alla legge del Registro. R. D. L. 13 genn n. 2313-**69, 81, 97.**

Richiami alle armi (v. Leva e servizi militari).

Rottami metallici (v. Ferri).

Salariati (v. Impiegati).

Sanità.

a) *Adempimenti e servizi sanitari* (v. Aborti, Africa Orientale, Carni, Lavatoi, Pesce, Scuole)

1. Fiere e mercati di bestiame. Vigilanza zoiatrica. C. 14 genn. n. 1247-**Cop. 2.**
2. Accertamento animali macellati e consumo delle carni e del pesce fresco. C. 5 febb. n. 3852-**Cop. 4.**
3. Polizia veterinaria; prospetti mensili, casi di morte di animali e stato sanitario del bestiame. C. 1° febb. n. 4427-**42.**
4. Notizie periodiche sullo stato sanitario del bestiame. C. 13 febb. n. 1893-**Cop. 5.**
5. Censimento infermi affetti da postumi di encefalite. C. 23 febb. n. 7172-**89.**
6. Movimento e monticazione del bestiame. Servizi di vigilanza zoiatrica a carico dei Comuni. C. 12 maggio n. 20595-**187.** C. 16 settembre n. 41406-**363.**
7. Laboratori agricoli. Casi di morte e di parto — denunce. C. 2 giugno n. 23719-**Cop. 16.**
8. Laboratori prov. di igiene e di profilassi. Esami gratuiti. C. 25 maggio n. 21901-**Cop. 16.**
9. Vigilanza sanitaria sulle stazioni di monta. Profilassi e cura delle malattie del bestiame. C. 28 maggio n. 22356-**201.**
10. Certificato sanitario per la esportazione in Egitto dei legumi conservati con solfato di rame e del burro contenente sostanze nocive. C. 8 giugno n. 74451-**207,**
11. Dati statistici sullo stato sanitario dei bestiame e condizioni igieniche dei ricoveri di animali. C. 28 giugno n. 29984-**238.**
12. Mietitura del grano. Vigilanza e assistenza sanitaria. C. 2 luglio n. 28816-**243.**

13. Ricovero di urgenza di tubercolotici presso i sanatori della I. N. F. P. S. - C. 21 agosto n. 37500-Cop. 25.

14. Certificato di assistenza al parto. C. 30 agosto n. 38040-321.

15. Denuncia di casi di morte per perniciosa malarica. C. 26 agosto n. 38051-338.

16. Servizi antiveneri, antitracomatosi e antimalarici. C. 10 sett. n. 39892-879.

17. Relazione igienico sanitaria dal 1° ottobre 1936 al 30 settembre 1937. Questionario. C. 7 ottobre n. 44537-402.

18. Spese riespatrio connazionali infermi di tubercolosi. C. 27 nov. n. 50709-467.

19. Campagna antimalarica. Relazione finale. C. 10 dic. n. 57296-477.

20. Servizio veterinario. Relazione annuale per il 1937. C. 23 dicembre n. 59839-497.

b) *Alimenti e merci* (v. Carni, Caccia).

1. Disciplina estratti alimentari. Proroga del termine per la trasformazione dei locali e degli impianti. C. 9 genn. n. 55937-7.

2. Elenco delle persone autorizzate a detenere vacche o capre destinate alla produzione del latte per consumo diretto. C. 10 febb. n. 5006-64.

3. Vigilanza igienica sulla produzione del latte di capra. Lotta contro la febbre ondulante delle persone. C. 24 marzo n. 6646-118. C. 14 maggio n. 15509-Cop. 15.

4. Commercio dell'olio. C. 6 aprile n. 13593-Cop. 10.

5. Vigilanza sulla produzione e vendita delle paste alimentari. C. 10 aprile n. 1348-159.

6. Visite igieniche ai locali di produzione e smercio di generi alimentari. C. 3 agosto n. 35427-281.

7. Accertamento animali macellati, Consumo carni e pesce fresco. C. 12 agosto n. 3852 B-Cop. 23.

8. Disciplina della produzione e del commercio dei latticini che vengono venduti allo stato fresco o affumicati. C. 11 agosto n. 37255-Cop. 23.

9. Frodi in commercio degli olii d'uliva. C. 6 settembre n. 40571-342.

10. Disciplina estratti alimentari. Proroga del termine per lo smaltimento dei prodotti non conformi alle norme del R. D. 30 gennaio 1936 n. 38. C. 7 sett. n. 27032-366.

11. Preparazione di latte fermentato. Vigilanza igienica sanitaria. C. 9 sett. n. 40776-Cop. 29.

12. Stabilimenti di conserve di pomodoro. C. 3 sett. n. 40471-413.

13. Vigilanza igienica sulla produzione del latte destinato al consumo diretto. C. 14 dic. n. 56417-cop. 35.

Sanità.

c) *Esercizio arti sanitarie.*

1. Ordinamento delle scuole di ostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice. C. 5 febr. n. 1574-57.

2. Ammissione alle scuole convitto professionale per infermiere ed a quelle per assistenti sanitarie visitatrici. C. 26 agosto n. 38068-419.

d) *Malattie infettive (v. Carni).*

1. Aborto epizootico. Profilassi. C. 22 marzo n. 12576-112. C. 22 aprile n. 14361-167.

2. Afta epizootica. Profilassi. C. 13 febr. n. 5262-Cop. 6 — C. 7 luglio n. 31420-239. C. 8 sett. n. 41406-347.

3. Adenoidismo (lotta contro la). Cure inalatorie. C. 20 maggio n. 18589-Cop. 15.

4. Amebiasi (profilassi). C. 26 luglio n. 31869-265.

5. Barbone bufalino. Profilassi. C. 8 aprile n. 15023-155. C. 11 maggio n. 19690-Cop. 14. C. 8 giugno n. 24755-202.

6. Carbonchio sintomatico. C. 14 genn. n. 124617. C. 24 marzo n. 12833-113. C. 28 aprile n. 17799-146.

7. Diarrea, broncopneumonia dei vitelli. C. 11 febr. n. 5421-52

8. Enterite infantile. C. 7 agosto n. 35378 285.

9. Epizoozie. Profilassi immunitaria. C. 24 marzo n. 11549-cop. 9

10. Farcino criptococcico. Morva. Profilassi. C. 27 genn. n. 3373-54.

11. Febbre puerperale. Profilassi. C. 24 giugno n. 25609-240.

12. Influenza (profilassi). C. 13 genn. n. 146-16. C. 21 gennaio n. 146-31. C. 30 marzo n. 2723-122.

13. Leishmaniosi. C. 2 novembre n. 48309-Cop. 31.

14. Malaria atebriana. Lotta. C. 7 maggio n. 15702-177. Infezione malarica. Aborti. C. 31 agosto n. 37737-320. C. 26 agosto n. 38051-338.

15. Morva (profilassi). C. 10 gennaio n. 901-cop. 2.

16. Parchinsonismo encefalico. Assistenza agli affetti. C. 17 gennaio n. 16901-19.

17. Poliomielite anteriore acuta. C. 7 luglio n. 30963-Cop. 20.— Terapia. C. 31 luglio n. 31157-284. C. 26 agosto n. 37738-339. — Centro di recupero per i minorati. C. 9 ottobre n. 44534-417.

18. Rabbia canina: profilassi. Prospetto 1936. C. 18 febr. n. 6984-cop. 6. C. 8 aprile n. 15022-cop. 10. C. 15 aprile n. 15022-158. C. 16 luglio n. 32943-266. C. 25 agosto n. 23763-309,

19. Rogna ovina. Profilassi e cura. C. 29 maggio n. 24143-204.

20. Setticiemia emorragica. C. 10 luglio n. 31880-Cop. 18.

21. Sterilità delle bovine. C. 27 genn. n. 3372-Cop. 4. C. 22 aprile n. 14361-167.

22. Tularemia. C. 20 agosto n. 37736-340,

c) *Medicinali e preparazione di protesi.*

1. Medicinali ai poveri. Liquidazione dei prezzi. C. 26 dic. 1936 n. 15257-6. C. 28 sett. n. 63169-Cop. 28.

2. Introduzione dell'atebrina nell'azione statale contro la malaria. Istruzioni per l'acquisto e l'uso del farmaco. C. 20 gennaio n. 54834-33.

3. Diniego di registrazione di specialità medicinali. C. 22 gennaio n. 1570-36.-C. 3 febb. n. 3535-114.-C. 14 aprile n. 14635-cop. 12.-C. 12 maggio n. 20174-cop. 14.-C. 5 luglio n. 29415-268.

4. Commercio di campioni di medicinali. C. 15 gennaio n.° 55955-39.

5. Limitazione alla importazione dei prodotti chemioterapici e biologici. C. 23 febb. n. 7020-94.

6. Farmacopea ufficiale. Modificazioni. C. 28 aprile n. 17258-174.

7. F. N. Prescrizioni relative all'uso della canfora. C. 17 giugno n. 27028-cop. 17.

8. Vaccino antivaaioloso dell'Istituto vaccinogeno meridionale. Sequestro e distruzione. C. 6 luglio n. 30964-255.

9. Sequestro e distruzione specialità medicinali. C. 7 agosto n. 36379-cop. 22.

10. Disciplina dei prezzi delle specialità medicinali. C. 7 agosto n. 36208-288.

11. Modifica della tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico. C. 30 luglio n. 33709-290.

12. Vaccini antinfluenzali. C. 5 sett. n. 40576-cop. 29.

t) *Sanitari condotti, ufficiali sanitari e personale sanitario (v. Maternità e Infanzia; Concorsi).*

1. Levatrici condotte. Trattamento economico. C. 29 dicembre 1936 n. 53470-4. C. 23 febb. n. 7171-87. C. 14 luglio n. 31237-251.

2. Personale sanitario dei comuni collocato a riposo e sprovvisto di assegno di pensione. C. 11 genn. n. 14829-14. C. 30 marzo n. 1603-122.

3. Vigili sanitari: libera circolazione sulle tranvie urbane. C. 6 marzo n. 8468-88.

g) *Stupefacenti.*

1. Indagine sulla tossicomania da stupefacenti durante l'anno 1936. C. 25 genn. n. 1571-46.

h) *Vaccinazioni.*

1. Vaccinazioni antidifteriche. C. 5 marzo n. 8528-cop. 8. C. 7 nov. n. 48320-440.

2. Vaccinazioni antitubercolari anno 1936. C. 22 marzo n.° 10445-cop. 9. C. 3 novembre n. 46166-444.

Scuole.

1. Edilità scolastica. C. 26 febb. n. 5629-80.
2. Concessione locali scolastici. C. 6 novembre n. 48317-430.
3. Vigilanza igienico sanitaria scolastica. C. 15 novembre n. 48312-437.

Segretario Comunale.

1. Elenchi dei Segretari dei Comuni della Provincia con la indicazione della residenza al 1° gennaio 1937-21.
2. Ruolo di anzianità dei Segretari Comunali della Provincia al 1° gennaio 1937-123.
3. Versamento ritenute 0,12 % a favore del fondo di garanzia. C. 26 aprile n. 9565-161.
4. Tabella degli assegni spettanti ai Segretari Comunali del Ruolo provinciale in applicazione del R. D. Legge 27 giugno 1937 n. 1038-G. *Barbato*.
5. Ritenute 0,12 % sugli stipendi. C. 21 luglio n. 32838-261.
6. Esami di abilitazione. D. M. I. 5 agosto-301. C. 4 settem. n. 36336-333.
7. Scuola di preparazione agli esami di abilitazione-Cop. 27, 28, 29.
8. In memoria di Giovanni Maria Rossetto-G. *Barbato*-464.

Spedalità.

1. Profilassi antivenerea. Spedalità venerei. C. 8 settembre n. 39712-398.

Spese.

1. Contabilità spese rimpatrio indigenti e trasporto veneree, esercizio 1936-37. C. 1° giugno n. 27300-Cop. 16.
2. Spese di ufficio. C. 15 giugno n. 27153-Cop. 17.
3. Pagamento di titoli di spese a favore di enti obbligati alla tenuta dei bollettari. C. 8 luglio n. 28819-236.
4. Spese facoltative. C. 3 febb. n. 4646-41.

Stato civile.

1. Atti di stato civile. Germania. C. 12 febb. n. 506-65.
2. Ricevimento atti di nascita fuori della casa comunale C. 15. ottobre n. 4477-394.

Statistica.

1. Rilevazione trimestrate della statistica civile. Stampati. C. 18 aprile-157.

Strade.

1. D. M. 5 novembre 1936 relativo alle segnalazioni stradali. C. 15 marzo n. 5980-104.
2. Segnalazioni stradali. C. 19 marzo n. 8761-107. Cartelli.
- C. 3 maggio n. 19065-187. C. 19 giugno 1937 n. 25729-Cop. 17.
3. Danni al patrimonio stradale. C. 26 giugno n. 28011-226.

Sughero.

1. Impiego del sughero e suoi derivati. C. 15 febb. n. 5483267.

Sussidi famiglie militari richiamati.

1. Soccorsi giornalieri militari. C. 26 genn. n. 2200-46.
2. id. id. id. Cessazione. C. 26 genn. n. 220147.
3. Ricupero soccorsi giornalieri pagati e non dovuti. C. 26 genn. n. 2201-49.
4. Soccorsi giornalieri militari. Stampati. C. 17 febb. num. 2203-Cop. 5.
5. Soccorsi giornalieri. Invio mod. 5. C. 25 febb. 90.
6. Soccorsi giornalieri. Riformati delle classi dal 1901 al 194. C. 5 marzo n. 2308-90.
7. Soccorsi giornalieri militari. Licenze coloniali in attesa di congedo. C. 28 luglio n. 2200 Cop. 21.
8. Volontari per O. M. S. Soccorsi giornalieri militari. Rievazione spesa. C. 17 agosto n. 26038 Cop. 23.
9. Commissioni Comunali per i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti. C. 12 agosto n. 26054-285.
10. Soccorsi giornalieri militari - Cessazione. C. 19 agosto n. 3637-302.
11. Soccorsi giornalieri. Militari della R. M. raffermati. C. 10 agosto n. 2644 320.
12. Soccorsi giornalieri militari. C. 17 nov. n. 2628-459.

Tassa di bollo (v. Commercio).**Tassa di circolazione.**

1. Tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale; esenzione dei carri agricoli adibiti al trasporto dei bozzoli ai centri collettivi di raccolta. C. 26 nov. n. 39772-458.

Teatri, spettacoli, ecc. (v. Cinematografi).**Tessuti.**

1. Uso obbligatorio di tessuti tipici occorrenti agli Istituti di assistenza e di educazione amministrati da enti pubblici. C. 28 febb. n. 2030 93.

Tiro a segno (v. Caccia).

1. Sussidio amministrazione provinciale e dei Comuni a favore delle sezioni del Tiro a segno nazionale per l'anno 1938. C. 26 ott. n. 2937-431.

Tributi (v. Finanza locale).**Turismo (v. Alberghi).****Uve (v. Frutta, Imposte di consumo).**

Veicoli, autoveicoli, velocipedi.

1. Targhe di riconoscimento di autoveicoli C. 7 marzo num 7162-117.

Venditori ambulanti (v. Commercio).**Vermouth.**

1. Licenza produzione vermouth ed aperitivi a base di vino. C. 15 aprile n. 15757-179.

Yetro.

1. Lavorazione. C. 20 nov. 1937 n. 51212-Cop. 33.

Viaggi.

1. Tessere per abbonamenti settimanali e festivi. C. 21 giugno n. 20045-Cop 18.

Vigili sanitari (v. Sanità, personale sanitario).**Vino e vinello (v. Vermouth).**

1. Vigilanza vendita vino. C. 17 febb. n. 5027-Cop. 6.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

1. Proroga fino al 31 dicembre 1937 del termine per l'esercizio di privilegi fiscali agli esattori delle Imposte dirette cessati di carica al 31 dic. 1932. (R. D. L. 29 ottobre 1936 n. 2024).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

2. Proroga privilegi fiscali agli esattori imposte cessati di carica al 31 dic. 1932.
3. Regolamento comunale di igiene e di edilizia. Lavori in locali sotterranei e semi sotterranei.
4. Denuncia obbligatoria del grano nazionale.
5. Levatrici condotte. Trattamento economico.
6. Accertamento animali da macello importati da altre provincie e dall'estero.
7. Medicinali ai poveri. Liquidazione dei prezzi.
8. Orario macellazione.
9. Disciplina estratti alimentari. Proroga del termine per la trasformazione dei locali e degli impianti.

Parte II.

Elenco dei Podestà e dei Commissari Pref. dei Comuni della Provincia in ufficio al 1° gennaio 1937.

COPERTINA

Appalti, aste ecc. — Concorsi — Composizione della Giunta P. A. di Salerno per l'anno 1937. — Calendario delle Commissioni per l'anno 1937.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Appalti, aste ecc.

Comune di Torchiara — *Appalto riscossione imposte consumo per triennio 1937-1939* — Il giorno 16 gennaio 1937, alle ore 10, presso la Casa Comunale, avrà luogo l'appalto in oggetto seguendo il metodo della candela vergine.

La base d'asta è stabilita in lire 18000 e l'aggiudicazione provvisoria è soggetta a miglioramento di ventesimo. Deposito provvisorio lire 1500, cauzione definitiva in ragione di $\frac{3}{12}$ del canone aggiudicato, documenti di rito.

Il capitolato d'appalto è visibile in Segreteria Comunale durante le ore d'ufficio

Torchiara, 31 dicembre 1936 XV E. F.

Il Podestà — G. Torre

Comune di Castelcivita — *Taglio bosco Chiainamano e Pian di Barile* — *Avviso di ventesimo* — Si rende noto che con verbale in data 28 c. m. il taglio delle 1446 piante radicate nel bosco predetto, in base al prezzo di lire 11.020 venne aggiudicato provvisoriamente per lire 11.250.

I fatali per le offerte non minori del ventesimo scadranno alle ore 12 del giorno 9 gennaio p. v.

I concorrenti dovranno uniformarsi a quanto è stabilito nel precedente avviso d'asta pubblicato nel Bollettino Amministrativo num. 35 del 20 dicembre u. s.

Castelcivita, 29 dicembre 1936, XV.

Il Segretario: Palatiello

Il Commissario Prefettizio: Forlani

Concorsi

Amministrazione della Pubblica Sicurezza — *Concorso per 34 alunni d'ordine in prova* — Con Decreto Ministeriale 30 novembre u. s., pubblicato nella Gazz. Uff. del 9 andante, è stato bandito un concorso per 34 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione andrà a scadere il 7 febbraio p. v. mentre le prove scritte di esame avranno luogo in Roma nel mese di marzo, nei giorni che saranno fissati.

Si avverte che nessun documento, compreso il certificato medico, anche se restituito per la regolarizzazione, potrà essere accettato dopo il 7 febbraio.

Per chiarimenti rivolgersi alla Questura di Salerno, Div. Gabinetto.

Salerno li 24-12-1936-XV.

V. Il Questiore Palumbo

Parte I

a) Leggi e Decreti.

1. Proroga fino al 31 dicembre 1937 del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932. (R. D. L. 29 ottobre 1936 n. 2024 pubb. Gazz. Uff. 10 dic. 1936 n. 278).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Visto il R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, che approva il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, le successive modificazioni e la legge 20 marzo 1930, n. 159;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare di un anno il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori del decennio 1923-1932;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto coi Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori del decennio 1923-1932, di cui alla legge 20 marzo 1930, n. 159, è prorogato al 31 dicembre 1937.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - SOLMI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

2. **Proroga privilegi fiscali agli esattori imposte cessati di carica al 31 dicembre 1932.** (C. 3 gennaio 1937 n. 51981 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul Decreto-legge 29 ottobre 1936 n. 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1.º corrente, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1937, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932 (1).

Il Prefetto — MANNO

3. **Regolamento comunale di igiene e di edilizia Lavori in locali sotterranei o semisotterranei.** (C. 26 dicembre 1936 n. 13475 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si comunica la seguente circ. del Ministero dell'Interno del 5 dicembre corr. N. 20900 - 25370, relativa all'oggetto indicato a margine:

« Come è noto l'art. 9 del regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927 N. 530, vieta d'impiegare come ambienti di lavoro industriale, commerciale o agricolo, locali posti sotto il livello del terreno circostante per più di tre quarti della loro altezza.

I locali sotterranei, infatti, ed anche quelli semisotterranei, non possono in genere presentare quel minimo di requisiti igienici essenziali, cui devono rispondere locali destinati alla permanenza prolungata di persone, poichè l'aerazione, la regolazione termica, l'illuminazione regolare, la difesa contro la umidità, oltre le cause di inquinamento provenienti dal terreno, sono difficilmente raggiungibili in ambienti collocati al disotto del livello del suolo. D'altra parte gl'inconvenienti inerenti alla ubicazione sotterranea si presentano notevolmente aggravati quando i locali siano destinati al lavoro, aggiungendosi in tal caso alle cause di insalubrità

(1) vedi innanzi pag. 1.

proprie dell'ambiente, quelle eventualmente derivanti dalle stesse condizioni di lavoro: sovraffollamento, eccessivo innalzamento della temperatura per la presenza di focolai, caldaie o altre sorgenti di calore, corruzione dell'aria per sviluppo di polveri, di emanazioni nocive, di tumi e così via.

Se, tenendo conto delle provvidenze tecniche moderne, è possibile ridurre le cause d'insalubrità del lavoro sotterraneo per quanto riguarda le condizioni termigrometriche, e di aerazione, è assolutamente preclusa la possibilità di ottenere in questi locali la illuminazione naturale. L'impossibilità di conseguire questo fattore igienico, che ha più di ogni altro determinato il divieto di che al cennato art. 9, impedisce che al divieto stesso siano portati altri temperamenti oltre quelli esplicitamente consentiti dal secondo comma di esso art. 9 del predetto Regolamento Generale, il quale concede che possono essere compiute nei locali sotterranei o semi-sotterranei soltanto le operazioni relative alla vinificazione e quelle altre per le quali necessità di carattere tecnico inerenti al procedimento lavorativo impongano la loro esecuzione in detti locali.

L'art. 59 dello stesso R. D. stabilisce che cessano di diritto di avere vigore le disposizioni dei regolamenti comunali di igiene e di edilizia, che abbiano portata diversa da quella delle disposizioni del medesimo regolamento generale ».

Ciò premesso, nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. su quanto sopra, dispongo che al fine di evitare possibili erronee interpretazioni, le disposizioni che, per la disciplina di questa materia, fossero contenute nei regolamenti locali d'igiene e di edilizia siano al più presto uniformate, con regolari deliberazioni podestarili, a quelle contenute nel Regolamento Generale di che trattasi, ciò anche al fine precipuo di rendere, all'atto pratico, di più agevole e totalitaria osservanza le disposizioni in parola ai fini della tutela igienica dei lavoratori.

Gradirò assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — MANNO

4. **Denuncia obbligatoria del grano macinato.** (C. 7 gennaio 1937 n. 55382 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dalla Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Mugnai Pastai, Risieri e Trebbiatori, nell'interesse dei suoi federati, è stato fatto, allo Istituto Centrale di statistica, il quesito se nella colonna del modello 1 bis, allegato al R. D. 17 settembre 1936 n. 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre u. s. (relativo all'obbligatorietà della denuncia pel grano macinato e delle giacenze di grano e farina) alla voce « farina di grano duro » debba indicarsi il quantitativo globale di tutti gli sfarinati di grano duro (e cioè: semole, farine di grano duro e farinette) oppure la sola farina vera e propria.

Il detto Istituto precisa che nelle predette voci debbono essere compresi *tutti* gli sfarinati.

Sarà opportuno che tale norma esplicativa venga comunicata agli interessati.

Il Prefetto — MANNO

5. **Levatrici condotte. Trattamento economico.** (C. 29 dicembre 1936 n. 53470 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Le disposizioni impartite da questa Prefettura con la circ. 3 luglio u. s. N. 24721, per il miglioramento del trattamento economico delle levatrici condotte, hanno in questa Provincia lenta e difettosa applicazione.

In particolare devo rilevare che alcuni comuni non hanno ancora deliberato il nuovo stipendio; e che altri, infine, nell'applicare il nuovo stipendio, avrebbero ritenuto che esso debba assorbire gli aumenti periodici maturati.

Nel richiamare al riguardo la particolare attenzione della S. V., pregola dare senz'altro attuazione al disposto miglioramento economico delle levatrici.

Per l'effetto avverto che, giusta l'espresso disposto dall'articolo 19 del provvedimento concernente l'ordinamento delle scuole

di ostetricia e la disciplina giuridica della professione di levatrice, in corso di emanazione, l'applicazione del cennato miglioramento economico dovrà essere effettuato sulla base dei seguenti criteri:

1.º) oltre al nuovo stipendio base dovranno essere corrisposti gli aumenti periodici già maturati, esclusa, però, la loro rivalutazione sulla nuova base;

2.º) in ogni caso, però, lo stipendio delle levatrici non potrà superare, pur tenendo conto degli aumenti periodici quello massimo previsto dai relativi regolamenti, sempre quando esso sia superiore alle lire 4000.

Tanto premesso, pregola segnare ricevuta della presente e di comunicare con urgenza i provvedimenti in proposito adottati da codesto comune.

Il Prefetto — MANNO

6. Accertamento animali da macello importati da altre provincie o dall'estero. (C. 28 dicembre 1936 n. 9881 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per corrispondere ad analoga richiesta dell'ufficio Interprovinciale dell'Alimentazione di Caserta, prego la S. V. di far conoscere, con cortese sollecitudine, il numero approssimativo di animali da macello eventualmente importati da altre provincie o dall'estero e macellati per i bisogni della popolazione civile di codesto Comune dal 1.º dicembre 1935 XV al 30 novembre 1936 XV (un anno).

Gli animali *eventualmente importati* debbono essere suddivisi come segue:

Vitelli con tutti gli incisivi da latte	N.
Vitelloni e manzi fino alla seconda rotta	»
Buoi e tori.	»
Vacche e bufale (compresi gli annutoli)	»
	<u>=====</u>
Totale bovini.	N.
	<u>=====</u>

Ovini (montoni, castrati, pecore, agnelli); N.
 Caprini (becchi, castrati, capre, capretti); »
 Suini (compresi i lattonzoli). »

Si raccomanda escludere dal numero degli animali eventualmente importati nel comune, gli animali (bovini, ovini, caprini, suini) la cui provenienza, da altre province o dall'estero, non risulti convenientemente accertata.

La richiesta è diretta ai Comuni nei quali vennero importati e macellati animali. Nessuna risposta debbono dare i Comuni nei quali non si verificarono importazioni.

Il Prefetto — MANNO

7. Medicinali ai poveri. Liquidazione dei prezzi. (C. 26 dicembre 1936 n. 15257 ai Podestà e Commissari Pref, dei Comuni della Provincia).

Richiamando la mia precedente circolare in data 2 novembre 1934 per l'oggetto sopradistinto, comunico che rendesi necessario che le Amministrazioni comunali si attengano alle seguenti istruzioni:

1.° occorre invitare il farmacista affinché trascriva le ricette in foglio apposito con i prezzi dei singoli medicinali ed il prezzo complessivo della ricetta.

2.° L'ufficiale sanitario avrà cura di controllare i prezzi segnati, tenendo presente la tariffa ufficiale di vendita al pubblico dei medicinali ed in calce alla nota complessiva dovrà apporvi il nulla osta per il pagamento.

Le SS. LL. solo in seguito del controllo eseguito adoteranno la deliberazione per il pagamento, e l'ufficio sanitario provinciale si riserva di esaminare l'elenco delle note controllate dall'ufficiale sanitario che in caso di inesattezze dovrà dare spiegazione di eventuali negligenze.

Il Prefetto — MANNO

8, **Orario macellazione** (C. 30 dicembre 1936 n. 34154 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego la S. V. di trasmettermi copia dell'orario di macellazione in vigore in codesto Comune, dando rigorose disposizioni affinché di ogni eventuale macellazione fuori orario o comunque d'urgenza di animali destinati al pubblico consumo, sia data sempre sollecita comunicazione a codesto ufficio, cui spetta di preordinare i servizi di sorveglianza sanitaria a norma del Regolamento approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n. 3298.

Qualore il Comune sia unito con altri in consorzio veterinario, prego sottoporre l'orario suindicato all'esame dell'assemblea consorziale per coordinare le esigenze del servizio in codesto Comune con quelle degli altri Comuni consorziali.

Per quanto riguarda le macellazioni di suini ed ovini (porcini e caprini) per uso privato, si ricorda che sono sempre applicabili le disposizioni dell'art. 13 del suindicato regolamento del 20 dicembre 1928.

Il Prefetto — MANNO

9. **Disciplina estratti alimentari. Proroga del termine per la trasformazione dei locali e degli impianti.** (C. 9 gennaio 1936 num. 55937 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A norma delle disposizioni contenute nell'articolo 23, primo comma, del R. D. 30 gennaio 1936-XIV num. 398, le ditte esercenti l'industria della preparazione o confezione di estratti alimentari di origine animale o vegetale e prodotti affini, destinati alla preparazione dei brodi o condimenti, sono tenute a provvedere all'attrezzatura dei propri stabilimenti in conformità di quanto dispone l'art. 2 del precitato decreto nel termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Allo scadere del termine suaccennato, è stato segnalato al Ministero delle Corporazioni da parte della Organizzazione sindacale competente, che numerose aziende, tra quelle sottoposte alla nuova disciplina, non sono riuscite a completare, nel termine

stabilito, le trasformazioni dei locali e degli impianti previste dalle disposizioni in materia, prospettando la opportunità di concedere una proroga al termine anzidetto.

La richiesta è apparsa meritevole di accoglimento in considerazione sia della complessità delle innovazioni rese necessarie dall'osservanza delle varie disposizioni contenute nel R. D. 30 gennaio c. a., sia del periodo di tempo, relativamente breve, concesso per provvedere alla nuova attrezzatura.

In vista di quanto sopra, il detto Ministero previa intese col Ministero dell'interno, è venuta nella determinazione di consentire a che sia tollerata l'attuale stato dell'attrezzatura delle fabbriche di cui trattasi per un periodo di altri sei mesi e cioè fino al 4 aprile 1937, epoca in cui viene a scadere anche la proroga prevista dall'art. 24 — ultimo comma — del Regio decreto 30 gennaio 1936 e concessa con decreto interministeriale 14 luglio 1936 (Gazzetta Ufficiale num. 170 anno corrente).

Pregasi, pertanto, di voler dare comunicazione di quanto sopra alle Ditte esercenti la Indstrie della preparazione e confezione di estratti alimentari nel territorio di codesto Comune.

Il Prefetto — MANNO.

Parte II.

Elenco dei Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia
in ufficio al 1.º gennaio 1937.

(I nomi in corsivo sono quelli dei Commissari Prefettizi).

- 1 Acerno * Lupo Pasquale.
- 2 Agropoli Borrelli D.r Pasquale.
- 3 Albanella Cammarano Antonio.
- 4 Alfano Villano Francesco.
- 5 Altavilla Silentina Mottola Cav. Francesco.
- 6 Amalfi Esposito Cav. Ing. Salvatore.
- 7 Angri Perris Cav. Uff. Leopoldo.
- 8 Aquara Russo Lucio.
- 9 Ascea Bonomo Antonio.
- 10 Atena * Di Santi Cav. Dott. Giuseppe.
- 11 Auletta Scanderbec Castriota Francesco.
- 12 Baronissi Notari Cav. Angelo.
- 13 Battipaglia De Divitiis Avv. Teodoro.
- 14 Bellosguardo Fierro Giuseppe.
- 15 Bracigliano Donnarumma D.r Pasquale.
- 16 Buccino Bosco Generale Prof. D.r Pietro.
- 17 Buonabitacolo Radice Prof. Giovanni.
- 18 Caggiano Salinas Gennaro.
- 19 Calvanico Conforti Luigi.
- 20 Camerota Galato Raffaele.
- 21 Campagna D'Ambrosio Cav. Carlo.
- 22 Campora *Trotta Angelo.*
- 23 Capaccio De Maria Comm. Not. Manlio.
- 24 Casalbuono Fiordelisi Cav. Michele Antonio.
- 25 Casaletto Spartano Gallotti Cav. D.r Mario.
- 26 Casalvelino *Severini Eugenio.*
- 27 Caselle in Pittari *Savino Cav. Giov. Battista*

N. B. I cognomi preceduti dall'asterisco * appartengono ai Podestà nominati nella prima esecuzione delle leggi sull'ordinamento podestarile.

- 28 Castelvivita Forlani Americo
- 29 Castellabate Galluccio Cav. D.r Costabile
- 30 Castelnovo Cilento * De Marino Vincenzo.
- 31 Casteinuovo di Conza De Santis Giuseppe.
- 32 Castel S. Giorgio * Cirri Rescigno Cav. Giuseppe.
- 33 Castel S. Lorenzo *Salerno Cav. Uff. Luigi.*
- 34 Cava dei Tirreni Papa Enrico.
- 35 Celle Bulgheria Baldi Tommaso.
- 36 Centola *Gambardella Michele.*
- 37 Ceraso * Fusco Cav. Uff. Dott. Pio.
- 38 Cetara Montesanto Cav. Avv. Francesco.
- 39 Cicerale Corrente Domenico.
- 40 Colliano *Gaudiosi Ludovico.*
- 41 Conca dei Marini Gambardella Raffaele.
- 42 Controne Conti Giuliano.
- 43 Contursi Forlenza Cav. Oberdan.
- 44 Corbara * De Vita Andrea Camillo.
- 45 Corleto Monforte Vecchio Samuele.
- 46 Cuccaro Vetere *Oristanio Francesco.*
- 47 Eboli Polito Avv. Giovanni.
- 48 Felitto Ivone Benedetto.
- 49 Fisciano Ansalone Avv. Filippo.
- 50 Futani La Manna Cav. Nicola.
- 51 Giffoni Valle Piana Andria Dott. Cav. Tommaso.
- 52 Gioi *Paladino Nicola.*
- 53 Giungano *Picilli Giuseppe.*
- 54 Laureana Cilento Del Mercato Avv. G. Camillo.
- 55 Laurino Ippoliti Avv. Luigi.
- 56 Laurito Rinaldi Landolini D.r Attilio.
- 57 Laviano *Carosiello Giuseppe.*
- 58 Lustra *Verrone Comm. Prof. Andrea.*
- 59 Magliano Vetere *Morra Cav. Vito.*
- 60 Maiori D'Amato Cav. Carlo.
- 61 Minori Camera Cav. Pantaleone.
- 62 Montano Antilia * Passarelli Cav. Dott. Vincenzo.
- 63 Montecorice Giordano Cristofaro.
- 64 Montecorvino Pugliano *Lenza Ing. Lorenzo.*
- 65 Montecorvino Rovella *Testa Comm. Avv. Giovanni.*
- 66 Monteforte Cilento Gugliucci Nicola.
- 67 Montesano sulla Marcellana Passarelli D.r Cav. Raffaele.
- 68 Monte S. Giacomo Romano Nunziato.
- 69 Morigerati Virgili Giovanni.
- 70 Nocera Inferiore Barbarulo Avv. Attilio.
- 71 Nocera Superiore * Salvi Cav. Avv. Antonio.

- 72 Ogliastro Cilento Pippa D.r Antonio.
- 73 Olevano sul Tusciano Capone D.r Tullio.
- 74 Oliveto Citra Moscato Enrico.
- 75 Omignano De Marco Pasquale.
- 76 Orria *De Feo Giustino*.
- 77 Ottati Bamonte Ernesto.
- 78 Padula * Maina Romeo.
- 79 Pagani Damiani Cav. Raffaele.
- 80 Palomonte Grisi Biagio.
- 81 Pellezzano *Pastore Alfredo*.
- 82 Perdifumo Giardulli Francesco.
- 83 Perito Del Baglivo D.r Francesco. di Emilio.
- 84 Pertosa Panzella Rosario.
- 85 Petina Bottiglieri Umberto.
- 86 Piaggine *Palatiello Vincenzo*.
- 87 Pisciotta Pinto Cav. Dott. Antonio.
- 88 Policastro del Golfo *De Filippis Giuseppe*
- 89 Polla Stabile Avv Cav. Giuseppe.
- 90 Pollica Carracino Oreste.
- 91 Pontecagnan Faiano * Sabato Comm. Avv. Felice.
- 92 Positano Buonocore Avv. Salvatore.
- 93 Postiglione Vecchio Anselmo.
- 94 Praiano * Zingone Cav. Avv. Salvatore.
- 95 Ravello Colavolpe Cav. Francesco.
- 96 Ricigliano *Del Plato Nicola*.
- 97 Roccadaspide Gorrasi Crescenzo.
- 98 Roccagloriosa Baldi Giuseppe.
- 99 Roccapiemonte Siniscalchi Avv. Domenlco Antonio.
- 100 Rofrano *Tosone Giuseppe*.
- 101 Romagnano al Monte Muccione Nicola.
- 102 Roscigno Resciniti Prof. Edilberto.
- 103 Rutino * Magnoni Dott. Salvatore.
- 104 Sacco Ippolito Avv. Luigi
- 105 Sala Consilina Natelli Angelo.
- 106 Salento *Scarpa Cesare*.
- 107 Salerno Serio Cav. Avv. Manlio.
- 108 Salvitelle *Salinas Generoso*.
- 109 S. Cipriano Picentino Cioffi Avv. Giuseppe.
- 110 S. Giovanni a Piro *Contini Avv. Lorenzo*.
- 111 S. Gregorio Magno Mele Luigi.
- 112 S. Mango Piemonte Genetiempo Magnantonio.
- 113 S. Marzano sul Sarno * Celentano Cav. Avv. Arturo.
- 114 S. Mauro Cilento Mazzarella D.r Francesco.
- 115 S. Mauro la Bruca De Blasi Aniello.

- 116 S. Pietro al Tanagro Iannelli Valerio.
- 117 S. Rufo * Spinelli Cav. Avv. Pasquale.
- 118 S. Angelo Fasanella Di Paola Avv. Cav. Francesco.
- 119 S. Arsenio Fiordelisi Giuseppe.
- 120 Sanseverino Cioffi Luigi.
- 121 Santomenna *De Ruggiero Francesco.*
- 122 S. Valentino Torio Formosa Dott. Valentino.
- 123 Sanza *Savino G. Battista.*
- 124 Sapri Magaldi Giuseppe.
- 125 Sarno Napoli Cav. Giuseppe.
- 126 Sassano Conte Giovanni.
- 127 Scafati * Vitiello Cav. D.r Pasquale.
- 128 Serramezzana Morrone Gennaro.
- 129 Serre *Cornetta Martino.*
- 130 Sessa Cilento Mazziotti Giuseppe.
- 131 Siano Egidio Enrico.
- 132 Sicignano degli Alburni De Sio Avv. Vincenzo.
- 133 Stella Cilento *Lippi Luigi.*
- 134 Stio Pasca Avv. Paolo.
- 135 Tegiano Corrado Avv. Vincenzo.
- 136 Torchiara * Torre Cav. Giuseppe.
- 137 Torraca Avenia Cav. Prof. Nicola.
- 138 Torreorsiaia Giuliani Vincenzo.
- 139 Tortorella * Tancredi Nicola.
- 140 Tramonti Santelia Francesco.
- 141 Trentinara D'Angelo Raffaele.
- 142 Vallo della Lucania Passarelli D.r Cav. Raffaele.
- 143 Valva Masi Cav. Antonio.
- 144 Vibonati Curzio Avv. Alessandro.
- 145 Vietri sul Mare Notari Alberto.

segue: **Concorsi**

Amministrazione di P. S. — Concorso per 20 uscieri di questura —
Con Decreto Ministeriale 29 novembre 1936 XV°, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 corrente n. 284 è stato bandito un concorso per titoli per la nomina a 20 uscieri di Questura in prova.

Il termine per la presentazione delle domande da presentarsi a questa Prefettura andrà a scadere il 7 febbraio p. v.

Per la graduatoria degli uscieri ritenuti idonei, saranno osservati i criteri preferenziali di cui al R. Decreto Legge 5 Luglio 1934 num. 1126.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla R. Questura di Salerno — Div. 1.^a Gabinetto.

Salerno li 31 dicembre 1936-XV.

Visto: il Questore Palumbo

R. Prefettura di Salerno

Composizione della Giunta Prov. Amministrativa per l'anno 1937.

a) **In sede di tutela** — S. E. il Prefetto Presidente — *Componenti effettivi: di nomina governativa* — Comm. D.r Nicola Spirito Vice Prefetto Ispettore; Comm. Dott. Icaro Sanna, Consigliere di Prefettura; Cav. Uff. D.r Roberto Ruggi d'Aragona, Consigliere di Prefettura; Cav. Uff. Rag. Michele Giacomazza, Ragioniere Capo di Prefettura — *Designati dal P. N. F.* — Gran. Uff. Not. Carlo Paladino; Comm. Avv. Angelo Maria Principe, Comm. Avv. Antonio Verrone; Cav. Uff. Avv. Pasquale De Vita.

Componenti supplenti — di nomina governativa; Cav. Uff. D.r Federico d'Aiuto, Consigliere di Prefettura; *designato dal P. N. F.:* Avv. Francesco Civale Pisani.

Segretario — D.r Nicola Salvi — Vice Segretario di Prefettura.

b) **In sede giurisdizionale** — Comm. D.r Guglielmo Casale, Vice Prefetto Vicario, Presidente.

Componenti effettivi — di nomina governativa: Cav. Uff. D.r Motola Antonio, Consigliere di Prefettura; Cav. Uff. D.r Roberto Ruggi d'Aragona, Consigliere di Prefettura — *Designati dal P. N. F.* Grand. Uff. Not. Carlo Paladino; Comm. Avv. Angelo Maria Principe.

Componenti supplenti — di nomina governativa: Cav. Uff. D.r Federico d'Aiuto, Consigliere di Prefettura. — *Designati dal P. N. F.:* Comm. Avv. Antonio Verrone; Cav. Uff. Avv. Pasquale De Vita.

Segretario — D.r Nicola Salvi, Vice Segretario di Prefettura.

c) **In sede contenzioso tributario** *Componenti aggiunti alla Giunta Prov. Amm. in sede di tutela* — Avv. Francesco Petrone, Comm. Avv. Adolfo d'Andrea, Sig. Dafuri Beniamino.

Segretario — D.r Carlo de Nardo, Vice segretario di Prefettura

R. Prefettura di Salerno

Calendario delle adunanze delle seguenti Commissioni per l'anno 1937.

M E S I	ore	GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA			in sede contenzioso tributario. giorni
		in sede di tutela giorni	in sede giurisdizionale giorni	in sede	
Gennaio	10	7-15-22-29	12-26	16-30	
Febbraio	10	5-12-19-26	2-16	13-27	
Marzo	10	5-12-18-24	2-16	13-27	
Aprile	10	2-9-16-23-30	6-20	10-24	
Maggio	10	7-14-21-28	4-18	8-22	
Giugno	10	4-11-18-25	1-15	12-26	
Luglio	10	2-9-16-23-30	13	10-24	
Agosto	10	6-13-20-27	10	14-28	
Settembre	10	3-10-17-24	14	11-25	
Ottobre	10	1-8-15-22-29	5-19	16-30	
Novembre	10	5-12-19-26	9-23	13-27	
Dicembre	10	3-10-17-22-29	7-21	11	

Consiglio di Prefettura per l'esame dei conti della Provincia, dei Comuni e delle Opere Pie. — Resta fermo il decreto prefettizio 15 dicembre 1926, n. 2289 per il quale le udienze sono fissate per le ore 10 del primo e terzo lunedì di ciascun mese ed occorrendo in quegli altri giorni ed ore da stabilirsi con apposito decreto.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

10. Assistenza illegittimi riconosciuti.
11. Personale sanitario dei Comuni collocato a riposo e sprovvisto di assegno di pensione.
12. Profilassi dell'influenza.
13. Carbonchio sintomatico.
14. Assistenza agli affetti di parklusionismo encefalico.
15. Morva; profilassi.
16. Uso della maschera durante il carnevale.
17. Fiere e mercati di bestiame. Vigilanza zoiatrica.

Parte II.

Elenco dei Segretari dei Comuni della Provincia di Salerno con indicazione della residenza al 1° gennaio 1937.

COPERINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 15 a n. 17 — Movimento popolazione nei mesi dall'agosto al 31 dicembre 1936 nella Provincia di Salerno — Appalti, aste ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

15. **Morva. profilassi.** (C. 10 gennaio 1937 n. 901 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel macello Governatorale di Roma è stato accertato in data recente un caso di morva riguardante un cavallo che era stato acquistato presso tal Visconti Olimpio di Sabato, domiciliato in Pagani, strada S. Francesco (Cortile Camporeale).

Per evitare che inconvenienti del genere possano verificarsi per l'avvenire, prego le SS. LL., ciascuno entro i limiti di propria giurisdizione, d'intensificare i servizi di vigilanza sanitaria zoiatrica per accertare con ogni esattezza lo stato sanitario degli animali equini esistenti nel territorio comunale.

Con riferimento a precedenti circolari Prefettizie riportate nei B. A. di questa Provincia, si ricorda che:

1) tale vigilanza deve avere carattere di continuità specialmente nei riguardi delle pubbliche stalle di sosta e dovunque gli animali si rinnovano frequentemente;

2) i cavalli che presentino manifestazioni farcinose o che comunque possano ritenersi sospetti di morva debbono essere subito sottoposti alla prova della malleina col metodo classico, indipendentemente da ogni altro provvedimento di polizia veterinaria.

Il Prefetto — MANNO

16. **Uso della maschera durante il carnevale.** (C. 18 gennaio 1937 num. 0576 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per corrente stagione carnevale si richiama disposto art. 85 Legge P. S. che vieta modo assoluto comparire mascherato luogo pubblico e consente uso maschera nei teatri e altri locali aperti pubblico solo nelle epoche e sotto osservanza condizioni da stabilirsi da Autorità locale P. S. con apposito manifesto.

Intanto Ministero Interno avverte essere opportuno vietare consueti veglioni.

Il Prefetto — MANNO

17. **Fiere e mercati di bestiame — Vigilanza zoiatrica.** (C. 14 gennaio 1937 num. 1247 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'art. 19 del regol. di polizia veterinaria approvato con R. D. 10 maggio 1914 n. 533 tassativamente prescrive l'obbligo da parte dei Comuni di trasmettere alla Prefettura entro il mese di dicembre di ogni anno l'elenco completo delle fiere e dei mercati di bestiame che ricorreranno nell'annata successiva.

Non essendo finora qui pervenuti tali elenchi relativi al corrente anno, prego i Comuni ritardatari di affrettarne l'invio.

Con l'occasione ricordo che della vigilanza zoiatrica sulle fiere e sui mercati di bestiame deve essere sempre incaricato almeno un veterinario.

Il Prefetto — MANNO

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

10. **Assistenza illegittimi riconosciuti.** (C. 12 gennaio 1937, n. 55219 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma, trascrivo la seguente circolare numero 25272-4-292 del 22 dicembre 1936 del Ministero dell'Interno:

«Risulta a questo Ministero, ed è stato anche rilevato dall'Opera Nazionale per la protezione della maternità e della Infanzia, che in alcune provincie viene sospesa l'assistenza ai figli illegittimi riconosciuti dalla madre, quando questa contragga matrimonio, anche se detti figli non vengono, col matrimonio, legittimati.

Al fine di assicurare uguaglianza di trattamento e di evitare controversie in sede di rimborso o di riparto di spese di assistenza, questo Ministero, sentito anche quello di Grazia e Giustizia per ciò che concerne gli effetti del matrimonio in confronto degli illegittimi, precedentemente riconosciuti dalla madre, fa presente quanto segue:

Dagli articoli 1 della legge 13 aprile 1933, N.° 312, e 4, lettera C, del Regio Decreto legge 8 maggio 1927 N. 798, deriva l'obbligo, per gli enti ivi specificati, di provvedere alla assistenza degli illegittimi, riconosciuti dalla sola madre, quando questa dimostri di trovarsi in istato di povertà e provveda direttamente allo allattamento o allevamento del proprio figlio.

Da ciò consegue che, ove la madre venga in qualsiasi modo ad acquistare un patrimonio, cessando il suo stato di povertà, debba contemporaneamente venir meno negli Enti anzidetti l'obbligo dell'assistenza.

Se poi l'agiatezza della madre derivi dal semplice fatto di un susseguente matrimonio, non può, per ciò stesso, venir meno l'obbligo dell'assistenza, giacchè l'agiatezza del marito potrebbe non mutare le personali disponibilità della moglie, e, d'altro canto, il dovere del marito stesso è limitato a somministrare alla moglie ciò che è necessario ai bisogni della sua vita, a termini dell'art. 132 del Codice Civile.

In tale ipotesi, quindi, il matrimonio della madre non determina, ipso jure, la cessazione dell'assistenza ai figli precedentemente riconosciuti, resta però, bene inteso, negli organi preposti alla assistenta stessa il diritto di valutare, caso per caso, se nei confronti della madre si sia verificata una condizione tale che abbia fatto venire meno il suo personale stato di povertà.

Quanto sopra si prega le EE. LL. di comunicare agli enti ed alle amministrazioni interessate, perchè vi si uniformino ».

Il Prefetto — MANNO

11. Personale sanitario dei comuni collocato a riposo e sprovvisto di assegno di pensione. (C. 11 gennaio 1937 n. 14829 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circolare del Ministero dell'Interno con preghiera di fornire le notizie richieste entro ro giorni:

« Pervengono frequenti esposti da parte di sanitari condotti collocati a riposo, per aver raggiunto il limite massimo di età fissato dal nuovo T. U. delle leggi sanitarie, i quali non godono di assegno di pensione perchè omisero a suo tempo di iscriversi alla Cassa di Previdenza.

Gli interessati segnalano le disagiate e difficili condizioni in cui versano, non potendo ricavare sufficiente guadagno — per i primi bisogni personali e per quelli delle loro famiglie — dall'esercizio della libera professione, a causa dell'età avanzata e della sovrabbondanza di colleghi, con i quali debbono competere nel nuovo campo di attività.

E poichè al tempo della prima assunzione nel servizio di condotta la legge non fissava limiti di età e confidavano di poter

continuare in detto esercizio anche dopo i 65 anni, essi — pur riconoscendo che sia da imputare alla loro imprevidenza la mancata iscrizione alla Cassa e l'attuale stato di disagio — invocano un provvedimento equitativo.

Questo dovrebbe consistere nella concessione di un modico assegno di carattere continuativo, da far ricadere sulle economie che i comuni vengono a realizzare dal loro collocamento a riposo, sgravandosi della spesa per gli aumenti periodici di stipendio. Tali aumenti, difatti, non saranno da corrispondersi ai nuovi titolari delle condotte, prima del compimento del prescritto periodo di maturazione che i regolamenti locali e i capitoli di condotta vigenti fissano d'ordinario in 4 anni.

Allo scopo di esaminare la portata pratica e la possibilità di attuazione della suesposta richiesta, la quale è stata vivamente raccomandata dalla Sezione Sanitaria dell'Associazione Nazionale Fascista del pubblico impiego, occorre avere per ciascuna provincia un prospetto degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti (medici-veterinari-levatrici) collocati a riposo in applicazione dell'art. 364 del nuovo T. U. delle leggi sanitarie (dalla data di entrata in vigore, a tutto dicembre dell'anno corrente) e che siano sprovvisti di assegno di pensione.

Per *ciascun sanitario* dovrà indicarsi:

- a) il comune, sede della condotta;
- b) il numero totale degli anni di servizio;
- c) il numero degli anni eventualmente coperti da iscrizione alla Cassa di Previdenza o a regolamento locale sulle pensioni; al qual riguardo si chiarisce che possono esservi sanitari iscritti alla Cassa o a regolamento locale i quali non hanno liquidato, col collocamento a riposo, alcun assegno di pensione per mancato compimento del periodo minimo di servizio utile.
- d) nell'ipotesi prevista dalla lettera c, il numero degli anni non coperti da iscrizione qualsiasi;
- e) l'ammontare degli aumenti periodici goduti dal sanitario distintamente per ciascuno degli anni 1934, 1935, 1936.

Pel caso che occorranò a questo Ministero ulteriori elementi di indagine, vorranno le SS. LL. indicare in un separato prospetto quale sia stata la spesa complessiva sostenuta da ciascun comune della provincia, singolarmente per gli anni 1934, 1935, 1936.

a) per aumenti periodici al personale sanitario in servizio (ufficiale sanitario e personale di condotta medica, veterinaria ed ostetrica).

b) per aumenti periodici a quella parte del personale anzidetto, che sia stata collocata a riposo dall'agosto 1934 al 31 dicembre 1936, senza distinzione fra iscritti e non iscritti alla Cassa di Previdenza ».

Il Prefetto — MANNO

12. **Profilassi dell'influenza.** (C. 13 gennaio 1937 n. 146 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

Comunico la seguente circolare del Ministero dell'Interno, con invito a portare le istruzioni in essa contenute anche a conoscenza degli Ufficiali Sanitari:

« Viene segnalata dall'estero una notevole diffusione di influenza.

Per quanto presso di noi la ricorrenza non desti particolari preoccupazioni, reputasi opportuno richiamare l'attenzione delle EE. LL. e degli Uffici sanitari dipendenti sulla necessità di adottare alcuni provvedimenti efficaci per una azione preventiva.

Ricordato che la malattia trova la condizione più propizia nel clima invernale e particolarmente nelle sue variazioni e che essa può contrarsi facilmente nei locali di pubblico ritrovo, si ravvisa l'opportunità che le EE. LL. predispongano una attiva vigilanza diretta ad evitare il soverchio affollamento di tali locali, in ordine alla presenza di impianti per il condizionamento dell'aria.

Occorre che venga rigorosamente controllata la razionale pulizia dei pubblici locali e la osservanza del divieto di sputare per terra.

Ove esistano impianti di riscaldamento la temperatura sia tenuta intorno ai 15° 18° C. con conveniente umidità relativa.

Si esiga anche che il ricambio dell'aria sia effettuato con criteriata manovra delle aperture, evitando la formazione di correnti.

Le EE. LL., specie per i locali sprovvisti di apposite installazioni per il condizionamento dell'aria, vogliano disporre accertamenti per ridurre convenientemente i posti e per fare rigorosamente osservare il divieto d'ingresso ad un numero di spettatori superiore a quello stabilito, allo scopo di evitare con l'eccessivo avvicinamento delle persone, quei contagi che siffatti ambienti favoriscono.

Le EE. LL. vogliano inoltre, svolgere utile azione perchè i dirigenti di collettività (scuole, collegi, opifici etc.) riguardino come ammalati chiunque presenti anche una modica elevazione febbrile, o accusi vago malessere, onde prevenire le forme gravi ed il diffondersi della malattia.

A tal fine anzi è utile far conoscere che il chinino dello Stato somministrato nella dose di una pastiglia di 20 cgr. può riuscire utile.

Per quanto oggi non si disponga di una vaccina-profilassi specifica, il trattamento ai malati con i vaccini polivalenti detti antinfluenzali può evitare le complicazioni più gravi. L'EE. LL. pertanto, dispongano che almeno le principali farmacie sieno provviste di una scorta sufficiente dei suddetti vaccini.

Il Prefetto — MANNO

13. **Carbonchio sintomatico.** (C. 14 gennaio 1937 num. 1246 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In data recente è stata accertata l'esistenza del carbonchio sintomatico in una zona del territorio del Comune di Serre, dove, come emerge dagli atti d'ufficio, mai per il passato erano stati segnalati casi di detta infezione.

Poichè l'infezione stessa, come rileva il veterinario provin-

ciale, riveste sempre carattere enzootico ed è di natura agrigena legata al terreno, devesi ora ritenere che essa sia stata importata a mezzo di animali provenienti da zone infette o di mangimi imbrattati di terra, ricavati da dette zone, oppure a mezzo di corpi o avanzi d'animali morti in conseguenza dell'infezione, trasportati da corsi d'acqua e riversati poi sul territorio suindicato.

Trattandosi d'infezione che, mentre potrebbe avere grave ripercussione sul patrimonio zootecnico, può d'altra parte essere efficacemente combattuta mercè l'applicazione di mezzi di profilassi immunitaria, si rende necessario accertare con ogni esattezza l'ubicazione e la circoscrizione delle zone infette.

A tal fine prego le SS. LL. di disporre diligenti indagini per accertare se nel territorio di propria giurisdizione si siano verificati o siano in atto casi comunque sospetti riferibili all'infezione.

Prego inoltre dare rigorose disposizioni intese:

1) ad impedire oscitanze nell'applicazione dei mezzi di polizia veterinaria e specialmente quelli riguardanti l'obbligo da parte dei proprietari e dei veterinari di denunciare con ogni sollecitudine a codesto Ufficio i casi accertati o comunque sospetti riferibili all'infezione, richiamando con pubblici avvisi l'attenzione degli interessati sulle relative disposizioni in vigore e curando poi affinchè per ogni eventuale trasgressione a dette disposizioni sia sempre elevato e trasmesso all'autorità giudiziaria verbale di contravvenzione verso chiunque risulterà responsabile;

2) ad impedire che nei corsi d'acqua siano gettati corpi o avanzi di animali morti, denunciando senz'altro all'autorità giudiziaria i proprietari che non dimostrino d'aver provveduto alla regolare distruzione di detti corpi o avanzi;

3) a dare sempre comunicazione con telegramma a questo ufficio di casi accertati o sospetti dell'infezione ed a facilitare il prelevamento e l'invio alla stazione veterinaria di Portici del materiale patologico per gli esami micro-biologici compreso quello sierologico.

Attendo conoscere l'esito delle indagini, con particolareggiato rapporto del veterinario di codesto Comune, circa lo stato sanitario del bestiame e circa la eventuale esistenza costà di zone nelle quali si siano verificati casi accertati o comunque sospetti riferibili al carbonchio sintomatico.

Il Prefetto — MANNO

14. Assistenza agli affetti da parkinsonismo encefalico. (C. 17 gennaio 1937 n. 16901 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per le conseguenti disposizioni la seguente circolare del Ministero dell'Interno:

« Nella Gazzetta Ufficiale in data 4 corr. N. 281 è stato pubblicato il R. D. 29 ottobre 1936 N. 2043, che stabilisce norme per l'assistenza e la cura degli affetti da parkinsonismo encefalitico.

Con tale provvedimento legislativo viene, anzitutto, stabilito (art. 1) che l'assistenza e la cura degli infermi debbano essere prestate, avuto riguardo alla necessità di un particolare attrezzamento, in speciali reparti ospedalieri durante il periodo acuto ed in idonei convalescenziari nel periodo successivo.

Gli articoli che seguono trattano poi dell'assistenza legale dei poveri affetti da parkinsonismo (art. 2) e delle modalità con cui tale assistenza si esplica (art. 3) e di quelle relative all'esercizio della rivalsa delle spese sostenute dagli enti creditori (art. 4 e 5).

L'onere della spesa riferentesi alla cura ed assistenza e ai trasferimenti dell'infermo povero è posto a carico della provincia ove trovasi il comune di domicilio di soccorso dell'assistito, atteso che detta malattia colpisce in particolare la sfera psichica del malato, sicchè essa può essere ravvicinata alle malattie mentali.

Le modalità per l'ammissione degli encefalitici poveri nei reparti ospedalieri o convalescenziari, e per la notifica dell'avvenuto ricovero alle Amministrazioni provinciali tenute al rimborso delle speditività, sono analoghe a quelle previste dall'art. 34 del R. D. 30 dicembre 1923 N. 2841 per l'ammissione dei malati

poveri negli ospedali, salvo naturalmente la competenza attribuita al Preside della Provincia, anzichè al Podestà, di emettere l'ordinanza di ricovero.

Le modalità poi per la rivalsa delle spese sostenute dagli ospedali e da altri enti creditori e per la decisione delle relative controversie, sono identiche per la evidente connessione di materia a quelle stabilite dalla legge e dal regolamento in vigore per i manicomi e gli alienati.

Una disposizione transitoria (art. 5) determina che per i ricoveri in corso le amministrazioni degli istituti, per ottenere il rimborso delle spese, debbono eseguire la notificazione del ricovero al Preside della Provincia nel cui territorio è compreso il comune del domicilio di soccorso del ricoverato, entro un mese dalla entrata in vigore del R. D. legge, cioè, dal giorno della sua pubblicazione: su tale termine si prega di richiamare l'attenzione della Amministrazione Provinciale e di quelle ospedaliere interessate.

Al quale intento si avverte che in attesa che, in base agli accertamenti in corso nei riguardi così della idoneità tecnica come della convenienza economica in relazione con la modicità della diaria, vengano determinati i riparti speciali ed i convalescenziari afflitti al ricovero ed alla cura degli infermi da parkinsonismo encefalitico, ai sensi dell'art. 1 del D. L. di cui si tratta, sono considerati tali, e sono, quindi, ammessi a giovare, per il ricupero delle relative spese, della procedura di cui all'art. 5, quelli dipendenti dalle seguenti istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza:

- 1.° — Legnano — Ospedale di Circolo
- 2.° — Milano — Ospedale Maggiore
- 3.° — Novara — Ospedale Maggiore della Carità
- 4.° — Nocera Inferiore — Ospedale Consorziale
- 5.° — Pisa — Ospedale S. Chiara
- 6.° — Roma — Policlinico Umberto I. — Padiglione Regina Elena
- 7.° — San Remo — Ospedale Civile
- 8.° — Torino — Ospedale Maggiore S. Giovanni
- 9.° — Trento — Ospedale Civile
- 10.° — Verona — Casa di Ricovero Istituti Ospedalieri.

Il Prefetto — MANNO

(segue pag. 2ª cop.)

Parte II.

**Elenco dei Segretari dei Comuni della Provincia di Salerno
con la indicazione della residenza al 1. gennaio 1937.**

1. Acerno 7 D'Aprile Francesco
2. Agropoli 6 Zito Rag. Ludovico
3. Albanella 7 Mazzotta rag. Giovanni
4. Alfano 8 Cubicciotti rag. Pasquale
5. Altavilla Silentina 7 Forestieri Biagio
6. Amalfi 5 Carlomagno cav. dott. Marco
7. Angri 5 Simonetti rag. cav. Giuseppe
8. Aquara 7 Barbato Giuseppe
9. Ascea 7 Marra Antonio
10. Atena 7 Guida Felice
11. Auletta 7 Carfora Ferdinando
12. Baronissi 6 Rispoli Alfredo
13. Battipaglia 6 Napolitano rag. Sebastiano
14. Bellosguardo 8 Farri Alessandro
15. Bracigliano 7 Rescigno Felice
16. Buccino 6 Del Plato dott. Carmine Antonio
17. Buonabitacolo 7 Lombardi Luigi
18. Caggiano 7 Muccioli dott. Vittorio
19. Calvanico 8 Visconti dott. Carmine
20. Camerota 6 Salvatore Pasquale
21. Campagna 5 Rocco cav. rag. Angelo
22. Campora 8 Ciardo Andrea
23. Capaccio 7 Inglese Francesco
24. Casalbuono 7 Calabria cav. uff. Michele
25. Casaleto Spartano 7 Petrosino Spirito Pasquale
26. Casalvelino 7 Vacante
27. Caselle in Pittari 8 Buonincontro Aniello
28. Castelcivita 7 Palatiello Vincenzo
29. Castellabate 6 La Sala Luigi

- 30 Castelnuovo Cilento 8 D'Angola Gaetano
- 31 Castelnuovo di Conza 8 Mastrodomenico Luigi
- 32 Castel S. Giorgio 6 Mangini rag. Pasquale
- 33 Castel S. Lorenzo 7 Perillo Francesco
- 34 Cava dei Tirreui 3 Pintozzi comm. Vincenzo
- 35 Celle Bulgheria 8 Montagna Leonardo
- 36 Centola 7 Capobianco Leonzio
- 37 Ceraso 7 Battagliese Biagio
- 38 Cetara 7 Marcelli Giuseppe
- 39 Cicerale 7 Scorzelli rag. Giovanni
- 40 Colliano 7 Meo Colombo cav. Carlo
- 41 Conca dei Marini 8 D'Antonio dott. Giuseppe
- 42 Controne 8 Poti dott. Gabriele
- 43 Contursi 7 Mele rag. Gregorio
- 44 Corbara 8 Lombardi Camillo
- 45 Corleto Monforte 8 Alessandro Michele
- 46 Cuccaro Vetere 8 Romanelli Domenico
- 47 Eboli 5 Rossini cav. Luigi
- 48 Felitto 8 Vairo Ugo
- 49 Fisciano 6 Volpe Michele
- 50 Futani 8 Miele Amedeo
- 51 Giffoni Valle Piana 6 Giachetta Domenico
- 52 Gioi 7 Chiorazzi Ernesto
- 53 Giungano 8 Salati dott. Michele
- 54 Laureana Cilento 8 Segreto Aniello
- 55 Laurino 7 Fragetti Gabriele
- 56 Laurito 8 Lia Giovanni
- 57 Laviano 7 Caruso Daniele
- 58 Lustra 8 Lebarano rag. Emilio
- 59 Magliano Vetere 8 Pezzuti D.r Angelo
- 60 Maiori 7 Cacciatori D.r Vincenzo
- 61 Minori 7 Del Pizzo Rag. Silvio
- 62 Montano Antilia 7 Scarpa Andrea
- 63 Montecorice 8 Rossi Luigi

- 64 Montecorvino Pugliano 7 Del Giudice Biagio
- 65 Montecorvino Rovella 6 Vigorito Francesco
- 66 Monteforte Cilento 8 Cerulli cav. uff. Michele
- 67 Montesano sulla Marcellana 6 Lerro Silvino
- 68 Monte S. Giacomo 7 Nicodemo dott. Paolo
- 69 Morigerati 8 (vacante)
- 70 Nocera Inferiore 4 Rossetto cav. Giov. Maria
- 71 Nocera Superiore 5 Ansanelli Matteo
- 72 Ogliastro Cilento 7 Lauriello Vincenzo
- 73 Olivano sul Tusciano 7 Di Cunzolo cav. uff. Carmine
- 74 Oliveto Citra 7 Di Giacomo Placido
- 75 Omignano 8 De Stefano Ugo
- 76 Orria 8 Salati Michele
- 77 Ottati 8 Messano Basilio
- 78 Padula 6 Palombo Silvio
- 79 Pagani 5 Di Mauro dott. Alfonso
- 80 Palomonte 7 Parisi cav. dott. Vito
- 81 Pellezzano 6 Sarno dott. Aurelio
- 82 Perdifumo 7 Amoresano Francesco
- 83 Perito 8 Costantino dott. Giuseppe
- 84 Pertosa 8 D'Auria Raimondo
- 85 Petina 8 Boccia Daniele
- 86 Piaggine 7 Petraglia rag. Olimpio
- 87 Pisciotta 7 Ruggi d'Aragona rag. Guido
- 88 Policastro del Golfo 7 Luisi cav. Pier Ludovico
- 89 Polla 6 Russo dott. Maurizio
- 90 Pollica 7 Pepe Raffaele
- 91 Pontecagnano-Faiano 6 Genovese Giocchino
- 92 Positano 8 De Augustinis Giovanni
- 93 Postiglione 7 Civile rag. Taddeo
- 94 Praiano 8 Damascelli Antonio
- 95 Ravello 7 Mansi Antonio
- 96 Ricigliano 8 Di Cristo Michele
- 97 Roccaspide 6 Greco Gesù
- 98 Roccagloriosa 7 Falco d.r Domenico
- 99 Roccapiemonte 6 Caputo d.r Luigi
- 100 Rofrano 7 Nicodemi cav. uff. Vincenzo
- 101 Romagnano al Monte 8 Parisi Nicola
- 102 Roscigno 8 Focarile Aristide
- 103 Rutino 8 Borrelli cav. Gaetano
- 104 Sacco 8 Consoli Paolo
- 105 Sala Consilina 6 Landolfi Luigi
- 106 Salento 8 Del Pozzo d.r Giulio
- 107 Salerno 2 Sciaraffa comm. Filippo

- 108 Salvitelle 8 Belmonte Orazio
- 109 S. Cipriano Picentino 6 D'Amato cav. avv. Vincenzo
- 110 S. Giovanni a Piro 7 Palazzo Ferdinando
- 111 S. Gregorio Magno 7 Policastro Paolo
- 112 S. Mango Piemonte 8 Alois rag. Michele
- 113 S. Marzano sul Sarno 6 Langella Luigi
- 114 S. Mauro Cilento 8 Lillo Angelo
- 115 S. Mauro la Bruca 8 Lupo Nicola
- 116 S. Pietro al Tanagro 8 Pica geom. Nicola
- 117 S. Rufo 7 Belmonte rag. Michele
- 118 S. Angelo Fasanello 8 Palladino dott. Luigi
- 119 S. Arsenio 7 Galiotti Sebastiano
- 120 Sanseverino Rota 5 Dini Ciacci avv. Ercole
- 121 Santomena 8 Foti Nicola
- 122 S. Valentino Torio 7 Russo dott. Giovanni
- 123 Sanza 7 Eboli dott. Carlo
- 124 Sapri 6 De Feo Francesco
- 125 Sarno 4 Pignatelli cav. uff. Carlo
- 126 Sassano 6 d'Ippolito Ippolito
- 127 Scafati 5 Pisacane Enrico
- 128 Serramezzana 8 Rossi Nicola
- 129 Serre 7 Turco rag. Biagio
- 130 Sessa Cilento 7 Pavone Bartolomeo
- 131 Siano 6 Alfano Antonio
- 132 Sicignano degli Albrni 7 Casale d.r Umberto
- 133 Stella Cilento 8 Russo rag. Manlio
- 134 Stio 8 Trotta rag. Angelo
- 135 Tegiano 6 Maiurano Panfilo
- 136 Torchiara 7 Nese Antonio
- 137 Torraca 8 Padula Aldo
- 138 Torreorsaja 7 Capobianco dott. Antonio
- 139 Tortorella 8 Filizzola Luigi
- 140 Tramonti 6 Meccariello Giovanni
- 141 Trentinara 8 Amendola rag. Vincenzo
- 142 Vallo della Lucania 5 Iannuzzi cav. d.r Cosimo
- 143 Valva 8 Barone Giuseppe
- 144 Vibonati 7 Polito dott. Carlo
- 145 Vietri sul Mare 6 Ferri rag. Ancangelo

N. B. Il numero dopo il Comune indica il grado del Segretario assegnato al Comune stesso.

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione mesi di agosto-dicembre 1936

Mese di agosto 1936			
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	120	1236	1356
Morti	89	861	950
Aumento popolazione	31	375	406

Mese di settembre 1936			
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	127	1537	1664
Morti	80	674	754
Aumento popolazione	47	863	910

Mese di ottobre 1936			
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	134	1603	1737
Morti	65	743	808
Aumento popolazione	69	860	929

Mese di novembre 1936			
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	146	1707	1853
Morti	77	785	862
Aumento popolazione	69	922	991

Mese di dicembre			
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	180	1445	1625
Morti	98	987	1085
Aumento popolazione	82	458	540

Appalti, aste ecc.

Comune di Castelcivita — *Avviso d'asta per l'aggiudica definitiva del bosco " Chiainamano e Pian Barile "*. — Essendosi in tempo utile migliorato il prezzo di aggiudicazione provvisoria del bosco in oggetto, si rende noto che il 27 c. m. alle ore 10, in una sala di questo Comune davanti al Commissario Prefettizio od a chi per esso si addiverrà ad un definitivo incanto sul prezzo migliorato di L. 12.000.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine. I concorrenti dovranno attenersi a quanto stabilito nei precedenti avvisi d'asta. Deposito cauzionale provvisorio L. 1.200.

Castelcivita, 11 gennaio 1937, XV.

Il Segretario: Palatiello Il Commiss. Pref.: Forlani Americo

Comune di Ricigliano — *Appalto della gestione per la riscossione delle imposte di consumo per il quinquennio 1° gennaio 1937 - 31 dicembre 1941* — Avviso d'asta a termini abbreviati ad otto giorni.

Il giorno 30 gennaio c. a. alle ore 11 innanzi al Commissario Prefettizio o chi per esso, avrà luogo un esperimento d'asta per l'appalto della gestione suddetta. Base di asta L. 6000,00 (seimila), offerte in aumento non inferiori a L. 25 (lire venticinque), cauzione provvisoria L. 1.000. Deposito in conto spese lire 1200,00. Domanda e documenti di rito da presentarsi non oltre le ore 11 del giorno 29 gennaio 1937 XV. I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 11 del giorno 8 febbraio c. a. Il secondo esperimento d'asta sul prezzo migliorato avrà luogo il 17 febbraio c. a. alle ore 11. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Segretario Com.le: Rag. M. Di Cristo

Il Commissario Prefettizio: Cav. N. Del Plato

Comune di Felitto — *Appalto imposte di consumo per il quinquennio 1937-1941* — Canone base d'asta L. 4000. Deposito provvisorio lire 1000 e per spese lire 500. Documenti indicati nell'avviso d'asta. Primo esperimento d'asta a candela vergine: 6 febbraio corr. anno. Scadenza fatali: 23 febbraio p. v.

Tariffa massima arl. 95 T. U. Finanza locale vigente.

Il Segretario: Ugo Vairo

Il Podestà: Benedetto Ivone



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

18. Registri di popolazione. Verbali di revisione annuale. Relazione sullo stato dei servizi anagrafici nei Comuni della Provincia.
19. Epidemia influenzale.
20. Introduzione dell'atebrina nell'azione statale contro la malaria. Istruzioni per l'acquisto e l'uso del farmaco.
21. Associazioni agrarie di mutua assicurazione bestiame.
22. Condizioni igieniche dei ricoveri degli animali.
23. Patrimonio ittico. Premi.
24. Diniego di registrazioni di specialità medicinali.
25. Commercio di campioncini di medicinali.
26. Ispezioni alle farmacie.
27. Disciplina dell'esercizio dell'arte del barbiere e del parrucchiere per signora.
28. Sovvenzioni dell'O. N. M. I. agli Asili Infantili.
29. Censimento industriale e commerciale del 1938.
30. Stazione di monta taurina. Prova diagnostica della tubercolosi per i tori destinati alla monta pubblica.

COPERTINA

Cont. Atti ufficiali R. Prefettura da n. 27 a n. 30 — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

27. Disciplina dell'esercizio dell'arte del barbiere e del parrucchiere per signora. (C. 26 gennaio 1937 num. 1372 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno ha avuto occasione di rilevare che in molti regolamenti d'igiene mancano le norme riguardanti la *disciplina dell'esercizio dell'arte del barbiere e del parrucchiere per signora.*

L'esercizio di detta arte per le condizioni in cui esso si svolge presenta notevole importanza nei riguardi igienico-sanitari, specie nei riflessi della profilassi delle malattie infettive.

Al fine pertanto di conseguire una più rassicurante disciplina dell'esercizio di questa arte, in armonia con le esigenze della sanità pubblica, si ravvisa la necessità che nella compilazione dei regolamenti d'igiene nella parte riguardante la disciplina delle botteghe da barbiere e da parrucchiere per signora siano inserite, tra le altre, le norme cui appresso.

1) l'apertura di un esercizio da barbiere di parrucchiere per signora deve essere subordinata all'autorizzazione del Podestà, che la rilascia dietro parere dell'ufficiale Sanitario circa la idoneità dei locali e del loro arredamento.

2) in armonia di quanto è prescritto dagli art. 262 e 294 del vigente T. U. delle leggi sanitarie, il personale addetto agli esercizi indicati all'art. precedente non può essere assunto in servizio, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, l'ufficiale sanitario abbia accertato e certificato la idoneità fisica relativa e l'assenza di malattie infettive e contagiose. Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito della prima visita e quello di conferma dovranno essere trascritti sul libretto di lavoro^{*} istituito con la legge 10 gennaio 1935 num. 112.

Si resta in attesa di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — MANNO

28. Sovvenzioni dell'O. N. M. I. agli Asili infantili. (C. 23 gennaio 1936 num. 960 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Federazione Provinciale dell'O. N. M. I. lamenta che alcuni Asili infantili trascurano di inviarle i prescritti elementi per le proposte da fare alla Sede centrale dell'O. N. M. I. di sovvenzioni straordinarie per la refezione calda ai bambini poveri

Prego le SS. LL. di accertarsi che gli Asili infantili del luogo abbiano dato alla Fed. Prov. O. N. M. I. gli elementi di cui sopra, segnalandomi gli inadempienti.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

18. **Registri di popolazione. Verbali di revisione annuale. Relazione sullo stato dei servizi anagrafici nei Comuni della Provincia.** (C. 27 gennaio 1937 n. 2658 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Non può sfuggire alle SS. LL. l'importanza che assume — in questo momento — l'accertamento delle *condizioni effettive* in cui si trovano i servizi anagrafici dei Comuni, soprattutto per constatare se le disposizioni via via impartite — con note e circolari — dell'Istituto Centrale di Statistica, specie in pendenza del recente Censimento generale della popolazione, siano state diligentemente e proficuamente eseguite. E' necessario, quindi, che le SS. LL. eseguano con assoluto rigore la revisione annuale del Registro di popolazione, prevista dall'art. 41 del Regolamento approvato con R. D. 2 dicembre 1929 n. 2132 (1).

Il relativo verbale — come si è fatto già osservare con circolare 18 gennaio 1936 n. 1247, pubblicata nel Bollettino Amministrativo di questa Prefettura a pagina 13 del 1936, dovrà essere un documento che dia piena fede sulla scrupolosità e serietà con cui fu condotta la revisione e dovrà contenere le indicazioni di tutte le disposizioni impartite dalle SS. LL. per correggere gli eventuali errori e per colmare le lacune accertate sia nei confronti delle disposizioni contenute nel Regolamento citato, sia nei confronti di quelle successivamente date dal detto Istituto.

Per l'anno testè decorso, l'Istituto dispone che i risultati della prescritta verifica siano registrati in un verbale compilato secondo lo schema allegato alla presente (1).

Richiamo inoltre — ancora una volta — l'attenzione delle LL. SS.

(1) v. B. A. anno 1930 pagg. 17, 33, 49.

(2) I moduli del verbale sono vendibili presso la Ditta Tip. Cav. Antonio Volpe e Figli di Salerno,

sulla responsabilità che si assumano nel dare notizie inesatte nel verbale stesso, il quale è un vero e proprio atto pubblico.

Prego segnare ricevuta.

Il Prefetto — MANNO

Provincia di Comune di

ISPEZIONE AL REGISTRO DI POPOLAZIONE

(art. 41 del Regolamento approvato con R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132)

L'anno millenovecentotrentasette, il giorno nell'Ufficio di anagrafe del Comune di
il sottoscritto Podestà
ha proceduto, con l'assistenza del Sig.
Segretario Comunale, ad una ispezione dei servizi anagrafici ed in particolare di tutti documenti costituenti il Registro di popolazione.

Dalla ispezione suddetta è emerso quanto segue:

IMPIANTO

1. Il Registro di popolazione è unico per l'intero Comune?
2. Nel caso che vi siano Uffici distaccati, entro quali termini essi comunicano al Centro le variazioni dipendenti da atti di stato civile e da cambiamenti di abitazione?
3. A quale epoca risale l'impianto del Registro di popolazione?
4. I modelli anagrafici corrispondono ai modd. A e B annessi al Regolamento approvato col R, D. 2 dicembre 1929, n. 2132?
In ogni modo, contengono tutte le notizie e i dati prescritti dal citato Regolamento e dalle successive disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica?
5. Il mobilio in uso è idoneo alla conversazione degli atti anagrafici e a impedirne la dispersione?
6. I locali dell'Ufficio sono idonei ad assicurare il miglior funzionamento del servizio?
7. Il Comune ha un Ufficio apposito pel servizio anagrafico?
8. E' vietata alle persone estranee all'Ufficio la compulsazione degli atti anagrafici?

FOGLI DI FAMIGLIA

9. I fogli di famiglia sono collocati secondo l'ordine alfabetico delle denominazioni delle strade e località (art. 5 lett. b del Regolamento) e, per ciascuna di queste, nell'ordine progressivo della numerazione civica?

10. Sono raccolti nelle cartelle di casa secondo l'ordine alfabetico di cognome e nome dei capi-famiglia intestatari?

(In caso negativo indicare se il Comune sia stato esonerato dalla formazione di esse (ultimo capoverso dell'art. 6 del citato Regolamento).

11. Fu eseguita, a suo tempo, la revisione dei fogli di famiglia anagrafici con quelli del Censimento, in esecuzione delle norme contenute nella circolare dell'Istituto Centrale di Statistica n. 138-112 C del 9 giugno 1936 e risulta apposta, a fianco di ogni nominativo, l'annotazione « Cens. 1936, Sez. . . F. . . »?

12. A fianco dell'indicazione della abitazione è stata apposta l'annotazione « Cens. 1936 »?

13. E' stato eseguito sui fogli anagrafici l'aggiornamento delle professioni sulla base delle risultanze dell'VIII Censimento, tenendo conto delle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica. (Circolari n. 147-118 C del 24 giugno 1936 e n. 160-123 C del 27 luglio 1936)?

14. I fogli di famiglia contengono, oltre alle notizie indicate nel mod. A, l'annotazione del Numero, Parte e Serie degli atti di nascita, di matrimonio e di morte di tutte le persone iscritte?

15. A seguito del confronto fra gli atti di stato civile e gli atti anagrafici sono state provocate le sentenze dell'autorità giudiziaria competente: a) per l'autorizzazione alle tardive denunce di nascita delle persone omesse allo Stato Civile?; b) per le rettifiche delle generalità errate rilevate negli atti di Stato Civile?

16. Si è avuto cura di provocare dette sentenze di rettifica anche nei confronti dei discendenti e parenti delle persone i cui atti di stato civile sono stati rettificati?

17. Sono state fatte le conseguenti variazioni sui fogli e sulle schede anagrafiche?

18. I fogli di famiglia risultano aggiornati con le variazioni derivanti da nascite, morti, matrimoni, migrazioni, cambiamenti di abitazione, scioglimenti od estinzioni di famiglie, fino alla data dell' ispezione?

19. Le variazioni derivanti da atti di stato civile (nascite, matrimoni e morti) vengono regolarmente annotate nei termini stabiliti dall'art. 16 del Regolamento?

20. Le iscrizioni sui fogli di famiglia corrispondono a quelle delle schede individuali?

Eseguita la verifica, che cosa si è rilevato?

21. Esistono sui fogli di famiglia in uso i numeri di collegamento a quelli del precedente impianto anagrafico?

22. I fogli di famiglia eliminati sono collocati secondo l'ordine alfabetico di cognome e nome dei capi-famiglia intestatari, prescindendo dalla data e dalla causa di eliminazione (art. 8 del Regolamento)?

SCHEDE INDIVIDUALI

23. Le schede individuali sono disposte in rigoroso ordine alfabetico di cognome e nome degli intestatari?

24. Sono assicurate in modo da impedirne la dispersione?

25. E' stato eseguito il controllo, dopo i risultati del Censimento 1936, tra i fogli di famiglia e le schede individuali ed è stata apposta per queste ultime, a fianco di ciascun nominativo, l'annotazione « Cens. 1936, Sez. . . . F. . . , »?

26. A fianco dell'indicazione dell'abitazione è stata apposta l'annotazione « Cens. 1936 »?

27. Il controllo è stato eseguito anche per le professioni?

28. Le schede individuali contengono le indicazioni del mod. B, compresa l'annotazione del N. P. S. degli atti di Stato Civile?

29. Per tutte le persone le quali dimorano nel Comune da almeno tre mesi e non vi hanno tuttavia fissato la residenza, sono state istituite le schede provvisorie di cui all'art. 18 del Regolamento?

30. E stata eseguita nell'anno la revisione, per le eventuali eliminazioni o trasformazioni in schede definitive?

31. Le schede individuali eliminate sono conservate a parte e disposte secondo un unico ordine alfabetico di cognome e nome degli intestatari, prescindendo dalla data e dalla causa di eliminazione?

CARTELLE DI CASA

32. Dette « cartelle » sono aggiornate di tutte le notizie e particolarmente di tutte le variazioni (traslochi) verificatesi dalla costituzione alla data della presente verifica e, inoltre, completate con la indicazione della data di occupazione e di abbandono dell'abitazione?

MOVIMENTO MIGRATORIO

33. Procedendo alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche in dipendenza di movimenti migratori, si osservano le norme di cui agli art. 21 e 36 del Regolamento?

34. Quante sono le pratiche migratorie in sospeso?

35. Sono stati istituiti i due registri delle pratiche di emigrazione e di immigrazione conformi ai modelli prescritti dall'Istituto Centrale di Statistica con la circolare n. 81 del 10 novembre 1933? (1)

36. Le pratiche migratorie (definite e in corso) sono tutte registrate nell'ordine cronologico di inizio, conservate in due fascicoli separati (immigrazioni-emigrazioni) e ordinate secondo il numero loro assegnato nei suddetti registri?

37. In ciascuna pratica sono indicati gli estremi del foglio di famiglia creato, variato od eliminato in dipendenza di essa e, reciprocamente, sui fogli di famiglia e sulle schede individuali è fatto riferimento al numero della pratica migratoria corrispondente?

38. E' tenuto il registro conforme al mod. D prescritto dall'art. 39 del Regolamento?

TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

39. Esiste un elenco completo e aggiornato delle strade, piazze e località del Comune (Circolare n. 6516 C del 17 luglio 1935)? (2)

40. Sono state istituite le « cartelle toponomastiche » consi-

(1) riportati nella circ. 26 dic. 1933 n. 51513 a pag. 482 del B. A. 1933.

(2) v. B. A. anno 1935 pag. 321.

gliate dall'Istituto Centrale di Statistica con circolare n. 170 del 23 settembre 1936? (1)

41. Anche la pianta generale del territorio comunale?

42. Vi sono irregolarità e dificienze nella toponomastica?

43. Tutte le strade e piazze hanno la targa indicativa della denominazione?

44. Tutte le case hanno il numero civico? Anche quelle sparse in campagna?

45. Come è stata apposta la numerazione civica?

— (per strade, pari e dispari, progressiva unica per l'intero Comune, per frazione)?

— (a pittura, a piastre smaltate, ecc.)?

46. I cambiamenti nella denominazione stradale e nella numerazione civica, rilevati in occasione dell'VIII Censimento demografico e successivamente, sono stati tutti annotati nelle cartelle di casa, nei fogli di famiglia e nelle schede individuali?

DISPOSIZIONI IMPARTITE

Oggetto	Termine

Si allegano *due* esemplari del modello di « cartella di casa » adottato dal Comune.

I sottoscritti Podestà e Segretario Comunale dichiarano formalmente che il presente verbale, redatto in triplice originale, rispecchia fedelmente il reale stato del Registro di popolazione e si impegnano a garantire la eliminazione delle irregolarità e lacune denunciate nei termini precedentemente indicati.

Due dei detti esemplari si inviano alla R. Prefettura di, l'altro rimane conservato nell'archivio di questo Comune.

Il Segretario Comunale

(Bollo del Comune)

Il Podestà

(1) v. B. A. anno 1936 pag. 801.

OSSERVAZIONI DELLA R. PREFETTURA

- a) data dell'ultima ispezione prefettizia
- b) disposizioni impartite a seguito delle risultanze del presente verbale (data e numero della nota relativa)
- c) provvedimenti disposti a carico dei responsabili delle irregolarità accertate

Il Prefetto

..... li 1937 - XV.

REVISIONE DELL'ISTITUTO

Revisore	Esito della revisione				
	Regolare	Irregolare			
		Corrispondenza in corso	Data della lettera di rilievo	Scadenzario	Adempimenti da richiedere (1)

(1) Indicare i punti del verbale.

19. **Epidemia influenzale.** (C. 21 gennaio 1937 n. 146 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e per conoscenza ai Sigg. Ufficiali Sanitari),

Con precedente circolare a stampa del 18 dicembre u. s. N. 53132 vennero impartite istruzioni relative ai servizi di profilassi e di assistenza sanitaria e farmaceutica in confronto dell'epidemia influenzale, e limitavo ai comuni più importanti l'invio settimanale in duplice esemplare dei dati della mortalità, da redigersi in conformità del prospetto segnato in calce alla circolare suddetta.

Con la presente dispongo che i dati sulla mortalità di cui sopra siano trasmessi settimanalmente da tutti comuni nei quali si dovesse manifestare l'influenza in forma epidemica, secondo il prospetto tracciato nella suddetta circolare.

A conferma e precisazione di precedenti disposizioni prego di disporre che sia eseguita una sistematica e rigorosa ispezione da parte degli ufficiali sanitari per accertare se l'assistenza degli

influenzati è fatta con le dovute norme profilattiche, e, se eventualmente, nei comuni che hanno ospedali, si sia provveduto a ricoverarli in infermerie separate.

Attendo un rapporto dettagliato con l'indicazione dei provvedimenti adottati e se vengono impiegati, e con quale esito, i vaccini polivalenti detti antinfluenzali, che possono evitare le complicazioni più gravi.

Dovendo informare frequentemente il Ministero sulle condizioni sanitarie della Provincia nei riguardi della influenza, occorre che dai comuni nei quali l'influenza si è manifestata in forma epidemica sia trasmesso un rapporto settimanale a questa Prefettura (Ufficio del Medico Provinciale), comunicando se sia stazionaria, in aumento o in diminuzione. Tale rapporto deve essere trasmesso ogni lunedì insieme al prospetto statistico di cui alla prima parte della presente circolare.

Infine il Ministero richiede le cifre della mortalità generale e della mortalità per broncopolmonite avutasi negli anni 1934 - 1935 - 1936 per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio.

Prego provvedere all'invio dei detti dati entro 7 giorni adoperando come modello il prospetto tracciato in calce della presente circolare.

Il Prefetto — MANNO

Mortalità generale

	1934	1935	1936
Gennaio			
Febbraio			
Dicembre			

Mortalità per bronco-polmonare

	1934	1935	1936
Gennaio			
Febbraio			
Dicembre			

20. **Introduzione dell'atebrina nell'azione statale contro la malaria. Istruzioni per l'acquisto e l'uso del farmaco.** (C. 20 gennaio 1937 num. 54834 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e per conoscenza agli Ufficiali Sanitari).

Comunico per norma la seguente circ. del Ministero dell'Interno, Direzione Gen. Sanità:

“ Il Consiglio Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 315 del T. U. delle leggi sanitarie, ha espresso parere favorevole per l'introduzione dell'atebrina nell'azione statale contro la malaria, quale sussidiario dei preparati chinacei.

La confezione e vendita del preparato si effettua a cura dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato. L'atebrina, preparata in compresse da gr. 0,10, viene condizionata, per ora, in flaconi da 300 compresse ciascuno. Il prezzo di vendita del farmaco alle Amministrazioni provinciali, che ne facciano richiesta, è stato stabilito in lire 600 al kg., pari a lire 48 per flacone da 300 compresse (30 grammi).

Per l'uso occorre tener presente le seguenti norme:

L'atebrina è un preparato ottenuto sinteticamente con procedimento chimico;

Agisce contro gli schizonti e nell'accesso malarico ha la stessa azione della chinina.

Per il momento la somministrazione deve eseguirsi negli ambulatori e ospedali o altri istituti e essere limitata agli adulti, specialmente nelle forme chinino-resistenti, nei casi di idiosincrasia alla chinina, ed ogni qualvolta si abbia difficoltà di rifornimento di preparati chinacei;

In genere, la dose giornaliera prescritta per l'adulto, a scopo di cura, è di gr. 0,30 divisi in tre volte. e per un periodo di tempo non inferiore a 7 giorni. Per il trattamento profilattico degli adulti possono impiegarsi dosi di gr. 0,05 *pro die* o di gr. 0,20 bisettimanalmente;

Dosi talora anche piccole impartiscono, specie se l'uso è prolungato, una pigmentazione giallastra alla cute, la quale è dovuta

alla natura stessa del medicamento, perchè l'atrebina è un colorante acridinico, giallo; e non si deve quindi confondere con l'ittero, perchè il preparato non ha alcuna azione sul fegato, nè sul sangue;

Poichè dosi alquanto superiori a quelle curative possono determinare fenomeni di intolleranza, occorre disporre e vigilare che la somministrazione si faccia con le opportune cautele e sempre secondo le indicazioni del medico, evitando di consegnare alle persone quantitativi di medicamento per il trattamento di molti giorni.

Di quanto sopra si dà notizia alle EE. LL. per opportuna conoscenza e norma ».

I Sigg. Ufficiali sanitari nelle relazioni mensili dovranno inviare notizia del modo con cui il preparato avrà corrisposto nell'applicata pratica.

Il Prefetto — MANNO

21. Associazioni Agrarie di Mutua assicurazione bestiame. (C. 24 gennaio 1936 num. 1542 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Federazione Nazionale Fascista delle Mutue Agrarie di assicurazione bestiame fa presente che gli art. 240 e seguenti del C. Co. mentre stabiliscono che l'associazione di mutua assicurazione deve essere provata per iscritto, non fanno alcun obbligo circa la forma pubblica dell'atto costitutivo.

Inoltre le disposizioni del R. D. L. 2 novembre 1919, num. 1759, e successive norme modificative ed interpretative, recano speciali agevolazioni per la costituzione ed il funzionamento delle associazioni mutue di cui trattasi.

In particolare, le richiamate disposizioni stabiliscono:

a) che le mutue conseguono la personalità giuridica con decreto prefettizio;

b) che il decreto prefettizio di riconoscimento delle mutue, lo statuto ed il bilancio annuale delle stesse sono pubblicati gratuitamente nel foglio degli annunci legali della provincia (Art. 4);

c) che gli atti costitutivi ed amministrativi, sono esenti dalle tasse di registro e bollo (art. 4);

b) che le somme passate annualmente a riserva sono esenti dall'imposta di R. M. (art. 7);

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulle predette disposizioni, si prega di darne comunicazione agli interessati.

Il Prefetto — MANNO

22. **Condizioni igieniche dei ricoveri degli animali.** (C. 20 gennaio 1937 num. 1102 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, nel dare atto di quanto è segnalato nella relazione del veterinario provinciale relativa allo scorso anno, circa il lieve, progressivo miglioramento delle condizioni igieniche dei ricoveri degli animali in alcuni Comuni di questa Provincia, ha fatto vive raccomandazioni affinché il già avviato progresso possa ancora intensificarsi, in modo da raggiungere ovunque, sia pure gradatamente, un soddisfacente assetto, mercè l'azione di vigilanza e di propaganda dei competenti veterinari.

Con riferimento alle circolari Prefettizie emanate sull'oggetto e specialmente quella num. 53973 del 28 dicembre 1935, riportata a pag. 7 del B. A. 1936, prego comunicare quanto sopra al veterinario comunale, informando che dell'azione da lui svolta al riguardo e dei risultati conseguiti, sarà presa speciale nota da parte di questo Ufficio.

Il Prefetto — MANNO

23. **Patrimonio ittico. Premi.** (C. 25 gennaio 1936 num. 2061 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dovendosi procedere all'assegnazione dei premi, prego le SS. LL. segnalare con tutta urgenza ed in ogni caso non oltre il 15 febbraio i nomi delle persone che si sono distinte durante l'anno 1936 per la difesa del patrimonio ittico nelle acque interne, e particolarmente nella lotta contro i pescatori di frodo.

Il Prefetto — MANNO

24. **Diniego di registrazione di specialità medicinali.** (C. 22 gennaio 1937 num. 1570 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreti ministeriali in data 21 dicembre 1936, XV, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Interno, è stata negata la registrazione, agli effetti del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 num. 1265 e del regolamento 3 marzo 1927 num. 478, delle seguenti specialità medicinali:

1.° **Neobattericida** in quattro categorie della Ditta prodotti farmaceutici **Neobattericida** della Ditta Talento Maria di Palermo Via S. Chiara 2, prodotta nell'officina Farmaceutica omonima, poichè la composizione del prodotto è risultata all'analisi diversa da quella dichiarata e poi che alla preparazione non possono essere attribuite le vantate attività terapeutiche.

2.° **Antiasmatico** della Ditta Specialità Farmaceutiche Cravero di Cravero Emilio Modena, via Emilia Ovest 1, prodotta nell'officina omonima, perchè la formula di composizione è irrazionale per la presenza di sostanze ad azione contrastante dal punto di vista farmacologico e perchè talune indicazioni terapeutiche non sono giustificate dalla formula di composizione.

3.° **Gliceril** in due categorie della Ditta Laboratorio Chimico Monteverde di Bacigalupo Angelo di Carasco (Genova), prodotta dall'officina farmaceutica della Ditta, perchè all'analisi la formula di composizione è risultata diversa da quella dichiarata e perchè alcune indicazioni terapeutiche non sono giustificate dalla reale composizione del prodotto.

4.° **Pulmosan** in cinque categorie della Ditta S. A, Istituto Terapeutico Milanese di Milano, Via G. Sidoli N. 19, prodotta nel Laboratorio della Ditta Aschei, posto in Milano, Via Matteo Bandello N. 14, perchè la formula di composizione è troppo complessa e non giustificata nei rapporti delle indicazioni terapeutiche, perchè al prodotto viene attribuita un'azione specifica antibacillare per

la cura della tubercolosi e perchè i fogli illustrativi contengono inesattezze ed esagerazioni.

5.° **Putmol** della Ditta S. A. Istituto Terapeutico Milanese di Milano Via G. Sidoli N. 10, prodotta nel Laboratorio della Ditta Aschei, posto in Milano Via Matteo Bandello 14, perchè la formula di composizione è troppo complessa ed irrazionale, perchè alcune indicazioni terapeutiche non sono giustificate dalla composizione, e perchè infine viene indicato di efficacia certa nella tubercolosi polmonare.

6.° **Digestogeno** della Ditta Premiata Officina Farmaceutica dell'Aquila di Milano, Via S. Calogero N. 25, prodotta nell'officina farmaceutica della Ditta, perchè all'analisi si è constatata la mancanza di ogni attività dei fermenti dichiarati presenti, per cui la formula di composizione non corrisponde a quella dichiarata.

7.° **Peptolactina Alfa** della Ditta Speciali Bruno di Milano, Via Morgagni N. 28, prodotta nel Laboratorio Chimico Orfila, posto in Milano, Via Coni Zugna 47, perchè all'analisi la composizione del prodotto non è risultata uguale a quella dichiarata, e la formula di composizione è irrazionale.

8.° **Cacodilina** in cinque categorie della Ditta Farmacologica Torinese di Torino, Via Aquila 22, prodotta nell'officina farmaceutica della Ditta, perchè le indicazioni terapeutiche non sono affatto giustificate dalla reale composizione del prodotto.

9.° **Feritool** Dr. Fischer della Ditta Alberto Dario Fischer di Milano, Via Luca della Robbia N. 6, prodotta nel Laboratorio Saemo Plinio posto in Milano, Via Alberto Mario 36, perchè la composizione del prodotto in due successive analisi non è risultata uguale a quella dichiarata, per cui le indicazioni terapeutiche non possono essere corrispondenti a quelle enunciate.

10.° **Neopan** della Ditta Antonio Mazzeo di Napoli, Via dei Mille N. 13, prodotta nell'officina della Ditta Vaban posta in Napoli Via Neve a Materdei 41, perchè all'analisi la formula di composizione è risultata non uguale a quella dichiarata e perchè in ogni modo è da considerarsi irrazionale.

11.° **Iridal** collirio della Ditta Regina Montelibero ved. Piccino di Torino, Corso Oporto 30, prodotto nel Laboratorio Oftalmico dell'Iridal Torino, Corso Oporto N. 316, perchè nelle etichette e fogli illustrativi del prodotto sono contenute indicazioni terapeutiche non giustificate dalla reale composizione del prodotto.

12.° **Emogaster** della Ditta Laboratorio Terapia Italiana Moderna di Asti, Corso Alfieri 63, prodotta nell'officina farmaceutica della Ditta, perchè la composizione del prodotto all'analisi è risultata diversa da quella dichiarata.

13.° **Zymon** gastropeptico Falorni, della Ditta E. Falorni e C. di Firenze, Via Caponsacchi, prodotta nel Laboratorio della Ditta, perchè all'analisi la composizione del prodotto non è risultata uguale a quella dichiarata.

14.° **Ferbiogeno** Soave per bambini, della Ditta Ottolenghi e Fontana di Torino, Via Lanfranchi N. 6, prodotta nell'officina farmaceutica della Ditta, perchè la composizione riscontrata all'analisi non è risultata corrispondente a quella dichiarata e perchè talune indicazioni terapeutiche non sono giustificate dalla reale composizione del prodotto.

Con riferimento alla precedente nota del 10 luglio pp. Num. 27543, pubblicata nel B. A. N. 20 a pag. 243, prego i Sigg. Podestà e il Segretario del Sindacato di Categoria di fare le opportune comunicazioni a tutti i farmacisti esercenti richiamando il disposto dell'art. 169 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 N. 1265, il quale commina *penalità per il farmacista che abbia messo in vendita o detenga per vendere specialità medicinali non registrate.*

Prego inoltre i Sigg. Podostà di provvedere affinchè i grossisti e i depositi di prodotti chimici siano sollecitamente e diligentemente ispezionati dai rispettivi ufficiali sanitari assistiti da agenti municipali o della forza pubblica, provvedendo al sequestro delle specialità di cui sopra.

Il Pretetto — MANNO

25. **Commercio di campioni di medicinali.** (C. 15 gennaio 1937 n. 55935, ai Podestà e Commissari Pref dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« L'art. 173 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, vieta il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni di medicinali, e commina a carico dei contravventori la pena dell'ammenda da lire 500 a 2000.

Questa disposizione non ha dato i risultati che se ne attendevano, giacchè evidentemente non è cessata l'attività clandestina degli spacciatori di campioni di medicinali: nè si ha notizia, dopo tre anni di esperimento (l'art. 173 riproduce l'art. 5 della legge 27 dicembre 1933 n. 1897), che in applicazione della disposizione suddetta siano state effettuate denunce all'autorità giudiziaria o pronunziate sentenze di condanna. D'altra parte un episodio recente in una grande città del Mezzogiorno, ha rivelato l'esistenza di una vera e propria associazione a delinquere specializzata nella truccatura e nello smercio di campioni medicinali, con laboratori attrezzati di tutto punto, operai specialisti, incettatori, rappresentanti, grossisti, dettaglianti: tutta una organizzazione in grande stile, così che in una sola visita di sorpresa fu dato sequestrare merce per alcune centinaia di migliaia di lire.

Ciò stante, interesse vivamente l'E. V. a disporre che si dia opera intensa alla necessaria vigilanza in questo campo, per lo scoprimento sia del reato di commercio di campioni medicinali, sia degli altri reati cui può dar luogo la manipolazione e la contraffazione dei campioni stessi.

Si avverte, al riguardo, che la norma dell'art. 173 deve essere posta in correlazione con quelle del codice penale concernenti i delitti di comune pericolo mediante frode (libro 2.º tit. VI capo II), specialmente all'effetto di stabilire la configurazione del reato. Secondo le disposizioni ivi contenute, l'atto di commercio illecito non si limita soltanto alla vendita dell'oggetto, si bene si estende alla detenzione per il commercio (art. 442, 443 e 444); l'art. 441 inoltre contempla il caso di adulterazione o di contraffazione di

medicinali in modo pericoloso alla salute pubblica. Per tutte queste figure di reato sono irrogate gravi pene corporali e pecuniarie, cui può essere aggiunta la pena accessoria, gravissima per le conseguenze di carattere morale ed economico, dell'interdizione dalla professione.

Non si può, pertanto, affermare — come si è fatto — che la legge penale sia troppo blanda o incompleta nei riguardi della sconcertata speculazione del commercio di medicinali. Il difetto risiede nella scarsa vigilanza e nella imperfetta comprensione delle disposizioni punitive. »

Le SS. LL. cureranno che gli ufficiali sanitari eseguono improvvisi e saltuarie ispezioni alle farmacie esistenti nei comuni, ed in caso che si rinvenissero campioni di medicinali, dovranno essere sequestrati, redigendo un regolare verbale da trasmettere all'autorità giudiziaria.

Di ogni sequestro attendo informazioni.

Il Prefetto — MANNO

26. **Ispezioni alle farmacie.** (C. 15 gennaio 1937 n. 55579 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per l'esecuzione la seguente circ. del Ministero dell'Interno Direzione, Gen. Sanità:

« In occasione di visite alle farmacie, da parte di ispettori generali di questo Ministero, è stato rilevato che in tali esercizi è poco curata la osservanza delle norme igieniche, facendosi uso di bottiglie e recipienti non perfettamente netti, di tappi già usati e di mortai non accuratamente puliti.

E' risultato inoltre che nella spedizione delle ricette non sono osservate in modo rigoroso le dosi prescritte dal medico.

E' d'uopo far cessare siffatti inconvenienti ed irregolarità, per le gravi conseguenze che possono derivarne; e pertanto le EE. LL. disporranno che i Podestà rivolgano apposito avvertimento a tutte le farmacie, richiamando la disposizione del codice penale (art. 445) a norma di cui la somministrazione dei medicinali in modo rigoroso per la salute pubblica costituisce reato, punibile con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da L. 1000 a L. 10.000.

Il Prefetto — MANNO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

29. **Censimento industriale e commerciale del 1938.** (C. 22 gennaio 1936 num. 1063 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo l'attenzione di V. S. sulla circolare num. 111 Cic. del 4 corr. dell'Istituto Centrale di Statistica, relativa al controdistinto oggetto, e resto in attesa di assicurazione circa la efficienza dell'Ufficio Com.le di censimento, in conformità delle disposizioni dell'art. 15 regolamento dell' VIII censimento demografico.

Circa i fondi necessari per il censimento industriale e commerciale, questo ufficio è di opinione che l'ammontare di essi può essere limitato al 50% di quelli stabiliti per il censimento demografico del 21 aprile 1936. Il fondo così destinato dovrà essere riportato per metà nel bilancio del corrente esercizio con apposita deliberazione di variazione al bilancio 1937, da trasmettersi a questa Prefettura per l'approvazione della G. P. A. e per l'altra metà nel bilancio 1938.

Attendo intanto un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — MANNO

30. **Stazione di monta taurina. Prova diagnostica della tubercolina per i tori destinati alla monta pubblica.** (C. 16 gennaio 1937 n.° 1561 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego la S. V. di significarmi se ed in quale data i tori destinati alla monta pubblica nel territorio di codesto Comune siano stati sottoposti alla prova diagnostica della tubercolina, a senso dell'art. 55 del regolamento di polizia veterinaria approvato con R. D. del 10 maggio 1914 num. 533.

Qualora siano già trascorsi due anni dalla precedente prova, prego disporre che la prova stessa sia al più presto ripetuta, trasmettendomi i relativi mod. 10 prescritti dall'art. 40 del suindicato regolamento.

Trattandosi di provvedimento che ha speciale importanza per la tutela del patrimonio zootecnico e per la benefica ripercussione sulle condizioni sanitarie delle popolazioni, son sicuro dell'efficace interessamento della S. V.

Attendo al più presto esauriente riscontro con i mod. 10 di cui sopra.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Comune di Cicerale — *Appalto riscossione imposte consumo pel quinquennio 1937-1941* — Il giorno 20 febbraio 1937, alle ore 10, presso la Casa Comunale, avrà luogo l'appalto in oggetto seguendo il metodo della candela vergine.

La basa d'asta è stabilita in lire 7000 e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto. Deposito provvisorio L. 1000, cauzione definitiva in ragione di $\frac{3}{12}$ del canone aggiudicato, documenti di rito.

Il capitolato d'appalto è visibile in Segreteria del Comune durante le ore d'ufficio.

Cicerale. 28 gennaio 1937 XV.

Il Podestà — D. Corrente

Comune di Ceraso — *Appalto riscossione imposte di consumo per il triennio 1937-39* -- Il giorno 5 febbraio p. v., alle ore 11, avrà luogo l'appalto suddetto col metodo della candela vergine, in aumento della base di lire 12.000. Ciascuna offerta non potrà essere inferiore a lire 120. Deposito provvisorio per l'ammissione all'asta di lire 1200 e lire 1500 per deposito spese contrattuali. Cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Com. — Battagliese Il Podestà — Fusco

Concorsi

Comune di Cava dei Tirreni — *Concorso al posto di Messo Comunale per titoli e per esami* — Salario 4800 aumentabile, a quadrienni, fino a 7200, lordo ritenute e riduzioni di legge — Indennità percentuale come per gli altri salariati.

Età minima 18, massima 30, salvo eccezioni di legge — Titolo di studio licenza sesta classe elementare — Termine utile presentazione istanze 30 aprile — Documenti di rito con ritratto fotografico autenticato.

Tassa ammissione lire 25 — Chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale. — Il Podestà Papa.

id. **id.** — *Concorso al posto di bidello presso l'Istituto Magistrale*. Per titoli e per esami — Salario 2800, aumentabile a quadrienni fino 4200, lordo ritenute e riduzioni di legge. Indennità percentuale come per gli altri salariati. Età minima 18 — massima 30, salvo eccezioni di legge. Titolo di studio licenza sesta elementare. Termine utile presentazione istanze 30 aprile. Documenti di rito con ritratto fotografico autenticato. Tassa lire 25. Chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà — Papa



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

31. Spese facoltative.
32. Ordinanze podestarili.
33. Polizia veterinaria: prospetti mensili, casi di morte animali e stato sanitario del bestiame.
34. Numerazione civica di fabbricati rurali.
35. Libretti di coordinamento per l'assistenza.
36. Provvedimenti per la macellazione degli animali.
37. Esercizi di vendita bevande alcoliche. Trattorie.
38. Acqua gassosa. Bottiglie a pallottola.
39. Indagine sulla tossicomania da stupefacenti durante l'anno 1936.
40. Soccorsi giornalieri militari. Se dovuti nel caso di licenza straordinaria.
41. id. id. id. Cessazione.
42. id. id. id. Ricupero dei pagati e non dovuti.
43. Relazioni tra le Sovrintendenze alle Antichità e i Musei Prov. e Com.
44. Diarrea, broncopneumonite dei vitelli.
45. Guida generale dell'attività economica della Nazione « Italia ».
46. Disciplina della produzione e della utilizzazione della canapa.
47. Farcino criptococcico. Morva. Profilassi.

segue

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

48. Università cattolica del Sacro Cuore. Questua pro giornata universitaria.
49. Accertamento animali macellati a consumo delle carni o del pesce fresco.
50. Denunzia del grano esonerato dall'obbligo del conferimento all'ammasso collettivo.
51. Sterilità nelle bovine.

COPERINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 49 a n. 51 — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

49. **Accertamento animali macellati a consumo delle carni e del pesce fresco.** (C. 5 febbraio 1937 n. 3852 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Ufficio Interprovinciale dell'alimentazione con sede in Caserta, mi dato comunicazione della lettera n. 20 di prot. del 29 corr. da esso trasmessa direttamente a codesto Comune, relativa all'oggetto controdistinto.

Poichè interessa a quest'ufficio d'avere precisa conoscenza circa il numero degli animali macellati e circa il consumo della carne e del pesce fresco in ciascuno dei Comuni della Provincia, prego la S. V. di disporre che, indipendentemente dalla restituzione al suindicato ufficio interprovinciale di Caserta, alla fine di ciascun trimestre, del prospetto stampato debitamente riempito, sia, a cura di cotesto ufficio, provveduto alla compilazione di un estratto di tutte le indicazioni riportate in ciascun prospetto ed all'invio di detto estratto a questa Prefettura.

Si ricorda inoltre che presso codesto archivio dovrà essere conservata fino a nuova disposizione la minuta del ripetuto prospetto.

Il Prefetto — MANNO

50. **Denunzia dal grano esonerato dall'obbligo del conferimento all'ammasso collettivo.** (C. 6 febbraio 1937 n. 4282 ai Podestà e Commissario Pref. dei Comuni della Provincia).

A complemento delle istruzioni impartite con circolare di pari numero, in data 13 gennaio u. s., relativa all'oggetto, avverto che i moduli nella stessa indicati devono essere predisposti a cura dei Comuni, secondo i tipi già inviati.

Le SS. LL., vorranno, pertanto, curare la sollecita raccolta delle denunce ed inviare all'Istituto Centrale di Statistica, direttamente, ed alla Prefettura le notizie richieste.

Assicurino.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

31. **Spese facoltative.** (C. 3 febb. 1937 n. 4646 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ho già avuto occasione di richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità di contenere le spese facoltative entro i limiti più rigorosi.

Rinnovo il richiamo, avvertendo che tale necessità deve anche più decisamente imporsi nei Comuni (e non sono pochi!) che denunciano una difficile situazione finanziaria.

Vi sono, comunque, alcune spese che in nessun caso possono essere consentite; ho rilevato invece che continuano a pervenire alla Prefettura deliberazioni per pagamento di dolciumi, vini e paste, di fuochi artificiali, di feste, di biglietti di lotterie, di doni, ecc. ecc., oggetti che sono completamente estranei alle funzioni dei comuni e ben lontani dal rispondere al precetto dell'art. 312 della legge comunale e provinciale.

Avverto, per buona norma, che alle deliberazioni per tali spese sarà d'ora innanzi rigidamente negata l'approvazione.

Se delle spese stesse si ritenesse, eventualmente, di disporre l'erogazione d'urgenza, ne risponderanno personalmente gli amministratori.

Attendo un cenno d'intesa.

Il Prefetto — MANNO

32. **Ordinanze podestarili.** (C. 7 febbraio 1937 n. 15771 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La R. Soprintendenza all'Arte Medioevale e Moderna della Campania ha richiamato l'attenzione di questa Prefettura sul fatto

che spesso i sigg. Podestà emettono ordinanze per il restauro e l'attintatura dei prospetti visibili dalla pubblica via, dettando anche, alle volte, le norme da seguire, senza peraltro sottoporre all'esame della predetta R. Sopraintendenza le ordinanze stesse.

Poiché molti Comuni ed in particolare quelli del golfo e della costiera Amalfitana sono soggetti nel loro complesso a determinate norme intese a tutelarne le caratteristiche bellezze locali, è necessario che le ordinanze di cui sopra, per quanto attengono alle norme da seguire nell'attintatura, vengano sottoposte all'esame della R. Sopraintendenza all'Arte Medioevale e Moderna della Campania, che potrà impartire le disposizioni ritenute più opportune ad evitare che gli abitati perdano ogni loro caratteristica di colore.

Su quanto sopra si richiama la personale attenzione delle SS. LL. e si resta in attesa di un cenno di ricevuta ed assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

33. Polizia veterinaria; prospetti mensili, casi di morte d'animali e stato sanitario del bestiame. (C. 1° febbraio 1937 n. 4427 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego dotare l'ufficio veterinario comunale degli stampati mod. A e B, occorrenti rispettivamente per la compilazione dei prospetti mensili relativi ai casi di morte d'animali ed allo stato sanitario del bestiame, dando rigorose disposizioni affinché detti prospetti siano sempre trasmessi a quest'ufficio alla fine di ciascun mese.

Ciò indipendentemente dallo invio del bollettino sanitario quindicinale del bestiame e dalla sollecita comunicazione di eventuali casi d'infezioni.

Il Prefetto — MANNO

34. Numerazione civica dei fabbricati rurali. (C. 1 febbraio 1937 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato segnalato al Ministero dell'Interno che in molte provincie sono state sollevate opposizioni da parte dei proprietari

di case rurali per la spesa notevole che sarebbe stata loro imposta da talune amministrazioni comunali per l'apposizione della piastrella col numero civico a tutte le porte esterne di ciascun fabbricato rurale.

Il detto Ministero, in proposito, osserva che la spesa per la numerazione civica grava per legge sui comuni, essendo evidentemente da comprendersi tra le spese contemplate dall'art. 91, lett. B, n.° 27 della legge comunale e provinciale.

Rileva, poi, che il comma 3° dell'art. 6 del regolamento 2 dicembre 1929 n. 2132 non fa obbligo dell'apposizione dei numeri civici a tutte le porte esterne di un fabbricato, ma limita per obbligo alle sole porte d'accesso alle abitazioni.

Ciò premesso, qualora da parte di qualche comune, dopo la revisione della numerazione fatta in occasione dell'ultimo censimento, si stia ancora provvedendo alla regolarizzazione tardiva della numerazione civica dei fabbricati rurali e delle case coloniche in ispecie, l'apposizione del numero civico dovrà essere fatta a spese del comune e limitata alle sole porte di accesso alle abitazioni.

Nel comunicare quanto sopra per l'esecuzione, ricordo l'obbligo, anche in vista dell'esecuzione del II° censimento industriale e commerciale, di curare l'aggiornamento della numerazione civica, che, in occasione delle operazioni dell'ultimo censimento, in molti comuni risulterebbe fatta in modo affrettata e, talvolta, incompleto.

Il Prefetto — MANNO

35. **Libretti di coordinamento per l'assistenza.** (C. 25 gennaio 1937 n. 107 ai Podestà della Provincia).

Nell'interesse di coloro che abbiano bisogno della pubblica assistenza e affinché questa sia equamente ripartita e non si verifichino sperequazioni, le quali, perchè ignorate, non possono essere evitate, S. E. il Segretario del P. N. F. ha disposto che ad ogni famiglia, meritevole della pubblica assistenza, sia rilasciato dalle Federazioni dei Fasci di Combattimento un apposito

libretto detto « *Libretto di coordinamento* », sul quale possa essere annotata qualsiasi forma di assistenza non solo da parte dell'E. O. A. ma anche degli Enti e delle Associazioni private di beneficenza.

Di quanto sopra dò notizia alle SS. LL. con preghiera di interessare anche le Congreghe di Carità e gli Enti, che comunque si occupano di assistenza, perchè richiedano sempre, ad ogni assistito, il libretto di coordinamento ed annotino sullo stesso: sussidi in danaro, buoni alimentari, indumenti, medicinali ecc.

Il Prefetto — MANNO

36. **Provvedimenti per la macellazione degli animali.** (C. 3 febbraio 1937 n. 4524 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'art. 9 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n. 3298, tassativamente prescrive l'obbligo di adottare per la macellazione degli animali procedimenti atti a produrre la morte nel modo più rapido possibile, usando apparecchi esplodenti a proiettile captivo, oppure la recisione del midollo allungato (enervazione), ovvero altro sistema da riconoscersi idoneo dall'autorità prefettizia, sentito il parere del Consiglio Provinciale Sanitario.

In relazione alla disposizione suindicata ed a quella contenuta nell'art. 8 di detto regolamento del 20 dicembre 1928 riguardante la disciplina dei servizi nei pubblici macelli, ricordo che debbonsi adottare presso ciascun Comune i procedimenti per le macellazioni indicati nel rispettivo regolamento comunale, approvato in seguito a parere del C. P. S., evitando in ogni caso, atti preliminari che ingenerano atroci sofferenze degli animali ed impedendo che persone estranee e specialmente bambini assistano allo spettacolo dell'abbattimento.

Prego la S. V. di dare rigorose disposizioni per l'osservanza delle norme suindicate.

Con l'occasione, informo che sono stati ora fabbricati in Italia per la bisogna apparecchi esplodenti a proiettile captivo,

Il Prefetto — MANNO

37. **Esercizi vendita bevande alcoliche - trattorie.** (C. 26 gennaio 1937 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e per comunicazione ai sigg. Ufficiali Sanitari).

E' stato rilevato che i certificati dagli ufficiali sanitari, attestanti la igienicità dei locali in oggetto sono in genere molto sommari.

Dovendosi dalla commissione per la lotta contro le bevande alcoliche portare il proprio esame anche sui detti certificati, prego le SS. LL. di invitare gli ufficiali sanitari a rilasciare i certificati in modo dettagliato da cui risulti:

1. Numero dei locali e cubatura, con le varie dimensioni;
2. Numero degli ingressi e dei vani di aerazione;
3. Pavimenti (se costruiti da materiale impermeabile) e pareti (se lisce o levigate);
4. Se trattasi di trattoria indicare se esiste la latrina con acqua corrente e fognatura dinamica o pozzo nero, e natura del pavimento, ed ubicazione della latrina, e se ventilata con aperture direttamente all'esterno;
5. Descrizione della cucina;
6. Non essendovi acqua corrente occorre indicare in che modo si provvede all'approvvigionamento idrico.

Si avverte che della Commissione contro l'alcoolismo fa parte il Medico Provinciale che esaminerà i detti certificati.

Il Prefetto — MANNO

38. **Acque gassose. Bottiglie a pallottola.** (C. 26 gennaio 1937 numero 1706 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Col 27 gennaio p. v. va a scadere il termine previsto dalla precedente circolare n. 2252 del 30 gennaio 1936 (1) per l'uso delle bottiglie a pallottola per le acque gassose.

Permanendo però pressochè immutate le condizioni che avevano consigliato nel decorso anno la proroga del termine per

(1) v. B. A. anno 1936 pag. 52.

l'uso delle bottiglie anzidette, il Ministero dello Interno, di accordo con quello delle Corporazioni, ha deciso di consentire l'uso di esse fino a tutto l'anno 1937.

Il Prefetto — MANNO

39. Indagine sulla tossicomania da stupefacenti durante l'anno 1936. (C. 25 gennaio 1937 n. 1571 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla nota n. 2185 del 25 genn. 35 e n. 1822 del 23 genn. 36, relativa all'oggetto controdistinto, prego V. S. fornire sollecite notizie delle denunce pervenute durante l'anno 1936 agli effetti dell'art. 158 del T. U. leggi sanitarie, delle persone affette da intossicazione cronica prodotta da sostanze e da preparazioni soggette alle disposizioni sugli stupefacenti.

I dati da fornire per ciascun tossicomane sono i seguenti:

- a) sesso, stato civile, età, professione, residenza;
- b) natura della psicosi tossica (se da oppio, da diacetilmorfina, da cocaina o da canape indiana);
- c) recidività;
- d) luogo di cura e periodo di degenza effettivo o presunto.

Si desidererebbe conoscere altresì, ove fosse possibile:

e) se il tossicomane si sia procurato lo stupefacente dal commercio lecito, ovvero dal traffico illecito;

f) trattandosi di tossicomane, che eserciti la professione di medico, di dentista, di farmacista o di veterinario, se abbia riportato condanne per violazioni delle leggi sugli stupefacenti.

Si avverte che i dati di cui alle lettere c) ed f) dovranno in ogni caso essere a suo tempo forniti per i tossicomanie che saranno denunciati durante l'anno 1937.

Il Prefetto — MANNO

40. Soccorsi giornalieri militari. (C. 26 gennaio 1937 n. 2200 ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia).

Per l'esatta osservanza, comunico la seguente circolare dell'On. Ministero dell'Interno:

« Da alcune Prefetture è stato posto il quesito se alle fa`

miglie dei militari e CC. NN. in licenza straordinaria « in attesa di ulteriori provvedimenti medico-legali » sia dovuto o meno il soccorso giornaliero di cui alla Legge del 22 gennaio 1934 n. 115.

Si richiama al riguardo l'attenzione delle LL. EE. sul D. M. del 7 febbraio 1936 (pubblicato nella G. U. n. 81 del 7 aprile successivo), il quale nel dettare le norme sui ricoveri in luoghi di cura, licenze per motivi di salute, provvedimenti medico-legali e trattamento economico del personale mobilitato delle Forze Armate dello Stato, dislocato nelle Colonie dell'Africa Orientale, ha riferimento anche alla materia dei soccorsi giornalieri militari, disponendo, all'art. 53, che a tale beneficio non possono essere ammesse le famiglie dei militari in licenza straordinaria ai sensi degli art. 45 e 46 del Decreto stesso e che « ai militari in licenza, in conseguenza di ferite, lesioni od infermità, non è in alcun caso dovuto il soccorso giornaliero di cui sopra, ferma restando la corresponsione del soccorso dovuto alle rispettive famiglie ».

La norma contenuta nell'art. 53 va messa, pertanto, in relazione a quelle degli art. 45 e 46 dello stesso D. M. le quali regolano la posizione che viene ad assumere, agli effetti militari, il personale mobilitato, dislocato nelle Colonie dell'A. O. I. in seguito ad inabilità riconosciuta come dipendente o non da causa di servizio, nelle more del trattamento di quiescenza eventualmente spettantegli o del giudizio medico-legale di appello.

In applicazione, quindi, delle succitate disposizioni, il soccorso giornaliero non spetta alle famiglie dei militari in licenza straordinaria, in attesa di provvedimenti medico-legali ».

Si pregano le EE. LL. di attenersi alle norme del precitato D. M. dandomene assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

41. **Soccorsi giornalieri militari — Cessazione.** (C. 26 gennaio 1937 n. 2201 ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia).

Per l'esatta osservanza, si comunica la seguente circolare dell'On. Ministero dell'Interno :

« Com'è noto, reiterate disposizioni impartite dal Ministero della Guerra hanno prescritto l'obbligo, per i Comandi di Corpo e di Distretto, di comunicare, con la dovuta sollecitudine, ai Podestà dei Comuni, le variazioni verificatesi nella posizione dei militari richiamati, trattenuti o volontari alle armi, in particolare per quanto riflette il loro invio in congedo o in licenza in attesa di congedo.

A tali disposizioni, intese a porre i comuni in condizioni di sospendere, ove del caso, il pagamento di soccorsi giornalieri di cui beneficiassero i congiunti dei predetti militari, non sempre hanno potuto attenersi tempestivamente i Comandi di Corpo e di Distretto, per cui si sono verificati e si verificano frequenti casi di continuazione di pagamento dei soccorsi giornalieri, anche quando, per effetto delle cennate variazioni nella posizione del militare, è venuto a cessare il titolo corrispondente alla corresponsione di essi.

Per diminuire tale inconveniente, che apporta non poche difficoltà per il recupero, raramente possibile, dei soccorsi indebitamente corrisposti, trattandosi, in gran parte dei casi, di famiglie di povera condizione, questo Ministero ha interessato il Comando Generale dell'Arma dei CC. RR. affinchè i Comandi dipendenti (ai quali, in mancanza di Distretto o di Presidio sul posto, il militare in licenza per qualsiasi motivo ha l'obbligo di presentarsi appena giunto a destinazione ed entro le 24 ore dal suo arrivo, per l'apposizione del visto di arrivo sul foglio relativo, a norma del paragrafo 58 del Regolamento per le licenze del R. Esercito), man mano che per tale adempimento da parte dei militari o in altro modo vengano a conoscenza della concessione di licenza o di altre variazioni nella posizione dei militari stessi, ne diano subito e di volta in volta comunicazione al comune — nel quale il militare stabilisca il suo domicilio — ad ogni effetto nei riguardi del pagamento del soccorso giornaliero.

Daltro canto i Podestà possono avere anche direttamente notizia dei mutamenti che si verificano nella posizione dei mili-

tari, essendo, com'è noto, tenuti ad apporre il proprio visto sui fogli di congedo illimitato e, qualora manchi sul posto un Comando dei CC. RR., sui fogli di licenza.

Ora è ovvio che i Capi delle Amministrazioni comunali, quale che sia il modo nel quale abbiano avuto conoscenza di tali variazioni, debbono subito prenderle in esame per ordinare, se e quando del caso, senza indugio e senza altra formalità, la sospensione del soccorso ai congiunti dei militari che, per effetto delle variazioni stesse, non abbiano più titolo a percepirlo ».

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

42. **Ricupero soccorsi giornalieri pagati e non dovuti.** (C. 26 gennaio 1937 n. 2202 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esatta osservanza, si comunica la seguente circolare dell'On. Ministero dell'Interno:

« In relazione a quesiti formulati da alcune Prefetture circa i soccorsi giornalieri militari pagati e non dovuti, si fa presente quanto segue:

a) I soccorsi giornalieri pagati dagli uffici postali, nonostante che agli uffici medesimi sia stato tempestivamente comunicato dal Comune interessato il relativo ordine di sospensione, devono essere esclusi dal rimborso alla Direzione Provinciale delle Poste.

Pertanto, gli elenchi comprendenti dette partite irregolari, si dovranno stralciare e rinviare alla Direzione stessa per la regolarizzazione o per gli eventuali provvedimenti del caso, ai termini dell'art. 39 del regolamento 26 luglio 1935, N. 1658;

b) I soccorsi, invece, la cui irregolarità di pagamento non può imputarsi agli uffici postali, in quanto non si tratta di irregolarità attinenti al servizio di cassa ad essi affidato, vanno ammessi a rimborso. Essi, peraltro, dovranno essere subito segnalati al Ministero per gli ulteriori provvedimenti di competenza, indicando per ciascun caso:

- 1) il comune al quale il militare appartiene;
 - 2) le generalità di coloro che hanno riscosso soccorsi non dovuti e loro condizioni economiche (attività professionale, redditi immobiliari e mobiliari accertati o presunti, ecc.);
 - 3) generalità, classe, grado militare che ha dato titolo alla concessione del soccorso, e corpo al quale il militare stesso apparteneva;
 - 4) natura e data del provvedimento che ha determinato la cessazione o sospensione del soccorso giornaliero (invio in congedo, in licenza in attesa di congedo ecc.);
 - 5) l'importo dei soccorsi irregolarmente pagati, il periodo di tempo al quale questi si riferiscono ed i motivi che hanno determinato l'indebito pagamento;
 - 6) se e quando sia stato presentato da parte del militare al Comando militare locale competente (Distretto Militare o Presidio o CC. RR.) e al Podestà rispettivamente il foglio di licenza e il foglio di congedo pel visto prescritto, e, in caso di licenza, se e quando il Comando Militare competente, che vi ha apposto il visto ne abbia informato il Podestà;
 - 7) le singole responsabilità accertate;
 - 8) parere sulla possibilità di recupero dei soccorsi in questione, date le condizioni economiche di coloro che li hanno riscossi e di cui è cenno al n. 2 della presente circolare.
- c) L'importo recuperato dei soccorsi pagati e non dovuti, deve versarsi alla locale Sezione di Tesoreria in conto « entrate eventuali e diverse dei Ministeri ».

Si attende un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

43. **Relazioni tra le Sovrintendenze alle Antichità ed i Musei provinciali e comunali.** (C. 7 febbraio 1937 n. 317 all'Ill.^{mo} Sig. Preside dell'Amministrazione Prov.le di Salerno e ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico, per conoscenza e norma, la seguente circolare 10 dicembre u. s. n. 15100146645 del Ministero dell'Interno, relativa all'oggetto:

« Al Ministero dell'Educazione Nazionale è stato, di recente, segnalato il non infrequente ripetersi di inconvenienti dovuti all'azione spiegata da dirigenti di musei di Amministrazioni provinciali e comunali, in occasioni di scoperte fortuite di oggetti di antichità.

Come è noto, a norma delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, N. 364 a tutela del patrimonio artistico ed archeologico nazionale, tanto il fortuito scopritore di oggetti di scavo quanto il detentore di essi, sono obbligati a farne immediata denuncia alle autorità governative preposte alla tutela del patrimonio archeologico nazionale, le quali « devono fare visitare gli oggetti e rilasciarne la metà o il prezzo equivalente al proprietario del fondo, fermi restando i diritti riconosciuti al ritrovatore dal Codice civile verso il detto proprietario ».

Alcuni dirigenti di Musei provinciali e comunali, invece, venuti a conoscenza di scoperte del genere, anzi che farne denuncia alla R. Sovrintendenza alle Antichità, competente per territorio, e all'insaputa di essa, entrano in trattative con gli scopritori e, dietro compenso, ritirano ed immettono gli oggetti scoperti nei Musei stessi.

Di fronte a questi fatti, il Ministero dell'Educazione Nazionale ritiene necessario addivenire ad una precisazione dei rapporti e, soprattutto, dei doveri degli Istituti artistici e archeologici dipendenti da Enti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, la quale, neppure di fronte ad essi, può e deve rinunciare allo esercizio delle proprie facoltà sanzionate da norme legislative.

Si pregano, quindi, le LL. EE. di richiamare su tali inconvenienti l'attenzione delle Amministrazioni comunali e provinciali interessate e di invitarle, insieme con le Direzioni dei Musei comunali e provinciali, ad una maggiore intesa con le Regie Sovrintendenze alle Antichità e alla precisa osservanza della legge sulle antichità e belle arti, per cui sono anch'esse tenute a dare notizia alle R. Sovrintendenze di qualsiasi rinvenimento archeologico, che venisse a loro conoscenza ».

Le SS. LL. oltre ad uniformarsi esattamente alle disposizioni impartite dal Ministero, dovranno dare anche a questa Prefettura sollecita comunicazione di qualsiasi rinvenimento archeologico che venisse a loro conoscenza.

Il Prefetto — MANNO

44. **Diarrea, broncopneumonite dei vitelli.** (C. 11 febbraio 1937 n. 5421 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

E' stato riferito a quest'ufficio che in varie località, non bene precisate, dei Comuni della Provincia, si sono verificati, durante gli scorsi mesi, casi di morte di vitelli neonati bovini e bufalini.

Il Veterinario provinciale, in base alle indicazioni ricevute, ritiene potersi riferire detti casi a quell'infezione descritta in veterinaria sotto la denominazione di diarrea, broncopneumonite dei vitelli, malattia questa che, pur non essendo compresa tra quelle per le quali è obbligatoria la denuncia, arreca danni notevoli all'industria del bestiame e che, come viene ora ammesso, può, d'altra parte, essere efficacemente combattuta mercè l'applicazione di mezzi di profilassi immunitaria e di polizia veterinaria consistenti propriamente nel trattamento preventivo delle vacche gravide con lo speciale vaccino preparato contro l'infezione stessa, nonchè nella pratica delle disinfezioni dei locali e del trattamento dei vitellini col siero e col vaccino preparati come sopra.

E' stato poi riferito ed accertato in data recente che in alcuni allevamenti bufalini, tra i quali, nel mese di settembre dello scorso anno s'erano verificati casi di morte di vitellini neonati, si sono ora manifestati casi di morte di vitelli dell'età di 4 o 5 mesi, che vivono allo stato semibrado esposti a cause perpigeranti. Il veterinario prov.le in relazione al sopralluogo da lui eseguito in uno di detti allevamenti, riferisce che, pur dovendosi ammettere la correlazione e l'identità dell'agente infettivo tra l'infezione dei vitellini neonati e quella attuale che colpisce i vitelli di 4 o 5 mesi d'età, devesi ritenere che l'infezione stessa,

in tanto ha potuto attecchire in questi ultimi, in quanto ha trovato in essi spenti od attenuati i naturali mezzi di difesa per effetto ed in conseguenza di *perfrigerazioni*, oppure per effetto di associazione di altri fattori.

Detto funzionario consiglia pertanto i proprietari, dove sia possibile, di sottrarre per ora i vitelli dell'età di 4 o 5 mesi all'azione delle cause perfrigeranti, alimentandoli nella stalla specialmente durante le giornate rigide e piovose e di affidare inoltre al veterinario comunale l'incarico di sorvegliare il decorso della infezione per gli ulteriori accertamenti, ricordando che, in linea generale, mentre per alcune infezioni, come per la diarrea dei vitellini neonati ecc., la diagnosi è facile, per altre invece e specialmente per alcune che predominano negli allevamenti e per le quali non è stato mai per il passato chiesto l'intervento del veterinario, occorre, per avere l'assoluta certezza della diagnosi, interrogare tutti i mezzi d'indagine, compresi quelli micro-biologici, prelevando ed inviando a tal fine alla Stazione Zooprofilattica di Portici il materiale patologico.

Prego la S. V. di richiamare su quanto sopra l'attenzione dei proprietari di bestiame e del veterinario condotto, rilevando che sulla concorde cooperazione e sulla reciproca intesa di essi si fa affidamento per la tutela del patrimonio zootecnico.

Il Prefetto — MANNO

45. **Guida generale dell'attività economica della Nazione « Italia ».** (C. 26 gennaio 1937 n. 4427 al Sig. Direttore Consiglio Prov. Economia Corporativa di Salerno e ai Sigg. Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia).

L'Istituto italiano di propaganda commerciale con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 154, ha in corso di pubblicazione la Guida generale dell'attività economica della Nazione « Italia ».

Tale guida raccoglierà in 24 volumi consultabili nelle diverse lingue l'elenco completo di tutti i produttori italiani.

Poichè trattasi di opera, che può rappresentare un servizio

utile per l'incremento dell'esportazione italiana all'estero e per la valorizzazione del commercio all'interno, si pregano le SS. LL. di volere esaminare la possibilità di facilitare l'opera degli incaricati della compilazione di detto Annuario, nel senso che da parte del Consiglio Provinciale dell'Economia e dei Comuni siano forniti i dati e le notizie che saranno loro richiesti, ad eccezione naturalmente di quelli di carattere riservato di cui non è consentita la divulgazione,

Si ritiene opportuno di avvertire le SS. LL. che detto lavoro non deve importare spesa o oneri di qualsiasi genere da parte delle Amministrazioni comunali, che la presente circolare ha carattere interno riservato e perciò è fatto assolutamente divieto all'Istituto Italiano suindicato di servirsene per riproduzioni anche parziali a scopo pubblicitario e che infine la segnalazione di cui sopra non deve implicare da parte delle stesse Amministrazioni comunali alcun impegno per l'acquisto della guida « Italia ».

Il Prefetto — MANNO

46. **Disciplina della produzione e della utilizzazione della canapa.** (C. 7 febbraio 1937 n. 2717 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per utile notizia si comunica che, con decreto del 18 corr del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, il Consorzio Provinciale Obbligatorio per la Difesa della Canapicoltura di Napoli viene autorizzato ad esercitare anche in questa Provincia le funzioni ad esso attribuito dal R. D. L. 8 novembre 1936 - XV n. 1955, sulla disciplina della produzione e della utilizzazione della canapa, sino a quando non sarà stata effettuata la costituzione di un apposito Consorzio in questa Provincia medesima.

Il Prefetto — MANNO

47. **Farcino criptococcico — Morva — Profilassi,** (C. 27 gennaio 1937 n. 3373 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Sono stati denunciati con insolita frequenza durante il corrente mese, in parecchi Comuni della Provincia, casi di farcino criptococcico, di cui non pochi riguardano equini che presentano

ora manifestazioni di vecchia data. Ciò autorizza a ritenere che la causa dell'insolita frequenza rilevata come sopra, debba ricercarsi nel sistema di ritardare la denuncia delle prime manifestazioni, sistema questo che sottrae per molto tempo gli animali infetti all'applicazione delle misure di polizia veterinaria e favorisce di conseguenza la diffusione dell'infezione.

Allo scopo di disciplinare con uniformità d'indirizzo l'applicazione rigorosa delle misure di polizia veterinaria e per evitare difformità d'interpretazioni, in base ad analoga proposta fatta dal veterinario provinciale, dispongo che :

1) i casi comunque riferibili all'infezione suindicata, compresi quelli di linfangite secondaria, debbono essere subito denunciati al Podestà ;

2) in ciascuna denuncia deve, tra l'altra, essere specificato se trattasi di caso accertato o sospetto, con l'indicazione della data dell'inizio delle prime manifestazioni; le denunce fatte dai proprietari e da liberi esercenti saranno sempre esaminate e completate dal veterinario comunale ;

3) per ciascun caso sospetto devesi provvedere, a cura del veterinario comunale, al prelevamento ed all'invio alla Stazione Sperimentale Zooprofilattica di Portici, del materiale patologico ed inoltre, a cura dello stesso veterinario comunale, i cavalli denunciati affetti o sospetti debbono essere, con ogni sollecitudine, sottoposti alla prova della malleina col metodo classico ;

4) i veterinari comunali che, nel territorio della propria condotta, rilevino trasgressioni alle disposizioni suindicate ed a quelle contenute nel Regolamento di polizia veterinaria, dovranno senz'altro denunciare all'Autorità Giudiziaria i trasgressori (proprietari, veterinari esercenti ecc.);

5) sia con ogni sollecitudine, per ogni singola denuncia, emessa l'ordinanza prescritta dall'art. 7 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con R. D. 10 maggio 1914 N. 533; tale ordinanza compilata dal veterinario comunale con l'osservanza delle prescrizioni degli art. 7 e 62 del suindicato Regolamento

e dell'art. 83 del Regolamento provinciale di polizia sanitaria zoiatrica in vigore nella Provincia, approvato con D. P. N. 13392 del 26 aprile 1928, dovrà essere subito notificata al proprietario interessato;

7) a cura del veterinario provinciale dovranno essere compilati speciali rapporti con l'indicazione dell'azione svolta dai Comuni e specialmente dai veterinari comunali o consorziali per l'esecuzione di quanto è previsto nei suindicati numeri da 1 a 3;

8) spetta al Segretario comunale di provvedere affinchè l'ordinanza sia subita notificata ai proprietari e comunicata alla Prefettura, indipendentemente dall'invio dei bollettini sanitari del bestiame quindicinale e mensili.

Prego la S. V. di comunicare quanto sopra al veterinario comunale, assicurandomene.

Il Prefetto — MANNO

18. **Università Cattolica del Sacro Cuore — Questua pro giornata Universitaria.** (C. 24 gennaio 1937 n. 08354 ai Podestà e Commissari Pret. dei Comuni della Provincia).

Il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano ha chiesto l'autorizzazione di effettuare, per la giornata Universitaria, che avrà luogo tra il 28 febbraio ed il 28 marzo 1937 - XV. la consueta questua.

L'On. Ministero dell'Interno consente che sia concessa tale autorizzazione, con le limitazioni degli anni decorsi; e ciò che la raccolta delle offerte venga limitata alle Chiese, agli Istituti Cattolici ed alle case private di famiglie cattoliche, con divieto di effettuarla nelle strade ed in altri luoghi e ritrovi pubblici.

Il Prefetto — MANNO

51. **Sterilità nelle bovine.** (C. 27 gennaio 1937 n. 3372 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alle circolari Prefettizie n. 54848 del 18 dicembre 1935 e n. 19484 del 25 maggio 1936, riportate rispettivamente a pag. 462 del B. A. del 1935, ed a pag. 166 del B. A. 1936, prego la S. V. d'invitare il veterinario di codesto Comune a svolgere efficace azione intesa ad accertare con ogni esattezza il numero delle boviue esistenti nella circoscrizione della condotta veterinaria, rimaste non fecondate dopo il 3° salto, trasmettendomi poi particolareggiato rapporto al riguardo per il tramite di codesto ufficio.

Attendo al più presto detto rapporto nel quale inoltre saranno riportate precise indicazioni circa lo stato sanitario dei tori destinati alla monta pubblica nel territorio comunale.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Comune di Alfano — *Appalto delle Imposte di Consumo per quinquennio 1938-1941* — Avviso d'asta a termini abbreviati di giorni dieci. Canone base d'asta L. 3000. — Deposito provvisorio L. 1050. — Per spese contrattuali e d'asta L. 350. — Unico e definitivo incanto a candela vergine, con almeno due concorrenti: 22 febbraio 1937, ore dieci. Offerte non inferiori a L. 30. — Documenti indicati nell'avviso d'asta. Tariffa massima.

Il Segretario — P. Cubicciotti

Il Podestà — F. Villano

Comune di Rofrano — *Appalto Imposte Consumo 1937-1941*. — Canone base L. 10.000. Offerte in aumento non inferiori L. 100. Deposito provvisorio L. 2500. Domanda e documenti di rito da presentarsi non oltre le ore 12 del giorno 28 febbraio 1937. Primo esperimento d'asta 1° marzo 1937, ore 11. Aggiudicazione se vi saranno almeno due concorrenti. Termini abbreviati a 10 giorni.

Qualora il primo incanto andrà deserto, il secondo esperimento avrà luogo il giorno 11 marzo 1937 sulla base d'asta di L. 9000, e si farà luogo all'aggiudicazione anche se vi sarà un solo concorrente.

Il Segretario Comunale — V. Nicodemo

Il Commissario Prefettizio — G. Tosone

Comune di S. Angelo Fasanello — *Vendita di 1250 piante di faggio ed ontano di alto fusto in località Costa della Madonna*. — Si rende noto che il 24 febbraio 1937 XV, alle ore 11, nella Casa Comunale, avrà luogo il 1° esperimento d'asta, con il metodo della candela vergine, per l'aggiudica delle anzidette 1250 piante, in aumento del prezzo di L. 34.000. Offerte non inferiori a L. 100. Si procederà all'aggiudica provvisoria solo se vi siano almeno due offerenti. L'aggiudicazione è soggetta ad aumento di ventesimo. Deposito provvisorio L. 2000, nonchè fideiussore. Pagamento in due rate. Termine e sgombrò del taglio mesi 24. Capitolato d'oneri visibile nella Segreteria Comunale.

Il Podestà *Avv. F. Di Paola*

Il Segretario *Dr. L. Palladino*

segue Appalti, aste ecc.

Comune di Padula — *Vendita legname proveniente dal taglio della 2^a Sezione bosco « Intravata ».* — Si rende noto che il giorno 24 corrente alle ore 10 nella Casa Comunale avrà luogo l'asta pubblica per la vendita del legname proveniente dal taglio della 2^a Sezione del bosco « Intravata ». L'asta sarà aperta sul prezzo base di lire 60,100 e seguirà col metodo della candela vergine, a termini abbreviati di giorni 10. Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a lire 100. Deposito provvisorio lire 3000. Cauzione definitiva pari al decimo del prezzo di aggiudica. Pagamento in tre rate. Per chiarimenti rivolgersi all'Ufficio di Segreteria.

Il Podestà *Cav. R. Maina*

Il Segretario *S. Palombo*

Concorsi

R. Prefettura di Salerno. — *Concorsi per titoli ed esami a 23 posti di medico condotto,* con gli stipendi e la indennità di cavalcatura indicati per ciascun comune o frazione, 4 aumenti quadriennali del decimo sullo stipendio base, soggetto alle ritenute di legge ed all'aumento dell'8 %₁₀. Compenso suppletivo di lire 5 per ogni povero ammesso all'assistenza sanitaria ed iscritto nell'elenco dei poveri che supera del 20 %₁₀ della popolazione. Domanda da presentarsi entro il 31 marzo 1937, corredata documenti di rito ed altri elencati nel bando, titoli e tassa di esame di lire 50. Età massima anni 34, salvo eccezioni di legge. Richiedere programma dettagliato R. Prefettura.

id. id. a 38 posti di levatrice condotta, con lo stipendio annuo di lire 4000, con diritto a 4 aumenti quadriennali del decimo dello stipendio, soggetto alle ritenute di legge ed all'aumento dell'8 %₁₀. Domanda da presentarsi entro il 31 marzo 1937, corredata documenti di rito ed altri elencati nel bando, titoli e tassa di esame di lire 50. Età minima anni 34 salvo eccezioni di legge. Richiedere programma dettagliato alla R. Prefettura.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

52. Ordinamento della scuola di ostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice.
53. Costruzioni di alloggi popolari. Concessione di mutui.
54. Sussidi dovuti ad orfane di guerra.
55. Elenco delle persone autorizzate a detenere vacche e capre destinate alla produzione del latte per consumo diretto.
56. Atti stato civile. Germania.
57. Realizzo redditi vitalizi a favore del Comitato Prov. Orfani di guerra di Salerno.
58. Concessione della cittadinanza italiana. Aumento della relativa tassa.
59. Impiego del sughero e dei suoi derivati.
60. Fabbriche di acque gassose.
61. Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. Indennità di mora sui contributi M. Pensione.
62. Soccorsi giornalieri ai militari. Stampati.
63. Disciplina della mostra delle invenzioni.
64. Notizie periodiche sullo stato sanitario del bestiame.

COPERTINA

Cont. Atti Ufficiali R. Prefettura dal n. 61 al n. 64 — Appalti, aste, ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

61. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza — Indennità di mora sui contributi al M. P. (C. 16 febbraio 1937 n. 4370 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per corrispondere ad analoga richiesta degli uffici finanziari della Provincia, riflettente ricupero di indennità di mora sui contributi di previdenza versati in ritardo, prego la S. V. di trasmettere sollecitamente un elenco delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti in codesto Comune da cui risulti per ognuna l'ammontare delle rendite e la loro precisa scadenza.

Raccomando la massima urgenza e diligenza.

Il Prefetto — MANNO

62. Soccorsi giornalieri militari — Stampati. (C. 17 febbraio 1937 n. 2203 ai Sigg. Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia e per conoscenza al Sig. Direttore Provinciale PP. e TT. Salerno).

Poichè con la fine del mese di gennaio si è venuta ad esaurire l'utilizzabilità dei ruoli nominativi mod. 5 tuttora in uso, si pregano le SS. LL. di disporre che i comuni provvedano tempestivamente al rinnovo di detti ruoli.

Il rinnovo, beninteso, va effettuato eliminando le partite estinte o sospese. Di conseguenza, variando nel nuovo ruolo il numero d'ordine col quale era — nel ruolo vecchio — distinta ognuna delle partite conservate, dovrà ovviamente variarsi, in inchiostro rosso, anche quello corrispondente apposto sul relativo libretto personale mod. 6.

Per quanto concerne il fabbisogno futuro degli stampati relativi al servizio di cui trattasi, si avverte che le richieste dei modelli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 14 dovranno essere dirette a questa Prefettura, quelle invece dei modelli 10, 11, 12 e 13 devono dalla Direzione Provinciale delle Poste essere rivolte al Magazzino Centrale Stampati del Ministero delle Comunicazioni.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione al riguardo.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

52. **Ordinamento delle Scuole di ostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice.** (C. 5 febbraio 1937 n. 1574 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico integralmente la seguente circ. N. 3 del 7 gennaio del Ministero dell'Interno, perchè ne sia data comunicazione agli interessati, e siano esattamente osservate le disposizioni in essa contenute:

« Nella Gazz. Uff. N. 296 del 23 dicembre 1936 è stato pubblicato il R. D. L. 15 ottobre 1936 - XIV. N. 2128, avente per oggetto « Ordinamento delle scuole di ostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice. »

Il provvedimento, predisposto di concerto fra questo Ministero e quello dell'Educazione Nazionale, è diretto a conseguire le seguenti finalità:

- a) rendere pienamente efficiente il funzionamento delle scuole di ostetricia e favorirne l'aumento;
- b) selezionare il personale delle levatrici;
- c) sottoporre a costante e rigoroso controllo l'esercizio professionale.

Premesso che il Governo Fascista, coerentemente alle direttive etico-sociali seguite nel campo della politica demografica, ha valorizzato la funzione ed elevato il prestigio delle levatrici, istituendo anche per esse l'albo professionale (che prima vigeva solo per gli esercenti le professioni sanitarie propriamente dette, medici, veterinari e farmacisti) e disponendo che la iscrizione nell'albo costituisce condizione per l'esercizio della professione, si

fa notare che le norme all'uopo emanate nel contesto del R. D. L. 5 marzo 1935 - XIII N. 184, riguardanti la nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie, sono integrate da quelle del capo II del nuovo provvedimento.

Il citato decreto N. 184 ha conferito al Sindacato di categoria, incaricato della custodia dell'albo, ampia vigilanza e potestà disciplinare sulle iscritte, con facoltà di disporre la radiazione dall'albo stesso nei casi più gravi: nell'art. del nuovo decreto-legge sono espressamente richiamate, per l'abusivo esercizio della professione, le pene previste dall'art. 348 del codice penale, Il capoverso di detto articolo stabilisce, inoltre, che rimangono ferme tutte le disposizioni attinenti alla disciplina giuridica, contenute sia nel decreto legge N. 184, sia nel T. U. delle leggi sanitarie.

Meritevole di particolare rilievo è il disposto del successivo articolo 18, prescrivente che il parto deve essere assistito da una levatrice o da un medico chirurgo; e che qualora, per causa di forza maggiore, ne sia mancata la presenza al momento della nascita, il padre o altra persona che abbia assistito al parto ha l'obbligo di promuovere l'intervento di uno di detti sanitari nel più breve tempo possibile, e in ogni caso non oltre le dodici ore.

Nell'un caso e nell'altro sarà redatto dalla levatrice o dal medico chirurgo apposito certificato di assistenza, che deve essere prodotto all'ufficiale sanitario del comune da una delle persone tenute a fare la dichiarazione di nascita.

Il disposto dell'articolo in parola, mentre è diretto a combattere l'empirismo non ancora debellato in talune regioni, e particolarmente nelle campagne, risponde a finalità di alto interesse sanitario, sulle quali è superfluo soffermarsi: esso costituisce una necessaria integrazione ed un completamento delle disposizioni vigenti per la protezione della maternità ed infanzia, le quali verrebbero a perdere la loro efficacia qualora i familiari di una partoriente, pure ammesso che possano espletare i primi soccorsi, non curassero di avvertire nel modo più sollecito la levatrice, od eventualmente un medico chirurgo.

Il certificato di assistenza al parto, da redigersi dalla levatrice o dal medico chirurgo conformemente all'unito modello e da rilasciarsi *gratuitamente*, deve essere esibito, a norma del dispositivo dell'articolo, all'ufficiale sanitario del comune.

A semplificazione di procedura, sembra opportuno che le EE. LL. impartiscano istruzioni ai comuni, per stabilire che allorchando il padre o un'altra delle persone indicate nell'art. 373 del codice civile si presenta all'*ufficio municipale per fare la dichiarazione di nascita all'ufficiale dello stato civile, esibisca nell'atto stesso il certificato di assistenza al parto, che a cura dell'ufficio verrà poi consegnato o trasmesso all'ufficiale sanitario*. Questi conserverà i certificati ricevuti; e si avvarrà di essi oltrechè per eseguire i riscontri sui registri dei parti e degli aborti, la cui tenuta è obbligatoria per le levatrici, a norma dell'art. 4 del regolamento per l'esercizio ostetrico, approvato con R. D. 6 dicembre 1928 N.º 3318, ad ogni altro effetto di controllo e di indagine.

E' d'uopo, pertanto, che le EE. LL. richiamino la speciale attenzione dei comuni dipendenti sulla istituzione del certificato di assistenza in parola, perchè alla lor volta essi ne diffondano la conoscenza particolarmente presso la popolazione rurale, sia a mezzo dei medici e delle levatrici condotte e dei sanitari in genere, che in ogni altro modo opportuno.

I comuni provvederanno altresì a distribuire alle levatrici ed ai medici condotti un'adeguata scorta di certificati, da riempire al momento opportuno.

L'art. 19 del decreto legge stabilisce infine che entro due anni dalla sua entrata in vigore, i comuni, i consorzi ed enti pubblici debbano provvedere alla revisione dei regolamenti organici delle levatrici, per elevarne lo stipendio minimo iniziale a L. 4000.

Com'è noto, in considerazione delle disagiate condizioni nelle quali versano le titolari delle condotte e particolarmente quelle dei comuni rurali, questo Ministero con circolare 18 giugno p. p. N. 84 ha già impartito istruzioni perchè le amministrazioni comunali e consorziali fossero invitate ad adeguare, gradualmente,

alla misura sopraindicata la retribuzione delle levatrici: e che dei provvedimenti adottati dai comuni fosse fatta comunicazione a quest'ufficio alla fine di ogni trimestre.

Si è rilevato peraltro che l'adeguamento in parola si svolge con lentezza, che molti concorsi rimangono deserti, e che ciò malgrado nei nuovi bandi per il conferimento delle condotte vacanti sono riprodotti gli attuali stipendi, inferiori al minimo di L. 4000 e ritenuti del tutto inadeguati.

Da ciò consegue che per mancanza di aspiranti e per rinuncia di concorrenti dichiarate vincitrici, in tali comuni il servizio di assistenza ostetrica non potrebbe seguitare a svolgersi che in forma interinale e più dispendiosa, tenuto conto che la retribuzione da corrispondere alla interina, a norma della circolare del 18 settembre p. p. N. 117, non deve essere in linea di massima inferiore a L. 20 giornaliera.

Il Ministero deve pertanto rivolgere alle EE. particolare raccomandazione perchè la revisione dei regolamenti organici, prevista dall'art. 19 del decreto legge, proceda con ogni possibile rapidità e che, in ogni caso, nei bandi di concorsi per il conferimento delle condotte vacanti alla data del 30 novembre p. p., sia fissato in L. 4000 lo stipendio minimo iniziale

Qualora detti bandi siano stati già pubblicati, nulla osta a che siano rettificati nei riguardi dello stipendio iniziale delle condotte: beninteso che le amministrazioni interessate debbono previamente deliberare la fissazione a L. 4000 dello stipendio iniziale anzidetto.

Si attende ricevuta con assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — MANNO

CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO

I. . . sottoscritt. . . nella qualità di (1)
 avendo assistito al parto di
 di condizione di stato civile.
 (per le coniugate si indichi cognome e nome
 e professione del marito))
 dichiaro che il parto stesso è avvenuto il giorno . . . del mese

di dell' anno in (2)
 che il bambino è di sesso ed è nato vivo
 (rispondere sì o no); è partorito morto (rispondere sì o no).

(Per i partoriti morti rispondere al questionario di cui in calce) ha vissuto (se morto, prima della dichiarazione di nascita, si indichi il tempo vissuto, in giorni ed ore e la causa della morte).

E' stata effettuata la profilassi della oftalmoblenorrea (rispondere sì o no).

In caso di nascita di infanti deformi, se è stata fatta la denuncia prescritta dagli art. 103 e 109 del T. U. delle leggi sanitarie (rispondere sì o no).

Durata della gestione: mesi compiuti (sia per i nati vivi che per i partoriti morti).

Ordine di generazione del nato: (dire se il nato è il 1°o, il 2°o, il 3°o figlio, ecc. compresi i figli premorti) e quanti sono viventi.

. li 193. . . Anno

Firma

(residenza) Via N.° . . . P.° . . .

Il presente certificato non è valido se non è scritto interamente dal firmatario.

- 1) Medico, chirurgo e levatrice.
- 2) S' indichi esattamente il luogo ove avvenne la nascita, aggiungendo se sia l'ordinaria abitazione della puerpera.

I. Morte avvenuta per malattia fetale nel corso della gestazione	siflide altre malattie croniche tessiemie gravidiche malformazioni incompatibili con la vita. altre cause (indicare quali). . . .	II. Morte avvenuta per espulsione prematura	strapazzo materno. trauma materno inserzione viziosa. malattia acuta. malattia cronica. siflide, altre cause (indicare quali)	III. Morte avvenuta per cause meccaniche	prestazione viziosa. precedenza del cordone ostacoli alla espulsione altre cause (indicare quali).
---	---	--	---	---	---

N. B. — Il suddetto modulo deve essere acquistato dalle tipografie locali. — A Salerno è vendibile presso la Tipografia Ditta Cav. A. Volpe e Figli.

53. **Costruzioni di alloggi popolari - Concessione di mutui.** (C. 12 febbraio 1937 n. 4529 ai Podestà di Angri, Battipaglia, Cava dei Tirreni, Eboli, Nocera Inferiore, Salerno, Sala Consilina, Sarno, Scafati, Vallo Lucano).

Per opportuna conoscenza comunico alla S. V. la seguente circolare in data 27 gennaio scorso dal Consorzio Nazionale per gli Istituti Fascisti Autonomi per le Case Popolari.

« L'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, in seguito a recenti accordi presi con questo Consorzio per incrementare la costruzione di alloggi nelle varie provincie del Regno, ha riservato la somma di L. 150 milioni all'anno sulle proprie disponibilità per il finanziamento degli Istituti Autonomi per le case popolari.

Affinchè le richieste possano essere debitamente vagliate e graduate in relazione alla loro necessità ed urgenza, si è stabilito, d'accordo col predetto Istituto mutuante, che esse siano previamente esaminate da questo Consorzio medesimo, il quale provvederà poi a trasmetterle all'Istituto di Previdenza Sociale per la concessione dei mutui entro i limiti della somma complessiva, come sopra indicata.

Le richieste stesse, da trasmettere a questo Consorzio, comprese anche quelle eventualmente già indirizzate all'Istituto di Previdenza Sociale e non ancora accolte, saranno corredate:

a) dei progetti di larga massima indicanti le aree da utilizzare ed il costo delle medesime, il numero degli alloggi possibilmente di tipo estensivo, la loro composizione, il numero dei vani ed il costo medio di questi ultimi, i termini previsti per la loro esecuzione;

b) del numero delle richieste di alloggi, che mensilmente pervengono all'Istituto, e che non possono trovare esaudimento per mancanza di disponibilità;

c) del calcolo delle quote di affitto a cui si presume di poter locare i costruendi alloggi, tenuto conto dell'ammortamento dei prestiti e delle spese di manutenzione, amministrazione ed.

altre spese generali; degli affitti medi praticati già dall'Istituto per le costruzioni di tipo analogo già eseguite e di quelli del libero mercato nella località;

d) del piano finanziario di ammortamento del mutuo che s'intende contrarre e degli eventuali possibili prelevamenti da disponibilità dell'Istituto, contributi dello Stato o di altri enti di cui l'Istituto già disponga.

I progetti dovranno ispirarsi alle direttive di massimo fissate da questo Consorzio o dovranno essere poi approvati, a termini delle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentiti i competenti organi tecnici.

Quegli Istituti, poi, che abbisognassero eventualmente della assistenza tecnica dei locali Uffici del Genio Civile, per la progettazione delle opere, potranno di volta in volta rivolgere motivata domanda allo stesso Ministero dei Lavori Pubblici, che, riscontratane l'opportunità, potrà concedere le autorizzazioni all'uopo necessarie ».

Il Prefetto — MANNO

54. **Sussidi dotali ad orfane di guerra.** (C. 5 febbraio 1937 n. 199 del Comitato Provinciale degli Orfani di guerra di Salerno ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dall'esame delle domande pervenute a questo ufficio per la concessione di sussidi dotali ad orfane di guerra nubende, si è rilevato che le SS, LL. non ancora hanno fatto conoscere esattamente alle orfane stesse le norme pel conferimento dei sussidi dotali col sistema legale del Concorso, richiamato in vigore col bando del 30 luglio u. s. e con le circolari trascritte nei Bollettini N. 20 e 23 di questa R. Prefettura.

Ad ogni buon fine si prega novellamente tener presente quanto segue:

1.) Possono far domanda per l'assegnazione del sussidio dotale *solo le orfane di guerra che non siano passate a nozze e non abbiano raggiunto il 21° anno.*

2.) Le domande devono essere corredate del certificato di *nascita, povertà, buona condotta, residenza, stato di famiglia ecc.*

3.) *Il certificato di matrimonio*, sotto pena di decadenza, *deve essere trasmesso* dalle sole orfane che hanno fatto già istanza nei termini prescritti dal n. 1, *entro un mese dalla celebrazione delle nozze.*

4.) Per tutto quanto non è contemplato nelle presenti norme, si fa richiamo al bando di concorso suindicato (30 luglio 1936), ed agli art. 41, 42 e 137 del R. D. 13 nov. 1930, N. 1642.

Pertanto, si prega di curare in modo particolare l'osservanza dei presenti chiarimenti, ricordando che *tutte le orfane di guerra*, che hanno raggiunto la maggiore età, e che sono già passate a nozze e che non si trovano in uno stato di *assoluta indigenza*, sono senz'altro escluse dalla concessione del sussidio dotale.

Nel segnare ricevuta della presente, prego le SS. LL. voler *assicurare l'esatto adempimento* di quanto sopra.

Il Commissario Straordinario - *Col. Adalgiso Amendola*

55. Elenco delle persone autorizzate a detenere vacche o capre destinate alla produzione del latte per consumo diretto. (C. 10 febbraio 1937 n. 5609 ai Podestà e Commissari Pref dei Comuni della Provincia).

Con le circolari prefettizie N. 42556 dell'11 ottobre e 1.º dicembre 1936, riportate rispettivamente ai numeri 30 e 34 del B. A. d. a., in corrispondenza di analoghe disposizioni impartite dal Ministero, furono invitati i Comuni a trasmettermi l'elenco delle persone autorizzate in ciascuno di essi ad aprire vaccherie od a tenere capre per la produzione del latte destinato al consumo diretto, a norma degli art. 1, 31 e 36 del regolamento 9 maggio 1929, n. 994.

Poiché finora non tutti i Comuni hanno corrisposto alla richiesta, prego i Podestà dei Comuni ritardatari di sollecitare l'invio di detto elenco.

Il Prefetto — MANNO

56. **Atti di stato civile - Germania.** (C. 12 febbraio 1937 n. 506 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Da parte delle autorità consolari germaniche in Italia sono frequenti le richieste di atti di stato civile relativi a cittadini italiani residenti in Germania.

Lo scopo che evidentemente le motiva è quello di desumere dagli stessi documenti l'appartenenza degli interessati alla razza ariana o a quella ebraica. Poichè ciò, in definitiva, può contribuire all'applicazione del trattamento di sfavore, prevista dalla legge germanica sulla protezione della razza, nei riguardi degli italiani colà residenti, che possono risultare di razza ebraica, il Ministero degli Affari Esteri è venuto nella determinazione di far rispondere alle autorità consolari germaniche in Italia che le loro richieste di atti di stato civile devono essere rinnovate per via diplomatica, per riservare al Ministero l'ulteriore corso da dare alle domande stesse.

Tanto si porta a conoscenza della S. V. per norma, con preghiera di darne sollecita comunicazione al dipendente ufficio di Stato Civile.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

57. **Realizzo redditi dotolizi a favore del Comitato provinciale Orfani di Guerra in Salerno.** (C. 18 febbraio 1937 n. 2382 ai Podestà sotto elencati).

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza elencate di seguito, da vari anni non effettuano il versamento dei redditi dotolizi temporaneamente devoluti al Comitato Prov. Orfani di Guerra in Salerno, giusta l'art. 48 della Legge 26 luglio 1929, num. 1397.

Prego le SS. LL. di interessarsi affinchè gli Enti debitori provvedano al versamento dell'importo dovuto entro il più breve termine possibile, segnalandomi gli eventuali inadempienti.

Angri - Congrega S. Caterina	- anni 933 a 936	L. 125,00
Atena - Congrega Carità	- » 934-34 e 35 »	275,00

Castel S. Giorgio - Congrega Carità	anni 933 e 936	L. 806,00
Corleto Monforte - Congrega Carità	- » 933 e 936	» 100,00
Cava - Congrega Carità	- » 1929	» 1702,00
Cava - Monte del Povero	- » 931 a 936	» 238,00
Eboli - Contraternita Immacolata	- » 934 35-36	» 68,00
Fisciano - Congrega Carità	- » 934-35-36	» 500,00
Nocera Superiore - Congrega Carità	- » 933 a 936	» 323,00
Oliveto Citra	- » » - » 934-35-36	» 250,00
Pagani	- » » - » 934-35-36	» 200,00
Perdifumo	- » » - » 932 a 936	» 178,50
S. Cipriano Pic.	- » » - » 932 a 936	» 1412,00
S. Valentino Torio	- » » - » 934-35-36	» 191,25
S. Valent. Torio - SS. Rosario Casatori	- » 931 a 936	» 127,50
Vietri sul Mare - Congrega Carità	- » 1931	» 5595,00
Salerno	- » » - » 934-35-36	» 3418,00

58. **Concessione della cittadinanza italiana. Aumento della relativa tassa.**
(C. 16 febbraio 1937 n. 1704 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circolare 27 apr. 1936 n. 14251 venivano date opportune istruzioni circa la documentazione e l'istruttoria delle domande di stranieri, intese ad ottenere la naturalizzazione italiana.

Ora con R. D. 19 dicembre 1936. n.º 2166, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 detto mese, la tassa governativa sui decreti di concessione della cittadinanza italiana è stata elevata a L. 5.000.

Ciò stante, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sull'opportunità di tener conto, in occasione dell'istruttoria delle singole domande di naturalizzazione, del disposto aumento, e di accertare e riferire se i richiedenti siano o meno in grado di effettuare il versamento della somma sopra specificata, nel caso di accoglimento delle relative domande.

Si fa, inoltre, presente che nulla è innovato alle disposizioni preesistenti, circa l'esenzione dalla tassa nei riguardi degli stra-

nieri poveri, residenti nelle Nuove Provincie, e degli italiani non appartenenti al Regno.

Si gradirà un cenno di ricevuta dalla presente circolare.

Il Prefetto — MANNO

59. **Impiego del sughero e dei suoi derivati.** (C. 15 febbraio 1937 n. 54832 ai Sig. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma, comunico la seguente Circolare 1, 10, 36, N. 54830 dal Ministero dell'Interno:

Il Ministero delle Corporazioni ha segnalato che la Corporazione del Legno, presi in esame i problemi relativi alla produzione, all'industria ed al commercio del sughero, ha ravvisato fra l'altro la necessità di incrementare al massimo l'impiego del sughero e dei derivati in tutte le costruzioni degli enti pubblici.

Eguale necessità è stata, altresì, successivamente affermata dal Comitato tecnico corporativo per la disciplina della produzione del sughero, del pioppo e delle essenze arboree a rapido accrescimento, il quale ha invocato la emanazione di provvedimenti governativi in proposito.

Questo Ministero, conseguentemente, ravvisa la opportunità di segnalare detti voti alle LL. EE. affinchè invitino gli enti locali dipendenti (comuni, provincie, istituzioni pubbliche di beneficenza) ad esaminare la convenienza tecnica ed economica dell'impiego del sughero e dei suoi derivati nelle costruzioni e, in genere, in ogni opera in cui detti prodotti possano utilmente essere adoperati.

Per quanto concerne la indicazione dei prodotti del genere, che possono essere impiegati nelle costruzioni, si fa presente che il Ministero dei Lavori Pubblici, nel suo bollettino ufficiale, pubblica di volta in volta l'elenco di quei materiali o sistemi costrettivi che, in seguito ad accertamenti, possano essere tenuti presenti nella progettazione di opere statali o, comunque sussidiate e, pertanto, le Amministrazioni locali dipendenti potranno da detti elenchi prendere cognizione dei vari prodotti di sughero

utilizzabili allo scopo, così per isolamenti, pavimenti, rivestimenti, come per qualunque altro impiego ».

Il Prefetto — MANNO

60. **Fabbriche di acque gassose.** (C. 10 febbraio 1937 n. 57786 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia e per conoscenza ai sigg. Ufficiali Sanitari).

E' stato fatto presente a quest'ufficio che i fabbricanti di gassose nel riempimento delle bottiglie non ottemperano alle dovute norme igieniche, adoperando bottiglie non lavate e risciacquate accuratamente, per cui si nota un sedimento di sostanze estranee.

Tale inconveniente è di una certa gravità, e può rappresentare un eventuale veicolo di malattie infettive intestinali.

A disciplinare tale industria, richiamo le disposizioni del regolamento sulle acque gassose, approvato con R. D. 29 ottobre 1931 N. 1601, e prego di invitare gli ufficiali sanitari ad eseguire frequenti ispezioni alle fabbriche esistenti nei rispettivi comuni e a redigere una regolare relazione sulle condizioni igieniche delle fabbriche e proporre i provvedimenti necessari.

Gli ufficiali sanitari inoltre invigileranno sul commercio delle acque gassose, che vengono importate da altre provincie, e procederanno a prelevamenti di campioni e ad eventuale sequestro della merce, che si sospetta alterata o comunque non fabbricata secondo le disposizioni contenute nel suddetto regolamento.

Resto in attesa di conoscere il numero delle fabbriche esistenti ed il nominativo dei singoli proprietari e il modo di approvvigionamento idrico.

Il Prefetto — MANNO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

63. **Disciplina della Mostra delle invenzioni.** (C. 17 febbraio 1937 num. 4432 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico alle SS. LL. per opportuna conoscenza e norma, la seguente circolare del Ministero delle Corporazioni relativa all'oggetto:

« La « Commissione Centrale per l'esame delle invenzioni », posta, come è noto, sotto il patronato del Consiglio Nazionale delle ricerche, ha lamentato che in talune manifestazioni fieristiche vengono sovente organizzati concorsi e mostre di invenzioni, senza preventivi accordi con la Commissione stessa.

Occorre in proposito considerare che la sud detta Commissione, come pure l'Associazione Nazionale Inventori, sono organizzazioni create dal Regime *per la tutela degli inventori e per l'affermazione delle invenzioni italiane*. E, pertanto, non sembra possa prescindersi dall'intervento di dette organizzazioni in manifestazioni del genere.

Circa la opportunità di tale intervento, è stato anche espresso parere favorevole dal « Comitato Permanente Fiere Mostre ed Esposizioni », nella sua riunione del 3 corrente.

Ciò posto, questo Ministero richiama la particolare attenzione delle Autorità e degli Enti interessati affinché l'eventuale organizzazione delle mostre, aventi per oggetto le invenzioni e l'attività inventiva (sia come manifestazioni per sè stanti, sia come parti di manifestazioni più estese) venga nell'avvenire coordinata e disciplinata dalla Commissione anzidetta, d'accordo con la suaccennata Associazione, i quali Enti, dato il carattere che rivestono, sono in grado di assicurare, in un campo così delicato, l'indispensabile unità di criterio e di garantire la più assoluta serietà delle manifestazioni stesse ».

Si gradirà un cenno di riscontro al riguardo.

Il Prefetto — MANNO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

64. **Notizie periodiche sullo stato sanitario del bestiame**, (C. 13 febbraio 1937 n. 1893 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Non essendo qui pervenuto finora il bollettino sanitario del bestiame di codesto Comune nel termine di tempo prescritto, prego la S. V. sollecitare la trasmissione, dando rigorose disposizioni affinchè detto bollettino, anche nel caso che risulti negativo, sia *alla fine* di ciascuna quindicina trasmesso subito direttamente all'ufficio veterinario provinciale.

Trattandosi di adempimento tassativamente prescritto, occorrente per mettere quest'ufficio in grado di corrispondere ad analoghe sollecitazioni del Ministero, son sicuro dell'efficace interessamento della S. V.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Comune di Torraca. — *Vendita taglio bosco Strecara.* — Il giorno 4 marzo p. v., alle ore 10, nella Segreteria Comunale, avrà luogo il 3° esperimento per la vendita del materiale del taglio del bosco Strecara. L'asta, col sistema delle candele vergini, sarà aperta sul prezzo base di L. 18,200 — ridotto di un decimo. Si farà luogo all'aggiudica anche con un solo offerente. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale, nelle ore d'ufficio.

Il Segretario — *Padula*

Il Podestà — *Avenia*

Concorsi

Comune di Rofrano — *Concorso al posto di Impiegato* — Stipendio lordo 3000 — Quattro aumenti quadriennali del decimo — Scadenza ore 12 del 15 aprile 1937 — Documenti di rito — Licenza tecnica o ginnasiale o titolo equipollente — Assunzione entro 15 giorni partecipazione di nomina — Età 21 a 30, salvo eccezioni di legge.

Per chiarimenti rivolgersi Ufficio Comunale.

Il Segretario — V. Nicodemo

Il Commiss. Pref. — G. Tosone



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

65. Modificazioni alle leggi sul Registro (R. D. Legge 13 gennaio 1937 n. 2313).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

66. R. D. Legge sulla obbligatorietà della denuncia di frumento macinato e della giacenza di frumento e farine di frumento esistenti nei molini del Regno.

67. Preferenze ai prodotti dell'industria nazionale.

68. Edilizia scolastica.

69. Versamento contributi beneficenza all'O. N. M. ed infanzia.

70. Gare internazionali di tiro al piccione, cattura piccioni torraioli.

71. Profilassi rabbia canina. Prospetto 1936.

72. Profilassi dell'afta epizootica.

73. Iscrizione elenco poveri iscritti Cassa Mutua Malattie.

74. Vigilanza vendita vino.

75. Igiene delle abitazioni.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 71 a n. 75. — Appalti, aste ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

71. **Profilassi rabbia canina. Prospetto 1936** (C. 18 febbraio 1937 n. 6984 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego trasmettermi il prospetto profilassi rabbia canina, con l'indicazione del numero dei cani accalappiati e di quelli abbattuti in ciascuno dei trimestri dell'anno 1936.

Il Prefetto — MANNO

72. **Profilassi dell'fta epizootica.** (C. 13 febbraio 1937 n. 5262 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Dalle notizie giunte a questo Ministero risulta che in qualche provincia dell'Italia Settentrionale e particolarmente nella Lombardia, si sono recentemente verificate piccole manifestazioni di afta epizootica di cui, il più delle volte, non è stato possibile accertare l'origine del contagio.

Il fatto che tali manifestazioni siano avvenute in zone dove nel decorso anno l'infezione aftosa si riscontrò assai diffusa, lascia dubitare che possa anche trattarsi di riaccensioni dovute a portatori di virus.

La malattia si manifesta dappertutto in forma molto benigna e con limitata tendenza alla diffusione, tuttavia è indispensabile che siano adottati i più rigorosi provvedimenti atti ad estinguere prontamente i focolai ad evitare ogni diffusione nel contagio.

Raccomandasi quindi alle EE. LL. di impartire le necessarie disposizioni ai dipendenti uffici veterinari, affinchè esercitino un' attiva vigilanza, richiamando sull'eventuale pericolo l'attenzione degli allevatori, per quella collaborazione che è fattore indispensabile di buona riuscita in circostanze del genere ».

Prego disporre efficace servizio di vigilanza, richiamando su quanto sopra l'attenzione degli allevatori di bestiame ».

Verificandosi costà eventuale caso, comunque sospetto, riferibile all'infezione in oggetto, prego darne subito comunicazione a quest'ufficio con telegramma.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

65. **Modificazioni alla legge del Registro.** (R. D. Legge 13 gennaio 1936 n. 2313, pubb. G. U. del 28 gennaio 1937 n. 22) (1).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che accorda al Nostro Governo la facoltà di procedere alla revisione delle leggi finanziarie;

Sentito il parere della Commissione parlamentare, a termini dell'art. 52 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa con il Nostro Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 7, 62, 63, 80, 81, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 110, 114, 115, 117, 119, 120, 131, 132, 135, 143, 144, 146, 147, 149 del testo della legge del Registro, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono sostituiti i seguenti:

Art. 7. — Le tasse richieste dopo avvenuta la registrazione o la liquidazione della tassa principale possono essere complementari o suppletive.

Sono complementari le tasse che al momento della liquidazione della tassa principale non poterono essere liquidate integralmente per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti

(1) Richiamiamo l'attenzione del personale degli Enti amm. della Provincia sulle norme della legge che qui riportiamo.

per la liquidazione; e quelle che, rimaste sospese per disposizione di legge, rappresentano integrazione di tasse già riscosse.

Sono suppletive le tasse che si applicano sopra un atto o una denuncia, quando l'Ufficio del registro sia incorso, al momento della registrazione dell'atto o nella liquidazione della tassa in base alla registrazione dell'atto o denuncia, in errore od omissione, tanto sulla quantità della tassa dovuta, quanto sui titoli tassabili risultanti dall'atto stesso o dalla stessa denuncia. Ha però carattere di tassa principale quella che viene richiesta sopra un atto già registrato, per errore, gratuitamente.

Parimenti sono complementari o suppletive le sopratasse che vengono applicate successivamente alla registrazione dell'atto.

Art. 62. — Osservato quanto è disposto nel capo I, titolo V, se in un atto sono inseriti o enunciati altri atti soggetti a registrazione e non ancora registrati, è dovuta non solo la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma anche la tassa e sopratassa che siano dovute per gli atti iscritti o enunciati.

È pure dovuta la tassa per le convenzioni verbali enunciate nell'atto presentato alla registrazione e non registrate, purchè esse abbiano una concessione diretta con la disposizione dell'atto in cui sono enunciate.

Non è dovuta tassa se la convenzione verbale enunciata sia già estinta o si estingua con l'atto che contiene l'enunciazione. Quando però la convenzione verbale fosse soggetta a registrazione in termine fisso, e questa non fosse stata eseguita, si applica la tassa ed anche la sopratassa di omessa registrazione.

Gli atti formati all'estero non soggetti a registrazione in termine fisso, sono sottoposti all'obbligo della registrazione anche quando le disposizioni in essi contenute siano state riportate in tutto o in parte in un atto formato nel Regno. Per la parte di questo secondo atto in cui quelle disposizioni siano riportate senza alcuna modificazione è dovuta la sola tassa fissa.

La tassa fissa è pur dovuta per ciascun atto, sebbene per sua natura non soggetto a registrazione, e sopra ciascun docu-

mento di qualunque specie pure non soggetto a registrazione, di cui sia fatta inserzione in atti soggetti a detta formalità, o si faccia produzione in giudizio. In quest'ultimo caso, la tassa fissa di Registro è trasformata in tassa di bollo, giusta la tariffa generale annessa alla legge sul bollo.

Art. 63. — Per gli atti di ratifica o conferma di precedenti atti soggetti a registrazione in termine fisso, o in caso d'uso e non ancora registrati, si esige la tassa dovuta a termini di questa legge per l'atto ratificato o confermato.

Osservato quanto è disposto nel capo I, titolo V, sono pure esigibili le soprattasse dovute sull'atto ratificato o confermato, quando per questo fossero già scaduti i termini per la registrazione.

Se la ratifica o conferma è fatta mediante corrispettivo, è inoltre dovuta su questo la tassa corrispondente alla natura dell'atto ratificato.

In ogni caso la tassa da applicarsi non può mai essere minore di quella stabilita dall'art. 94 della tariffa.

Per le ratifiche o conferme pure e semplici di atti già registrati o non soggetti a registrazione è dovuta la tassa fissa di cui all'art. 94 della tariffa.

Art. 80. — L'obbligo di richiedere la registrazione degli atti e di provvedere al pagamento delle tasse incombe:

1.) ai notari, per gli atti celebrati col loro ministero, tanto se ritenuti nei loro minutari, quanto se da rilasciare in originale alle parti, e per le scritture private le cui firme siano state da essi autenticate;

2.) ai cancellieri delle Corti, Tribunali e Preture, per le sentenze di vendita e per quegli atti da essi ricevuti o compiuti col loro intervento, che debbano essere registrati. Per le altre sentenze e per i decreti o provvedimenti, compresi i decreti di ingiunzione, e per tutti gli atti che emanano dalle Corti, Tribunali, Preture ed Uffici di conciliazione, l'obbligo dei cancellieri è limitato all'invio del documento entro cinque giorni dalla sua

pubblicazione od emanazione al competente Ufficio del registro, osservate le altre norme dettate con regolamento;

3.) agli officiali giudiziari ed agli uscieri, per tutti gli atti del loro ministero che debbono essere registrati;

4.) ai segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica, per gli atti di qualsiasi specie fatti nell'interesse delle rispettive Amministrazioni, e che debbono essere registrati. Per le Amministrazioni pubbliche, che non hanno segretari o delegati, l'obbligo incombe ai rappresentanti delle Amministrazioni intervenuti alla stipulazione.

La registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto, e, per quelli autenticati dalla data dell'autenticazione.

Per gli inventari, ricognizioni o descrizioni dello stato delle cose locate ed altri simili atti, che non si compiono in un sol giorno, i venti giorni decorrono dalla data del processo verbale di chiusura.

Nelle vendite all'incanto il termine di venti giorni decorre per i deliberatari dal giorno della deliberazione definitiva.

Il termine di venti giorni per la registrazione con la tassa ordinaria, nel caso preveduto nell'art. 110, decorre dal giorno in cui si è verificata la decadenza.

Art. 81. — Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione, o che non possano avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, i venti giorni decorrono dal giorno in cui perviene all'ufficiale obbligato alla registrazione la notizia del provvedimento o decreto d'approvazione od omologazione, ovvero dal giorno in cui l'atto sia divenuto altrimenti eseguibile.

Agli effetti del presente articolo, i cancellieri giudiziari ed i funzionari preposti al servizio interessato all'approvazione od omologazione dei contratti devono partecipare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti, ai notai ed ai funzionari che hanno stipulato i contratti, la intervenuta omolo-

gazione od approvazione, entro cinque giorni dalla emanazione di tali provvedimenti, dandone contemporaneamente notizia all'Intendenza di finanza della Provincia nella quale esiste l'ufficio competente a registrare l'atto.

La partecipazione dell'approvazione od omologazione deve indicare le parti contraenti, il notaio o funzionario rogante, la data e la natura dell'atto.

Il cancelliere giudiziario, o il funzionario preposto al servizio, il quale trasgredisce alle precedenti disposizioni, è soggetto alla pena pecuniaria da lire 5 a lire 20.

Entro venti giorni dall'avvenuta partecipazione, le parti, i notari ed i funzionari che ne hanno l'obbligo, devono presentare all'Ufficio del registro la denuncia della avvenuta omologazione od approvazione. Per la trasgressione di tale obbligo sono soggetti alla soprattassa di cui all'art. 99.

Alla denuncia o all'atto approvato deve unirsi, per cura delle parti o del notaio o del funzionario, l'originale o la copia autentica del decreto di approvazione od omologazione o della lettera di partecipazione.

Art. 99. — I notari, i funzionari ed ufficiali indicati nell'articolo 80, che entro il termine stabilito non abbiano assoggettato i loro atti alla registrazione, ovvero non abbiano adempiuto agli altri obblighi stabiliti nella seconda parte del n. 2 dello stesso articolo, incorrono, in proprio e per ogni atto, in una soprattassa uguale a sei deimi della tassa dovuta, e mai minore di lire due.

Quando l'atto debba essere registrato a debito, la soprattassa è applicata nella misura di un ventesimo della tassa dovuta, e mai minore di lire due.

Nessuna soprattassa è applicabile quando il ritardo ad assoggettare gli atti alla registrazione provenga da impedimento di forza maggiore debitamente giustificato e riconosciuto dall'Intendente di Finanza ed, in caso di controversia, dalla competente autorità giudiziaria, e purchè la formalità della registrazione sia eseguita entro il termine di dieci giorni successivi alla cessazione dell'impedimento.

Ai notari, funzionari ed ufficiali è riservato il regresso verso le parti per il rimborso delle sopratasse da essi pagate, quando non siano stati loro somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di Registro.

Art. 100. -- Salva la disposizione dell'articolo seguente, per le scritture private non autenticate, per gli atti stipulati all'estero e per i testamenti che non siano stati registrati entro il termine prescritto, è applicata, oltre la tassa, una sopratassa, eguale all'ammontare della tassa aumentata di un quinto e mai minore di lire due.

Art. 101. -- Fermo il disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, la sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni degli altri beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di sei volte la tassa.

Art. 102. — Una sopratassa eguale a sei decimi della tassa è dovuta per l'omessa o tardiva denuncia:

- a) della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà;
- b) della devoluzione dei lucri dotali e dell'avveramento della sopravvivenza cui siano state subordinate le liberalità;
- c) dell'avveramento delle condizioni sospensive apposte ai contratti;
- d) dell'ammontare definitivo del prezzo o del valore nelle alienazioni di immobili e nei contratti di appalto a prezzo presunto di cui all'art. 32;
- e) dell'importo dei proventi lordi effettivi dei contratti di concessione di pubblici servizi e relativi atti di cessione ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 606.

Art. 103. — Oltre alle sopratasse stabilite dal precedente articolo, è dovuta una sopratassa eguale al 10 per cento della sola tassa, quando il pagamento delle tasse e sopratasse non sia eseguito nei termini stabiliti dall'art. 91, e nel caso di cui alla lettera e), entro due mesi successivi alla scadenza del termine per la denuncia stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 606.

Uguale soprattassa è dovuta nei casi di insufficiente valutazione o di maggiore valore determinato mediante concordato, quando il pagamento non sia eseguito nei venti giorni da quello in cui, a mezzo di usciere, sia stata notificata la relativa liquidazione.

Art. 105. — Coloro che nella stipulazione di un atto pubblico o di una scrittura privata, ovvero nella denuncia di un contratto verbale di affitto di beni immobili, occultino parte del valore convenuto, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta sulla parte occultata del valore, alla pena pecuniaria da un minimo pari alla tassa medesima ad un massimo pari al doppio di essa.

Se vi sia stato concordato o giudizio di stima, la tassa è commisurata sulla differenza tra il valore concordato o accertato nel detto giudizio e quello maggiore risultante dalla prova della occultazione.

La pena pecuniaria, invece, è commisurata nell'uno e nell'altro caso sulla differenza tra il valore originariamente dichiarato dal contribuente e quello risultante dalla prova della occultazione, detraendosi tuttavia dall'ammontare della pena pecuniaria così applicata l'importo della pena pecuniaria, alla quale il contribuente sia stato eventualmente assoggettato per effetto del giudizio di stima, a termini dell'art. 40.

Al pagamento della tassa e della pena pecuniaria sono solidalmente tenuti anche il pubblico ufficiale che ha rogato l'atto e coloro che ne hanno fatto uso, qualora fossero consapevoli della occultazione del valore.

(continua)

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

66. R. D. L. sulla obbligatorietà della denuncia del frumento macinato e delle giacenze di frumento e farina di frumento esistenti nei molini del Regno. (C. 26 febbraio 1937 n. 2513 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'Istituto Centrale di Statistica crede necessario di chiarire

le norme contenute nel R. D. L. N. 2022 17 settembre 1936-XIV relative al controdescritto oggetto:

1) Nella voce « farina » (col. 3, 6, 9, 12 del mod. 1; col. 5, 8, 11, 14 del mod. 2; col. 2, 3, 4 dei modd. 1 bis, 2 bis, devono essere compresi *soltanto* i prodotti *primari* della macinazione (farina o semola, semolini e farinette) con *esclusione*, quindi, di tutti i *cruscami*.

Peraltro i molini che macinano esclusivamente a resa integrale, dovranno segnare nelle colonne 3, 6, 9, 12 del mod. 1 il quantitativo *globale* dei prodotti risultanti da tale macinazione, apponendovi però a fianco una nota, che sarà riportata nella colonna « annotazioni », con l'indicazione « *a resa integrale* ».

I molini, invece, che al tempo stesso macinano a resa integrale e procedono all'abburattamento degli sfarinati, dovranno segnare nelle col. 3, 6, 9, 12 *solamente* i prodotti primari della macinazione, come sopra definiti, mentre per gli sfarinati a resa integrale dovranno regolarsi nel modo seguente:

a) Se non si hanno giacenze all'inizio o alla fine del mese, basterà che nelle col. 6 e 9 del mod. 1 venga segnato un asterisco, che dovrà essere riportato nella colonna « Annotazioni » insieme con il quantitativo di sfarinati a resa integrale (compresi cioè i cruscami) prodotti nel molino (col. 6) e usciti dal molino stesso (col. 9).

b) Se, invece, si hanno giacenze, all'inizio o alla fine del mese, in ognuna delle colonne 3, 6, 9, 12 dovrà essere segnata una nota: (1), (2), (3), (4) e tali note dovranno essere riportate, con a fianco i quantitativi corrispondenti e l'indicazione « *a resa integrale* », in qualsiasi altra parte del mod. 1 (essendo la colonna annotazioni troppo ristretta), purchè in modo ben visibile.

Anche per quanto riguarda al mod. 1 bis, dovrà essere fatta distinzione tra prodotti primari della macinazione e sfarinati, a resa integrale, che verranno segnati a parte nella colonna delle « Annotazioni ».

I Comuni, per la compilazione del mod. 2 e 2 bis, si rego-

leranno in conseguenza, segnando nella colonna « Annotazioni » le eventuali quantità di sfarinati a resa integrale esistenti, entrate ed uscite.

Di quanto sopra dovrà essere data comunicazione agli esercenti l'industria molitoria, affinchè si regolino in conseguenza nella compilazione dei mod. 1.

3) Nel caso che un molino acquisti della farina da altro molino (per completare, ad esempio, una partita da consegnarsi a data prestabilita), ne darà indicazione in nota precisandone il quantitativo, la località d'acquisto, la eventuale esistenza all'inizio o alla fine del mese, la località di destinazione, allorchè la farina stessa verrà rivenduta, in modo insomma che tale movimento non venga confuso con quello proprio del molino.

3) Sono obbligati alla denuncia anche i molini che lavorano esclusivamente per conto di terzi, anche se macinano a resa integrale e piccoli quantitativi di frumento. Qualora in detti molini non risultino esistenze all'inizio o alla fine del mese, i relativi esercenti si limiteranno a riempire le col. 4, 5, 6, 7, 8, 9 riguardanti l'entrata e l'uscita di frumento e di farina.

Restano, pertanto, esentati dalla denuncia solamente i molini di alta montagna (al di sopra degli 800 metri sul mare), di cui al R. D. 29 giugno 1933 XI n. 806, ed i molini che macinano *esclusivamente* altri cereali o altri prodotti (castagne, ecc.).

4) Nella compilazione dei mod. 1 bis, 2 bis, dovrà essere indicata la Provincia di destinazione della farina e non il Compartimento.

Prego le SS. LL. di dare disposizioni affinchè venga curato scrupolosamente l'accertamento dell'esattezza delle denunce da parte di cotesti Comuni.

Il cennato Istituto ritiene, infine, opportuno ricordare che dal giorno dell'entrata in vigore del decreto di cui all'oggetto, è venuta automaticamente a cessare la rilevazione disposta dall'Istituto con la circolare n. 61 in data 13 luglio 1934 - XII, e dovrà essere pertanto sospeso l'invio dei prospetti mensili e quindicinali rela-

tivi al movimento ed alle giacenze del fiumento nazionale nei molini e magazzini dipendenti di potenzialità nominale non inferiore ai 40 q.li giornalieri.

Attendo ricevuta della presente.

Il Prefetto — MANNO

67. **Preferenza ai prodotti dell'industria nazionale.** (C. 20 febbraio 1937 n. 3819 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, con sua circolare del 21 corrente n. 15146[34]47933 fece presente che già altre volte ha avuto occasione di richiamare l'attenzione sulle vigenti leggi di protezione dell'industria nazionale (legge 7 luglio 1926 n. 1379 e R. D. L. 20 marzo 1927 n. 527).

La proporzione, da varie parti, di quesiti in materia, inducono il Ministero a ritornare sull'argomento, affinchè le norme legislative abbiano sempre maggiore e più estesa applicazione.

Come è noto, ai sensi delle disposizioni in vigore, la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale è obbligatoria non soltanto per le amministrazioni dello Stato, per gli Enti autarchici e, in genere, per tutti gli enti sottoposti alla tutela e alla vigilanza dello Stato, per le relative aziende annesse o comunque dipendenti dalle Amministrazioni e dagli Enti predetti, ma anche per tutte le Società, le ditte, gli istituti e gli Enti, concessionari di beni o di servizi pubblici o comunque sovvenzionati e sussidiati dallo Stato.

Inoltre la preferenza al prodotto nazionale deve essere osservata negli acquisti, nelle forniture e *nei lavori di ogni specie*. La formula è così ampia che non avrebbe bisogno di chiarimenti, d'altra parte le disposizioni succitate contengono nei loro diversi articoli anche norme di dettaglio che servono a togliere ogni eventuale dubbio.

Così, a titolo di esempio, è obbligatorio per le Ditte Nazionali, aggiudicatarie di forniture e lavori per conto degli Enti

anzidetti, di impiegare esclusivamente materiali greggi e lavorati di produzione nazionale (art. 6 R. D. L. 3 marzo 1927 n. 527).

Così, negli acquisti, lavori e forniture è obbligato per le Amministrazioni e gli Enti suddetti di dare la preferenza, tra le stesse Ditte nazionali ed equiparate, a quelle che hanno in Italia propri uffici tecnici e dispongano dei mezzi di prova e di esperienza per lo studio e l'elaborazione dei progetti di materiali e manufatti (art. 10 R. D. L. suindicato).

E, alla stregua e in applicazione dei criteri informativi di questa ultima disposizione, deve particolarmente favorire l'affermarsi proficuo di uffici tecnici indipendenti, formati cioè da ingegneri e studiosi italiani con proprie officine artigiane dirette a creare e sperimentare nuovi materiali e nuovi modelli di congegni e di macchine, in ispecie nei campi nei quali il nostro paese è maggiormente tributario dell'estero, come quello vastissimo, ad esempio, delle applicazioni elettriche ed altri similari; e particolarmente di quelli, fra tali uffici, ai quali frequentemente ed efficacemente si rivolge, provvida e lungimirante, circondata dalla più vigile garanzia di controllo tecnico, l'attività incoraggiatrice e sovventrice dello Stato Fascista.

Ovvia, d'altronde, appare l'opportunità che si preferiscano, nella aggiudicazione delle forniture, i prodotti ottenuti secondo brevetti italiani, a parità, naturalmente, di tutte le altre condizioni, cui i prodotti stessi debbano soddisfare.

Si interessano le SS. LL. a richiamare gli Enti dipendenti e le istituzioni pubbliche di beneficenza locali all'osservanza delle norme sopracitate e dei criteri che le informano e di esplicitare, nella azione di vigilanza e di tutela commessa alla loro competenza, opera efficace perchè il prodotto nazionale sia, in esecuzione delle disposizioni richiamate, tutelato nel modo maggiore e migliore.

Attendesi un cenno di assicurazione.

Il Prefetto -- MANNO

68. **Edilizia scolastica.** (C. 26 febbraio 1937 n. 5629 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell' Educazione Nazionale ha con recente circolare ordinato che i RR. Provveditori agli studi riferiscano sulle reali condizioni dei locali scolastici in ciascun Comune della Provincia, inviando anche fotografie degli ambienti che per motivi vari non rispondano allo scopo, anche se addirittura ipdecenti.

Interesso le SS. LL. a farmi tenere tali fotografie, che le Autorità scolastiche locali hanno l'ordine di trasmettere al predetto Ministero dell' Educazione Nazionale non più tardi del 31 marzo prossimo. »

Il Prefetto — MANNO

69. **Versamento contributi beneficenza all'O. N. M. ed Infanzia.** (C. 19 febbraio 1937 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego nuovamente rivolgere formale invito alle Istituzioni di beneficenza inadempienti di cotesto Comune perchè provvedano, con ogni urgenza, al versamento dei contributi dovuti a questa Prefettura per conto dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia.

Gradirò cortese riscontro.

Il Prefetto — MANNO

70. **Gare internazionali di tiro ai piccione, cattura piccioni torraioli.** (C. 27 febbraio 1937 n. 2962 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In occasione delle gare internazionali di tiro al piccione, svoltesi a Roma dal 21 ottobre al 5 novembre u. s., il comitato organizzatore, date le difficoltà, di carattere contingente, di fronte a cui si trovava per l'importazione dall'estero, e in special modo dalla Spagna, dei piccioni occorrenti, fu autorizzato, per sopperire alla bisogna, alla cattura dei piccioni torraioli vaganti per le piazze di quasi tutte le città d'Italia.

Tale autorizzazione col cessar delle gare, è, come è ovvio, venuta a decadere; e, pertanto, si pregano le SS. LL. di provvedere a che la cattura di detti piccioni, ove ancora si effettuasse, sia senz'altro sospesa.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

73. **Iscrizione elenco poveri iscritti Cassa Mutua Malattie.** (C. 18 febbraio 1937 n. 4806 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circolare 13 settembre 1936 N.° 37245, pubblicata nel Bollettino 30 settembre detto N.° 27, comunicai alle SS. LL. la circolare del Ministero dell'Interno relativa alle norme per l'iscrizione nell'elenco dei poveri degli aventi diritto all'assistenza sanitaria da parte della Cassa Mutua Malattie.

Dovendosi svolgere dalla Cassa Mutua il programma di attuazione in merito all'assistenza occorre che il detto ufficio abbia un elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita a spese dei comuni.

Prego pertanto le SS. LL. *di inviare con sollecitudine al detto Ente* l'elenco nominativo degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

74. **Vigilanza vendita vino.** (C. 17 febbraio 1937 n. 5027 ai sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato rilevato che il commercio del vino negli spacci e effettuato frequentemente in frode alla legge ed al regolamento sanitario, e da costituire un danno al commercio ed alla salute dei consumatori.

Occorre quindi un rigoroso e periodico controllo sugli spacci di vino da esercitarsi dagli ufficiali sanitari, dai vigili sanitari, nonchè dall'Arma Benemerita e dai militi della R. Guardia di Finanza.

Tale controllo si deve esplicitare con il prelevamento dei campioni, a norma delle disposizioni contenute nel R. D. L. 15 ottobre 1925 n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926 n.° 562 e nel Decreto 16 luglio 1936 n. 1606,

Prego le SS. LL. di invitare gli ufficiali sanitari ad eseguire un prelevamento di campioni di vino negli spacci esistenti e di inviarli al Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi.

Il prelevamento deve eseguirsi almeno ogni tre mesi e, per gli esercenti riscontrati in contravvenzione occorre che il prelevamento sia eseguito più frequentemente.

Attendo alla fine di ciascun trimestre, a cominciare dal prossimo mese di marzo, un prospetto indicante il nominativo degli esercenti ed il numero dei campioni prelevati.

Onde non incorrere in inesattezze sulle modalità del prelevamento occorre tener ben presente le disposizioni di cui ai suddetti RR. DD.

Il Prefetto — MANNO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

75. **Igiene delle abitazioni.** (C. 23 febbraio 1937 n. 7173 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Interessa al Ministero dell'Interno di conoscere, con ogni possibile urgenza, il numero di case che sieno state abbattute per misura igienica e di quelle costruite in loro sostituzione e delle conseguenti variazioni della morbilità e mortalità, con particolare riguardo alla tubercolosi, in rapporto a tali misure.

Si pregano, pertanto, le SS. LL. di trasmettere gli eventuali elementi in possesso di cotesto comune in merito a quanto sopra.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Comune di Albanella — *Appalto delle imposte di consumo pel quinquennio 1937-1941* — Avviso d'asta a termini abbreviati — Canone base d'asta L. 21.000 — Deposito provvisorio L. 1000 — Unico e definitivo incanto a candela vergine, con almeno due concorrenti: 15 marzo 1937, ore dieci. Offerte non inferiori a L. 50 — Documenti indicati nell'avviso d'asta. Tariffa massima.

Il Segretario Comunale — *Mazzotta*

Il Commissario Prefettizio — *Cammarano*

Comune di Cicerale — *Appalto imposte di consumo 1937-1941* — Nella Casa Comunale il 2 marzo 1937 ore 10. Base d'asta lire 7000,00. Deposito provvisorio lire 100,00; offerte in aumento non inferiori a lire 40 — Ad unico e definitivo incanto a candela vergine anche con un solo concorrente. Documenti richiesti dall'avviso d'asta. Chiarimenti alla Segreteria.

Il Segretario — *R. Scandizzo*

Il Podestà — *D. Corrente*

Comune di Laurito — *Appalto imposte di consumo per il quinquennio 1937-1941.* — Avviso d'asta a termini abbreviati di 10 giorni. Il giorno 7 marzo 1937, alle ore 10, avrà luogo l'appalto suddetto col metodo della candela vergine. Base d'asta L. 8000. Offerte in aumento non inferiori a L. 100. Cauzione definitiva tre dodicesimi prezzo di aggiudica. Domanda e documenti di rito da presentarsi non oltre le ore 9 del giorno 7 marzo 1937.

Il Podestà — Cav. Dott. A. Rinaldi Landolina



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

76. Modificazioni alle leggi sul Registro (R. D. Legge 13 gennaio 1937 n. 2313).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

77. Imposte di consumo. Esenzione dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare. Revisione dei canoni di appalto dei minimi garantiti e degli aggi.

78. Trattamento economico delle levatrici condotte. Applicazione dell' art. 19 del R. D. L. 15 ottobre 1936 n. 2128.

79. Vigili sanitari. Libera circolazione sulle tranvie urbane.

80. Censimento infermi affetti da postumi di encefalite.

81. Soccorsi giornalieri.

82. Soccorsi giornalieri militari. Riformati delle classi dal 1901 al 1914.

83. Cassa mutua malattie. Assistenza ospedaliera, tariffe.

84. Uso obbligatorio di tessuti chimici occorrenti agli istituti di educazione amministrati da enti pubblici.

85. Limitazione alla esportazione dei prodotti chemioterapici e biologici.

86. Cassa Previdenza. Accertamento contributi al 1° gennaio 1937.

87. Bagni di Acqui.

segue

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 87 a n. 88. — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

87. **Bagni d'Acqui.** (C. 25 febbraio 1937 n. 7165 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per l'esatta applicazione la seguente circ. del Ministero dell'Interno del 7 febbraio corrente N. 20900,51:

« Per le ammissioni alla cura gratuita o semi-gratuita dei fanghi nelle RR. Terme « Carlo Alberto » in Acqui durante la prossima stagione del corrente anno questo Ministero conferma le istruzioni impartite con la circ. 20 marzo 1932 pari numero della presente, pubblicata nel bollettino di questo Ministero (legislazione e disposizioni ufficiali N.° 11 e 12 dell'11-21 aprile 1932 X°).

Con l'occasione credo opportuno pregare le EE. LL. di voler nuovamente invitare i Sigg. Podestà perchè nel rilascio dei certificati di povertà procedano con molta cautela e discernimento affinchè la cura suddetta sia riservata ai veri indigenti.

Si rammenta che i turni di cura cominciano con il mese di maggio e che le domande devono essere presentate non oltre il 31 marzo p. v.

Il Prefetto — MANNO

88. **Schermi Radiologici.** (C. 25 febbraio 1937 n. 7330 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico integralmente la seguente circolare del Ministero dell'Interno del 9 febbraio corrente N. 20400.7 S. 3. con preghiera di raccomandarne l'esecuzione:

« Con circ. 20300.20.8723 del 22 agosto 1933, venne segnalata l'opportunità che i Dispensari Antitubercolari, i Sanitari, gli Ospedali e Istituti di cura in genere, si rivolgano al mercato italiano per la fornitura degli schermi radiologici necessari per il funzionamento dei loro gabinetti.

La produzione nazionale, infatti, ha ormai raggiunto tale grado di perfezione da offrire, a giudizio di tecnici di valore, garanzie non inferiori a quelle offerte dalla migliore produzione estera.

Si rinnova la segnalazione alle EE. LL. perchè vogliano interessare di conformità gli Enti dipendenti, facendo presente che, anche dal punto di vista dell'economia nazionale, è doveroso di aiutare la nostra industria ed evitare, insieme, l'esodo della moneta verso l'estero ».

Si pregano le SS. LL. di darne comunicazione agli Ospedali ed Istituti di cura in genere esistenti nei rispettivi comuni.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

76. **Modificazioni alla legge del Registro.** (R. D. Legge 13 gennaio 1936 n. 2313, pubb. G. U. del 28 gennaio 1937 n. 22).

(cont. vedi pag. 65)

Art. 107. — Nei casi indicati nell'art. 86, nessuno interessato, decorsi i termini ivi richiamati, può agire in giudizio senza dare la prova della eseguita denuncia ed eventualmente dell'eseguito pagamento.

Cessa l'obbligo della prova della eseguita denuncia o del pagamento, quando sia decorso il termine delle prescrizioni stabilite dalla presente legge per le tasse esigibili nei casi suddetti.

Gli atti pubblici o privati e le denunce dei contratti verbali per i quali sia stata accertata occultazione di prezzo o valore, sono improduttivi di azione e di esecuzione finchè non siano state pagate le tasse e le pene pecuniarie dovute.

Art. 109. — Sono nulli, agli effetti tributari, i patti anche indirettamente contrari al disposto di questa legge, compreso il patto che la tassa o la sopratassa dipendente da trasgressione debbano ricadere sull'inadempiente o su colui che col proprio inadempimento abbia resa necessaria la registrazione dell'atto.

Art. 110. — Tutti gli atti e contratti, per i quali con leggi è stata concessa riduzione delle normali tasse di Registro, decadono da tali benefici e sono applicabili le ordinarie tasse e sopratasse, quando gli atti e contratti predetti non vengano sottoposti a registrazione entro il termine di legge.

Art. 114. — I rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, i procuratori e le parti che non osservano le disposizioni

contenute nel precedente articolo, debbono pagare in proprio le tasse dovute sugli atti di cui richiedono la registrazione. Debbono parimenti pagare in proprio le tasse dovute sugli atti registrati a debito, quando ne abbiano fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

I cancellieri giudiziari, che non osservano le disposizioni del precedente articolo, sono tenuti egualmente in proprio al pagamento delle tasse dovute sugli atti da registrarsi ed anche delle soprattasse incorse, qualora il termine per la registrazione sia già scaduto.

Non può rilasciarsi copia alla parte non ammessa al gratuito patrocinio, dei decreti, provvedimenti, sentenze ed altri atti, quando anche siano stati registrati a debito, se prima la parte richiedente non abbia pagato per intero le tasse dovute sull'atto di cui è domandata copia.

Art. 115. — Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata, od in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state interessate Amministrazioni dello Stato, persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri, si procederà ad esigere dalle parti non ammesse alla gratuita clientela le tasse annotate a debito, in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio.

La persona o l'ente morale ammessi alla gratuita clientela dovranno, entro lo stesso termine e nella medesima proporzione, pagare le tasse annotate a debito nei procedimenti contenziosi, e la totalità di quelle nei procedimenti di volontaria giurisdizione, quando per sentenza o transazione o per mezzo dei procedimenti di volontaria giurisdizione vengano a conseguire un valore sestuplo delle tasse e diritti ripetibili per gli atti nel loro interesse. Quanto alle spese anticipate dall'Erario, il povero sarà tenuto a rimborsarle con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.

La parte ammessa alla gratuita clientela, che non pagherà nel termine sopra indicato la quota delle tasse annotate a debito verso di essa ripetibile, soggiacerà alla soprattassa del 12 per cento delle somme da essa dovute.

Nel caso di opposizione all'azione di recupero, per non averosi conseguimento del sestuplo, l'Amministrazione finanziaria non potrà essere condannata alle spese di lite se la persona ammessa al gratuito patrocinio, prima di opporsi in giudizio, non avrà giustificato in via amministrativa di non avere conseguito un valore corrispondente al detto sestuplo.

Qualora la sentenza, che ha definita la causa di gratuito patrocinio, non sia stata notificata a cura delle parti contraenti, la notificazione potrà essere fatta a cura dell'Amministrazione finanziaria nella sola parte dispositiva, dopo decorsi 180 giorni da quello della sua pubblicazione. Tale notificazione avrà il solo effetto di rendere esecutiva la sentenza per l'esazione delle tasse e spese notate a debito, nè gioverà o pregiudicherà ai diritti delle parti per l'appello o altro rapporto qualsiasi.

Art. 117. — I notari, i funzionari delle Cancellerie e delle Segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri, i capi, i delegati o i segretari delle pubbliche Amministrazioni non possono a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto alla registrazione, se esso non è stato prima registrato. Il trasgressore è soggetto alla pena pecuniaria da L. 10 a L. 20.

La disposizione precedente non si applica:

- 1) per gli atti che siano richiesti di ufficio ai fini di un procedimento penale e per quelli che si trasmettono per la superiore approvazione o per la omologazione, purchè si faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l'originale, la copia o l'estratto;
- 2) per le copie e per gli estratti degli atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, quando non sia ancora trascorso il termine per la loro registrazione.

Art. 119. — E' permesso ai notari di inserire nei loro atti o di ricevere in deposito atti privati od esteri e documenti di ogni specie non registrati, e di fare atti in conseguenza dei medesimi.

In tal caso tuttavia il notaio è tenuto al pagamento delle

tasse e delle sopratasse dovute per gli atti o documenti inseriti o depositati e per le convenzioni in dipendenza delle quali il nuovo atto fu stipulato, salvo il regresso verso le parti.

La stessa disposizione è applicabile al caso di semplici enunciazioni di contratti verbali o di convenzioni risultanti da scritture private o da atti esteri, tanto se soggetti a registrazione in termine fisso quanto se sottoposti a tassa per il solo fatto dell'enunciazione a norma dell'art. 62.

Contemporaneamente alla domanda di registrazione dell'atto che contiene l'inserzione il notaio deve presentare all'Ufficio del registro gli atti e i documenti inseriti. In caso di trasgressione si applica la pena pecuniaria da L. 30 a L. 100.

Quanto all'enunciazione degli atti privati ed esteri e dei contratti verbali, il notaio è obbligato a fornire all'Ufficio del registro, ove ne sia richiesto, gli elementi necessari per liquidare le relative tasse. In caso di trasgressione si applica la pena pecuniaria da L. 30 a L. 100.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle parti per le scritture private, i contratti verbali, gli atti esteri e i documenti di ogni specie che si inseriscono e si enunciano negli atti stipulati in forma privata. Le parti sono tenute al pagamento delle tasse e delle sopratasse dovute per gli atti e documenti non registrati, salvo il regresso verso gli originari obbligati.

(continua)

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

77. Imposte Consumo — Esenzione dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare. Revisione dei canoni d'appalto, dei minimi garantiti e degli aggi. (C. 2 marzo 1937 n. 7200 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Perchè sia tenuta presente ai fini di un bonario componimento di eventuali controversie con gli appaltatori delle imposte di consumo, comunico la seguente circolare del Ministero delle Finanze:

« Da parte di Prefetture, Comuni e della Federazione Nazionale Fascista degli appaltatori delle imposte di consumo è stato chiesto se ed in quali limiti trovino applicazione le disposizioni dell'art. 80 del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175 per la finanza locale concernenti la revisione dei canoni di appalto, degli aggi di riscossione e dei minimi garantiti, in dipendenza di provvedimenti di cui ai RR. DD. LL. 24 settembre, 1936, n. 1708 e 13 ottobre 1936, n. 1815 per l'esenzione dall'imposta di consumo sull'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare.

Malgrado che in siffatta materia il Ministero non possa emanare norme tassative, stante le vigenti disposizioni dell'art. 80 del menzionato T. U. che nel caso in esame trova la sua naturale applicazione, pur tuttavia, allo scopo di evitare, per quanto è possibile, contestazioni tra Comuni e ditte appaltatrici, e per facilitare il compito nella definizione di richieste di revisione di contratti di appalto in dipendenza della applicazione dei predetti Regi Decreti Legge, lo scrivente ritiene opportuno indicare alcune norme da tener presenti nella definizione di tali controversie.

In questa evenienza si fa inoltre assegnamento sull'opera solerte moderatrice e di guida delle LL. EE. i Prefetti perchè possibilmente le controversie siano risolte in via bonaria, senza necessità di ricorso alla speciale Commissione di arbitrato: e ciò per economia di tempo e di spese.

Ciò premesso, si fa cenno dei principali criteri di massima da tener presenti nella definizione delle eventuali controversie tra Comuni e appaltatori.

Per norma è da escludere, quanto alle riduzioni dei canoni di appalto in caso di gestioni delle imposte di consumo a canone fisso, e dei minimi garantiti, in caso di gestioni adaggio, che dette riduzioni debbano essere determinate in misura corrispondente all'ammontare dell'imposta relativa alle quantità di uve ammesse in esenzione, non potendo ovviamente ammettersi che

le stesse quantità di uve sarebbero state assoggettate ad imposta ove non fossero intervenuti i succitati provvedimenti legislativi.

Ed invero è da tener conto che le concesse esenzioni si ripercuotono in parte sul provento dell'imposta di consumo sull'uva ed in parte incidono sul provento dell'imposta sul vino, con la conseguenza che la ripercussione riguardante l'imposta sull'uva si verifica evidentemente sugli introiti dello scorcio dell'anno in corso, mentre la ripercussione concernente l'imposta sul vino non può che spiegare il suo effetto nel successivo anno 1937.

E pertanto, agli effetti della determinazione del minore introito afferente all'anno corrente, si dovrebbe tenere presente la differenza fra il provento medio conseguito per le riscossioni dell'imposta sull'uva nell'ultimo triennio e quello ricavato dalle stesse riscossioni nel corrente anno. Tale differenza, ridotta di un'equa percentuale, che potrebbe raggiungere anche il 30 % nei casi in cui concorrano speciali circostanze locali, che possono avere influito sul minore introito, potrebbe essere portata in diminuzione del canone di appalto o del minimo garantito, semprechè beninteso l'imposta afferente i quantitativi di uva vinificata in esenzione sia uguale o superiore alla detta differenza. Che se invece tale imposta risultasse inferiore alla differenza stessa, la riduzione del canone o del minimo garantito dovrebbe ammettersi per l'ammontare dell'imposta afferente l'intero quantitativo di uva esentata.

Quanto poi alla ripercussione sugli introiti per il vino, si dovrebbe tener presente, agli effetti di cui sopra, la differenza fra il provento medio delle riscossioni conseguite per imposta sul vino nell'ultimo triennio e quello ricavato per tali riscossioni nell'anno 1937, con una limitazione percentuale che potrebbe raggiungere il 30 %, nel caso in cui l'imposta afferente i quantitativi di uva vinificata in esenzione sia superiore alla differenza fra il provento medio conseguito per imposta sull'uva nell'ultimo triennio e quello ricavato per la stessa imposta nel corrente anno.

Giova inoltre avvertire che, in caso di gestioni delle imposte

di consumo appaltate ad aggio, in luogo della revisione dell'aggio stesso, a norma del richiamato art. 80 del T. U. sarebbe più pratico ed opportuno corrispondere all'appaltatore l'aggio risultante dal contratto di appalto sui mancati introiti contabilizzati nei sensi suesposti.

Infine è da far presente che mentre il minore introito nei limiti suindicati per le riscossioni d'imposta sull'uva dovrebbe ovviamente applicarsi con effetto dal 1° novembre, ripartendolo nei due mesi di *novembre e dicembre 1936*, il minore provento invece che risulterà nei riguardi delle riscossioni d'imposta per il vino non potrà ovviamente che essere conteggiato a chiusura dei conti per l'anno 1937.

Pregansi le LL. EE. i Prefetti di impartire conformi istruzioni ai Comuni delle rispettive Provincie, esortandoli ad attenersi, per quanto è possibile, ai criteri di massima sopra enunciati ».

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — MANNO

78. Trattamento economico delle levatrici condotte. Applicazione dello Art. 19 del R. D. L. 15 ottobre 1936 N. 2128. (C. 23 febbraio 1937 n. 7171 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico integralmente la seguente circolare 10 febbraio n. 30 del Ministero dell'Interno:

« L'art. 19 del R. D. L. 15 ottobre 1936 n. 2128, concernente l'ordinamento delle Scuole di Ostetricia e la disciplina giuridica della professione di levatrice, fa obbligo ai Comuni, ai Consorzi ed agli altri Enti pubblici di provvedere, entro due anni, decorrenti dell'entrata in vigore del cennato decreto, alla revisione dei regolamenti organici delle levatrici da essi dipendenti, allo scopo di elevarne lo stipendio minimo iniziale a lire 4000.

Da varie Prefetture è ora stato proposto a questo Ministero il quesito se, pur dovendosi escludere l'applicabilità della ridu-

zione stabilita col R. D. L. 14 aprile 1934 n. 561, trattandosi di assegno che, per la sua entità, rientra nei limiti di esenzione previsti dal decreto medesimo, il predetto stipendio minimo iniziale debba essere assoggettato alla decurtazione del 12 % sancita dal R. D. L. 20 novembre 1930 n. 1491.

A dirimere il dubbio sollevato occorre considerare che la disposizione dello art. 19 del R. D. L. 15 ottobre 1936 n. 2128, è stata emanata in deroga alle disposizioni vigenti, sia per quanto concerne il divieto di migliorare il trattamento economico del personale degli Enti locali, sia per quanto concerne l'applicazione delle riduzioni stabilite coi precitati decreti legislativi del novembre 1930 e dell'aprile 1934: e ciò per la riconosciuta, inderogabile necessità di assicurare alle levatrici condotte anche all'inizio della carriera quel minimo di trattamento economico che, nelle attuali condizioni del costo della vita, si palesa indispensabile per garantire a tale personale un tenore di vita compatibile con l'importanza ed il prestigio cui è assunta la relativa funzione, nel complesso programma perseguito dal Regime per la tutela della maternità e per l'incremento della popolazione ».

Posto, pertanto, che il legislatore, nello stabilire in L. 4000 lo stipendio minimo iniziale delle levatrici comunali, ha avuto il preciso intendimento di esentare detto minimo dalla riduzione del 12 %, si pregano le SS. LL. di modificare l'organico delle levatrici nel senso che lo stipendio iniziale in L. 4000 debba essere esente dalla riduzione del 12 %.

Assicuri.

Il Prefetto — MANNO

79. Vigili sanitari: libera circolazione sulle tramvie urbane. (C. 6 marzo 1937 n. 8468 al Preside Amm. Prov. e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma si comunica la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« Viene segnalato che in alcune città vigili sanitari provinciali e comunali si rifiutano di pagare il prezzo del percorso

sulle linee tranviarie, invocando l' applicazione, a loro favore, delle disposizioni vigenti in materia in confronto degli agenti di P. S.

Ora, le norme in vigore che disciplinano il diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane sono rappresentate dallo art. 7 del R. D. L. 27 maggio 1923 n. 1176, che fissa la pianta organica dei funzionari di pubblica sicurezza, e dell'art. 18 del R. D. L. 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione del corpo degli agenti di P. S., i quali contemplano tassativamente i funzionari dell'amministrazione della P. S. e gli agenti dei corpi di polizia, come quelli che sono per istituto chiamati ad esplicare continua e generica attività per la prevenzione e la repressione dei reati.

Trattasi, come è ovvio, di disposizioni di carattere singolare, eccezionale, insuscettibili, come tali, di interpretazione estensiva al di là dei casi che esse tassativamente contemplan.

Non può, pertanto, in base ad esse ritenersi esteso il diritto, che esse concedono, ai vigili sanitari provinciali e comunali, ai quali, com'è noto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza è riconosciuta limitatamente alla applicazione delle leggi sanitarie ».

Il Prefetto — MANNO

80. **Censimento infermi affetti da postumi di encefalite.** (C. 23 febbraio 1937 n. 7172 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per determinare il numero o la sede degli speciali reparti ospedalieri, che a norma dell'art. 1 del R. D. L. 29 ottobre 1936, N. 2043 dovranno essere autorizzati alla cura e alla assistenza degli infermi affetti da postumi di encefalite, occorre al Ministero dell'Interno conoscere il numero esatto di tali malati attualmente esistenti nel Regno.

A tale scopo pregansi le SS. LL. di accertare, con l'aiuto dell'ufficiale sanitario, con la maggiore possibile precisione, il numero di tali malati esistenti in cotesto comune, indicando

contemporaneamente l'età, il sesso e lo stato attuale della malattia, cioè se lieve, grave o gravissima e quanti si trovino *spedalizzati attualmente e dove*.

Raccomandasi soprattutto di evitare che in tale censimento siano erroneamente compresi malati affetti da forme di parkinson di altra natura, non dipendente cioè dalla sofferta encefalite,

Il Prefetto — MANNO

81. **Soccorsi giornalieri.** (C. 25 febb. 1937 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Viene segnalato dal locale Distretto Militare che vari Comuni della circoscrizione inviano a quell'ufficio, per controllo, i mod. 5 inerenti la concessione dei sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi, chiedendo però in precedenza, per mezzo di appositi moduli, la conferma del richiamo alle armi di coloro le cui famiglie acquistano il diritto al sussidio. Ne consegue che il lavoro presso l'ufficio competente del Distretto viene ad essere raddoppiato.

Dato l'esiguo personale addetto alla bisogna e il non lieve lavoro cui esso deve attendere, prego disporre che ai succitati mod. 5 venga sempre unita la conferma, in precedenza chiesta al Distretto Militare.

In tal modo il controllo dei nominativi dei richiamati verrà ad essere facilitato e reso più spedito, in genere, il servizio dei sussidi.

Il Prefetto — MANNO

82. **Soccorsi giornalieri militari. Riformati delle classi dal 1901 al 1914.** (C. 5 marzo 1937 n. 2308 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato chiesto se i militari già riformati delle classi dal 1901 al 1914, che, sottoposti a nuova visita in seguito a domanda o d'autorità, vengano riconosciuti idonei al servizio militare e si vincolino a prestare servizio in territorio con la ferma di un anno, siano da ritenersi in servizio di leva o richiamati alle

armi, agli effetti della concessione del soccorso giornaliero, di cui alla legge del 22 gennaio 1934 n. 115.

Al riguardo l'On. Ministero dell'Interno comunica che, sentito anche l'avviso di quello della Guerra, i predetti militari, (se e quando verranno chiamati alle armi) dovranno essere considerati come richiamati, perchè, in applicazione del R. D. 24 ottobre 1935 n. 1948, essi seguono la sorte delle loro rispettive classi di nascita, le quali hanno ormai compiuto la ferma di leva.

Come tali, però, non potrebbero, di rigore, essere ritenuti quelli dei predetti riformati che, avendo aderito all'invito del Ministero della Guerra di prestare servizio in territorio, vincolandosi alla ferma di un anno (giusta circolare del 3 luglio u. s. n. 40033 del predetto Dicastero) si trovano attualmente sotto le armi.

Tuttavia, in considerazione che questi riformati, nell'aderire all'invito succitato, hanno ritenuto solamente di anticipare l'assolvimento di obblighi, ai quali sarebbero stati ugualmente sottoposti, e che dal loro atto spontaneo e lodevole verrebbero a ricevere grave danno, qualora avessero un trattamento diverso da quello degli altri riformati, l'On. Ministero dell'Interno ritiene che, per ragioni di equità, nei riguardi dei congiunti dei già riformati, attualmente alle armi per compiere la ferma di un anno, si debba far luogo alla concessione del soccorso giornaliero, sempre che, beninteso, ricorrano le condizioni di cui alla legge 22 gennaio 1934 n. 115.

Tenuto conto, peraltro, del carattere eccezionale della disposta concessione e dell'indole del servizio che sono chiamati a prestare nel Regno i predetti riformati, la misura del soccorso giornaliero da corrispondersi ai loro congiunti dovrà essere quella stabilita dall'art. 4 della legge succitata, e non quella maggiorata di cui alle successive disposizioni.

Tanto si comunica per l'esatto adempimento e con preghiera di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

83. **Casse Mutue Malattie — Assistenza Ospedaliera — Tariffe.** (C. 25 febbraio 1937 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. di voler dare comunicazione della seguente circolare del Ministero dell'Interno alle Amministrazioni Ospedaliere eventualmente esistenti in codesto Comune:

« La Federazione Nazionale delle Casse Mutue Malattie dei lavoratori agricoli ha richiamato l'attenzione di questo Ministero sul fatto che oltre alle rette di degenza, fissate in misura superiore a quelle praticate nei riguardi dei comuni per il ricovero di infermi poveri, gli ospedali richiedano, per la cura dei suoi assicurati, anche tariffe onerose per onorari di interventi chirurgici e di esami di gabinetto. Ciò renderebbe proibitivo il costo dell'assistenza e metterebbe le Casse nell'impossibilità di valutare a priori per la formazione dei propri bilanci la portata degli aggravii soggetti alle continue oscillazioni delle tariffe.

Al riguardo si rileva come legittimamente le amministrazioni ospedaliere praticino rette diverse per la cura delle due categorie di infermi, in quanto l'art. 34, sub. 78 c. del R. D. 30 dicembre 1923, N. 2841, obbliga gli ospedali a richiedere una retta fissa comprensiva di ogni prestazione, e limitata al puro costo, soltanto per la assistenza e la cura degli ammalati poveri a carico dei comuni.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che spesso gli iscritti a dette casse sono compresi anche nell'elenco dei poveri, sicchè i comuni sono in parte sollevati dalle relative spese di spedalità e che tali associazioni mutue si costituiscono, in genere, nel ceto meno abbiente, questo Ministero non avrebbe nulla in contrario a che anche per esse possa essere adottato il sistema della retta fissa comprensiva di ogni prestazione con una certa maggiorazione però rispetto a quella fissata per gli infermi poveri, a carico dei comuni.

Tale maggiorazione dovrà essere fissata in modo da consentire un adeguato profitto a favore dell'Ospedale e la corresponsione di un certo compenso per i sanitari.

Nei casi, pertanto, in cui si presenti l'opportunità di regolare nel modo sovraindicato il ricovero degli infermi, tra le mutue sanitarie e gli ospedali dovranno intervenire convenzioni, con le quali, oltre alla disciplina di ogni altra modalità del ricovero, dovrà essere stabilita la misura della retta fissa, con obbligo di revisione annuale, come per quella a carico dei comuni.

Prima di dare esecuzione a detti accordi, dovranno essere trasmesse a questo Ministero, per il nulla osta, le relative convenzioni. »

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

84. Uso obbligatorio di tessuti tipici occorrenti agli istituti di assistenza e di educazione, amministrati da enti pubblici. (C. 28 febbraio 1937 n. 2030 al Sig. Preside dell'Amministrazione Provinciale; ai sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia; ai sigg. Presidenti delle Congregazioni di Carità; ai sigg. Presidenti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza; al sig. Presidente dell'Ospedale Psichiatrico Consortile Vittorio Emanuele III).

Per opportuna conoscenza e norma delle SS. LL. si comunica la seguente circolare del Ministero dell'Interno:

« Nella Gazz. Uff. del 20 novembre 1936, n. 269, è stato pubblicato il R. D. legge 16 marzo 1936, n. 1963, il quale fa obbligo agli enti parastatali, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle provincie, ai comuni, alle associazioni sindacali, ed agli enti collaterali istituiti a' sensi dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè agli enti pubblici di educazione, di provvedere allo approvvigionamento dei tessuti occorrenti agli istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati, in base a tipi unificati, costituiti, in quanto possibile, di canapa, e con le norme stabilite in apposito capitolato-tipo, amministrativo e tecnico, da approvarsi con decreto reale.

Il cennato R. Decreto Legge, che è entrato in vigore col 20 novembre 1936, non può trovare, per il momento, applicazione nei riguardi degli acquisti da parte degli enti predetti,

doendosi naturalmente provvedere prima, sentita l'apposita commissione, alla scelta dei tessuti tipici più convenienti per gli istituti di assistenza e di educazione, e predisporre i capitolati tipo e ad istituire il registro delle ditte qualificate idonee alla fornitura dei tessuti dei tipi unificati.

In attesa che tali provvedimenti siano adottati, le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed in genere tutti gli enti elencati nell'art. 1 del R. Decreto Legge in esame, e che amministrano istituti di assistenza e di educazione, potranno continuare ad approvvigionarsi dei tessuti loro occorrenti, con le modalità in uso fino ad ora e con i tipi che alle amministrazioni sembreranno più convenienti.

Dovranno, peraltro, contenere tali acquisti nei limiti della stretta necessità attuale dei relativi servizi, in guisa da non pregiudicare la possibilità di uniformarsi sollecitamente, ad intervenuti provvedimenti, alla disciplina portata dal R. D. L. 16 marzo 1936, num. 1963.

In tal senso le EE. LL. dovranno impartire istruzioni alle amministrazioni degli enti interessati dipendenti, curando che tali direttive siano osservate, con doverosa collaborazione alle finalità di generale interesse economico del paese, alle quali è ispirato il R. Decreto legge di cui trattasi ».

Il Prefetto — MANNO

85. Limitazione alla importazione dei prodotti chemioterapici e biologici.
(C. 23 febbraio 1937 n. 7020 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Perchè se ne dia comunicazione agli interessati, trascrivo la seguente circolare 10 febbraio n. 25 del Ministero dell'Interno:

« La preparazione nazionale dei prodotti chemioterapici, salvarsanici e biologici - sieri e vaccini - a scopo profilattico o terapeutico — ha raggiunto in questi ultimi anni tale grado di perfezione da poter soddisfare ad ogni esigenza pratica e scientifica. L'attrezzatura degli istituti italiani specializzati in tale ramo della produzione risponde pienamente al bisogno, e la vigilanza e i

controlli esercitati dagli organi sanitari centrali e periferici dà assoluta garanzia circa la qualità e la stabilità della produzione stessa.

Ciò non ostante persiste l'importazione di tali prodotti in misura considerevole in modo da arrecare un danno non irrilevante alla economia nazionale.

Il Consiglio Superiore di Sanità, all'uopo interpellato, ha espresso il parere che in Italia si possiede oggi assoluta tranquillità circa la piena efficacia dei sieri e dei vaccini preparati dagli istituti nazionali, con competenza e precisione: onde ha fatto voti affinché l'autorizzazione all'importazione deve esser richiesta, ed eventualmente concessa, volta per volta per ogni singola partita in rapporto alle esigenze del mercato interno; e che la concessione di permessi d'importazione di carattere continuativo venga limitata a quei pochi prodotti fabbricati in quantità insufficienti in Italia e che presentino per la loro preparazione sicuri caratteri di superiorità.

Questo Ministero, avendo adottato il parere di quel Superiore Consesso, ha deciso di sospendere a far tempo dal 1° marzo p. v. l'applicazione di tutti i permessi già concessi per l'importazione temporanea e permanente di prodotti biologici e chemioterapici e precisamente dei sieri, vaccini e salvarsanici.

Il Ministero si riserva di rilasciare, volta per volta, permessi d'importazione per singole partite, ed in via eccezionale, permessi permanenti, applicando rigorosamente i criteri proposti dal Consiglio Superiore di Sanità.

Nello informare delle premesse determinazioni le ditte interessate, le avvertirà che dal 1° marzo p. v. in poi dovranno, per l'importazione di ogni singola partita, presentare al Ministero istanza in carta da bollo da lire sei, e che per quanto riguarda le importazioni di carattere continuativo dovranno rinnovare le domande limitandole peraltro a quei prodotti dei quali ritengono non potersi trovare i corrispondenti in Italia, o per lo meno in quantità sufficiente ».

Si gradirà un sollecito cenno di ricevuta o di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — MANNO

86. **Cassa Previdenza. Accertamento contributi al 1° gennaio 1937.** (C. 2 marzo 1937 n. 21588 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel richiamare il disposto dell'art. 26 del R. D. L. 15 aprile 1926 n. 679, prego le SS. LL. di farmi tenere con tutta sollecitudine un elenco degli impiegati e salariati di codesto Comune con le seguenti indicazioni:

1. Cognome, nome, paternità ed indicazione del posto che occupa in organico;
2. Stipendio lordo al 30 novembre 1930, ossia al lordo delle ritenute di cui al R. D. L. 20 novembre 1930 N. 1491;
3. Stipendio lordo al 1° gennaio 1937.

Simile elenco dovrà essermi trasmesso per gli impiegati e salariati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sistenti in codesto Comune, i cui dipendenti risultano iscritti alla Cassa Previdenza.

Ricordo che anche per gli impiegati e salariati in servizio con nomina provvisoria è obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di Previdenza, giusta il disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del citato R. D. L. 15 aprile 1926.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

R. Prefettura di Salerno — *Appalto stampa Foglio Annunzi Legali*
— Si rende noto che il giorno 24 marzo 1937, alle ore 10, si procederà ad un unico esperimento di asta, col sistema delle offerte segrete, con deliberamento definitivo, per l'appalto della stampa del periodico predetto per il triennio dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1940, in diminuzione del prezzo di base di L. 8,50 per facciata. Si procederà all'aggiudicazione anche con un solo offerente. Deposito provvisorio lire 1000, cauzione definitiva lire 300. Documenti da presentarsi un giorno prima di quello stabilito per l'incanto. Il Capitolato è visibile nell'Ufficio Contratti della R. Prefettura di Salerno, nelle ore di ufficio.

Comune di Laurito — *Appalto imposte consumo.* — Essendosi proceduto all'aggiudicazione provvisoria per l'appalto delle imposte di consumo per il quinquennio 1937-1941 per la somma di lire 8200,00, il termine utile (fatali) per la presentazione delle offerte di migliorìa non inferiore al ventesimo della somma di provvisoria aggiudicazione, accompagnate dalla prova dell'eseguito deposito di L. 1900 presso la tesoreria comunale, scade alle ore 12 del giorno 17 marzo 1937.

Il Podestà — Cav. Dott. A. Rinaldi Landolina

Comune di Positano — *Appalto imposte di consumo per il quinquennio 1 marzo 1937 - 1 marzo 1942* — Avviso d'asta a termini abbreviati di 10 giorni. — Il giorno 25 marzo 1937, alle ore 10, avrà luogo l'appalto suddetto col metodo della candela vergine. Base d'asta L. 30.000. Offerte in aumento non inferiori a L. 200. Cauzione definitiva tre dodicesimi prezzo di aggiudica. Per l'aumento di ventesimo giorni cinque. Domanda e documenti di rito da presentarsi non oltre le ore 9 del giorno 25 marzo 1937.

Il Segretario: Dott. de Augustinis Il Podestà: Avv. Buonocore

Comune di Rofrano — *Appalto Imposte di Consumo* — Si rende noto che in seguito ad aggiudicazione provvisoria delle Imposte di Consumo pel quinquennio 1937-1941 pel prezzo di L. 10.200, i fatali per l'aumento del ventesimo scadranno il giorno 13 marzo alle ore 12.

Il Commiss. Pref. — G. Tosone Il Segretario — V. Nicodemo

segue **Appalti, aste ecc.**

Comune di Padula — *Avviso per secondo esperimento d'asta* — Essendo andato deserto il primo esperimento d'asta tenutosi in data 24 febbraio u. s. per la *vendita del soprassuolo ceduo e di N. 1611 piante di alto fusto nella 2^a sezione del bosco comunale « Intravata »*, si rende noto che nel giorno 15 corrente, alle ore 10, si terrà, nella casa comunale, un secondo esperimento d'asta, a termini abbreviati di giorni 10, sul prezzo di lire 60.100, col metodo della candela vergine ed a tutte le altre condizioni indicate nel primo avviso d'asta del 10 febbraio u. s. — L'aggiudicazione sarà provvisoria e quindi soggetta a miglioramento di ventesimo.

Padula, 3 marzo 1937 - XV.

Il Segretario — Silvio Palombo — Il Podestà — Cav. Romeo Maina

Concorsi

R. Prefettura di Salerno — *Concorsi per medici e levatrici condotte.* — Fermo restando le norme dei bandi di concorso riassunte negli avvisi contenuti in copertina del fascicolo n. 4 di questo Bollettino, si avverte che gli aspiranti ai detti concorsi devono far pervenire le loro istanze entro il 31 maggio 1937 invece che entro il 31 marzo 1937.

Comune di Agropoli — *Applicato* — Concorso per titoli — Stipendio annuo lire 3000, oltre lire 800 servizio attivo. — Indennità caroviveri se e di quanto dovuto e nella stessa misura degli altri impiegati del Comune — 5 aumenti quadriennali del decimo dello stipendio base.

Domanda da presentarsi entro 10 aprile 1937, insieme documenti di rito, titoli. Titolo di studio: certificato proscioglimento obbligo istruzione elementare. Tassa concorso lire 25. Età da 18 a 30, salvo eccezioni di legge. Per ogni altro chiarimento rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà — D.r P. Borrelli



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti, ecc.

89. Modificazioni alle leggi sul Registro (R. D. Legge 13 gennaio 1937 n. 2318).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

90. Imposta di consumo sui materiali da costruzione edilizia. Nomina del tecnico per gli accertamenti e rilievi e relativa spesa.

91. Segnalazioni stradali. Applicazione D. M. 5 novembre 1936.

92. Segnalazioni stradali.

93. Ispettore Società protezione animali.

94. Contributi sindacali obbligatori. Riscossione e versamento ruoli 1937.

95. Esperimento di protezione antiarea.

96. Vaccinazioni antidifteriche.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 98 a n. 96. — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

93. **Ispettore Società protezione animali**, (C. 6 marzo 1937 n. 761 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Informo la S. V. che il fascista Avv. Cesare De Nardo di Napoli è stato nominato Ispettore per la Campania della Federazione Nazionale Italiana fra le Società Zoofile e per la Protezione degli Animali.

Prego pertanto la S. V. di volerne prendere atto e di volere nello stesso tempo disporre perchè, occorrendo, siano date al detto Ispettore tutte quelle notizie ed informazioni che egli richiederà nell'interesse della organizzazione.

Il Prefetto — MANNO

94. **Contributi sindacali obbligatori. Riscossione e versamento ruoli 1937.** (C. 6 marzo 1937 n. 93 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con telegramma è stata autorizzata la riscossione di quei ruoli, che fossero stati già resi esecutivi, concernenti contributi sindacali relativi al 1937 dovuti dalle seguenti categorie:

a) professionisti e artisti, iscritti o non iscritti sui ruoli di R. M.;

b) agricoltori, non iscritti nei ruoli sui redditi agrari e di R. M. e precisamente le categorie indicate nel penultimo comma art. 33 dello schema di regolamento dei contributi sindacali già comunicato alle SS. LL.;

c) proprietari di fabbricati, di cui all'art. 43 del detto schema, temporaneamente esenti dall'imposta sui fabbricati.

Reputasi peraltro necessario precisare che tale autorizzazione è limitata ai soli ruoli già consegnati agli esattori. Deve perciò rimanere sospesa la riscossione di tutti quei ruoli già resi esecutivi, di cui per essere ancora in pubblicazione e per altro motivo non sia stata effettuata tale consegna.

La riscossione dei ruoli già consegnati agli Esattori deve essere effettuata nei termini e nei modi stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette e con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

Il relativo versamento sarà fatto dagli Esattori e Ricevitori provinciali e da questi nei seguenti conti correnti postali:

Contributi iscritti nei ruoli a carico dei professionisti e degli artisti: C/C n. 118850;

Contributi iscritti nei ruoli a carico degli agricoltori: C/C n. 118891;

Contributi iscritti nei ruoli a carico dei proprietari di fabbricati temporaneamente esenti dall'imposta sui fabbricati: C/C n. 113275.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

89. **Modificazioni alla legge del Registro.** (R. D. Legge 13 gennaio 1936 n. 2313, pubb. G. U. del 28 gennaio 1937 n. 22).

(cont. vedi pag. 81)

Art. 120. — Sugli originali degli atti pubblici civili, giudiziari o stragiudiziali, deve farsi menzione, giusta l'art. 124 della registrazione delle scritture private, degli atti esteri e dei contratti verbali soggetti a registrazione, dei quali siasi fatta enunciazione nell'atto pubblico o in dipendenza dei quali l'atto stesso sia stato stipulato.

Anche nelle copie e negli estratti di atti civili, giudiziari o stragiudiziali, soggetti a registrazione, che si rilasciano dai notari, procuratori o pubblici ufficiali, deve farsi eguale menzione della avvenuta registrazione.

La menzione della registrazione deve farsi dai cancellieri giudiziari anche in occasione del visto sulle copie.

Il trasgressore è soggetto alla pena pecuniaria da L. 5 a L. 10.

Art. 131. — Per ogni atto o autenticazione non iscritti a repertorio, o non iscritti per ordine di data, o riportati per interlinee, e per ciascuna mancanza o inesattezza di taluna delle indicazioni prescritte ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 128, i trasgressori incorrono nella pena pecuniaria da L. 5 a L. 10. Essi hanno inoltre l'obbligo di completare il repertorio, per gli atti e le autenticazioni omesse, dentro il termine da prefiggersi dall'Amministrazione, e qualora non vi adempiano nel termine stabilito possono essere sospesi dall'esercizio delle funzioni,

Per il ritardo nella presentazione dei repertori i trasgressori incorrono nella pena pecuniaria da L. 5 a L. 30. Se il ritardo supera i trenta giorni può inoltre essere inflitta la sospensione dall'esercizio delle funzioni.

Il procuratore del Re, su rapporto dell'Ufficio del registro, promuove dall'autorità competente l'applicazione della sospensione.

Art. 132. — Gli Uffici del registro riscontrano se gli atti indicati nel repertorio e soggetti a registrazione siano stati registrati, se le indicazioni del repertorio siano in tutto concordi con quelle trascritte sul registro di formalità; rilevano le discordanze e le violazioni incorse e desumono tutte le notizie che possono essere utili all'Amministrazione.

Art. 135. — I pubblici ufficiali ed i funzionari indicati nello articolo precedente debbono rilasciare in forma autentica, gratuitamente e in carta libera, ai funzionari dell'Amministrazione del registro, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi custoditi. Tale rilascio è da farsi entro il termine di giorni otto dalla richiesta ufficiale o entro un termine più breve nei casi di urgenza.

Il trasgressore incorre nella pena pecuniaria da L. 50 a Lire 100.

Art. 143. — I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione della presente legge, sono decisi dalle Intendenze di finanza. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze, nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari, se l'ammontare controverso delle tasse e soprattasse superi L. 10.000. Se il detto ammontare non supera questo limite, le decisioni delle Intendenze, contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione alle Intendenze stesse, per errore di fatto o di calcolo, o per ricupero di un documento decisivo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria nel termine e nei modi di cui all'art. 146.

Art. 144. — Il primo atto del procedimento coattivo per la riscossione delle tasse, soprattasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, e di ogni altra tassa la cui riscossione sia affidata all'Amministrazione del registro, è l'ingiunzione.

L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal competente Ufficio del registro di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse, le sopratasse e le pene pecuniarie. Per le pene pecuniarie l'ingiunzione è emessa in seguito a richiesta dell'intendente di finanza.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'Ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata nei modi stabiliti dal Codice di procedura civile per le citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla Pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.

L'ufficiale giudiziario o l'usciere deve restituire all'Ufficio emittente la ingiunzione originale munita del certificato di eseguita notificazione.

Art. 146 — E' stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi, il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria in tutte le controversie riguardanti le tasse e le sopratasse stabilite dalla presente legge, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa. I sei mesi decorrono in ogni caso dalla data della notificazione della decisione amministrativa eseguita nella forma prevista dal regolamento.

Art. 147. — La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e sopratasse, anche se insorte in sede di esecuzione, spetta in prima istanza, quando sia parte l'Amministrazione dello Stato, al Tribunale civile del luogo dove risiede l'Ufficio della Regia Avvocatura di Stato nel cui distretto trovasi l'Ufficio che ha liquidato la tassa o la sopratassa controversa.

Anche gli atti di opposizione od ingiunzione devono essere notificati presso la Regia Avvocatura di Stato competente, giusta l'art. 11 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.

L'Amministrazione del registro può essere rappresentata davanti ai Tribunali civili e alle Corti di appello dai propri funzionari a norma dei regolamenti in vigore, senza bisogno della assistenza dei patrocinatori.

Art. 149. — Eccettuato il caso di opposizione a richiesta di

tassa suppletiva, non sono ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni o istanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione di tasse e sopratasse quando non sia provato il pagamento delle medesime mediante la quietanza di cui nell'art. 96.

Art. 2

All'art. 40 del testo della legge del Registro, approvato con R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, ed al terzo comma dell'art. 12 della legge 12 giugno 1930, n. 742, sono sostituite le seguenti disposizioni:

« Giusta il risultato della perizia si fa luogo a riscossione di tassa e diritti catastali complementari.

« Qualunque sia la natura del trasferimento, quando il valore accertato col mezzo della stima, diminuito del quarto, sia superiore al valore validamente dichiarato dal contribuente, questi oltre alla tassa sulla differenza tra i due valori, è soggetto alla pena pecuniaria da un minimo pari ad un decimo della detta tassa, fino ad un massimo pari all'ammontare della tassa medesima, aumentato di un quinto. In ogni caso il minimo non potrà essere inferiore a L. 10.

Agli effetti del computo della differenza stabilita nella disposizione precedente e dell'onere delle spese di giudizio di stima, deve tenersi conto anche del valore risultante da dichiarazioni suppletive, purchè compiute non in tempo successivo alla notifica della richiesta della stima da parte del contribuente „.

Art. 3.

Agli articoli 118, 121 e 122 del testo della legge del Registro, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono sostituite le seguenti disposizioni:

« E' fatto divieto:

1) ai pubblici ufficiali e in generale agli impiegati governativi, salvo quanto è disposto nell'art. 119, di inserire nei loro atti o ricevere in deposito atti soggetti a registrazione e non registrati, ovvero di emettere provvedimenti in base agli atti medesimi;

2) ai giudici civili, ordinari o speciali e agli arbitri di pronunziare sentenze o emettere decreti o provvedimenti in base ad atti soggetti a registrazione e non registrati;

3) agli avvocati e procuratori di trascrivere nelle citazioni comparse o ricorsi, a fondamento di azioni, eccezioni o domande di qualsiasi natura, il contenuto totale o parziale di atti soggetti a registrazione e non registrati, ovvero di produrre dinanzi a giudici od arbitri, in originale o in copia, gli atti medesimi.

« I trasgressori sono tenuti al pagamento della tassa di Registro e delle sopratasse dovute per l'atto o per il contratto verbale non registrato, salvo il regresso verso le parti ».

Art. 4.

Agli articoli 133 e 134 del testo della legge del Registro, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono sostituite le seguenti disposizioni:

« I notari e gli altri pubblici ufficiali indicati nell'art. 80, gli ufficiali dello stato civile, i funzionari incaricati della tenuta dei registri dell'anagrafe, del censimento della popolazione, del catasto, dei ruoli delle imposte, e in genere i funzionari preposti ad un pubblico archivio, devono, ad ogni richiesta, permettere ai funzionari dell'Amministrazione del registro di eseguire la ispezione dei loro registri, dei repertori e in generale degli atti senza che siano asportati, e di prendere gratuitamente note, estratti e copie nell'interesse della detta Amministrazione, fornendo all'uopo le necessarie indicazioni.

« La precedente disposizione non si applica per gli atti di ultima volontà finchè sia vivente il testatore.

« Le visite nei luoghi di deposito dei registri, repertori o atti non possono farsi nei giorni festivi e, negli altri giorni, non possono durare più di quattro ore per ciascun giorno.

« Il funzionario precedente accerta la violazione mediante processo verbale anche col concorso, qualora lo ritenga opportuno, del podestà ovvero di un ufficiale di polizia giudiziaria, da lui all'uopo richiesto.

« I trasgressori agli obblighi prescritti nella prima parte di questo articolo sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 100 a L. 200, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite dal Codice penale, qualora il fatto costituisca reato ed indipendentemente dall'applicazione delle pene disciplinari prescritte dai relativi ordinamenti ».

Art. 5.

E' abrogato l'art. 139 del testo della legge del Registro, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

90. **Imposta di consumo sui materiali da costruzioni edilizie. Nomina del tecnico per gli accertamenti e rilievi e relativa spesa.** (C 11 marzo 1937 n. 8235 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Per l'esatta osservanza, comunico la seguente circ. 8 febbraio u. s. N. 1435 del Ministero delle Finanze concernente l'oggetto sopradistinto:

Da parte di Ditte appaltatrici e della Federazione Nazionale Fascista appaltatori imposte di consumo, è stata sollevata la questione se la spesa costituente l'onorario del tecnico che, a' sensi dell'art. 47 del Regolamento 30 aprile 1936 n. 1138, dev' essere delegato dai Comuni per il rilevamento degli elementi che devono servire di base all'Ufficio delle imposte di consumo per la liquidazione dell'imposta sui materiali per costruzioni edilizie, debba far carico ai Comuni stessi, anche in caso di gestione appaltata sia ad aggio sia a canone fisso, ovvero agli appaltatori.

E' opportuno premettere che il tecnico dev'essere designato esclusivamente dal Comune, indipendentemente dal modo col quale è condotta la gestione, non rivestendo tale designazione alcun carattere di ingerenza nell'azienda delle imposte di consumo, essendo intesa a tutelare gli interessi dei contribuenti.

Ciò, d'altronde, non inficia il principio secondo cui le operazioni di accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte di consumo, compresa quindi anche quella sui materiali per costruzioni edilizie, sono di esclusiva competenza dei singoli Uffici, perchè il compito del tecnico deve intendersi limitato all'apprestamento dei dati di misurazione delle costruzioni e degli elementi per la classificazione delle costruzioni stesse, quando queste siano assoggettabili all'imposta a metro cubo, vuoto per pieno, o a metro quadrato di superficie coperta, a' sensi dell'art. 35, lettere a) e b) del succitato regolamento 30 aprile 1936 n. 1138, ovvero dei quantitativi delle singole specie dei materiali impiegati nelle costruzioni che non siano assoggettabili all'imposta con i detti sistemi, e di cui alla lettera c) dello stesso articolo, restando all'Ufficio di procedere alla liquidazione dell'imposta sulla base dei detti elementi e in relazione alla tariffa e al regolamento speciale in vigore nel Comune.

Da quanto sopra consegue che la spesa per l'onorario del tecnico, come tutte le altre spese di gestione, deve far carico al titolare della gestione, e cioè, in caso d'appalto, all'appaltatore.

Devesi però tener presente che per tecnico, in rapporto alle particolari incombenze da assolvere, non deve intendersi sempre e in ogni caso un ingegnere o un geometra, ma, in senso lato, chi, per le sue generiche o specifiche cognizioni, possa essere ritenuto idoneo a rispondere completamente al particolare incarico.

Salvo pertanto il caso in cui, per la complessità e l'importanza del compito da assolvere, la delega debba ricadere su di una persona fornita di speciali titoli di studio, negli altri casi più semplici e di minore importanza, la delega può ricadere anche su funzionari comunali, su assistenti o capomastri edili, a vute riguardo alla necessità di contenere la spesa in limiti ristretti ed, in ogni modo, in misura adeguata all'ammontare della imposta dovuta e all'aggio di riscossione spettante all'appaltatore sulla imposta medesima.

A tal fine i Comuni che hanno alla loro dipendenza dei tec-

nici per altri lavori comunali, potranno senz'altro delegarli per gl'incarichi in parola, verso corresponsione delle sole indennità eventualmente previste dal relativo regolamento comunale, a seconda dei casi, per lavori eseguiti nell'ambito del centro urbano o della circoscrizione amministrativa del Comune; i Comuni che non hanno tecnici propri si uniformeranno ai criteri suesposti, evitando, tutte le volte che s'è possibile, che gli incarichi stessi siano affidati a tecnici di altri Comuni.

E' infine da avvertire che, trattandosi di operazioni che nelle gestioni appaltate interessano anche l'appaltatore, e in considerazione che lo stesso non avrebbe modo di impugnare eventualmente i dati di misurazione e gli elementi apprestati dal tecnico in quanto, giusta l'art. 344 del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, il ricorso dell'appaltatore è ammissibile soltanto in seconda e terza istanza, al sopraluogo del tecnico, del quale è cenno nell'articolo 47 dello stesso Regolamento, potrà presenziare un rappresentante dell'Ufficio delle imposte di consumo ».

Il Prefetto — MANNO

91. **D. M. 5 novembre 1936 relativo alle segnalazioni stradali.** (C. 15 marzo 1937 n. 5980 al Preside Amm.ne Prov.le e ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma comunico la seguente circolare del Ministero dei LL. PP.:

« Com'è noto all' E. V., col D. M. 5 novembre 1936, pubbl. nella Gazz. Uff. dei Regno N. 281 del 4 dicembre successivo, sono state dettate norme relative alle segnalazioni stradali.

Detto decreto si occupa, nella prima parte, (art. 1 a 5) dei cartelli da apporsi sulle strade pubbliche e sulle autostrade per segnalare agli utenti di esse o un pericolo, o un divieto, o un obbligo, o una semplice indicazione, disponendo che tali cartelli debbono avere dimensioni, forme, caratteristiche e colori identici a quelli risultanti dalle tabelle allegate al Decreto stesso, e vietando l'uso di qualsiasi altro tipo di cartello di segnalazione.

Per la messa in opera di tali cartelli il Decreto fissa dei

termini agli Enti, alle Aziende ed alle Ditte che sono tenuti alla loro apposizione, giusta le Norme per la tutela dello strade e per la circolazione, approvate con R. D. 8-12-1933, N. 1740.

E precisamente stabilisce che il termine del 28 ottobre 1937 per il collocamento dei cartelli indicanti un pericolo, ed il termine del 21 aprile 1938 per il collocamento di quelli indicanti un divieto o un obbligo.

Gli stessi termini sono dati per la sostituzione delle segnalazioni di pericolo, di divieto o di obbligo già in uso, ma non conformi ai tipi di prescrizione.

E' stabilito poi il termine del 21 aprile 1938 perchè i cartelli indicanti il nome dell'abitato (Comune o frazione) attraversato da una strada pubblica, previsti dall'ultimo comma dell'art. 23 delle succitate Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, risultino corrispondenti ai tipi approvati col Decreto in parola.

Tali cartelli devono essere muniti di gemme catarifrangenti bianche disposte in modo da permettere, nelle ore notturne, la lettura delle indicazioni contenute nei cartelli stessi.

E' lasciata inoltre facoltà di apporre o non gli altri segnali di indicazione approvati con ripetuto Decreto, ma è stabilito che, ove esistano cartelli di indicazione non conformi ai cartelli approvati, questi dovranno essere rimossi o sostituiti con i tipi regolamentari entro il 21 aprile 1938.

Agli Enti, alle Aziende ed alle Ditte, che appongono cartelli di segnalazione, è fatto obbligo di provvedere alla loro perfetta manutenzione.

La seconda parte del Decreto (art. 7 a 12) si occupa delle segnalazioni da effettuarsi da parte di determinate categorie di utenti della strada, delle segnalazioni semaforiche e di quelle manuali da effettuarsi dagli Agenti, per la disciplina del traffico negli incroci stradali.

L'art. 6 del Decreto in esame prescrive infatti le segnalazioni che i ciclisti ed i conducenti dei veicoli a trazione animale debbono effettuare per indicare che essi intendono rallentare la velocità, fermare il veicolo o cambiare direzione o strada.

L'art. 7 dispone poi che nei semafori a luci colorate, impiantati negli incroci stradali, devono essere adoperate soltanto la luce verde e la luce rossa, per dare rispettivamente il segnale di via libera e il segnale di arresto.

Nei semafori è consentito anche l'uso della luce gialla per dare il preavviso d'inversione di colore.

Sulle modalità di impiego di tali segnalazioni semaforiche si richiama l'attenzione dell'E. V.

Secondo il Decreto i semafori debbono proiettare in ciascuna direzione una sola luce, rossa, verde o gialla, per segnalare rispettivamente l'arresto, la via libera o l'attesa.

Resta conseguentemente vietato non soltanto l'impiego di colori diversi, ma anche la proiezione contemporanea di più colori in una stessa direzione, per dare segnalazioni differenti da quelle sopradescritte.

E' pertanto necessario che i semafori congegnati in modo non corrispondente alle suddette norme, quali esistono in talune città, vengano gradualmente modificati o rimossi.

In proposito è bene chiarire che se finora non è stata imposta l'adozione di un tipo unico regolamentare di apparecchio per le segnalazioni luminose, ciò è dipeso unicamente dal fatto che non si è ancora definitivamente usciti dal periodo dello esperimento in tal genere d'impianti.

Per la sostituzione o la rimozione degli esistenti semafori con luci colorate diverse da quelle prescritte è posto il termine del 21 aprile 1938.

L'art. 8 detta le norme che devono essere osservate, sia dai conducenti di veicoli sia dai pedoni, in presenza delle diverse luci proiettate dal semaforo.

L'art. 11 stabilisce quali sono i segnali manuali che devono essere effettuati dagli Agenti preposti alla disciplina del traffico negli incroci stradali, mettendo in relazione tali segnali con quelli dati dai semafori.

L'art. 12 infine prevede l'uso di uno speciale fischiello, da

parte dell'Agente preposto ad un crocicchio per l'arresto di tutta la circolazione, precisando la condotta tanto dei conducenti di veicoli quanto dei pedoni, allorquando tale fischietto sia usato.

Come si vede con l'adozione delle indicate norme si è voluta dare una regolamentazione uniforme ad una materia prima disciplinata da disposizioni differenti nei regolamenti e negli usi locali, assolvendo in pari tempo l'obbligo assunto dall'Italia con la convenzione per la unificazione internazionale delle segnalazioni stradali, stipulata a Ginevra il 28-30 marzo 1931 e resa esecutoria nel Regno con la legge 15 giugno 1933, N. 886.

Non può quindi sfuggire l'importanza delle norme stesse, la cui scrupolosa osservanza porterà indubbi vantaggi per una sempre più disciplinata circolazione sia sulle strade extraurbane sia su quelle urbane.

Confido quindi nell'opera dell'E. V., affinchè gli Enti, le Aziende e le Ditte interessate si conformino nel più breve tempo possibile alle disposizioni contenute nel citato D. M. 5 nov. 1936, dacchè quanto più presto si raggiungerà la tanto auspicata uniformità delle segnalazioni stradali, tanto più celermente si elimineranno gli inconvenienti che derivano dalla promiscuità delle segnalazioni stesse ».

Degli inconvenienti che in tale attuazione dovessero verificarsi, prego di tenermi informato.

Il Prefetto — MANNO

92. **Segnalazioni stradali.** (C. 19 marzo 1936 n. 8761 al signor Preside Amm. Prov. ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla circolare n. 5980 in pari data, per i provvedimenti del caso, comunico la seguente lettera del Presidente del Touring Club Italiano, con sede in Milano:

« Come è noto alla Eccellenza Vostra, un Decreto di S. E. il Ministro per i Lavori Pubblici di concerto con il Ministro per le Comunicazioni in data 5 novembre 1936, pubb. nella Gazz. Uff. n. 281 del 4 dicembre 1936, ha disposto che tutti i Comuni devono segnalare il nome dell'abitato (Comune o Frazione) attraversato da una strada pubblica con cartelli muniti di gemme catarifrangenti bianche, disposte in modo da permettere nelle ore notturne la lettura delle indicazioni contenute nei cartelli stessi.

Questo provvedimento, la cui utilità appare evidente quando si consideri l'incremento del traffico automobilistico notturno, viene a colmare una lacuna ovunque lamentata.

Poichè però la produzione dei dispositivi catarifrangenti presenta notevoli difficoltà a causa della delicata lavorazione e per la necessità di attenersi a tassative regole tecniche, le Amministrazioni Comunali potrebbero trovarsi nella circostanza di dover sostenere spese assai elevate, correndo anche l'alea di fornirsi di prodotti non rispondenti alla necessità perchè costruiti con tecnica inadeguata.

Il Touring Club Italiano, valendosi della propria attrezzatura tecnica e costruttiva per la produzione di tutti i tipi di segnalazioni stradali, si è imposto il compito di facilitare ai Comuni l'osservanza della norma, assistendoli con la propria consulenza per la scelta del tipo di cartello meglio rispondente ai fabbisogno ed offrendosi di fornire a tutti i Comuni del Regno che ne facciano richiesta i cartelli stessi *dietro rimborso del puro prezzo di costo*. Prezzo che risulta particolarmente vantaggioso per il fatto della elevatissima produzione di segnali realizzata dal Touring, la quale diminuisce notevolmente il costo unitario, e perchè il nostro Sodalizio, allo scopo di svincolare il Paese dalla soggezione verso l'estero, già da vari anni ha fatto studiare e brevettare dal proprio Ufficio Tecnico apparecchi catarifrangenti propri.

Questa nostra iniziativa, grazie alla eliminazione di qualsiasi interferenza commerciale e di ogni gravame per diritto di brevetti da pagarsi in altri Paesi, consente al Touring di ridurre il costo dei cartelli luminosi a limiti così bassi da renderne agevole il collocamento.

In considerazione di quanto sopra, saremmo grati alla Eccellenza Vostra se, nel richiamare all'attenzione dei Signori Podestà l'obbligo di provvedere alla segnalazione del nome degli abitati con i cartelli di prescrizione, volesse ricordar loro che è diretto interesse delle Amministrazioni di rivolgersi al nostro Sodalizio per la fornitura delle tabelle occorrenti, concorrendo in tal modo a quella uniformità nei tipi delle segnalazioni stradali voluta dal Governo.

Il Touring Club Italiano, fedele alle sue tradizioni, non solo darà sollecita evasione alle richieste, ma farà quanto è necessario perchè i cartelli abbiano la massima efficienza visiva e la migliore linea estetica, pur contenendone il resto nei limiti più ristretti ».

Il Prefetto — MANNO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

95. **Esperimento di P. A. A.** (C. 11 marzo 1937 n. 51 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Informo che nel prossimo mese di maggio dovranno effettuarsi in questa provincia gli esperimenti di P. A. A., con lo scopo di controllare se i provvedimenti predisposti finora dai vari comuni rispondono alle esigenze di una efficace protezione anti-aerea (Circolare 480 del 15-2-1935 - XIII).

Riservandomi di impartire, a tempo opportuno, le disposizioni di dettaglio al riguardo, faccio intanto richiamo a quanto è detto nella mia circolare N. 1417 del 12-8-36 - XIV, perchè i signori Podestà vogliano compiacersi predisporre, fin d'ora, i provvedimenti del caso.

Prego assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

96. **Vaccinazioni antidifteriche.** (C. 5 marzo 1937 n. 8528 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamando le disposizioni date con le circ. 28 febbraio 1930 N. 351, 1° ottobre 1930 N. 37358 e 27 gennaio 1936 N. 58404, pubblicate le prime due nel B. A. del 1930 e la terza nel B. A. del 1936, circa la necessità di diffondere la pratica delle vaccinazioni profilattiche contro la difterite mediante l'anatossina, prego comunicarmi con la massima urgenza le seguenti notizie:

1° numero dei bambini vaccinati durante il 1936 e metodo usato;

2° se fra i vaccinati si ebbero casi di difterite;

3° se la vaccinazione fu applicata in collettività, specificando quali.

Con l'occasione raccomandasi di svolgere proficua propaganda al fine di diffondere sempre più l'importante pratica profilattica e raccomandasi di tenere appositi registri delle vaccinazioni antidifteriche, che dovranno essere tenuti al corrente dagli ufficiali sanitari.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Comune di Sacco — *Vendita di N. 2151 piante di alto fusto di faggio nel bosco Motola (contrada Valle dell'Ortiche)* — Il giorno 30 marzo 1937 - XV, alle ore 11, nella Casa Comunale, si procederà ad un primo esperimento d'asta per la vendita di N. 2151 piante di alto fusto di faggio nel bosco « Motola » (contrada Valle dell'Ortiche) di questo Comune, sul prezzo base di L. 67.500,00.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine. Deposito cauzionale provvisorio L. 2.000,00.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Sacco, 6 marzo 1937 - XV.

Il Segretario - Paolo Consoli Il Podestà - Avv. Luigi Ippoliti

Comune di S. Angelo Fasanello — *Vendita di N. 1250 piante di faggio ed ontano di alto fusto in località Costa della Madonna* — Si rende noto che il 22 aprile 1937 - XV, alle ore 11, nella Casa Comunale, avrà luogo il 2° esperimento d'asta, per diserzione del 1° incanto, con il metodo della candela vergine, per l'aggiudica delle anzidette 1250 piante, in aumento del prezzo di L. 34.000,00. Offerte non inferiori a L. 100. Si procederà all'aggiudica provvisoria solo se vi siano almeno due offerenti. L'aggiudicazione é soggetta ad aumento di ventesimo. Deposito provvisorio L. 2.000,00, nonchè fideiussore. Pagamento in due rate. Termine e sgombrò del taglio mesi 24. Capitolato d'oneri visibile nella Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale - Dott. Luigi Palladino

Il Podestà - Avv. Cav. Francesco Di Paola

Concorsi

Comune di Rofrano — *Concorso al posto di Applicato di Segreteria.* Stipendio lordo 3000 — Quattro aumenti quadriennali del decimo — Scadenza ore 12 del 15 aprile 1937 — Documenti di rito — Licenza tecnica o ginnasiale o titolo equipollente — Assunzione entro 15 giorni partecipazione di nomina — Età 21 a 30, salvo eccezioni di legge.

Per chiarimenti rivolgersi Ufficio Comunale.

Il Segretario - V. Nicodemo

Il Commiss. Pref. G. Tosone



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti, ecc.

97. Integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali. (R. D. Legge 26 dicembre 1936 n. 1394).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

98. Numerazione civica dei fabbricati rurali.
99. Aborto epizootico. Profilassi.
100. Carbonchio ematico. Profilassi immunitaria.
101. Diniego di registrazione di specialità medicinali.
102. Assicurazione dei lavoratori agricoli contro l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi.
103. Targhe di riconoscimento degli autoveicoli.
104. Vaccinazioni antitubercolari, anno 1936.
105. Vigilanza igienica sulla produzione del latte di capra. Lotta contro la febbre ondulante delle persone.
106. Componenti commissioni giudicatrici dei concorsi.
107. Esclusione dalle aste per vendita tagli boschivi degli Enti pubblici.
108. Corso medio dei titoli di Stato da accettarsi in cauzione nel 1° semestre.
109. Profilassi immunitaria contro le epizoozie svolte nel 1936.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 106 a n. 109. — Appalti, aste ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

106. **Componenti commissioni giudicatrici dei concorsi.** (C. 28 marzo 1937 n. 11544 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

Per l'esecuzione comunico la seguente circolare del Ministero dell'Interno in data 16 scorso febbraio n. 25279:

« E' stato segnalato che nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di impiego presso amministrazioni locali vengono talora inclusi componenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Questo Ministero ritiene ingiustificata e inammissibile questa eccezione al principio secondo il quale l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista è condizione inderogabile per il conferimento di qualsiasi ufficio od incarico presso o nell'interesse di pubbliche amministrazioni.

Si pregano, pertanto, le EE. LL. di disporre e curare perchè le amministrazioni dipendenti, così della Provincia e dei comuni, come delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di qualsiasi altro ente pubblico, si attengano rigorosamente a queste direttive ».

Il Prefetto — MANNO

107. **Esclusione dalle aste per vendita tagli boschivi degli Enti pubblici.** (C. 27 marzo 1937 n. 12613 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

In ottemperanza a Superiori disposizioni si fa invito alle SS. LL. di curare a che negli avvisi d'asta per la vendita di tagli boschivi sia precisato che il certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Autorità forestale per concorrere all'asta abbia riferimento esclusivamente per quel determinato taglio boschivo posto in vendita.

Prego le SS. LL. di dare comunicazione delle suddette disposizioni agli Istituti di Pubblica Beneficenza esistenti nel territorio del Comune.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

97. **Integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali.**
(R. D. Legge 26 dicembre 1936, n. 2394, pubb. Gazz. Uff. 12 febbraio 1937 n. 35).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il R. decreto 14 settembre 1931 IX, n. 1175, che approva il testo unico per la finanza locale;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936 XIV, n. 1639, concernente la riforma degli ordinamenti tributari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni alla procedura del contenzioso riguardante i tributi locali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, e del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di venti giorni stabilito dagli articoli 277 (3° comma) 282 (1° comma) e 284, lettera c), del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per la presentazione dei ricorsi da parte degli interessati, rispettivamente contro la notificazione degli accertamenti dei tributi comunali e provinciali contro le decisioni della Commissione comunale e contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, per i tributi provinciali, è modificato in trenta giorni.

Art. 2.

Dopo l'art. 284 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è inserito un nuovo articolo « 28 bis » del seguente tenore:

« Contro le decisioni sulle controversie concernenti l'applicazione dei tributi locali emesse, in sede di appello, dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata ai sensi del precedente art. 283 (1° comma), salvo che non sia stabilito una speciale procedura nei capi riguardanti i singoli tributi predetti, è ammesso ulteriore gravame, per soli motivi di legittimità, e nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, alla Commissione centrale per le imposte dirette.

« A tale fine è aggiunta alla Commissione centrale suindicata costituita nei modi di cui all'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, un'apposita altra sezione per la risoluzione dei ricorsi proponibili a termine del precedente comma, composta di un vice presidente scelto fra i membri del Senato del Regno, da un consigliere di Stato, da un magistrato di grado non inferiore al 4° e da due funzionari di grado non inferiore al 6°, appartenenti uno all'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno e l'altro a quella del Ministero delle finanze.

« Il ricorso eventualmente prodotto a' sensi del primo comma del presente articolo non sospende la iscrizione a ruolo del tributo ».

Art. 3.

L'art. 285 del testo unico per la finanza locale è modificato come appresso:

« Esauriti i ricorsi di cui agli articoli 282-284 e 284 bis, ogni ulteriore questione, che non si riferisca ad estimazione di redditi o ad accertamenti di fatto relativi alla materia imponibile, può essere prorogata unicamente davanti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, allegato E.

« In tutti i casi il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere corredato del certificato dell'eseguito pagamento delle rate di imposta o contributo già scadute.

« Il ricorso stesso non può essere proposto dopo trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione, prescritta al 3° comma dell'art. seguente, del ruolo in cui fu compreso il contribuente o dalla data di notifica dell'ultima decisione delle Commissioni amministrative, se questa interviene in epoca posteriore al ruolo »

Art. 4.

Con successivi decreti Reali, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia, verranno emanate le norme necessarie per l'attuazione di quanto disposto nei precedenti articoli.

Con decreto del Ministro per le finanze si provvederà ad introdurre nel bilancio le conseguenti necessarie variazioni.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Uff. del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - SOLMI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

98. **Numerazione civica dei fabbricati rurali.** (C. 15 marzo 1937 n. 8561 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Da parte di alcuni Comuni sono stati chiesti dei chiarimenti circa l'apposizione dei numeri civici ai vani aventi accesso diretto dalla strada; ciò a seguito d'erronea interpretazione data al contenuto della circolare 1 febbraio u. s. riportata a pagina 42 del Bollettino Amm. di questa R. Prefettura avente per oggetto " Numerazione civica dei fabbricati rurali „.

Conformemente ad analoghe istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica, si ritiene opportuno precisare che con la circolare suddetta si dettano norme riguardanti esclusivamente i fabbricati rurali, per i quali l'apposizione del numero civico è stata limitata

alle sole porte di accesso alle abitazioni, considerato l'uso cui sono destinati gli altri vani che, pur avendo accesso dalla strada, fanno parte del fabbricato rurale.

Al quarto comma della circolare suddetta, infatti, è chiaramente detto: « qualora da parte di qualche comune, dopo la revisione della numerazione fatta in occasione dell'ultimo censimento, si stia ancora provvedendo alla regolarizzazione tardiva della numerazione civica dei fabbricati rurali e delle case coloniche in ispecie, l'apposizione del numero civico dovrà essere fatta a spese del Comune e limitata alle sole porte di accesso alle abitazioni ».

Tutto ciò premesso, è fuori di dubbio che la dispensa dall'obbligo di apporre i numeri civici ai vani non adibiti ad uso di abitazione deve essere limitata ai fabbricati rurali. Tale interpretazione è conforme alle disposizioni impartite, anche in vista del censimento industriale e commerciale.

Si pregano, pertanto, le SS. LL. di portare a conoscenza del personale dipendente la presente circolare, affinchè ogni incertezza o errata interpretazione sia subito eliminata.

Si rimane in attesa di un cenno di riscontro.

Il Prefetto — MANNO

99. **Aborto epizootico. Profilassi.** (C. 22 marzo 1937 n. 12576 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego invitare il veterinario di codesto Comune a dichiarare se egli abbia avuto occasione, in data recente, di accertare nel territorio dei Comuni di questa Provincia casi di aborto epizootico e, se ed in quale data, ne abbia fatta denuncia all'autorità comunale, a senso dell'art. 2 del regolamento di polizia veterinaria approvato con R. D. del 10 maggio 1914 N. 533.

Di eventuali denunce di detti casi, prego dare sollecita comunicazione con telegramma a questo, indipendentemente dall'invio del bollettino sanitario quindicinale del bestiame, fornendo inoltre assicurazioni circa l'avvenuta applicazione delle disposi-

zioni dell'art. 70 del suindicato regolamento e dell'art. 9 del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con R. D. 9 maggio 1929 N. 994.

Il Prefetto — MANNO

100. **Carbonchio ematico. Profilassi immunitaria.** (C. 24 marzo 1937 n. 12833 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alle mie circolari emanate dalla Prefettura sull'oggetto durante gli scorsi anni, ultima delle quali quella N. 15787 del 14 aprile 1936, riportata a pag. 97 del B. A. d. a. prego la S. V. di incoraggiare e sollecitare la pratica delle vaccinazioni anticarbonchiose degli animali esposti al pericolo del contagio e propriamente quelli esistenti e destinati ad essere immessi nelle zone dove per il passato si verificarono casi di carbonchio ematico, nonchè quelli destinati ad essere alimentati con foraggi provenienti da zone infette.

Nel richiamare l'attenzione sulla circolare suindicata e sugli art. 78 e 79 del Regolamento di polizia veterinaria zoiotrica in vigore nella Provincia, approvato con D. P. n. 13392 del 26 aprile 1928, ricordo che le vaccinazioni anticarbonchiose degli animali hanno scopo preventivo e pertanto debbono essere praticate prima che l'infezione si sia sviluppata e che è buona norma praticarla entro i mesi di marzo o aprile di ogni anno. Ricordo inoltre che l'infezione è trasmissibile alle persone.

Il provvedimento, inteso alla tutela sanitaria delle popolazioni e del patrimonio zootecnico, riveste speciale importanza nel momento attuale e son sicuro pertanto dell'efficace cooperazione di V. S.

Questo ufficio si riserva di concorrere nelle spese, che a tal fine saranno anticipate dal Comune, con i fondi che saranno messi dal Ministero per l'oggetto a mia disposizione.

Attendo conoscere le provvidenze adottate da V. S.

Il Prefetto — MANNO

101. **Diniego di registrazione di specialità medicinali.** (C. 3 febbraio 1937 n. 3535 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreti ministeriali in data 14 gennaio 1937 XV, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno, è stata negata la registrazione, agli effetti del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 N. 1265 e del regolamento 3 marzo 1927 N. 478, delle seguenti specialità medicinali e presidii medico-chirurgici.

1.) **Cleomaltobroma Rebuzzini** della Ditta Felice Rebuzzini di Milano, Via Giambellino 6, prodotta nel laboratorio della Ditta, perchè la formula di composizione all'analisi è risultata diversa da quella dichiarata.

2.) **Fitofosomaltobroma Rebuzzini** della Ditta Felice Rebuzzini di Milano, Via Giambellino 6, prodotta nel laboratorio della Ditta, perchè la formula di composizione all'analisi è risultata diversa da quella dichiarata.

3.) **Lattovitamina** nelle categorie flacone e fiale della Ditta Istituto Terapeutico Romano di Roma, Via dei Salentini N. 1. prodotta nell'officina della Ditta, perchè la composizione del prodotto all'analisi è risultata diversa da quella dichiarata per la mancanza di bacilli bulgarici e la presenza di germi sporigeni.

4.) **Galattobyl** della Ditta Laboratorio Chimico Orfila di C. Ranzoli di Milano, Viale Coni Zugna 47, prodotta nel Laboratorio della Ditta, perchè le fiale sono state riscontrate inquinate da sporigeni e perchè sono attribuite al prodotto caratteristiche che esorbitano da quelle riconosciute a preparati similari.

5.) **Galazima** della Ditta Laboratorio Chimico Orfila di G. Ranzoli, Milano, Via Coni Zugna 47, prodotta nel laboratorio della Ditta, perchè all'esame le fiale sono state riscontrate inquinate da streptococchi.

6.) **Radiocalcina Carrobio** della Ditta Laboratorio Chimico Orfila di G. Ranzoli, Milano, Via Coni Zugna 47, prodotta nel laboratorio della Ditta, perchè all'analisi la composizione è risultata

diversa da quella dichiarata per la mancanza di attività anti-rachitica.

7.) **Zimopeptina** vitaminizzata della Ditta Laboratorio Chimico Orfila di G. Ranzoli, Milano Via Coni Zugna 47, prodotta nel laboratorio della Ditta, perchè all'analisi la formula di composizione è risultata diversa da quella dichiarata per la mancanza di qualsiasi attività di vitamina antirachitica.

8.) **Peptol Elixir Benzi** della Ditta Dr. Benzi Novi Ligure (Alessandria) Via Roma N. 18, prodotta nell'officina della Ditta, perchè all'analisi la composizione è risultata diversa da quella dichiarata e perchè la formula è irrazionale.

9.) **Bacterol** nella categoria tipo tecnico della Ditta Bacterol di Gazzamalla Luigi, Milano, Via D. Crespi 1, perchè la formula di composizione non corrisponde a quella dichiarata.

10.) **Euformina** della Ditta Bacterol di Gazzamalli Luigi, Milano Via D. Crespi 1, perchè l'attività battericida è troppo scarsa.

11.) **Saluformio** della Ditta Bacterol di Gazzamalli Luigi, Milano, Via D. Crespi 1, perchè l'attività battericida è molto scarsa.

12.) **Superfideol** della Ditta S. A. Fissativi e Deodoranti, Milano, Via delle Coppelle 2, perchè la formula di composizione all'analisi è risultata diversa da quella dichiarata.

13.) **Deodol Lux** della Ditta S. A. Fissativi e Deodoranti, Milano, Via delle Coppette 2, perchè l'attività disinfettante è troppo scarsa.

14.) **Saccedoil** della Ditta S. A. Catrami, Cartoni e Disinfettanti di Romagnano Sesia (Prov. di Novara), perchè l'attività disinfettante del prodotto è troppo scarsa.

15.) **Mugoform** della Ditta Milanoil, Milano Lambrate, Via dei Canzi 25, perchè l'attività battericida del prodotto è troppo scarsa.

16.) **Clorosina** della Ditta Industria Elettrochimica Marchigiana, Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno), perchè all'analisi la formula di composizione è risultata diversa da quella dichiarata.

Con riferimento alla precedente nota del 10 luglio p. p. N. 27543, pubblicata sul B. A. num. 20 a pag. 243, prego i sigg.

Podestà e il Sindacato di Categoria di fare le opportune comunicazioni a tutti i farmacisti esercenti, richiamando il disposto dell'art. 169 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 num. 1265, il quale *commina penalità per il farmacista che abbia messo in vendita o detenga per vendere specialità medicinali non registrate.*

Prego inoltre i signori Podestà di provvedere affinché i grossisti e i depositi di prodotti chimici siano sollecitamente e diligentemente ispezionati dai rispettivi ufficiali sanitari assistiti da agenti municipali o dalla forza pubblica, provvedendo al sequestro delle specialità di cui sopra.

Il Prefetto -- MANNO

102. Assicurazione dei lavoratori agricoli contro l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi. (C. 24 marzo 1937 num. 10443 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto alle SS. LL. in base alle norme dell'art. 12 del R. D. 6 febbraio 1933 num. 169 è devoluto alle Unioni Provinciali Fasciste dei Lavoratori dell'Agricoltura la compilazione degli elenchi nominativi comunali dei lavoratori agricoli soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi.

Per l'espletamento di tale compito e allo scopo di agevolare il lavoro delle citate Unioni Provinciali si sono venute costituendo, in molte Provincie, delle Commissioni Comunali formate dal Podestà in qualità di Presidente e dai rappresentanti comunali delle due organizzazioni dell'Agricoltura.

Ciò premesso, poiché il Ministero dell'Interno ritiene assai utile la costituzione ed il funzionamento di dette Commissioni ai fini della concreta e rapida applicazione in tutte le Provincie delle vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria contro la tbc. dei lavoratori agricoli — che per le loro peculiari condizioni più facilmente sfuggono all'obbligo dell'assicurazione medesima, come è stato anche rilevato, per molte Provincie, in occasione di ispezioni sull'organizzazione antitubercolare — si pregano le SS.

LL. di provvedere per la costituzione delle succitate Commissioni e per il loro funzionamento.

Si attende un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

103. **Targhe di riconoscimento degli autoveicoli.** (C. 7 marzo 1937 num. 7162 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. N. 33618 del 14 settembre 1929, inserita a pag. 341 del Bollettino della Prefettura N. 26, raccolta anno 1929, l'On. Ministero delle Comunicazioni, nel prescrivere la procedura da osservarsi per la sostituzione delle targhe di riconoscimento divenute illeggibili o comunque deteriorate, disponeva che la consegna delle nuove targhe dovesse effettuarsi entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di presentazione all'Ufficio incaricato della distribuzione delle targhe, delle domande di sostituzione.

Mentre si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni della predetta circolare, si assicura che l'Associazione Nazionale mutilati ed invalidi di guerra ha assicurato che la fornitura dei duplicati delle targhe di riconoscimento verrà effettuata entro il termine prescritto dalla circolare stessa.

Allo scopo però di evitare per quanto è possibile la circolazione con targhe provvisorie di cartone, la quale presenta inconvenienti di una certa gravità, sia agli effetti della legge sulla circolazione, sia agli effetti della pubblica sicurezza, si rivolge preghiera alle SS. LL. di voler sorvegliare per la precisa applicazione delle disposizioni di cui sopra, riferendo a questa Prefettura nei casi di lagnanze da parte degli interessati per eventuali notevoli ritardi nella consegna dei duplicati delle targhe.

Il Prefetto — MANNO

104. **Vaccinazioni Antitubercolari. Anno 1936.** (C. 22 marzo 1937 n. 10445 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come per gli anni precedenti, il Ministero dell'Interno desidera di essere informato sulla pratica delle vaccinazioni antitubercolari durante il 1936 e, a tale scopo, occorre indicare:

- a) la qualità dei vaccini adoperati e in quale modo somministrati;
- b) il numero dei bambini vaccinati;
- c) da chi furono vaccinati;
- d) gli istituti dove le vaccinazioni furono fatte (cliniche pediatriche, sanatori, ospedali senatoriali, sezioni ospedaliere pel ricovero di tubercolotici, dispensari antitubercolari, ecc.);
- e) gli eventuali inconvenienti consecutivi alla vaccinazione, quali furono e di quale entità;
- f) se in caso di avvenuta morte fu fatta l'autopsia e con quale risultato;
- g) se i bambini vaccinati siano stati ulteriormente seguiti e controllati.

Prego inviarmi le notizie chieste entro il 15 aprile p. v.

Il Prefetto — MANNO

105. **Vigilanza igienica sulla produzione del latte di capra — Lotta contro la febbre ondulante delle persone.** (C. 24 marzo 1937 n.° 6646 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia),

Il Ministero dell' Interno comunica quanto appreso:

« Il consumo del latte di capra può, come è noto, costituire un grave pericolo per la diffusione della brucellosi nell' uomo.

Il Ministero ha ritenuto perciò necessario di intensificare l' azione sanitaria diretta a combattere la insidiosa infezione in detti animali, ed é intervenuto nel decorso anno diramando apposite istruzioni alle Prefetture dell' Italia Meridionale e delle Isole, dove è in largo uso il consumo del latte di capra e dove più frequenti sono le denunce di casi di brucellosi nell' uomo, affinchè si sottomettessero alla prova della brucellina le capre destinate alla produzione del latte alimentare, per escluderne quelle che avessero dato reazione positiva.

Tale indagine è già stata effettuata in oltre metà delle Province interessate, mentre nelle rimanenti è in corso di svolgimento, e sulla base delle notizie fin' ora pervenute si possono fare le seguenti importanti constatazioni :

1) che su 95720 capre sottoposte alla prova diagnostica della brucellina ne hanno reagito positivamente 5603, ossia il 5,91 %;

2) che nei Comuni dove la prova diagnostica era stata eseguita nel precedente anno 1935 e dove gli animali riconosciuti infetti erano stati macellati, la prova stessa, nel decorso 1936, rilevò un sensibile minor numero di caprini infetti e si ebbero anche minori casi di brucellosi nell'uomo, ed in qualche comune anche nessuno;

3) che, al contrario, dove non furono eliminati i caprini riconosciuti infetti nella prova diagnostica del 1935, la percentuale degli animali infetti si è elevata nel 1936.

Gli anzidetti risultati, pur riguardando una considerevole casistica, non possono consentire conclusioni definitive; essi sono tuttavia tali da consigliare la prosecuzione e la estensione del provvedimento.

Il Ministero ritiene, pertanto, opportuno che l'indagine diagnostica anzidetta venga attivata *ovunque si produce latte di capra per il consumo diretto*, e che essa venga, *di regola, eseguita dalla eliminazione degli animali riconosciuti infetti*, essendo questa la sola misura idonea per il raggiungimento dello scopo che si persegue.

Poichè, però, l'*eliminazione* delle capre lattifere riconosciute infette rappresenterebbe un forte onere pei caprai, che quasi sempre ritraggono dall'allevamento della capra il principale se non l'unico mezzo di vita, e poichè d'altra parte tale eliminazione mira alla difesa contro un pericolo sanitario di ordine generale, appare equo che tale onere non venga sopportato per intero dai caprai stessi.

Ciò premesso, si pregano le EE. LL. di voler disporre per l'attuazione delle indagini e dei provvedimenti di profilassi e di polizia zoiatrica nel senso suesposto, e di interessare opportunamente le Amministrazioni *Provinciali* e *Comunali*, nonchè i Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa a intervenire, come in talune Provincie si è già verificato, stanziando un modesto fondo per l'assegnazione di sussidi, che valgano ad alleviare il danno causato agli allevatori delle capre.

Da parte sua questo Ministero non farà mancare il proprio concorso nella importante opera di profilassi, e metterà anche gratuitamente a disposizione la occorrente brucellina.

In merito all'azione di profilassi contro la brucellosi, si segnala anche, per l'adozione, il provvedimento già attuato da taluni Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa, la inclusione, cioè della malattia, nell'elenco dei vizi considerati localmente come redibitori.

Non v'ha dubbio che l'azione concomitante dei due provvedimenti, e cioè parziale risarcimento del danno in caso di *abbattimento* dell'animale riconosciuto infetto e redibitorietà agli effetti commerciali, non mancherà di contribuire favorevolmente al raggiungimento delle finalità indicate,

Si resta in attesa di conoscere se ed in quale misura si faccia consumo di latte di capra nella provincia ed il quantitativo di brucellina da inviare per eseguire gli accertamenti diagnostici. »

In relazione a quanto sopra prego la S. V. di:

- 1) indicarmi se ed in quale misura nel Comune si faccia consumo di latte di capra per l'alimentazione diretta delle persone;
- 2) indicarmi il quantitativo di brucellina occorrente per eseguire gli accertamenti diagnostici su tutte le capre destinate nel Comune alla produzione del latte che viene venduto direttamente ai consumatori;
- 3) provvedere allo stanziamento nel bilancio comunale di un modesto fondo a titolo di concorso comunale per l'assegnazione di sussidi a favore dei proprietari di capre abbattute perchè riconosciute infette di brucellosi ».

Attendo sollecito esauriente riscontro.

Il Prefetto — MANNO

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

108. Riscossione. Corso medio dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato nel 2° semestre 1936 da accettarsi in cauzione per il 1° semestre 1937. (C. 6 febbraio 1937 n. 1600 del Ministero delle Finanze ai Prefetti del Regno).

Si comunica che i titoli dello Stato o garantiti dallo Stato che sono stati o che saranno dati dagli agenti della Riscossione in cauzione nel 1° semestre 1937 dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, al corso medio del semestre anteriore (1° luglio, 31 dicembre 1936) qui appresso indicato.

Tale corso risulta ridotto del decimo prescritto.

TITOLI DI STATO

a) Consolidati:	Lire
1. Rendita 5 °/o (netto) 1935	83,19
2. Rendita 3,50 °/o (netto) 1906	67,90
3. Rendita 3,50 °/o (netto) 1902	65,02
4. Rendita 3 °/o (lordo)	48,36
b) Redimibili:	
5. Redimibile 3,50 °/o 1934	67,72
6. Prestito Nazionale 1915 - 4,50 °/o	87,70
7. » » 1916 - 5 °/o	89,13
8. Obbligazioni delle Venezie 3,50 °/o	81--
9. Debito redimibile 4,75 °/o (L.egge 28-2-1924 N. 210)	433,21
10. » » 3,50 °/o (Legge 24-12-1908 N. 731)	370,24
11. » » 3 °/o (Legge 15-5-1910 N. 228).	350,27
12. Prestito Blount Pontificio (1866) 5 °/o lordo . . .	88,04
c) Buoni:	
13. Novennali — 1940 — 5 °/o	92,77
14. » — 1941 — 5 °/o	92,82
15. » — 1943 — 4 °/o (1512)	82,96
16. » — 1943 — 4 °/o (15112)	82,91
17. » — 1944 — 5 °/o	89,27

p. Il Ministro: G. Buoncristiano

109. **Profilassi immunitaria contro le epizoozie svolte nel 1936.** (C. 24 marzo 1937 n. 11547 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Premesso che sono pervenuti a quest'ufficio i prospetti relativi alle operazioni immunizzanti del bestiame, che furono praticate nei Comuni della Provincia contro il carbonchio ematico durante l'anno 1936, prego la S. V. d'invitare il veterinario di codesto Comune a specificare se durante detto anno egli abbia svolta azione di profilassi immunitaria contro altre epizoozie, trasmettendomi, in tal caso apposito prospetto con le seguenti indicazioni nei riguardi di ciascuna epizoozia:

- a) Comune dove vennero praticate le operazioni immunizzanti;
- b) Istituto che fornì il prodotto;
- c) Nome del prodotto;
- d) trattamento eseguito;
- e) specie e numero degli animali trattati;
- f) data di ciascun trattamento;
- g) esiti.

Attendo al più presto le notizie suindicate, dovendo comunicarle al Ministero che le ha richieste.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Municipio di Positano — Appalto Imposte Consumo — Avviso scadenza di fatali. — Essendosi proceduto all'aggiudicazione provvisoria per l'appalto delle imposte di consumo per il quinquennio 1-3-1937 - 1-3-1942 per la somma di lire trentamila quattrocento, il termine utile (fatali) per la presentazione delle offerte di migliororia non inferiore al ventesimo della somma di provvisoria aggiudicazione, accompagnato dalla prova dell'eseguito deposito di lire seimila settecentocinquanta presso la Tesoreria Comunale, scade alle ore dodici del giorno cinque aprile 1937 XV

Positano 26 marzo 1937 XV.

Il Podestà — Avv. Buonocore Salvatore

Il Segretario — Dott. Giovanni de Augustinis

Comune di S. Mauro Cilento — Appalto riscossione imposte di consumo. — Si rende noto che il giorno 10 aprile 1937 alle ore 10 nella Casa Comunale avrà luogo l'appalto per la riscossione delle Imposte di Consumo pel quinquennio 1937 - 1941. L'asta avrà luogo col sistema delle candele vergini ad unico e definitivo incanto. Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno offerte di almeno due concorrenti. Base di asta L. 3500,00. Deposito provvisorio L. 350,00 e per spese L. 437,50. Documenti di rito. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Comune.

S. Mauro Cilento, li 24 marzo 1937, A. XV E. F.

Il Segretario Comunale — Lillo

Il Podestà — Dr. Mazzarella



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

110. Obbligatorietà della denuncia del frumento macinato e delle giacenze di frumento esistenti nei mulini.
111. Influenza.
112. Personale sanitario dei Comuni collocato a riposo e sprovvisto di assegno di pensione.
113. Mostra delle colonie estive e della assistenza alla infanzia.
114. Ruolo di anzianità dei Segretari Comunali della Provincia al 1° gennaio 1937.
115. Importazione suini. Esame trichinoscopico delle carni.
117. Adunata associazioni volontari guerra.
118. Commercio dell'olio.
116. Rabbia canina. Profilassi.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 116 a n. 118. — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

116. **Adunata Associazione volontari guerra.** (C. 5 aprile 1937 numero 2188 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Sig. Commissario Prefettizio Ammin. Provinciale di Salerno).

Associazione nazionale volontari guerra è stata autorizzata effettuare giorno 11 aprile p. v. ad Isola Elba adunata consiglio generale. Pregasi disporre che dipendenti impiegati ed agenti, che rivestano carica presidente sezione o capo gruppo o delegato sezionale associazione predetta, siano autorizzati compatibilmente esigenze servizio intervenire detta adunata, siano considerati assenza giustificata limitatamente durata raduno et viaggio andata et ritorno.

Il Prefetto — MANNO

117. **Commercio dell'olio.** (C. 6 aprile 1937 n. 13593 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ad ovviare alle deficienze del raccolto dell'annata olearia, testè decorsa, sono stati immessi sul mercato notevoli quantitativi di olio di semi.

Per evitare che commercianti poco scrupolosi traggano degli illeciti guadagni offrendo al pubblico, al prezzo fissato per l'olio di oliva, olio di semi, si raccomanda vivamente alle SS. LL. di disporre un assiduo e rigoroso servizio di vigilanza a che le due qualità di olio siano tenute, negli spacci di vendita, ben distinte, e siano vendute al prezzo per ciascuna stabilito dagli organi preposti al controllo sui prezzi.

In proposito si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni contenute negli articoli 70 e 71 del R. D. 1° luglio 1926, n.° 1361, disposizioni che prescrivono le modalità secondo le quali, negli spacci di vendita, devono essere indicate le due qualità di olio, e le conseguenze penali che derivano al venditore dall'omissione di tali indicazioni.

Si resta in attesa di un sollecito cenno di riscontro e di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

110. **Obbligatorietà della denuncia del frumento macinato e delle giacenze di frumento e farine di frumento esistenti nei molini.** (C. 6 aprile 1937 num. 14516 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

A complemento delle disposizioni date con la circolare 26 febbraio u. s. N. 2513, pubblicata nel Bollettino di questa Prefettura a pagina 75, si ricorda ai comuni quanto segue:

1) Non oltre il 15 di ciascun mese dovranno essere inviate a questa Prefettura le denunce dei molini, di cui ai prospetti mod. 1 e 1 bis accompagnate dai prospetti riepilogativi modelli 2 e 2 bis.

2) Il prospetto mod. 2 dovrà essere sempre inviato, anche se non sono state presentate denunce dai molini.

3) Sono esenti dalla denuncia soltanto i molini situati a più di 800 metri sul livello del mare ed i molini che macinano granturco, castagne ed altri cereali diversi dal grano.

4) Prima di riempire i prospetti mod. 2 e 2 bis i comuni si accerteranno della regolarità delle denunce fatte dai molini, facendo ove ne sia il caso provvedere alle debite rettifiche.

5) Il modello 2 a colonna 1 dovrà portare le indicazioni circa i molini inattivi di cui alla annotazione (1) del prospetto. L'ammontare delle cifre esposte alle colonne 3, 4, 5, 6, 7, 8 deve essere eguale a quello delle cifre esposte nelle colonne 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Bisognerà sempre fare il totale delle cifre riportate nel prospetto, ripetendole al retro del prospetto prima delle firme.

6) Nel modello n. 2 bis dovranno essere fatti i totali oltre

che alla colonna 4, anche nelle colonne 2, 3 e 4 in fine, prima delle firme.

7) Nel caso che gli elaborati vengono restituiti dalla R. Prefettura con rilievi, occorrerà rispondere con la massima urgenza ed in ogni caso non oltre il termine di 3 giorni.

Prego la S. V. di dare le necessarie disposizioni al personale addetto perchè osservi con la massima diligenza le disposizioni suddette. Faccio presente che l'Istituto Centrale di Statistica ha disposto che siano segnalati i comuni inadempienti a non fornire i dati; quelli che non li hanno tempestivamente (entro il 15) inviati; quelli che hanno inviato dati errati; quelli recidivi nello invio di dati errati, nel ritardo e nella omissione degli invii.

Il Prefetto — MANNO

111. Influenza. (C. 30 marzo 1937 n. 2723 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Poichè l'influenza in forma epidemica è quasi del tutto cessata in questa provincia, le SS LL. possono sospendere l'invio del bollettino settimanale riguardante tale infezione.

Permane sempre l'obbligo di denunciare i casi singoli col Mod. 15.

Si resta comunque inteso che qualsiasi manifestazione epidemica e fatti eccezionali interessanti la pubblica salute, dovranno essere comunicati di urgenza a questa Prefettura.

Il Prefetto — MANNO

112. Personale sanitario dei comuni collocato a riposo e sprovvisto di assegno di pensione. (C. 30 marzo 1937 n. 1603 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento a mia precedente circolare dell'11 gennaio u. s. N. 54829 circa l'oggetto, prego d'inviare le seguenti notizie già richieste e finora non pervenute per gli anni 1934, 1935, 1936:

1.º) per aumenti periodici al personale sanitario in servizio (ufficiale sanitario e personale di condotta medica, veterinario ed ostetrico;

2.º) per aumenti periodici a quella parte del personale anzidetto che sia stata collocato a riposo dall'agosto 1934 al 31 dicembre 1936 senza distinzione fra iscritto e non iscritto alla Cassa di Previdenza.

Attendo le dette notizie entro il 10 entrante.

Il Prefetto — MANNO

113. **Mostra delle colonie estive e dell'assistenza all'infanzia.** (C. 30 marzo 1937 n. 12664 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto il P. N. F. ha indetto per il prossimo mese di giugno la mostra delle colonie estive e dell'assistenza all'infanzia.

Uno dei Padiglioni della mostra è riservato al Ministero dell'Educazione Nazionale, che vi esporrà il materiale più significativo per la dimostrazione di quanto il Regime Fascista ha attuato nel campo scolastico, per l'educazione e per l'assistenza delle nuove generazioni.

Poichè una parte di detto materiale deve essere fornito dalle Amministrazioni degli enti locali, si pregano le SS. LL. di favorire con ogni sollecitudine l'iniziativa per quanto riguarda il concorso dell'Amministrazione comunale tenuto presente che, per l'importanza cui assurge detta manifestazione, sarà consentita l'erogazione delle relative spese, che si ha ragione di ritenere di lieve entità, nei limiti, beninteso, della capacità e delle disponibilità del bilancio.

Restasi, quindi, in attesa di conoscere subito le determinazioni all'uopo adottate.

Il Prefetto — MANNO

R. PREFETTURA DI SALERNO

114. **Ruolo di anzianità dei Segretari Comunali della Provincia al 1º gennaio 1937.**

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreteria comunali e popolazioni	Data			Anzianità per bene belliche a. m. g.
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	
	Segretari Capi di 3 ^a cl. Grado 5 ^o					
1	Pisacane Enrico fu Giuseppe	Scafati 15105	1.12.1876	30.9.1921	30.9.1921	
2	Carlomagno Dr. Marco di Pasquale	Amalfi 7953	18.3.1894	15.8.1926	15.8.1926	4,—,—
3	Dini Ciacci avv. Ercole fu Giovanni	Sanseverino Rota 12506	16.8.1873	16.5.1905	1.5.1928	
4	Simonetti cav. rag. Giuseppe	Angri 18018	8.12.1880	1.8.1929	1.8.1929	
5	Di Mauro Dr. Alfonso di Filippo	Pagani 19015	20.11.887	1.1.1915	1.3.1931	
6	Rossini Cav. Luigi fu Nicola	Eboli 12908	14.1.1887	20.1.1920	1.8.1932	—,1,3
7	Anzanelli Matteo fu Vincenzo	Nocera Sup. 19528	24.11.894	10.1.1921	1.1.1936	(1)
8	Rocco Cav. Rag. Angelo fu Ciro	Campagna 10335	16.7.1893	16.8.1920	1.1.1936	(1)
9	Iannuzzi Dr. Cosimo di Luca	Vallo della Lucania 10035	7.1.1893	15.1.1922	1.1.1936	
	Segretari di 1 ^a Classe Grado 6 ^o					
1	Langella Luigi fu Vincenzo	S. Marzano sul Sarno 5574	30.5.1876	1.2.1905	1.2.1905	

riconosciuta merenze	Anzia- nità comple- siva nel grado	Retribuzioni al netto delle riduzioni				Assegno valuta- bile per la quie- scenza	Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
		Stipendio effettivo	Inden- nità di servizio attivo	Totale			
fasciste	a. m. g.	a. m. g.					
	15,3,—	11978,84	2448,23	14.527,07	13622,84	Inscritto al M. P. comunale.	
	14,4,16	11978,84	2448,23	14.527,07	13662,84		
	8,8,—	11279,34	2448,23	13.727,57	12827,45		
	6,5,—	10667,28	2448,23	13.115,51	12131,29		
	5,10,—	10667,28	2448,23	13.115,51	12131,29		
	4,6,3	10142,66	2448,23	12.590,89	11534,67		
	1,—,—	10142,66	2448,23	12.590,89	11534,67	1) computata nel gra- do precedente.	
	1,—,—	10142,66	2448,23	12.590,89	11534,67	1) computata nel gra- do precedente.	
	1,—,—	10142,66	2448,23	12.590,89	11534,67		
	31,11,—	10346,22	1836,17	12182,39	11600—	D. A. 1084,16	

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			Anzianità per bene
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	belliche a. m. g.
2	Maiurano Panfilo fu Raffaele	Tegiano 7943	25.12.876	1.9.1914	1.9.1914	
3	D'Amato Cav. Avv. Vincenzo fu Michele	S. Cipriano Picentino 8976	21.3.1888	11.1.1924	11.1.1924	
4	Palombo Dr. Silvio fu Pasquale	Padula 5253	27.5.1898	14.4.1928	14.4.1928	1.3.17
5	Zito Rag. Ludovico fu Felice	Agropoli 5300	1.9.1894	31.8.1922	1.5.1928	4,—,—
6	Genovese Gioacchino fu Giuseppe	Pontecagnano Faiano 7781	16.6.1891	1.4.1914	10.10.929	1,7,—
7	Caputo Dr. Luigi fu Nicola	Roccapiemonte 5020	3.7.1892	3.3.1921	10.10.929	4,7.4
8	Rispoli Alfredo fu Ferdinando	Baronissi 7092	16.4.1879	1.1.1908	1.11.1929	
9	D'Ippolito Ippolito fu Luigi	Sassano 5104	2.9.1869	16.4.1905	1.2.1931	
10	Meccariello Giov. Battista fu Luigi	Tramonti 5445	19.11.1871	1.8.1897	1.3.1931	
1	Sarno Dr. Aurelio fu Orazio	Pellezzano 5306	31.8.1885	1.3.1931	1.3.1931	2,10,1
12	Greco Gesù fu Vincenzo	Roccadaspide 8051	13.7.1899	3.5.1922	1.5.1931	1.8.11
13	Mangini Rag. Pasquale di Domenico	Castel S. Giorgio 6103	8.4.1906	1.7.1932	1.7.1932	

riconosciuta merenze	Anzia- nità comples- siva nel grado	Retribuzioni al netto delle riduzioni				Assegno valuta- bile per la quie- scenza	Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
		Stipendio effettivo	Inden- nità di servizio attivo	Totale			
a. m. g.	a. m. g.						
—,—,13	22,4,13	10346,22	1836,17	12182,39	11600—	D. A. 1084,16	
	12.11.19	10346,22	1836,17	12182,39	11600—		
	9,11,28	9648,46	1876,08	11524,54	10800—		
	12,8,—	10346,22	1836,17	12182,39	11600—		
	8,9,21	9648,46	1876,08	11524,54	10800—		
	11,9,24	10346,22	1836,17	12182,39	11600—		
	7,2,—	9648,46	1876,08	11524,54	10800—		
—,1,28	6,—,28	9023,09	1876,08	10899,17	10100—	Non iscritto C. P.	
	5,10,—	9023,09	1876,08	10899,17	10100—		
	8,8,1	9648,46	1876,08	11524,54	10800—		
	7,4,11	9648,46	1876,08	11524,54	10800—		
	4,6,—	9023,09	1876,08	10899,17	10100—		

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			Anzianità per bene belliche a. m. g.
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	
14	Lerro Geom. Silvino fu Luigi	Montesano sulla Marcel. 6079	2.2.1891	25.5.1919	1.1.1933	
15	Volpe Michele di Giu- seppe	Fisciano 7580	31.10.898	1.7.1924	1.1.1933	
16	Del Plato Dr. Carmine Antonio fu Gugl.mo	Buccino 6519	21.10.887	11.10.1914	1.1.1934	
17	De Feo Francesco di Pasquale	Sapri 4505	24.2.1898	1.3.1929	1.1.1935	(1)
18	Ferri Arcangelo fu Nicola	Vietri 9597	29.9.1897	9.6.1926	1.1.1935	
19	Giachetta Domenico di Andrea	Giffoni Valle Piana 6484	2.4.1886	11.2.1923	1.3.1935	(1)
20	Napolitano Rag. Seba- stiano di Giuseppe	Battipaglia 7997	22.11.898	8.11.1926	12.5.1935	(1)
21	Alfano Antonio fu Tom- maso	Siano 5073	5.10.1879	1.5.1904	1.1.1936	
22	La Sala Luigi fu Er- minio	Castellabate 5608	3.8.1899	30.6.1926	1.1.1936	
23	Russo Dr. Maurizio fu Giacinto	Polla 5094	26.1.1902	24.10.928	1.1.1936	
24	Vigorito Francesco fu Filippo	Montecorvi- no Rovella 7931	5.12.1899	1.5.1924	1.1.1936	(1)
25	Landolfi Luigi fu Vin- cenzo	Sala Consil. 8943	7.5.1892	1.12.1929	1.1.1936	(1)

riconosciuta merenze	Anzia- nità comple- siva nel grado	Retribuzioni al netto delle riduzioni				Assegno valuta- bile per la quie- scenza	Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
		Stipendio effettivo	Inden- nità di servizio attivo	Totale			
fasciste	a. m. g.	a. m. g.					
	4,—,—	9023,09	1876,08	10899,17	10100—		
	4,—,—	9023,09	1876,08	10899,17	10100—		
	3,—,—	8487,07	1876,08	10363,15	9500—		
	2,—,—	8487,07	1876,08	10363,15	9.00—	1) computata nel gra- do precedente	
(1)	2,—,—	8487,07	1876,08	10363,15	9500—	1) idem	
(2)	1,—,10	8487,07	1876,08	10363,15	9500—	1) 2) idem. Assegno personale L. 133,76	
(2)	1,7,18	8487,07	1876,08	10363,15	9500—	1) 2) computate nel grado precedente	
	1,—,—	8487,07	1876,08	10363,15	9500—	Assegno personale L. 508,40	
	1,—,—	8487,07	1876,08	10363,15	9500—		
	1,—,—	8487,07	1876,08	10363,15	9500—		
	1,—,—	8487,07	1876,08	10363,15	9500—	1) computata nel gra- do precedente	
(2)	1,—,—	8487,07	1876,08	10363,15	9500—	1) 2) computate nel grado precedente	

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			Anzianità per bene belliche a. m. g.
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	
26	Salvatore Pasquale fu Donato	Camerota 5169	10.4.1898	8.4.1926	27.3.1936	
27	Vacante	Capaccio 4632				
	Segretari Com.li di 2 ^a Cl. Grado 7°					
1	Amoresano Francesco fu Tommaso	Perdifumo 2538	24.4.1870	27.9.1901	27.9.1901	
2	Nicodemo Cav. Uff. Vincenzo fu Pietro	Rofrano 2131	2.9.1881	20.9.1902	20.9.1902	
3	Galietti Sebastiano di Mattia	S. Arsenio 3843	1.9.1875	1.1.1908	1.1.1908	
4	Calabria Comm. Michele fu Francesco	Casalbuono 2092	15.9.1889	1.7.1914	1.7.1914	
5	Luisi Cav. Pier Ludovico di Giov. Battista	Policastro del Golfo 2887	11.10.1899	1.9.1914	1.9.1914	
6	Petrosino Spirito Pasquale fu Nicola	Casaletto Spartano 2699	1.9.1887	2.11.1914	2.11.1914	
7	Pepe Raffaele fu Nicola	Pollica 2971	1.2.1873	16.3.1919	16.3.1919	
8	Meo-Colombo Carlo fu Michele	Colliano 3606	29.5.1876	1.7.1919	1.7.1919	
9	Lombardi Luigi fu Giuseppe	Buonabitacolo 2424	30.11.880	11.7.1922	11.7.1922	

riconosciute merenze	Anzianità complessiva nel grado	Retribuzioni al netto delle riduzioni				Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
		Stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale	Assegno valutabile per la quiescenza	
a. m. g.	a. m. g.					
	—,9,3	8487,07	1876,08	10363,15	9500—	
	35,3,4	8487,07	1518,73	10.005,80	9500—	Non iscritto alla C. P.
	34,3,11	8487,07	1518,73	10.005,80	9500—	D. A. 928,28
	29,—,—	8487,07	1518,73	10.005,80	9500	D. A. 464,04
	26,4,—	8487,07	1518,73	10.005,80	9500—	D. A. 929,28
	22,3,29	8487,07	1518,73	10.005,80	9500—	D. A. 929,28
	22,1,28	8487,07	1518,73	10.005,80	9500—	
	17,9,15	8487,07	1518,73	10.005,80	9500—	
	17,6,—	8487,07	1518,73	10.005,80	9500—	D. A. 600,—
	14,5,20	8487,07	1518,73	10.005,80	9500—	

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			Anzianità per bene belliche a. m. g.
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	
10	Palazzo Ferdinando fu Felice	S. Giovanni a Piro 2996	3.5.1889	3.10.1922	3.10.1922	
11	Di Giacomo Placido fu Leonardo	Oliveto Citra 3840	19.1.1873	6.7.1898	3.6.1923	
12	Eboli Dr. Carlo fu Vincenzo	Sanza 2439	13.5.1898	1.12.1923	1.12.1923	
13	Parisi Cav. Dr. Vito di Nicola	Palomonte 2927	31.8.1894	2.8.1925	2.8.1925	3,7,—
14	Mansi Pasquale di Nicola	Ravello 2907	29.12.897	8.2.1926	8.2.1926	1,8,—
15	Di Cuzolo Cav. Uff. Carmine fu Giovanni	Olevano sul Tusciano 3490	12.2.1880	11.10.1927	11.10.1927	
16	Chiorazzi Ernesto fu Francesco	Gioi Cilento 2039	19.8.1893	25.12.924	9.12.1927	3,5,10
17	Del Giudice Biagio fu Nicola	Montecorvino Pugliano 2758	22.6.1901	12-7.1928	12.7.1928	
18	Polito Dr. Carlo fu Luigi	Vibonati 3053	5.2.1889	31.7.1928	31.7.1928	5,—,—
19	Rossi Luigi di Gaetano	Montecorice 2450	28.4.1904	7.8.1928	7.8.1928	
20	Policastro Paolo fu Gregorio	S. Gregorio Magno 4726	25.10.904	25.8.1928	25.8.1928	
21	Capcbianco Leonzio fu Giuseppantonio	Centola 3505	9.6.1903	12.2.1929	12.2.1929	

riconosciuta merenze	Anzia- nità comple- siva nel grado	Retribuzioni al netto delle riduzioni				Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
		Stipendio effettivo	Inden- nità di servizio attivo	Totale	Assegno valuta- bile per la quie- scenza	
a. m. g.	a. m. g.					
	14,2,27	9560,20 (1)	1518,73	11.078,93	9500—	1) compresi i diritti accessori
	13,6,27	8487,07	1518,73	11.078,93	9500—	
	13,1,—	8487,07	1518,73	11.078,93	9500—	
	14,10,29	8487,07	1518,73	11.078,93	9500—	
	12,6,22	8487,07	1518,73	11.078,93	9500—	
	9,2,20	7325,68	1518,73	8.844,41	8200—	
	12,6,1	8487,07	1518,73	11.078,93	9500—	
	8,5,19	7861,70	1518,73	9.380,43	8800—	
	13,5,—	8487,07	1518,73	11078,93	9500—	
	8,4,24	7861,70	1518,73	9.380,43	8800—	
	8,4,24	7861,70	1518,73	9.380,43	8800—	
	7,10,16	7325,68	1518,73	8.844,41	8200—	

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			Anzianità per bene
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	belliche a. m. g.
22	Capobianco Dr. Antonio fu Lorenzo	Torre Orsaia 2559	5.7.1895	23.3.1923	28.3.1929	2,6,9
23	Nese Antonio di Dome- nico	Torchiaro 2828	27.5.1888	23.8.1925	1.7.1929	(1)
24	Scarpa Andrea di Gio- vanni	Montano Antilia 2488	1.12.1899	1.6.1924	1.12.1929	—,7,—
25	Mele Rag. Gregorio fu Giacomo	Contursi 2926	12.3.1906	16.10.927	1.12.1929	
26	Russo Dr. Giovanni fu Giacinto	S. Valentino Torio 4809	2.12.1897	10.9.1928	1.12.1929	
27	Marra Antonio di Rug- giero	Ascea 3008	8.7.1899	15.5.1930	15.5.1930	—,8,23
28	Barbato Giuseppe fu Natale	Aquara 2638	18.1.1894	14.9.1928	16.3.1931	
29	D'Aprile Francesco di Pietro	Acerno 2753	26.7.1907	13.11.928	16.3.1931	
30	Carfora Rag. Ferdinando di Michele	Auletta 2650	3.1.1905	16.7.1928	15.1.1931	
31	Inglese Francesco di Nicola	(1)	21.1.1903	10.11.928	15.11.1931	
32	Petraglia Rag. Olimpio di Angelo	Piaggine 3638	27.12.904	18.11.928	15.11.1931	
33	Mazzotta Rag. Giovanni di Vincenzo	Albanella 4038	19.3.1902	15.7.1929	15.11.1931	

riconosciuta merenze	Anzia- nità comple- siva nel grado	Retribuzioni al netto delle riduzioni				Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
		Stipendio effettivo	Inden- nità di servizio attivo	Totale	Assegno valuta- bile per la quie- scenza	
fasciste	a. m. g.					
	10,3,12	8487,07	1518,73	11.078,98	9500—	
	7,6,—	7861,70	1518,73	9.380,43	8800—	1) computata nel gra- do precedente
	7,8,—	7861,70	1518,73	9.380,43	8800—	
	7,1,—	7325,68	1518,73	8.844,41	8200—	
	7,1,—	7325,68	1518,73	8.844,41	8200—	
	7,4,9	7325,68	1518,73	8.844,41	8200—	
	5,9,15	7325,68	1518,73	8.844,41	8200—	
	5,9,15	7325,68	1518,73	8.844,41	8200—	
1,6,17	6,8,2	7325,68	1518,73	8.844,41	8200—	
	5,1,15	7325,68	1518,73	8.844,41	8200—	1) Roggente a Ca- paccio
	5,1,15	7325,68	1518,73	8.844,41	8200—	
	5,1,15	7325,68	1518,73	8.844,41	8200—	

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			Anzianità per bene belliche a. m. g.
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	
34	Turco Rag. Biagio di Alberico	Serre 3078	3.2.1899	1.12.1929	15.11.1931	2,—,20
35	Scorzelli Rag. Giovanni di Nicola	Cicerale 2416	30.11.900	1.12.1929	15.11.1931	
36	Ruggi d'Aragona Guido di Roberto	Pisciotta 3673	8.5.1909	25.11.1931	25.11.1931	
37	Cacciatore Dr. Vincenzo di Giuseppe	Maiori 2836	28.6.1903	1.11.1932	1.11.1932	
38	Fragetti Dr. Gabriele fu Antonio	Laurino 3301	6.1.1904	15.1.1933	20.4.1933	
39	Battagliese Biagio fu Antonio	Ceraso 2817	24.1.1905	1.12.1929	10.8.1933	
40	Belmonte Rag. Michele fu Angelo	S. Rufo 2042	11.5.1908	15.11.1931	10.8.1933	
41	Falco Dr. Domenico di Salvatore	Roccalo- riosa 2166	10.3.1903	10.8.1933	10.8.1933	
42	Palatiello Rag. Vincenzo di Raffaele	Castelcivita 2780	3.2.1907	10.8.1933	10.8.1933	
43	Muccioli Dr. Vittorio fu Andrea	Caggiano 3519	19.5.1902	10.9.1933	10.9.1933	
44	Rescigno Felice fu Enrico	Bracigliano 3360	1.5.1908	15.8.1933	13.9.1933	
45	Marcelli Giuseppe di Antonio	Cetara 2552	6.11.1894	1.12.1928	1.1.1934	3,—,9

riconosciuta merenze	Anzia- nità comple- siva nel grado	Retribuzioni al netto delle riduzioni				Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
		Stipendio effettivo	Inden- nità di servizio attivo	Totale	Assegno valuta- bile per la quie- scenza	
a. m. g.	a. m. g.					
2,1,21	9,3,16	7861,70	1518,73	9.380,43	8800—	
	5,1,15	7325,68	1518,73	8.844,41	8200—	
	5,1,5	7325,68	1518,73	8.844,41	8200—	
	4,2,—	6789,65	1518,73	8.208,38	7600—	
	3,8,11	6789,65	1518,73	8.208,38	7600—	
	3,4,21	6789,65	1518,73	8.208,38	7600—	
	3,4,21	6789,65	1518,73	8.208,38	7600—	
	3,4,21	6789,65	1518,73	8.208,38	7600—	
	3,4,21	6789,65	1518,73	8.208,38	7600—	
	3,3,20	6789,65	1518,73	8.208,38	7600—	
	3,3,18	6789,65	1518,73	8.208,38	7600—	
	6,—,9	7325,68	1518,73	8.844,41	8200—	

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			Anzianità per bene
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	belliche a. m. g.
46	Del Pizzo Rag. Silvio di Domenico	Minori 2836	8.10.1903	1.12.1929	16.5.1934	
47	Lauriello Vincenzo di Giuseppe	Ogliastro Cilento 2617	5.8.1907	15.11.1931	1.6.1935	
48	Perillo Francesco di Eugenio	Castel S. Lorenzo 4229	26.10.898	15.11.1931	1.6.1935	
49	Forestieri Biagio fu Pietro	Altavilla Silentina 4228	8.6.1909	15.11.1931	11.6.1935	
50	Civale Rag. Taddeo di Alfonso	Postiglione 2483	17.1.1906	15.11.1931	10.7.1935	
51	Casale Dr. Umberto fu Michele	Sicignano degli Alburni 3930	5.4.1901	1.12.1935	1.12.1935	
52	Pavone Dr. Bartolomeo fu Filippo	Sessa Ci- lento 2408	26.5.1907	1.12.1935	1.12.1935	
53	Nicodemo Dr. Paolo di Vincenzo	Monte S. Giacomo 2210	6.8.1902	5.12.1935	1.1.1936	
54	Guida Felice di Fran- cesco	Atena Luc. 2128	4.1.1897	1.12.1929	30.8.1936	
55	Vacante	Casalvelino 2938				
	Segretari Com.li di 3ª Cl. Grado 8º					
1	Cerulli Cav. Uff. Michele fu Pasquale	Monteforte Cilento 931	9.11.1867	1.1.1891	1.1.1891	

riconosciuta merenze	Anzia- nità comple- siva nel grado	Retribuzioni al netto delle riduzioni				Assegno valuta- bile per la quie- scenza	Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
		Stipendio effettivo	Inden- nità di servizio attivo	Totale			
fasciste							
a. m. g.	a. m. g.						
	2,7,15	6789,65	1518,73	8.208,38	7600—		
	1,7,—	6253,63	1518,73	7.772,36	7000—		
(1)	1,7,—	6253,63	1518,73	7.772,36	7000—	1) computata nel gra- do precedente	
	1,6,21	6253,63	1518,73	7.772,36	7000—		
	1,5,21	6253,63	1518,73	7.772,36	7000—		
	1,1,—	6253,63	1518,73	7.772,36	7000—		
	1,1,—	6253,63	1518,73	7.772,36	7000—		
	1,—,—	6253,63	1518,73	7.772,36	7000—		
	—,4,1	6253,63	1518,73	7.772,36	7000—		
	45,—,—	6253,63	1250,72	7.504,35	7000—	Iscritto al M. P. Co- munale	

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			Anzianità per bene belliche a. m. g.
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	
2	Borrelli Gaetano fu Pasquale	Rutino 1558	13.9.1873	1.4.1895	17.12.1900	
3	Lombardi Camillo fu Sabato	Corbara 1531	8.9.1871	1.12.1903	1.12.1903	
4	Costantino Dr. Giuseppe di Aniello	Perito 1772	14.11.1877	1.7.1907	1.7.1907	
5	D'Angola Geom. Gaetano fu Luigi	Castelnuovo Cilento 964	23.7.1868	24.9.1907	24.9.1907	
6	Farri Alessandro fu Giuseppe	Bellsguardo 1901	6.6.1890	11.6.1914	11.6.1914	
7	Pica Geom. Nicola fu Donato	S. Pietro al Tanagro 1659	21.1.1878	5.9.1920	5.9.1920	1,4,—
8	D'Antonio Dr. Giuseppe fu Francesco	Conca dei Marini 1270	13.2.1885	1.1.1921	1.1.1921	
9	Ciaro Andrea di Nicola	Campora 1071	23.9.1897	1.7.1921	1.7.1921	2,10.20
10	Segreto Aniello fu Cono	Laureana Cilento 1800	6.1.1874	1.1.1922	1.1.1922	
11	Mastrodomenico Luigi fu Nicola	Castelnuovo di Conza 1480	19.3.1889	23.3.1923	23.3.1923	
12	Visconti Dr. Carmine fu Michele	Calvanico 1223	26.7.1886	1.1.1925	1.1.1925	4,5,23
13	Trotta Rag. Angelc fu Benedetto	Stio 1664	11.11.1899	1.12.1929	1.12.1929	2,7,26

riconosciute merenze	Auzianità comples- siva nel grado	Retribuzioni al netto delle riduzioni				Assegno valuta- bile per la quie- scenza	Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
		Stipendio effettivo	Inden- nità di servizio attivo	Totale			
a. m. g.	a. m. g.						
	36,—,14	6253,63	1250,72	7.504,35	7000—	D. A. 309,€6	
	33,1,—	6253,63	1250,72	7.504,35	7000—	D. A. 929,28	
	29,6,—	6253,63	1250,72	7.504,35	7000—		
	29,3,7	6253,63	1250,72	7.504,35	7000—	D. A. 309,44	
	22,6,20	6253,63	1250,72	7.504,35	6253,63	D. A. 619,52	
	17,7,25	6253,63	1250,72	7.504,35	7000—		
	15,8,—	6253,63	1250,72	7.504,35	7000—	Interruzione m. 4 per aspettativa motivi di famiglia. E' au- torizzato all'eserci- zio notariato in Tra- monti.	
	18,4,20	6253,63	1250,72	7.504,35	7000—		
	15,—,—	6253,63	1250,72	7.504,35	7000—		
	13,9,7	6253,63	1250,72	7.504,35	7000—	D. A. 400,—	
	16,5,28	6253,63	1250,72	7.504,35	7000—	D. A. 400,—	
	9,8,26	6253,63	1250,72	7.504,35	7000—		

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			Anzianità per bene belliche a. m. g.
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	
14	Russo Rag. Manlio fu Giuseppe	Stella Ci- lento 1580	27.4.1901	1.12.1929	1.12.1929	
15	Palladino Dr. Luigi di Angelo	S. Angelo Fasanella 1601	3.8.1904	1.12.1929	1.12.1929	
16	Caruso Daniele fu Alfonso	Laviano 1909	3.7.1905	1.12.1929	1.12.1929	
17	Poti Dr. Gabriele fu Giuseppe	Controne 1254	7.5.1887	7.5.1930	7.5.1930	2,8,23
18	Filizzola Rag. Luigi di Leonardo	Tortorella 888	12.3.1905	15.11.1931	15.11.1931	
19	D'Auria Raimondo fu Vincenzo Alberto	Pertosa 910	26.4.1903	15.11.1931	15.11.1931	
20	Consoli Paolo di Gaetano	Sacco 1703	17.10.903	15.11.1931	15.11.1931	
21	Lebano Rag. Emilio di Gennaro Luigi	Lustra 1629	4.1.1903	5.12.1931	5.12.1931	
22	Di Cristo Michele di Vincenzo	Ricigliano 1259	15.3.1909	1.9.1932	1.9.1932	
23	Alessandro Rag. Michele di Emiliano	Corleto Monforte 1398	26.3.1908	1.1.1933	1.1.1933	
24	Belmonte Orazio fu Angelo	Salvitelle 1510	25.1.1905	15.8.1933	15.8.1933	
25	Padula Rag. Aldo di Riccardo	Torraca 1238	10.12.906	5.8.1933	15.8.1933	

riconosciute merenze	Anzia- nità comple- siva nel grado	Retribuzioni al netto delle riduzioni				Assegno valuta- bile per la quie- scenza	Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
		Stipendio effettivo	Inden- nità di servizio attivo	Totale			
fasciste	a. m. g.	a. m. g.					
	7,1,—	5896,28	1250,72	7.147,—	6600—		
	7,1,—	5896,28	1250,72	7.147,—	6600—		
	7,1,—	5896,28	1250,72	7.147,—	6600—		
	9,8,17	5896,28	1250,72	7.147,—	6600—		
	5,1,16	5538,93	1250,72	6.789,65	6200—		
	5,1,16	5538,93	1250,72	6.789,65	6200—		
	5,1,16	5538,93	1250,72	6.789,65	6200—		
	5,—,26	5538,93	1250,72	6.789,65	6200—		
	4,4,—	5270,91	1250,72	6.521,63	5900—		
	4,—,—	5229,27	1250,72	6.479,99	5600—		
	3,4,16	5002,90	1250,74	6.253,64	5600—		
	3,4,16	5270,91	1250,72	6.521,63	5600—		

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			Anzianità per bene
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	belliche a. m. g.
26	Lillo Angelo fu Raffaele	S. Mauro Cilento 1148	15.5.1908	15.8.1933	15.8.1933	
27	Alois Rag. Michele di Ciro	S. Mango Piemonte 1190	15.8.1908	15.8.1933	15.8.1933	
28	De Augustinis Giovanni di Luigi	Positano 1744	7.3.1910	15.8.1933	15.8.1933	
29	Focarile Aristide di Michele	Roscigno 1437	10.10.902	15.8.1933	15.8.1933	
30	Rossi Rag. Nicola di Angelo	Serramez- zana 586	29.8.1908	15.8.1933	15.8.1933	
31	Messano Basilio di Raffaele	Ottati 1351	2.10.1908	15.8.1933	15.8.1933	
32	Cubiciotti Rag. Pasquale di Ermenegildo	Alfano 795	25.3.1901	15.8.1933	15.8.1933	
33	Lia Rag. Giovanni di Nicassio	Laurito 1558	27.8.1906	11.9.1933	11.9.1933	
34	Barone Giuseppe di Gennaro	Valva 1851	15.3.1902	1.1.1934	1.1.1934	
35	Amendola Rag. Vincenzo di Giuseppe	Trentinara 1570	20.10.905	1.1.1934	1.1.1934	
36	Romanelli Domenico di Filippo	Cuccaro Vet. 814	22.6.1907	1.1.1934	1.1.1934	
37	Parisi Nicola di Francesco	Romagnano al Monte 667	18.11.1907	20.1.1934	20.1.1934	

riconosciute merenze	Anzia- nità comple- siva nel grado	Retribuzioni al netto delle riduzioni				Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
		Stipendio effettivo	Inden- nità di servizio attivo	Totale	Assegno valuta- bile per la quie- scenza	
a. m. g.	a. m. g.					
	3,4,16	5270,91	1250,72	6.521,63	5900—	
	3,4,16	5270,91	1250,72	6.521,63	5900—	
	3,4,16	5270,91	1250,72	6.521,63	5900—	
	3,4,16	5270,91	1250,72	6.521,63	5900—	
	3,4,16	5270,91	1250,72	6.521,63	5600--	
	3,4,16	5270,91	1250,72	6.521,63	5900--	
	3,4,16	5270,91	1250,72	6.521,63	5270,92	
	3,3,20	5270,91	1250,72	6.521,63	5900--	
	3,—,—	5270,91	1250,72	6.521,63	5600--	
	3,—,—	5270,91	1250,72	6.521,63	5600—	
	3,—,—	5270,91	1250,72	6.521,63	5900—	
	2,11,11	5270,91	1250,72	6.521,63	5900—	

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			Anzianità per bene
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	belliche a. m. g.
38	Buoninconti Aniello di Alfonso	Caselle in Pittari 1591	2.10.1908	1.2.1934	1.2.1934	
39	Miele Amedeo fu Do- menico	Futani 1347	10.6.1912	2.1.1935	2.1.1935	
40	Pezzuti Dr. Angiolo di Angelo	Magliano Vetere 1317	7.5.1909	1.12.1935	1.12.1935	
41	Del Pozzo Dr. Giulio di Bernardino	Salento 1202	1.11.1907	1.12.1935	1.12.1935	
42	Salati Dr. Michele fu Ottavio	Orria 1793	7.5.1907	1.1.1936	1.1.1936	
43	Foti Dr. Nicola di Giovanni	Santomenna 1288	3.12.1907	1.1.1936	1.1.1936	
44	Vairo Ugo fu Antonio	Felitto 1995	17.2.1892	1.3.1936	1.3.1936	
45	Damascelli Antonio fu Agapito	Praiano 1522	24.5.1907	1.4.1936	1.4.1936	
46	Liguori Mario fu Gio- vanni	Giungano 1058	18.7.1911	1.7.1936	1.7.1936	
47	Boccia Daniele di Angelo	Petina 1328	27.4.1905	1.8.1936	1.8.1936	
48	Iupo Nicola di Ernesto	S. Mauro la Bruca 916	29.3.1914	15.8.1936	15.8.1936	
49	Di Stefano Rag. Ugo di Giuseppe	Omignano 1064	23.3.1907	1.1.1937	1.1.1937	
50	Vacante	Morigerati 1116				
51	Vacante	Celle Bul- gheria 1834				

riconosciute merenze	Anzia- nità comple- siva nel grado	Retribuzioni al netto delle riduzioni				Assegno valuta- bile per la quie- scenza	Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
		Sipendio effettivo	Inden- nità di servizio attivo	Totale			
a. m. g.	a. m. g.						
	2,11,—	5270,91	1250,72	6.521,63	5900—		
	1,11,29	5229,27	1250,72	6.479,99	5002,90		
	1,1,—	5229,27	1250,72	6.479,99	5600—		
	1,1,—	5229,27	1250,72	6.479,99	5600—		
	1,—,—	5229,27	1250,72	6.479,99	5600—		
	1,—,—	5229,27	1250,72	6.479,99	5600—		
	—,10,—	5229,27	1250,72	6.479,99	5002,90		
	—,9,—	5229,27	1250,72	6.479,99	5600—		
	—,6,—	5229,27	1250,72	6.479,99	5002,90		
	—,5,—	5229,27	1250,72	6.479,99	5600—		
	—,4,16	5229,27	1250,72	6.479,99	5600—		
	—,—,—	5002,90	1250,72	6.479,99	5600—		

Il Prefetto — Manno

115. **Importazione suini — Esame trichinoscopico delle carni.** (C. 29 marzo 1937 num. 12517 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno in data 10 corr. mi ha trasmesso la seguente circolare N. 46:

« In relazione alla importazione dei suini da macello reputasi opportuno fare presente che quando l'inoltro di detti animali dalla Dogana di confine non abbia luogo direttamente per i macelli raccordati con la ferrovia, la importazione stessa dovrà, *agli effetti sanitari*, essere considerata come se si trattasse di animali da allevamento.

Consèguentemente i suini di che trattasi, che non siano subito macellati nel luogo di destinazione, dovranno, prima di essere ammessi a libera pratica, rimanere in osservazione per il tempo prescritto.

In ogni caso, però, e ovunque ed in qualunque momento abbia luogo la macellazione, questa dovrà eseguirsi sotto regolare controllo sanitario, integrato dall'esame trichinoscopico prescritto dall'Ordinanza Ministeriale 10 gennaio 1933 — X ».

In relazione a quanto sopra, con riferimento alla Circolare Prefettizia N. 3777 del 9 febbraio 1933, riportata a pag. 61 del B. A. 1933, prego la S. V. di dare rigorose disposizioni in modo che:

1) sia data sollecita comunicazione con telegramma a questo ufficio di eventuale arrivo costà di suini di provenienza estera, specificando se detti suini risultino marcati col contrassegno prescritto dall'ordinanza Ministeriale del 10 gennaio 1933 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno del 16 detto;

2) i suini marcati come sopra, di provenienza estera, qualora siano destinati alla macellazione in codesto Comune, dovranno essere sottoposti a regolare controllo sanitario con espresso divieto d'ammissione delle carni al consumo alimentare prima d'aver conosciuto l'esito dell'esame trichinoscopico.

Il Prefetto — MANNO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

118. **Rabbia canina** — **Profilassi**. (C. 8 aprile 1937 n. 15022 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Sono pervenute a questo ufficio, durante gli scorsi giorni, frequenti comunicazioni di casi di morsicature inferte a persone da cani girovaghi, alcuni dei quali sono stati ritenuti sospetti di rabbia.

Dovendo pertanto rilevare che le misure di profilassi contro la rabbia canina non vengono dovunque nei Comuni della Provincia applicate con la necessaria esattezza, con riferimento alle numerose circolari Prefettizie emanate in proposito, ultime delle quali quelle riportate a pag. 263 del B. A. del 1935 ed a pag. 374 del B. A. 1936, rinnovo la preghiera d'intensificare i servizi relativi e specialmente quelli che si riferiscono all'elevamento di verbali di contravvenzione verso i proprietari trasgressori alle disposizioni in vigore circa l'obbligo della denuncia del possesso dei cani e circa l'obbligo di munire i cani stessi di musseruola e di collare, ricordando che (per le tassative disposizioni dello art. 48 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con R. D. 10-5-1914 N. 533) *sulle vie ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico, i cani, quando non siano condotti col guinzaglio, devono portare una musseruola rispondente ai requisiti determinati dai Regolamenti Comunali d'igiene.*

Per quanto riguarda l'accalappiamento dei cani ed il trattamento di essi, si richiama l'attenzione sul R. D. n. 49410 del 9 novembre 1932, riportato a pag. 419 del B. A. 1932, nonché sul n. 3 della circolare Prefettizia n. 32960 del 4 luglio 1935.

Son sicuro dell'efficace interessamento della S. V. ed attendo intanto un cenno di assicurazione,

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Comune di Ceraso — *Appalto gestione imposte consumo triennio 1937 - 39* — Essendo andato deserto il 1.° esperimento di asta sulla base di lire 12000, il giorno 15 aprile p. v. avrà luogo nella sede del Comune un secondo esperimento di asta, col metodo della candela vergine, in aumento del canone di lire 11 mila. Ciascuna offerta non potrà essere inferiore a lire 100. Deposito provvisorio lire 1000 e lire 1500 per deposito di spese contrattuali e di asta. Cauzione definitiva pari 3 dodicesimi prezzo di aggiudica. Atti visibili nell'ufficio di Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale - *Battagliese* Il Podestà - *Fusco*

segue Appalti, aste ecc.

Comune di Montecorvino Pugliano — *Vendita 113 piante matricine d'acero e 87 folloni abbattuti nelle sezioni 2^a e 3^a del bosco di S. Benedetto di proprietà dei cittadini di S. Tecla e Castelpagano.* — Essendo andato deserto il 1° esperimento di asta, si rende noto che il 10 aprile corrente, alle ore 11, sarà tenuto un secondo esperimento di asta, col metodo della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 1208,10. Aggiudica provvisoria valida anche con un solo offerente. Aumento ventesimo fissato entro e non più tardi ore 12 del settimo giorno della provvisoria aggiudicazione.
Il Segretario Comunale - *Del Giudice* Il Commiss. Pref. - *Lenza*

Comune di Sacco — *Vendita di N. 2151 piante di alto fusto di faggio nel bosco Motola (contrada Valle delle Ortiche).* — Il giorno 10 aprile 1937 XV, alle ore 11, nella Casa Comunale, si procederà ad un secondo esperimento d'asta per la vendita di N. 2151 piante di alto fusto di faggio nel bosco Motola (Contrada Valle dell'Ortiche) di questo Comune sul prezzo base di L. 67,500.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine. Deposito cauzionale provvisorio L. 3,000.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Sacco 30 marzo 1937 XV.

Il Podestà - *Avv. Luigi Ippoliti* Il Segretario Com. - *Consoli Paolo*

Concorsi

Comune di Salerno — *Concorso a tre posti di vice-segretario*, con l'annuo stipendio di L. 7,000, al lordo delle riduzioni e delle trattenute di legge e suscettibile di cinque aumenti quadriennali del decimo, oltre la indennità di disagio nella misura e fino a quando sarà corrisposta agli altri stipendiati del Comune; nonchè alle condizioni tutte di legge e di regolamento.

Termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti di rito, ore tredici del giorno trenta corrente mese di aprile.

Id. — *Concorso ad un posto di Primo Segretario*, con l'annuo stipendio di L. 10,000,00, al lordo delle riduzioni e trattenute di legge, suscettibile di cinque aumenti quadriennali del decimo ed alle condizioni di legge e di regolamento.

Termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti, ore tredici del giorno venticinque maggio p. v.

Sono escluse per entrambi i concorsi le donne.

Per ogni altro chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi alla Segreteria del Comune.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

- 117. Chiamata a nuova visita dei riformati di leva di terra nati negli anni 1915 e 1916 (R. D. 22 febbraio 1937 n. 265).
- 118. Modificazioni agli elenchi delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare, allegato al R. D. 26 settembre 1930 n. 1401 (R. D. 1° marzo 1937 n. 303).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 119. Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
- 120. Conto Consuntivo.
- 121. Qualifica del Segretario P. N. F. in dipendenza del R. D. L. 11 gennaio 1937 n. 4.
- 122. Istituto naz. delle Assicurazioni. Emissione di una speciale polizza in occasione del lieto evento nella Casa delle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte.
- 123. Rilevazione trimestrale della statistica civile. Stampati.
- 124. Barbone bufalino. Profilassi.
- 125. Rabbia canina. Profilassi.
- 126. Carta bollata a 1/2 foglio.

segue

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

127. Vigilanza sulla produzione e vendita delle paste alimentari.
 128. Censimento industriale o commerciale.
 129. Associazioni militari in congedo. Permesso agli impiegati iscritti.

COPERTINA

Movimento popolazione nella Provincia da Dicembre 1936 a Marzo 1937.
 — Appalti, aste, ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione mesi di dicembre 1936, gennaio febbraio e marzo 1937 XV.

Mese di dicembre 1936			
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	180	1445	1626
Morti	98	987	1085
Aumento popolazione	82	458	540
Mese di gennaio 1937			
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	160	1864	2024
Morti	133	1421	1554
Aumento popolazione	27	443	470
Mese di febbraio 1937			
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	134	1530	1664
Morti	85	817	902
Aumento Popolazione	49	713	762
Mese di marzo 1937			
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	171	1,697	1,868
Morti	89	735	824
Aumento popolazione	82	962	1,044

Appalti, aste ecc.

Comune di Sacco — *Vendita di N. 2151 piante di alto fusto di faggio nel bosco Motola* (Contrada Valle dell'Ortiche) — Il giorno 29 aprile 1937 - XV, alle ore 11, nella Casa Comunale, si procederà ad un terzo esperimento d'asta per la vendita di N. 2151 piante di alto fusto di faggio nel bosco Motola (contrada Valle dell'Ortiche) di questo Comune, sul prezzo base di L. 67.500,00. L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine. Deposito cauzionale provvisorio L. 3000,00. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Sacco, 13 aprile 1937 - XV.

Il Podestà - Avv. Luigi Ippoliti

Il Segretario - Consoli Paolo

Parte I.

α) Leggi e Decreti.

117. **Chiamata a nuova visita dei riformati della leva di terra nati negli anni 1915 e 1916.** (R. D. 22 febbraio 1937, n. 265 pubbl. Gazz. Uff. n. 67, del 22 marzo 1937).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 83 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-XI, n. 1332;

Ritenuta la necessità di provvedere, per straordinarie esigenze, alla revisione di alcune classi di riformati;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono chiamati a nuova visita tutti i riformati della leva di terra nati negli anni 1915 e 1916.

Sono esclusi da tale nuova visita i riformati nati negli anni predetti che attualmente risiedono all'estero.

Il Ministro per la guerra determina quali altri dei detti riformati debbono essere esclusi dalla nuova visita in relazione alle infermità e imperfezioni che ne determinarono la riforma e stabilisce l'epoca e i limiti di tempo per l'esecuzione delle visite.

Art. 2. I riformati di cui all'articolo precedente i quali risulteranno idonei saranno arruolati per compiere la ferma di leva.

Essi possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedamento anticipato per i titoli previsti dall'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XV, n. 395.

Art. 3. Dalla data della pubblicazione del presente decreto è sospeso il rilascio del passaporto per l'estero ai riformati nati negli anni 1915 e 1916.

Essi potranno ottenere il passaporto, se in seguito alla nuova visita saranno stati confermati inabili in modo permanente al servizio militare e nuovamente riformati.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

118. **Modificazioni agli elenchi delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare, allegati al R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401.** (R. D. 1° marzo 1937 n. 303, pubbl. Gazz. Uff. n. 72, del 27 marzo 1937).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332, e successive modificazioni;

Visti gli elenchi A e B delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare, approvati con R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli articoli 2, 3, 23, 40, 41, 47, 59 e 83 dell'elenco A allegato al R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — La debolezza di costituzione grave, trascorso il periodo della rivedibilità »,

« Art. 3. — Il deperimento organico notevole, trascorso il periodo della rivedibilità; nei militari, dopo infruttuosa cura e dopo i periodi di licenza di cui al n. 5 delle avvertenze generali ».

« Art. 23. — Le lussazioni antiche, male ridotte o non più riducibili di qualcuna delle principali articolazioni; l'anchilosi e la notevole rigidità articolare, i corpi mobili articolari quando abbiano sede in una delle principali articolazioni, ovvero in parecchie articolazioni, anche se meno importanti, persistenti oltre il periodo della rivedibilità e dopo osservazione in ospedale militare ».

« Art. 40. — La riduzione grave del campo visivo determinata da lesioni oculari progressive e da malattie del sistema nervoso, accertate con osservazione in ospedale militare, dopo trascorso il periodo della rivedibilità o, nel militare, dopo infruttuosa cura ed i congrui periodi di licenza di convalescenza di cui al n. 5 delle avvertenze generali ».

« Art. 41. — La blefaroptosi bilaterale, congenita a grado tale da impedire o disturbare notevolmente la visione; se acquisita, dopo trascorso il periodo della rivedibilità. In tutti i casi, dopo osservazione in ospedale militare e, nel militare, previa adatta cura e dopo i periodi di licenza di convalescenza di cui al n. 5 delle avvertenze generali ».

« Art. 47. — La afachia bilaterale, dopo osservazione in ospedale militare ».

« Art. 59. — La mancanza e la carie estesa e profonda della massima parte dei denti con evidente insufficienza della masticazione e conseguente decadimento della nutrizione generale. Nei casi dubbi, l'accertamento sarà fatto con osservazione in ospedale militare ».

« Art. 83. — L'ernia inguinale bilaterale; l'ernia inguinale unilaterale non riducibile e non contenibile, entrambe accertate con osservazione in ospedale militare.

« Tutte le altre forme di ernie viscerali non riducibili e non contenibili con opportuni apparecchi, accertate con osservazione in ospedale militare ».

Art. 2. Gli articoli 31, 43 e 91 dell'elenco A allegato al R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401, sono soppressi.

Art. 3. Gli articoli 3, 4, 11 e 15 dell'elenco B allegato al R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Art. 3. — La emeralopia essenziale e le forme di emeralopia sintomatica ».

« Art. 4. — Le congiuntiviti manifestamente croniche, le blefariti e le forme di tracoma sicuramente spente ».

« Art. 11. — Il varicocele voluminoso e nodoso; l'idrocele cistico della vaginale del testicolo; l'idrocele comunicante ».

« Art. 15. — Il piede piatto bilaterale, con inclinazione al lato interno dell'articolazione tibio tarsica; le dita sopranumerarie dei piedi e quelle altre deformità che richiedano speciale calzatura e che siano di impedimento alla marcia ».

Art. 4. All'elenco B allegato al R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 19. — La blefaroptosi unilaterale accentuata ».

« Art. 20. — L'ernia crurale e l'ernia epigastrica; tutte le altre specie di ernie fuorchè quelle allo stato di punta ».

« Art. 21. — Le lussazioni recidivanti delle principali articolazioni ».

« Art. 22. — La afachia unilaterale ».

« Art. 23. — La paralisi del facciale ».

« Art. 24. — Le paresi che non raggiungono il grado per la riforma ».

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

119. **Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.** (C. 18 aprile 1937 n. 16045 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza, comunico la seguente circolare 8 corr. n. 6807 del Ministero delle Corporazioni:

« Questo Ministero allo scopo di eliminare per quanto è possibile le divergenze di interpretazione che fin da principio possono verificarsi nell'applicazione del nuovo ordinamento della assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, stabilito dai RR. DD. 17 agosto 1935 n. 1765 e 15 dicembre 1936, n. 2276 e dal Regolamento di esecuzione approvato con R. D. 25 gennaio 1937, n. 200, ritiene opportuno

richiamare l'attenzione delle EE. e SS. LL., su alcune delle nuove norme.

1) Per un'esatta comprensione del concetto di « laboratorio », di cui all'art. 1 del Regolamento approvato con R. D. 25 gennaio 1937, n. 200, sembra fuor di dubbio che debba trattarsi di un ambiente di lavoro a carattere industriale dove cioè si compiano trasformazioni di materia prima, o anche di prodotti già in tutto o in parte lavorati.

2) Tra coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo d'infortunio direttamente prodotto dalle macchine, dai motori e dagli apparecchi a pressione, ai sensi dell'art. 2 del R. D. 15 dicembre 1936, si ritiene che non siano da comprendersi le persone soggette al rischio comune ormai alla generalità dei cittadini e offerto da piccole macchine che abbiano i propri organi in moto convenientemente protetti ed inaccessibili.

3) L'estensione dell'assicurazione alle persone addette a lavori complementari o sussidiari, sia di quelli dell'industria principale eseguiti in un opificio sia di quelli elencati nella seconda parte dell'art. 1 del R. D. 17 agosto 1935, n. 1765, secondo lo spirito della legge non sembra possa aver luogo in virtù del semplice fatto *estrinseco* della dipendenza di più prestatori d'opera da un datore di lavoro, soggetto passivo per uno o più di essi dell'assicurazione di diritto, ma sembra invece che essa debba verificarsi in virtù del rapporto *intrinseco* messo in essere dal sostanziale carattere unitario della lavorazione, esercitata dallo stesso datore di lavoro.

4) L'obbligo dell'assicurazione per le aziende di deposito e di vendita di materie esplodenti, infiammabili, corrosive o caustiche è da ritenersi limitato alle aziende che concentrano dai luoghi di produzione le sostanze predette, o che fanno di esse l'oggetto di una vendita all'ingrosso o al dettaglio, in modo esclusivo, principale o almeno essenziale.

Devono quindi ritenersi escluse dall'obbligo dell'assicurazione

le farmacie, le drogherie, le mesticherie, ecc. e cioè quelle aziende commerciali che per la vendita al minuto tengono modesti quantitativi di petrolio illuminante, di benzina, di benzolo, di acqua ragia o di etera, sostanze che rappresentano uno dei molti articoli del negozio o del magazzino ma non ne concretano l'attività esclusiva, principale o essenziale.

5) Agli effetti dell'assicurazione delle persone addette all'esercizio di magazzini di deposito di merci, nei quali per il trasporto si fa uso di mezzi meccanici, non pare che sussista l'obbligo dell'assicurazione, quando il trasporto si faccia con congegni, apparecchi o macchine mosse dall'energia muscolare della persona che ne usa.

6) Con l'espressione « società di fatto », di cui all'articolo 5 del Regolamento 25 gennaio 1937, n. 200, è da ritenersi che si sia inteso assimilare alle cooperative legalmente costituite quelle associazioni di lavoratori a sfondo mutualistico che delle cooperative hanno l'essenza ma non la veste, e che si sia tenuto conto, per includere anche gli appartenenti a queste ultime nell'assicurazione di diritto, della qualità di lavoratore prevalente su quella di associato e ciò pure nella ipotesi che non tutti gli associati siano lavoratori, potendo accadere che nell'ambito sociale del gruppo mutualistico entrino dirigenti ed amministratori. Infatti le cooperative, siano o meno regolarmente costituite, rappresentano degli enti collettivi distinti dalle persone dei soci e quindi pongono in essere un doppio rapporto giuridico (mutualistico e di lavoro manuale salariato) che sarebbe artificioso scindere in due momenti isolati e contrapposti.

Tale assimilazione non sembra, invece, che possa estendersi ad altri casi e cioè alle società irregolari o di fatto che non rappresentano degli aggregati di lavoratori manuali o prevalentemente di lavoratori manuali, ma invece costituiscono associazioni anche a sfondo civilistico, di soci capitalisti e di artigiani indipendenti ovvero di soli artigiani indipendenti, veri e propri imprenditori di se stessi, operanti all'infuori del contratto di sala

rio e quindi correnti le alee ed i rischi delle loro intraprese, i quali sono fuori del campo d'applicazione del R. D. 17 agosto 1935, n. 1765.

Si gradirà un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — MANNO

120. **Conto Consuntivo.** (C. 14 aprile 1937 n. 16155 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Col 31 marzo è scaduto il termine assegnato dall' art. 308 del T. U. 3 marzo 1934 N. 383 ai tesoriere comunali per la resa del conto dell'esercizio precedente (1936).

Allo scopo di conoscere se tale adempimento sia stato curato, prego le SS. LL. di comunicarmi, infra 15 giorni dalla data della presente, se tale conto sia stato reso.

In difetto trasmetteranno copia della diffida, da rivolgersi immediatamente al tesoriere inadempiente a rendere il conto entro 15 giorni, elasso i quali mi comunicheranno, di seguito, l'esito della diffida istessa.

Preavviso che non tollererò le inadempienze, che saranno perseguite come per Legge, con l'applicazione della multa, compilazione di ufficio ecc.

Il Prefetto — MANNO

121. **Qualifica del Segretario P. N. F. in dipendenza del R. D. L. II gennaio 1937 XV. n. 4.** (C. 8 aprile 1937 n. 1088 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Sig. Commissario Amm.ne Prov.le di Salerno).

Con R. D. Legge 11 gennaio 1937 XV, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 detto mese n. 18, sono stati conferiti al Segretario del Partito Nazionale Fascista il titolo e le funzioni di Ministro Segretario di Stato, ferme restando le attribuzioni previste dallo statuto del P. N. F. e degli altri ordinamenti in vigore.

In dipendenza di detto provvedimento, la qualifica spettante al Segretario del P. N. F. è la seguente: « Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato ».

Prego le SS. LL. di renderne edotti anche gli uffici dipendenti.

Il Prefetto — MANNO

122. Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Emissione di una speciale polizza in occasione del lieto evento nella casa delle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte. (C. 8 aprile 1937 n. 499 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia; Commissario Pref. Ammin. Prov. e Presidenti Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza della Prov.)

Il Ministero consente che, analogamente a quanto è stato disposto per il personale delle amministrazioni statali, parastatali, e sindacali, anche le amministrazioni delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza aderiscano all'iniziativa dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni per la istituzione di una polizza di assicurazione sulla vita a forma popolare a favore dei figli dei propri dipendenti nati nello stesso giorno di nascita di S. A. R. il Principe di Napoli.

L'attuazione dell'iniziativa dovrà essere contenuta nei modi e nelle forme seguenti:

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in seguito al versamento, da parte dell'amministrazione dell'Ente, delle prime tre annualità di lire 120 ciascuna, rilascerà a ciascun assicurato una polizza « mista crescente » della durata di anni venti per il capitale alla scadenza di lire 2980 riscuotibile dall'interessato al compimento del suo 20° anno.

Qualora, trascorso il triennio, l'impiegato non fosse in grado di seguitare il pagamento dei premi di lire 10 mensili, egli potrebbe procedere all'immediato riscatto della polizza e riscuotere il capitale previsto dalla medesima, ovvero liberare da ogni ulteriore pagamento la polizza, incassando alla scadenza (fra 20 anni) una somma pari a lire 447.

Si pregano le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza del personale dipendente e restasi in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

123. **Rilevazione trimestrale della statistica civile. Stampati.** (C. 18 aprile 1937 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero di Grazia e Giustizia, in considerazione dell'obbligo che hanno tutti gli Uffici giudiziari di provvedersi direttamente degli stampati ad essi occorrenti, è venuto nella determinazione di lasciare a carico dei singoli Uffici Giudiziari la spesa dei modelli occorrenti per i riassunti trimestrali della statistica civile, dato l'importo esiguo di tale spesa.

Per quanto riguarda oli Uffici di Conciliazione è stato chiarito che dovranno provvedere i singoli Comuni, trattandosi di spesa di due modelli per ogni semestre,

Per la raccolta annuale continuerà il Ministero ad inviare i modelli come per il passato.

Ciò premesso si pregano le SS. LL. di prendere nota della cennata disposizione per quanto attiene alla spesa dei singoli Comuni per i rispettivi Uffici di Conciliazione e di provvedere affinchè le Cancellerie dei Tribunali e delle Preture competenti siano avvertite di quanto sopra.

Il Ministero ha inoltre chiarito che ciascun Ufficio potrà provvedersi dei modelli suddetti acquistandoli presso qualsiasi tipografia purchè siano identici per formato e per intestazione a quelli sino ad oggi inviati dal Ministero.

Si attende ricevuta della presente.

Il Prefetto — MANNO

124. **Barbone bufalino Profilassi.** (C. 8 aprile 1937 n. 15023 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Cominciano con l'attuale stagione a pervenire a questo Ufficio denunce di casi di barbone bufalino.

Per ridurre al minimo i rilevanti danni economici che detta infezione apporta ogni anno all'industria zootecnica nella Provincia, quest'Ufficio, allo stato attuale, ritiene necessaria l'intensificazione dell'applicazione delle note misure profilattiche, con speciale riguardo a quelle che si riferiscono:

1) al trattamento dei vitelli bufalini con la proisopatina preparata dal Prof. Mori, o, in mancanza di tale isopatina, con i prodotti preparati contro la setticemia bufalina dall'Istituto Sieroterapico Nazionale con sede in Napoli (Via S. Giacomo dei Capri). Tali trattamenti debbono essere praticati sotto la direzione del Veterinario Provinciale;

2) alle indagini, per rintracciare con ogni esattezza l'originale della malattia. Qualora sia possibile accertare che lo sviluppo dell'infezione sia determinato dal sistema di abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in fossi dove l'acqua affiora naturalmente esposta a continue cause d'inquinamento, occorre promuovere ed incoraggiare presso ciascuna azienda agraria l'impianto di razionali abbeveratoi;

3) alla pratica della immediata distruzione, con infossamento, dei corpi degli animali morti, nonchè alla pratica delle disinfezioni, sotto la direzione e la responsabilità del veterinario comunale. Si ricorda che è consentita l'utilizzazione delle pelli, previa disinfezione da praticarsi come sopra;

4) al divieto di spostamento degli animali dalle zone colpite dall'infezione; tale spostamento potrà consentirsi entro i limiti di ciascuna azienda agraria e sempre previa l'applicazione di lavature disinfettanti degli animali;

5) al divieto di abbeverare gli animali infetti o sospetti in piccoli corsi d'acqua.

Prego curare l'applicazione della norme suindicate.

Il Prefetto — MANNO

125. **Rabbia canina - Profilassi.** (C. 15 aprile 1937 num. 15022 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prego favorire un cenno di ricevuta della mia circolare N. 15022 dell'8 corr. (1) indicandomi come viene provveduto nel territorio comunale al servizio dell'accalappiamento dei cani che, sprovvisti di *museruola*, si aggirano nei luoghi aperti al pubblico.

Il Prefetto — MANNO

(1) v. B. A. anno corr. cop. fascicolo 10.

126. **Carta bollata a 1/2 foglio.** (C. 18 aprile 1937 n. 14598 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'On. Direzione Generale delle Tasse sugli Affari con circ. N. 43675 del 10-3 1937 — Div. U. S. T. ha dichiarato che per quanto la carta a mezzo foglio fosse stata col R. D. Legge 9-12-1935 XIV, N. 2099, fabbricata e posta in vendita al fine di contenere l'uso ed il consumo della carta durante il periodo bellico, tuttavia, per evidenti ragioni di economia, rendesi assolutamente necessario che essa sia utilizzata fino ad esaurimento delle scorte ancora esistenti presso la Cartiera fabbricante.

Si pregano pertanto le SS. LL. di prendere nota di quanto sopra e di raccomandare agli Enti di Assistenza e Beneficenza Pubblica il consumo della carta bollata a mezzo foglio per quei documenti ed atti cui può servire (domande, certificati in genere, estratti ecc.).

Il Prefetto — MANNO

127. **Vigilanza sulla produzione e vendita delle paste alimentari.** (C. 10 aprile 1937 n. 1348 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1936 XIV sono state dettate speciali disposizioni per la confezione delle paste alimentari, di cui è stata vietata la fabbricazione esclusivamente con semola di grano duro, e disposta invece la produzione con miscele obbligatorie di farine di grano duro e tenero.

Le stesse disposizioni hanno dato la facoltà di impiegare nella produzione delle paste una percentuale di farina di altri cereali o di leguminose.

Le ragioni che hanno determinato tale provvedimento sono state dettagliatamente esposte nella circolare n. 812 del 6 marzo u. s., alla quale questa Prefettura si riporta, mentre aggiunge che si ritiene necessario mantenere l'applicazione delle nuove norme, nell'intendimento di assicurare la utilizzazione, nella confezione delle paste, di prodotti dei quali abbiamo disponibilità e che, se adoperati nella giusta misura e secondo una buona

tecnica, non danneggiano la qualità e il valore nutritivo della pasta, mentre ne permettono la produzione e la vendita a prezzi inferiori a quella di tutto frumento.

Il Prefetto — MANNO

128. **Censimento industriale o commerciale.** (C. 14 aprile 1937 n. 16274 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla circolare n. 4013 Cic. del 17 marzo u. s. dell'Istituto Centrale di Statistica riguardante l'oggetto sopradistinto, con viva raccomandazione di attenersi strettamente alle disposizioni impartite dall'Istituto predetto.

Il Prefetto — MANNO

129. **Associazioni Militari in congedo. Permesso agli impiegati iscritti.** (C. 5 aprile 1937 n. 2188 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Sig. Preside Amm. Prov.)

Per opportuna conoscenza e norma, si comunica il seguente telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

« Il Duce ha autorizzato le Associazioni Nazionali Alpini, Artiglieria, Cavalleria e Genio ad effettuare l'adunata dei soci, rispettivamente: in Firenze, nei giorni 10 e 12 aprile p. v. quella degli alpini; in Roma, nei giorni 1 e 3 maggio p. v., quella dell'arma di artiglieria; in Roma nei giorni 22 e 25 p. v., quella dell'arma di cavalleria; in Napoli, nei giorni 15 e 17 maggio p. v., quella del genio.

Pregasi disporre che i dipendenti fuuzionari impiegati ed agenti iscritti alle predette associazioni, i quali intendano partecipare alla rispettiva adunata e siano in possesso della speciale tessera all'uopo rilasciata dalla propria associazione, vengano considerati in assenza giustificata, limitatamente alla durata del proprio raduno e del viaggio di andata e ritorno, ed autorizzati, compatibilmente alle esigenze del servizio, ad intervenire alle adunate stesse ».

Il Prefetto — MANNO

segue **Appalti, aste ecc.**

Comune di Castelcivita -- *Vendita di N. 1446 piante di alto fusto di faggio, cerro ed ontano del bosco « Chiainamano e Pian Barile.* — Si rende noto che il giorno 10 maggio p. v., alle ore 10, nella Casa Comunale avrà luogo l'unico e definitivo esperimento d'asta per la vendita del bosco in oggetto.

L'asta sarà tenuta col sistema della candela vergine ed aperta sul prezzo base di L. 16.000,00 (sedecimila), già offerto.

Ogni offerta non minore di lire 50.

Deposito provvisorio L. 1.600.

Deposito cauzionale pari al decimo del prezzo di aggiudica.

Documenti di rito per l'ammissione all'asta.

In caso di diserzione il taglio sarà aggiudicato alla Ditta che ha già offerto il prezzo base giusta deliberazione podestarile N. 18 del 314 c. m. resa esecutiva.

Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria.

Castelcivita, li 17 aprile 1937 — Anno XV E. F.

Il Podestà: Forlani Americo

Comune di Ceraso — *Appalto riscossione imposte di consumo 1937-39.* — Essendo andati deserti i precedenti due esperimenti di asta, si rende noto che il giorno 29 aprile corr. anno, alle ore 10, avrà luogo un altro esperimento di asta per l'appalto predetto, a candela vergine, in aumento del canone di lire 10 mila. Offerte non inferiori lire 100. Cauzione provvisoria lire 1000, deposito spese lire 1200. Per altri chiarimenti rivolgersi ufficio di segreteria comunale.

Il Podestà: Cav. Uff. D.r Fusco Il Segretario: Battagliese

Comune di Pertosa — *Lavori di sistemazione del cimitero.* — Gara il giorno 10 maggio ore 10 — Cauzione provvisoria e deposito in conto spese L. 1500. — Ammontare a base di asta L. 32617, oltre L. 8093 lavori in economia.

Gara ad offerte segrete -- Termine presentazione documenti giorno 1 maggio 1937.

Il Segretario Comunale: D'Auria Il Podestà: R. Panzella

Concorsi

Regia Prefettura di Salerno — *Concorsi Sanitari* — Il Prefetto della Provincia di Salerno rende noto che con decreti prefettizi N.ri 14825 — 14825 bis e 14825 ter del 7 aprile 1937 XV è stato prorogato al 30 giugno 1937 - XV il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a posti di: 1) Medico condotto; 2) Veterinario condotto; 3) Levatrice condotta; banditi il 1° ed il 3° con DD. PP. del 28 dic 1936 - XV ed il 2° con D. P. N. 57109 del 30 dic. 1936 - XV.

Salerno 7 aprile 1937 • XV.

Il Prefetto — MANNO

Comune di S. Arsenio — *Messo Comunale* — Concorso per titoli ed esami — Salario annuo iniziale lire 1560 oltre aumento 8 %₁₀ con diritto a quattro aumenti quadriennali del decimo sullo stipendio base — Domanda da presentarsi non oltre 10 luglio prossimo, corredata documenti di rito e titoli — Età da 21 a 30 anni salvo eccezioni di legge — Esami consisteranno in una prova scritta di calligrafia e di cultura generale ed in una prova orale sulle disposizioni inerenti alle funzioni di messo comunale.

S. Arsenio, 5 aprile 1937 a. XV.

Il Podestà — Cav. Giuseppe Fiordalisi

Publicazioni

Rag. Segr. Giulio Albanesi — **Le imposte di licenza e sulle macchine per caffè tipo espresso** — Como, Tip. Ed. C. Nani — lire 10.

Il Rag. Giulio Albanesi, Capo della Divisione Imposte e Tasse del Municipio di Reggio dell'Emilia, con la suddetta pubblicazione, che fa parte della pregevole « Biblioteca Pratica Raccolta Ostinelli » contribuisce a colmare la deficienza attualmente lamentata nella trattazione dei problemi che interessano la finanza locale, specie perchè intorno ai tributi di licenza e sulle macchine per caffè tipo espresso non esistono tassazioni ampie ed organiche.

Il Manuale ha carattere pratico ed è aggiornato con la più recente legislazione in materia. La sua consultazione è di indubbio utile alle Amministrazioni comunali, ai funzionari ai quali è affidato il compito dell'accertamento dei tributi ed alla numerosa categoria dei pubblici esercenti.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 130. Segretari comunali. Versamento ritenute 0.12 % a favore del fondo di garanzia.
- 131. Imposta di consumo sui materiali da costruzioni edilizie. Quesiti circa la applicazione delle relative disposizioni del regolam. 30 aprile 1936 n. 1138.
- 132. Imposta sul valore locativo. Trasferimento nel corso dell'anno di contribuenti assoggettati all'imposta.
- 133. Comitati aggiunti di patronato. Obblighi del Comune.
- 134. Censimento industriale e commerciale 1937-1940.
- 135. Profilassi immunitaria anticarbonchiosa.
- 136. Profilassi delle malattie del bestiame. Aborto infettivo e sterilità.
- 137. Lotteria automobilistica di Tripoli.
- 138. Cassa previdenza. Accertamento contributi 1937.
- 139. Diniego di registrazione di specialità.

COPERTINA

Cont. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 137 a n. 139 — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

137. **Lotteria automobilistica di Tripoli.** (C. 17 aprile 1937 n. 15302 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La R. Intendenza di Finanza di Salerno ha diramato ai dipendenti Uffici le norme da seguire per il funzionamento delle cosiddette « ruote di fortuna » autorizzate alla vendita dei biglietti della lotteria automobilistica di Tripoli 1937 - XV.

E' desiderabile che queste siano messe subito in funzione.

Interessa le SS. LL. a prendere immediati precisi accordi coi Segretari Politici perchè sia istaurata questa forma di vendita da parte di enti o persone volenterose che offrano assoluta garanzia per la tutela della pubblica fede e per lo zelo della prestazione d'opera il cui compenso sarà costituito dalla differenza di L. 2 fra il costo (L. 10) del biglietto ed il prezzo di vendita (L. 12), indipendentemente dalla eventualità di uno dei premi che per regolamento possano spettare ai vincitori.

Occorre che il meccanismo della ruota sia perfetto, in modo da essere assolutamente certo che solo la sorte decida dell'assegnazione del biglietto al giocatore, ed è requisito non meno importante quello di un certo decoro estetico delle « ruote », specie se queste sono collocate in punti centrali della città.

Ai concessionari sarà affidato un quantitativo di biglietti muniti ciascuno di timbro speciale ad umido, poichè questi biglietti soltanto, e non altri, dovranno essere posti in vendita col prezzo frazionato in 24 quote di cinquanta centesimi.

E' sottinteso che dovranno essere presi preventivi accordi con la locale autorità di P. S. per il funzionamento delle « ruote ». Gli agenti di polizia urbana dovranno collaborare nella sorveglianza sull'andamento della vendita, per impedire ogni eventuale frode od altro inconveniente.

Qualora tale sistema di vendita sia possibile in codesto Comune, attendo conoscere il numero dei biglietti chiesti in dotazione, ed, a suo tempo, il numero dei biglietti venduti, e le generalità del concessionario, nella intesa che la rettitudine di quest'ultimo debba esser nota alle SS. LL.

La prego darmi un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

130. **Segretari Comunali, versamento ritenute 0,12 % a favore del fondo di garanzia.** (C. 26 aprile 1937 n. 9565 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Rilevo con rincrescimento che molti Comuni ancora debbono provvedere al versamento delle ritenute del 0,12 % sugli stipendi dei segretari Comunali a favore del fondo di garanzia, mentre norme chiare e precise sono state date con circolari pubblicate nel Bollettino ammin. di questa Prefettura.

Le richiamo ad ogni buon fine: 1) circolare N. 51604 del 10 agosto 1934, pubbl. a pag. 349 dell'anno 1934; 2) N. 0044 del 18 giugno 1936, pag. 181 del Boll. stesso; 3) N. 290 pubbl. Boll. Amm. del 31 scorso agosto, N. 24. Tengano le SS. LL. presente che giusta l'art. 10 della legge 20-6-1908, modificato dal R. D. L. 20-12-1919, N. 2272, le ritenute in parola in favore del fondo di garanzia sono *obbligatorie* per tutti i segretari in attività di servizio anche se non abbiano fatto cessioni di quote di stipendio.

Avvertano inoltre che le ritenute di cui sopra vanno calcolate sullo stipendio di diritto effettivamente goduto, al lordo delle imposte e contributi per pensione, comprendendo anche gli eventuali assegni ad personam, aventi pure carattere di stipendio pensionabile, ma escludendo invece il supplemento di servizio attivo ed ogni altra indennità od assegno non avente carattere di stipendio pensionabile.

Dette ritenute, da calcolarsi con decorrenza 1° luglio 1934, dovranno essere inviate con vaglia postale emesso a favore della R. Tesoreria Prov., ma *iadirizzato alla R. Prefettura*, assieme

con l'elenco in doppio, da cui si rilevi il nome del Segretario, lo stipendio dallo stesso goduto per il periodo 1°-7-934 al 31-12-936 e le ritenute effettuate sulla base degli stipendi goduti durante l'indicato tempo.

Nel richiamare la personale attenzione delle SS. LL., avverto che verificandosi ulteriore ritardo nell'adempimento di quanto sopra, adatterò senz'altro provvedimenti di ufficio a carico degli inadempienti.

Prego di dare comunicazione scritta della presente al Segretario Comunale, favorendomi intanto subito un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

131. Imposta di consumo sui materiali da costruzioni edilizie — Quesiti circa l'applicazione delle relative disposizioni del Regolamento 30 aprile 1936 N. 1138. (C. 26 aprile 1937 N. 15300 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza e norma, comunico la seguente circolare 2 febbraio 1936 n. 4239, diretta dalla Direz. Gen. del Catasto e dei Servizi tecnici erariali ai dipendenti Uffici, in merito all'applicazione dell'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie.

« Sono stati presentati da alcuni Uffici Tecnici Erariali i seguenti quesiti su corrispondenti disposizioni del regolamento sulle imposte di consumo, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

« In particolare è stato richiesto:

1) Se, in relazione alla tassazione di materiali per costruzioni con il sistema previsto per i notevoli rifacimenti, « il volume eccedente i cinque metri cubi di costruzione effettiva piena » — limite previsto nel penultimo comma dell'art. 34 — debba intendersi risultante dal coacervo dei volumi di tutti i materiali, di qualsiasi genere, impiegati nel notevole rifacimento, ovvero debba risultare dal volume dei *soli* materiali murari.

2) Se per riparazioni straordinarie — eccedenti quelle or-

dinarie previste dall'art. 1604 del Codice civile — sottoposte ad abbonamento obbligatorio secondo l'art. 37, debbano intendersi solo quelle opere che importino, di volta in volta, un volume di materiali impiegati *inferiore* a cinque metri cubi di « costruzione effettiva piena », o non piuttosto debbano sempre ritenersi riparazioni straordinarie, anche se eccedono i cinque metri cubi di volume di materiali impiegati, tutti i lavori eseguiti che non abbiano natura tale da entrare nella categoria di notevoli rifacimenti.

3) Quale sia il criterio determinante la misura dell'altezza della massa murale, agli effetti del calcolo della cubatura da assoggettarsi ad imposta, ultimo e penultimo comma dell'art. 35, voce *a*).

« In merito ai quesiti di cui sopra si dichiara, d'intesa con la competente Direzione Generale dei servizi per la Finanza locale, che:

1) A formare il volume limite previsto nel penultimo comma dell'art. 34, ai fini della tassazione dei materiali per costruzione impiegati nei notevoli rifacimenti, devono considerarsi i *soli* materiali murari e non i materiali di qualsiasi genere impiegati nel notevole rifacimento.

2) Poichè nel regolamento non vi sono limitazioni quantitative per ciò che riguarda le riparazioni straordinarie, queste devono entrare nell'abbonamento, sempre quando abbiano tale natura. D'altra parte non possono sorgere, agli effetti della tassazione, incertezze di classifica tra le riparazioni straordinarie e i notevoli rifacimenti, in quanto questi ultimi sono ben definiti nel penultimo comma dell'art. 34, dal carattere esclusivo di ricostruzione parziale, di innovazioni e modifiche, che importino, quanto ad opere murarie, un volume eccedente i cinque metri cubi.

3) L'altezza da assumersi per il calcolo del volume da assoggettarsi ad imposta, dovrà essere in ogni caso quella reale dei piani effettivamente abitabili, salvo ad aggiungere alla cubatura, determinata con tale criterio, il volume degli scantinati e sottotetti, ove questi siano predisposti ad uso di soggiorno.

« In relazione infine alla segnalazione fatta da qualche Ufficio Tecnico Erariale, che da parte dei Comuni si insiste nella richiesta di inserire nei regolamenti speciali, oltre l'elenco dei materiali di provvista, anche le voci più consuete di lavori completi in opera, secondo la preesistente norma dell'art. 55 del regolamento del 1924, si deve dichiarare che, a tale proposito, si è già pronunciata la Direzione Generale dei servizi per la Finanza Locale, nel senso che non possono ammettersi nelle tariffe comunali voci ed aliquote per la tassazione diretta di parti costruttive di edifici o di lavori completi in opera, in quanto ciò sarebbe contrario al preciso disposto dell'art. 35, lettera a) del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138 ».

Il Prefetto — MANNO

132. Imposta sul valore locativo - Trasferimento nel corso dell'anno di contribuenti nssoggettati all'imposta. (C. 25 aprile 1937 n. 4052, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Ai fini di disciplinare il trattamento tributario da usarsi, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sul valore locativo, ai contribuenti che, nel corso dell'anno, abbiano a trasferirsi da un comune ad un altro, prendendo in quest'ultimo un nuovo alloggio e cessando di tenere a disposizione l'unica casa di abitazione nel Comune di provenienza, il Ministero delle Finanze, d'intesa con quello dell'Interno, ha creduto opportuno sottoporre la questione all'esame della Commissione Centrale della Finanza Locale.

Detta Commissione ha ritenuto che, in mancanza di un'apposita disposizione nel T. U. sulla Finanza Locale, e, ad evitare duplicazioni di imposta, in contrasto con i principi generali del diritto tributario, sia opportuno prescrivere, nel caso di trasferimento di contribuenti in qualsiasi periodo dell'anno, l'applicazione dell'imposta da parte del Comune di provenienza per l'intero semestre solare in cui ha luogo il trasferimento, lasciando al Comune di nuova residenza la possibilità di applicare il tributo per il semestre successivo.

A tale concetto hanno aderito i predetti Ministeri chiarendo,

però, che l'applicazione del concetto medesimo deve trovare integrazione nel criterio sancito nell'art. 103 del T. U. 14 settembre 1931 n. 1175, nel senso che, per l'applicazione semestrale dell'imposta, deve verificarsi la condizione che la casa sia tenuta a disposizione per un tempo non inferiore ad un mese.

Quanto sopra si comunica alle SS. LL. per la scrupolosa osservanza.

Il Prefetto — MANNO

133. Comitati aggiunti di patronato - Obblighi del Comune. (C. 25 aprile 1937 n. 16370 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'Opera Naz. per la Protezione della Maternità ed Infanzia ha segnalato al Ministero dell'Interno che taluni dei grandi comuni in cui la Federazione Provinciale ha ravvisato l'opportunità di costituire più comitati, ai termini dell'art. 11 del T. U. 24 dicembre 1934 n. 2316, rifiutano di fornire ed arredare gratuitamente i locali adducendo che il Comitato di Patronato è uno solo e che i Comitati aggiunti sono soltanto frazioni di esso.

Il Ministero ha convenuto, senza alcuna riserva, nel punto di vista manifestato da detta Opera circa gli obblighi dei comuni, anche in confronto dei Comitati aggiunti, rilevando che questi, contemplati dall'art. 11 su ricordato, costituiscono parti integranti del Comitato di patronato, nel quale si immedesimano e sono, là dove vengono impiantati, elementi organici indispensabili per la realizzazione completa ed efficace della assistenza materna e infantile.

E' ovvio quindi, ha aggiunto il Ministero, che i comuni non possano sottrarsi, anche in confronto dei comitati aggiunti, dall'obbligo di fornire le sedi e il relativo arredamento.

Tanto comunico per l'esatta e integrale attuazione.

Il Prefetto — MANNO

134. **Censimento industriale e commerciale 1937-1940.** (C. 26 aprile 1937 n. 17278 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel quadriennio 1937-1940 si svolgerà il censimento industriale e commerciale, che costituisce la più importante e completa rassegna delle forze tecniche ed economiche della Nazione, eseguita dalla fondazione del Regno. Il censimento sarà un utilissimo strumento per indirizzare l'azione degli organi corporativi, per attuare la indipendenza economica del Paese e per accrescerne la potenza militare e politica.

Il frazionamento della rilevazione — consentendo uno studio più approfondito di ogni settore delle industrie, dei commerci e delle attività ausiliarie — ne aumenterà l'efficacia.

Il censimento s'inizia con la rilevazione delle industrie alimentari, potenziando, così, immediatamente, l'azione che il Partito Nazionale Fascista svolge in questo importante settore.

Occorre pertanto che tutti gli interessati vengano incontro all'indagine con animo sgombro da ogni preoccupazione, perchè il censimento non si propone nessuno scopo fiscale e garantisce il più assoluto segreto delle notizie fornite.

La riuscita del censimento è condizionata al regolare svolgimento delle diverse fasi di lavoro, alla periferia ed al centro. Pertanto, sotto la direzione tecnica dell'Istituto Centrale di Statistica, che è posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo, le Amministrazioni interessate sono mobilitate per la esecuzione tempestiva e precisa dei compiti a ciascuna di esse affidati.

Le SS. LL. assumeranno la personale responsabilità delle operazioni.

Il Prefetto — MANNO

135. **Profilassi immunitaria anticarbonchiosa.** (C. 28 aprile 1937 n. 17799 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Il Ministero dell'Interno con provvedimento del 1° corr., ha disposto un accreditamento di L. 3000 in favore di questa Prefettura quale concorso per la profilassi immunitaria anticarbon-

chiosa per il corrente esercizio finanziario, raccomandando che la spesa a carico dello Stato, per i trattamenti suindicati, sia contenuta entro la somma concessa come sopra per le esigenze di tutti i Comuni della Provincia.

Con riferimento a precedente corrispondenza e specialmente alla mia circolare N. 12833 del 24 marzo c. a. (1), rinnovo l'invito di facilitare ed incoraggiare il trattamento immunizzante contro detta infezione pegli animali esposti al pericole del contagio facendomi pei opportune proposte per ottenere il concorso della Prefettura nelle spese che per l'oggetto saranno anticipate dal Comune.

Il Prefetto — MANNO

136. Profilassi delle malattie del bestiame. Aborto infettivo e sterilità.
(C. 22 aprile 1937 n. 14361 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Il Ministero delle Corporazioni, con sua nota 10 febbraio scorso, N. 861 - 35 - 1, ha informato che la Corporazione della Zootecnia e della Pesca, nella sua ultima sessione, ha esaminato il problema della lotta contro le malattie del bestiame, svolta sotto le direttive del servizio veterinario presso questo Ministero, con la collaborazione delle categorie interessate, rilevando che, nonostante i vantaggi raggiunti, la difesa sanitaria del bestiame abbisogna ancora di essere intensificata con ogni urgenza.

La detta Corporazione ha ritenuto, poi, che in aggiunta a quanto può essere fatto per proteggere gli animali dai contagi debba, tra l'altro, provvedersi ad una « vigilanza sanitaria oculata e severa sulle stazioni di monta, in considerazione dei pericoli che ne possono derivare nella diffusione di gravi stati morbosi, quali l'aborto infettivo e la sterilità ».

Questo Ministero, che tanto si interessa, come è noto, per la lotta contro la sterilità bovina, è già a conoscenza dell'opera

(1) v. B. A. anno corr. pag. 113.

che i servizi veterinari provinciali e comunali spiegano per una vigilanza sanitaria sulle stazioni di monta. Tuttavia, in vista dei notevoli vantaggi che alla difesa sanitaria del bestiame potrebbero derivare da una più larga applicazione di detta vigilanza, fa vive premure alle EE. LL. perchè, da parte dei dipendenti Veterinari Provinciali e Comunali, sia provveduto con ogni urgenza alla intensificazione di tale servizio, sul modo di svolgimento del quale si prega, poi, riferire nelle relazioni periodiche concernenti la lotta contro la sterilità praticata in Provincia ».

Con riferimento a precedente corrispondenza e specialmente alle circolari Prefettizie N. 4641 del 13 febbraio 1931, N. 5683 dell'8 febbraio 1932, N. 53848 del 18 dicembre 1935, N. 19484 del 25 maggio 1936, rinnovo alla S. V. la preghiera d'intensificare la vigilanza sanitaria zoiatrica su tutte le stazioni dove si pratica la monta pubblica o privata di animali equini e bovini nonchè degli allevamenti ovini, ricordando che l'incarico relativo deve essere affidato al veterinario comunale o consorziale e che nei Comuni dove, per qualsiasi motivo, non funziona provvisoriamente il servizio veterinario, l'incarico stesso dovrà essere affidato ad uno dei veterinari residenti nei Comuni limitrofi.

Si ricorda inoltre che a ciascun veterinario incaricato come sopra incombe l'obbligo di compilare e trasmettere a questo ufficio, per il tramite gerarchico, entro il mese di giugno di ogni anno, particolareggiato rapporto circa l'attività da lui svolta in ciascun Comune. A ciascun rapporto deve essere unito il prospetto contenente precise indicazioni circa l'ubicazione e la pertinenza delle varie stazioni di monta e circa il funzionamento di esse e specialmente circa il numero delle bovine, delle cavalle e delle pecore rimaste non fecondate dopo il terzo salto; al rapporto stesso deve inoltre essere unito il prospetto di eventuali ambulatori e comunque di interventi eseguiti contro la sterilità.

Quest'ufficio si riserva di concorrere nella maggiore spesa che per la bisogna sarà anticipata dai Comuni, con i fondi che a tal fine potranno essere messi a disposizione dal Ministero, dall'Amministrazione Provinciale o dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa.

Son sicuro dell'efficace cooperazione della S. V. ed attendo intanto un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — MANNO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

138. **Cassa Previdenza - Accertamento contributi 1937.** (C. 29 aprile 1937 n. 21588 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Perchè si possa provvedere all'accertamento dei contributi dovuti alla Cassa Previdenza impiegati e salariati Enti Locali per l'anno 1937, prego i sigg. Podestà e Commissari Prefettizi, tuttora inadempienti, a voler trasmettere, con tutta urgenza, gli elenchi richiesti con la circolare 2 marzo u. s. N. 21588, inserita nel Bollettino amministrativo 10 marzo.

Il Prefetto — MANNO

139. **Diniego di registrazione di specialità.** (C. 14 aprile 1937 n. 14635 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con decreto ministeriale del 10 marzo 1937, XV, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno, è stata estesa l'efficacia giuridica del diniego di registrazione delle specialità medicinali Pulmol e Pulmosan (nelle categorie orale e fiale di 1°, 2° e 3° grado e pomata) prodotte nei Laboratori Aschei, Via Bandollo 14, Milano, anche a tutte le preparazioni di tale specialità, effettuate nei laboratori dell'Istituto Terapeutico Milanese, Via G. Sidoli, N. 19 — dal 1930 in poi.

Con riferimento alla precedente nota del 10 luglio pp. N. 27543, pubblicata sul B. A. n. 20 a pag. 243, prego i signori Podestà e il Segretario del Sindacato di categoria di fare le opportune comunicazioni a tutti i farmacisti esercenti richiamando il disposto dell'art. 169 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 N. 1265, il quale *commina penalità per il farmacista che abbia messo in vendita o delenga per vendere specialità medicinali non registrate.*

Prego inoltre i sigg. Podestà di provvedere affinché i grossisti e i depositi di prodotti chimici siano sollecitamente e diligentemente ispezionati dai rispettivi ufficiali sanitari assistiti da agenti municipali o dalla forza pubblica, provvedendo al sequestro delle specialità di cui sopra.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Comune di Positano — *Appalto imposte consumo. Avviso d'asta definitiva.* — Essendosi avuta in tempo utile offerta di miglioria sul prezzo di aggiudicazione provvisoria per l'appalto delle imposte di consumo per il quinquennio 1 - 3 - 1937 — 1 - 3 - 1942, si rende noto che si addiverrà al definitivo incanto nel giorno tre del mese di maggio c. a. alle ore 10 nella casa comunale di Positano. L'incanto sarà tenuto col metodo delle candele vergini e si aprirà sulla somma di lire 31920,00 così migliorata in grado di ventesimo. Deposito presso la Tesoreria Comunale di L. 6750 quale cauzione provvisoria e spese di asta. L'appalto seguirà in base al capitolato deliberato con verbale del Podestà in data 1 - 2 - 1937 e superiormente approvato.

Si procederà all'aggiudicazione anche presentandosi un solo concorrente.

Positano. 22 - 4 - 1937 XV.

Il Segretario *dott. Giovanni de Augustinis*

Il Podestà *Avv. Salvatore Buonocore*

Concorsi

Comune di Angri — *Concorso per titoli ed esami a tre posti, ed eventualmente di un terzo, di applicato di Segreteria di 2.^a classe.* Stipendio base lire 5000,00 aumentabile di cinque quadrienni del decimo dello stipendio base, soggetto a ritenute riduzioni ed aumenti di legge. Indennità temporanea di caro-viveri, come per gli altri impiegati. Età minima 21 massima 30, salvo eccezioni di legge. Titoli di studio licenza scuola media inferiore, documenti di rito da presentarsi con domanda non oltre il 15 giugno 1937 XV. Assunzione in servizio entro 15 giorni dalla partecipazione di nomina.

id. id. — *Concorso per titoli ed esami ad un posto di giardiniere comunale.* Scadenza 5 giugno 1937 XV. Salario annuo lire 3400,00, aumentabile per 5 quadrienni di detto stipendio base, soggetto a ritenute riduzioni ed aumenti di legge, indennità di caro-viveri, come per gli altri impiegati, oltre ad un compenso annuo, non pensionabile, di lire 840,00 per la manutenzione della villetta della frazione S. Egidio. Età da 18 a 30 anni salvo eccezione di legge. Titolo di studio licenza elementare, documenti di rito. Assunzione in servizio entro 15 giorni dalla partecipazione di nomina.

Angri, 29 aprile 1937 XV.

Il Segretario Capo G. Simonetti

Il Podestà L. Perris



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti, ecc.

140. Censimento generale delle imprese e degli esercizi industriali e commerciali del Regno, da effettuarsi negli anni dal 1937 al 1940. (R. D. 23 marzo 1937 n. 387.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

141. Conti arretrati 1936 e retro dei Comuni e delle Opere pie.

142. Annotazioni sul libretto di lavoro del risultato delle visite mediche periodiche.

143. Igiene delle abitazioni.

144. Farmacopea ufficiale del Regno. Modificazioni.

145. Inosservanza della legge 26 aprile 1934 n. 683. Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

146. Censimento industriale e commerciale 1937-40. Stanziamento di fondi.

147. Istituto Nazionale gestione imposte di consumo (INGIC).

148. Consorzi di miglioramento fondiario.

149. Lotta contro la malaria atebriina. Errata-corrige.

150. Tecnici forestali. Incarichi da parte degli enti locali.

151. Licenza produzione vermouth ed aperitivi a base di vino

segue

152. Lotta contro le mosche.

153. Kelly's Directories Ltd di Londra. Annuario.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 152 a n. 153. — Nel personale della R. Prefettura. — Nel personale dei Segretari Comunali. — Appalti aste ecc. — Concorsi.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

152. **Lotta contro le mosche.** (C. 29 aprile 1937 n. 15510 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

Richiamo le precedenti disposizioni relative alla lotta contro le mosche, di cui alla circolare del 12 maggio u. s. N. 15821 (1) e, nell'imminenza della stagione calda propizia allo sviluppo delle nuove generazioni di mosche, si rende necessario promuovere ed intensificare la lotta contro il pericoloso insetto, in un periodo nel quale essa offre maggiori possibilità di successo.

Interessa le SS LL. di predisporre l'organizzazione di adeguati servizi, che, sulla base della esperienza acquistata, valgano ad eliminare le difficoltà rilevate nell'anno decorso ed assicurare che la lotta si svolga senza rallentamenti e con mezzi adeguati.

In particolare modo dovranno essere riorganizzati i servizi di nettezza urbana, al fine di assicurare il pronto smaltimento delle immondizie e di materiali putrescibili, per modo che le mosche trovino le condizioni meno favorevoli al loro sviluppo.

Dovrà pure essere disposta un'adeguata vigilanza sugli esercizi di generi alimentari, dando il più largo campo alla propaganda nelle scuole e nelle collettività in genere.

Questa Prefettura, poi, resta in attesa di ricevere ogni mese, a datare dalla fine del mese di maggio p. v., una dettagliata relazione sulle misure adottate nei diversi comuni per l'attuazione della lotta in parola, avvertendo che si ravviserebbe la opportunità di diffondere nelle zone agricole l'uso della irrorazione in superficie dei letamai con soluzione 3-4 ‰ di calciocianamide che, mentre serve ad aumentare il potere fertilizzante del letame, giova anche egregiamente per la distruzione delle larve di mosche, che nel letame trovano il loro habitat più favorevole.

Il Prefetto — MANNO

(1) v. B. A. anno 1936 pag. 145.

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

140. **Censimento generale delle imprese e degli esercizi industriali e commerciali del Regno, da effettuarsi negli anni dal 1937-XV al 1940-XVIII.** (R. D. 23 marzo 1937 n. 387, pubbl. Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1937 n. 83.

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 9 luglio 1926-IV, n. 1162, concernente il riordinamento del Servizio statistico;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, num. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica, che all'art. 2 stabilisce che le indagini statistiche che importino obbligo di denuncia da parte di cittadini e di Enti privati non soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, debbano essere disposte con decreto Reale;

Vista la legge 18 gennaio 1934-XII, n. 120, sulla periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali, con la quale viene stabilito che i censimenti industriali e commerciali debbano aver luogo ogni dieci anni;

Ritenuta la necessità di effettuare, ai sensi di questa ultima legge, il censimento industriale e commerciale e la opportunità di ripartirlo in più anni a seconda delle varie specie di industria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Negli anni 1937-XV, 1938-XVI, 1939-XVII, 1940-XVIII sarà eseguito nel Regno, a cura dell'Istituto centrale di statistica, un censimento generale delle imprese e degli esercizi industriali e commerciali del Regno, per conoscerne il numero, la natura ed il genere di attività, il numero delle persone addettevi, le forze motrici impiegate, la quantità ed il valore della produzione e quegli altri dati che verranno richiesti dal regolamento di cui all'art. 3 della legge 18 gennaio 1934-XII, n. 120, sulla periodicità dei censimenti.

Sono escluse dal censimento soltanto le aziende agrarie in quanto non comprendano lavorazioni per la trasformazione dei prodotti.

Art. 2. — Il censimento industriale e commerciale verrà effettuato gradualmente, come segue:

Anno 1937-XV — Censimento della pesca e censimento delle industrie alimentari;

Anno 1938-XVI — Censimenti: delle industrie estrattive, delle industrie del legno ed affini; delle industrie che utilizzano le spoglie animali; delle industrie della carta; delle industrie poligrafiche; delle industrie editoriali; delle industrie che lavorano i minerali non metallici; delle industrie edilizie, delle industrie del vestiario, arredamento ed abbigliamento; delle industrie dello spettacolo; dei servizi igienici e sanitari; dei servizi privati di pulizia, disinfezioni e funebri;

Anno 1939-XVII — Censimento degli altri rami di industria e dei trasporti;

Anno 1940-XVIII — Censimento del commercio, del credito e delle assicurazioni.

E' data facoltà all'Istituto centrale di statistica, qualora ragioni di carattere tecnico o di carattere contingente lo rendano necessario, di provvedere allo spostamento, dall'uno all'altro anno, del censimento di alcuni rami dell'industria.

Art. 3. — La data di rivelazione di ciascun censimento sarà

stabilita nel regolamento di cui all'art. 3 della legge 18 gennaio 1934-XII, n. 120.

Art. 4. — L'Istituto centrale di statistica del Regno soprintende a tutti i lavori per l'esecuzione del censimento, valendosi della collaborazione delle Prefetture, dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, dei Comuni e degli altri Enti di cui all'art. 17 del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, secondo le norme che saranno determinate dal regolamento di cui all'art. 3 della legge 18 gennaio 1934-XII, n. 120.

Con il regolamento potranno essere autorizzate indagini di carattere statistico di maggiore ampiezza, da compiersi simultaneamente al censimento e successivamente, nei riguardi delle industrie organizzate con ordinamenti complessi, allo scopo di ottenere rilevazioni di carattere complementare, connesse tuttavia al censimento.

Art. 5. — E' fatto obbligo ai proprietari ed ai dirigenti di tutte le imprese ed esercizi sottoposti a censimento di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei questionari.

In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 18 del R. decreto-legge 27 maggio 1929 - VII, n. 1285.

Art. 6. — Le notizie raccolte col censimento sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non potranno essere note per nessun titolo se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

E' vietato a quanti abbiano in qualunque modo e per qualsiasi ragione partecipato ai lavori del censimento o vengano a conoscenza dei dati rilevati, di dare comunicazione di notizie o di dati individuali o collettivi.

A coloro che contravvengono a queste disposizioni saranno applicate le disposizioni previste dall'art. 19 del R. decreto-legge 27 maggio 1929 - VII, n. 1285

Art. 7. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, ecc. ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL —

ROSSONI — BENNI — LANTINI.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

141. Conti arretrati 1936 e retro dei Comuni e delle Opere Pie. (C. 6 maggio 1937 n. 16503 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno ha rilevato lo stato di preoccupante gravità pel numero notèvole dei conti non ancora resi dai tesorieri dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e dei conti che, sebbene presentati, non sono stati ancora deliberati e trasmessi a questa Prefettura, ed ha disposto che tale stato anormale di cose deve cessare senz'altro, applicando a carico degl'inadempianti tutte le sanzioni di legge.

Invito perciò le SS. LL. a curare *subito* i seguenti adempimenti:

1) A notificare regolare diffida ai tesorieri comunali inadempienti per la resa dei conti 1936 e retro, regolarmente compilati e documentati, entro il termine perentorio ed improrogabile di un mese, avvertendo che, elasso invano tale termine, sarà inesorabilmente ed irrevocabilmente applicata la multa e disposta la compilazione di ufficio a carico dei Contabili;

2) Ad iniziare *subito* a cura degli Uffici di Segreteria Comunali la revisione ed il completamento, per quanto di spettanza delle Amm.ni, dei conti già presentati dai tesorieri, conti che dovranno essere deliberati e trasmessi a questa Prefettura entro il termine di un mese. In caso d'inadempimento, saranno inviati appositi Commissari a carico dei Segretari Com.li;

3) A rivolgere gl'inviti di cui ai N. 1 e 2 a *ciascun* Capo delle Istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in ogni Comune,

avvertendo che le risposte di ogni singola amministrazione dovranno essermi comunicate da codesto Ufficio.

Richiamo su quanto precede la personale attenzione delle SS. LL. perchè sia vigilata, col massimo rigore, la pronta esecuzione di quanto precede, sia da parte loro, che da parte dei Segretari Comunali, a carico dei quali ultimi saranno adottati, in caso di negligenza, anche provvedimenti di rigore, compresi quelli disciplinari e l'annotazione in matricola.

Preveggo, ad ogni buon fine, che sarà usata la massima vigilanza perchè le spese dei provvedimenti di ufficio ricadano effettivamente sui responsabili.

Aspetto a giro di posta l'assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — MANNO

142. Annotazioni sul libretto di lavoro del risultato delle visite mediche e periodiche. (C. 5 maggio 1937 n. 07967 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

E' stato segnalato al Ministero delle Corporazioni che alcune Ditte assoggettano fanciulli e donne minorenni loro dipendenti a visite mediche periodiche (bimestrali), mentre le pagine del libretto di lavoro sono sufficienti solo per dodici visite.

Il Ministero, allo scopo di evitare l'inconveniente lamentato, dispone che, ferme restando le vigenti norme legislative in materia di visite mediche — successive e periodiche — cui debbono essere assoggettati i fanciulli e le donne minorenni, nel libretto di lavoro, e più precisamente nelle pagg. da 16 a 21 di esso, potranno essere riportati solamente gli esiti negativi delle visite stesse, cioè quelli in seguito ai quali il medico incaricato o l'ufficiale sanitario ritengano che il fanciullo o la donna minorenne *non possono* continuare nella lavorazione cui sono addetti.

Le risultanze positive di tali visite, che confermino cioè la idoneità nella continuazione del lavoro, potranno invece essere fatte risultare nell'apposito registro a ciò stabilito.

Il Prefetto — MANNO

143. **Igiene delle abitazioni.** (C. 3 maggio 1937 n. 7173 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circolare del 23 febbraio p. p., pari numero, pubblicata nel Bollettino Amministrativo N. 6 (copertina), comunicai l'interessamento del Ministero dell'Interno di conoscere *con ogni possibile urgenza* il numero delle case abbattute per misure igieniche e di quelle costruite in loro sostituzione, delle conseguenti variazioni di morbilità e mortalità, con particolare riguardo alla tubercolosi, in rapporto a tali misure.

Constato con vivo rincrescimento che quasi tutti i comuni non hanno corrisposto alla richiesta, e nel rilevare tale manchevolezza, che si ripete con relativa frequenza, invito le SS. LL. di ottemperare alla richiesta nel perentorio di giorni dieci.

Il Prefetto — MANNO

144. **Farmacopea Ufficiale del Regno. Modificazioni.** (C. 28 aprile 1937 n. 17258 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con D. M. 2 aprile 1937, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, vengono apportate alcune modifiche al vigente testo della Farmacopea Ufficiale.

Queste consistono nell'inclusione della canfora sintetica, dell'essenza di bergamotto e dell'insulina. Inoltre nella tabella VI. contenente l'elenco delle sostanze iscritte nella Farmacopea, la cui vendita è libera, è scritta la voce « essenza di bergamotto ».

Dette modifiche entreranno in vigore col 13 maggio p. v.

Si pregano le SS. LL. di dare comunicazione del citato D. M. ai farmacisti esercenti nei rispettivi comuni per l'esatta osservanza.

Il Prefetto — MANNO

145. **Inosservanza della legge 26 aprile 1934, n. 633. Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.** (C. 6 maggio 1937 n. 07967 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni segnala che diversi Comuni

rilasciano ancora libretti di lavoro incompleti, mancanti, cioè, delle dichiarazioni tanto sui requisiti di istruzione che sulla idoneità fisica del lavoratore e che i certificati di visita medica preventiva per i fanciulli minori degli anni 15 vengono, generalmente, rilasciati con poca cura dai sanitari incaricati, tanto che non è infrequente il caso di fanciulli dichiarati idonei al lavoro, mentre le loro condizioni fisiche sono tali da recderli del tutto inidonei.

Allo scopo di assicurare il pieno e sollecito raggiungimento delle finalità che il legislatore si è prefisso col dettare le norme di cui alla legge 26 aprile 1934, n. 633, questa Prefettura dispone che le SS. LL. facciano eseguire con la maggiore esattezza le registrazioni anagrafiche e quelle relative al titolo di istruzione, che vanno inserite nel libretto di lavoro da rilasciarsi ai fanciulli ed alle donne minorenni, e perchè facciano eseguire gli accertamenti sanitari per l'ammissione al lavoro con tutta la necessaria diligenza, allo scopo di assicurare una effettiva efficacia al precetto legislativo che prescrive l'accertamento della idoneità fisica dei fanciulli e delle minorenni prima della loro assunzione al lavoro.

Il Prefetto — MANNO

146. Censimento industriale e commerciale 1937-1940. — Stanziamento di fondi. (C. 7 maggio 1937 n.° 16765 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per opportuna norma la Circolare n. 61117 Cic del 13 corr. dell'Istituto Centrale di Statistica:

« Molti Comuni hanno prospettato varie difficoltà d'ordine amministrativo in merito allo stanziamento dei fondi necessari per l'esecuzione dei lavori relativi al censimento in oggetto, come richiesto da questo con la circolare n. 4015 Cic. del 17 marzo u. s. trasmessa per conoscenza alle LL. EE.

« Al riguardo questo Istituto deve osservare che, com'è noto alle LL. EE. stesse, le spese per i censimenti rientrano, a norma delle disposizioni di cui all'art. 91 del T. U. della legge

provinciale e comunale, fra le spese obbligatorie dei Comuni, e che la richiesta di un unico stanziamento di fondi ha lo scopo di garantire, fin da ora, l'integrale esecuzione dei lavori in parola.

« Questo Istituto, pertanto, prega vivamente le LL. EE. di voler intervenire in merito, nel modo che riterranno più opportuno, onde porre tutti i Comuni dipendenti nella condizione di poter fare fronte alle spese necessarie senza dover ricorrere, di volta in volta, ad espedienti che potrebbero nuocere alla regolarità dei lavori.

« Si confida nella collaborazione delle LL. EE. e, in attesa di ricevere assicurazioni al riguardo, si anticipano vivi ringraziamenti. »

Il Prefetto — MANNO

147. **Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (INGIC.)** (C. 9 maggio 1937 n. 19060 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Come è noto, con R. D. L. 28 dicembre 1936 XV n. 2418, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 41 del 18 febbraio 1937, è stato creato un *nuovo ente* di diritto pubblico, con sede in Roma, denominato: Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.).

Detto Ente, che ha la personalità giuridica e gestione autonoma, ha lo scopo di assumere appalti per la riscossione delle imposte di consumo ed eventualmente di altri tributi locali, o connessi, nei vari comuni del Regno, e questi sono autorizzati, in virtù del citato decreto, a concederli anche in seguito a semplice trattativa privata, con le modalità stabilite dalla vigente legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

L'Istituto ha inoltre la facoltà di assumere il servizio di riscossione delle imposte predette per conto e nell'interesse dei Comuni che vi consentano, ai quali verserà l'ammontare dei proventi al netto di tutte le spese di gestione e con diritto a

percepire l'aggio nella misura che verrà stabilita col relativo contratto.

Esso è altresì autorizzato a sostituirsi agli appaltatori in carica nei contratti di appalto in corso, secondo quanto è previsto per le cessioni dell'appalto all'articolo 323 del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138.

Allo stesso Istituto, infine, il Ministro per le Finanze, di concerto con quello per l'Interno, può, in casi di particolari contingenze, con suo decreto, su motivata proposta del Prefetto competente, affidare la gestione temporanea delle dette imposte, nell'interesse dei Comuni, alle condizioni da stabilirsi con il decreto stesso.

Sul sopraindicato provvedimento legislativo, già entrato in vigore, si richiama l'attenzione delle SS. LL. perchè possano trarne norma per l'avvenire, agli effetti della eventuale concessione in appalto dell'importante servizio alle migliori condizioni.

Il Prefetto — MANNO

148. **Consorzi di miglioramento fondiario.** (C. 9 maggio 1937 num. 18846 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

La locale Unione Prov. Fascista degli Agricoltori segnala che con circolare del 24 aprile c. a., per aderire ad analoga richiesta della Federazione Nazionale Fascista di Miglioramento Fondiario, ha richiesto alle SS. LL. le notizie occorrenti per la costituzione del Sindacato Provinciale dei predetti Consorzi.

Si pregano le SS. LL. di rispondere con sollecitudine alla suindicata richiesta.

Il Prefetto — MANNO

149. **Lotta contro la malaria atebriina. Errata corrige.** (C. 7 maggio 1937 n. 15702 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nella circ. a stampa pari numero ed oggetto del 18 aprile u. s. per quanto riguarda la somministrazione dell'atebrina (riga 26^a) dove è scritto: « di gr. 30 » deve leggersi: « di gr. 0,30 (zero trenta) dizisi in tre volte. ecc. ».

Il Prefetto — MANNO

150. **Tecnici forestali. Incarichi da parte degli Enti locali.** (C. 8 maggio 1937 n. 12750 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico, per opportuna conoscenza, la circolare 13 corr. N. 13100, 15,39566 del Ministro dell'Interno:

Il Sindacato Nazionale Tecnici Agricoli ha rivolto premure perchè sia segnalata alle EE. LL. l'avvenuta costituzione, in seno al detto Sindacato, del Gruppo dei Tecnici Forestali, comprendente:

1°) I laureati in scienze agrarie e forestali del R. Istituto Agrario e Forestale di Firenze;

2°) I diplomati del cessato Istituto Forestale di Vallombrosa ai quali col Decreto Legge 26 maggio 1932, n. 622, fu attribuito il titolo di « Dottore in scienze forestali »;

3°) Gli Ingegneri forestali delle Provincie redente.

Per quanto non siano ancora state emanate norme regolamentari per l'esercizio della professione di tecnico forestale, può ritenersi che, senza ledere diritti già riconosciuti ai tecnici agricoli, si debba riconoscere prevalente la competenza dei tecnici forestali quando si tratti di questioni e di operazioni esclusivamente attinenti alle foreste e ai pascoli montani. E possono considerarsi tali, a' termini del combinato disposto degli art. 138 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e 137 e 138 del Regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, la redazione: a) di progetti di taglio e vendita di piante, di utilizzazione di prodotti boschivi, di affitto pascoli e di altri terreni; b) di norme per lo esercizio del pascolo; c) di piani economici di boschi.

Ora, il detto Sindacato fa voti perchè le EE. LL., nello esercizio delle loro funzioni di vigilanza sui Comuni, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, le Comunanze, le Università Agrarie ed altri Enti, tengano presente l'opportunità che siano affidate ai Tecnici forestali le incombenze di loro competenza.

Non esistendo ancora un Albo speciale dei Tecnici forestali,

i nomi di essi potrebbero essere richiesti dagli Enti interessati ai Segretari Provinciali dei Sindacati Tecnici Agricoli.

Questo Ministero, aderendo a tale richiesta, segnala quanto sopra alle EE. LL., per le occorrenti comunicazioni agli Enti dipendenti, avvertendo, per ogni buon fine, che la scelta, per le ridette incombenze, di tecnici Forestali non esonera dalla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, in ordine alla attribuzione, alla Milizia Nazionale Forestale, della facoltà di fissare, mediante, quando occorra, sopralluogo preventivo col progettista, i criteri tecnici ed economici da seguire nella compilazione delle suddette pratiche tecniche.

Resta, pertanto, fermo l'obbligo di promuovere, ai ridetti scopi, il parere tecnico del Comando Provinciale della Milizia Nazionale Forestale ».

Il Prefetto — MANNO

151 Licenza produzione vermout ed aperitivi a base di vino. (C. 15 aprile 1937 n. 15757 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e ai fini dell'applicazione delle disposizioni in essa contenute, si comunica alle SS. LL. il testo della circolare N. 183 (6991 del 28 febbraio u. s.) relativa all'oggetto, diramata dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste agli Istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, nonchè ai Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa.

« Come è noto alla S. V. l'art. 3 del R. D. L. 9 novembre 1933, N. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, N. 8224, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermout, stabilisce che la produzione, a scopo di vendita, del vermout è consentita a coloro che abbiano ottenuta apposita licenza da rilasciarsi da questo Ministero di concerto con quello delle Corporazioni.

Analoghe norme vennero emanate con il R. D. 8 aprile 1935,

N. 745, per quanto riguarda la concessione di produzione, a scopo di vendita, degli aperitivi a base di vino.

In applicazione delle suddette disposizioni, questo Ministero ha esaminato le domande a suo tempo presentate dalle ditte interessate ed ha, di concerto col Ministero delle Corporazioni, rilasciata la prescritta licenza per l'anno 1936 alle Ditte indicate negli acclusi elenchi, di cui si trasmettono alcuni esemplari alla S. V. per opportuna conoscenza.

E' ovvio che le Ditte non indicate negli acclusi elenchi e che eventualmente esercitassero la produzione, a scopo di vendita, del vermouth e degli aperitivi a base di vino, dovranno essere denunciate alla Autorità giudiziaria, a norma dell'art. 5 del R. D. L. 9 novembre 1933, N. 1696 e del R. D. 8 aprile 1935 N. 745.

Con l'occasione si comunica che non tutte le Ditte indicate negli acclusi elenchi hanno potuto avere tempestiva conoscenza del numero della licenza loro assegnata e quindi hanno dovuto spedire i loro prodotti ai venditori senza l'indicazione prescritta dall'art. 9 del regolamento 4 ottobre 1935, N. 2164.

Poichè riesce molto difficile alle Ditte fornitrici mettersi in regola per quanto riguarda i quantitativi ancora esistenti presso i rivenditori sparsi in tutto il Regno, fin nei più lontani comuni, questo Ministero riconosce l'opportunità che fino al 30 giugno 1937 XV venga tollerata la presenza, presso gli esercenti, di bottiglie di vermouth e di aperitivi a base di vino prive delle indicazioni relative al numero della licenza, sempre che risulti che le dette partite siano state fornite da Ditte alle quali è stata concessa la prescritta licenza e consiglia gli Istituti incaricati del servizio di vigilanza ad attenersi a tale criterio ».

Si resta in attesa di un cenno di riscontro e di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

153. **Kelly's Directories Ltd di Londra. Annuario.** (C. 3 maggio 1937 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il sottosegretario di Stato per gli Scambi e le Valute ha prospettato la opportunità che le amministrazioni comunali forniscano le notizie occorrenti per l'aggiornamento di dati di carattere economico locale, ove ne siano richieste dalla direzione dell'Annuario Economico Commerciale Kelly's Directories Ltd. di Londra.

Sentito l'avviso del Ministero degli Affari Esteri al riguardo, nulla osta da parte del superiore Ministero a che i Comuni corrispondano ad eventuali richieste del genere, tenuto conto della notorietà e serietà dell'annuario inglese di cui si tratta.

Il Prefetto — MANNO

Nel personale della R. Prefettura

Onorificenza — Con recente decreto il Rag. Tommaso Balestrieri, Primo Ragioniere della R. Prefettura di Salerno, è stato insignito della onorificenza di Cavaliere della Corona d'Italia.

Al neo cavaliere, funzionario colto e garbato, che riscuote le innumerevoli simpatie, i nostri sentiti rallegramenti.

Personale dei Segretari Comunali

Collocamento a riposo — Con recente provvedimento il Comm. Vincenzo Pintozzi, segretario capo del Comune di Cava dei Tirreni, è stato a sua domanda collocato a riposo.

Noi che avemmo a collaboratore efficace il Comm. Pintozzi in una missione non facile e che l'abbiamo seguito nel suo lavoro per oltre un ventennio, siamo più che ogni altro estimatori delle sue ottime qualità di funzionario e di gentiluomo.

Al'amico, che lascia il servizio attivo, ma che siamo certi sarà chiamato a prestare in altri servizi la sua efficace collaborazione come amministratore sagace ed accorto, vada col nostro saluto cordiale l'augurio che possa godere a lungo della meritata pensione.

LA DIREZIONE

Appalti, aste ecc.

Comune di Sessa Cilento — *Vendita del materiale legnoso dei boschi « Preta Padetta - Acqua della Morte - Aria della pietra - Castagni cinque frati »*, in contrada *Montagna del Mercato*. — Si rende noto che il giorno 13 maggio alle ore 10, nella Casa Comunale avrà luogo un primo esperimento d'asta per la vendita del bosco in oggetto. L'asta sarà tenuta col metodo di candela vergine, sul prezzo base di L. 17.268,00. La vendita avrà luogo a corpo e non a misura. Ogni offerta non inferiore a L. 50, Deposito provvisorio L. 2.000,00. Documenti di rito per l'ammissione all'asta.

Sessa Cilento li 29 aprile 1937 XV.

Il Segretario — Giordano Il Podestà — Giuseppe Mazziotti

Concorsi

Comune di Acerno — *Applicato di Segreteria* — *Concorso per titoli ed esami*. — Stipendio lire 4500 al netto riduzione 12 % e comprensivo dell'8 %, aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e per 4 quadrienni, al lordo delle imposte, oltre indennità del 10 per cento ove l'impiegato sia coniugato, Età da 18 a 30 anni, salvo eccezioni di legge. Esami verteranno sullo stato civile, registro di popolazione, leva, protocollo ed archivio. Domanda da presentarsi non oltre 31 luglio 1937, corredata certificati di rito, titoli, licenza secondaria inferiore, certificato dal quale risulta di aver frequentato sia pure come provvisorio almeno per un anno un posto analogo presso pubbliche amministrazioni. Tassa di esame lire 25.

Per altri chiarimenti rivolgersi uffici Segreteria Comunale.

Il Segretario — *D'Aprile*

Il Podestà — *Cav. P. Lupo*

Comune di Angri — *Applicato di segreteria* — Il bando di concorso riguardante gli applicati di questa Segreteria, inserito in copertina del B. A. n. 12 del corrente anno, è errato nelle seguenti notizie: Concorso per titoli ed esami a tre posti (e non a due ed eventualmente a tre). Documenti di rito da presentarsi con domanda non oltre il 5 giugno (e non 15 giugno).

Il Segretario comunale — Simonetti Il Podestà — Perris



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 154. R. D. L. 26 dicembre 1936 n. 2894. Integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali.
- 155. Agevolazioni per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos da foraggi.
- 156. Riscossione mandati sui mutui concessi dalla Cassa DD. e PP.
- 157. Cartelli di segnalazione stradale.
- 158. Movimento di monticazione del bestiame. Servizi di vigilanza zoiatrica a carico dei Comuni.
- 159. Chiamata alla leva dei giovani appartenenti alla classe 1917.
- 160. Diniego di registrazione di presidi medico chirurgici. S. A. fissativi e deodoranti — Milano.
- 161. Barbone dei bufali.
- 162. Incarichi gratuiti a professionisti ed artisti da parte di Enti locali.
- 163. Convegno nazionale a Firenze dei volontari di guerra.
- 164. Assicurazione popolare a favore dei bimbi nati il 12 febb. 1937.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 160 a n. 164. — Appalti aste ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

160. **Diniego di registrazione di presidii medico e chirurgici S. A. fissativi e deodoranti - Milano**, (C. 12 maggio 1937 n. 20174 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A chiarimento della circolare 3 febbraio pp. N. 3535, pubblicata a pag. 114 del B. A., si comunica che alla ditta S. A. Fissativi e Deodoranti, di Milano, già in via delle Poppette 2 ed ora in Corso Italia 19, è stata negata la registrazione dei presidii medico e chirurgici denominati Superfideol puro e Deodol Lux. La ditta è stata invece autorizzata a mettere in commercio i presidii denominati Superfideol greggio e Deodol puro.

Il Prefetto — MANNO

161. **Barbone dei bufali**. (C. 11 maggio 1937 n. 19690 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, in relazione ad analoga richiesta di quest'Ufficio, comunica ora quanto appresso:

« Si è esaminato quanto è stato comunicato col foglio 7 corrente N. 15026, circa la lotta contro il barbone dei bufali, che si intende svolgere in cotesta provincia.

Al riguardo significasi che l'Istituto Sieroterapico Nazionale fu, con decreto ministeriale in data 18 giugno 1928, autorizzato alla produzione del siero e del vaccino antisetticemia bufalina e che, pertanto, nulla osta che tali prodotti trovino impiego in cotesti allevamenti, con l'osservanza delle norme di cui al vigente regolamento di polizia veterinaria. »

Prego la S. V. informare il veterinario comunale e gli allevatori di bestiame, ricordando che l'indirizzo del suindicato Istituto è il seguente: Via San Giacomo dei Capri — Arenella — Napoli.

Quest'Ufficio desidera di essere, all'occorenza, informato della data d'inizio dei trattamenti.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

154. R. D. Legge 26 dicembre 1936, n. 2394. integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali. (C. 15 marzo 1937 n. 06242 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze con circolare del 22 aprile u. s. comunica quanto segue:

« Con R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, (1) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1937, n. 35, sono state apportate alcune importanti modificazioni alla procedura del contenzioso riguardante i tributi locali.

In analogia a quanto già è stato disposto con l'art. 41 del R. decreto-legge 7 agosto 1936 n. 1639, in materia di imposte dirette e di imposte sui trasferimenti della ricchezza, la disposizione contenuta nell'art. 1 del R. decreto-legge in esame provvede a modificare in *trenta giorni* il termine di *venti giorni* stabilito dagli articoli 277 (3° comma), 282 (1° comma) e 284 lettera c) del T. U. Finanza Locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per la presentazione di ricorsi da parte degli interessati.

In virtù dell'art. 2 stesso R. decreto-legge, n. 2394, viene attuato, anche per i tributi locali, il terzo grado di giurisdizione amministrativa.

Stabilisce, infatti, detto articolo che, contro le decisioni relative a controversie circa l'applicazione dei tributi locali emesse in sede di appello dalla Giunta Provinciale Amministrativa, integrata, a' sensi dell'art. 283 (primo comma) del citato T. U.

(1) v. B. A. anno 1937 pag. 109.

Finanza Locale (fatta eccezione per quei tributi, come la sovrimposta fondiaria, le imposte di consumo e il contributo di miglioria, per i quali è stabilita una speciale procedura, è consentito proporre ricorso, *entro i trenta giorni* dalla notificazione delle decisioni stesse, *per soli motivi di legittimità* (violazione di legge ed incompetenza) alla Commissione Centrale per le imposte dirette, alla quale viene aggiunta, a tal uopo, una apposita altra sezione per l'esame e la risoluzione dei ricorsi stessi.

Col successivo art. 3 si provvede a modificare l'art. 285 T. U. Finanza Locale, in relazione al nuovo grado di giurisdizione amministrativa istituito.

Quindi in base alle disposizioni di legge ora in vigore per le controversie relative ai tributi locali (eccezione fatta, come sopra è stato detto, per le sovrimposte fondiarie, per il contributo di miglioria e per le imposte di consumo), sono ammessi i seguenti gravami in via amministrativa:

in primo grado: alla Commissione comunale, se si tratta di tributi comunali, alla Giunta Provinciale Amministrativa in sede tutoria nella sua ordinaria composizione prevista dall'art. 25 legge comunale e provinciale vigente, se si tratta di tributi provinciali;

in secondo grado: alla Giunta Provinciale Amministrativa integrata ai sensi del primo comma dell'art. 283 T. U. Finanza Locale;

in terzo grado: alla Commissione Centrale per le Imposte Dirette — Sezione Tributi Locali — *per soli motivi di legittimità*, con esclusione perciò di questioni riflettenti la estimazione dei redditi imponibili, per le quali il giudizio di primo e secondo grado è definitivo.

Esauriti i ricorsi in via amministrativa, per le questioni che non si riferiscono ad estimazione di redditi o ad accertamento di fatto relativi alla materia imponibile, si può ricorrere all'autorità giudiziaria.

Indubbiamente il R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, oltre che segnare un notevole passo innanzi verso la completa

unificazione del sistema contenzioso per tutti i tributi, colma una lacuna la cui gravità era da tempo rilevata.

Invero con la istituzione del terzo grado di giurisdizione amministrativa, anche in materia di tributi locali, viene resa più efficace la tutela del contribuente, consentendogli la possibilità di conseguire, con mezzi economici e rapidi, la reintegrazione del diritto, ove esso sia stato leso.

I ricorsi di cui trattasi, nei casi in cui sono ammessi dalla legge, vanno scritti su carta da bollo da lire quattro e diretti alla Commissione Centrale per le Imposte Dirette (Sezione Tributi Locali) presso il Ministero delle Finanze.

I ricorsi presentati al Podestà dovranno essere debitamente istruiti dal Podestà stesso ed inviati, al più presto, direttamente alla suddetta Commissione Centrale, corredandoli dei seguenti documenti:

- 1) deduzioni del Comune;
- 2) ricorsi in primo e secondo grado con copie conformi delle decisioni emesse in merito;
- 3) certificato di notificazione delle decisioni stesse;
- 4) qualunque altro documento ed atto che fosse stato dagli interessati sottoposto all'esame degli organi giudicanti.

I ricorsi riguardanti tributi provinciali potranno egualmente essere presentati al Podestà, che ne curerà l'invio al Preside della Provincia, al quale incombe l'obbligo della istruttoria e della documentazione.

Si pregano le LL. EE. i Prefetti di voler portare a conoscenza dei dipendenti Comuni quanto sopra, raccomandando ai Podestà di dare la massima pubblicità al provvedimento legislativo di cui trattasi anche *mediante appositi avvisi murali a stampa* ».

Tornerà gradito un cenno di ricevuta della presente circolare, con assicurazione di esatto adempimento.

Il Prefetto — MANNO

155. Agevolazioni per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos da foraggi. (C. 15 maggio 1937 n. 17880 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza, comunico alle SS. LL. la circolare 21 aprile u. s. N. 3500 del Ministero della Agricoltura e delle Foreste:

« Il coordinato, intenso accrescersi delle attività produttive nel campo dell'orto-frutticoltura, ha reso manifesta la necessità di promuovere ed agevolare le iniziative volte a dotare questa branca della produzione di sufficienti e razionali impianti per la conservazione e prima lavorazione della frutta e degli ortaggi; impianti da istituire, in massima, nelle località di produzione e viciniori e adatte a servire le località stesse, con particolare riguardo alle esigenze dell'esportazione sui mercati esteri.

Analoghe esigenze si prospettano per la costruzione di sylos da foraggio, nell'intento di favorire anche con questo mezzo lo incremento della produzione zootecnica, indispensabile ai fini della nostra autonomia economica.

A dare concreto impulso e sviluppo alle iniziative suddette provvede il R. D. L. 25 marzo 1937-XV, in corso di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » e di cui unisco copia, (*si omette*) con il quale viene data facoltà al Ministero di concedere uno speciale contributo in misura non superiore al 40 °/o ad agricoltori consociati, ad enti od istituzioni agrarie e — per i sylos da foraggio — anche ad agricoltori singoli, per agevolare, nell'interesse dei produttori agricoli, la costruzione e l'attrezzamento degli impianti accennati.

Per l'applicazione del citato decreto, le SS. LL. osserveranno le disposizioni seguenti:

Impianti per prodotti orto-frutticoli. — Le domande, in bollo, corredate degli atti di progetto, computi metrico-estimativi e disegni, saranno presentate dagli interessati all'Ispettorato Agrario del Compartimento in cui dovrà sorgere l'impianto.

L'Ispettorato Compartimentale, previo accertamento della sussistenza delle condizioni speciali stabilite dalla legge, per quanto concerne la qualità del richiedente nonchè i requisiti e le esigenze economiche e tecniche delle località in cui si propone di impiantare lo stabilimento, ne riferirà in via preliminare e sommaria al Ministero, trattenendo peraltro presso di sè tutti gli atti della domanda.

Sulla base di tale rapporto preliminare, il Ministero autorizzerà o meno l'Ispettorato Compartimentale ad eseguire la particolareggiata istruttoria della domanda.

Magazzini e sylos da foraggi. — In considerazione che per tali opere occorreranno, in generale, importi limitati di spesa, autorizzo gli Ispettorati Compartimentali ad istruire senz'altro le domande documentate che a loro perverranno, regolarmente acquisite al bollo.

Di ciascuna domanda messa in istruttoria dovranno, però, essere subito comunicati al Ministero gli estremi essenziali.

Termine per l'inizio dei lavori. — Per tutte le opere che formano oggetto della presente circolare, le domande di contributo debbono essere presentate prima di iniziare i lavori: nella prima applicazione della legge, peraltro, potranno essere messe in istruttoria — concorrendo le necessarie condizioni di legge — domande relative a costruzioni iniziate da epoca non antecedente al 1° gennaio del corrente anno.

Comunicazioni preliminari al Ministero. — Il Ministero desidera di possedere fino dal primo inizio delle pratiche di contributo di cui trattasi, elementi precisi ed esaurienti sulla natura ed entità delle iniziative che, ad istruttoria ultimata, dovrà esaminare ai fini della ammissione o meno ai benefici di legge.

A tale effetto, le comunicazioni preliminari sopra indicate dovranno contenere per ciascuna domanda, riguardante sia impianti per prodotti orto-frutticoli che sylos da foraggio, le indicazioni seguenti:

— Nome e qualità del richiedente.

— Ubicazione, entità e caratteristiche dell'azienda o della località di produzione da servire.

— Quantità di prodotto orto frutticolo o di foraggio prodotta annualmente nell'azienda ovvero nella zona da servire.

— Natura, ubicazione, capacità e costo presunto dell'impianto progettato ».

Il Prefetto — MANNO

156. **Riscossione mandati sui mutui concessi dalla Cassa DD. e PP.** (C. 16 maggio 1937 n. 27212 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circolare pubblicata a pag. 277 del Bollettino Amm. di questa Prefettura dell'anno 1935 venne disposto che le riscossioni in oggetto dovessero farsi solamente il lunedì, giorno nel quale apposito funzionario di ragioneria sarebbe stato messo a disposizione per assistere agli incassi. In contrasto a tale disposizione si verifica spesso che Podestà, Segretari e Tesorieri si presentano fuori di tale giorno e senza autorizzazione alcuna a premurare per l'esecuzione immediata di tali operazioni, accompagnati anche da creditori, sulle somme mutate.

Intendo che questo inconveniente cessi una buona volta.

All'uopo prego i signori Podestà astenersi dal recarsi negli uffici di questa Prefettura per richiedere operazioni del genere fuori della giornata come sopra per esse stabilita; casi d'eccezione dovranno essermi preventivamente segnalati. Avverto i signori Segretari che non saranno liquidate nè indennità nè spese per trasferte eseguite in deroga a tali istruzioni e che anzi farò prendere annotazione di demerito nel fascicolo matricolare, specie quando, come spesso avviene, la documentazione occorrente per le riscossioni del genere non sia stata predisposta o risulta incompleta od insufficiente.

Mi diano assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — MANNO

157. **Cartelli di segnalazione stradale.** (C. 8 marzo 1937 n. 19065 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

In relazione alla circolare N. 5980 del 9 3 c. a. inserita nel Bollettino A. pag. 104, si comunica la seguente nota del Ministero dei LL. PP.

« Con la circolare 4 febbraio u. s. N. 165 invitavo le LL. EE. i Prefetti del Regno a spiegare la loro efficace opera perchè le Amministrazioni interessate si conformassero nel più breve tempo possibile alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 5 novembre 1936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno N. 280 del 4 dicembre successivo, concernente le segnalazioni stradali.

Com'è noto, la prima parte di detto Decreto, occupandosi dei cartelli di segnalazione stradale, ha fissato dei termini per l'apposizione e la sostituzione dei cartelli stessi da parte degli Enti, delle Aziende e delle Ditte che ne hanno obbligo, giusta le norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato con R. D. 8 dic. 1933, N. 1740.

Poichè le segnalazioni stradali, in particolare quelle obbligatorie, devono considerarsi come parte integrante delle strade su cui vanno apposte, è opportuno, anzi necessario, che le spese per l'acquisto e la messa in opera dei relativi cartelli sieno comprese in quelle di costruzione, manutenzione o sistemazione delle strade medesime.

Tale sistema, già adottato da questa Amministrazione per le strade da essa costruite o gestite, evitando che sorgano difficoltà di ordine economico per l'impianto dei cartelli segnalatori dopo che la strada sia stata costruita o sistemata, garantisce la segnalazione stradale ».

Il Prefetto — MANNO

158. **Movimento di monticazione del bestiame. Servizi di vigilanza zoiatrica a carico dei Comuni.** (C. 12 maggio 1937 n. 20595 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego la S. V. di rendere di pubblica ragione che il movi-

mento del bestiame è disciplinato, nei riguardi sanitari, dagli art. 21 e seguenti del Regolamento di polizia veterinaria approvato con R. D. del 10 maggio 1914 N. 533 e che, pertanto, non essendo state determinate da quest'ufficio speciali disposizioni nei riguardi dei greggi che rientrano ora nelle sedi estive, nessuna restrizione può essere imposta ai rispettivi proprietari e tanto meno l'obbligo di munirsi del certificato di sanità e di provenienza di detti greggi. Al riguardo si ricorda che nel D. P. N. 39262 del 22 settembre 1936 (col quale fu disciplinato il movimento di demonticazione del bestiame durante l'eccezionale periodo in cui esistevano nella Provincia focolai di afta epizootica) fu, perfino in quella occasione, rilevata l'opportunità di non ricorrere all'applicazione di disposizioni di obbligatorietà del rilascio dei certificati veterinari e fu inoltre prescritto che le spese per la intensificazione dei servizi sono a carico dei Comuni e per nessuna ragione possono gravare sull'industria armentizia.

Attendo un cenno di ricevuta e d'assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

159. Chiamata alla leva dei giovani appartenenti alla classe 1917. (C. 13 maggio 1937 n. 1587 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A cura del Ministero della Guerra e per il tramite degli Uffici provinciali di leva, è in corso di distribuzione ai comuni la circolare N. 180 del 13 marzo c. a. riguardante l'ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1917 e per la nuova visita dei riformati, nati negli anni 1915 e 1916.

Raccomando alle SS. LL. di agevolare l'opera degli organi di leva nelle verifiche che gli ufficiali delegati ed i commissari di leva devono eseguire quando la Commissione trovasi sul posto.

Sarà gradito, al riguardo, un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

Direttore responsabile — **R. Ruggi d'Aragona**

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

162. **Incarichi gratuiti a professionisti ed artisti da parte degli Enti locali.** (C. 10 maggio 1937 n. 1466 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Sig. Commissario Amm.ne Provinciale Salerno).

E' stato segnalato che da parte degli Enti locali viene sovente richiesta ai liberi professionisti ed agli artisti la loro gratuita prestazione per la compilazione di progetti per la costruzione di nuove opere e per altri incarichi in genere, dietro promessa, alle volte, di future commissioni retribuite, di facilitazioni o di ricompense speciali.

Ritenuta la opportunità di evitare tali inconvenienti, in contrasto, fra l'altro, con uno dei principi fondamentali della Carta del Lavoro, per la quale ogni genere di lavoro deve avere la sua equa ed intangibile remunerazione, si pregano le SS. LL. di impartire le necessarie istruzioni, tenendo presente che qualora, per speciali circostanze, ed in via del tutto eccezionale, si ravvisasse la necessità di richiedere l'opera gratuita di un professionista o di un artista, il caso dovrà essere esaminato, di comune intesa, con le organizzazioni sindacali interessate, dalle quali verrà proposto il professionista o l'artista che dovrà assumersi l'onere di assolvere l'incarico in forma del tutto gratuita.

Sarà gradito un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

163. **Convegno nazionale a Firenze dei volontari di guerra.** (C. 19 maggio 1937 n. 2688 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Associazione nazionale dei volontari di guerra è stata autorizzata ad effettuare nei giorni 23 e 24 corr. a Firenze il convegno nazionale dei volontari di guerra.

Pregasi di disporre che i dipendenti impiegati ed agenti iscritti alla associazione in possesso di speciale tessera di partecipazione siano autorizzati, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad intervenire alla detta adunata e siano considerati in assenza giustificata, senza la perdita di mercede, limitatamente alla durata del convegno ed al viaggio di andata e ritorno.

Il Prefetto — MANNO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

164. **Assicurazione popolare a favore dei bimbi nati il 12 febb. 1937.**
(C. 17 maggio 1937 n. 785 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La locale Agenzia Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, per corrispondere ad analoga richiesta pervenutale dalla sua Sede Centrale, ha chiesto di avere un elenco dei nati nella provincia, distinti per Comune, in coincidenza del lieto Augusto evento.

Prego pertanto le SS. LL. di comunicare direttamente a detto Istituto:

- 1.° Cognome e nome dei nati il giorno 12 febb. 1937;
- 2.° Loro paternità e maternità;
- 3.° Comune di nascita;
- 4.° Abitazione;
- 5.° Condizione del padre.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Comune di Padula. — *Appalto imposte di consumo.* — Si rende noto che il giorno 25 maggio 1937 alle ore 10, nella Casa Comunale, avrà luogo l'appalto per la riscossione delle imposte di consumo pel triennio 1937-1939. L'asta sarà tenuta col sistema della candela vergine, a termini abbreviati di giorni 10, con l'esperimento del ventesimo sul prezzo di base di lire 50,000 annue.

Nel caso di aggiudicazione provvisoria il periodo di tempo (fatali) entro il quale potrà presentarsi altra offerta di aumento di ventesimo scadrà il 5 giugno p. v. alle ore 12. — L'aggiudicazione definitiva avrà luogo il 18 giugno stesso, alle ore 10. — Deposito provvisorio lire 5000 oltre lire 2000 per spese contrattuali. — Documenti di rito. — Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Padula, li 12 maggio 1937 XV.

Il Segretario Comunale — *Palombo* Il Podestà — *Avv. Brando*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti, ecc.

165. Popolazione legale del Regno secondo il censimento del 21 aprile 1936. (R. D. 25 marzo 1937 n. 462).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

166. Biblioteche popolari e scolastiche.
167. Aziende agricole degli Enti locali.
168. Istituzione di apposito ruolo ispettivo per i servizi della Finanza locale.
169. Colombaie per piccioni viaggiatori.
170. Vigilanza igienica sulla produzione del latte di capra.
171. Lotta contro l'adenoidismo. Cure inalatorie.
172. Prospetto degli stanziamenti 1937. Art. 315 del T. U. per la Finanza locale.
173. Ospedalizzazione di infermi.
174. Dischi riproducenti i discorsi del Duce.

COPERTINA

Continuazione Atti ufficiali R. Prefettura da n. 169 a n. 174.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

169. **Colombaie per piccioni viaggiatori.** (C. 15 aprile 1937 n. 20726 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per norma la seguente circolare N. 70 del Ministero dell'Interno in data 30 aprile u. s.

« Viene segnalata l'opportunità, ai fini militari e sportivi, di incrementare nel Regno l'allevamento dei colombi viaggiatori.

Date le speciali consuetudini di vita di questi animali, che soggiornano quasi sempre in colombaia, non sono da temersi, per il loro allevamento negli aggregati urbani, inconvenienti igienici di particolare rilievo.

Si preghino, pertanto, le EE. LL., cui a norma dell'art. 2 della legge 13 dic. 1928 N. 3086 è demandata la concessione dell'autorizzazione a tenere ed allevare colombi viaggiatori, di concedere, sentito soltanto il parere dell'ufficiale sanitario, ed anche in deroga ad eventuali disposizioni restrittive contemplate nei regolamenti comunali d'igiene, le maggiori facilitazioni per l'impianto negli abitati urbani delle colombaie di che trattasi, sempre che queste vengano razionalmente costruite e siano tenute poi nelle volute condizioni igieniche.

Ad ogni buon fine, poi, si fa presente che la cennata autorizzazione deve essere soggetta soltanto alla tassa fissa di L. 5, da effettuarsi negli uffici demaniali, in conformità al disposto dell'art. 2 della legge dianzi riferita, senza aggiunta di altri oneri fiscali di interesse comunale.

Quanto sopra, per opportuna notizia, si prega compiacersi portare a conoscenza delle dipendenti amministrazioni comunali ».

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

170. **Vigilanza igienica sulla produzione del latte di capra.** (C. 14 maggio 1937 n. 15509-18460 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per corrispondere ad analoga richiesta del Ministero, prego la S. V. in relazione alla Prefettizia N. 6646 del 24 marzo c. a., di significarmi se ed in quale misura sia stato provveduto allo stanziamento nel bilancio del fondo destinato all'assegnazione a favore dei proprietari di capre abbattute perchè infette da brucellosi.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

165. **Popolazione legale del Regno secondo il censimento del 21 aprile 1936-XIV.** (R. Decreto 25 marzo 1937 n. 462 pubbl. G. U. del 19 aprile 1937 n. 91).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 156, che ha disposto l'VIII Censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1936 XIV, n. 478, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1229, che ha limitato le operazioni del censimento stesso nei riguardi delle Colonie;

Visto il R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 374, che ha approvato il regolamento contenente le norme per la esecuzione del censimento medesimo;

Visti i fogli di censimento trasmessi dai Comuni all'Istituto Centrale di Statistica per il tramite degli Uffici provinciali di censimento, ai sensi dell'articolo 63 delle norme di cui al R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 374, e le operazioni di spoglio da questo compiute ai sensi dell'art. 64 delle norme sopra citate;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La popolazione residente in ciascun Comune del Regno, censita al 21 aprile 1936-XIV e indicata nell'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è dichiarata popolazione legale alla data anzidetta e fino al censimento successivo, giusta l'art. 3 delle norme approvate con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 374, salvo le variazioni numeriche della detta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 21 aprile 1936-XIV.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

N. d'ordine	C O M U N I	POPOLA- ZIONE residente (legale)
1	Acerno	2870
2	Agropoli.	5887
3	Albanella	4456
4	Alfano	849
5	Altavilla Silentina.	4748
6	Amalfi	7654
7	Angri	19468
8	Aquara	2885
9	Ascea	3537
10	Atena Lucana	2334
11	Auletta	2929
12	Baronissi	7485
13	Battipaglia	9436
14	Bellosguardo	1954
15	Bracigliano	3597
16	Buccino	6878
17	Buonabitacolo	2555
18	Caggiano	3397
19	Calvanico	1338
20	Camerota	5352
21	Campagna	10818
22	Campora.	1134
23	Capaccio.	5661
24	Casalbuono	2131
25	Casaletto Spartano	2555
26	Casal Velino	3438
27	Caselle in Pittari	1735
28	Castelcivita	2803
29	Castellabate	6000
30	Castelnuovo Cilento	1184
31	Castelnuovo di Conza	1540
32	Castel San Giorgio	6690
33	Castel San Lorenzo	4525
34	Cava dei Tirreni	33051
35	Celle di Bulgheria.	1882
36	Centola	3699
37	Ceraso	3003

N. d'ordine	C O M U N I	POPOLA- ZIONE residente (legale)
38	Cetara	2298
39	Cicerale	2569
40	Colliano	3904
41	Conca dei Marini	1293
42	Controne	1326
43	Contursi	3007
44	Corbara	1673
45	Corleto Monforte	1457
46	Cuccaro Vetere	809
47	Eboli	14727
48	Felitto	2133
49	Fisciano	7954
50	Futani	1452
51	Giffoni Valle Piana	7012
52	Gioi	2145
53	Giungano	1090
54	Laureana Cilento	1971
55	Laurino	2561
56	Laurito	1562
57	Laviano	2043
58	Lustra	1502
59	Magliano Vetere	1407
60	Maiori	4898
61	Minori	2920
62	Montano Antilia	2657
63	Montecorice	2668
64	Montecorvino Pugliano	3065
65	Montecorvino Rovella	8651
66	Monteforte Cilento	988
67	Monte San Giacomo	2195
68	Montesano sulla Marcellana	6067
69	Morigerati	1100
70	Nocera Inferiore	29347
71	Nocera Superiore	11131
72	Ogliastro Cilento	2770
73	Olevano sul Tusciano	3985
74	Oliveto Citra	4027

N. d'ordine	C O M U N I	POPOLA- ZIONE residente (legale)
75	Omignano	1186
76	Orria	1912
77	Ottati	1534
78	Padula	5528
79	Pagani	19756
80	Palomonte	3240
81	Pellezzano	5356
82	Perdifumo	2713
83	Perito	1908
84	Pertosa	998
85	Petina	1547
86	Piaggine.	3780
87	Pisciotta	3827
88	Policastro del Golfo	3136
89	Polla	5062
90	Pollica	3001
91	Pontecagnano Faiano	9067
92	Positano	2075
93	Postiglione	2654
94	Praiano	1546
95	Ravello	3237
96	Ricigliano	1207
97	Rocca d'Aspide	8441
98	Roccaploriosa	2266
99	Roccapiemonte	5294
100	Rofrano	2455
101	Romagnano al Monte	735
102	Roscigno	1547
103	Rutino	1589
104	Sacco	1702
105	Sala Consilina	9020
106	Salento	1352
107	Salerno	67009
108	Salvitelle	1468
109	San Cipriano Picentino	9433
110	San Giovanni a Piro	3121
111	San Gregorio Magno	4847

N. d'ordine	C O M U N I	POPOLA- ZIONE residente (legale)
112	San Mango Piemonte	1226
113	San Marzano sul Sarno	5854
114	San Mauro Cilento	1219
115	San Mauro la Bruca	1029
116	San Pietro al Tanagro	1734
117	San Rufo	2329
118	Sanseverino Rota	13404
119	Sant'Angelo a Fasanella	1658
120	Sant'Arsenio	3535
121	Santomenna	1297
122	San Valentino Torio	5126
123	Sanza	2827
124	Sapri	4608
125	Sarno	21998
126	Sassano	5189
127	Scafati	16037
128	Serramezzana	632
129	Serre	3318
130	Sessa Cilento	2540
131	Siano	5097
132	Sicignano degli Alburni	4226
133	Stella Cilento	1427
134	Stio	1804
135	Teggiano	8365
136	Torchiaro	2968
137	Torraca	1248
138	Torre Orsaia	2655
139	Tortorella	727
140	Tramonti	5666
141	Trentinara	1643
142	Vallo della Lucania	10722
143	Valva	1973
144	Vibonati	2887
145	Vietri sul Mare	9878

La popolazione legale dei 145 comuni della Provincia è risultata in aumento per 134 comuni ed in diminuzione per 11 Comuni.

Popolazione della Provincia di Salerno

La nostra provincia, che per popolazione occupa il 13° posto delle Provincie del Regno, ha una popolazione residente (legale) di 705.277 abitanti.

In rispetto al censimento del 1931, per il quale fu accertata per la nostra Provincia una popolazione residente di 661.717 abitanti, si ha un aumento di 43.560 abitanti. L'aumento percentuale viene ad essere così del 6,60 %.

Col censimento del 1911 fu accertata l'esistenza nella Provincia di una popolazione legale di 588.489 abitanti. Nel ventennio 1911-1931 si è quindi avuto un incremento complessivo di 103.228 abitanti.

Mentre quindi col censimento del 1921 si ebbe un aumento rispetto al censimento precedente nella popolazione legale di 29427 abitanti, nel 1931 l'incremento è stato di 43.808 abitanti e nel 1936 di 43.560 abitanti. Si può essere soddisfatti, considerando che alla fine del quinquennio 1931-36 l'incremento è stato pressochè uguale a quello che si ebbe alla fine del decennio 1921-31.

Popolazione del Regno

Ecco la popolazione legale del Regno nei censimenti eseguiti dal 1871 in poi:

Censimento	1871	abitanti	26.801.154
»	1881	»	28.953.980
»	1901	»	32.964.607
»	1911	»	35.845.048
»	1921	»	39.943.528
»	1931	»	44.709.581
»	1936	»	42.993.602

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

166. **Biblioteche popolari e scolastiche.** (C. 15 maggio 1937 n. 20177 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma, si trascrive la seguente circolare del Ministero dell' Interno :

« E' noto che, in virtù del R. D. 3 giugno 1935 XIII, N.º 1240, sono stati istituiti i corsi per gli uffici e i servizi delle Biblioteche popolari e scolastiche, i quali hanno lo scopo di dare la necessaria preparazione tecnica a coloro che sono preposti alla direzione di così importanti istituti.

A tal riguardo, il Ministero dell' Educazione Nazionale, in attesa dell' emanazione di un provvedimento legislativo che disciplini la materia delle Biblioteche popolari e scolastiche, ha espresso l' avviso che coloro i quali abbiano conseguito il diploma nei corsi sudetti e siano in possesso altresì del diploma di istituto di 2º grado, o di uno dei corrispondenti diplomi a termine del R. D. 6 maggio 1923 N.º 1054, oppure della licenza di Istituto di Istruzione di terzo grado, debbano preferirsi a tutti coloro che ne siano sforniti, anche se posseggano un titolo scolastico superiore (lauree etc.), nelle eventuali future assunzioni a posti di dirigenti delle biblioteche popolari e scolastiche.

Tale preferenza trova la sua giustificazione nel carattere del titolo che consente una specifica conoscenza dei problemi attinenti ai suddetti istituti bibliografici. »

Il Prefetto — MANNO

167. **Aziende Agricole degli Enti locali.** (C. 18 maggio 1937 n. 19740 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con la circolare 14 maggio 1930 n. 25279[9-80025 il Ministero dell' Interno richiamava l' attenzione sulle disposizioni contenute nel Regolamento 25 novembre 1929, n. 2248, concernente l' esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie e raccomandava di impartire istruzioni alle amministrazioni degli enti locali che fossero proprietari di beni rustici, o conducessero in

esercizio diretto aziende agrarie, perchè utilizzassero l'opera del personale specializzato nel fine di concorrere efficacemente allo incremento dell'attività produttiva della Nazione.

Nell'occasione il Ministero richiamava le disposizioni precedentemente impartite dal Ministero circa l'obbligo dell'assunzione di tecnici per la conduzione delle cennate aziende agrarie, sempre che l'assunzione stessa fosse necessaria e qualora si trattasse di sostituire personale già addetto a tali aziende, dovendo l'obbligo di cui sopra essere posto in relazione allo stato di necessità dei singoli enti, alla importanza del relativo patrimonio rurale, nonchè al divieto, tuttora in vigore, di aumento di posti negli organici degli enti medesimi.

Ora, con riferimento a tali disposizioni ed alla già prospettata necessità di adeguare il reddito del patrimonio terriero degli enti locali in genere e particolarmente delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alla consistenza ed alle possibilità del patrimonio stesso, il Ministero predetto invoca la raccomandazione che, qualora dispongano di importanti beni rustici, gli enti in parola si avvalgano, nella conduzione delle loro aziende agricole, dell'opera di tecnici specializzati.

Il Prefetto — MANNO

168. R. D. 1 marzo 1937 N. 302. — Istituzione di apposito ruolo ispettivo per i servizi della Finanza locale. (C. 30 aprile 1937 n. 17160 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nella Gazzetta Ufficiale N. 71 del 26 marzo u. s. è stato pubblicato il R. D. 1° marzo 1937 N. 302, con il quale è stato istituito, presso la Direzione Generale della Finanza locale, un ruolo ispettivo per i servizi della Finanza Locale, composto di 3 Ispettori Superiori di grado 6° e 3 Ispettori di grado 7°.

L'art. 5 di tale R. Decreto stabilisce che, in sede di prima attuazione, potranno essere nominati ai posti di ispettori, per il servizio Ispettivo della Finanza locale, anche impiegati dipendenti dai Comuni e dalle Ditte appaltatrici delle imposte di consumo, che si trovino nelle condizioni prescritte dall'articolo stesso,

Si pregano pertanto le SS. LL. di voler curare che il testo del citato R. D. venga portato a cognizione delle Ditte appaltatrici delle imposte di consumo, per opportuna notizia di tutti coloro cui possano interessare le norme di cui trattasi.

Il Prefetto — MANNO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

171. **Lotta contro l'adenoidismo — Cure inalatorie.** (C. 20 maggio 1937 n. 18589 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circolare a stampa dell'8 maggio 1927 N. 12783, pubblicata anche a pag. 179 del B. A. del detto anno, e con la successiva in data 16 dicembre 1930 N. 46146, pubblicata nel N. 1 del B. A. del 1931, in copertina, questa Prefettura dava istruzioni in merito alla lotta contro l'adenoidismo, trascrivendo anche una importante circolare di S. E. il Capo del Governo.

Intanto ad eccezione del Comune Capoluogo, nel quale si istituì e funzionò per alcuni anni una sala inalatoria, a cura dello Istituto Diagnostico Terapeutico Salernitano, frequentata da molti alunni delle scuole primarie, con notevole beneficio, in nessun altro comune si è provveduto alla cura degli adenoidei.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. su tale importante argomento, prego osservare le istruzioni impartite con le succedute circolari, e, in mancanza di sale inalatorie, è bene provvedersi dell'apparecchio Stefanini-Gradenigo, che è uno dei migliori ed è di costo limitato.

Ricordo che, dovendosi adoperare per le cure inalatorie acque salso-iodiche, è da darsi la preferenza alle acque di Salsomaggiore, specialmente indicate per tali trattamenti terapeutici.

Comunque, ritenuto che l'organizzazione di tali cure deve assicurare la massima garanzia per il pubblico, sia per la qualità dell'acqua che per la genuità e le utili diluizioni della medesima, per le condizioni igieniche dei locali e degli impianti adoperati, si richiama l'attenzione delle SS. LL. perchè l'apertura di sale di nebulizzazione, annesse o non a Istituti di cura pubblici e privati, è subordinata all'approvazione del Prefetto, ai sensi dell'art. 193 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 N. 1265.

Gradirò un cenno di riscontro e di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

172. Prospetti degli stanziamenti 1937: art. 313 del T. U. per la Finanza locale. (C. 20 maggio 1937 n. 27000 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' scaduto da oltre un mese il termine prescritto dall'articolo 313 del T. U. L. Com. e Prov. senza che quasi tutti i Comuni della Provincia abbiano provveduto ad inviare il prospetto degli stanziamenti 1937.

Accordo un perentorio di giorni quindici e ricordo che il modello relativo é in vendita presso le tipografie della Città e redatto riportandovi singolarmente i dati del bilancio di previsione.

Il Prefetto — MANNO

173. Ospedalizzazione di infermi. (C. 21 maggio 1937 n. 20557 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato rilevato che da vari comuni della Provincia si inviano in questo Capoluogo ammalati (in massima tubercolotici) che non potendo essere ricoverati in ospedali restano abbandonati sulla pubblica via, privi di qualsiasi assistenza e sprovvisti di documenti necessari per predisporre il ricovero.

Ciò, oltre a dar luogo a scene incresciose, può talvolta essere causa di contagio, il che è in perfetto contrasto con le misure di profilassi sociale contro la tubercolosi.

Ad evitare che si ripeta detto inconveniente, è necessario che i comuni provvedano gli infermi, di qualsiasi natura, dei documenti necessari per il ricovero e che siano tempestivamente espletate le pratiche relative al ricovero, seguendo le norme di legge per quanto riflette l'ospedalizzazione degli infermi poveri.

Il Prefetto — MANNO

174. Dischi riproducenti i discorsi del Duce. (C. 20 maggio 1937 n. 1600 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna notizia, si avverte che la Discoteca di Stato (con Sede in Roma Via Ripetta 222 F), ha completato e posto in vendita, al prezzo di L. 151 (compreso le spese di imballaggio e di spedizione), una serie di 12 dischi grammofonici riproducenti i quattro storici discorsi pronunciati dal Duce nei giorni 2 ottobre XIV°, 18 novembre, 5 e 9 maggio XV° per la guerra in Etiopia e per la proclamazione dell'Impero.

Il Prefetto — MANNO



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

175. Adempimento, da parte di ditte assuntrici di opere e di forniture, appaltate dalle pubbliche amministrazioni, agli obblighi relativi alle assicurazioni sociali ed ai rapporti di lavoro.
176. id. id. id.
177. Carri di Tespi dell'Opera Nazionale Dopolavoro.
178. Impiego dell'acciaio semiduro nelle costruzioni: in conglomerato di cemento armato.
179. Vigilanza sanitaria sulle stazioni di monta. Profilassi e cura delle malattie del bestiame.
180. Barbone bufalino. Vigilanza sanitaria sulle carni. Polizia veterinaria.
181. Rogna ovina. Profilassi.
182. Notizie di interesse pubblico.
183. Lavoratori agricoli. Casi di morte e di parto. Denuncia.
184. R. Azienda monopolio banane. Ispettori di zona.
185. Laboratori provinciali di igiene e di profilassi.
186. Esperimento di protezione antiaerea.
187. Contabilità. Spesa rimpatrio indigenti e trasporto veneree. Esercizio 1936-37.

COPERTINA

Contin. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 182 a n. 187. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

182. **Notizie di interesse pubblico.** (C. 31 maggio 1937 n. 1444 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dalla data del 23 marzo, al « Foglio d'Ordini » di questa Federazione dei Fasci di Combattimento, — che fu imposto da superiori necessità, a formato ridotto — si è sostituito « Il Popolo Fascista », ampliato nella veste, vivificato nella sua composizione e compilazione.

Allo scopo di contribuire al potenziamento del settimanale, segnalo alle SS. LL. la opportunità di servirsi delle inserzioni a pagamento nel giornale stesso in caso di concorsi, aste ed appalti, — tenendo conto che, nel caso di aste od appalti, le spese relative potrebbero cedere a carico degli aggiudicatari.

Il Prefetto — MANNO

183. **Lavoratori agricoli. Casi di morte e di parto. Denuncie.** (C. 2 giugno 1937 n. 23719 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Presidente della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, ai fini di un migliore conseguimento degli scopi assistenziali disposti dal Regime in favore dei rurali, gradirebbe che da parte dei comuni fossero tempestivamente comunicati alle organizzazioni provinciali dei lavoratori agricoli i casi di morte e di parto, che vengono a verificarsi nei singoli comuni, per potere assumere le relative pratiche tendenti a fare ottenere agli aventi diritto le prestazioni assicurative loro spettanti.

Poichè la richiesta del Presidente della suindicata Confederazione sembra meritevole di considerazione, per disposizione del Ministero dell'Interno, invito le SS. LL. a comunicare mensilmente, con apposito elenco, i casi di morte o di parto che si verificano nel Comune, relativi a persone inquadrate nella organizzazione sindacale dei rurali, per mettere la organizzazione stessa in grado di svolgere con sollecitudine le pratiche suindicate a vantaggio dei lavoratori.

Si resta in attesa di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

175. Adempimento, da parte di ditte assuntrici di opere e di forniture appaltate dalle pubbliche amministrazioni, agli obblighi relativi alle assicurazioni sociali ed ai rapporti di lavoro. (C. 6 giugno 1937 n. 21890 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, al signor Comm. Pref. Amm. Prov. di Salerno).

Di seguito alla circolare n. 53481 del 22 dicembre 1936, (1) comunicasi la seguente circolare n.° 823,61A del 25 marzo 1937 XV, emanata dall'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri:

« Con circolare 13 novembre 1936 XV n. 7985 bis 6,3 di questa Presidenza, allo scopo di eliminare taluni inconvenienti verificatisi a seguito di inadempienze, da parte di ditte appaltatrici, agli obblighi relativi alle assicurazioni sociali ed ai rapporti di lavoro nei confronti del proprio personale — venne stabilito:

a) che tutte le amministrazioni pubbliche dovessero, in occasione di appalti, curare di inserire nei relativi contratti una clausola che prevedesse esplicitamente l'adempimento dell'obbligo delle suaccennate assicurazioni e di ogni altro obbligo in materia di rapporti di lavoro, da parte delle imprese appaltatrici;

b) che le stesse amministrazioni non dovessero procedere alle liquidazioni dei conti con le anzidette imprese, se prima queste non producessero una apposita attestazione dell'Ispettorato corporativo, comprovante l'adempimento dei su menzionati obblighi.

Essendo sorto qualche dubbio in sede di applicazione delle disposizioni sopra riportate circa la precisa natura degli obblighi cui le stesse si riferiscono ed essendo stata altresì segnalata la

(1) vedi appresso la circolare N. 176, che, per disguido, non fu a suo tempo pubblicata.

opportunità di adottare qualche temperamento, inteso ad evitare che una rigida applicazione delle direttive impartite potesse intralciare la spedita esecuzione dei contratti di appalto ed il funzionamento amministrativo delle ditte appaltatrici, anche quando le stesse fossero in regola rispetto alla legge ed agli impegni di contratto, la materia è stata ripresa in attento esame.

Si chiarisce, innanzi tutto, che *gli obblighi di legge o di contratto*, dei quali si intende di assicurare l'adempimento, riguardano:

a) l'osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie);

b) quei rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e prevedono, a favore dei lavoratori, diritti patrimoniali aventi per base il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi).

E' poi opportuno precisare, quanto al *contenuto* dei contratti cui le presenti istruzioni si riferiscono, che sono da ritenersi soggetti all'osservanza delle istruzioni stesse non solo i contratti di appalto di opere e quelli misti di opere e forniture, ma altresì i contratti di sole forniture, potendo, anche in questi casi, le imprese appaltatrici avere, alle proprie dipendenze, personale nei riguardi del quale siano tenute all'osservanza degli adempimenti prescritti.

In sede di applicazione della precedente circolare 13 novembre XV è stata segnalata la particolare difficoltà nelle quali si trovano le ditte di produrre, in tempo utile, il prescritto certificato dell'Ispettorato corporativo.

A tale riguardo, nell'intento di venire incontro alle apprezzabili esigenze segnalate, si dispone:

1.º) — che la sospensione della liquidazione dei conti debba effettuarsi dalle pubbliche amministrazioni appaltanti solo quando l'Ispettorato corporativo competente abbia preso l'iniziativa di denunciare che a carico di determinate ditte sono state elevate

contravvenzioni o comunque rilasciate prescrizioni per accertare inadempienze.

Pertanto, in mancanza di tale denuncia, le amministrazioni potranno procedere liberamente al regolamento dei rapporti previsti dai contratti di appalto.

2.^o) — quando sia intervenuta denuncia — importando che le inadempienze trovino rapida sanzione — la sospensione della liquidazione dei conti sarà disposta non solo in sede di liquidazione finale, ma anche in seguito di liquidazione degli acconti. Avvertesi, peraltro, che, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute, saranno pagate le rate di acconto fino alla concorrenza dell'80 ‰, ritenendosi che il residuo 20 ‰ costituisca sufficiente garanzia per l'adempimento degli obblighi cui le presenti istruzioni si riferiscono.

3.^o) — al fine di agevolare il compito degli ispettorati corporativi, le amministrazioni appaltanti cureranno di comunicare agli ispettorati corporativi competenti gli estremi di tutti i contratti stipulati.

4.^o) — le presenti istruzioni, in quanto costituiscono chiarimento ed integrazione di quelle impartite con la circolare del 13 corrente XV, hanno effetto anche nei riguardi dei contratti stipulati a norma della circolare stessa ».

Pregansi le SS. LL. di tener presenti le suindicate disposizioni e di vigilare perchè siano osservate.

Il Prefetto — MANNO

176. Assicurazioni sociali — Adempimento dei relativi obblighi da parte di ditte imprenditrici di lavori interessanti le pubbliche amministrazioni. (C. 22 dicembre 1936 n. 53481 al Sig. Preside Amm. Prov. ed ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L' On. Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 13 novembre 1936 XV, N. 79851bis16, ha comunicato la seguente circolare:

« E' stato segnalato che sovente si verificano inadempienze,

da parte di ditte appaltatrici di lavori e forniture interessanti le pubbliche Amministrazioni, all'obbligo delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione) nei confronti degli operai dipendenti, che in conseguenza vengono ad essere privati delle relative prestazioni nei casi di eventi per i quali avrebbero dovuto essere assicurati.

Ad ovviare a tale inconveniente ed allo scopo di conciliare la necessità di garantire l'osservanza delle leggi sociali con le esigenze della pubblica Amministrazione, si dispone, in conformità di ordini superiori:

a — che tutte le Amministrazioni pubbliche debbano inserire, nei singoli contratti di appalto di opere, una clausola che prevede esplicitamente l'adempimento dell'obbligo delle suaccennate assicurazioni e di ogni altro obbligo in materia di rapporti di lavoro da parte delle Imprese appaltatrici;

b — che le stesse Amministrazioni non debbono procedere alla liquidazione dei conti con le anzidette Imprese, se prima queste non producano un apposita attestazione dell'Ispettorato Corporativo comprovante l'adempimento dei su accennati obblighi ».

Pregasi voler tenere presenti le suindicate disposizioni, e di vigilare perchè le disposizioni stesse siano osservate, favorendo cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

177. Carri di Tespi dell'Opera Nazionale Dopolavoro. (C. 9 maggio 1937 n. 03940 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Anche quest'anno, tra la fine di giugno ed i principi di luglio, il Carro di Tespi Lirico e due Carri di Prosa inizieranno i loro giri di propaganda artistica educativa e culturale nel Regno.

Nel mentre si raccomanda di agevolare l'organizzazione di tali spettacoli, si ricorda che gli stessi godono della esenzione delle tasse di bollo e di concessione governativa, e che il beneficio fiscale si estende anche all'affissione dei manifesti.

Il Questore — PALUMBO

178. **Impiego dell'acciaio semiduro nelle costruzioni in conglomerato cementizio armato.** (C. 5 giugno 1937 n. 23103 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Sig. Commissario Pref. Amm. Prov. di Salerno).

Sono in corso di studio, presso gli organi competenti, le nuove Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, che sostituiranno quelle approvate con legge 5 febbraio 1934 n. 313, e in cui sarà ammesso — in relazione ai progressi della tecnica — l'impiego di acciaio semiduro, oltre a quello, già in atto, dell'acciaio extradolce o ferro omogeneo.

In attesa della promulgazione di tali nuove Norme, e per ragioni di contingente opportunità, il Ministero dei LL. PP. ritiene necessario autorizzare sin da ora l'impiego, nelle costruzioni in cemento armato, di acciaio semiduro, ove manchi la disponibilità di ferro omogeneo.

L'acciaio semiduro di cui si consente l'impiego dovrà dare alle prove una resistenza a tensione compresa tra 50 e 65 kg/mmq. e un allungamento di rottura non inferiore rispettivamente al 21 e al 14 ‰.

Corrispondentemente il carico di sicurezza alla trazione, da adottare nei calcoli, potrà essere elevato da 1200 a 1600 kg/cmq.

Quanto precede si comunica per norma e per la massima diffusione.

Il Prefetto — MANNO

179. **Vigilanza sanitaria sulle stazioni di monta. Profilassi e cura delle malattie del bestiame.** (C. 28 maggio 1937 n. 22356 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, in relazione ad analoga richiesta fatta da quest'ufficio per la intensificazione dei servizi di vigilanza in oggetto, comunica ora quanto appresso:

« Si dà atto di quanto è stato comunicato con la nota 22 aprile scorso, N. 14631, circa le disposizioni impartite per assicurare, conformemente alle istruzioni contenute nella circolare

ministeriale N. 53, una più severa vigilanza sanitaria sulle stazioni di monta, allo scopo di evitare il diffondersi di gravi stati morbosi.

La richiesta, poi, di un contributo, quale concorso nella maggiore spesa derivante ai Comuni per detta vigilanza, viene tenuta presente da questo Ministero per il venturo esercizio finanziario, data la prossima chiusura di quello in corso, per una modesta assegnazione che, compatibilmente coi limitati fondi, sarà dato di fare. Su questa assegnazione cotesta Prefettura potrà disporre dei premi a quei veterinari che maggiormente si saranno distinti nell'opera di vigilanza suaccennata ».

Con riferimento alla mia circolare N. 14631 del 22 aprile c. a. prego la S. V. di comunicare quanto sopra al veterinario di codesto Comune, invitandolo a trasmettere a quest'ufficio, alla fine del prossimo mese di giugno, il rapporto circa l'attività da lui svolta al riguardo.

Il Prefetto — MANNO

180. **Barbone bufalino. Vigilanza sanitaria sulle carni. Polizia veterinaria.** (C. 8 giugno 1937 n. 24755 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In data recente sono stati elevati nella Provincia verbali di contravvenzione verso individui trasgressori alle disposizioni in vigore riguardanti la vigilanza sanitaria delle carni e la polizia veterinaria, per aver tentata la vendita, per uso alimentare, di carni di vitelli morti in conseguenza della setticemia bufalina.

Per impedire che inconvenienti del genere possano ripetersi, prego dare rigorose disposizioni per la intensificazione costà dei servizi di vigilanza zoiatrica, richiamando ancora una volta l'attenzione dei proprietari e di quanti possano avervi interesse sulle varie circolari Prefettizie relative all'oggetto, riportate nel B. A. del corrente anno e precedenti, ricordando che, dovunque si verifica detta infezione, deve essere sempre chiesto con la massima urgenza l'intervento gratuito del veterinario comunale cui è demandata nel Comune l'applicazione delle misure di polizia

veterinaria prescritte dal Regolamento approvato con R. D. 10 maggio 1914 N. 533.

A detto veterinario, in occasione di eventuali richieste, compete inoltre, di volta in volta e sotto la sua personale responsabilità, di esaminare se, a senso dell'art. 19 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. D. del 20 dicembre 1928 N. 3298, possa consentirsi la macellazione degli animali durante il decorso dell'infezione e la conseguente ammissione delle carni al consumo alimentare. Al riguardo, il veterinario provinciale ricorda che:

1) La setticemia bufalina è trasmissibile agli animali di altre specie (bovina, equina) e pertanto la vendita delle carni di animali macellati riconosciuti affetti o sospetti dell'infezione potrebbe consentirsi per bassa macelleria, soltanto con l'osservanza di speciali cautele intese tra l'altro ad impedire la dispersione di germi infettivi, per la tutela del patrimonio zootecnico;

2) Pur non risultando registrati casi di trasmissione della suindicata infezione alle persone, comprese quelle che notoriamente hanno più volte imbandite le loro mense con carni di animali colpiti dall'infezione stessa, non possono non tenersi presenti i danni che potrebbero derivare agli individui che utilizzano in grande quantità, a scopo alimentare, dette carni, quando si consideri che esse contengono prodotti tossici elaborati dai germi in quantità rilevanti specialmente nei casi in cui non sia stato subito provveduto al sufficiente disanguamento ed alla pronta eviscerazione degli animali da cui esse provengono;

3) Gli animali morti in conseguenza dell'infezione debbono essere sempre distrutti con l'interramento, essendone consentito lo scuoiamento. Tale norma trova pieno riscontro nelle considerazioni suindicate e nelle tassative disposizioni dell'art. 20 del Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. D. 20 dicembre 1928 N. 3298.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

181. **Rogna ovina. Profilassi e cura.** (C. 29 maggio 1937 n. 24143 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per realizzare tutti i vantaggi inerenti alla pratica dei bagni acaricidi, ai quali, durante l'attuale stagione, vengono d'ordinario sottoposti gli ovini affetti o sospetti da rogna, si riproducono qui appresso le norme al riguardo contenute nel *parag. XV lett. C n. 2* delle istruzioni per la polizia veterinaria, approvate con Decreto del M. I. del 24 giugno 1914, ricordando che, mercè la rigorosa e precisa osservanza di dette norme, è possibile realizzare la distruzione degli acari che determinano tale infestione e conseguentemente la scomparsa dell'infestione stessa

Prego la S. V. darne comunicazione ai proprietari interessati, invitandoli a sottoporre a detti bagni gli ovini affetti o sospetti di rogna, sotto la direzione del veterinario comunale.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

Istruzioni per la polizia veterinaria, approvate con decreto del M. I. del 24 giugno 1914 Par. XV Lett. C n. 2.

Per i bagni acaricidi degli ovini, di cui al Capo II par. 18 del Regolamento, si osserveranno le seguenti norme:

a) i bagni saranno sempre in numero non minore di due. Il primo sarà preceduto da una generale tosatura, che sarà fatta cinque giorni innanzi, e da un bagno saponato (un Kg. di sapone verde in 100 di acqua) alla vigilia;

b) per il bagno acaricida è preferibile adoperare delle tinozze, nelle quali ciascun animale si tiene immerso per 2 - 5 minuti, mantenendolo fermo, con la testa fuori del liquido e spazzolandolo accuratamente;

c) appena l'animale si estrae, lo si frega vigorosamente e lo si manda in un ovile disinfettato e senza lettiera, o in un parco, affine di evitare l'ingestione di paglia impregnata del liquido del bagno;

d) prima d'immergere nel bagno le pecore che allattano, si ungeranno loro le mammelle con vaselina;

e) per evitare un'eventuale azione dannosa, sulle mani degli aiutanti che spazzolano e sfregano le pecore, dei liquidi che si adoperano per i bagni acaricidi, i detti aiutanti si provvederanno di guanti impermeabili;

f) tra il primo ed il secondo bagno acaricida dovranno intercedere 30 - 40 giorni.

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

184. **R. Azienda Monopolio Banane. Ispettori di Zona.** (C. 3 giugno 1937 n. 23718 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero per l'Africa Italiana, nel far presente che gli Ispettori di zona della R. Azienda Monopolio Banane hanno l'incarico di vigilare e di controllare che il servizio di vendita delle banane si svolga con la necessaria regolarità e speditezza, ha segnalato che ai predetti ispettori, in quasi tutte le zone di loro attività, viene meno la necessaria assistenza delle autorità comunali e di pubblica sicurezza.

Poichè a tale servizio è interessata direttamente l'Amministrazione dello Stato, si pregano le SS. LL. di impartire opportune disposizioni perchè sia facilitato e tutelato il servizio in parola.

Il Prefetto — MANNO

185. **Laboratori provinciali di igiene e profilassi. Esami gratuiti.** (C 25 maggio 1937 N. 21901 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

Per norma, comunico la seguente circolare N. 71 del 3 maggio del Ministero dell'Interno, per la comunicazione agli enti ed ai sanitari interessati:

« E' stato chiesto a questo Ministero se il reparto batteriologico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi deve eseguire gratuitamente le ricerche per l'accertamento delle malattie infettive.

Si rappresenta al riguardo che, per quanto riflette le indagini richieste dall'autorità sanitaria a mezzo dei funzionari tecnici dipendenti, ufficiali sanitari, medico provinciale, non v'ha dubbio sulla gratuità di esso, perchè trattasi di esami fatti nell'interesse della profilassi.

Non così possano considerarsi le analisi richieste dai medici privati per lo accertamento diagnostico della malattia.

Con l'occasione questo Ministero deve insistere sulla necessità che sia portata la maggiore cura per l'accertamento batteriologico, microscopico e sierologico delle malattie veneree, avvertendo che dette analisi, quando vengano richieste dai dirigenti gli ambulatori antivenerei, e dai sanitari addetti al servizio antivenereo, dai sanitari addetti alla vigilanza sul baliatico, dai brefotrofi e dai consultori materni e pediatrici dell'O. N. M. I. devono essere sempre eseguite gratuitamente ».

Il Prefetto — MANNO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

186. **Esperimento di protezione antiaerea.** (C. 26 maggio 1937 n. 131 di P. A. A. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Riferendomi alla nota N. 51 P. A. A. dell'11 marzo u. s. pubblicata in copertina di questo Bollettino Amministrativo del 20 marzo 1937, informo che le esercitazioni di P. A. A. per questa provincia, che dovevano espletarsi nel corrente mese, sono rinviate, per disposizione superiore, al prossimo autunno.

Mentre ne informo V. S. per i provvedimenti del caso, sono certo che non si mancherà da parte di cotesto comune di usufruire del tempo disponibile per completare o rendere più perfetta l'organizzazione dei mezzi predisposti per la migliore riuscita, a tempo opportuno, delle esercitazioni di che trattasi.

Il Prefetto — MANNO

187. **Contabilità. Spese rimpatrio indigenti e trasporto veneree, esercizio 1936-37.** (C. 1° giugno 1937 n. 27300 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Approssimandosi la chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, perchè possano tempestivamente liquidarsi i crediti per le spese anticipate dai comuni per rimpatrio degli indigenti e trasporto ammalate veneree, è necessario che le singole amministrazioni producano subito a questa Prefettura le contabilità relative ai trimestri già scaduti col 31 marzo u. s., e non oltre il 3 luglio p. v. le contabilità del 4° trimestre 1936-37 (1° aprile-30 giugno 1937).

Si prega di curare il preciso adempimento di quanto sopra, per evitare che le tardive richieste di rimborso delle spese anticipate per l'oggetto abbiano a rimanere insoddisfatte.

Il Prefetto — MANNO

Concorsi

Comune di Angri — *Concorso per titoli ed esami ad un posto di giardiniere comunale.* — La scadenza del concorso al posto predetto, il cui bando venne pubblicato nel numero 12 del 30 aprile c. a. del presente Bollettino, è stata prorogata a tutto il giorno 5 luglio 1937 XV.

Il Segretario Capo — Simonetti

Il Podestà — Perris



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

188. Storno di fondi e prelevamenti dal fondo di riserva.
189. Lotta contro le mosche. Vigilanza annonaria.
190. Certificati sanitari per l'esportazione in Egitto dei legumi conservati con solfato di rame e del burro contenente sostanze nocive.
191. Pubblicità relative al III raduno nazionale dei Cavalieri d'Italia.
192. Acquisti e forniture enti locali. Cartelli di segnalazione stradale.
193. Spese di ufficio.
194. Pubblicità relativa alla mostra Augustea della Romanità.
195. F. U. Prescrizioni relative all'uso della canfora.

Parte II

Dell'imposta sui materiali da costruzioni edilizie e dei suoi termini di prescrizione. — *G. Consolo.*

COPERTINA

Continuaz. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 191 a n. 195 — Appalti aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

191. **Pubblicità relativa al III Raduno Nazionale dei Cavalieri d'Italia.**
(C. 12 giugno 1937 n. 2188 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Di seguito alla circolare 3 giugno u. s. di uguale numero, si comunica la seguente lettera 18 corr. n. 60911. 143 della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

« Con riferimento al precedente telegramma, pari numero del 16 marzo u. s. comunicasi che il 3° raduno nazionale dei cavalieri d'Italia, già indetto per l'aprile u. s., avrà luogo in Roma nei giorni 26 a 29 giugno p. v.

Pregasi disporre che i dipendenti funzionari, impiegati ed agenti iscritti all'Associazione dell'Arma di cavalleria, i quali intendano partecipare all'adunata e siano in possesso della speciale tessera all'uopo rilasciata dalla predetta Associazione, vengano autorizzati, compatibilmente alle esigenze del servizio, ad intervenire al raduno, o siano considerati in assenza giustificata limitatamente alla durata del medesimo e del viaggio di andata e ritorno ».

Il Prefetto — MANNO

192. **Acquisti e forniture Enti locali. Cartelli di segnalazione stradale.**
(C. 19 giugno 1937 n. 25729 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamando la circolare N. 8761, pubblicata nel Bollettino anno corr. a pag. 107, si fa presente che gli Enti locali, come per qualsiasi genere di fornitura, sono liberi di regolarsi nel modo da essi ritenuto migliore, in conformità delle disposizioni vigenti e secondo l'interesse dell'Amministrazione, anche nell'acquisto dei cartelli luminosi e catarifrangenti, necessari ai propri servizi stradali.

Quelli del Touring Club Italiano vennero semplicemente segnalati, ma senza alcuna preferenza verso Ditte produttrici di simili materiali.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

188. **Storno di fondi e prelevamenti dal fondo di riserva.** (C. 16 giugno 1937 n. 27120 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ho dovuto rilevare di sovente che nelle deliberazioni di storno di fondi o di prelevamenti dal fondo di riserva non viene trascritta la decisa denominazione, conforme a quella risultante dal bilancio preventivo, degli articoli da stornare e da impinguare; spesso viene indicato il solo numero degli articoli, nè viene dimostrata esaurientemente la *effettiva disponibilità* delle somme da stornare o da prelevare, in rapporto all'intero esercizio e con l'indicazione degli impegni assunti precedentemente, nè la necessità delle maggiori e nuove spese, da indicarsi dettagliatamente. Spesse volte, inoltre, vengono stornate delle somme da articoli non realmente disponibili e pei quali esistono regolari impegni rimandandosi agli esercizi successivi il pagamento delle somme dovute.

Altre volte, infine, vengono disposti numerosi storni, anche a fine esercizio, con un unico atto deliberativo e senza le necessarie giustificazioni, mentre gli storni ed i prelevamenti devono essere deliberati di volta in volta, man mano che se ne presenta il bisogno.

Intendo che tali irregolarità cessino senz'altro e perciò richiamo la personale attenzione delle SS. LL. e dei Segretari Comunali, avvertendo che le deliberazioni irregolarmente redatte od insufficientemente giustificate saranno respinte.

Ricordo che, a norma dell'art. 317 della legge com. e prov.,

i prelevamenti dal fondo di riserva sono ammessi solo per le spese *obbligatorie* e per provvedere alle deficienze nelle assegnazioni del bilancio e che non sono consentiti storni in aumento del fondo delle impreviste, le cui spese devono avere i caratteri di cui al detto art. 317, data la natura specifica di tale fondo.

Resto in attesa di pronta assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — MANNO

189. **Lotta contro le mosche. Vigilanza Annonaria.** (C. 10 giugno 1937 n. 25460 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circolare del 26 aprile u. s. N. 15510 (1) si faceva presente la necessità che fosse predisposta tempestivamente in tutti i comuni la organizzazione di adeguati servizi di lotta contro le mosche, in modo da assicurare la completa efficienza dei medesimi, specie coll'avvicinarsi della stagione estiva.

Alla soglia di detta stagione si rinnovano le premure già fatte e si richiamano le amministrazioni comunali a rendere sempre più efficiente l'attrezzatura dei relativi servizi, tenendo presente la necessità di incrementare la vigilanza sulle stalle, sulle concimaie e sui depositi in genere di sostanze putrescibili, e di intensificare i servizi di raccolta e smaltimento delle immondizie e spazzature stradali.

Allo stesso fine è altresì necessario richiamare le SS. LL. ad una adatta intensificazione dei servizi di polizia annonaria, intesi ad accertare che sui mercati e negli esercizi pubblici in genere e negli spacci di sostanze alimentari, i commestibili, particolarmente quelli da consumarsi crudi, siano opportunamente difesi dalle mosche, e che la stessa difesa sia anche specialmente curata negli esercizi di panificazione e nelle rivendite di pane, avvertendo che non si ritiene superfluo segnalare alle SS. LL. l'opportunità di richiamare l'attenzione delle Unioni provinciali delle categorie interessate, perchè negli alberghi, ristoranti e

(1) v. B. A. anno corr. cop. fascicolo 13.

trattorie, ove il pane viene normalmente servito in forme piccole, esso venga offerto agli avventori racchiuso in appositi sacchetti di carta, per preservarlo anche da altre cause di contaminazione.

Si precisa quanto ebbi a richiedere con la suddetta circolare che entro i cinque giorni successivi al mese cui si riferisce, occorre inviare una dettagliata relazione sull'andamento della lotta contro le mosche, ponendo in evidenza le deficienze rilevate ed i provvedimenti disposti per eliminarle.

In caso di ritardo o mancato invio della suddetta relazione, gli ufficiali sanitari saranno ritenuti responsabili.

Il Prefetto — MANNO

190. **Certificati sanitari per la esportazione in Egitto dei legumi conservati con solfato di rame e del burro contenente sostanze nocive.** (C. 8 giugno 1937 n. 74451 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circolare del Ministero dell'Interno (Direzione Generale Sanità) del 19 decorso N. 20900, 32116757:

« Recentemente il Governo Egiziano ha vietato l'importazione in quello Stato del burro contenente sostanze nocive e dei legumi conservati con solfato di rame, e, di conseguenza, ha stabilito che i detti prodotti, per poter essere ammessi all'importazione, devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dagli uffici sanitari del Paese di provenienza e legalizzato dal Consolato Egiziano.

Ciò stante, ad agevolare il compito degli esportatori italiani in Egitto, questo Ministero dispone che i certificati, attestanti che il burro italiano diretto in Egitto non contiene sostanze nocive, e che i legumi conservati, diretti allo stesso Paese, non sono stati trattati col solfato di rame, siano rilasciati dal Medico Provinciale della Provincia nella quale ha sede lo stabilimento di produzione ».

Prego V. S. di dare comunicazione di quanto sopra agli esportatori dei suddetti generi.

Il Prefetto — MANNO

Parte II.

Dell'imposta sui materiali per costruzioni edilizie e dei suoi termini di prescrizione. (a)

Lungi dall'idea di effettuare uno studio completo della imposta sui materiali per costruzioni edilizie, è nostro intendimento esaminare, al lume della più recente dottrina e giurisprudenza, la portata delle principali disposizioni innovative contenute in merito del nuovo regolamento, e soffermarci, sia pure brevemente, sui termini di prescrizione di detta imposta.

In sede di riordinamento dei dazi interni di consumo, effettuato in forza del R. D. 24 sett. 1923, n. 2030 e successivo regolamento 25 febb. 1924, n. 540, l'applicazione del dazio sui materiali da costruzione è oggetto di notevole innovazione, in quanto viene prevista, come sistema normale di riscossione, la tassazione a computo metrico.

Con tale provvedimento è resa libera l'introduzione del materiale da costruzione nelle cinte daziarie, con notevole sviluppo del traffico e semplificazione del servizio, ed agevolato, perchè affrancato da ogni tributo, l'esercizio di tutte quelle numerose arti ed industrie che impiegano i detti materiali per scopi differenti da quello edilizio (1).

Dopo l'emanazione del R. D. L. 20 marzo 1930, n. 141, abolitivo dei dazi di consumo, il tributo sui materiali da costruzione viene mantenuto col nome di « Imposta », la quale successivamente è oggetto del T. U. per la Finanza locale 14 sett. 1931, n. 1175; resta però, se si eccettua la prescrizione dell'abbonamento obbligatorio sui materiali adoperati nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie, che per l'articolo 57 del regolamento 1924 era facoltativo, in sostanza ugualmente disciplinata.

(a) Crediamo opportuno di pubblicare questo importante articolo, che rende chiari molti punti controversi nella materia d'applicazione delle imposte di consumo sui materiali da costruzioni edilizie.

(1) Cfr. « Relazione sul Decreto di riordinamento dei dazi interni di consumo ».

L'articolo 39 del T. U. sulla Finanza locale prescrive infatti che l'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie (la parola « edilizia » viene aggiunta alla precedente definizione più generica, allo scopo di evitare la possibilità di ritenere soggette all'imposta costruzioni diverse da quelle edilizie, come le costruzioni navali) (1) si riscuote in base a computo metrico, mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato, e che nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste nell'articolo 1604 del Codice Civile l'imposta si esige mediante abbonamento obbligatorio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, allora da emanarsi.

Per le riparazioni ordinarie, il disposto dell'articolo 30 n. 7 del T. U. conferma l'esenzione già prevista dall'articolo 15 n. 10 del R. D. 24 sett. 1923, n. 2030.

Nel nuovo regolamento generale per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con R. D. 30 apr. 1936 n. 1138, il legislatore, all'articolo 34 comma 1°, mentre ripete che l'imposta in argomento si liquida a fabbrica o lavoro ultimato, salvo il caso dell'abbonamento obbligatorio di cui al comma 2°, chiarisce che essa deve applicarsi a tutti i materiali impiegati nella costruzione di edifici nuovi o in notevoli rifacimenti di edifici già esistenti, salve ben inteso le esenzioni previste negli articoli 29 e 30 del T. U.

Notevoli innovazioni ha inoltre introdotte con le disposizioni dei comma 3° e seguenti dello stesso articolo 34 e con tante altre seguenti, delle quali citeremo le principali, anche se la loro pratica applicazione non ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali.

L'articolo 54 del Regolamento 1924 considerava « edificio » solamente qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo od assicurata permanentemente alle rive; invece con la nuova dizione dell'articolo 34 del regolamento 1936 per « edificio » deve intendersi non solamente qualsiasi specie di costruzione

(1) Cfr. « Norme provvisorie applicazioni T. U. Finanza locale », in materia imposte consumo.

stabilmente infissa al suolo od assicurata permanentemente alle rive, ma anche ogni altra costruzione edilizia che abbia carattere di stabilità comprese le opere d'arte stradali, portuali e simili.

La tassazione però non va estesa a tutti i materiali destinati, nonostante il loro impiego in opere stabili, alla costruzione di strade, porti e simili, ma unicamente a quelli occorrenti per le vere e proprie opere d'arte (1).

Mentre lascia immutato che per « edificio nuovo » debba intendersi non soltanto un edificio costruito dalle fondamenta, ma anche qualsiasi ampliamento, soprizzo o ricostruzione totale di un edificio esistente, il legislatore, nel nuovo regolamento, amplia e chiarisce il concetto di « notevole rifacimento », nel quale è da comprendersi qualsiasi ricostruzione parziale di un edificio esistente, nonchè qualunque variazione al numero, alla disposizione ed alla consistenza dei locali, ed in genere ogni altra opera di innovazione o di modifica, sempre quando tali rifacimenti importino un volume eccedente cinque metri cubi di costruzione effettiva piena.

L'ultimo comma dell'articolo 34, pur nulla innovando sostanzialmente a quanto già contemplato dal comma 6° dell'articolo 54 del regolamento 1924, ci sembra meritevole di particolare attenzione, perchè la sua riproduzione, sia pure in termini più concisi, dimostra chiaramente che non era affatto nell'idea del legislatore ammettere, come si era affermato precedentemente dalla giurisprudenza (2), che l'imposta poteva far carico direttamente alla impresa costruttrice, qualora questa fosse stata obbligata al pagamento da patti contrattuali.

L'Imposta sui materiali da costruzione è dovuta dal proprietario dell'edificio e in solido con esso dai suoi successori od aventi causa nei limiti della responsabilità a ciascuno di essi spettante a norma di legge.

(1) Cfr. E. TORDELLA e C. ROCA: *Le Imposte di Consumo*. — Stamperia Reale, Roma, 1936, 57.

(2) Cfr. G. PAPAROZZI: *Le norme di legislazione e giurisprudenza sulle Imposte di Consumo*. — Pozzuoli 320.

Qualora tra proprietario ed impresa venga stipulata pattuizione contraria alla norma di legge, questa è nulla nei riguardi dell'Amministrazione delle Imposte di Consumo (1); resta salva al proprietario la normale azione di rivalsa sulla base contrattuale.

Quanto sopra detto trova eccezione nel caso in cui trattasi di opere pubbliche, perchè allora la disposizione di legge in esame è derogata dal disposto dell'articolo 21 del Capitolato Generale di appalto per le OO. PP., che è norma imperativa di diritto pubblico avendo il predetto capitolato forza di legge, per cui l'onere dell'imposta sui materiali da costruzione fa carico all'appaltatore dell'opera pubblica.

Non vale che nel regolamento non siasi fatto espresso richiamo all'articolo 21, poichè questo ha per sè stesso forza di legge. Così ha deciso, contrariamente all'opinione di studiosi, la Corte di Appello di Lecce in sentenza 22 giugno 1936 (2), determinando, di conseguenza, il principio che nella fatta ispecie l'Amministrazione delle Imposte di Consumo può avvalersi per la riscossione a carico dell'appaltatore del procedimento coattivo previsto dall'articolo 48 del T. U. per la Finanza locale.

In senso opposto ebbe precedentemente a pronunziarsi la Corte di App. di Catanzaro con sentenza 11 marzo 1936 (3); ci sembra però che la Corte non abbia preso in esame il precitato art. 21 del Capitolato Generale di appalto per le OO. PP.

Negli articoli 35 e 36 del nuovo regolamento il legislatore detta dettagliate norme circa il sistema di misurazione, in luogo delle tre classi di costruzioni previste nel regolamento 1924, contempla quattro categorie di costruzioni: 1) costruzioni di lusso, 2) costruzioni di tipo medio, 3) costruzioni di tipo popolare, 4) costruzioni assimilabili a quelle di abitazioni, come ospedali, edifici scolastici, ricoveri e simili.

Lascia in facoltà dei Comuni di stabilire in apposito regola-

(1) M. F. 2 marzo 1935, in PAPAROZZI, op. cit., 321.

(2) *Rassegna* 1936, 1608.

(3) *Ivi* 1936, 1137.

mento le caratteristiche delle costruzioni ultra popolari, ai quali potrà essere applicata una aliquota ridotta, in misura però non inferiore al 30 °/o di quella fissata per le costruzioni di tipo popolare.

L'applicazione in via di abbonamento obbligatorio dell'imposta sui materiali impiegati nelle opere di riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste dall'articolo 1604 del Codice Civile, in conformità del disposto degli articoli 37 e 38, avviene soltanto dopo che siano decorsi dieci anni dalla dichiarazione di abitabilità o dal rilancio di licenza equivalente, o, in mancanza, dal compimento dell'edificio.

La precisa disposizione regolamentare, anche quando non avesse chiarito il competente Ministero (1), è di per sè sufficiente ad eliminare i dubbi e gli opposti pareri sorti circa l'interpretazione dell'articolo 39 della Legge, dal quale sembrava potersi dedurre che non tutti i proprietari erano obbligati all'abbonamento, ma semplicemente quelli che le riparazioni intendevano eseguire (2).

Sono disciplinate dai successivi articoli del nuovo regolamento le esenzioni già previste negli articoli 29 n. 5 e 30 n. 6 del T. U. per la Finanza locale.

Crediamo meritevole di particolare rilievo che pel disposto dell'articolo 39, contrariamente a quanto dettato dall'articolo 58 del Regolamento 1924 per cui dovevano considerarsi esenti da dazio i materiali impiegati nella costruzione di edifici di proprietà ed in uso delle Amministrazioni dello Stato (3), si richiede ai fini dell'esenzione soltanto alternativamente l'estremo della proprietà ovvero dell'uso.

La predetta norma, che ha efficacia innovativa e non inter-

(1) M. F. 7 novembre 1934 in PAPAROZZI op. cit., 308.

(2) Cfr. P. BORZONI e B. MAILLARDO: *Le Imposte di Consumo*. — Ind. Tip. dei Comuni — Empoli, 1936, 112.

(3) Cfr. Rag. PULCINELLI: *Le esenzioni dell'Imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie di proprietà ed in uso dello Stato — Il Funzionario degli Enti Locali* — Suppl. *Bollettino Nazionale dei Concorsi*, 1936, 96.

pretativa (1), completa la volontà del legislatore espressa in merito nel T. U. sulla Finanza Locale, e già in detto senso interpretata dalla Corte Suprema (2).

Notiamo inoltre che sarebbe senza fondamento giuridico ogni possibile considerazione in base alla quale si volesse comunque modificare quanto statuito nell'articolo 34 del Regolamento 1936; non dà diritto, ad esempio, ad esenzione il solo fatto che una costruzione sia effettuata a spese dello Stato, quando poi è altri proprietario dell'opera.

A preposito delle disposizioni relative alla « denuncia », rileviamo che la norma del primo comma dell'articolo 44, dettata, avuto riguardo al contenuto eminentemente tecnico della denuncia stessa (3), in diretto rapporto col disposto dell'articolo 34 già particolarmente esaminato, con il determinare che la denuncia deve essere effettuata dal proprietario, elimina le incertezze originarie dalla dizione dell'articolo 62 del Regolamento 1924, e toglie ogni valore alla precedente contraria giurisprudenza della Corte di Cassazione (4).

E' obbligatorio presentare la denuncia anche per gli edifici esenti da imposta. L'eventuale omissione di tale denuncia non costituisce però reato di frode, giacchè in detta omissione non possono assolutamente riscontrarsi neppure gli estremi del tentativo della frode. In tale ipotesi si è in presenza di una semplice trasgressione disciplinare punibile a norma dell'articolo 61 del T. U. per la Finanza Locale (5).

La riscossione dell'Imposta sui materiali da costruzione impiegati nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste dall'articolo 1604 del Codice Civile, da percepirsi mediante ab

(1) Cassazione 16 dicembre 1936 « Rassegna » 1937, 334.

(2) Cassazione 23 luglio 1936 — « M. Astengo » 1937, 26.

(3) Cassazione 20 luglio 1936 — « M. Astengo » 1937, 80.

(4) Cassazione 17 maggio 1935 — *Nuova Riv. Pubbl. Appalti* 1935, 170.

(5) Cassazione 8 luglio 1936 — *Rassegna* 1937, 239.

bonamento obbligatorio, si effettua, osservate le formalità di cui all'articolo 50 del Regolamento 1936, in base ad elenco nel quale sono chiaramente determinate le epoche di pagamento.

Nulla il legislatore ha chiarito nel citato regolamento, nè norma alcuna troviamo nelle successive istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze in data 26 giug. 1936, per quanto concerne il pagamento dell'imposta sui materiali da costruzione che, a norma dell'articolo 39 del T. U. per la Finanza Locale e 34 e 47 del nuovo Regolamento, si liquida al lavoro ultimato in base ad accertamenti e rilievi di un tecnico delegato dal Comune.

Resta indeterminato il momento in cui la costruzione debba considerarsi ultimata e conseguentemente resta imprecisato il giorno in cui dovrà eseguirsi il pagamento.

La conoscenza di detto giorno, oltre che per la pratica applicazione della legge, ci sembra particolarmente importante perchè fondamentale nella precisazione della decorrenza dei tre anni necessari, a mente dell'articolo 48 del T. U. per la Finanza Locale che innova (1) il disposto dell'artic. 32 del R. D. L. 24 sett. 1923 n. 2030, per l'avverarsi della prescrizione, con la quale si estingue non solo l'azione di riscossione del tributo con la procedura privilegiata, ma altresì ogni altra azione diretta alla percezione di esso (Cassazione 28 luglio 1932).

Se sia o meno avvenuta la prescrizione di Imposta eventualmente non riscossa, oltre che per le conseguenze relative ai rapporti tra Amministrazione e contribuente, è importante precisare per determinare le responsabilità giuridiche-amministrative dei preposti alla riscossione, che, nell'ipotesi di gestione appaltata, sono da tenere, tra l'altro, in debito conto in caso di svincolo della cauzione, o in caso di partecipazione della Ditta uscente alla nuova gara di appalto.

Pel disposto dell'art. 45 del T. U. il credito dell'Amministrazione si prescrive trascorsi tre anni dal giorno in cui avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

(1) Appello Milano 12 febbraio 1935 — *Foro Italiano* 1935, 2028.

La Cassazione, tenuto presente che il pagamento non può effettuarsi se non dopo che l'Ufficio ha proceduto alla liquidazione del tributo, con sentenza 27 mar. 1932 affermò che giorno di inizio della prescrizione doveva ritenersi quello in cui l'Ufficio aveva notificato l'avviso di pagamento in relazione alla effettuata liquidazione (1).

Successivamente in dottrina si profilò l'idea che in considerazione che il terzo presunto dall'imposta va versato all'inizio dei lavori, ed anche pel fatto che la prescrizione dell'omessa denuncia decorre pure dall'inizio dei lavori, dovesse a tale data fissarsi l'epoca del pagamento.

In questo senso decise la Cassazione con sentenza 30 marzo 1935 (2).

Si potrebbe obiettare che la decisione è anteriore al Regolamento 1936: ma l'obbiezione non regge perchè l'articolo 54 del Regolamento 1924 dettava ugualmente che la liquidazione doveva avvenire a fabbrica o lavoro ultimato.

Più recentemente il Ministero delle Finanze con provvedimento 13-3-1936 (3) ha decretato che il credito per la riscossione delle Imposte di Consumo sui materiali da costruzione si prescrive trascorsi tre anni dal giorno in cui la costruzione è stata ultimata.

Tanto in giurisprudenza quanto in dottrina i pareri sono stati e continuano ad essere assai discordi.

La tesi per cui la prescrizione debba decorrere dall'inizio dei lavori, non ci convince affatto per molteplici ragioni: come conciliare, ad esempio, il termine di tre anni con la durata effettiva dei lavori superiore a tale tempo?

In favore della decisione adottata dalla Cassazione con sentenza 27-3-1932, troviamo valevole l'argomentazione che il termine di prescrizione, decorrendo dalla data in cui venne notificato alla parte l'avviso di accertamento dell'imposta, ha così per base una data inequivocabile; tale data però resta subordinata all'arbitrio dell'Amministrazione delle Imposte di Consumo, potendo questa eseguire l'accertamento in epoca più o meno vicina o lontana alla effettiva ultimazione dei lavori.

(1) Cfr. E. TORDELLA e C. ROCA — *Op. Cit.*, 80.

(2) *Rassegna* 1935, 2312.

(3) *M. Astengo* 1936, 164.

La decisione 13 mar. 1936 del Ministero delle Finanze, contrastando all'altra 26 ott. 1933 (1) con la quale lo stesso Ministero riconosceva che nessun termine è posto dalla Legge per l'accertamento e la liquidazione definitiva dell'imposta sui materiali da costruzione, ci sembra la più giuridicamente esatta, perchè ispirata alla letterale interpretazione delle norme di Legge e di Regolamento esaminate.

Praticamente, per contro, presenta la grave difficoltà della legale tempestiva esatta conoscenza della data di ultimazione dei lavori.

Vero è che l'Ufficio può diligentemente seguire, mediante frequenti ispezioni eseguite con la facoltà d'accesso consentita dall'art. 54 del Regolamento 1936, il corso dei lavori; ma ciò non sempre, per ovvie ragioni, è agevole.

Riteniamo necessario ed urgente che venisse risolto l'aperto contrasto fra interpretazione dottrinale e giurisprudenziale.

Sarebbe bene, a nostro avviso, che, con opportuni accorgimenti, venisse fatto obbligo ai proprietari di rendere edotta la Amministrazione delle Imposte di Consumo della ultimazione dei lavori, di cui già si era denunziato l'inizio, ed all'Amministrazione di procedere subito dopo all'accertamento ed alla liquidazione finale delle opere, stabilendo inoltre quale data per l'esecuzione del pagamento quella di notifica dell'avviso di accertamento.

La norma dell'articolo 34 del Regolamento 1936 verrebbe ad essere così armonizzata con quella dell'articolo 48 del T. U. 1931. e si raggiungerebbe la mira di ben determinare il giorno in cui dovrebbe eseguirsi il pagamento, ottenendosi, conseguentemente, la precisazione della data di inizio della prescrizione.

Ciò, senza dubbio con evidente vantaggio degli Enti interessati all'esazione del tributo, perchè tale precisazione, necessaria in materia tanto delicata, oltre a snellire l'andamento del servizio di controllo e fissare le responsabilità dei preposti alla gestione, acconsentirebbe una più sollecita riscossione e, per la conseguente diminuzione delle evasioni, un più cospicuo gettito dell'imposta.

Dal « Bollettino Nazionale dei Concorsi » fascic. 10, anno corr.

DOTT. GIOVANNI CONSOLO

Segretario Capo del Comune di Pietrapertusa

(1) *Rassegna* 1936, 1790.

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

193. **Spese d'ufficio.** (C. 15 giugno 1937 n. 27153 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per eliminare alcune irregolarità e soprattutto per limitare le spese d'ufficio, che per alcuni Comuni hanno raggiunto cifre impressionanti, dispongo che d'ora innanzi non potrà darsi corso a commissioni per stampati ed oggetti di cancelleria, senza la preventiva autorizzazione di questa Prefettura.

Richiamo la personale attenzione delle SS. LL. e dei Segretari Comunali e resto in attesa di pronta assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — MANNO

194. **Pubblicità relativa alla mostra Augustea della Romanità.** (C. 18 giugno 1937 n. 26651 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Comitato Organizzatore della Mostra Augustea della Romanità ha in corso di preparazione un cartello richiamante il bimillenario di Augusto, da diffondersi in larga scala, quale forma di propaganda, in tutti i centri d'Italia.

In vista degli scopi eminentemente nazionali che la predetta manifestazione si propone, si pregano le SS. LL. nel caso che il Comune gestisce direttamente i servizi delle pubbliche affissioni, di fare eseguire gratuitamente l'affissione del cartello su detto, e, nel caso che tale servizio sia affidato ad imprese concessionarie, di adoperarsi perchè le stesse accordino per l'affissione medesima le maggiori riduzioni di tariffe od altre agevolazioni consentite dai contratti di appalto.

Il Prefetto — MANNO

195. **F. U. Prescrizioni relative all'uso della canfora.** (C. 17 giugno 1937 n. 27028 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. N. 78 in data 4 giugno del Ministero dell'Interno:

« Il D. M. 2 aprile u. s., inserito nella Gazz. Uff. del 1° maggio N. 101, reca, fra l'altro, l'aggiunta della canfora sintetica tra i medicamenti iscritti nel testo della Farmacopea Ufficiale del Regno.

In detto testo era già inserita la canfora del Giappone (vedi F. U. ediz. pag. 114).

Nell'intento, pertanto, di evitare incertezza ed eventuali confusioni sia nella prescrizione che nell'applicazione terapeutica della canfora, si dispone quanto segue:

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

a) nella spedizione delle ricette contenenti canfora, quando il medico abbia scritto semplicemente « canfora » il farmacista è obbligato a fornire la canfora naturale.

b) in tutte le preparazioni farmaceutiche nelle quali entra, fra i componenti, la canfora, sia che vengano eseguite temporaneamente dal farmacista, sia che vengano confezionate pronte per la vendita al pubblico, ovvero rientrino fra le specialità medicinali o le confezioni farmaceutiche, la canfora dovrà essere, in etichetta, specificatamente indicata con le locuzioni « canfora del Giappone » o « canfora naturale » ovvero con altra « canfora sintetica » a seconda del prodotto adoperato.

c) I recipienti contenenti canfora, sia tenuti in farmacia, sia nelle officine produttrici di specialità medicinali o presso i grossisti, dovranno portare un'etichetta nella quale sia specificata la qualità della canfora che vi è contenuta, con le locuzioni indicate nel precedente N. 2 ».

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza delle categorie interessate, e si resta in attesa di un cenno di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Comune di Cetara — *Appalto lavori costruzione edificio scolastico in sopraelevazione alla Casa Comunale.* — Asta fissata per il giorno 10 luglio 1937 da tenersi per mezzo delle offerte segrete.

Importo dei lavori lire 207,250,00, di cui lire 145,250,00 a base di asta. Aggiudicazione definitiva quand'anche vi fosse un solo concorrente.

Capitolato speciale e progetto con disegni sono visibili presso la Segreteria Comunale nelle ore di ufficio.

Cetara addì 12 giugno 1937 XV.

Il Segretario - *G. Marcelli*

Il Podestà - *F. Montesanto*

Concorsi

Comune di Anghi — *Concorso per titoli ed esami per un posto di Vigile Urbano.* — Salario lire 4400, aumentabile di 5 quadrienni del decimo del salario base, soggetto a riduzione, aumenti e ritenute di legge. Indennità caroviveri come per gli altri impiegati del Comune. Massa vestiaria 10 % annuale sul salario iniziale per l'obbligo della divisa. Età minima 21 massima 30, salvo eccezioni di legge. Statura minima m. 1,65. Titolo di studio licenza elementare 5^a classe. Documenti di rito. Tassa ammissione concorso lire 25,20. Assunzione in servizio 15 giorni dalla partecipazione di nomina. Chiarimenti alla Segreteria.

Il Segretario Capo - *G. Simonetti*

Il Podestà - *L. Perris*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti, ecc.

196. Istituzione in ogni Comune del Regno dell'Ente Comunale di assistenza. (L. 3 giugno 1937 num. 847).
 197. Imposta sul valore locativo. (C. Ministero Finanze 21 genn. 1937 n. 401).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

198. Istituto Nazionale. Gestione Imposte di Consumo.
 199. Progetto degli stanziamenti 1937 e degli accertamenti 1936.
 200. Assistenza sanitaria ospedaliera.
 201. Iscrizione in anagrafe di appartenenti alle M. V. S. N. e sue specialità.
 202. Condono di multa.
 203. Danni al patrimonio stradale.
 204. Incendi.
 205. Assegno annessa alla medaglia d'oro concessa al Milite Ignoto.
 206. Tessera per abbonamenti settimanali e festivi.

COPERTINA

Continuazione. Atti Ufficiali R. Prefettura n. 206 — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

296. **Tessere per abbonamenti settimanali e festivi.** (C. 21 giugno 1937 n. 29945 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni ha dovuto rilevare che da parte dei Podestà vengono, di frequente, rilasciate sulle apposite tessere per l'acquisto di biglietti di abbonamento settimanali e festivi, dichiarazioni di residenza o attestazioni d'impiego inesistenti od inesatte.

Poiché, com'è noto, il beneficio della concessione di cui si tratta può essere accordato solo agli impiegati, artigiani, operai e braccianti, nonchè agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore, media, tecnico professionale ed artistica sia pareggiati, per recarsi, dal luogo di residenza a quella rispettivamente di lavoro o sede dell'Istituto e ritornarne, ne consegue che tali dichiarazioni, abusivamente apposte dai Signori Podestà, danno luogo all'indebito uso dell'abbonamento stesso in danno dell'Erario.

Si pregano pertanto le SS. LL. di accertarsi, prima di rilasciare dichiarazioni del genere, che i richiedenti siano nelle condizioni volute per poter usufruire degli abbonamenti in parola; chè a prescindere dalle sanzioni penali in cui incorrono, il Ministero dell'Interno sarebbe costretto ad adottare severi provvedimenti a carico di quei Podestà che dovessero rilasciare dichiarazioni non conformi.

Il Prefetto — MANNO

Nel personale della R. Prefettura

Passaggio di Amministrazione. In seguito a concorso, i vice segretari addetti a questa Prefettura Dr. Salvi Nicola e Dr. Gaetano Tempesta sono stati nominati aiuti-referendari alla Corte dei Conti.

Ai due valorosi funzionari facciamo i migliori auguri di altri ascensi nella nuova brillante carriera intrapresa.

Trasferimento. E' stato trasferito a questa Prefettura ed ha già preso possesso dell'Ufficio il Sig. Rag. Urso Pietro, vice ragioniere di Prefettura.

Al Rag. Urso il benvenuto,

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

196. **Istituzione in ogni Comune del Regno dell'Ente comunale di assistenza.** (L. 3 giugno 1937 n. 847, pubbl. Gazz. Uff. 19 giugno 1937 num. 141).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — E' istituito in ogni Comune del Regno l'Ente comunale di assistenza.

Esso ha lo scopo di assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolari necessità.

Art. 2. — L'Ente comunale di assistenza è amministrato da un Comitato del quale fanno parte, con il podestà che lo presiede, un rappresentante del Fascio di combattimento, designato dal segretario del Fascio;

la segretaria del Fascio femminile;

rappresentanti delle Associazioni sindacali, in numero di quattro nei Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti; di sei nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 e fino a 100.000 abitanti; di otto nei Comuni con più di 100.000 abitanti.

Detti rappresentanti sono nominati dal prefetto, su terne proposte dalle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il Comune per il quale la proposta viene fatta; devono appartenere, per esercizio di attività produttiva, al Comune stesso; durano in carica quattro anni, e possono essere sempre confermati.

L'Ente si vale, per l'esercizio della sua attività assistenziale, del Fascio femminile, secondo le norme emanate dal Ministero per l'interno, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato.

Art. 3. — L'Ente di assistenza di Roma è amministrato da un Comitato, di cui fanno parte, col Governatore che lo presiede:

un rappresentante del Fascio di combattimento di Roma, designato dal segretario Federale dell'Urbe;

la vice segretaria del Fascio femminile di Roma;

otto rappresentanti, nominati dal Ministro per l'interno, su terne proposte dalle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, appartenenti, per esercizio di attività produttiva, al territorio del Governatorato, i quali durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

L'Ente si vale, per l'esercizio della sua attività assistenziale, dei Fasci femminili dell'Urbe, secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 4. — L'Ente comunale di assistenza provvede al raggiungimento dei suoi fini:

a) con le rendite del suo patrimonio e di quello delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che esso amministra e che non siano destinate a particolari fini istituzionali;

b) con le somme che gli sono annualmente assegnate sul provento dell'addizionale istituita col R. decreto legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171.

A tal uopo il Ministro per l'interno, al principio di ogni esercizio finanziario, dispone il riparto, tra le Province del Regno, in relazione con le necessità dell'assistenza, della parte di detto provento a ciò destinata, a termini dell'art. 3, terzo comma, del decreto citato; il prefetto distribuisce, con uguale criterio, la quota attribuita alla rispettiva Provincia tra gli Enti comunali di assistenza della Provincia stessa;

c) con le elargizioni della Provincia, del Comune e di altri Enti pubblici e privati.

Art. 5. — Con la data di entrata in vigore della presente legge è soppressa in ogni Comune la Congregazione di carità.

L'Ente comunale di assistenza ha tutte le attribuzioni che sono assegnate dalle leggi vigenti alla Congregazione di carità, intendendosi sostituita in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione l'Ente comunale di assistenza alla Congregazione di carità.

Art. 6. — Con la entrata in vigore della presente legge, sono di diritto trasferiti ad ogni Ente comunale di assistenza il patrimonio della Congregazione di carità del rispettivo Comune; le attività a questa spettanti per qualsiasi titolo; e l'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ad essa affidate.

Art. 7. — Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, alla fusione con l'Ente comunale di assistenza delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle altre opere esistenti nel Comune che abbiano lo stesso fine, provvedendo all'assistenza generica immediata e temporanea, con soccorsi in danaro o in natura o con prestazioni.

Contro il provvedimento non è ammesso gravame nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

Art. 8. Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, potrà essere provveduto con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, al decentramento, con amministrazione autonoma, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già amministrate dalla Congregazione di carità e che hanno fini diversi dalla assistenza generica, immediata e temporanea, come ospedali, ricoveri di vecchi ed inabili, orfanotrofi, ecc.

Contro il provvedimento non è ammesso gravame nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

Art. 9. — L'Ente comunale di assistenza presenterà, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, alla approvazione del prefetto della Provincia, con una particolareggiata relazione sull'opera

assistenziale da esso svolta dal 1° luglio dell'anno precedente e sulle erogazioni all'uopo disposte, il programma dell'opera assistenziale da svolgersi nell'anno successivo.

Per tutti i rimanenti atti e particolarmente per quanto concerne la gestione del patrimonio e di tutte le istituzioni da esso amministrate, l'Ente comunale di assistenza è soggetto alle norme che regolano la vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 10. — Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri, saranno emanate norme integrative ed esecutive della presente legge, con speciale riguardo al coordinamento dell'attività degli Enti comunali di assistenza delle altre Provincie.

Art. 11. — Il Governo del Re è autorizzato a comprendere le disposizioni della presente legge nel testo unico della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, provvedendo al relativo coordinamento.

Art. 12. — La presente legge andrà in vigore il 1° luglio 1937 - XV.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

197. **Imposta sul valore locativo.** (C. Ministero Finanze 21 gennaio 1937 n. 401 - 494).

E' stata segnalata più volte a questo Ministero ed a quello dell'Interno, da talune prefetture e da varie amministrazioni comunali, oltre che da contribuenti interessati, la opportunità che venga disciplinato o quanto meno chiarito il trattamento tributario da usarsi, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sul valore locativo, ai contribuenti che, nel corso dell'anno, abbiano a trasferirsi da un comune ad un altro, prendendo in quest'ultimo un nuovo alloggio e cessando di tenere a disposizione l'unica casa nel comune di provenienza.

In proposito si è rilevato che, applicandosi per i casi del

genere, da parte delle amministrazioni comunali, rigorosamente il disposto dell'ultimo comma dell'art. 102 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175 (secondo il quale l'imposta è dovuta per l'intero anno a meno che la casa di abitazione sia tenuta a disposizione per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, nella quale ipotesi è dovuta per un semestre) si possono verificare delle tassazioni duplicate nei confronti dei contribuenti soggetti a trasferimenti, in quanto l'imposta viene ad essi richiesta, per lo stesso semestre, sia dal Comune di provenienza, sia dal Comune di nuova residenza. *Ciò evidentemente risulta in contrasto, oltre che con i principi dell'equità, anche con i principi generali del diritto tributario, in base ai quali non è da ritenere ammissibile la imposizione a carico di uno stesso contribuente e per lo stesso anno, di una quota superiore ad una annualità del tributo riferibile cioè ad un periodo di tempo corrispondente in complesso a 12 mesi.*

La commissione centrale per la finanza locale, al cui esame è stata sottoposta la questione, ha ritenuto che, in mancanza di una particolare disposizione nel testo unico per la Finanza locale che regoli la questione stessa, e data la necessità che siano evitate le suaccennate doppie tassazioni che si ripercuotono *sui contribuenti con notevole danno finanziario per i medesimi*, convenga, in attesa dell'emanazione del regolamento che dovrà disciplinare la materia, concretare fin d'ora apposite istruzioni, a cura dell'amministrazione per chiarire la portata della norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 102.

All'uopo la stessa commissione ha considerato che basandosi su un criterio che meglio risulti in armonia col concetto cui si è ispirato il legislatore nel formulare la disposizione dell'art. 102 potrebbe prescrivere, nel caso di trasferimento dei contribuenti in qualsiasi periodo dell'anno, l'applicazione dell'imposta da parte del comune di provenienza per l'intero semestre solare nel quale ha luogo il trasferimento medesimo, lasciando al comune di nuova residenza la possibilità di applicare il tributo *in parola per il semestre successivo*.

Questo ministero, d'accordo con quello dell'interno, ritiene che possa senz'altro aderirsi al parere manifestato dalla commissione centrale per la finanza locale, soggiungendo però che esso deve trovare una necessaria ed ovvia integrazione nel criterio sancito dallo stesso comma dell'art. 102 del Testo Unico, nel senso cioè, che, per l'applicazione semestrale dell'imposta, deve verificarsi la condizione che la casa sia tenuta a disposizione nel comune per un tempo non inferiore ad un mese.

Si pregano pertanto le LL. EE. i Prefetti di voler portare a conoscenza dei comuni dipendenti quanto sopra con ogni sollecitudine *affinchè siano rimossi*, nel più breve termine, gli inconvenienti derivati dalla difformità dei criteri fino ad ora seguiti dalle amministrazioni comunali, per l'applicazione della imposta sul valore locativo, nei confronti *dei contribuenti soggetti a trasferimenti* nel corso dell'anno per *ragioni d'impiego*, di lavoro od altro motivo.

Il Prefetto — MANNO

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

198. Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (Inpic). (C. 26 giugno 1937 n. 25424 ai sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con circolare 9 maggio u. s. n.° 19060 (1) si richiamò l'attenzione delle SS. LL. sulla costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (Inpic).

Trattasi di Istituto parastatale del cui consiglio di amministrazione fanno parte rappresentanti dei Ministeri delle Finanze e dell'Interno, voluto e creato per servire gli interessi degli enti locali nell'importante settore affidato alla sua competenza secondo le direttive del Governo Fascista e che pertanto merita la più benevola accoglienza da parte dei Comuni.

I Comuni pertanto che intendono abbandonare la gestione diretta delle imposte di consumo dovranno rivolgersi prima di tutto, per una nuova diversa sistemazione del servizio, al predetto

(1) v. B. A. anno corr. pag. 156.

Istituto presso il Ministero delle Finanze (Direzione Generale della Finanza Locale), comunicando gli elementi indispensabili perchè l'Ingc possa preliminarmente decidere, in via di massima, sulla via da seguire e, se del caso, avviare senz'altro le necessarie intese.

Analogamente dovranno provvedere i Comuni cui sia scaduto o sia per scadere l'appalto, avvertendo che questa Prefettura non consentirà una diversa sistemazione del servizio se non dopo che l'Istituto sia stato interpellato ed in relazione alle determinazioni dall'Istituto stesso adottate.

Si avverte infine che non sarà assolutamente consentita una anticipazione per qualsiasi motivo nel rinnovo dei contratti di appalto in corso con ditte o imprese private.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

199. **Prospetto degli stanziamenti 1937 e degli accertamenti 1936.** (C. 22 giugno 1937 n. 27112 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In relazione alla recente circolare, pubblicata nel Bollettino Amministrativo della R. Prefettura (1), s'informano le SS. LL. che il Ministero delle Finanze dispensa, fino a nuovo avviso, le Amministrazioni comunali dall'obbligo di inviare i prospetti degli stanziamenti 1937 e degli accertamenti 1936, di cui all'articolo 317 del T. U. Legge comunale e provinciale.

Il Prefetto — MANNO

200. **Assistenza sanitaria ospedaliera.** (C. 18 giugno 1937 n. 2712 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ritengo che in cotesto comune sia stato regolarmente compilato lo elenco dei lavoratori agricoli iscritti alla Cassa Mutua Malattie.

E poichè non tutti i lavoratori agricoli sono iscritti nell'elenco dei poveri, prego la S. V. di trasmettere un prospetto numerico dal quale si rileva:

(1) v. B. A. anno corr. cop. fascicolo 15.

1) Numero degli iscritti alla Cassa Mutua Malattie per i lavoratori agricoli, che non sono compresi nello elenco dei poveri ai fini dell'assistenza sanitaria gratuita;

2) Numero degli iscritti alla Cassa Mutua Malattie suddetta che sono compresi nello elenco dei poveri;

3) Totale degli iscritti alla Cassa Mutua suddetta.

Gradirò di avere le suddette notizie con cortese sollecitudine.

Il Prefetto — MANNO

201. **Iscrizione in anagrafe di appartenenti alla M. V. S. N. e sue specialità in s. p. ed in s. c.** (C. 28 giugno 1937 n. 2770 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Nel trascrivere qui di seguito copia della circolare del Comando Generale della M. V. S. N. n. 4993411 del 22 maggio u. s., prego le SS. LL. di uniformarsi alle istruzioni date dal suddetto Comando, le quali sono state concordate preventivamente con l'Istituto Centrale di Statistica.

« L'Istituto Centrale di Statistica, nell'impartire le istruzioni ai Comuni del Regno per la revisione dei registri di popolazione a seguito delle risultanze dell'VIII censimento generale, ha disposto e precisato che « tutti i militari di carriera debbono essere iscritti sul registro di popolazione ove risiede il corpo press^o il quale prestano servizio » e che a tale effetto, gli appartenenti alla M. V. S. N. comunque in servizio retribuito (permanente e continuativo) sono da considerarsi di carriera.

Risulta a questo Comando Generale che alcuni Comuni, specialmente quelli dove sono di stanza reparti di frontiera, all'atto della applicazione delle disposizioni suddette, hanno lamentato la mancata iscrizione sul registro di popolazione da parte delle Camicie Nere cui incombe tale obbligo.

A derimere il suaccennato inconveniente, dopo accordi intervenuti con il predetto Istituto Centrale di Statistica, questo Comando Generale stabilisce:

1. — gli appartenenti alla Milizia, senza distinzione di grado, comunque in servizio retribuito (s. p. c., s. t., s. c.), che dimorano

fuori caserma, sono tenuti a fare al locale Ufficio comunale, al pari di ogni altro cittadino, la prescritta dichiarazione di residenza;

2. — per quelli, invece, che convivono in caserma, la prescritta dichiarazione di residenza sarà fatta dai locali Comandi (Coorte, Centuria, Manipolo, ecc.), cui sono effettivi gli interessati, mediante elenco nominativo.

Analogamente, gli stessi Comandi provvederanno alle denunce per cambio di residenza con apposito stampato, in doppia copia, da richiedere al Comune e da far compilare dallo stesso militare tramutato.

Le suddette norme valgono anche per le Milizie Speciali, le quali, però, dovranno tenere presente che le Camicie Nere vincolate con ferma, sono da considerarsi di carriera solo se abbiano contratto una seconda ferma dopo la prima, la quale deve essere considerata, invece, quale servizio di leva.

Per la pratica applicazione delle anzidette disposizioni debbono essere presi accordi fra i Comandi interessati e le locali autorità comunali ».

Accusare ricevuta e dare assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

202. **Condono di multe.** (C. 28 giugno 1937 n. 27710 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma comunico la seguente circolare in data 4 corrente del Ministro dell'Interno:

In seguito ai provvedimenti di revoca delle punizioni disciplinari a carico degli impiegati e salariati dello Stato, disposti in applicazione del decreto 14 febbraio 1937 XV. di S. E. il Capo del Governo, pubblicato nella Gazz. Uff. N. 38 del 14 stesso mese, talune Amministrazioni hanno chiesto all'Istituto Nazionale di Previdenza Umberto I° per gli Orfani degli impiegati ed operai delle Pubbliche amministrazioni, la restituzione delle somme versate per multe inflitte al dipendente personale salariato.

Ora, il Ministero delle finanze ha osservato al riguardo che,

in base all'art. 3 del citato decreto, la revoca delle punizioni disciplinari ha efficacia, per quanto attiene alle conseguenze economiche dei provvedimenti adottati, dal 12 febbraio 1937 XV, il che esclude il diritto degli interessati alla rifusione delle somme loro trattenute per le multe in parola.

Tanto si prega le LL. EE. di portare a conoscenza delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di codesta Provincia.

Il Prefetto — MANNO

203. **Danni al patrimonio stradale.** (C. 26 giugno 1937 n. 28012 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Sig. Commissario Pref. Ammin. Prov. di Salerno).

Per le esigenze delle lavorazioni dei campi, numerosi agricoltori distruggono col fuoco la stoppa secondo antica e generale usanza.

Tale sistema peraltro non è scevro di inconvenienti, che possono riuscire anche gravi, quando non siano adottate tutte le necessarie cautele, specie per quanto riguarda la scelta del momento di dare il fuoco, momento che dovrebbe coincidere con la direzione propizia del vento. La intemperività delle accensioni può infatti essere causa di danni non indifferenti.

In questi giorni appunto si è avuto occasione di constatare che in qualche località il fuoco, estesosi in direzione delle strade, ha finito col distruggere le siepi e le alberature di pertinenza delle strade stesse; il che induce nella necessità di adottare tempestivi ed efficaci interventi intesi ad impedire il ripetersi di simili fatti.

Rivolgo perciò invito alle VV. SS. di voler impartire rapide energiche disposizioni, affinché il personale addetto alla sorveglianza delle strade di loro pertinenza vigili, sia per evitare l'accensione di fuochi, che possano riuscire dannosi, sia per accertare le responsabilità di chi avesse a produrre danni del genere di quelli sopra accennati,

Sarà anche opportuno una propaganda a mezzo delle orga-

nizzazioni locali degli agricoltori, intesa a salvaguardare l'integrità del patrimonio stradale in rapporto alle cause di danno di cui si tratta, ai sensi dell'art. 1 del vigente Codice Stradale.

Il Prefetto — MANNO

204. **Incendi.** (C. 23 giugno 1937 n. 04708 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Nella imminenza della stagione estiva ed al fine di continuare a rinvigorire l'azione di prevenzione degli incendi, che tanto danno arrecano, specie al patrimonio boschivo ed ai raccolti di cereali, richiamo, per la rigorosa osservanza, il mio decreto 12 maggio 1931 N. 17118 pubblicato sul Bollettino Amm. del 20 maggio 1931 N. 14, nonchè le mie circolari del 1.º agosto 1931 num. 04626 (1) e del 28 luglio 1932 n. 02763. (2)

I Sigg. Podestà, con apposita ordinanza, di cui prego trasmettermi copia, richiameranno il mio decreto succitato e le penalità relative, ricorderanno, completandole ove occorra, le norme previste dai regolamenti locali di polizia rurale ed imporranno tutte le altre necessarie misure precauzionali atte ad evitare incendi colposi o casuali.

Provvederanno inoltre a disciplinare, per il pronto ed efficace funzionamento, i servizi per l'isolamento e l'estinzione degli incendi.

L'azione repressiva, in caso d'incendi, deve essere espletata con energia ed accuratezza, in modo da raccogliere le modalità del fatto, così da stabilire se trattasi di incendio doloso, colposo, o dovuto a caso fortuito.

Dispongo, inoltre, che a partire dal prossimo 1. agosto e presumibilmente fino al 15 settembre p. v., venga ripetuto lo speciale servizio straordinario di vigilanza boschiva con rinforzi di Militi della M. V. S. N. la cui spesa, da considerarsi a tutti gli effetti obbligatoria, sarà a carico dei Comuni interessati.

A tale scopo, prego i Comandi di Legione della Milizia di

(1) v. B. A. anno 1931 pag. 298.

(2) v. B. A. anno 1932 pag. 287.

Salerno e di Sala Consilina, prendere accordi, come nell'anno decorso, con il locale Comando Coorte della Milizia Forestale, perchè dai singoli dipendenti reparti di ciascun Comune, nel pomeriggio del 31 luglio p. v., venga fatto affluire alla sede del Comando di Stazione Forestale il numero di militi ordinari chiamati a concorrere nello speciale servizio, secondo le indicazioni dello stesso prospetto pubblicato nel Bollettino Amministrativo N. 21 del 31 luglio 1933, n. 02926.

Prego assicurare.

Il Prefetto — MANNO

205. **Assegno annesso alla Medaglia d'oro concessa al Milite Ignoto.** (C. 19 giugno 1937 n. 470 dell'Opera Naz. Orfani di guerra, Comitato prov. di Salerno, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto alle SS. LL. è devoluto a favore degli orfani di guerra l'assegno annuale annesso alla medaglia d'oro al valore militare conferita al Milite Ignoto con R. D. 1 novembre 1921, devoluzione che praticamente si esplica con la destinazione che viene fatta annualmente dall'Opera Centrale in base a proposte degli orfani provinciali.

Trattasi di tenue somma (L. 800 annue lorde), ma è altissimo il valore simbolico di tale assegnazione, che costituisce ragione di giusto vanto per gli orfani che se ne rendono meritevoli.

Tenuto conto degli assegni già maturati, vengono devoluti annualmente due assegni a due orfani di guerra, e questa devoluzione deve costituire riconoscimento non di soli meriti di condotta o di studio o di lavoro (compreso, naturalmente, quel che viene esplicito nella vita dei campi) ma di un complesso di qualità morali e civili tale da dimostrare nell'orfano serietà, costanza, fermezza e volontà e da dare così pieno affidamento del possesso di un carattere forte e volitivo.

Per l'assegnazione da farsi per l'anno 1937 le SS. LL. vorranno, pertanto, avanzare senz'altro quelle motivate proposte che ritenessero di poter fare al riguardo, tenendo presente:

1. la condotta e la preminenza nello studio o nel lavoro;
2. le doti morali, fermezza del carattere, il comportamento nella vita civile;
3. le eventuali manifestazioni di coraggio, di valore, di particolare forza d'animo nel perdurare in difficili circostanze di vita e nel superarle;
4. condizioni di famiglia.

Le proposte dovranno pervenire a questo Ufficio Provinciale non oltre il 30 luglio c. a. corredate dei certificati relativi.

Il Commissario Straordinario — AMENDOLA

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Appalti, aste ecc.

Appalti di esattorie. Si rende noto che nei giorni sottoindicati si terranno le aste per il conferimento delle seguenti esattorie per il quinquennio 1938-1942 presso gli uffici dei rispettivi comuni.

- 16 luglio 1937 — Cuccaro Vetere.
17 » » — Cicerale
19 » » — Salerno — Camerota.
20 » » — Cetara — Magliano Vetere.
21 » » — Pontecagnano Faiano — Rofrano.
22 » » — Futani — Padula — Vibonati.
23 » » — Laurito — Alfano — Sessa Cilento.
26 » » — Morigerati — Stella Cilento.
27 » » — Ricigliano — S. Gregorio Magno — Torre Orsaia.
28 » » — Salento.

Rivolgersi alle Segreterie Comunali per prendere visione delle condizioni dell'appalto.

Comune di Laurino — *Avviso d'asta* — Il giorno 19 del mese di luglio, alle ore 10, nella Casa Comunale si terrà l'asta con il sistema della candela vergine per la vendita del bosco ceduo e di n. 518 piante di cerro ad alto fusto della 2^a e 3^a sezione bosco Incumbensi sul prezzo base di L. 25000 — Offerte in aumento non inferiori a L. 100 — cauzione provvisoria L. 1500 — domanda in carta legale corredata dal certificato di buona condotta, penale generale, di attitudine all'industria boschiva rilasciato dal Comando di Coorte della Milizia Forestale di data non anteriore a due mesi e certificato dell'Ufficio Provinciale dell'Economia attestante la capacità economica e la qualità di commerciante, di data non anteriore a due mesi, tutti su competente carta da bollo.

Laurino 18 giugno 1937 - XV.

Il Segretario - Dott. G. Fragetti Il Podestà - Avv. L. Ippoliti

Comune di Olevano sul Tusciano — *Vendita legname 15^a Sezione Bosco Manche Sottane* — Giovedì, 1^o luglio, alle ore 11, nell'Ufficio Comunale, avrà luogo a candela vergine ed a termini abbreviati di giorni dieci, asta vendita legname 15^a sezione bosco suddetto, in base al prezzo di stima di L. 37400 — Deposito L. 3000 — Documenti di rito e pagamento in due rate: metà all'atto della stipula del contratto e metà due mesi dopo la consegna.

Atti visibili presso Segreteria.

Olevano sul Tusciano, 21 giugno 1937 A. XV.

Il Segretario Comunale - cav. uff. C. di Cunzolo

Il Podestà — Avv. Tullio Capone

Concorsi

Comune di Angri — *Concorso per titoli per il posto di ingegnere dirigente Ufficio tecnico municipale* scadente il 16 agosto 1937 XV, ore 18. Stipendio lire ottomila suscettibile di 5 aumenti quadriennali del decimo: indennità di trasferta, nell'ambito del Comune, in misura fissa, a forfait, di L. 1500,00, stipendio ed indennità sono soggetti alle riduzioni, agli aumenti ed alle ritenute di legge. Età minima anni 21 massima 35, salvo eccezioni di legge.

Alla domanda, stesa su carta da bollo da L. 4,00, dovranno allegarsi i documenti di rito. Titolo di studio: Certificato di laurea ingegnere civile e diploma abilitazione all'esercizio professionale. Tassa concorso L. 50 da versare alla Tesoreria comunale. Assunzione in servizio entro 15 giorni dalla partecipazione di nomina. Chiarimenti alla segreteria.

Il Segretario capo: G. Simonetti Il Podestà: L. Perris

Amministrazione Provinciale di Salerno — *Disegnatore presso l'Ufficio Tecnico Provinciale di Salerno*. Concorso per esami e per titoli Stipendio annuo lordo lire 8000,00, aumentabile a lire 10.500, e supplemento di servizio attivo annuo lordo di lire 1700,00, diminuiti delle riduzioni di cui ai RR. DD. LL. 20 novembre 1930 num. 1491 e 14 aprile 1934 num. 561 e maggiorati in conformità delle successive disposizioni.

Titolo di studio: licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente, ai sensi dell'art. 16 lettera c) del R. D. 11 novembre 1923, num. 2395.

Età minima anni 18, massima anni 34, salvo eccezioni di legge.

Termine utile per presentazione istanze e documenti: 10 agosto 1937.

Per le materie di esami e per ogni altro chiarimento rivolgersi alla Segreteria dell'Amministrazione Provinciale.

Salerno, li 26 giugno 1937-XV.

Il Segretario Generale

L. Tafuri

Il Commissario Prefettizio

G. Casale



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto per gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 207. Obbligatorietà della denuncia del frumento macinato e delle giacenze di frumento e farine di frumento esistenti nei mulini.
- 208. Affitto di immobili delle Istituzioni pubb. di assistenza e beneficenza nell'applicazione del R. D. Legge 5 ottobre 1936 di blocco dei canoni di affitto per due anni.
- 209. Formazione e riscossione del ruolo dei tributi comunali.
- 210. Pagamento di titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari.
- 211. Invito agli Augusti Personaggi della Reale Famiglia e ai Membri del Governo per presenziare cerimonie o manifestazioni.
- 212. Adempimenti periodici. Dati statistici sullo stato sanitario del bestiame. Condizioni igieniche dei ricoveri degli animali.
- 213. O. N. M. I. Locali ed arredamento delle Federazioni Prov. e dei Comitati Comunali di patronato.
- 214. Profilassi dell'afra epizootica.
- 215 Assistenza ostetrica. Profilassi della febbre puerperale.
- 216. Librerie. Orario di chiusura.
- 217. Libretto di lavoro. Annotazione del risultato delle visite mediche periodiche per adulti.

segue

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

218. Libretto di lavoro a pagamento. Prezzo dei libretti duplicati.
219. Mietitura del grano. Assistenza e vigilanza sanitaria.
220. Gestanti illegittime.
221. Setticemia emorragica.
222. Firenze. Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

COPERINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 220 a n. 222 — Concorsi.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

220. **Gestanti illegittime.** (C. 2 luglio 1937 n. 29119 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ho avuto occasione di rilevare che dai Comuni della Provincia vengono spesso inviate a questo Brefotrofo Provinciale donne gestanti, le quali desiderano di esservi ricoverate per rimanervi dopo il parto quali balie-madri.

Poichè in detto Ospizio non vi è sala di maternità, prego i Sigg. Podestà di volere inviare, sempre che ne ricorra la necessità, le gestanti di cui sopra alla sala di maternità degli Ospedali Riuniti di questo capoluogo, munendole dell'attestato di povertà e della richiesta di ricovero a carico del Comune.

Dopo il parto esse, solo se munite del certificato di nubilitato o di vedovanza da oltre 300 giorni, potranno recarsi al Brefotrofo per rimanervi ad allattare il figlio denunziato quale figlio di donna che non consente di essere nominata.

Prego poi di tener presente che le madri illegittime, le quali abbiano riconosciuto il figlio, non possono allattarlo nel Brefotrofo, ma hanno diritto al premio di riconoscimento di lire 100 e all'assegno baliatico di lire 50 mensili fino al compimento dei 12 mesi del lattante.

Gradirò assicurazioni.

Il Prefetto — MANNO

221. **Setticemia emorragica.** (C. 10 luglio 1937 num. 31880 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Laboratorio Militare di Roma, cui fu trasmesso il materiale patologico prelevato da un mulo deceduto in Salerno, appartenente al 39.^o Reggimento Fanteria, ha accertato trattarsi di setticemia emorragica.

Prego intensificare le indagini per accertare la eventuale esistenza nel territorio comunale di casi di malattia o di morte di animali, riferibili alla infezione in oggetto.

Il Prefetto — MANNO

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

207. **Obbligatorietà della denuncia del frumento macinato e delle giacenze di frumento e farine di frumento esistenti nei molini.** (C. 7 luglio 1937 n. 21035 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nonostante le istruzioni impartite con precedenti circolari, (1) continuano a pervenire irregolarmente compilati i prospetti mod. 1, 1 bis, 2, e 2 bis relativi al controdistinto oggetto. La errata compilazione di tali prospetti rende difficile e ritarda la compilazione dei riassunti che questa Prefettura deve inviare all'Istituto Centrale di Statistica entro il giorno 25 di ogni mese.

Sulla esatta compilazione dei suddetti prospetti richiamo pertanto la particolare attenzione dei Segretari Comunali, che terrò responsabili di ogni inconveniente sul riguardo, facendo loro presente che la indagine ad essi affidata deve essere fatta con precisione e serietà, tenuto conto che non si tratta di un mero elaborato statistico, ma di una indagine che serve di base a provvedimenti di ordine economico e politico.

I. — Modelli da riempirsi dai mugnai.

Com'è noto, la compilazione dei modelli 1 e 1 bis è affidata ai mugnai, i quali hanno l'obbligo di presentarli debitamente compilati non oltre il giorno 5 di ogni mese, con riferimento al movimento del mese precedente. La denuncia va fatta anche se non si sia verificata alcuna macinazione di frumento, indicando

(1) v. Circolare 26 febb. 1937 n. 2513 pubb. B. A. anno corr. pag. 75; c. 6 aprile 1937, n. 14516, pubb. B. A. c. a. pag. 121.

nei prospetti il motivo della inattività (mancanza di materia prima, guasti alle macchine, dissesto ecc.)

Devono fare la denuncia tutti i mugnai, compresi quelli che lavorano esclusivamente per conto di terzi. Sono esentati dalla denuncia soltanto i molini di alta montagna (al di sopra degli 800 ml. sul mare), in possesso del certificato rilasciato dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni, in base al R. D. L. n. 809 del 29 agosto 1933, XII.

Il Podestà, o chi per lui, prima di apporre la firma ai prospetti, hanno l'obbligo preciso di accertarsi dell'esatta compilazione degli stessi e di farli rettificare ove non siano regolari.

Sulla compilazione di tali prospetti richiamo le avvertenze in calce ed a retro dei prospetti stessi e quanto è stato detto nelle precedenti circolari del 26 febbraio e 31 marzo scorso n. 7513 e 14516, rispettivamente pubblicate nel Bollettino amministrativo di questa Prefettura a pagine 75 e 121, ripetendo quanto segue:

A) — Compilazioni del Mod. 1.

1) Nella voce *farina* (colonne 3, 6, 9, 12) devono essere compresi soltanto i prodotti primari della macinazione (farine o semole, semolini e farinette) con esclusione quindi di tutti i cruschi, quando il molino macina esclusivamente ad abburattamento.

Peraltro, i mulini che macinano esclusivamente a resa integrale, dovranno segnare nelle dette colonne il quantitativo globale dei prodotti risultanti da tale macinazione, apponendo nella colonna « annotazioni » le parole « a resa integrale ». I molini invece che macinano al tempo stesso a resa integrale e procedono allo abburattamento degli sfarinati, dovranno segnare in dette colonne la somma dei prodotti primari della macinazione, per i quantitativi macinati ad abburattamento, con tutti gli sfarinati ottenuti dalla macinazione a resa integrale, indicando nella colonna delle annotazioni le quantità di sfarinati a resa integrale con la nota: « di cui a resa integrale q. . . . ».

2) Nel caso che un molino acquisti farina da altri molini, ne

darà indicazione in nota, precisandone il quantitativo, che dovrà però essere già compreso nel dato riportato alla col. 6, in modo che tale movimento non venga confuso con quello proprio del molino.

3) E' indispensabile curare che i quantitativi segnati nel prospetto quadrino. Si hanno all'uopo tre casi:

a) sola entrata ed uscita nel mese. In questo caso la cifra della colonna 4 è la stessa di quella della colonna 7, la cifra della colonna 5 è identica a quella della colonna 8, la cifra della colonna 6 è identica a quella della colonna 9.

b) Esistenza al primo del mese, più entrata ed uscita nel mese. La somma delle cifre riportate a colonne 1 e 4 sarà eguale a quella riportata a colonna 7; la somma delle colonne 2 e 5 uguale ad 8; la somma delle colonne 3 e 6 uguale a 9.

c) Esistenza al primo del mese, più entrata ed uscita nel mese ed esistenza all'ultimo giorno del mese. In questo caso si devono seguire le indicazioni segnate nelle testate delle colonne 10, 11 e 12 del prospetto.

B) — Compilazione del Mod. I bis.

1) Alla colonna 3, Provincia di destinazione, segnare per prima la provincia ove ha sede il molino, nel caso che la farina macinata resti nel Comune o sia esportata in altro Comune della stessa Provincia.

Segnare di seguito le altre Provincie d'Italia in ordine alfabetico, ove la farina prodotta sia trasportata fuori provincia, ed infine indicare la colonna o lo Stato Estero nel caso che la farina venga colà esportata.

La farina pastificata va anche ripartita nelle varie Provincie nelle quali è esportata.

2) Nella colonna 4 va segnata la quantità di farina prodotta (colonna 9 del mod. 1), segnando nelle colonne 2 e 3 la parte di farina proveniente da grano duro o da grano tenero.

3) Nella colonna annotazioni segnare le parole « a resa inte-

grale » nel caso che tutta la farina uscita dal molino sia stata prodotta a resa integrale. Negli altri casi indicare nella colonna « annotazioni » la parte di farina « a resa integrale » (esempio: colonna 4 Ql. 160; colonna annotazioni: di cui Ql. 100 a resa integrale). E' chiaro che il totale della farina a resa integrale riportata sul mod. 1 bis deve corrispondere a quello risultante dal mod. 1.

II. — Modelli da riempirsi dall'Ufficio Comunale.

A) — Mod. N. 2.

1) Oltre alle avvertenze già rese note con le precedenti circolari, si richiama l'attenzione del compilatore, per quanto riguarda la colonna due, di attenersi strettamente alle avvertenze fatte in calce al modello stesso.

2) Nella voce « farina » (colonne 5, 8, 11, 14) devono essere riportate le indicazioni delle colonne 3, 6, 9, 12 del modello 1, tenendo presente le avvertenze indicate per la compilazione del detto modello 1.

3) La colonna 15 « annotazioni » deve essere divisa in 4 parti, che corrispondono alle 4 colonne della farina (5, 8, 11, 14) per la registrazione della farina a resa integrale. Per dette registrazioni vale quanto si è detto per il mod. 1.

Mod. n. 2

ANNOTAZIONI			
15			
5	8	11	14

4.) E' indispensabile curare che i quantitativi segnati nel prospetto mod. 2 quadrino. Si hanno all'uopo tre casi:

a) solo entrata ed uscita nel mese. In questo caso la cifra segnata alla colonna 6 è uguale a quella della colonna 9; la cifra segnata alla colonna 7 è uguale a quella della colonna 10; la cifra segnata alla colonna 8 è uguale a quella della colonna 11.

b) esistenza al 1° del mese, più entrata ed uscita nel mese. Si ha: col. 3 più col. 6 uguale a col. 9; col. 4 più col. 7 uguale a col. 10; col. 5 più col. 8 uguale a col. 11.

c) Esistenza al 1° del mese, più entrata ed uscita nel mese, più esistenza all'ultimo del mese. In questo caso seguire le indicazioni segnate nelle testate delle colonne 12, 13 e 14 del prospetto.

5) Occorre fare i totali alla fine della prima facciata del prospetto, riportandoli a retro e curando che le cifre totali quadrino, come si è indicato nell'avvertenza precedente. Eguale quadratura deve avvenire tra le quattro nuove colonnine.

B) — Compilazione Mod. 2 bis.

Vale al riguardo quanto si è detto per la compilazione del mod. 1 bis, aggiungendo che nella colonna annotazioni occorre indicare le quantità di farina prodotta a resa integrale, la cui somma deve corrispondere al totale della 3^a colonnina delle annotazioni del mod. 2 (v. n.º 3 delle avvertenze alla compilazione del mod. 2).

III. -- Elaborati da inviare alla Prefettura non oltre il 15 del mese.

Accompagnati da lettera dovranno essere trasmessi:

- 1) Le denunce dei mugnai (mod. 1 e 1 bis.)
- 2) Il prospetto mod. 2 (un solo esemplare).
- 3) il prospetto mod. 2 bis (un solo esemplare).

Nel caso che i detti elaborati vengano restituiti dalla Prefettura con osservazioni, essi dovranno essere rispediti non oltre giorni tre dall'arrivo.

Attendo ricevuta con la precisa assicurazione che della presente circolare è stata presa visione dal Segretario Comunale e dall'impiegato addetto al servizio.

Il Prefetto -- MANNO

208. **Affitto di immobili delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nell'applicazione del R. D. L. 5 ottobre 1936 n. 1746 di blocco dei canoni di affitto per due anni.** (C. 8 luglio 1937 n. 30904 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, e per conoscenza agli Enti di Assistenza comunali).

Il Ministero delle Corporazioni, al cui esame furono sottoposti vari quesiti relativi alla applicazione del R. D. L. 5 ottobre 1936 N. 1746, compreso quello concernente la estensione agli istituti di beneficenza del divieto di aumento dei canoni di affitto, anche quando si proceda alle concessioni mediante asta pubblica, ha osservato che, tenute presenti le finalità di interesse nazionale della detta disposizione, non è possibile ammettere alcuna deroga a quanto viene da essa stabilito.

Nè la disposizione medesima può ritenersi modificativa di quelle vigenti per le locazioni attive degli enti locali, che prescrivono, all'infuori di alcuni casi determinati, il sistema della pubblica gara. il cui risultato potrebbe portare alla realizzazione di canoni superiori a quelli finora percepiti, perchè tanto la legge comunale e provinciale (art. 87) quanto il Regio decreto 30 dicembre 1923, N. 2841, di riforma della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (art. 10), mentre prescrivono che di regola i contratti concernenti le locazioni debbano essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato, danno al Prefetto la facoltà di autorizzare, in casi eccezionali e con provvedimento motivato, le amministrazioni interessate a derogare da tali forme ed a provvedere, a mezzo di trattativa privata.

Le disposizioni del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, quindi, vietando gli aumenti degli affitti, costituiscono, in sostanza, una condizione di giuridica impossibilità per le amministrazioni degli enti locali, della esecuzione di gare pubbliche o private, e, conseguentemente, un legittimo motivo per esse di provvedere a trattativa privata e, per il Prefetto, di autorizzare siffatto sistema.

E' ovvio che ai contratti in parola non potrà essere data una durata superiore ai limiti di tempo stabiliti dal R. decreto-legge dianzi citato.

Prego i signori Podestà di dare comunicazione della presente alle locali istituzioni di beneficenza aventi amministrazione autonoma.

Il Prefetto — MANNO

209. **Formazione e riscossione dei ruoli dei tributi locali.** (C. 2 luglio 1937 n. 29416 al Sig. Commissario Prefettizio Amm. Prov.le di Salerno e ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

E' stato segnalato al Superiore Ministero che non sempre le Amministrazioni comunali e provinciali provvedono tempestivamente alla formazione dei ruoli dei tributi locali in armonia al disposto degli art. 273 e seguenti del T. U. 14 settembre 1931, N. 1175, per la finanza locale, e che da parte delle Prefetture i ruoli stessi verrebbero resi esecutori in ogni momento dell'anno, senza tener conto, col necessario rigore, dei termini fissi previsti dallo stesso T. U. per quanto concerne la pubblicazione e riscossione dei ruoli medesimi.

L'inconveniente, che viene a sminuire i benefici effetti della riforma della finanza locale per la parte che riguarda l'unificazione della procedura di accertamento dei tributi e la riscossione dei medesimi in coincidenza con i ruoli delle imposte dirette, deve essere senz'altro rimosso, per evitare la molestia al contribuente della continua emissione di ruoli e del cumulo delle rate di scadenza, ed il danno all'Ente per la disordinata affluenza delle percezioni, determinante talvolta sbilanci di cassa non colmabili che con onerose anticipazioni.

A tal fine si invitano le SS. LL. a curare:

1) che siano rigorosamente osservati i termini massimi stabiliti dalla legge, del 20 ottobre per la deliberazione delle variazioni da introdurre nei ruoli dell'anno in corso per l'esercizio prossimo e la formazione della matricola delle imposte e tasse di

nuova istituzione, del 31 dicembre per la compilazione dei ruoli principali comprendenti le partite non contestate o definitive, e del 31 dicembre e del 30 giugno per la compilazione dei ruoli suppletivi;

2) che siano sempre precisate, con la deliberazione di approvazione dei ruoli stessi, le rate di scadenza in coincidenza con le sei rate bimestrali previste per i tributi diretti erariali;

3) che i ruoli siano sempre trasmessi nei termini, in modo che il provvedimento della esecutorietà di essi intervenga tempestivamente, tenendo conto dei termini di pubblicazione e consegna all'esattore e dell'obbligo che la riscossione abbia inizio sempre con la prima rata dell'anno, se trattasi di ruoli principali, e con la prima e la quarta se trattasi di ruoli suppletivi;

4) che per l'uso della facoltà concessa dall'art. 297 del T. U. 14 settembre 1931, N. 1175, di ridurre cioè, eccezionalmente, sino a quattro il numero delle rate di scadenza, occorre motivata richiesta dell'ente limitandola ai *solis casis di assoluta impossibilità, debitamente accertata*, della riscossione dei ruoli nelle ordinarie sei rate bimestrali. Del relativo provvedimento sarà sempre fatta precisazione col visto di esecutorietà.

Per l'adempimento rigoroso di quanto sopra richiamo la personale attenzione delle SS. LL. e dei Segretari Comunali.

Il Prefetto — MANNO

210. Pagamento di titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari. (C. 8 luglio 1937 n. 28819 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno con sua circolare 10 giugno 1937, N. 411107115400-13 comunica:

« Con la circolare del 25 giugno 1930, n. 15400146949 venne concesso al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia ed alle Casse di Risparmio l'esonero dall'obbligo di produrre la dichiarazione autorizzante gli Istituti stessi, nella qualità di Tesorieri di Enti pubblici, alla riscossione, presso le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale e gli altri contabili dello Stato, dei titoli di credito

intestati ai predetti Enti, nel caso in cui i medesimi siano obbligati alla tenuta dei bollettari.

« Poichè, a norma dell'art. 25 del R. D. Legge 12 marzo 1936, n. 3751, la Banca Nazionale del Lavoro, l'Istituto di S. Paolo di Torino, il Monte dei Paschi di Siena, sono considerati Istituti di credito di diritto pubblico e la Banca Commerciale, il Credito Italiano ed il Banco di Roma banche di diritto pubblico, questo Ministero, di concerto con quello delle Finanze, su richiesta degli Enti interessati, è venuto nella determinazione di estendere il beneficio sopra menzionato agli istituti e alle banche di diritto pubblico predetti.

« Istruzioni conformi vengono impartite dal Ministero delle Finanze alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale ed agli altri contabili dello Stato ».

Nel portare quanto sopra a conoscenza di codesto ente, attendo ricevuta.

Il Prefetto — MANNO

211. **Inviti agli Augusti Personaggi della Reai Famiglia ed ai Membri del Governo per presenziare cerimonie o manifestazioni.** (C. 2 luglio 1937 n. 3058 Gabinetto, al Sig. Commissario Pref. Amm.ne Prov.le di Salerno e ai sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

E' stato rilevato che spesso l'intervento di Augusti Personaggi della Real Famiglia a cerimonie o manifestazioni, viene richiesto direttamente da altre autorità o dagli stessi organizzatori, all'insaputa del prefetto e senza il preventivo assenso dell'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Essendo ciò causa di vari inconvenienti, la cui ripetizione deve essere assolutamente evitata, richiamo, per la rigorosa osservanza, le disposizioni che al riguardo sono state già impartite da queste Prefettura con la circolare n. 3744 dell'8 nov. 1935-XIV.

Il Prefetto — MANNO

212. **Adempimenti periodici. Dati statistici sullo stato sanitario del bestiame. Condizioni igieniche dei ricoveri degli animali.** (C. 28 giugno 1937 n. 29984 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Dovendosi trasmettere al Ministero, entro la prima decade del prossimo mese di luglio, il prospetto sulle condizioni sanitarie del bestiame della Provincia, con riferimento a precedente corrispondenza e specialmente alla circolare Prefettizia N. 6950 del 17 febbraio 1933, riportata a pag. 77 del B. A. detto anno, prego la S. V. di dare disposizioni per la sollecita trasmissione all'ufficio veterinario di questa Prefettura degli adempimenti indicati nei N. 1, 2, 3 e 4 della suindicata circolare, riguardanti:

a) il bollettino quindicinale sullo stato sanitario del bestiame (mod. C);

b) il prospetto riassuntivo mensile degli animali morti ed abbattuti (mod. A);

c) il prospetto mensile sullo stato sanitario del bestiame (mod. B);

d) il prospetto semestrale sullo stato sanitario del bestiame: « Situazione all'ultimo giorno del semestre: 30 giugno 1937 ».

Con l'occasione e con riferimento alle circolari Prefettizie N. 43225 del 23 settembre 1935 e N. 37249 del 15 ottobre 1936 riportate rispettivamente a pag. 365 del B. A. 1935 ed a pag. 338 del B. A. 1936, prego sollecitare la compilazione e l'invio della relazione del veterinario comunale circa l'azione spiegata per realizzare il miglioramento delle condizioni igieniche dei ricoveri degli animali, con l'indicazione dei risultati conseguiti.

Il Prefetto — MANNO

213. **O. N. M. I. — Locali ed arredamento delle Federazioni Provinciali e dei Comitati comunali di patronato.** (C. 8 luglio 1937 n. 29641 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al sig. Commissariò Pref. Amm. Prov. di Salerno).

Come è noto alle SS. LL. gli articoli 144, lett. G n. 4, e 91 lett. H n. 7, del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. Decreto 3 marzo 1934, n. 383, nello stabi-

lire le spese obbligatorie delle Provincie e dei Comuni, pongono tra le stesse quelle inerenti alla somministrazione dei locali, rispettivamente, delle Federazioni Provinciali e dei Comitati comunali di patronato dell'O. N. M. I.

Tale obbligo, poi, trova particolare disciplina negli articoli 8 e 14 del T. U. 24 dicembre 1934, n. 2316, sulla protezione della maternità e dell'infanzia, con i quali viene precisato che i locali in questione sono forniti ed arredati gratuitamente dalle Provincie e dai Comuni.

Ora, qualche amministrazione ha mostrato incertezze nell'applicazione delle disposizioni su cennate, essendo sorto il dubbio sul punto se l'obbligo delle Provincie e dei Comuni dovesse ritenersi limitato alla somministrazione di locali o se comprendesse anche il loro arredamento.

In proposito, il Ministero dell'Interno ritiene utile chiarire che, trattandosi di materia speciale disciplinata dal testo unico sulla protezione della maternità e dell'infanzia (24 dicembre 1934) e, di più, essendo questo di data posteriore al testo unico della legge com. e prov. (3 marzo dello stesso anno), gli obblighi derivanti alla Provincia ed al Comune debbono ritenersi estesi alla somministrazione dei locali ed al loro arredamento.

Si prega di assicurare l'adempimento delle disposizioni sopra indicate.

Il Prefetto — MANNO

214. **Profilassi dell' afta epizootica.** (C. 7 luglio 1937 n. 31420 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Sono state fornite a questo ufficio vaghe informazioni circa la esistenza in alcune zone non precisate del territorio provinciale, di animali bovini che presentano manifestazioni riferibili a quella forma morbosa descritta in veterinaria sotto la denominazione di: « zoppina lombarda ».

Per accertare se le informazioni di cui sopra corrispondano a verità, prego disporre indagini, facendomi poi conoscere l'esito.

Con l'occasione e con riferimento alla circolare prefettizia

N. 5262 del 13 febbraio 1937, inserita nel B. A. N. 6 del c. a., ricordo che deve essere sempre esercitata nel territorio comunale, con carattere di continuità, l'azione di vigilanza zoiatrica in modo che riesca sempre possibile la immediata denuncia, al primo insorgere di eventuali casi di afta epizootica, per circoscriverli prontamente, mercè la rigorosa sollecita applicazione delle misure di polizia veterinaria.

Poichè per realizzare l'efficacia delle misure intese ad impedire la diffusione dell'epizoozia aftosa, si ritiene necessaria la cooperazione dei proprietari e dei commercianti di bestiame, prego richiamare su quanto sopra l'attenzione di detti proprietari e commercianti.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

215. **Assistenza ostetrica — Profilassi della febbre puerperale.** (C. 24 giugno 1937 n. 25609 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia),

A norma dell'art. 3 del regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici approvato con R. D. 6 dicembre 1928 N. 3318, la levatrice, che ha prestato la sua opera ad una donna colpita con processo infettivo puerperale, è tenuta a darne avviso all'ufficiale sanitario comunale per le conseguenti disposizioni di legge, tra cui quelle dell'astensione dell'esercizio professionale per cinque o più giorni.

Tale provvedimento ha per finalità la profilassi della febbre puerperale.

Ispirata la legge da tale concetto e analogamente la levatrice che fosse affetta da erisipola, flemmone, pateruccio o altra malattia che possa determinare l'infezione alle donne affidata alle sue cure, deve essere sospesa dall'esercizio professionale fino a guarigione completa delle dette affezioni, onde non incorrere nelle penalità previste dall'art. 260 del T. U. Leggi sanitarie 27 luglio 1934 N. 1265.

Ad evitare quindi che le levatrici prestino la loro opera a

donne gestanti, partorienti o puerpere con affezioni pericolose di contagio, prego la SS. LL. di invitare le levatrici esercenti nei rispettivi comuni a prendere visione della presente circolare e di fare obbligo alle stesse di farsi visitare dall'ufficiale sanitario nei casi di eventuali affezioni constatate sulla loro persona, onde assicurarsi sulla natura dell'affezione stessa, e conseguente sospensione dall'esercizio professionale, in caso di pericolo per la salute delle donne affidate alle loro cure.

Il Prefetto — MANNO

216. **Librerie. Orario di chiusura.** (C. 8 luglio 1937 n. 30142 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni comunica:

« Da varie parti è stata presentata la proposta di protrarre l'orario di chiusura delle librerie in modo da renderlo confacente alle speciali esigenze di questo commercio.

« Le librerie, com'è noto, secondo le disposizioni impartite da questo Ministero con la circolare 23 dicembre u. s., N. 313, devono osservare lo stesso regime di chiusura stabilito per i negozi.

« Considerate le speciali ragioni ed esigenze prospettate a favore della protrazione dell'orario di chiusura di tali aziende, questo Ministero, sentite le due Confederazioni del Commercio e visto il parere favorevole dell'On. Dicastero della Coltura Popolare, ha deciso di protrarre l'orario di chiusura delle librerie di mezz'ora oltre i limiti fissati nella Circolare 313 su richiamata.

« Resta inteso che la protrazione d'orario sopra stabilito non deve modificare la durata del lavoro dei prestatori d'opera oltre i limiti stabiliti dalla Legge e dai contratti collettivi ».

Tanto comunico a V. S. per opportuna norma degli interessati.

Il Prefetto — MANNO

217. **Annotazioni sul libretto di lavoro del risultato delle visite mediche periodiche per adulti.** (C. 29 giugno 1937 n. 05384 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con precedente circolare del 5 marzo scorso n. 07967 (1) è stato disposto che, ferme restando le vigenti norme in materia di visite mediche periodiche — cui debbono essere assoggettati i fanciulli e le donne minorenni, in applicazione degli articoli 21; 22 e 23 della legge 26 aprile 1934 n.° 653, data la insufficienza delle pagine contenute nel libretto stesso, potranno essere limitate ai soli esiti negativi, cioè « quelli in seguito ai quali il fanciullo o la donna non possono continuare nel lavoro cui sono addetti.

La predetta circolare stabiliva inoltre che le risultanze positive delle predette visite, che confermano cioè la idoneità alla continuazione del lavoro, potranno invece essere fatte risultare nell'apposito registro a ciò stabilito con la circolare 1.° giugno 1929 n.° 8 del cessato Ministero dell' Economia Nazionale.

Poichè ad analoghe visite periodiche sono soggetti anche gli adulti in virtù dell'art. 6 del Regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1928 n.° 530 e del D. M. 20 marzo 1929, e poichè anche in questo caso il libretto di lavoro è sufficiente solo per un limitato numero di visite, il Ministero dichiara che le suaccennate disposizioni, impartite per le annotazioni delle visite mediche periodiche relative ai fanciulli ed alle donne minorenni, vengano osservate anche le visite mediche prescritte per gli adulti

Il Prefetto — MANNO

218. **Libretti di lavoro a pagamento. Prezzo dei libretti duplicati.** (C. 29 giugno 1937 num. 05384 ai signori Commissari Prefettizi e Podestà dei Comuni della Provincia).

Risulta al Ministero delle Corporazioni che alcuni Comuni, i quali hanno avuto l'aliquota di libretti di lavoro in distribuzione

(1) v. B. A. anno corr. pag. 178.

suppletiva disposta dal Ministero per completare il fabbisogno dei libretti per i lavoratori dell'industria, si sono rivolti al Comando Generale della M. V. S. N., Opera di previdenza e pensioni, richiedendo altri quantitativi di libretti a pagamento.

Il Ministero, nel prendere atto della lodevole iniziativa presa dai predetti Comuni, ritiene opportuno di comunicare che il prezzo unitario di ciascun libretto da cedersi a pagamento è stato fissato, d'accordo col Comando Generale della M. V. S. N., in lire 0,90, ivi comprese le spese di spedizione, trasporto e consegna a destinatario.

Resta, pertanto, fin da ora stabilito che il Comando Generale della M. V. S. N. potrà dare corso alle richieste del genere contro pagamento del relativo importo da parte delle Amministrazioni comunali e sempre che queste si impegnino a distribuire i libretti stessi gratuitamente ai lavoratori sopra indicati.

Prego di regolarsi in conformità.

Il Prefetto — MANNO

219. **Mietitura del grano — Vigilanza ed assistenza sanitaria.** (C. 2 luglio 1937 n. 28816 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia e p. c. ai sigg. Ufficiali Sanitari).

Comunico la seguente circ. del Ministero dell'Interno del 10 corr. N. 203000.20129083, per i provvedimenti di competenza:

« In occasione della ripresa dei grandi lavori agricoli e, in particolare, per quanto attiene alla mietitura e trebbiatura, che determinano un notevole afflusso di operai e la loro permanenza in aperta campagna per lunghe ore del giorno, questo Ministero ritiene opportuno richiamare, a tutela della salute degli stessi operai, talune norme aventi per iscopo le seguenti finalità pratiche:

1°) *la difesa dai colpi di sole o di calore*, cui di frequente essi vanno soggetti, con forte percentuale di decessi ogni anno. Per tale intento, a prescindere dalla necessità di escludere da tale genere di lavoro, gli arteriosclerotici e i vecchi — i quali più facilmente ne possono essere colpiti — occorre tenere presente i seguenti criteri precauzionali:

a) la disciplina dell'orario di lavoro, in modo da evitare le ore canicolari nelle quali i raggi calorici, coi si attribuisce la causa del colpo di sole, sono più attivi e nocivi.

b) la creazione, nei posti di lavoro, di ripari speciali, sotto i quali i lavoratori dei campi in determinate ore possano ripararsi o comunque consumare i pasti;

c) l'uso di ampi cappelli di paglia, di vestiti leggeri e di tinte chiare;

d) il divieto o quanto meno la limitazione di bevande alcoliche;

e) le frequenti abluzioni con acqua fresca del capo e della nuca.

Per gli eventuali infortuni non dovrà mancare la cassetta di pronto soccorso prescritta dall'art. 4 del regolamento per l'igiene del lavoro del 14 aprile 1927 N. 530.

2°) *La profilassi della malaria*, prevista dalle apposite disposizioni di legge pei territori con epidemia, e riguardanti la somministrazione gratuita dei prodotti chinacei per il trattamento preventivo; la visita medica in ambulatorio e a domicilio secondo la condizione degli infermi; l'accertamento diagnostico e la somministrazione di chinino, nonchè di medicinali sussidiari per la cura da effettuare a domicilio, secondo le prescrizioni del medico; la scorta di chinino sufficiente per poter proseguire il trattamento preventivo e curativo durante il viaggio e per i primi sette giorni di dimora in un altro comune, nel caso dell'abbandono del luogo di lavoro per recarsi al comune di origine od in località appartenente ad altro comune; la difesa meccanica dei dormitori nel caso che essi siano ubicati nelle stesse località di lavoro.

Per facilitare tali importanti provvidenze assistenziali, specie laddove si verifica un notevole afflusso di lavoratori, occorre organizzare uno speciale servizio temporaneo di assistenza sanitaria e di regolare somministrazione di chinino, da effettuarsi, a preferenza, sul luogo del lavoro, istituendo appositi ambulatori e posti di distribuzione del chinino ».

La suddetta circ. è stata inviata alla Federazione Fascista degli Agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, nonchè all'ufficio di collocamento per le rispettive competenze.

Le SS. LL. a mezzo degli ufficiali sanitari dovranno disporre acciocchè sia controllata l'esecuzione dei suddetti provvedimenti, con preghiera di invio di apposito dettagliato rapporto sulle provvidenze eseguite e sulle deficienze constatate.

Il Prefetto — MANNO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

222. **Firenze** — **Ente Nazionale di lavoro per i Ciechi.** (C. 7 luglio 1937 n. 3031 al Sig. Commissario Straordinario Amm.ne Provinciale di Salerno e ai sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma, comunico la seguente circolare del Ministero dell'Interno in data 14 giugno 1937 n. 77310.

« Con R. D. Legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, venne, come è noto, istituito un Ente morale, con sede in Firenze (Via Fibonacci 5), denominato « Ente Nazionale di Lavoro per i Ciechi » e ad esso fu riconosciuto, come scopo, quello di predisporre, nelle principali città, a favore dei ciechi adatti a proficuo impiego, una propria organizzazione di lavoro, che li renda utili a loro stessi ed al Paese.

Tale Ente si è organizzato con laboratori idonei, specializzati particolarmente per la produzione di scarpe, articoli di maglierie, spaghi, cordonetti, scope, spazzole, brusche e manufatti simili, e, in grazia della sua attrezzatura, ha potuto eseguire notevoli forniture così a imprese e ditte private, anche ai fini di larghe e importanti applicazioni industriali nel campo degli impianti meccanici e dei lavori stradali, come alle amministrazioni dello Stato e degli Istituti parastatali che, a termine dell'art. 4 del citato Regio Decreto Legge, devono riservare all'Ente una quota, non inferiore al 10%, delle forniture che loro occorrono e alle quali l'Ente sia in grado di sopperire.

Con questa disposizione il legislatore ha manifestato e concretato l'intendimento di assicurare all'Ente vita sicura e continuativa. E' evidentemente conforme a tale intendimento ogni più volenterosa cooperazione intesa a procurare lavoro all'Ente stesso e a mettere, così, col funzionamento regolare di questo, i suoi beneficiati al riparo da una disoccupazione, che è particolarmente penosa per coloro che, come i ciechi, sono messi, dalla gravità della loro situazione, nella impossibile quasi assoluta e invincibile di sottrarvisi, non potendo essi lavorare efficacemente che in laboratori per essi appositamente creati ed attrezzati.

Si pregano, pertanto, le LL. EE. di segnalare, con vive premure, l'Ente stesso alla rispettiva Amministrazione Provinciale, ai principali comuni della Provincia e alle più importanti Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza, affinché ad esso si rivolgano, a titolo di preferenza, in caso di bisogno, per le forniture confezionate nei laboratori del benemerito Istituto ».

Si segni ricevuta della circolare dando assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — MANNO

Concorsi

R. Prefettura di Salerno — Si rende noto che con decreti prefettizi N. 29901 - 29901 bis - 29901 ter del 27 giugno 1937-XV è stato prorogato al 16 agosto 1937 XV, il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi di: Medico condotto, Veterinario condotto e Levatrice condotta, banditi il 1° e 3° con DD. PP. del 28 dic. 1936 XV, e il 2° con D. P. n. 57109 del 30 dic. 1936 XV, già prorogati al 30 giugno p. p. con DD. PP. del 7 aprile u. s. N. 14825-14825 bis 14825 ter.

Comune di Castelnuovo di Conza. — *Concorso al posto di Guardia Campestre.* — Concorso per titoli al posto di Guardia Campestre col salario di lire 2320, suscettibili di 5 aumenti quadriennali del decimo, soggetti a ritenute di legge.

Tassa di concorso lire 25. Istanza e documenti di rito non oltre il 15 agosto p. v. Assunzione entro 15 giorni dalla comunicazione di nomina. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Seg. Comunale L. Mastrodomenico Il Podestà G. De Santis

Comune di San Rufo — *Applicato di Segreteria* — Stipendio lordo L. 2400 — oltre l'aumento dell'8 °/10 — scadenza ore 12 del 15 agosto 1937. Documenti di rito — Licenza di scuola media inferiore — assunzione entro 15 giorni partecipazione di nomina — Età 18 a 30 anni, salvo eccezioni di legge. Tassa concorso L. 25,00.

Spazzino-giardiniere, fontaniere e becchino. Salari lordi rispettivamente di L. 1500 per lo spazzino, e di L. 800 per il becchino, oltre l'aumento dell'8 °/10.

Per il fontaniere salario L. 300, indennità cavalcatura L. 400, al netto di ritenute — oltre l'aumento dell'8 °/10 — Scadenza ore 12 del 15 agosto 1937. Documenti di rito.

Per il fontaniere licenza elementare inferiore e prova di esercitare il mestiere di meccanico o fabbro. Per i posti di spazzino-giardiniere e becchino almeno prova di saper leggere e scrivere. Assunzione entro 15 giorni partecipazione di nomina — età 18 a 30 anni, salvo eccezioni di legge — tassa concorso L. 25,00.

Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

San Rufo 7 luglio 1937 - XV.

Il Podestà — Cav. Uff. Notar P. Spinelli



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti, ecc.

223. Revisione del trattamento dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, nonchè dagli Enti pubblici locali, dalle Opere nazionali, dagli Enti parastatali e dalle Associazioni sindacali. (R. D. L. 27 giugno 1937 n. 1038).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

224. Trattamento economico delle levatrici.

225. Vaccino antivaoloso dell'Istituto vaccinogeno meridionale. Sequestro e distruzione.

226. Congedo straordinario per cure balneari-termali ai minorati di guerra dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

227. Poliometite anteriore acuta.

228. Opere d'interesse locale eseguite col concorso e col contributo dello Stato.

Parte II

L'Ente comunale di assistenza. — *Rag. M. Belmonte.*

Tabella degli assegni spettanti ai Segretari Comunali del ruolo provinciale in applicazione del R. D. Legge 27 giugno 1937 n. 1038. — *G. Barbato.*

COPERTINA

Continuaz. Atti Ufficiali R. Prefettura n. 227 e 228 — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste, ecc. — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

227. **Poliomelite anteriore acuta.** (C. 7 luglio 1937 n. 30963 ai Podestà, Commissari Pref. e Ufficiali Sanitari dei Comuni della Provincia).

Con circ. del 21 agosto 1931 n. 23669 richiamai l'attenzione delle SS. LL. sulle misure di profilassi da adottare in confronto dei casi di poliomelite acuta o paralisi infantile che eventualmente si potessero verificare. Tali misure si riassumono nelle seguenti :

1) Gli ammalati accertati o sospetti devono essere isolati nel periodo acuto fino a sei settimane.

2) Le secrezioni nasali, gli sputi, le evacuazioni e le altre secrezioni degli ammalati vanno distrutte, o energicamente disinfettate.

3) La biancheria personale e gli oggetti d'uso degli infermi devono essere disinfettati. Uguale trattamento deve essere fatto alla biancheria e agli oggetti personali delle persone che assistono gli infermi, le quali sono spesso portatori di germi.

4) La regione naso-faringea degli infermi deve essere lavata frequentemente con soluzione di perossido di idrogeno all'uno per cento. Eguale trattamento dovrà praticarsi ai conviventi.

5) Intensificare i servizi di nettezza urbana e specialmente quelli di innaffiamento, tenuto presente che la paralisi infantile si propaga facilmente con la polvere.

I medici esercenti inoltre hanno l'*obbligo* della immediata denuncia dei casi anche lontanamente sospetti di detta infezione.

Le SS. LL. dovranno inviare *telegraficamente* a questo Ufficio la denuncia cui faranno seguire un apposito rapporto con le indicazioni delle indagini epidemiologiche e dei provvedimenti profilattici adottati, tra cui non dovrà omettersi la *spedalizzazione* preferibilmente nei reparti pediatrici.

Di ogni singolo caso dovrà successivamente segnalarsi l'esito od i postumi relativi.

Il Ministero metterà a disposizione il siero curativo; si ricorda peraltro che potrà utilmente impiegarsi anche l'emoterapia materna.

Raccomando la massima vigilanza sulla difesa della collettività infantile e richiamo a tale riguardo le norme impartite in precedenza per l'ammissione alle Colonie estive.

Prego le SS. LL. di dare comunicazione della presente circolare ai medici esercenti nel rispettivo Comune.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

223. Revisione del trattamento dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, nonché dagli Enti pubblici locali, dalle Opere nazionali, dagli Enti parastatali e dalle Associazioni sindacali. (R. D. Legge 27 giugno 1937 n. 1038, pubbl. Gazz. Uff. 10 luglio 1937 n. 158).

VITTORIO EMANUELE III.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 (1);

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, (2), 14 aprile 1934, n. 561, (3) e 24 settembre 1930, n. 1719 (4), convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, 14 giugno 1934, n. 1038, e 4 gennaio 1937, n. 121;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di rivedere, in relazione alle condizioni economiche generali, il trattamento dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, nonché dagli Enti pubblici locali, dalle Opere nazionali, dagli Enti parastatali e dalle Associazioni sindacali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono aumentate in ragione dell' 8 per cento le

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

(2) » » » 1930 » 430.

(3) » » » 1934 » 169.

(4) » » » 1936 » 309.

misure attualmente in vigore delle competenze contemplate dall'art. 1 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e degli stipendi e altri assegni indicati nell'art. 2 dello stesso decreto, richiamato nell'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, spettanti ai personali statali ivi considerati.

Art. 2. — Per il personale non di ruolo, il cui trattamento di caroviveri sia conglobato nello stipendio, nella retribuzione, o nella paga, l'aumento previsto dal precedente art. 1 si applica sui nove decimi di dette competenze.

Art. 3. — Gli aumenti spettanti in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni *ad personam* in godimento al 30 giugno 1937.

Art. 4. — Le misure orarie dei premi di operosità e rendimento, previsti dal R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, sono fissate come appresso:

L. 2,70, L. 2,50, L. 2,20 e L. 2 per il personale di ruolo appartenente, rispettivamente, ai gruppi A, B, C e subalterno;

L. 2,20, L. 2, L. 1,80 e L. 1,60 per il personale non di ruolo che appartenga rispettivamente alle categorie I, II, III e IV, di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ed altrimenti disimpegni, rispettivamente, attribuzioni proprie del personale di ruolo dei gruppi A, B, C e del personale subalterno.

Art. 5. — L'indennità per orario straordinario prevista dal R. decreto-legge 8 giugno 1920, n. 770, per gli impiegati della Amministrazione delle poste e dei telegrafi, cui non è applicabile la disposizione dell'art. 9 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1809, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 187, è stabilita in L. 2 ad ora.

Il compenso per protrazione di orario spettante ai ricevitori postali e telegrafici, nei casi previsti dall'art. 6 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 988, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è stabilito come segue:

dalle ore sette alle diciannove . . L. 1,50 ad ora
» » diciannove alle sette . . » 2,00 » »

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni, saranno determinate, in relazione all'aumento previsto all'art. 1 del presente decreto, le tariffe per l'esecuzione dei lavori a cottimo nell'Amministrazione postale-telegrafica e per la prestazione dell'ottava ora obbligatoria di servizio di cui al R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1012.

Art. 6. — I premi unitari per ora di lavoro impiegata, secondo l'orario dei treni, per servizio di condotta delle locomotive e di scorta ai treni, di cui agli art. 42 e 50 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono stabiliti nelle misure seguenti:

- lire 1,40 per il macchinista,
- » 1,10 » fuochista,
- » 1,35 » conduttore capo,
- » 1,20 » conduttore principale,
- » 1,— » conduttore,
- » 0,95 » frenatore.

Resta ferma quando il tempo impiegato nei servizi suddetti superi nel mese le cento ore la maggiorazione del cinquanta per cento prevista dagli articoli 42 e 50, sopracitati per la parte eccedente.

Per compensare le prestazioni che il personale ferroviario, cui non è applicabile il primo comma del presente articolo, è tenuto a fare in eccedenza agli obblighi normali di orario e di servizio sono stabiliti premi semestrali di operosità.

Le norme per la concessione dei premi suddetti, e il relativo limite massimo di spesa, verranno stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 7. — Gli aumenti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto

non hanno effetto sulle indennità e competenze previste dagli articoli 6 e 7 del R. decreto legge 14 aprile 1934, n. 561, richiamati dagli articoli 5 e 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, ancorchè dette indennità e competenze siano ragguagliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni considerati nello stesso art. 1.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica:

a) ai premi per prolungamento di orario spettanti agli impiegati addetti a stabilimenti o servizi, in relazione all'orario di lavoro delle maestranze;

b) ai compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno, ed a cottimo, nonchè ai premi di operosità e di rendimento spettanti ai salariati con le norme del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e successive modificazioni.

In ogni caso il compenso orario per lavoro straordinario, festivo e notturno, non può essere inferiore alla paga oraria ordinaria diurna;

c) ai premi per maggior produzione spettanti al personale ferroviario in base all'art. 58 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Art. 8. — Per i personali ai quali, in dipendenza degli aumenti stabiliti dal presente decreto, risulti attribuito uno stipendio od una paga o retribuzione non inferiore a quella prevista, per i singoli gradi, dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, detti assegni sono computati, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e delle relative ritenute, nella misura effettivamente attribuita.

Per i personali ai quali, con gli aumenti stabiliti dal presente decreto, spetti uno stipendio od una paga o retribuzione inferiore a quella stabilita per i singoli gradi dalla legge predetta, l'integrazione computabile, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e delle relative ritenute, a norma del R. decreto-legge 24 novembre 1930, numero 1502, e successive estensioni, è conservata, dal 1° luglio 1937, nella misura differenziale occorrente per raggiungere i trattamenti previsti dalla legge medesima.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi sarà tenuto conto delle variazioni apportate ai trattamenti stabiliti con la legge 27 giugno 1929, n. 1047, da provvedimenti speciali, indipendentemente dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, e 24 settembre 1936, n. 1719, fermo il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 576.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti nei confronti dei salariati, per effetto delle quali un decimo della paga o retribuzione non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza o di licenziamento.

Art. 9. — Ai titolari di pensioni e di assegni che, in applicazione del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, fruiscano di un trattamento di quiescenza complessivo inferiore a quello teorico determinato ai sensi del citato decreto e dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1326, è concesso un aumento di pensione pari alla eccedenza dell'indicato trattamento teorico rispetto a quello in godimento.

Le pensioni di riversibilità riferentisi a pensioni vigenti al 1° luglio 1926 sono liquidate in base alla intera pensione diretta teorica se più favorevole alla pensione diretta originaria senza alcun aumento; quelle già concesse sono del pari aumentate, quando ricorrano le stesse condizioni, in base alla pensione diretta teorica suindicata.

Restano fermi i limiti di L. 8960 e di L. 8600 previsti, per la corresponsione degli assegni di caroviveri rispettivamente ai titolari di pensioni dirette e di riversibilità, dall'art. 4 del citato decreto n. 1966.

Art. 10. — Per ottenere gli aumenti di pensioni e di assegni di cui al precedente art. 9 gli interessati dovranno presentare domanda all'Ufficio provinciale del Tesoro presso l'Intendenza di finanza della Provincia ove riscuotono la pensione.

I provvedimenti con cui si neghi l'aumento di pensione

vengono comunicati agli interessati con le norme previste dallo art. 13 del R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.

E' ammesso il ricorso alla Corte dei conti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del primo pagamento, se trattasi di provvedimenti concessivi di aumento per i quali non si fa luogo a comunicazione.

Sui ricorsi la Corte delibera nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 16 del R. decreto n. 703, sopracitato.

Per i ricorsi dei pensionati delle Ferrovie dello Stato si applicano le disposizioni dell'art. 26 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431.

Coloro che lasciano trascorrere due anni dalla pubblicazione del presente decreto senza presentare domanda di aumento sono ammessi a goderne dalla prima scadenza di pagamento successiva alla presentazione della domanda.

Art. 11. — Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dai precedenti articoli graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 12. — Le disposizioni dei precedenti articoli 1 a 4 e 7 sono estese, in quanto applicabili, ai personali delle Provincie, dei Comuni, delle Opere nazionali e degli altri Enti, Istituti, Società ed Aziende considerati nel primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Salva l'applicazione del precedente comma, e delle disposizioni del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, resta fermo il divieto di adottare provvedimenti che possano comunque annullare o attenuare le riduzioni del trattamento economico stabilite, per i personali sopraindicati, con i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Il presente decreto non è applicabile ai lavoratori rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute per i quali il trattamento economico deve essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. 13. — La riduzione dell'assegno di congrua al clero sancita dall'art. 4 del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, convertito nella legge 5 aprile 1928, n. 716, è abrogata.

Art. 14. — Con decreti nel Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 15. — Il presente decreto è applicabile anche al personale in servizio nell'Africa Italiana, nelle Isole Italiane dell'Egeo o all'estero.

Art. 16. — Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° luglio 1937-XV. Però gli aumenti derivanti dall'applicazione dell'art. 9 hanno effetto dalla prima rata di pensione o di assegno con scadenza successiva al 1° luglio 1937.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

224. **Trattamento economico delle levatrici.** (C. 14 luglio 1937 n. 31237 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per l'esatta interpretazione e conseguente applicazione la seguente circ. del Ministero dell'Interno in data 24 giugno u. s. N. 20400143722:

« Varie Prefetture hanno proposto quesiti nei riguardi dell'applicazione dell'art. 19 del R. D. L. 15 ottobre 1936, XIV, N. 2128, e pertanto si ritiene opportuno di chiarire ogni dubbio e stabilire la precisa portata del disposto di detto articolo.

Com'è noto, nel prima comma esso sancisce che i Comuni, Consorzi ed enti pubblici debbano, entro il termine di due anni, provvedere alla revisione dei regolamenti organici delle levatrici.

allo scopo di elevarne lo stipendio minimo iniziale a L. 4000, oltre gli aumenti periodici già maturati.

Il capoverso testualmente dispone:

« In ogni caso lo stipendio delle levatrici non potrà superare, pur tenendo conto degli aumenti periodici, quello massimo previsto dai relativi regolamenti, sempre quando esso sia superiore alle L. 4000 ».

Non sorge dubbio che il valore dell'una e dell'altra disposizione, che sono fra loro strettamente connesse, sia il seguente: lo stipendio minimo iniziale deve essere elevato a L. 4000; inoltre le levatrici conservauo, in aggiunta a detto importo, gli aumenti periodici già maturati sullo stipendio base, di cui siano provviste all'atto della revisione dei regolamenti organici.

Peraltro, in virtù del capoverso dell'articolo, il cumulo del nuovo stipendio base con gli aumenti periodici già maturati è soggetto ad un limite, rappresentato dallo stipendio massimo previsto dal regolamento vigente: tale limite non può essere superato, semprechè superiore a L. 4000.

Si ponga il caso, per fare un esempio pratico, che il regolamento vigente di un determinato comune stabilisca per la levatrice condotta lo stipendio iniziale di L. 3000 e 5 aumenti quadriennali del decimo, ascendenti complessivamente (L. 300x5) a L. 1500. Lo stipendio massimo, a tenore di detto regolamento, viene ad essere di L. 4500.

Si faccia, altresì, l'ipotesi che la levatrice in servizio del comune in parola, abbia maturato sullo stipendio base di L. 3000 tre aumenti periodici, dell'importo complessivo di L. 900.

All'atto della revisione disposta dall'art. 19 del decreto-legge N. 2128, a detta levatrice dovrebbero essere assegnate L. 4000 (nuovo stipendio base) più L. 900 (aumenti periodici già maturati): in totale L. 4900.

Invece, per effetto della limitazione contenuta nel secondo comma dell'articolo, dovrà esserle assegnato, nel primo inquadramento, lo stipendio di L. 4500, perchè tale è l'importo mas-

simo dello stipendio previsto dal regolamento vigente, che, essendo superiore a L. 4000, non può essere superato.

E' superfluo aggiungere che, qualora lo stipendio massimo previsto dal regolamento organico, sia inferiore a L. 4000, alla levatrice dovrà, all'atto del primo inquadramento, essere corrisposto soltanto lo stipendio di L. 4000, senza gli aumenti periodici già maturati.

* * *

E' stato osservato che con questo sistema si produce una livellazione di stipendio, per lo meno provvisoria, fra levatrici anziane con molti anni di condotta, e levatrici di nomina recente, le quali abbiano appena compiuto il servizio necessario per la liquidazione del primo aumento periodico.

L'obbiezione perde molto del suo valore ove si consideri che lo scopo avuto di mira dal legislatore è stato quello di assicurare alle levatrici, che non ne siano provviste in base ai regolamenti organici vigenti, una retribuzione minima rispondente alle prime esigenze della vita ed alla dignità della professione, che il Regime ha sotto ogni aspetto valorizzato; mentre in sede di emanazione di un provvedimento che costituisce deroga al divieto generale di variazione degli stipendi, tuttora in vigore, non potevasi aver riguardo alla condizione delle levatrici già *provviste* di assegni adeguati.

La questione va esaminata sotto altro aspetto,

Se il ripetuto art. 19 stabilisce uno stipendio minimo obbligatorio in misura fissa, non prevede però modifiche ai rapporti d'impiego vigenti, i quali rimangono immutati,

In particolare, esso non esclude il diritto alla maturazione dei successivi aumenti periodici, cui le levatrici possano aver diritto a norma dei regolamenti in atto, nè pone termine alla maturazione stessa allorchando sia stato raggiunto lo stipendio massimo stabilito da detti regolamenti.

Invero una norma del genere, per potersi considerare giuridicamente esistente, dovrebbe essere espressamente sancita; e ciò

nella fattispecie non si verifica, in quanto, giova ripeterlo, la limitazione prevista nel capoverso dell' art. 19 va posta in stretta connessione col disposto del 1.º comma e non ha effetto continuativo, ma circoscritto al primo inquadramento delle levatiici nel nuovo stipendio.

Qualora si venisse in diverso avviso, ne rimarrebbe bloccata la carriera, dato che nella gran maggioranza dei casi gli stipendi massimi superiori alle L. 4000 previsti dai regolamenti in vigore, di poco si discostano da quella cifra e quindi le interessate, col progredire degli anni di servizio, non potrebbero conseguire alcun apprezzabile miglioramento.

Ora questa conseguenza deve ritenersi ben lontana dagli intendimenti del legislatore, non risultando in alcun modo suffragato dai lavori preparatori del decreto-legge 15 ottobre 1936.

Deve però notarsi, conformemente alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, che la materia degli aumenti periodici, in seguito alla elevazione a L. 4000 dello stipendio base, deve essere ripresa in esame ed espressamente regolata nell'atto deliberativo, con il quale si provvede ad elevare lo stipendio base.

Infatti le condizioni di carriera dei pubblici impiegati costituiscono un tutto organico, di cui lo stipendio iniziale costituisce il punto di partenza: e poichè i regolamenti organici delle levatrici vengono ad essere toccati proprio nell'elemento base, la materia degli aumenti periodici deve essere nuovamente regolata all'atto della revisione disposta dall' art. 19 *e che il legislatore ha ammessa in deroga al cennato divieto di ordine generale di revisione degli organici.*

Le relative deliberazioni dei Podestà debbono essere sottoposte all'approvazione tutoria.

Al qual proposito questo Ministero è di avviso che, mentre gli aumenti già maturati, cumulabili al primo inquadramento col nuovo stipendio base, sono da computare, come si è detto, nel vecchio stipendio, quelli maturabili dopo effettuata la revisione

di cui all' art. 19 dovrebbero essere commisurati al nuovo stipendio minimo fissato da detto articolo.

Rammento, infine, che con circolare 10 febbraio u. s. Num. 20400[4]4[5]140821. è stato chiarito che il minimo iniziale non è passibile della decurtazione del 12 % sancita dal R. D. L. 20 dicembre 1930 N. 1491, si soggiunge che talune Prefetture hanno richiesto se i nuovi assegni delle levatrici, risultanti dall' applicazione del decreto-legge N. 2128, siano suscettibili dello aumento dell' 8 %, previsto dal R. D. L. 24 settembre 1936, XV. N. 1779, con decorrenza 1.° ottobre 1936.

E' evidente che al riguardo deve darsi risposta negativa, perchè il D. L. N. 2128 è di data posteriore a quello N. 1719.

Il Prefetto — MANNO

225. Vaccino antivaioloso dello istituto vaccinogeno meridionale. Sequestro e distruzione. (C. 6 luglio 1937 n. 30964 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, e p. c. ai sigg. Ufficiali Sanitari).

Comunico per l'esecuzione il seguente telegramma del Ministero N. 182 del 5 corrente:

« Pregasi disporre immediato sequestro et distruzione ovunque trovinsi qualsiasi partita vaccino jenneriano dell'Istituto vaccinogeno meridionale di Napoli. Pregasi assicurare indicando quantitativo e serie distrutte ».

Pregasi far eseguire ispezione presso le farmacie esistenti nei comuni.

Il Prefetto — MANNO

226. Congedo straordinario per cure balneo-termali ai minorati di guerra dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato. (C. 6 luglio 1937 n.° 2927 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza e con preghiera di darne notizia agli interessati comunico la seguente circ. della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 corr. n. 546 XII C.:

« L' O. N. per la Protezione ed assistenza degli invalidi di

Guerra ha stabilito, anche per l'anno in corso, di ammettere alle cure balneo-termali gli invalidi pensionati di guerra, riconosciuti in concreto stato di bisogno delle cure medesime, nel limite dei posti dall'Opera rispettivamente assegnati alle sue Rappresentanze provinciali e con gli stessi criteri seguiti nel decorso anno.

Si ravvisa opportuno, pertanto, che, come in passato, le Amministrazioni dello Stato accordino — qualora lo consentano le esigenze di servizio — uno speciale congedo (da non computarsi nel periodo di congedo ordinario) ai propri dipendenti (impiegati e salariati) invalidi di guerra, che dimostrino in modo preciso di essere stati ammessi alle cure anzidette, con il contributo dell'Ente, o di doverne usufruire a proprie spese, giovandosi soltanto della agevolazione che l'Opera potrà loro procurare.

La concessione, per l'anno in corso ha la durata di giorni 15 più 5 di viaggio o di riposo, ed il beneficio va esteso agli invalidi avventizi tuttora in attesa di sistemazione ed agli operai degli stabilimenti dello Stato, con la retribuzione, nei confronti di questi ultimi, di cui all'art. 177 lett. D del vigente regolamento sullo stato giuridico del personale salariato dello Stato.

Ad evitare abusi da parte degli invalidi che, ottenuto il congedo, potrebbero astenersi dalle cure, sarà opportuno che le pubbliche amministrazioni avvertano le Rappresentanze provinciali dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, nelle cui giurisdizioni è la sede dell'impiego, delle singole concessioni e dei luoghi indicati per lo svolgimento delle cure, in modo che esse possano eseguire opportuni controlli e comunicarne i risultati alle varie amministrazioni, a mezzo di apposite dichiarazioni da rilasciare agli interessati, ai quali le amministrazioni stesse dovranno richiederle, all'atto del ritorno in servizio.

In accoglimento, poi, di analoga richiesta dell'Opera il beneficio in oggetto viene esteso al personale degli enti pubblici, locali e parastatali o, comunque, soggetti a vigilanza governativa, in quanto ne risulti possibile l'applicazione, e non vi ostino esigenze di servizio ».

Il Prefetto — MANNO

Parte II.

L'Ente comunale di assistenza.

In applicazione della legge 3 giugno 1937 n. 847 (1), col 1^o luglio c. a., è entrato in funzione l'Ente comunale di assistenza. Il nuovo istituto sorto per volontà del Governo Fascista si presenta fin dalla nascita come un'organismo perfettamente attrezzato per ben assolvere ai suoi complessi e delicati compiti nel settore della pubblica assistenza, ed è stato messo dalla stessa legge, come mai i passati regimi osarono impostare il problema assistenziale, sul piano della più alta comprensione umana e sociale. Il secondo comma dell'art. 1 del provvedimento legislativo che istituisce l'Ente comunale di assistenza ne stabilisce i compiti e ne determina le funzioni: « Esso ha lo scopo di assistere gli individui e le famiglie che si trovano in condizioni di particolari necessità ».

Appare chiaro così, in questa breve ma espressiva sintesi del programma, come il fascismo abbia nettamente superato, ai fini assistenziali, il concetto troppo ristretto di povertà, legato a senso di pietà, e come l'Ente di assistenza sia chiamato ad esercitare un'attività superiore e più elevata, che non è beneficenza, ma assistenza, cioè intervento tempestivo, rapido ed efficace, inteso a sovvenire particolari casi di necessità.

E così la nuova legge promuove, disciplina e coordina l'attività assistenziale generica, riconoscendo ad essa una funzione ampia, fermamente e continua, da esercitarsi in favore del popolo e che si esprime nella formula necessità-assistenza.

Caposaldo fondamentale del recente provvedimento è l'aver promosso il carattere dell'assistenza a funzione di solidarietà umana. Chi ha bisogno e non ha le forze per far cessare le sue pene, ha diritto non alla compassione, ma all'aiuto profondo ed integrale, materiale e spirituale.

(1) v. B. A. anno corr. pag. 217.

Dove non arriva spontaneo l'imperativo morale dell'abbiente verso il bisognoso, giunge, in sostituzione e più efficace, la benefica azione assistenziale di legge, la quale, peraltro, non frustra l'iniziativa privata spontanea, anzi la favorisce, la promuove, e le addita ad esempio l'assistenza organizzata e promossa dallo Stato.

La composizione del comitato di amministrazione dell'Ente di assistenza, così come appare determinato dalla legge, raccoglie l'elemento comunale più eminente ed offre anticipata garanzia di ottimo funzionamento, perchè rappresentato da persone di elevata dignità morale-politica, vagliate e selezionate dalle organizzazioni sindacali, dal Partito e dal Governo.

Nella sua struttura personale il comitato è pure l'unione degli esponenti degli istituti del Regime chiamati a collaborare in tema di alte finalità sociali e potrebbe anche contenere il germe del principio di un nuovo, possibile orientamento evolutivo, nel campo della direzione della cosa pubblica.

Ma a parte tale supposizione, strettamente personale, riprendendo il tema principale del discorso, è da notare come il nuovo istituto fascista, per la sua attività, sia obbligato ad avvalersi del Fascio Femminile. Niente da replicare su ciò, anzi è da plaudire come il legislatore abbia opportunamente tenuto conto della lodevole attività espletata nel passato da tale organizzazione, alla quale per effetto dell'art. 2 del regolamento dei Fasci Femminili fu affidato il compito di concorrere ad attuare tutte le opere assistenziali organizzate dal Partito Nazionale Fascista (1).

Alla formazione del patrimonio dell'Ente di assistenza, provvede l'apporto di diritto dei beni delle Congregazioni di Carità, delle istituzioni di pubblica assistenza e delle opere esistenti nel comune, aventi fini di generica assistenza.

Da tale associazione di beni, formanti la dotazione patrimoniale del nuovo istituto, trae origine la base economica permanente dell'Ente di assistenza, il quale si assicura così notevoli mezzi

(1) vedasi lo Statuto del Partito.

ordinari e ricorrenti, per la realizzazione delle sue alte finalità. Ed in aggiunta alle entrate patrimoniali, l'attività assistenziale viene anche soddisfatta con le quote di integrazione costituite dalle somme che le sono assegnate sul provento dello addizionale istituite col Regio Decreto-legge 30 dicembre 1936 n. 2171 e così le elargizioni della provincia, del comune e di altri enti pubblici e privati.

Naturalmente la preparazione ed organizzazione della assistenza importa un'esatta visione del quadro comunale assistenziale e richiede la rigorosa e parsimoniosa erogazione del disponibile, in rapporto al numero ed all'intensità del bisogno degli individui e delle famiglie viventi in condizioni di necessità nel comune.

Ma ciò ai fini pratici non conta, perchè i signori Podestà hanno la sana consapevolezza del compito loro affidato dal Governo, e non daranno luogo ad alcun inconveniente di sostanza, tanto più che agiranno sotto la illuminata guida di S. E. il Prefetto della provincia, al quale devono sottoporre per l'approvazione il programma annuale di assistenza, ai sensi del preciso disposto di cui all'art. 9 della citata legge 3 giugno 1937.

RAG. MICHELE BELMONTE
Segretario Comunale

**Tabella degli assegni spettanti ai Segretari Comunali del Ruolo provinciale,
in applicazione del R. D. L. 27 giugno 1937 N. 1038. (1)**

Grado e anzianità	Stipendio annesso alla tabella A del T. U. della Legge Com. e Prov.	Stipendio attuale attraverso le varie modifiche di legge	Indennità di servizio attivo dalla base di organica alla misura in vigore
Grado V. Iniziale	11.600	10.954,07	da L. 2.800
al 1° aumento	12.200	11.520,64	a L. 2.643,67
al 2° »	12.900	12.181,66	
al 3° »	13.700	12,037,08	
Grado VI. Iniziale	9.500	9.166,03	da L. 2.100
al 1° aumento	10.100	9.744,93	a L. 1.983,05
al 2° »	10.800	10.420,30	
al 3° »	11.600	11.273,90	
Grado VII. Iniziale	7.000	6.753,87	da L. 1.700
al 1° aumento	7.600	7.332,77	a L. 1.640,17
al 2° »	8.200	7.911,68	
al 3° »	8.800	8.490,58	
al 4° »	9.500	9.166,03	
Grado VIII. Iniziale	5.600	5.403,06	da L. 1.400
al 1° aumento	5.900	5.692,51	a L. 1.350,72
al 2° »	6.200	5.981,97	
al 3° »	6.600	6.367,96	
al 4° »	7.000	6.753,87	

Aquara, 14 luglio 1937 XV.

GIUSEPPE BARBATO

(1) v. B. A. anno corr. pag. 245.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

228. **Opere d'interesse locale eseguite col concorso o col contributo dello Stato.** (C. 14 luglio 1937 n. 30735 al Commissario Pref. Amministr. Prov. e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dei LL. PP. ha comunicato che, in dipendenza della cessazione dei Provveditorati alle OO. PP. col 30 decorso giugno, le pratiche relative alle opere di interesse degli Enti Locali da eseguire con il concorso o con il contributo dello Stato, dovranno essere trattate dagli Enti stessi a decorrere dal 1° luglio p. v., direttamente col predetto Ministero dei LL. PP.

Nel darne notizia a cotesto Ente, si prega attenersi a tale disposizione.

Il Prefetto — MANNO

Nel personale della R. Prefettura

Con recente disposizione è stato trasferito a questa Sede il sig. D.r Ferri Ermanno, 1° segretario di Prefettura.

Al D.r Ferri, che ha già preso possesso del suo ufficio di addetto alla Divisione Comuni, il nostro saluto beneaugurante.

Appalti, aste ecc.

Comune di Olevano sul Tusciano — *Avviso d'asta per ultimo esperimento vendita legname 15^a Sezione Bosco* — Essendosi, in tempo, presentata offerta di miglioramento di ventesimo da parte di Ceriallo Berardino di Giovanni, elevandosi così il prezzo di provvisoria aggiudicazione a L. 39650 (trentanovemilaseicentocinquanta), si rende noto che l'ultimo e definitivo esperimento avrà luogo venerdì 23 and. alle ore 11, nella Casa Comunale.

Rimangono invariate le condizfoni stabilite con i precedenti bandi.

Olevano 13 luglio 1937 A. XV.

Il Segretario Comunale: cav. uff. C. di Cunzolo

Il Podestà: avv. Tullio Capone

Pubblicazioni

Arturo Lentini — *L'Amministrazione Comunale* — Volume in 8 di pagine XXIV-354 legato in tela — Como, Tip. Editrice Cesare Nani, 1937 — Lire 35.

Il dott. Arturo Lentini ben noto cultore di diritto amministrativo e autore di numerose e apprezzate pubblicazioni, ha in corso di stampa, presso la Tipografia Editrice Cesare Nani di Como, un'opera di particolare importanza per le pubbliche amministrazioni,

Si tratta di una monografia di carattere teorico-pratico sulla Amministrazione Locale, con la quale l'A. si propone di facilitare agli uffici, al foro, agli studiosi, agli amministratori ed ai giovani che si devono preparare ai pubblici concorsi, la conoscenza della complessa materia, con speciale riferimento alla legislazione positiva, alla dottrina e alla giurisprudenza che su di essa si sono formate.

Com'è noto, l'argomento è vastissimo, ed ha già dato luogo a vari trattati che, insieme sommati, abbracciano quasi tutta la materia del diritto amministrativo. Il Lentini è però riuscito a racchiudere la materia stessa e a ridurla a sistema in poco volume, trattandola in modo che non esistano lacune, non solo, ma che lo studioso e gli amministratori pubblici vi trovino esposto, in modo semplice e piano, tutto quanto loro occorra.

Di taluni speciali oggetti l'A. si è occupato con una certa larghezza, perchè la sua lunga esperienza professionale gli ha consigliato di tenere in maggiore considerazione gli oggetti stessi, come quelli la cui trattazione più frequentemente ricorre in pratica.

La parte scientifica è sobriamente trattata e qualche volta esposta in forma assiomatica, specialmente quando sui principi non vi sono contrasti.

Il libro incontrerà certamente il consenso di coloro pei quali è stato scritto ed avrà la maggiore fortuna presso i funzionari e tutti quelli che sono preposti alla tutela delle amministrazioni locali, in particolare i giovani all'inizio delle funzioni, che troveranno nel libro stesso un compendio chiaro e completo, quale solo può dare chi al lungo studio e alla vasta dottrina accoppia una lunga pratica professionale.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 229. Ritenute 0,12 % sugli stipendi dei segretari comunali.
- 230. Profilassi dell'amebiasi.
- 231. Rabbia canina. Profilassi.
- 232. Diniego di registrazione di specialità medicinali.
- 233. Controllo sui prezzi.
- 234. Assegnazione di borse di studio 1937-38.
- 235. Richiesta di rituali agli uffici.
- 236. Soccorsi giornalieri militari. Licenze coloniali in attesa di congedo.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura n. 236 — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

236. **Soccorsi giornalieri militari. Licenze coloniali in attesa di congedo.** (C. 28 luglio 1937 n. 2200 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato posto il quesito se « le licenze ordinarie coloniali in attesa di congedo », rilasciate ai militari provenienti dall' A. O. I., rientrino fra quelle di cui alla circolare telegrafica del 7 marzo 1936, n. 4263 Gaq.

Questa Prefettura, avuto riguardo alla fisionomia particolare delle licenze ordinarie coloniali, le quali, anche se susseguite dal congedo, vengono accordate, a mente degli ordiuamenti dei RR. CC. TT. CC., a coloro che abbiano prestato determinati periodi di servizio in colonia, in proporzione e quasi in premio di questo, dando loro diritto a fruire, per l'intera durata, del normale trattamento coloniale, ha ritenuto di doverle escludere da quelle in attesa di congedo di cui alla ridetta circolare.

Dovrà, pertanto, il soccorso giornaliero previsto dalla legge 22 gennaio 1934, n. 115, continuare a corrispondersi ai congiunti dei militari, che si trovano in tale posizione, e concedersi ai militari stessi, a norma dell'art. 18 della legge stessa; semprechè, beninteso, col ritorno in famiglia del militare e con la ripresa delle sue normali occupazioni non sia venuta a cessare la condizione di bisogno, che è presupposto indispensabile per la concessione e corresponsione del soccorso, alla stregua del criterio accolto dalla circolare del Ministero della Guerra del 13 settembre 1935, n. 1060 R.

Si pregano le SS. LL. di favorire un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

229. Ritenute 0,12 %₁₀ sugli stipendi dei segretari comunali. (C. 21 luglio 1937 n. 32838 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In relazione a quesiti fatti da alcuni Comuni, il Ministero delle Finanze ha fatto presente che la ritenuta del 0,12%₁₀, di cui al R. D. 20 novembre 1919, n. 2272, dev'essere applicata sugli stipendi dei segretari comunali di ruolo fino a quando i medesimi non cessino dal servizio attivo e indipendentemente da qualunque vincolo di cessione dello stipendio,

Pertanto si richiamano i segretari comunali inadempienti all'obbligo di versare le ritenute di cui trattasi, avvertendo loro che le somme a suo tempo trattenute in occasione della contrattazione delle cessioni di stipendio, consentite a favore di Istituti cessionari, si riferiscono alle ritenute 0,12 %₁₀ per il completamento del periodo di anni 4 di versamento, presupposto necessario per fruire della concessione di cui sopra. (veggasi art. 2 del R. D. 14 giugno 1924, n. 13475).

Questa Prefettura non mancherà di adottare tutti quei provvedimenti necessari per la esecuzione delle disposizioni impartite dall'On. Ministero in merito all'applicazione della ritenuta 0,12 %₁₀ sugli stipendi dei segretari comunali di questa Provincia.

Si dia assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — MANNO

(Alligato B a circolare prefettizia 21 luglio 1937, N. 32838)

COMUNE DI

Riepilogo delle ritenute 0,12 %

sugli stipendi corrisposti ai Segretari comunali durante il
 il cui importo di L. è stato versato alla Prefettura con
 cartolina-vaglia N. del

N. d'ordine	Segretari comunali			Totale dello stipendio lordo di ritenute percepito nel semestre	Totale delle ritenute 0,12 %	Note
	Cognome	Nome	Paternità			
1	2	3	4	5	6	7
			Totale			

li

1937-XV

Il Segretario Comunale

Il Podestà

(Alligato C a circolare prefettizia 21 luglio 1937 N. 32838).

**Prontuario della ritenuta 0,12^o/₁₀ sullo stipendio mensile
dei Segretari Comunali di ruolo.**

GRADO e Qualifica	STIPENDI e aumenti periodici	Ammontare degli stipendi al netto delle riduzioni e al lordo delle ritenute		Ritenuta 0,12 ^o / ₁₀ sugli stipendi mensili	Note
		Annuale	Mensile		
1	2	3	4	5	6
Grado 1. Segretario Gen. di prima classe	col 1. aum.	19.236 10	1.603 00	1 92	
	iniziale	17.503 40	1.463 60	1 75	
Grado 2. Segretario Gen. di seconda clas.	col 2. aum.	17.534 90	1.461 25	1 75	
	» 1. »	16.251 85	1.354 35	1 62	
	iniziale	15.225 40	1.268 80	1 52	
Grado 3. Segretario Capo di prima classe	col 2. aum.	15.225 40	1.268 80	1 52	
	» 1. »	14.370 35	1.197 50	1 44	
	iniziale	13.989 90	1.165 85	1 40	
Grado 4. Segretario Capo di seconda clas.	col 3. aum.	13.989 90	1.165 85	1 40	
	» 2. »	13.202 95	1.100 25	1 32	
	» 1. »	12.503 45	1.041 95	1 25	
	iniziale	11.978 85	998 25	1 20	
Grado 5. Segretario Capo di terza classe	col 3. aum.	11.978 85	998 25	1 20	
	» 2. »	11.279 35	939 95	1 12	
	» 1. »	10.667 30	888 95	1 06	
	iniziale	10.142 65	845 20	1 05	
Grado 6. Segretario di prima classe	col 3. aum.	10.346 20	862 20	1 03	
	» 2. »	9.648 45	804 05	0 90	
	» 1. »	9.023 10	751 95	0 90	
	iniziale	8.487 05	707 25	0 85	
Grado 7. Segretario di seconda clas.	col 4. aum.	8.487 05	707 25	0 85	
	» 3. »	7.861 70	655 15	0 78	
	» 2. »	7.325 70	610 50	0 73	
	» 1. »	6.789 65	565 80	0 67	
	iniziale	6.253 65	521 15	0 62	
Grado 8. Segretario di terza classe	col 4. aum.	6.253 65	521 15	0 62	
	» 3. »	5.896 30	491 35	0 58	
	» 2. »	5.538 95	461 60	0 55	
	» 1. »	5.270 90	439 25	0 52	
	iniziale	5.229 25	435 75	0 52	

230. **Profilassi dell'amebiasi.** (C. 26 luglio 1936 n. 31869 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, e per conoscenza ai sigg. Ufficiali Sanitari).

Comunico la seguente circolare N. 90 del Ministero dell'Interno relativa all'oggetto:

« I frequenti e numerosi rapporti fra il nostro paese ed i possedimenti dell'A. O. I., nonché il rimpatrio di truppe e di operai dalle località nelle quali è endemica e grandemente diffusa l'amebiasi, richiedono che da parte dei sanitari esercenti, degli ufficiali sanitari, venga dato il maggiore interessamento per la conoscenza e per l'accertamento diagnostico di forme di amebiasi.

La malattia che già in talune zone del Regno dava manifestazioni particolarmente tra la popolazione rurale, può con questo ritorno di malati e di portatori di amebe, diffondersi anche in località ora indenni e pertanto necessita adottare provvidenze adeguate per combattere tale malattia ed infrenarne ogni ulteriore diffusione.

Occorre quindi:

- 1) Esigere la immediata denuncia dei casi accertati o sospetti.
- 2) Disciplinare il servizio di accertamento diagnostico disponendo che tutti i casi sospetti siano sottoposti ad esame coprologico da effettuarsi presso i Laboratori Provinciali d'Igiene e Profilassi.
- 3) Far provvedere per l'immediato, rigoroso, razionale trattamento terapeutico controllato da ripetuti esami di Laboratorio sia dei malati che dei portatori sani che costituiscono fonti pericolose di contagio e di infezione.
- 4) Vigilare sui metodi di convogliamento delle materie fecali, nelle latrine domestiche, nelle concimaie.
- 5) Diffondere le principali norme igieniche generali della persona e della casa, propagandone le norme per la difesa individuale contro la infestione amebiasica.

6) Istituire, ove possibile, appositi ambulatori per la diagnosi e la cura delle parassitosi intestinali suddette.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni ad integrazione e sviluppo di taluni servizi profilattici, oggetto della presente circolare ».

Richiamo pertanto la particolare attenzione degli ufficiali sanitari sulla esecuzione delle misure predette.

Presentandosi dei casi anche sospetti di dissenteria amebica occorre subito procedere all'esame delle feci. A tal uopo prego le SS. LL. di darne subito comunicazione a quest'ufficio che a seconda dei casi potrà invitare l'infermo a recarsi presso questo Laboratorio Provinciale d'Igiene o disporre la venuta nei rispettivi comuni di un funzionario tecnico di detto Laboratorio per l'accertamento.

Infine gli ufficiali sanitari dovranno tenere delle conferenze per diffondere le norme sulla modalità del contagio, sulle alterazioni patologiche cui si va incontro e sul modo di cura e sulla necessità di invocare l'opera del medico in caso di turbe intestinali dissenteriformi onde intervenire tempestivamente.

Il Prefetto — MANNO

231. **Rabbia canina -- Profilassi.** (C. 16 luglio 1937 n. 32943 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

In data recente si sono verificati nel territorio della Provincia casi di morsicature inferte a persone da cani, dei quali tre sono morti dopo d'aver presentato manifestazioni che, come assicura il veterinario provinciale, autorizzano senz'altro a formulare la diagnosi di rabbia ed altri sono stati abbattuti per la impossibilità di catturarli senza pericolo.

I casi suindicati mettono sempre più in rilievo la necessità d'intensificare i mezzi di difesa contro la suindicata infezione. A tal fine, con riferimento alle varie circolari Prefettizie relative all'oggetto, riportate nei B. A. del corrente anno e precedenti, rinnovo la preghiera di curare, con carattere di continuità, la rigorosa applicazione di detti mezzi, ricordando che essi

furono riepilogati nella circolare Prefettizia n. 32960 del 4 luglio 1935, inserita a pag. 263 del B. A. 1935.

Nel richiamare la speciale attenzione sulla suindicata circolare del 4 luglio 1935 e sull'ordinanza Prefettizia n. 49410 del 9 novembre 1932, inserita a pag. 419 del B. A. d. a., specialmente per quanto si riferisce all'ordinario trattamento della sollecita uccisione dei cani e dei gatti morsicati, prego la S. V. di significarmi:

1.) Se presso l'ufficio comunale sia tenuto regolarmente aggiornato il registro prescritto dall'art. 48 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con R. D. 10 maggio 1914 n. 533 per l'applicazione e la riscossione della tassa sui cani;

2.) se nel Regolamento locale d'igiene siano contenute disposizioni circa i requisiti ai quali deve corrispondere la museruola che i cani debbono portare nelle vie ed in qualunque luogo aperto al pubblico, giusta le prescrizioni del suindicato art. 48 Regolamento di polizia veterinaria;

3.) il nome della guardia municipale cui è affidato nel Comune l'incarico d'accertare se nel territorio comunale esistano cani non denunciati all'ufficio comunale;

4.) il nome delle guardie municipali cui è stato affidato il servizio di vigilanza sulle vie e nei luoghi aperti al pubblico: (spacci di vendita di qualsiasi genere, caffè, cinematografi, spiagge durante la stagione balneare ecc.) per impedire che vi accedano o comunque vi si trovino cani sprovvisti di museruola;

5.) l'azione svolta dalle guardie municipali per l'espletamento degli incarichi di cui sopra e se e quali provvidenze siano state adottate in occasione di eventuali negligenze in servizio;

6.) se e con quale esito siano state esperite indagini durante il corrente mese per accertare se nel territorio comunale esistano cani od altri animali morsicati da cani sconosciuti;

7.) come viene provveduto nel territorio comunale al servizio d'accalappiamento di cani vaganti e specialmente quelli che si aggirano di notte nell'abitato in cerca di cibi tra i rifiuti ed in caso negativo come intenda provvedervi.

Ricordo infine che qualora, nonostante i ripetuti avvisi, seguitassero a verificarsi nel Comune casi di trasgressione alle norme di profilassi della rabbia canina, devesi, senz'altro, per ogni trasgressione, elevare verbale di contravvenzione. I verbalizzati debbono sempre trasmettere tali verbali direttamente all'autorità giudiziaria, informandone poi quest'ufficio per il tramite di V. S.

E' bene ricordare che in ciascun verbale devesi, tra l'altro, fare riferimento alle ordinanze Prefettizie del 27 gennaio 1927 n. 3465 e del 9 novembre 1932 n. 49410, nonchè all'art. 264 (comma 3) del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Attendo sollecito esauriente riscontro.

Il Prefetto — MANNO

132. Diniego di registrazione di specialità medicinali. (C. 5 luglio 1937 num. 29415 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con decreti ministeriali in data 1 giugno 1937-XV, in corso di pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno e nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero, è stata negata la registrazione agli effetti del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 N. 1265 e del regolamento 3 marzo 1927 N. 478 delle seguenti specialità medicinali e presidi medico chirurgici.

1) *Gono Trisi* già *Gonococctanatos Trisi* della Ditta Laboratorio Dr. Trisi di Pescara, Porta Nuova Via del Ponte, prodotta nel Laboratorio della Ditta; perchè la formula di composizione è irrazionale ed al prodotto sono attribuite indicazioni terapeutiche ingiustificate.

2) *Gastrofil* della Ditta Camillo Corvi di Piacenza Via XX settembre 106-108, prodotta nell'officina della Ditta, perchè vanta attività terapeutiche non giustificate dalla formula di composizione.

3) *Gastracido* già *Gastrica* della Ditta I. M. E. T. (Istituto Medico Terapeutico) di Lochis Alfredo e Fulco Vincenzo, di Torino, Via Curtatone 5, prodotta nell'officina del Dr. Damonte, sita in Torino Via Sagliano Micca I, perchè la formula di composi-

zione, di per sè irrazionale, all'analisi è risultata diversa da quella dichiarata.

4) *La Fulminea* della Ditta Laboratorio Farmaco Terapico di Francesco Passalacqua di Velletri (Roma) Via Vittorio Emanuele 22, perchè vanta attività terapeutiche non giustificate dalla formula di composizione.

5) *Pekol* nella categoria elixir della Ditta Madel di Milano, Via Petrella 9, prodotta nell'officina Bernocco e Borgogno sita in Torino Via Mazzini 6, perchè la formula di composizione riscontrata all'analisi non corrisponde a quella dichiarata.

6) *Antireumatico 44* della ditta Dr. Luigi Biasi di Milano, Via Adua 6, prodotta nel Laboratorio O. Mazzolini di A. Saita sito in Milano Via Giuseppe Ferrari 9, perchè vanta attività terapeutiche non giustificate dalla formula di composizione.

7) *Afebril* della Ditta A. Orio di Milano, Via Ferruccio 22, prodotta nel laboratorio chimico Orfila, sito in Milano Via Coni Zugna 47, perchè vanta attività terapeutiche non corrispondenti alla reale composizione del prodotto.

8) *Novochimosin* della ditta farmacia S. Simone di S. e G. Tacconis, di Torino, Via Garibaldi 13, prodotta dall'industria chimica Lugano, perchè il potere proteolitico dovuto alla pepsina, non raggiunge quello minimo prescritto dalla F. U.

9) *Enterozima* della Ditta Ettore Cristiano, di Napoli, Riviera Chiaia 77, prodotta nel Laboratorio della Farmacia Pontificia Cristiano, perchè la composizione del prodotto non corrisponde al dichiarato per quanto riguarda il contenuto e l'attività dei fermenti.

10) *Digestivo Lim*, della S. A. Prodotti Nazionali e Farmaceutici di Roma, Via Chiana 37, prodotta nell'officina della stessa ditta, perchè i fermenti dichiarati sono pressocchè inattivi e la attività della pepsina è molto inferiore a quella prescritta dalla F. U.

11) *Iecor* della Ditta Laboratorio Far. Contardi, di Genova, Via Balbi 105, prodotto nel Laboratorio della Ditta stessa, perchè

la composizione del prodotto è risultata non corrispondente al dichiarato per quanto riguarda l'attività della pepsina e la presenza dell'olio di fegato di merluzzo.

12) *Formiolin*, della Ditta G. Landini di A. Bosio, Torino, Via Genova 68, perchè l'attività battericida del prodotto è insufficiente.

13) *Formiol*, della Ditta Bazzoni Guido di Verano Brianza (Milano) perchè la formula di composizione all'analisi è risultata diversa da quella dichiarata.

14) *Cresoleina* della Ditta Bazoni Guido di Verano Brianza (Milano), perchè la formula di composizione all'analisi è risultata diversa da quella dichiarata.

Con riferimento alla precedente nota del 10 luglio pp. n. 27543, pubblicata nel B. A. n. 20 a pag. 243, prego i Sigg. Podestà e il Segretario del Sindacato di categoria di fare le opportune comunicazioni a tutti i farmacisti esercenti richiamando il disposto dell'art. 169 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, il quale *commina penalità per il farmacista che abbia messo in vendita o detenga per vendere specialità medicinali non registrate.*

Prego inoltre i Sigg. Podestà di provvedere affinché i grossisti e i depositi di prodotti chimici siano sollecitamente e diligentemente ispezionati dai rispettivi ufficiali sanitari assistiti da agenti municipali o dalla forza pubblica, provvedendo al sequestro delle specialità di cui sopra.

Il Prefetto — MANNO

233. **Controllo sui prezzi.** (C. 19 luglio 1937 n. 1617 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia),

Viene segnalato che non tutti i commercianti usano tenere i cartellini dei prezzi sui generi esposti in vendita al pubblico — contrariamente alle disposizioni in vigore.

Al fine d'applicare l'integrale e rigoroso controllo sui prezzi, che è necessario per stroncare ogni sorta di speculazione al rialzo, prego le SS. LL. di dare precise e severe disposizioni:

agli agenti incaricati del servizio di vigilanza perchè gli eventuali inadempienti siano opportunamente colpiti dalle sanzioni che la legge prevede.

Resto in attesa di assicurazione.

Il Prefetto -- MANNO

234. **Assegnazione borse di studio 1937-38.** (C. 22 luglio 1937 dell'O. N. Orfani di guerra (Comitato Prov. di Salerno) ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come già per l'anno scorso, così anche per l'anno scolastico 1937-1938, l'Opera Nazionale farà luogo all'assegnazione (nuove concessioni e conferme) di borse di studio agli orfani di guerra minorenni che se ne rendono meritevoli per profitto e condotta.

Possono far domanda per l'assegnazione (ex novo) delle borse di studio solo gli orfani di guerra che hanno conseguita l'ammissione al 1° anno di scuola media (inferiore o superiore) o al 1° anno dei Corsi Universitari nella sessione estiva di esami e non saranno ripetenti.

Costituiscono titoli di preferenza nell'assegnazione, oltre le attitudini, il profitto, la condotta dell'orfano, le condizioni demografiche, sociali ed economiche della famiglia nonchè le benemeritenze del genitore (morte avvenuta sul Campo o per la causa nazionale, promozione per merito di guerra ecc.)

Non possono essere assegnatari di borsa di studio gli orfani di guerra che sono stati ripetenti per l'anno 1936-1937 o che non frequentano studi presso un Istituto regio o pareggiato, gli orfani ricoverati e quelli che hanno già conseguito un diploma (magistrale o professionale) che loro consenta l'esercizio di una professione o che hanno parenti già assegnatari di analogo beneficio.

Le domande di ammissione al Concorso, da redigersi in carta libera, devono essere corredate dei certificati di nascita, povertà, buona condotta, residenza, stato di famiglia, titolo di studio, e devono pervenire a questo Comitato non oltre il 14 agosto alle ore 18.

Detto termine è improrogabile e le domande non pervenute regolarmente documentate in tempo debito, non saranno prese in considerazione.

E' necessario pertanto che le SS. LL. provvedano subito a comunicare agli orfani di interessati le suindicate norme inviando loro copia della presente ed invitandoli a *presentare domanda documentata nel termine prescritto del 15 agosto.*

Si prega anche trasmettere copia di tale circolare alle locali Sezioni Combattentistiche per una maggiore propaganda,

Si attende ricevuta della presente con l'assicurazione dell'adempimento delle disposizioni in essa contenuta.

Il Commissario Straordinario

Col. A. Amendola

235. **Richiesta di rituali agli Uffici.** (C. 27 luglio 1936 n. 32829 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha rilevato che gli Uffici Comunali di questa Provincia non inviano sollecitamente i rituali che ad essi vengono richiesti.

Poichè il lamentato ritardo importa un arresto nella definizione dei numerosi processi e quindi un grave pregiudizio al regolare funzionamento della Giustizia penale, si prega V. S. di impartire opportune disposizioni all'Ufficio dipendente per il sollecito disbrigo delle richieste suaccennate.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Comune di Nocera Inferiore — *Lavori ampliamento edificio scolastico capoluogo.* — Il giorno 12 agosto 1937 XV a ore 10, nella Casa Comunale avrà luogo un unico esperimento di asta pubblica, a termini abbreviati ed a schede segrete, per l'appalto dei lavori di ampliamento dell'Edificio Scolastico del Capoluogo sul dato base d'asta di lire 332,027,65.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Municipale.

Nocera Inferiore li 21 luglio 1937 XV.

Il Segretario Capo - *G. M. Rossetto*

Il Podestà - *Ten. Col. Alfredo Arminio*

Comune di S. Mauro Cilento — *Appalto riscossione imposte di consumo.* — Si rende noto che il giorno 10 agosto 1937 XV, alle ore 10, nella Casa Comunale, avrà luogo l'appalto per la riscossione delle Imposte di Consumo pel quinquennio 1937-1941. L'asta avrà luogo col sistema delle candele vergini ad unico e definitivo incanto. Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno offerte di almeno due concorrenti. Base di asta lire 5000,00.

Deposito provvisorio lire 500,00 e per spese lire 437,50. Documenti di rito. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Comune.

S. Mauro Cilento li 23 luglio 1937 A. XV E. F.

Il Podestà - *D. Mazzarella*

Il Segretario Com. - *Lillo*

Comune di Laurino — *Vendita 2^a e 3^a sezione bosco Incombensi - 2.^o avviso d'asta.* — Si rende noto che il giorno 12 agosto p. v. si procederà al 2.^o esperimento d'asta col sistema della candela vergine per la vendita del materiale legnoso ritraibile dalla 2.^a e 3.^a sezione del bosco Incombensi, alle stesse condizioni del primo incanto: prezzo base lire 25,000, offerte in aumento non inferiori a lire 100.

Laurino 22 luglio 1937 XV.

Il Segretario - *Dott. Gabriele Fragetti*

Il Podestà - *Avv. Luigi Ippoliti*

Concorsi

Consorzio Provinciale Antitubercolare di Salerno — *Concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente sanitaria visitatrice presso le Sezioni Dispensariali antitubercolari di Nocera Inferiore, Sarno e Sala Consilina.*

Stipendio annuo lordo L. 4500,00, decurtato delle riduzioni di cui ai RR. DD. LL. 20 novembre 1930, N. 1401 e 14 aprile 1934 N. 461 ed aumentato a Lire 5220,00 in forza dei RR. DD. 24 settembre 1936 N. 1719 e 27 giugno 1937, N. 1033.

Titolo di studio: abilitazione alle funzioni di assistente sanitaria visitatrice.

Età minima anni 21, massima anni 40, salvo eccezioni di legge. Termine utile per presentazione istanze e documenti: 15 settembre 1937.

Per le materie di esame e per ogni altro chiarimento rivolgersi alla Segreteria del Consorzio Provinciale Antitubercolare (Palazzo del Governo).

Salerno, li 23 luglio 1937 XV.

Il Segretario -- L. Tafuri Il Presidente — G. Casale

Comune di Acerno — *Inserviente comunale* — Concorso per titoli. Assegno annuo lire 2000 al netto riduzione 12 % e comprensivo 1° aumento dell'8 % e al lordo delle riduzioni di legge, aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e per 4 quadrienni successivi. Indennità complementare 10 % del salario percepito, ove sia ammogliato o vedovo con prole. Età anni 18 a 30, salvo eccezioni di legge, documenti di rito, licenza di compimento del corso elementare inferiore, e quietanza di lire 25 per tassa di ammissione al concorso. Termine scadenza invio domanda e documenti 31 ottobre 1937.

id. id. — *Due posti di Guardia municipale* — Concorso per titoli e per esami scritti ed orali. Gli esami scritti verteranno nella compilazione di un verbale di contravvenzione alle disposizioni particolari del codice stradale, leggi sanitarie e regolamento di igiene. L'esame orale verterà sulle stesse materie.

Paga annua lire 3000 al netto della riduzione del 12 % e comprensivo dell'aumento dell'8 % e al lordo delle altre ritenute di legge, aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e per 4 quadrienni successivi. Indennità complementare 10 % sulla paga percepita ove sia ammogliato o vedovo con prole.

Età da 21 a 30, salvo eccezioni di legge, documenti di rito, licenza compimento del corso elementare inferiore e quietanza di lire 25 per tassa di ammissione al concorso. Termine scadenza invio domanda e documenti 31 ottobre 1937.

Il Segretario d'Aprile Francesco Il Podestà cav, Lupo Pasquale



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

237. Ente Comunale di Assistenza.
238. Collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra presso le pubbliche amministrazioni.
239. Passaggio dai Comuni allo Stato pel servizio delle carceri mandamentali.
240. Misure profilattiche ed assistenziali per i lavoratori rimpatriati dall' A. O. I.
241. Visite igieniche ai locali di produzione e smercio di generi alimentari.
242. Fondazione Littoria per la piccola pesca.
243. Pubblici lavatoi.
244. Poliometite anteriore acuta. Terapia.
245. Norme sanitarie per la importazione nel Regno di animali destinati al ripopolamento delle riserve di caccia.
246. Sequestro specialità medicinali.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura n. 245 e 246 — Appalti, aste ecc. - Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

245. **Norme sanitarie per la importazione nel Regno di animali destinati al ripopolamento delle riserve da caccia.** (C. 7 agosto 1937 n. 23509 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia.

La Gazz. Uff. N. 162 del 15 luglio c. a. a pag. 2676 pubblica l'ordinanza del Ministero dell'interno del 23 giugno c. a. relativa all'oggetto controindicato.

Si riproducono qui appresso le disposizioni di detta ordinanza con preghiera di richiamare su di esse l'attenzione dei veterinari dipendenti e degli Enti interessati.

Attendo assicurazione.

p. Il Prefetto — CASALE

Il Ministro Segretario di Stato — Per gli affari dell' Interno

Visto il Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvate con R. D. 27 luglio 1934, N. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con R. D. 10 maggio 1914, N. 533;

Riconosciuta la necessità di adottare misure adeguate per proteggere il territorio nazionale dalla importazione di animali destinati al ripopolamento delle riserve di caccia, affetti da tularemia o da altre forme infettive

ORDINA

Art. 1. La importazione nel Regno degli animali destinati al ripopolamento delle riserve di caccia è sottoposta alla osservanza delle seguenti condizioni:

a) che gli animali di che trattasi siano scortati da un certificato rilasciato da un veterinario di Stato od autorizzato dallo Stato, attestante la origine e la provenienza da località immuni da tularemia e da ogni altra forma infettiva.

b) che siano riconosciuti sani alla visita del veterinario di confine e di porto, al momento dell'entrata nel Regno.

c) che nelle riserve di destinazione siano mantenuti in isolamento sotto vigilanza del veterinario comunale, per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;

Art. 2. I casi di malattia o di morte che dovessero verificarsi fra gli animali tenuti in isolamento dovranno essere immediatamente denunciati all'autorità Comunale, che, a sua volta, ne informerà telegraficamente la competente Prefettura;

Art. 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza saranno a carico degli importatori;

Art. 4. I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti a termini di legge.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e S. E. il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, 23 giugno 1937 XV.

Pel Ministro — BUFFARINI

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

237. **Ente Comunale di Assistenza.** (C. 2 agosto 1937 n. 70102 ai Presidenti degli Enti Comunali di Assistenza della Provincia).

Richiamando i concetti enunciati nella riunione del 28 luglio u. s. circa le modalità di attuazione della legge 3 giugno 1937, n. 847, istitutiva dell'Ente Comunale di Assistenza, credo utile precisare quanto segue:

La presidenza dell'Ente non va delegata, ma dev'essere tenuta personalmente dal Podestà. Componenti della Commissione amministratrice sono un rappresentante del Fascio di combattimento designato dal Segretario, e la Segretaria del Fascio Femminile personalmente. Entrambi questi componenti potranno dare proficua e solerte cooperazione. Il primo fornirà elementi utili per l'acquisizione dei proventi locali e per l'esperienza dell'assistenza attuata per il passato dall'Ente Opere Assistenziali; l'altra apporterà la più squisita sensibilità e comprensione delle umane situazioni di bisogno.

L'entità dei fondi che la generosità locale ha finora elargito, più che non diminuire, deve aumentare, ed a conseguire l'intento varrà l'opera persuasiva delle SS. LL. della umana solidarietà di cui deve essere convinto ogni fascista che può dare.

Nell'assistenza, escludano i meno bisognosi e le soddisfazioni di bisogni meno impellenti, intensificando, invece, in profondità, il sollievo delle esigenze della vita materiale a coloro che realmente non hanno nulla, preferendo al sussidio in danaro e alla distribuzione di buoni, la somministrazione di viveri, possibilmente refezioni, e quella di indumenti.

Evitare le forme assistenziali che più facilmente si prestino a speculazioni e mirare allo scopo di portare direttamente il sollievo a chi ne ha bisogno. Comunque, la forma dell'assistenza è lasciata, per quanto attiene alle pratiche modalità, al prudente criterio delle SS. LL.

L'attività del nuovo Ente Comunale di Assistenza si intende iniziata ex novo dal 1° luglio u. s. e non ha riflesso in essa ogni eventuale pendenza attiva o passiva riferibile a gestioni precedenti.

Delle rendite che il nuovo Ente eredita dalla soppressa Congregazione di Carità ed Enti amministrati, i fondi che hanno espressa destinazione alla beneficenza generica (sussidi, elemosine, assistenze, ecc.) passano, al netto, in entrata del prospetto economico da compilare in allegato al programma assistenziale annuale (1° luglio - 30 giugno).

I fondi, invece, diretti a beneficenza specifica (Ospedali, Orfanotrofi, Ricoveri di mendicizia, Conservatori, ecc.) restano destinati al loro fine, salvo il provvedimento del decentramento.

A cura di questa Prefettura, poi, le Istituzioni autonome con finalità specifiche, che abbiano sussidiariamente finalità di assistenza generica, verranno invitate a devolvere all'E. C. A. i relativi fondi, salvo l'eventuale concentramento di essi.

Il prospetto economico di cui sopra, in uscita, indicherà, invece, distintamente per ciascuna forma di assistenza, le somme presumibilmente necessarie al fabbisogno assistenziale annuale.

A fronteggiare l'eventuale spareggio tra entrata ed uscita è destinato un fondo provinciale costituito:

a) dalla parte assegnata dal Ministero sul provento dell'adizionale istituita con il R. D. L. 30 dicembre 1936, n. 2171;

b) da tutte le offerte locali, sia minime che rilevanti, ed in qualsiasi forma ricevute da privati o da Enti, delle quali tutte, pertanto, le SS. LL. non potranno disporre senza un'espressa autorizzazione di questa Prefettura, alla quale compete la decisione di far trattenere localmente le somme o di versarle nel coacervo provinciale.

A tal fine le SS. LL., appena in possesso dell'offerta, me ne indicheranno l'ammontare o la natura. Non occorre distinguere le offerte secondo la loro destinazione (per Colonie marine, montane, elioterapiche, per assistenza invernale, ecc.), poichè il riparto del loro totale verrà fatto da questa Prefettura, prima in ragione di un terzo per i compiti riservati alla Federazione dei Fasci (diverse colonie estive, assistenza ai reduci) e di due terzi per le esigenze degli Enti Comunali; poi in ragione delle richieste avute dai singoli Enti.

Sulle basi innanzi dette, attendo dagli Enti, che ancora non li abbiano in tal modo compilati, il programma per l'anno assistenziale 1° luglio 1937 - 30 giugno 1938, ed il prospetto economico, entro il 15 agosto c. m. improrogabilmente.

Ma devo avvertire che inutilmente si sarà fantasiosi nell'indicazione del fabbisogno locale (parte uscita del prospetto economico), perchè esso non sarà il solo elemento determinante l'ammontare della quota integrativa che verrà assegnata a ciascun E. C. A.; ma, la quota in parola sarà, come è ovvio, commisurata anche all'entità del fondo provinciale, alle situazioni speciali dei Comuni più poveri, all'attività svolta per le raccolte locali ecc.

Nel raccomandare lo scrupoloso adempimento di quanto sopra, comunico il seguente telegramma dell'On. Ministero dell'Interno:

« E' desiderio di questo Ministero che nell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1937 n. 847, gli Enti Comunali di Assistenza tengano in speciale considerazione le famiglie numerose. Speciali cure affettuose dovranno essere rivolte alle famiglie bisognose che hanuo molti bambini in tenera età.

Prego assicurare.

per il Prefetto - *Casale*.

238. **Collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra presso le pubbliche amministrazioni.** (C. 7 agosto 1937 n. 34439 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Commis. Pref. Amministr. Prov. di Salerno).

Per notizia ed esecuzione comunico la seguente circolare del Ministro dell'Interno:

« L'Opera Nazionale Invalidi di guerra ha prospettato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'opportunità di richiamare le amministrazioni pubbliche e gli Enti comunque soggetti alla vigilanza governativa alla rigorosa osservanza dell'art. 7 del Regolamento 29 gennaio 1922, n. 92.

Tale articolo, come è noto, prescrive di dare tempestiva comunicazione all'Opera e alle competenti Rappresentanze provinciali di tutti i posti da conferirsi mediante concorso o per chiamata diretta anche in via provvisoria, in modo da rendere possibile la segnalazione dei minorati di guerra disoccupati, aspiranti al collocamento nelle varie categorie di personale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel comunicare quanto sopra, fa presente anche che, secondo quanto le risulta, molti enti pubblici non hanno ancora raggiunto le proporzioni di minorati di guerra stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al personale in servizio.

Pertanto, aderendo alla richiesta del Ministero richiamo alla rigorosa osservanza delle suaccennate disposizioni di legge.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

239. **Passaggio dai Comuni allo Stato del servizio per le Carceri Mandamentali e per gli Uffici Giudiziari.** (C. 8 agosto 1937 n. 34985 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno con circ. 19 agosto corr. n. 07667 comunica:

« Con l'art. 5 del R. D. L. 28 giugno 1937 XV, n.º 943, il termine per il passaggio dai Comuni allo Stato del servizio per le Carceri Mandamentali e per la custodia dei detenuti, come

pure per la somministrazione dei locali e dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione degli uffici giudiziari, già prorogato al 1.º luglio 1937, con l'art. 10 della legge 20 giugno 1935, n.º 1013, é stato ulteriormente prorogato al 1.º luglio 1938.

Sul suindicato provvedimento dovranno le EE LL. richiamare l'attenzione delle Amministrazioni dipendenti interessate, avvertendo che le spese per tali servizi che i Comuni continueranno ad anticipare durante il nuovo periodo di proroga — previa allocazione in bilancio del fondo relativo fra le « partite di giro » — saranno rimborsate dallo Stato nei termini e con le stesse modalità stabilite con la circolare 30 marzo 1934 XII, n. 2336, del Ministero di Grazia e Giustizia, diretta ai Comuni stessi ed inviata in comunicazione anche alle Prefetture del Regno ».

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — MANNO

240. Misure profilattiche ed assistenziali per i lavoratori rimpatriati dall' A. O. I. (C. 29 luglio 1937 n. 33971 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia e per conoscenza ai Sigg. Ufficiali Sanitari).

Comunico la seguente circolare Num. 94 del 9 corrente N. 22400.1912951 del Ministero dell'Interno per l'esecuzione delle misure di competenza:

« Ai fini della più efficace difesa sanitaria contro il pericolo della diffusione del contagio venereo, è stato Superiormente disposto che agli operai che rimpatriano dall' A. O. I. sia praticata allo sbarco una rigorosa visita medica obbligatoria per accertarne lo stato di salute con speciale riguardo alle malattie veneree, e siano adottate prontamente nei confronti di coloro che ne risultino affetti le opportune misure igienico-sanitarie.

Nel portare a conoscenza delle EE. LL. il provvedimento che si unisce in copia per l'immediato, integrale adempimento, si fa altresì presente che fra tali rimpatriati vengono anche segnalati casi di amebiasi e che, d'altra parte, l'esistenza in talune

zone dell' A. O. I. di manifestazioni di dermatofito e di gravi forme di malaria implica la necessità della intensificazione delle misure profilattiche intese alla razionale tutela della pubblica salute anche nei riflessi della integrità della stirpe.

In conseguenza occorre:

1°) che il controllo sanitario in confronto dei lavoratori rimpatriati dall' A. O. I. da parte degli uffici di sanità marittima nei porti di sbarco, sin qui costantemente ed efficacemente praticato, venga opportunamente intensificato. Per quanto particolarmente riguarda la identificazione degli affetti di manifestazioni veneree contagiose in atto, sia fra i lavoratori rimpatriati per conto dello Stato, e sia fra coloro che rimpatriano a proprie spese anche se quali passeggeri di classe, esclusi s'intende quelli di nazionalità estera, l'ufficio sanitario del porto potrà avvalersi del concorso del Direttore del dispensario antivenereo del porto.

2°) che i lavoratori riconosciuti infetti siano segnati ai competenti organi della F. C. M. M. I. cui spetta provvedere per l'assistenza, compreso l'eventuale ricovero, mentre nei confronti dei secondi, dopo che il medico di porto avrà esplicita suadente opera di persuasione nei sensi indicati nell'art. 293 del T. U. delle leggi sanitarie, si provveda a seconda della particolarità del caso e della entità delle manifestazioni contagiose al ricovero dell'infermo, oppure, avvalendosi della facoltà prevista al Num. 2 dell'allegato provvedimento, alla segnalazione dell'infermo stesso con le modalità e le cautele indicate.

3°) che anche la bonifica individuale dei lavoratori sia intensificata e, se del caso, integrata dalla disinfezione degli indumenti.

4°) che tutti i casi sospetti di potere comunque costituire fonti di contagio siano sottoposti agli opportuni accertamenti, anche di laboratorio, onde poter provvedere alle conseguenti bonifiche, cure ed eventuale isolamento.

5°) che i rappresentanti della F. C. M. M. I. predispongano tempestivamente gli occorrenti mezzi di ricovero onde poter provvedere con la massima larghezza alla ospedalizzazione anche

di quei rimpatriati, che, pur essendo in condizioni di effettuare il viaggio per raggiungere i Comuni di destinazione, risultino convalescenti di malattie infettive o malarici, non sufficientemente bonificati o venerei con manifestazioni in atto o comunque sospetti portatori di virus diffusibili.

6°) che ai fini del rapido svolgimento del servizio tutte le operazioni sanitarie si effettuino, prima di ogni altro adempimento, presso la Stazione sanitaria marittima, predisponendo lo sbarco in prossimità di essa in maniera che il Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione, cui, come è noto, compete la organizzazione dello sbarco e dell'avviamento e la vigilanza sui lavoratori, possa agevolmente provvedere a che le operazioni si svolgano con ordine e celerità.

7°) che gli accertamenti di competenza delle Casse Mutue Malattie si effettuino contemporaneamente a quelli di spettanza della Sanità Marittima negli stessi locali della stazione sanitaria; così pure i provvedimenti concernenti la P. S. potranno essere espletati presso la stazione stessa.

8°) che, ad evitare inutili duplicati, le segnalazioni nominative dei lavoratori rimpatriati, sani od infermi, alle RR. Prefetture delle Provincie cui appartengono i comuni di destinazione siano effettuate, con la consueta diligenza, a cura del Commissariato Migrazioni, ad eccezione, s'intende, di eventuali casi previsti dalla Ordinanza di Sanità Marittima N. 1 del 1930, la cui segnalazione deve essere fatta dagli Uffici di sanità Marittima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 della citata Ordinanza. Gli Uffici di Sanità Marittima devono segnalare sollecitamente dopo ogni sbarco, il numero complessivo dei lavoratori sbarcati, il numero dei riconosciuti sani non bisognevoli di assistenza, il numero degli infermi di ciascuna malattia diffusibile distinti per provincie di destinazione, il numero e la infermità degli ospedalizzati.

Ciò per quanto concerne gli adempimenti nel porto di sbarco.

Le RR. Prefetture delle provincie ove i rimpatriati sono diretti, ricevute le segnalazioni del Commissariato Migrazioni di

cui sopra è cenno, provvederanno a trasmetterle immediatamente ai comuni di destinazione, richiamando l'attenzione degli ufficiali sanitari ed in pari tempo del locale ufficio della F. C. M. M. I. su quei casi che interessano in particolare modo la difesa profilattica.

Nei riguardi della profilassi delle malattie veneree quando trattasi di manifestazioni contagiose la cura ospedaliera dei rimpatriati dall' A. O. I. dovrà favorirsi perchè trattasi di eccezionali esigenze della difesa profilattica in confronti di contagi particolarmente virulenti perchè appare doveroso un trattamento speciale in favore di una categoria benemerita di lavoratori.

In ogni modo anche per gli stadi non contagiosi della malattia, la cura deve essere facilitata nel miglior modo sia sul posto, sia avviando gli ammalati al più prossimo dispensario antivenereo.

In tali sensi devono essere presi accordi con la F. C. M. M. I. cui, come è noto, spetta l'assistenza sanitaria di tali lavoratori sino a sei mesi dopo il rimpatrio.

Questo Ministero si attende dalla diligente collaborazione di tutte le Autorità ed Enti interessati una efficace e larga assistenza sanitaria di tutti i rimpatriati dall' A. O. I. e gradirà la segnalazione di eventuali inconvenienti rilevati nella pratica attuazione ».

Trascrivo inoltre il provvedimento in data 6 luglio corrente di cui è cenno la suddetta circolare :

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

per gli Affari dell' Interno

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Ritenuta la necessità di disciplinare il servizio di assistenza e di profilassi in confronto degli operai e degli individui che, comunque, provengano da territori di oltre mare;

Visto il T. U. delle vigenti leggi sanitarie;

DISPONE

1° — Gli operai e gli individui provenienti da territori di oltre mare, riconosciuti affetti da manifestazioni contagiose in atto di malattie veneree, alla visita sanitaria praticata nel porto

di sbarco, debbono essere ricoverati nelle speciali sale e negli Ospedali per essere sottoposti ad idonea cura fino a scomparsa delle manifestazioni contagiose.

Le spese di ospedalità per tali ricoveri sono a carico dello Stato ai sensi dell'art. 303 del T. U. delle leggi sanitarie, tranne che altri Enti non siano tenuti per legge a prestare l'assistenza a tali categorie di infermi. In tale caso l'onere è a carico dello stesso Ente.

2° — E' in facoltà dell'autorità sanitaria di consentire, nei casi accennati, che il malato possa sottoporsi a cura privata, purchè dia le necessarie garanzie di eseguirla sino alla scomparsa del pericolo del contagio.

In tal caso l'ammalato deve segnalarsi in via riservata al Podestà del Comune nel quale si reca e l'ufficiale sanitario locale eserciterà cauta ed oculata vigilanza, richiedendo la dichiarazione del medico che l'assume in cura

Roma, li 6 luglio 1937 XV - E. F.

Per il Ministro — F.to BUFFARINI

I Sigg. ufficiali sanitari ricevuta la segnalazione del rimpatrio degli operai dall' A. O. I. dovranno attenersi alle norme impartite con la cennata circolare.

Il Prefetto — MANNO

241. Visite igieniche ai locali di produzione e smercio di generi alimentari. (C. 3 agosto 1937 n. 35427 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per norma la seguente circolare n. 104 in data 23 luglio u. s. del Ministero dell' Interno:

« Viene riferito a questo Ministero che in alcuni comuni le visite igieniche sia per il rilascio di licenza all'apertura di locali di produzione e smercio di sostanze alimentari e di bevande, sia per l'ordinaria vigilanza, vengono sempre poste a carico dei titolari dei rispettivi esercizi.

A tal proposito si fa presente che le visite per il rilascio di licenza essendo dirette ad accertare le condizioni igieniche

indispensabili dei locali, perchè possa farsi luogo alla licenza, costituiscono un necessario presupposto di questa e quindi devono ritenersi eseguite nello interesse del privato che chiede la licenza.

Pertanto spetta all'ufficiale sanitario un compenso su tali visite ed esso deve essere corrisposto dal richiedente la licenza.

Al contrario le ispezioni che si eseguono successivamente rappresentano il mezzo normale con cui l'Autorità sanitaria vigila sulla attività sottoposta al suo controllo, e, pertanto, non devono gravare sul titolare del locale ».

Ciò chiarito, si pregano le SS. LL. di volersi attenere per l'avvenire al criterio sopra esposto.

Il Prefetto — MANNO

242. **Fondazione Littoria per la piccola pesca.** C. 28 luglio 1937 n. 3397 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto, con R. D. 10 settembre 1936, n. 1980, il Comitato Nazionale per gli studi e la propaganda peschereccia, eretto in ente morale con R. D. 22 dicembre 1932, n. 1802, è stato trasformato in « Fondazione Littoria per la piccola pesca ».

Ai sensi del relativo statuto, approvato con lo stesso provvedimento legislativo, la Fondazione ha, fra l'altro, lo scopo di agevolare la provvista di nuovi mezzi di lavoro da parte dei pescatori che hanno perduto completamente i propri, in conseguenza di fortunali o di altri sinistri, e facilitare la provvista di nuovi attrezzi da parte di piccole aziende peschereccie, rimaste inattive per avverse circostanze.

Si richiama su di essa e sulle sue finalità l'attenzione delle SS. LL. affinchè vogliano disporre e curare che alla « Fondazione » predetta, la quale è in atto presieduta da S. A. R. Ferdinando di Savoia, Duca di Genova, sia data dagli Enti ed uffici dipendenti la volenterosa, dovuta collaborazione indispensabile al raggiungimento dei suoi scopi.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

243. **Pubblici lavatoi.** (C. 2 agosto 1937 n. 33968 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e per comunicazione ai sigg. Ufficiali Sanitari).

Comunico la seguente circolare N. 96 del Ministero:

« L'approssimarsi della stagione estiva, nella quale le forme infettive trasmissibili per via idrica ricorrono, di consueto, con maggiore frequenza, consiglia la intensificazione della vigilanza sulle località generalmente adibite al lavaggio degli indumenti personali e degli effetti lettereschi usati, materiale che per la sua natura e per la sua provenienza, nonchè per la brevità del tempo che generalmente intercede tra la dimissione dell'uso personale e domestico e la sua lavatura, può — come è noto — costituire un pericoloso veicolo di germi di malattie infettive.

Particolare sorveglianza dovrà, pertanto, essere esercitata sui pubblici lavatoi, a fine di accertare l'osservanza delle disposizioni contemplate in materia nelle istruzioni ministeriali sull'igiene del suolo e dell'abitato del 20 giugno 1896 e nei regolamenti locali d'igiene.

Si dovrà specialmente accertare che nelle vasche di tali lavatoi sia assicurato un conveniente ricambio di acqua non inquinata, che le vasche siano periodicamente pulite ed idoneamente disinfettate, che non si provveda al lavaggio nella stessa vasca di effetti d'uso di diversa provenienza e che l'acqua di rifiuto delle vasche non venga immessa in canali che convogliano acqua suscettibile di essere usata per lavaggio di erbaggi o di altri materiali di uso alimentare per l'uomo o per gli animali.

Se il lavaggio degli effetti d'uso viene effettuato lungo corsi di acqua, dovrà accertarsi che in prossimità dei luoghi prescelti per tale scopo non vengano a sboccare condotti di acqua lurida o altrimenti inquinata.

Dovrà anche vigilarsi a che la lavatura della biancheria usata venga praticata lontana da pozzi o da sorgenti la cui acqua sia destinata a scopo potabile ».

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità che sia

rigorosamente controllato a cura degli ufficiali sanitari che gli effetti d'uso e quelli lettereci, provenienti da ammalati di malattie infettive, specie se di origine intestinali, siano immediatamente dopo l'uso sottoposti a conveniente disinfezione.

Il Prefetto — MANNO

244. **Poliomelite anteriore acuta. Terapia** (C. 31 luglio 1937 n. 31157 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e p. c. ai Sigg. Ufficiali Sanitari).

In riferimento a mia precedente circolare a stampa in data 7 corrente n. 30963, (1) comunico che in attesa che il Ministero dell'Interno possa assicurare altro fabbisogno di numerose richieste di Siero Petit di provenienza estera già da tempo richiesto, le SS. LL. potranno utilmente ricorrere all'emoterapia materna di nota efficacia.

Il Prefetto — MANNO

(1) v. B. A. anno 1937, copertina fascicolo 20.

246. **Sequestro e distruzione specialità medicinali.** (C. 7 agosto 1937 n. 36379 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e p. c. ai signori Ufficiali Sanitari).

Comunico il seguente telegramma del Ministero dell'Interno del 5 corr. circa l'oggetto, con preghiera di invitare gli ufficiali sanitari ad eseguire un'ispezione alle farmacie esistenti nei rispettivi comuni e procedere al sequestro e distruzione dei medicinali segnalati nel telegramma:

« Seguito indagini ministeriali et risultato che alcune ditte hanno prodotto et messo abusivamente in commercio fermenti lattici non autorizzati Ministero.

Pregasi pertanto disporre immediato sequestro et distruzione ovunque trovinsi seguenti tipi fermenti lattici:

1.° Della Ditta Dr. Vincenzo Richlmy di Torino sotto la denominazione di prodotti *viritas* aut qualsiasi altra denominazione et in qualsiasi tipo di confezione.

2.° Altri con la indicazione in etichetta Specialità medicinali Madel Milano preparati dall'officina Bernocco e Borgogno di Torino.

3.° Altri con l'indicazione in etichetta Prodotti Farmaceutici Ormes di Torino preparati dal Laboratorio del D.r Ettore Marucco.

4.° Altri con l'indicazione dell'officina di preparazione di Giorgio Borio Torino in qualsiasi colore etichetta ad eccezione lactozinina Borio in confezione di colore giallo paglierino contenente dodici fiale fermenti da tre cjc e 20 da 2 cjc che est la sola autorizzazione.

5.° Altri con l'indicazione in etichetta dell'Istituto Biologico Mioterapico Torinese ad eccezione della Biolactina della stessa Ditta che est autorizzata in confezione da 12 fiali da cjc. 2 et mezzo e 5.

6.° Altri dell'officina Farmacoterapica Ambrosiana di Milano preparati anche dal Laboratorio Sadora di Milano.

7.° Altri preparati dalla S. A. Istituto Terapeutico Milanese Industria farmacologica Italiana Milano ad eccezione del prodotto Bilactene in etichetta color rosso cupo et oro.

8.° Altri con indicazione in etichetta Cav. Cesare Forno Milano.

9.° Altri con indicazione in etichetta Laboratorio chimico D.r Prof. Ranzoli Orfila Milano ad eccezione dei fermenti lattici Orfila con etichetta argentata.

10.° Altri con indicazione in etichetta S. A. la Galenica Bresciana.

11.° Altri con la indicazione della farmacia Due Campane del D.r Comm. Guglielmo Carraroli di Verona.

12.° Altri con la indicazione in etichetta dell'Istituto scientifico delle Venezie ad eccezione fermenti lattici vivi Vis et fermenti lattici vegetali Vis della stessa ditta perchè autorizzati.

13.° Altro con indicazione in etichetta Bulcarius Aufera della Ditta Angelini e Ferranti di Ancona in confezione apribile contenente fiali avvolte ciascuna in astuccio di cartone in modo da permettere la vendita isolata di ciascuna fiale. Di tale Ditta resta autorizzata soltanto la vendita del *Bulgaricus anfera* in scatola chiusa contenente 12 fiali di fermenti ».

Si gradirà assicurazione adempimento.

pel Prefetto — Casale

Appalti, aste ecc.

Comune di Stella Cilento — *Vendita materiale legnoso taglio ceduo castagnale Carpenina* — Essendo andato deserto il 1° esperimento di asta, si rende noto che il 26 corrente, alle ore 10, nella Casa comunale, si terrà un secondo esperimento di asta per la vendita del taglio di legname predetto, col metodo di estinzione di candela vergine sul prezzo ridotto del decimo di L. 13352.

Aggiudicazione sarà provvisoria e soggetta quindi a miglioramento di ventesimo.

Il Segretario: Rag. Manlio Russo

Il Podestà: Cav. Gennaro Lippi

Comune di Tortorella — *Vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio dei cedui castagnali Fichettarieilo e Zia Santa* — Si rende noto che il 25 corrente, alle ore 10, nella Casa Comunale, avrà luogo la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio dei boschi indicati sul prezzo di base di L. 3110. L'asta sarà tenuta con il metodo della candela vergine; le offerte in aumento non potranno essere inferiori a lire 30. Deposito cauzionale provvisorio lire 250. Per chiarimenti rivolgersi all'Ufficio di Segreteria.

Il Segretario Comunale: Rag. Filizola Luigi

Il Commissario Prefettizio: Tancredi Felice

Pubblicazioni

E. Trebbi — **Contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o dagli Enti locali con il concorso dello Stato** — Como, Tip. Ed. Cesare Nani, 1937 — lire 6.

L'opera fa parte della utilissima « Biblioteca Pratica Raccolta Ostinelli ». L'autore fa una esposizione sistematica delle norme contenute nella legge 6 aprile 1923 n. 147 e nel R. Decreto 3 dicembre 1934 n. 2049, convertito in legge 4 aprile 1935 n. 584, ponendole a raffronto con le disposizioni degli art. 236 e seguenti del T. U. per la finanza locale del 14 settembre 1931 n. 1175. Viene reso così facilitato il compito agli amministratori e funzionari incaricati della applicazione delle norme relative al contributo di miglioria, offrendo anche ai contribuenti la possibilità di comprendere più chiaramente le non chiare disposizioni di legge sulla materia.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 247. Commissioni comunali per i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti.
- 248. Enterite infantile.
- 249. Colonie estive. Trasporti eccezionali nei giorni festivi.
- 250. Disciplina dei prezzi delle specialità medicinali.
- 251. Modifica della tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico.
- 252. Rivista « I figli d'Italia ».
- 253. Segnalazioni da parte dei Comuni dei militari in congedo morti in ciascun trimestre.
- 254. Adempimento, da parte di ditte assuntrici di opere e di forniture appaltate dalle pubbliche amministrazioni, agli obblighi relativi alle assicurazioni sociali ed ai rapporti di lavoro.
- 255. Campi sportivi — Costruzione e manutenzione.
- 256. Accertamento animali macellati. Consumo carni e pesce fresco.
- 257. Disciplina della produzione e del commercio dei latticini che vengono venduti allo stato fresco o affumicati.
- 258. Volontari per O. M. S. — Soccorsi giornalieri militari.

COPERTINA

Continuaz. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 254 a n. 258 — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc. — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

254. **Adempimento, da parte di ditte assuntrici di opere e di forniture appaltate dalle pubbliche amministrazioni, agli obblighi relativi alle assicurazioni sociali ed ai rapporti di lavoro.** (C. 16 agosto 1937 n. 37063 al Commissario Prefettizio Amm.ne Prov.le e ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, si comunica la seguente circolare del Ministero dell' Interno :

« Si segnala la opportunità che le Amministrazioni appaltanti nel trasmettere agli Ispettorati Corporativi competenti gli estremi dei contratti, secondo quanto è prescritto, precisino la data di consegna delle forniture, in modo che gli Ispettorati stessi possano effettuare le visite di controllo nei periodi più convenienti ».

p. il Prefetto — CASALE

255. **Campi sportivi — Costruzione e manutenzione.** (C. 16 agosto 1937 n. 36577 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, si comunica la seguente circolare del Ministero dell' Interno :

« Con circolare n. 15400.C.19187116500.5 del 16 settembre 1935 si impartivano istruzioni circa la costruzione e la manutenzione dei campi sportivi da parte dei Comuni.

Il Presidente del C. O. N. I. ha fatto ora presente che malgrado ripetute sollecitazioni, molti comuni non hanno ancora richiesto l'approvazione, in via di sanatoria, dei progetti di impianti sportivi, che sono già stati eseguiti.

Le LL. EE. vorranno, pertanto, invitare i Podestà, che non l'abbiano ancora fatto, a richiedere con sollecitudine tale approvazione alla competente Commissione tecnica nel C. O. N. I. ».

p. il Prefetto — CASALE

256. **Accertamento animali macellati — Consumo carni e pesce fresco.** (C. 12 agosto 1937 n. 38521B ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla circ. Prefettizia N. 3852 del 5 febbraio, inserita nel B. A. N. 4 (copertina) del c. a. prego trasmettermi al più presto copie dei prospetti relativi all'oggetto, per ciascuno degli scorsi trimestri.

p. il Prefetto — CASALE

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

247. **Commissioni Comunali per i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti.** (C. 12 agosto 1937 n. 2654 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In seguito alla soppressione delle Congregazioni di Carità, disposta dall'art. 5 della legge 3 giugno 1937 n. 847, istitutiva dell'Ente Comunale di Assistenza, e al conferimento al Podestà delle funzioni di Presidente del Comitato Amministrativo dell'Ente stesso, la Commissione Comunale prevista dall'art. 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, relativa ai soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, rimane così costituita:

Podestà del Comune — Presidente;

Comandante dell'Arma dei Carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il Comune;

Segretario Politico del Fascio - membri.

p. Il Prefetto - CASALE

248. **Enterite Infantile.** (C. 7 agosto 1937 n. 35378 ai Podestà dei Comuni della Provincia e p. c. ai Sigg. Ufficiali Sanitari).

Comunico, per quanto di competenza, la seguente circolare n. 100 del Ministero dell'Interno:

« Con precedenti circolari si sono interessate le EE, LL. a dare opera attiva per l'adozione di larghi e rigorosi provvedimenti per la profilassi delle enteriti infantili, le quali rappresentano fattore importante di mortalità della prima infanzia.

Nella presente stagione estiva devesi insistere perchè nulla

venga trascurato per migliorare tale situazione sanitaria, è perchè si organizzano, con il concorso dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia e di altri Enti, efficienti e razionali servizi.

Richiamando le disposizioni precedentemente date, si dispone pertanto che vengano senza indugio attuati i seguenti provvedimenti:

1.) Stabilire con disposizione delle EE. LL. la obbligatorietà della denuncia, da parte dei medici curanti, di tutti i casi di enterite acuti accertati nei bambini lattanti e divezzi. La denuncia deve essere corredata delle notizie circa la natura della malattia, e circa il modo di alimentazione.

2.) Intensificare l'azione dei consultori materni e pediatrici sia per l'idonea assistenza dei bambini, sia per l'educazione igienica delle madri e per la prescrizione di semplici e precise norme di puericoltura e di alimentazione infantile.

3.) Promuovere la collaborazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare per la lotta contro le enteriti infantili, e stabilire che le assistenti sanitarie visitatrici, dipendenti da detto consorzio come pure quelle dipendenti da altri Enti, non solo diano il proprio concorso a tale lotta, ma che esse nel procedere alle inchieste domiciliari rilevino eventuali stati morbosi nei bambini, e diano norme e consigli nei riguardi della alimentazione, della pulizia e della protezione degli alimenti da possibili inquinamenti, e ne informino gli Ufficiali sanitari.

4.) Intensificare nei comuni l'assistenza medica, che deve essere integrata dall'azione dell'Ente comunale di assistenza.

5.) Intensificare l'azione di vigilanza sulla produzione del latte, salubrità degli alimenti, e sulla provvista di acqua potabile, particolarmente se questa si effettua a mezzo di pozzi. Quando si rilevino condizioni, che possano essere causa di possibile inquinamento dovrà disporsi il risanamento, ed eventualmente la clorurazione dell'acqua, e perchè i pozzi siano muniti di pompa e di zona di protezione.

6.) Lotta contro le mosche e disciplina igienica delle stalle e delle concimaie secondo le istruzioni di questo Ministero.

Tale compito può utilmente essere espletato dal veterinario condotto, secondo le direttive dell'ufficiale sanitario ».

Ai fini dell'obbligatorietà delle denunce dei casi di enterite acuta di cui alla suddetta circolare trascrivo il decreto relativo:

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Vista la circolare n.° 100 del Ministero dell'Interno n.° 24000 con cui si rende obbligatoria da parte dei medici curanti la denuncia di tutti i casi di enterite acuta accertata nei bambini lattanti e divezzi;

Visto l'art. 253 del T. U. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.° 1265 e 129 del regolamento 3 febbraio 1901 n.° 45;

DECRETA

Tutti i medici esercenti hanno l'obbligo di denunciare immediatamente al Podestà ed all'ufficiale sanitario tutti i casi di enterite acuta accertata nei bambini lattanti e divezzi: La denuncia deve essere corredata delle notizie circa la natura della malattia e circa il modo di alimentazione.

Il contravventore è punito a norma dell'art. 254 del citato T. U.

Gli ufficiali sanitari dovranno far pervenire ogni quindicina del mese notizie sull'entità dell'enteriti infantili e sui provvedimenti adottati.

Pel Prefetto - CASALE

249. Colonie estive. Trasporti eccezionali nei giorni festivi, (C. 11 agosto 1937 n. 36213 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per l'osservanza la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« Dal Ministero delle Comunicazioni è stato fatto presente che nei mesi di luglio, agosto e settembre i trasporti dei bambini da o per le colonie estive non potrebbero essere effettuati nei giorni di sabato, domenica e lunedì, perchè, come è noto,

durante tale periodo la disponibilità generale delle carrozze viene totalmente assorbita dalle numerose e speciali esigenze dei viaggiatori ordinari ».

Tornerà gradito un cenno di assicurazione.

p. Il Prefetto - CASALE

250. **Disciplina dei prezzi delle specialità medicinali.** (C. 10 agosto 1937 n. 36208 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreto ministeriale in data 30 luglio u. s. è stato disposto un aumento sul prezzo delle specialità medicinali, prodotti opoterapici e biologici, fermenti solubili e organizzati e, in genere, tutti i prodotti affini, nonché sieri vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati e prodotti affini.

Si trascrive il citato decreto, con preghiera di voler provvedere a diramarlo ai farmacisti esercenti e a curarne l'osservanza.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

per gli Affari dell'Interno

Visti gli art. 122, 123 e 125 del T. U. delle leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265:

Visti gli art. 42 e 47 del regolamento approvato con R. D. 13 luglio 1914 n. 829;

Visti gli art. 46 e 48 del regolamento stesso, modificati con il R. D. 7 ottobre 1923 n. 2520;

Veduto il R. D. L. 5 ottobre 1936 n. 1746, modificato col R. D. L. 28 aprile 1937 n. 623;

Veduti i D. M. 5 gennaio 1931 IX e 5 giugno 1934 XII, coi quali venivano apportate due successive diminuzioni del 5^o%, ciascuna sul prezzo di vendita delle specialità medicinali e prodotti affini,

Veduto il D. M. 22 aprile 1936 XIV col quale si apportavano ulteriori modificazioni al prezzo di vendita di alcune specialità medicinali;

Ritenuta la necessità di adeguare le disposizioni contenute

nei precedenti decreti ministeriali, alle norme dei citati R. D. L. 5 ottobre 1936, n. 1746 e 28 aprile 1937 n. 523, e quindi di disciplinare il prezzo di vendita delle specialità medicinali nazionali ed estere,

Sentito il Comitato Corporativo Centrale;

DECRETA — Art. 1 — Le specialità medicinali, i prodotti opoterapici e biologici, i fermenti solubili e organizzati e, in genere, tutti i prodotti affini, nonchè i sieri, i vaccini, i virus, le tossine, gli arsenobenzoli semplici e derivati, i prodotti affini, sia fabbricati o confezionati in Italia, sia importati dall'Estero, debbono essere venduti al pubblico al prezzo corrente nel mese di settembre 1936 XIV.

Art. 2. — Per i suddetti prodotti è consentito, a datare dal giorno di entrata in vigore del presente decreto, di sopprimere dal prezzo di vendita al pubblico una o ambedue le riduzioni del 5 % qualora siano state apportate in esecuzione del D. M. 5 gennaio 1931 e 5 giugno 1934 XII.

Art. 3. — Per i prodotti di cui al precedente art. 1 non sono state apportate le predette riduzioni, per effetto della lettera C del D. M. 5 gennaio 1931 e del n. 3 del D. M. 5 giugno 1934 e per quelli a cui è stata consentita una modificazione di prezzo a norma del D. M. 22 aprile 1936, qualora siansi verificati aumenti nel costo delle materie prime e dei prodotti importati, o le lavorazioni di essi siano connesse a condizioni eccezionali della produzione e del mercato, le ditte interessate potranno chiedere congrui aumenti con domande dirette al Ministero dell'Interno cui dovrà essere acclusa la documentazione necessaria a giustificare la richiesta.

Art. 4. — Le variazioni di prezzo apportate ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, verranno effettuate mediante la seguente indicazione, ben chiara e visibile, da apporsi sugli involucri delle specialità o degli altri prodotti suindicati:

« Prezzo L. a norma del D. M. 30 luglio 1937 XV ».

Art. 5 — Il presente decreto entrerà in vigore il 15 agosto 1937 XV.

p. Il Prefetto — CASALE

251. **Modifica della tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico.** (C. 30 luglio 1937 n. 33709 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con decreto ministeriale dell'8 corr. mese sono state apportate alcune modifiche alla tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico.

Si trascrive il decreto con preghiera di darne visione ai farmacisti esercenti nei rispettivi comuni.

« IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per gli Affari dell' Interno

Visti gli art. 122, 123, 125 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, N. 1265;

Visti gli art. 42 e 47 del regolamento approvato con R. D. 13 luglio 1914 N. 829;

Visti gli art. 46 e 48 del regolamento stesso, modificato con R. D. 7 ottobre 1923, N. 2520;

Veduto il D. M. 24 maggio 1935, che approva la tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico;

Veduti i DD. MM. 24 ottobre 1935 e 22 aprile 1936, che apportano alcune modifiche alla tariffa ufficiale approvata col sopraindicato decreto;

Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni alla tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico, e di unificare le variazioni precedentemente apportate a detta tariffa;

DECRETA

Art. 1. — I Decreti Ministeriali 24 ottobre 1935 e 22 aprile 1936 non avranno più efficacia a datare dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2. — Il prezzo delle seguenti sostanze indicate nella tabella A della tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico, è modificato come segue:

Acido citrico	gr. 1000	L. 20
Acido dietilbarbiturico (dietil - malonil - urea). »	100	» 45
Antimonio solfodorato (pentasolfuro) . . . »	100	» 5

Bismuto carbonato	gr. 100	L. 20
Bismuto gallato basico (sottogallato)	» 100	» 25
Bismuto nitrato basico (magistero).	» 100	» 20
Bismuto nitrato neutro	» 100	» 15
Bismuto ossido idrato	» 100	» 30
Bismuto salicilato basico.	» 100	» 20
Bismuto tribromofenato	» 100	» 30
Burro di cacao (in pani).	1000	» 40
Caffeina e sodio benzoato	» 100	» 15
Calcio glicerofosfato.	» 100	» 20
Calcio lattato	» 100	» 5
Camomilla comune (fiori).	» 1000	» 18
Canfora del Giappone	» 100	» 15
Canfora sintetica	» 100	» 6
Cassia (frutto)	» 1000	» 15
Catrame vegetale	» 1000	» 8
Cera bianca	» 1000	» 50
China corteccia (rotolata).	» 100	» 10
China corteccia (rettami).	» 100	» 8
Chinina bicloridrato	» 10	» 15
Chinina bisolfato	» 10	» 12
Chinina bromidrato	» 10	» 15
Chinina carbonato	» 10	» 40
Chiniua cloribrato	» 10	» 15
Chinina etilcarbonato	» 10	» 15
Chinina salicilato	» 10	» 15
Chinina solfato	» 10	» 12
Chinina tannato	» 10	» 9
Chinina valerianato	» 10	» 20
Cocaina cloridrato	» 1	» 15
Codeina	» 1	» 9
Codeina cloridrato	» 1	» 8
Codeina fosfato.	» 1	» 8
Conserva di cassia (polpa di cassia depurata). »	1000	» 25
Creosoto	» 100	» 10

Diacetilmorfina cloridrato	gr.	1 L.	9
Dietilmalonil urea (acido dietilbarbiturico)	»	100 »	45
Ergotina Bonjean (estratto segale cornuta depur.) »	»	100 »	80
Estratto di amamelide fluido	»	100 »	12
Estratto di cascara sagrada fluido	»	100 »	8
Estratto di cascara sagrada fluido aromatico e deamarizzato	»	100 »	10
Estratto di china fluido	»	100 »	15
Estratto di condurango fluido	»	100 »	14
Estratto di idraste fluido	»	100 »	50
Estratto di rabarbaro fluido	»	100 »	15
Estratto di segale cornuta dep. (ergotina Bonjean) »	»	100 »	80
Estratto di segale cornuta fluida	»	100 »	30
Etilmorfina cloridrato	»	1	10
Eucaliptolo	»	10 »	1,20
Glicerina (D=1,226-1,235)	»	1000 »	35
Glicerolato d'amido	»	100 »	8
Grasso di lana (lanolina anidra)	»	1000 »	40
Grasso di lana (lanolina idrata)	»	1000 »	35
Jodio bisublimato	»	100 »	55
Jodoformio	»	100 »	60
Lanolina anidra	»	1000 »	40
Lanolina idrata.	»	1000 »	35
Lattosio (zucchero di latte)	»	1000 »	20
Litio carbonato.	»	100 »	15
Manuite	»	100 »	10
Morfina cloridrato	»	1	8
Olio canforato	»	100 »	5
Olio lino	»	1000 »	20
Olio olive.	»	1000 »	15
Olio olive fosforato (1 °/100)	»	1000 »	30
Olio ricino	»	1000 »	20
Polpa di cassia depurata (conserva di cassia). »	»	1000 »	25
Polpa di tamarindo depurata	»	1000 »	25

Potassio bromuro	gr. 100	L. 6
Potassio idrato fuso.	» 100	» 4
Potassio joduro	» 100	» 50
Potassio permanganato	» 1000	» 40
Resorcina	» 100	» 20
Segale cornuta	» 100	» 30
Sodio bromuro	» 100	» 6
Sodio glicerofosfato al 100/100	» 100	» 20
Sodio glicerofosfato soluzione al 50 ‰	» 100	» 10
Sodio joduro	» 100	» 50
Tamarindo (frutto in grappoli)	» 1000	» 14
Tintura ipecacuana	» 100	» 15
Tintura jodio	» 100	» 12
Vaselina bianca	» 1000	» 15
Vaselina borica 10 ‰	» 1000	» 25
Vaselina filante bianca	» 1000	» 20
Zafferano (stimmi)	» 10	» 20
Zinco solfato	» 1000	» 15
Zucchero di latte (lattosio)	» 1000	» 20

Art. 3 — La tabella B recante gli onorari professionali è modificata come segue:

1. Acqua gommosa:

fino a grammi 100 di solvente	L. 0,65
per ogni gr. 100 o frazione, in più	» 0,20

2. Boli per uso umano:

il primo	» 0,35
i successivi, ciascuno	» 0,15

3. Boli per uso veterinario (compreso eccipiente):

i primi due, ciascuno	» 1,45
i successivi, ciascuno	» 0,50

4. Cachets — Vedi divisione in capsule amidacee.

5. Candeelette — Vedi suppositori.

6. Capsule gelatinose od opercolate per la divisione dei solidi e di liquidi (compresa la capsula):

fino a due	L.	0,55
le successive, fino a dieci, ciascuna	»	0,25
oltre 10, ciascuna	»	0,20
7. Caramelle medicate — Vedi pastiglie.		
8. Cartine — Vedi divisione in cartine.		
9. Cerati, cerotti:		
per la preparazione fino a gr. 50.	»	1,25
per ogni gr. 50 o frazione oltre i primi gr. 50	»	0,50
per la distensione, in più per ogni decimetro quadrato, tela compresa	»	2,20
10. Cioccolattini — Vedi Pastiglie.		
11. Cilindri uretrali — Vedi Suppositori.		
12. Colliri (compresa la sterilizzazione):		
fino a gr. 30 di solvente	»	1,65
per ogni gr. 50 o frazione oltre i primi gr. 30	»	1,00
13. Compresse — Vedi Pastiglie.		
14. Confetti — Vedi Pastiglie.		
15. Conserva — Vedi Decozione.		
16. Decozione, infusione, compresa filtrazione:		
fino a gr. 100 di solvente	»	1,65
fino a gr. 200 di solvente	»	2,00
per ogni gr. 100 o frazione, oltre i gr. 200	»	0,40
17. Digestione:		
fino a gr. 200 di solvente	»	1,10
per ogni gr. 100 oltre i gr. 200 e fino a gr. 500	»	0,35
per ogni gr. 100 o frazione, oltre i gr. 500	»	0,25
18. Discoidi — Vedi Pastiglie.		
19. Divisione in capsule amidacee (capsula compresa):		
fino a 10, ciascuna	»	0,20
le successive, ciascuna	»	0,10
20. Divisione in cartine (comprese le ostie):		
fino a due	»	0,35
le successive fino a 10, ciascuna	»	0,10
le successive, ciascuna	»	0,05

21. Divisione di unguenti — Vedi unguenti.
22. Elettuari:
- | | |
|---|---------|
| fino a gr. 50 | L. 1,10 |
| da gr. 50 a 100 | » 0,40 |
| ogni gr. 100 o frazione in più, oltre i primi gr. 100 » | 0,25 |
23. Elisir officinali — Vedi decozione.
24. Empiastri — Vedi cerati.
25. Emulsione oleosa, o di semi:
- | | |
|---|--------|
| fino a gr. 100 di emulsione | » 1,30 |
| per ogni gr. 100 o frazione, oltre i primi 100 | |
| e fino a gr. 500 | » 0,60 |
| per ogni gr. 100 o frazione oltre i gr. 500 | » 0,25 |
26. Fango artificiale:
- | | |
|--|--------|
| fino a gr. 1000 | » 2,65 |
| per ogni gr. 1000 o frazione, in più | » 1,20 |
27. Fiale sterilizzate — Vedi soluzioni sterilizzate in fiale.
28. Filtrazione per carta (carta compresa): » 0,45
- | | |
|---|--------|
| per la filtrazione di liquidi oleosi o sciroppi | » 1,00 |
|---|--------|
29. Gelatine, compresa filtrazione:
- | | |
|---|--------|
| fino a gr. 100 di solvente. | » 2,20 |
| per ogni gr. 100 o frazione, in più | » 1,00 |
30. Globuli — Vedi pillole.
31. Granuli — Vedi pillole.
32. Infusione — Vedi decozione.
33. Linimento — Vedi mescolanza di liquidi.
34. Looch — Vedi emulsione oleosa.
35. Macerazione — Vedi digestione.
36. Matite — Vedi suppositori.
37. Mescolanza di liquidi a freddo:
- | | |
|--|--------|
| fino a gr. 100 di mescolanza. | » 0,45 |
| per ogni gr. 100 o frazione, oltre i primi gr. 100 » | 0,20 |
| per ogni gr. 100 o frazione oltre i gr. 500. | » 0,15 |
- Se la mescolanza è a caldo, i compensi predetti
 si raddoppiano.

38. Mescolanza di polveri tra loro o con liquidi:
fino a gr. 100 di mescolanza » 0,90
per ogni gr. 100 e frazione, oltre i primi gr. 100. » 0,40
con estratti, unguenti, conserve e simili:
fino a gr. 100. » 1,20
per ogni gr. 100 o frazione, oltre i primi gr. 100. » 0,50
39. Mucillagine:
fino a gr. 100 di mucillagine » 1,10
per ogni gr. 100 e frazione, oltre i primi gr. 100. » 0,50
40. Oleosaccari — Vedi mescolanza di polveri.
41. Ovuli vaginali (compreso eccipiente):
i primi sei ciascuno » 1,30
i successivi, fino a 12, ciascuno » 1,00
oltre i 12, ciascuno in più » 0,80
42. Pastiglie confezionate estemporaneamente (compreso eccipiente):
fino a 10 ciascuna » 0,20
oltre le prime 10, fino a 50, ciascuna » 0,15
oltre le 50, ciascuna » 0,05
43. Perle — Vedi capsule gelatinose.
44. Pesata senza altra manipolazione » 0,35
Pesata senza altra manipolazione, di quantità inferiore al gr. » 0,55
45. Percolazione — Vedi decozione.
46. Pillole confezionate estemporaneamente (compreso eccipiente comune):
fino a 10, ciascuna. » 0,20
oltre le prime 10, fino a 30, ciascuna » 0,10
oltre le 30, ciascuna » 0,05
- N. B. Pillole contenenti guaiacolo, creosoto, fosforo, jodoformio, solfoiltiolato di ammonio, assa fetida, bleu di metilene ed altri coloranti intensi, essenze, balsami, valerianati:
fino a 10, ciascuna. » 0,25

oltre le prime 10, ciascuna	»	0,15
per la verniciatura o argentatura, compresa materia prima:		
ogni 10 pillole	»	0,60
per la cheratinizzazione, compresa materia prima		
ogni 10 pillole	»	1,20
47. Polpe — Vedi decozione.		
48. Polverizzazione, per sostanze da polverizzare allo atto della somministrazione:		
per i primi gr. 10	»	0,90
per ogni gr. 10 o frazione oltre i primi gr. 10	»	0,20
49. Pomate — Vedi unguenti.		
50. Pozione gommosa — Vedi acqua gommosa.		
51. Sciroppi — Vedi decozione.		
52. Soluzioni (compresa la filtrazione):		
fino a gr. 200 di solvente	»	1,00
ogni gr. 100 di solvente, o frazione oltre i primi gr. 200.	»	0,30
N. B. Per le soluzioni oleose i compensi aumentano del 50 %.		
53. Soluzioni in fiale (comprese le fiale e la sterilizzazione):		
fiale fino a cc. 2:		
fino a 10, ciascuna	»	0,45
le successive, ciascuna	»	0,30
Fiale oltre i cc. 2 e fino a cc. 10:		
fino a 10 ciascuna	»	0,80
le successive, ciascuna	»	0,50
N. B. Ove occorra praticare la sterilizzazione per tintalizzazione o preparare fiale con acqua bidistillata per uso endovenoso, i compensi predetti si raddoppiano.		
Per ogni fiale oltre i cc. 10, compete il costo della fiala in aggiunta ai compensi stabiliti per le fiale da cc. 10.		

- | | | |
|---|---|------|
| 54. Sterilizzazione in autoclave | » | 2,75 |
| Sterilizzazione a bagno maria | » | 1,65 |
| Sterilizzazione a secco | » | 2,20 |
| 55. Sospensione — Vedi mucillagine. | | |
| 56. Specie a the — Vedi mescolanza di polveri. | | |
| 57. Suppositori (compreso eccipiente): | | |
| i primi 6, ciascuno. | » | 0,85 |
| i successivi, fino a 12, ciascuno | » | 0,35 |
| oltre i 12, ciascuno in più | » | 0,25 |
| 58. Tavolette — Vedi pastiglie. | | |
| 59. Tindalizzazione. | » | 4,40 |
| 60. Tinture acquose e vinose — Vedi decozione. | | |
| 61. Vinture alcooliche ed eteree — Vedi decozione. | | |
| N. B. Il prezzo del solvente viene aumentato di un quinto per le tinture alcooliche e di 1/3 per quelle eteree. | | |
| 62. Unguenti; | | |
| fino a gr. 50 complessivamente | » | 1,40 |
| fino a gr. 100 complessivamente | » | 1,75 |
| ogni gr. 100 o frazione in più oltre i primi gr. 100. | » | 0,80 |
| 63. Unguenti — Divisione in cartine: | | |
| fino a 10, ciascuna. | » | 0,20 |
| oltre 10, ciascuna | » | 0,10 |
| 64. Vescicanti cantaridati: | | |
| per la distensione dell'unguento di cantaridi (compreso cerotto adesivo): | | |
| per ogni decimetro quadrato o frazione | » | 2,20 |
- Art. 4. — Il presente decreto andrà in vigore col 1° agosto 1937 - XV.

Art. 5. — Copia del presente decreto deve essere in ogni farmacia reso estensibile al pubblico, insieme al decreto Ministeriale 24 maggio 1935.

Roma, 8 luglio 1937 - XV.

Pel Ministro — F.to BUFFARINI »

Il Prefetto — MANNO

252. Rivista « I figli d' Italia » edito dall' Opera Nazionale « Pro Derelictis » di Firenze. (C. 20 agosto 1937 n. 37994 ai Podestà e Commissari Pref. del Comuni della Provincia).

Per norma comunico la seguente circolare 31 scorso luglio del Ministero dell' Interno :

« Con le circolari num. 19966 del 30 marzo 1926 - V e 1520019153658 del 24 novembre 1927 - VI, questo Ministero faceva presente come le istruzioni impartite per alleviare le finanze degli Enti locali dalle eccessive contribuzioni facoltative che questi accordavano, a detrimento dei servizi propri degli Enti stessi, non dovessero considerarsi come un ostacolo e che venisse invece sostenuta e affiancata l'azione proficua svolta a vantaggio dell' infanzia abbandonata dall' Opera Nazionale « Pro derelictis » con sede in Firenze.

In particolare, autorizzava le L.L. EE. a consentire agli Enti, il bilancio dei quali offriva la occorrente lieve disponibilità, lo abbonamento alla Rivista « I figli d' Italia », edita a cura di quell' Opera, a beneficio dei piccoli ricoverati.

Viene ora riferito che molti Comuni avrebbero disdetto l'abbonamento con grave danno per l'Opera, la quale fa molto affidamento sull' introito che dovrebbe pervenirle dalla pubblicazione e dalla vendita della Rivista predetta, destinata a integrare i suoi scarsi mezzi finanziari, per meglio esplicare l'opera benefica a favore dell' infanzia abbandonata.

Ciò premesso, si ritiene opportuno chiarire che le disposizioni restrittive impartite nei riguardi delle spese facoltative non devono ritenersi applicabili a quelle per l'abbonamento alla Rivista « I figli d' Italia », dell' Opera Nazionale « Pro Derelictis », a favore della quale si intendono in pieno vigore le segnalazioni contenute nelle circolari sopracitate. »

per il Prefetto — CASALE

253. Segnalazioni da parte dei comuni dei militari in congedo morti in ciascun trimestre. (C. 17 agosto 1937 n. 38213 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia.

Nelle recenti visite ai distretti militari dipendenti l'Autorità Militare competente ha constatato che da parte dei Comuni o vengono comunicati soltanto parzialmente o non vengono proprio comunicati i nomi dei militari in congedo illimitato, morti in ciascun trimestre, mentre è prescritto dalla legge sul reclutamento che i Comuni inviino l'elenco trimestrale (vedi esemplare annesso), anche se negativo, corredato dei relativi certificati di morte modello 89.

Tale manchevolezza produce l'inconveniente che, all'atto della mobilitazione, la forza effettivamente affluente a ciascun centro di mobilitazione e sulla quale sono basati i relativi studi e predisposizioni del tempo di pace, risulti minore di quella prevista.

Segnalo quanto sopra alle SS. LL. per le opportune disposizioni al personale dipendente intese ad eliminare il grave inconveniente.

p. Il Prefetto — CASALE

Provincia di

Comune di

Elenco nominativo dei militari in congedo illimitato morti nel detto Comune dal 1° 19 a tutto il 19

N. d'ord.	Cognome e nome	Classe	Data della morte	Annotazioni
	addì	19		Il Podestà

Il presente elenco deve essere trasmesso dai Podestà al Comandante del Distretto militare il 1° gennaio ed al principio dei successivi trimestri di ogni anno, quand'anche dovesse essere negativo.

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

257. **Disciplina della produzione e del commercio dei latticini che vengono venduti allo stato fresco o affumicati.** (C. 11 agosto 1937 n. 37255 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento al D. P. n. 49495 del 23 novembre 1933, prego la S. V. di trasmettermi particolareggiato rapporto circa il funzionamento nei riguardi igienici-sanitari dei caseifici esistenti in codesto Comune.

Interessa specialmente conoscere se da parte dell'ufficiale sanitario e del veterinario comunale viene spiegata l'azione di vigilanza prescritta dal n. 7 di detto decreto.

p. Il Prefetto - CASALE

258. **Volontari per O. M. S. — Soccorsi giornalieri militari. Rilevazione spesa.** (C. 17 agosto 1937 n. 2638 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circolare in pari data n. 2657 Gab. è stata disposta la compilazione, a cura delle Amministrazioni Comunali dipendenti, di elenchi dei volontari partiti per la Spagna, in base agli elementi in possesso dei Comuni stessi per la concessione dei soccorsi militari giornalieri.

In occasione di tale lavoro, che dovrà essere espletato celermente e con esattezza, le amministrazioni comunali potranno facilmente eseguire anche i necessari rilievi per l'accertamento della spesa sostenuta, distintamente mese per mese, fino al 30 giugno u. s., per il pagamento dei soccorsi militari ai congiunti bisognosi dei predetti volontari.

I risultati complessivi di tale rilevazione dovranno subito essere comunicati a questa Prefettura.

Si pregano le SS. LL. di impartire in tal senso disposizioni, favorendo, intanto, un cenno di ricevuta e di assicurazione.

p. Il Prefetto — CASALE

Nel personale della R. Prefettura

Con recente provvedimento il Cav. Uff. D.r Federico d'Aiuto, Consigliere di 2^a classe, è stato promosso alla 1^a.

Al distinto funzionario, che con tanta competenza disimpegna le funzioni di Capo di Gabinetto di S. E. il Prefetto, porgiamo le nostre vivissime congratulazioni, con gli auguri di sempre migliori ascensi nella carriera.

Appalti, aste ecc.

Comune di Giffoni V. P. — *Vendita taglio bosco comunale Infrattata.*
— Asta sarà tenuta nella casa comunale il 23 corrente, alle ore 10, col sistema della candela vergine, ad unico e definitivo incanto, in aumento del prezzo di lire 44100, prezzo offerto dal sig. Cerino Gioacchino. Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a lire 100. Deposito provvisorio lire 3000, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica.

Giffoni V. P. 11 agosto 1937 XV.

Il Segretario — Giachetta

Il Podestà — Andria

Comune di Nocera Superiore — *Vendita materiale legnoso VIII sez. bosco ceduo Montalbino* — Incanto sarà tenuto nella Casa Comunale il 23 corr. alle ore 10, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 14 mila. Le offerte in aumento non possono essere inferiori a lire 50 — Deposito provvisorio L. 500, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica — Scadenza offerte miglioramento ventesimo 2 settembre prossimo.

Nocera Superiore 12 agosto 1937 - XV.

Il Segretario Capo — Ansanelli

Il Podestà — Salvi

Publicazioni

M. La Torre — **La nuova legge sull'Ente Comunale di Assistenza** — Como, Tip. Ed. C. Nani - 1937 - Lire 14.

La simpatica « Biblioteca Pratica Raccolta Ostinelli » si arricchisce di altra pubblicazione, dovuta al Consigliere di Stato Michele La Torre. L'opera è un commento della legge 3 giugno 1937 N. 847 sull'Ente Comunale di Assistenza e viene a chiarire i molteplici dubbi sulla esatta esecuzione della suddetta legge. Segue al commento un'appendice riportante il testo della legge, le relazioni e discussioni delle due Camere, il discorso di S. E. il Sottosegretario di Stato Buffarini e la circolare 15 giugno 1937 del Ministero dell'Interno.

Nel libro la recente riforma del Regime, con cui si conferisce nuovo e valido impulso all'assistenza ed alla beneficenza, è studiata, come meritava, in profondità e volgarizzata, affinché coloro che debbono curarne la esecuzione possono più agevolmente corrispondere ai nobilissimi intenti del legislatore.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti, ecc.

259. Esami di abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale. (D. Ministero Interno 5 agosto 1937).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

260. Soccorsi giorn. lieri militari. Cessazione.

261. Elenchi di volontari partiti per l'O. M. S.

262. Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. Indennità di mora sui contributi al M. P.

263. Utilizzazione dei grassi animali ai fini della deglicerizzazione.

264. Rabbia canina. Profilassi.

265. Introduzione nei Comuni di carni macellate fresche.

266. Riscossione. Corso medio dei titoli di Stato o garentiti dallo Stato da accettarsi in cauzione.

Parte II

La classificazione economica delle pubbliche entrate ed i contributi di migliorìa. — Dott. V. Pierro.

COPERTINA

Continuaz. Atti Ufficiali R. Prefettura n. 266. — Provincia di Salerno. Movimento popolazione 2° trimestre 1937 — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

266. Riscossione - Corso medio dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato nel 1.° semestre 1937 da accettarsi in cauzione per il 2° semestre 1937. (C. 31 luglio 1937 n. 15032 del Ministero delle Finanze ai Prefetti.)

Si comunica che i titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, che sono stati o che saranno dati dagli agenti della riscossione in cauzione nel 2° semestre 1937, dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, al corso medio del semestre anteriore (1° gennaio - 30 giugno 1937) qui appresso indicato.

Tale corso risulta ridotto del decimo prescritto.

TITOLI DI STATO

<i>a) Consolidati:</i>	Lire
1. Rendita 5 °/o (netto) 1935	83,82
2. Rendita 3,50 °/o (netto) 1906.	66,82
3. Rendita 3,50 °/o (netto) 1902.	64,48
4. Rendita 3 °/o (lordo)	48,68
<i>b) Redimibili:</i>	
5. Redimibile 3,50 °/o 1934	64,93
6. Prestito Nazionale 1915 - 4,50 °/o.	89,64
7. » » 1916 - 5 °/o	90,84
8. Obbligazioni delle Venezie 3,50 °/o	81,99
9. Debito redimibile 4,75 °/o (Legge 28-2-1924 n. 210)	443,13
10. » » 3,50 °/o (Legge 24-12-1908 n. 731)	380,27
11. » » 3 °/o (Legge 15-5-1910 n. 228)	352,16
<i>c) Buoni:</i>	
12. Novennali — 1940 — 5 °/o	93,76
13. » — 1941 — 5 °/o	93,94
14. » — 1943 — 4 °/o (1512)	84,62
15. » — 1943 — 4 °/o (15,12)	84,53
10. » — 1944 — 5 °/o	90,48

p. Il Ministro - BUONCRISTIANO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

259. Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti gli articoli 174 e 175 della legge comunale e provinciale testo unico 3 marzo 1934, n. 383, nonchè gli articoli 72 e seguenti del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, sostituiti con R. decreto 14 novembre 1929, n. 190 (1):

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 17, 18 e 19 del mese di gennaio 1938 XVI, nelle seguenti prefetture del regno:

Alessandria, Ancona, Aquila, Bari, Benevento, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Cremona, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Perugia, Piacenza, Pisa, Potenza, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli, Verona.

I prefetti delle Provincie suddette sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 agosto 1937 - Anno XV.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1) V. B. A. anno 1929 pag. 421, e circolare 16 settembre 1935 n. 42905 pubb. B. A. anno 1933 pag. 348.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

260. **Soccorsi giornalieri militari. Cessazione.** (C. 19 agosto 1937 n. 3637 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato posto il quesito se la smobilitazione delle CC. NN. appartenenti alla Divisione « Tevere » possa essere considerata come « congedamento collettivo » e, in caso affermativo, se e quale data sia stata fissata come ultimo giorno di congedamento, ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 7 del regolamento approvato con R. D. 2 luglio 1935 n. 1658.

Si chiarisce, al riguardo, che solo alcuni reparti della predetta Divisione sono stati rimpatriati per avvicendamento e in epoche diverse; in conseguenza non è stata stabilita una data unica e collettiva di congedamento, essendo stati i militi appartenenti alla Divisione stessa congedati individualmente, man mano che i singoli reparti ritornavano in Patria.

Nel caso in esame, dovranno, quindi, applicarsi non le disposizioni del 3° comma dell'art. 7 del regolamento sopracitato, ma quelle di cui al 2° ed all'ultimo comma dell'art. stesso.

Premesso ciò, si avvertono le SS. LL. che in tutti i casi, nei quali occorra stabilire la data di smobilitazione o del congedamento collettivo di Corpi o Reparti di CC. NN., le notizie del caso dovranno essere richieste al Comando Generale della M. V. S. N. od ai centri di mobilitazione dei reparti CC. NN.

Si pregano le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza degli Uffici interessati, favorendo, intanto, un cenno di ricevuta e di intesa.

p. Il Prefetto - CASALE

261. **Elenchi di volontari partiti per l'O. M. S.** (C. 19 agosto 1937 n. 2637 ai Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia).

E' stata superiormente disposta la compilazione di elenchi completi, per le singole Provincie, dei volontari partiti per la Spagna.

Date le difficoltà che si oppongono alla loro preparazione, si è ritenuto che le notizie salienti per la predisposizione degli elenchi stessi, salvo le successive integrazioni da parte degli organi Militari competenti, possano essere fornite dalle Amministrazioni Comunali, le quali hanno modo di trarre i necessari elementi dalle pratiche relative alla concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie dei volontari anzidetti.

Si pregano, pertanto, le SS. LL. di disporre che vengano predisposti, senza indugio, due elenchi, uno pei volontari in O. M. S., appartenenti al R. Esercito, l'altro pei volontari in O. M. S. appartenenti alla M. V. S. N., i congiunti dei quali:

- a) percepiscono attualmente il soccorso militare giornaliero;
- b) abbiano percepito il soccorso in passato, e la corrispondenza di questo sia poi cessata o sia stata sospesa, a norma di legge, in seguito al verificarsi di nuove circostanze (decesso, rimpatrio o riforma del volontario, mutate condizioni famigliari ecc.) da indicarsi, caso per caso, per ciascun nominativo;
- c) abbiano, in qualsiasi tempo, presentata domanda di concessione del soccorso, che non sia, poi, stata accolta per mancanza delle condizioni prescritte dalla legge. A fianco di ciascun volontario, di cui alla presente lettera, dovrà essere specificato che ai congiunti di esso non è stato concesso il soccorso giornaliero. Di ogni elenco dovranno essere inviati quattro esemplari a questa Prefettura.

Si pregano le SS. LL. di sorvegliare e curare che siano esattamente osservati gli adempimenti di cui sopra e di favorire, intanto, un cenno di ricevuta e di assicurazione.

p. Il Prefetto — CASALE

262. **Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Indennità di mora sui contributi al M. P.** (C. 23 agosto 1937 ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. meno per i Comuni di Angri, Fisciano, Montecorvino Pugliano, Pagani, Praiano, Sarno, S. Marzano sul Sarno, Scafati, Bellosguardo, Castelnuovo di Conza, Colliano, Eboli, Giungano, S. Angelo Fasanella, Atena Lucana, Auletta, Caggiano,

Casaletto Squartano, Casalvelino, Salvitelle, Alfano, Laurito, Lustra, Ogliastro Cilento, Pollica, Rofrano, Ferito, Pertosa, Rofrano).

Torno a pregare V. S. di trasmettere urgentemente l'elenco delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sedenti in codesto Comune, con l'indicazione per ognuna, del totale delle rendite e la loro precisa scadenza.

Tali notizie occorrono per norma presente ed avvenire nel caso di ritardo al pagamento di debito verso lo Stato.

Sono costretto a prevenire V. S. che in caso di ulteriore ritardo sarà provveduto di ufficio.

per il Prefetto — CASALE

263. R. D. L. 25 aprile 1936 n. 890. Utilizzazione grassi animali ai fini della deglicerizzazione. (C. 5 agosto 1937 n. 35818 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione e con preghiera di darvi la massima diffusione, curandone l'affissione nel pubblico macello e nei macelli privati, trasmetto alla S. V. copia della mia ordinanza del 5 corr. n. 35818 e delle determinazioni del Commissario Generale per le fabbricazioni di guerra del 23 aprile e del 24 luglio 1937 concernenti l'utilizzazione dei grassi animali ai fini della deglicerizzazione.

Pel Prefetto - CASALE

N. 35818 San.

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il R. D. L. 25 aprile n. 800, convertito in Legge il 26 dicembre 1936 n. 2378, concernente l'utilizzazione industriale dei grassi animali ai fini della deglicerizzazione;

Viste le determinazioni emesse dal Commissario Generale per le fabbricazioni di Guerra in data 24 luglio 1937;

Sentito il Veterinario Provinciale;

Ordina:

E' fatto obbligo agli esercenti macellai dei Comuni della Provincia di consentire ai sanitari incaricati della vigilanza sulle

macellazioni in ciascun Comune, di provvedere, con decorrenza del 15 agosto 1937, al prelevamento ed all'invio allo Stabilimento « Industrie Salernitane Saponi ed Affini », Via Posidonia, Salerno, dei grassi in masse libere producibili e ricavabili, mondi da ogni impurezza e da sostanze eterogenee (rognonata, grassi intestinali, ecc.) degli animali bovini ed ovini macellati, compresi i vitelli e gli animali assegnati alla bassa macelleria. Nel caso che negli stabilimenti industriali per la preparazione di carni insaccate, o altrove venissero macellati animali equini, anche per tali animali è obbligatoria la consegna dei grassi liberi. I macellai hanno inoltre l'obbligo di consegnare al veterinario i grassi in masse libere producibili e ricavabili all'atto della vendita delle carni degli animali dai quali non fu in precedenza possibile per qualsiasi ragione prelevare detti grassi al macello;

Il quantitativo minimo di detti grassi da prelevare e da consegnare è fissato, per ora, in ragione media mensile corrispondente a Kg. 8 per ogni capo bovino macellato ed a Kg. 1 per ogni capo ovino macellato. Sono esclusi dal dregrassaggio e non sono compresi nella media suindicata soltanto gli ovini lattanti.

La consegna dei grassi allo Stabilimento di colatura dovrà *d'ordinario* avvenire direttamente, a cura, — per ora — dei veterinari o sanitari locali (salva la nomina dei fiduciari di cui all'articolo 2 della legge) immediatamente dopo ciascuna macellazione o ciascuna consegna fatta dai macellai al veterinario, tenendo presente che, per la buona conservazione, i grassi non debbono essere sottoposti a lavature.

I comuni distanti dallo Stabilimento suindicato, qualora non siano intervenute precedenti intese con lo Stabilimento stesso, provvederanno alla consegna dei grassi con mezzi che riterranno più convenienti; in mancanza di altri mezzi, i grassi saranno spediti allo Stabilimento per ferrovia. Le spese d'imballaggio e di spedizione saranno anticipate dal Comune con diritto al rimborso. I grassi dovranno in ogni caso essere imballati in sacchi impermeabili o in cassette o in barili di legno e debbono giungere allo Stabilimento in buono stato di conservazione.

Il Direttore del macello o il sanitario cui è affidato l'incarico di provvedere alla consegna o alla spedizione dei grassi allo Stabilimento, deve rilasciare al Podestà la relativa dichiarazione con particolareggiata dichiarazione degli impegni che assume. Di tale dichiarazione sarà trasmessa copia in Prefettura.

Alla fine di ciascun mese i direttori dei macelli ed i veterinari od ufficiali sanitari incaricati della vigilanza sulle macellazioni, dovranno in ogni caso indicare in apposito prospetto il numero degli animali bovini ed ovini (distinguendo il numero degli ovini adulti da quelli degli ovini lattanti) macellati durante il mese ed il quantitativo dei grassi trasmessi allo Stabilimento nel corrispondente periodo di tempo. Di tale prospetto dovranno trasmettere una copia allo Stabilimento ed altra copia al Veterinario Provinciale alla fine di ciascun mese, segnalando inoltre eventuali trasgressioni alle disposizioni in vigore da parte dei macellai. E' fatto obbligo a detti sanitari d'impiantere distinti registri atti a comprovare il funzionamento dei servizi e propriamente:

- a) registro grassi asportati all'atto della visita in kg.;
- b) » grassi ricavati negli spacci di vendita in kg.;
- c) » riepilogativo per ogni esercente.
- d) data di macellazione;
- e) data di spedizione o di consegna dei grassi allo Stabilimento.

E' fatto obbligo al suindicato Stabilimento Industrie Salernitane Saponi ed Affini, d'impiantere e tenere sempre aggiornato apposito registro con le seguenti indicazioni:

- a) Comuni della Provincia di Salerno;
- b) quantitativo di grassi consegnati direttamente o spediti allo Stabilimento dai sanitari o fiduciari di ciascun Comune;
- c) quantitativo complessivo dei grassi ritirati da tutti i Comuni della Provincia in ciascun mese;

Con altra ordinanza sarà provveduto a quanto è prescritto

dall'articolo 6 del R. D. L. 25 aprile 1936 N. 800 circa il prezzo dei grassi, i compensi ai veterinari, gli utili e gli onorari.

I Sigg. Podestà dei Comuni della Provincia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Salerno, li 5 agosto 1937 XV.

p. il Prefetto — CASALE

ALL. N. 1.

IL COMMISSARIO GENERALE

per le fabbricazioni di guerra

Visto il R. D. Legge 25 aprile 1936 - XIV n. 800, convertito in legge il 26 dicembre 1936 - XV n. 2.378, concernente l'utilizzazione industriale dei grassi animali ai fini della deglicerizzazione ;

Vista la disposizione che demanda al Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra, di stabilire in quali Provincie il R. Decreto Legge dovrà essere applicato;

Viste le disposizioni degli articoli 1° — 7° — 9° — del R. Decreto Legge, citato che demandano allo stesso Commissariato Generale la designazione degli Stabilimenti di colatura a cui dovranno essere inviati i grassi animali, degli Stabilimenti industriali che dovranno provvedere alla scissione del sego colato, degli Stabilimenti di distillazione della glicerina greggia prodotta negli Stabilimenti di scissione;

Ritenuta la opportunità dell'applicazione del R. Decreto Legge nella Provincia di Salerno,

DETERMINA

Art. 1.° — Con effetto dal 15 agosto p. v. avranno esecuzione nella Provincia di Salerno le disposizioni del R. Decreto Legge 25 aprile 1936 - XIV n. 800, concernente l'utilizzazione industriale dei grassi animali ai fini della deglicerizzazione.

Art. 2.° — E' designato per la colatura dei grassi provenienti da animali bovini, ovini ed equini macellati nella Provincia di Salerno il seguente Stabilimento:

Industrie Salernitane Saponi ed Affini (I. S. S. A.) Via Posidonia — Salerno — al quale affluiranno i grassi provenienti dagli animali bovini, ovini ed equini macellati nell'intera Provincia.

Art. 3.^o — Il sego colato, che proverrà dallo Stabilimento di colatura su designato, dovrà essere inviato per la scissione nella sua totalità allo Stabilimento:

Industrie Salernitane Saponi ed Affini (I. S. S. A.) — Salerno.

Art. 4.^o — La glicerina greggia prodotta nello Stabilimento di cui all'art. 3.^o, dovrà essere inviata nella sua totalità al seguente Stabilimento di distillazione:

Annunziata Antonio — Ceccano — (Frosinone).

Il Commissario Generale per le Fabbricazioni di Guerra si riserva di modificare in ogni momento la presente determinazione nel caso di sopraggiunte varianti alla situazione in atto, degli Stabilimenti di colatura, scissione e distillazione esistenti in Provincia.

Roma, 24 luglio 1937 - XV.

Il Commissario Generale — DALL'OLIO

ALL. 2.

Si riproducono i seguenti art. del R. D. L. 25 aprile 1936 Num. 800.

Art. 12. — Nulla è innovato nei riguardi delle lavorazioni non disciplinate dal presente decreto-legge.

Tanto la glicerina grezza che quella raffinata, comunque prodotte, non potranno però essere cedute, nè dai produttori, nè da terzi, a prezzi superiori a quelli stabiliti nei modi di cui allo art. 10.

In caso di infrazione, da parte degli industriali, e salvi provvedimenti diversi previsti da altre leggi, il Ministero per le corporazioni, sentito il parere del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, potrà rendere obbligatoria la inattività od anche disporre lo smontaggio dell'impianto di deglicerizzazione.

Art. 14. — Per la violazione delle norme tecniche ed amministrative, di cui al presente decreto legge, nonchè delle prescrizioni che saranno emanate dal Commissariato per le fabbricazioni di guerra, si applica la pena dell'ammenda fino a lire duemila.

Le disposizioni del presente articolo e di quello precedente, si applicano sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

264. **Rabbia canina — Profilassi.** (C. 25 agosto 1937 n. 23763 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Dalle risposte alla circolare Prefettizia n. 23943 del 16 luglio c. a. finora pervenute, emerge che le misure di profilassi della rabbia non vengono ovunque applicate col necessario rigore. D'altra parte, in data recente, è stata rilevata la comparsa di nuovi casi di rabbia canina ed è sorto il dubbio che detti casi traggano la loro origine da morsicature inferte, da animali infetti, che vivono allo stato selvaggio, ad animali domestici esistenti nelle adiacenze di boschi o che per ragioni varie erano stati immessi nei boschi.

Lo stato di fatto che s'è venuto a determinare nella Provincia in rapporto a vari casi di rabbia accertata nei cani, richiede la rigorosa applicazione dei mezzi di profilassi con criteri che, spogli da ogni prevenzione e da ogni concezione di malintesi privilegi di persone, siano intesi ad assicurare, nell'interesse generale, la precisa osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti e nelle ordinanze in vigore.

Per evitare che incertezze o deficienze seguitino a verificarsi nell'applicazione di tali disposizioni e ricordando che la difesa contro le infezioni in genere richiede l'efficace cooperazione dei proprietari interessati e specialmente del personale dipendente dei Comuni, invito le SS. LL., ciascuna entro i limiti di propria giurisdizione, a preordinare tutti i servizi relativi, che debbono poi svolgersi entro un piano d'azione prestabilito.

A tal fine le SS. LL. provvederanno:

1) A richiamare ancora una volta, con tutti i mezzi a disposizione e specialmente per mezzo dei parroci, l'attenzione dei proprietari interessati sull'obbligo che essi hanno per non incorrere in gravi responsabilità:

a) di notificare all'ufficio comunale il numero dei cani da essi posseduti o comunque tenuti in consegna. Tale notifica deve essere fatta agli effetti sanitari, a senso dell'art. 48 lett. a) del Regolamento di polizia veterinaria approvato con R. D. 10 mag-

gio 1914 N. 533 ed agli effetti tributari a senso del R. D. 20 ottobre 1925 N. 1944;

b) denunciare all'ufficio comunale con ogni sollecitudine a norma dell'art. 2 del regolamento di polizia veterinaria, l'eventuale comparsa negli animali di manifestazioni comunque riferibili alla rabbia, considerando tali le lesioni che gli animali presentassero in seguito a morsicature ad essi inferte da cani randagi o da gatti sospetti rabidi o da animali che vivono nei boschi (lupi - volpi).

c) d'uniformarsi a tutte le disposizioni in vigore e specialmente quella relativa all'obbligo di munire i cani destinati a rimanere esposti in luoghi aperti al pubblico, di solida museruola rispondente ai requisiti determinati dal Regolamento Comunale d'igiene, nonchè d'un collare con l'indicazione del numero di matricola. Dall'obbligo della museruola sono esclusi soltanto i cani da pastore e da caccia quando vengono utilizzati rispettivamente per la guardia dei greggi fuori l'abitato e per la caccia. Dall'obbligo stesso sono esclusi i cani da guardia di edifici rurali purchè i luoghi da sorvegliare siano limitati da siepi o fossi in modo da impedire ai cani di nuocere alle persone che transitano nelle adiacenze di detti luoghi.

2) All'impianto del Registro delle denunce di possesso dei cani e del Ruolo tassa cani. Il Registro ed il Ruolo dovranno essere sempre tenuti aggiornati, sotto la personale responsabilità del segretario comunale, ricordando che la tassa deve essere applicata in rapporto alla categoria dei cani e che per cani da guardia, agli effetti dell'applicazione della tassa, debbonsi intendere soltanto quelli destinati alla guardia di greggi o di edifici rurali e che nella categoria « cani da caccia » possono essere compresi soltanto quelli appartenenti a persone provviste di licenza di porto d'armi per la caccia;

3) Alla determinazione dei requisiti cui deve corrispondere la museruola che i cani debbono sempre portare nelle vie ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico. Tali requisiti saranno

determinati in base a proposte scritte, che saranno fatte dall'ufficio sanitario comunale al più presto, qualora non siano state ancora fatte.

4) A precisare che le guardie municipali o campestri ed i vigili sanitari, indipendentemente da ogni altra incombenza, hanno l'obbligo di svolgere continua azione di vigilanza intesa:

a) ad accertare se nel territorio comunale esistano cani non denunciati a codesto ufficio o comunque non riportati nel Registro, di cui il Comune deve essere provvisto a norma dello art. 48 del Regolamento di polizia veterinaria;

b) ad accertare a chi appartengono i cani che sprovvisti di museruola o muniti di museruola non corrispondente ai requisiti prescritti, percorrano le vie o si trovino comunque in luoghi aperti al pubblico, (spiagge, caffè, cinematografi),

c) ad accertare eventuali casi di morsicature (non denunciate dai proprietari) inferte agli animali domestici esistenti nel territorio comunale da cani randagi o da animali che vivono allo stato selvaggio;

d) ad elevare e trasmettere senz'altro, all'autorità giudiziaria, verbali di contravvenzione verso i proprietari trasgressori alle disposizioni in vigore, considerando tali i proprietari che hanno l'abitudine di farsi precedere o seguire nelle pubbliche vie, da cani di loro proprietà sprovvisti di museruola;

5) ad adottare sanzioni disciplinari verso le guardie municipali ed i vigili sanitari che non attendano alle incombenze suindicate o dimostrino negligenze in servizio; sarà considerata negligenza in servizio il mancato interessamento per accertare le generalità dei proprietari trasgressori alle disposizioni in vigore;

6) a preordinare i servizi per l'accalappiamento dei cani. I Comuni, sul cui bilancio gravino spese fisse per la nomina d'un accalappiacani, stabiliranno le ore di servizio che l'accalappiacani deve prestare ogni giorno. Gli altri Comuni affideranno l'incarico a persone di fiducia e di provata capacità nell'esercizio dell'accalappiamento dei cani, corrispondendo a detto incaricato l'inden-

nità di Lire 5,00 (cinque) per ogni cane accalappiato nelle ore di giorno e L. 7,00 nelle ore di notte; tale indennità potrebbe elevarsi nella misura rispettivamente di L. 15 o di L. 20, nel caso che sia possibile accertare le generalità del proprietario del cane accalappiato, avendo il Comune la facoltà di rivalersi, in tal caso della spesa a carico del proprietario.

L'accalappiacani deve sempre, nell'esercizio dell'accalappiamento dei cani, essere accompagnato da una guardia municipale o da un vigile sanitario;

7) al rigoroso trattamento dei cani accalappiati, ricordando che tali cani e specialmente quelli comunque sospetti d'essere stati morsi da cani girovaghi, dovranno, a senso degli articoli 49, 50 e 51 del regolamento di polizia veterinaria e delle ordinanze prefettizie n. 3465 del 27 gennaio 1927 e n. 49410 del 9 novembre 1932, essere d'ordinario subito uccisi, salvo sempre l'elevamento di verbale di contravvenzione verso i proprietari. Il trattamento dell'uccisione sarà sempre adottato nei riguardi dei gatti morsi. Per i cani invece, quando sussistano speciali condizioni e propriamente quando sussistano dubbi circa l'avvenuta morsicatura di essi, potrà essere consentito il mantenimento in istato d'isolamento alle seguenti condizioni:

a) che i proprietari, con apposita dichiarazione scritta, assumano la responsabilità di ogni eventuale danno alle persone;

b) che il locale destinato all'isolamento del cane sia riconosciuto adatto; ciò deve risultare da rapporto scritto firmato dall'ufficiale sanitario e dal veterinario comunale;

c) che lo stato d'isolamento del cane abbia la durata di mesi sei.

8) a dare sollecita comunicazione ai Podestà dei Comuni contermini ed a quest'ufficio di eventuali casi di morsicature inferte a persone da cani sconosciuti nonchè di speciali evenienze come quella di essere a conoscenza che il territorio comunale è stato percorso da cane o altro animale sospetto, chiedendo inoltre, in tale caso, la cooperazione dell'Arma dei R.R. CC. e della

M. V. S. N. per rintracciare la provenienza del cane e per accertare le responsabilità del proprietario e per la sollecita applicazione di mezzi atti ad impedire ogni pericolo di diffusione della infezione.

Qui si ricorda che i cani che abbiano morsi persone, quando sia possibile di catturarli senza pericolo, debbono essere tenuti in osservazione per la durata di 15 giorni per dare modo al veterinario di accertare se siano o no affetti da rabbia.

9) a richiamare l'attenzione dell'ufficiale sanitario e del veterinario comunale sull'obbligo d'invigilare sul funzionamento dei servizi e di segnalare subito direttamente alla S. V. ed a questo ufficio deficienze o manchevolezze.

Attendo assicurazione, con particolareggiata indicazione dei provvedimenti disposti ed attuati nel territorio comunale.

p. il Prefetto — CASALE

265. **Introduzione nei Comuni di carni macellate fresche.** (C. 24 agosto 1937 n. 39302 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego disporre che nel certificato di origine delle carni macellate fresche, oltre tutte le altre indicazioni prescritte dall'art. 40 del regolamento 20 dicembre 1928 n. 3298, sia sempre indicata la categoria dell'animale macellato, specificando, nei casi in cui le carni sono bollate col bollo: « vitello », che trattasi di animale con tutti i denti incisivi da latte, ed indicando in ogni caso il numero dei denti da latte o da adulto riscontrati nell'animale cui il certificato si riferisce.

Avverta gli interessati che le carni macellate, anche se provenienti da altre provincie, saranno ammesse all'introduzione nei Comuni di questa Provincia soltanto nel caso che siano scortate dal certificato conforme in ogni parte al mod. 1 annesso al suindicato regolamento, munito dei bolli e delle forme nei modi prescritti e che inoltre in detto certificato siano riportate precise indicazioni circa la categoria dell'animale macellato: vitello, vitellone, manzo ecc.

Per assicurare uniformità d'indirizzo in tutti i Comuni della Provincia, inviti il sanitario incaricato costà della vigilanza sulle macellazioni ad unitormarsi alle prescrizioni suindicate, curando inoltre che sia sempre tenuto aggiornato il registro di macellazione degli animali, nel quale debbono essere, tra l'altro, sempre trascritte, subito dopo ciascuna macellazione, tutte le indicazioni di cui alla prima parte della presente circolare.

Assicuri.

Per il Prefetto — CASALE

Parte II.

La classificazione economica delle pubbliche entrate ed i contributi di miglioria.

INTRODUZIONE

1.º La classificazione rituale che vien fatta delle pubbliche entrate è di carattere eminentemente giuridico: si distinguono infatti le entrate in entrate di diritto pubblico o derivate e di diritto privato od originarie. Si inquadrano fra le prime quelle che l'Ente si procura in virtù della sua podestà fiscale - imposte, tasse e contributi - e fra le seconde quelle che all'Ente pervengono dalla sua consistenza patrimoniale — entrate demaniali. Tutte queste entrate diconsi ordinarie; quelle straordinarie, derivate cioè da prestiti pubblici, vengono dalla maggioranza degli scrittori trattate a parte.

Accanto a questa classificazione giuridica, da alcuni anni se ne è imposta un'altra, che viene denominata *economica*, perchè è il lato economico dell'entrata quello che vien preso in considerazione.

Autore di tale classificazione è il Prof. E. R. A. Seligman del Columbia, College di New-York, che si servi di alcuni concetti già precedentemente esposti da Emilio Sax (1).

L'eminente scrittore americano fonda la detta classificazione sui seguenti principj magistralmente riassunti da G. Fasolis (2).

Posta come base la divisione dei pubblici servizi in generali e speciali, dei primi dei quali gli individui beneficiano *uti universi* e dei secondi *uti singuli*, in quanto cioè ricevono una particolare prestazione di eper e di cose, agli effetti della determinazione delle varie categorie di pubbliche entrate e delle loro differenti caratteristiche, occorre riportarsi ai rapporti economici esistenti fra l'individuo e lo Stato ed alla forza relativa dell'interesse individuale e privato in confronto dell'interesse comune e pubblico.

Ora la pubblica amministrazione può esercitare la sua azione nei riguardi delle prestazioni di servizi che rende agli individui, secondo quattro distinti ordini di fatto e cioè:

(1) E. R. A. Seligman: *Essay in taxation* — Cap. XIV: *The classification of publics revenues*. La traduzione francese è opera del Suret ed è stata pubblicata dal Payot-Paris — 1914. In Italia il pensiero del Seligman è stato accolto e largamente illustrato dall'Einaudi: *Corso di Scienza delle Finanze* — Ed. Riforma Sociale — Torino 1926.

(2) Prof. Avv. Giovanni Fasolis — *Corso di Scienza delle Finanze e di Diritto finanziario* — Cedam — Padova — 1933.

1. Di rapporti di vita collettiva che hanno semplici riflessi sulla vita individuale, in quanto si riferiscono a servizi generali indivisibili.

In questo caso, poichè l'azione della pubblica amministrazione è diretta alla soddisfazione di bisogni collettivi, essa soddisfa le relative spese mercè tributi generali indivisibili chiamati comunemente imposte;

2. Di rapporti di vita individuale che interessano in modo diretto ed immediato la vita collettiva, sia nel caso di una preminenza nell'interesse collettivo, sia nel caso che questo abbia una minore importanza;

3. Di rapporti di vita individuale che interferiscano nella vita collettiva solo in via mediata ed indiretta. In tal caso, come nell'altro precedente, siamo di fronte a servizi speciali al cui soddisfacimento l'Ente è più o meno interessato. Intervenendo, a seconda la diversa intensità di tale intervento, abbiamo diverse categorie di entrate che prendono il nome di contributi, tasse, prezzi pubblici;

4. Se infine l'Ente presta un servizio alla stessa stregua di un privato qualsiasi, allora il corrispettivo che prende a chi volontariamente richiede il servizio va sotto il nome di prezzo quasi privato.

Sicchè, sono 5 le categorie della classificazione economica delle pubbliche entrate: prezzo quasi privato, prezzo pubblico, tassa, contributo, imposta, ed eccone in termini precisi le definizioni:

1. Il *Prezzo quasi privato* è un versamento fatto dal privato allo Stato per un servizio che questo gli rende allo stesso modo di un qualsiasi privato imprenditore.

2. Il *prezzo pubblico* è un versamento eseguito dal privato per un servizio resogli dallo Stato, soprattutto in vista del particolare vantaggio di cui usufruisce il privato, ma anche, con un'importanza secondaria, per lo interesse della Comunità.

3. La *tassa* è un pagamento volontario che serve a coprire le spese di ciascun servizio periodico eseguito dallo Stato, soprattutto per il pubblico interesse, ma pur tuttavia conferente al singolo vantaggio commisurabile.

4. Il *Contributo* è un pagamento obbligatorio che serve a coprire in parte le spese di un'opera pubblica, effettuata nel pubblico interesse, ma che ha portato al privato delle specifiche migliorie.

5. L' *Imposta* infine è una contribuzione obbligatoria esatta dallo Stato in base alla capacità contributiva di ciascun cittadino, per sopperire alle varie spese necessarie al suo mantenimento ed al pubblico interesse, senza considerare i benefici accidentali che possono pervenire ai singoli.

II°) Così come viene definita dal Seligman, la categoria dei contributi si restringe soltanto a quelli di migliorìa: invero assai chiare appaiono le figure degli altri contributi. Così il contributo di fognatura e quello di utenza stradale assumono spiccata veste di imposte speciali; i contributi di cura e di soggiorno sono veri e propri tributi a carattere compensativo, mentre infine i contributi sindacali non possono esse e classificati se non come imposte speciali a carattere corporativo, chè questa è la loro natura.

Ora la categoria dei contributi, categoria ristretta, lo ripetiamo, soltanto a quelli di migliorìa, è piazzata dal Seligman fra le categorie delle imposte e delle tasse, a guisa di un ponte di passaggio.

Ma è ammissibile e giustificata la esistenza di questa speciale *classe* di pubbliche entrate? O in altri termini, ha caratteri tali il contributo di migliorìa da poter formare una categoria speciale fra le entrate pubbliche?

La dottrina è quanto mai discorde ed indecisa su tale delicato argomento: noi, riassumendo le varie correnti di pensiero, ci proponiamo appunto di valutare esattamente quali possibilità di giustificazione abbiano le varie teoriche, ed, attraverso tale disamina, di tentare di definire quale sia la natura di questo controverso istituto della finanza statale e comunale.

Nocera Inferiore, 15 agosto 1937 - XV.

DR. VITTORIO PIERRO

(*continua*)

R. Prefettura di Salerno

Movimento della popolazione nei mesi di aprile, maggio e giugno 1937

Mese di aprile 1937			
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	154	1536	1690
Morti	64	669	733
Aumento popolazione	90	867	957
Mese di maggio 1937			
Nati	149	1462	1611
Morti	82	679	761
Aumento popolazione	67	783	850
Mese di giugno 1937			
Nati	153	1361	1514
Morti	75	843	918
Aumento popolazione	78	518	596

Appalti, aste ecc.

Comune di Cuccaro Vetere -- *Vendita materiale legnoso* — Si rende noto che il giorno 6 settembre p. v., alle ore 10, nella Casa comunale di Cuccaro Vetere seguirà l'esperimento d'asta ad unico e definitivo incanto, col sistema della candela vergine, per la vendita di n. 25 piante di castagno e n. 15 di quercia, rispettivamente in località « Croce » e « Serrizzuolo » sul prezzo complessivo di base di L. 1340.

Deposito cauzionale L. 130. Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 20.

Il Segretario Comunale: *Domenico Romanelli.*

Il Podestà: *Ins. Francesco Oristanio*

Comune di Sessa Cilento — *Vendita del materiale legnoso dei boschi: Preta Padetta, Acqua della Morte, Aria della Pietra, Castagni cinque frati, in contrada Montagna del Mercato.* — Si rende noto che il giorno 16 settembre 1937 alle ore dieci, nella Casa Comunale, avrà luogo un secondo esperimento d'asta per la vendita del bosco in oggetto. L'asta sarà tenuta col metodo di candela vergine sul prezzo base di lire 17.268,00 (diciassettemiladuecentosessantotto). La vendita avrà luogo a corpo e non a misura. Ogni offerta non inferiore a lire 50. Deposito provvisorio Lire 2.000. Documenti di rito per l'ammissione all'asta.

Sessa Cilento li 26 agosto 1937 XV.

Il Podestà — *Giuseppe Mazziotti*

Concorsi

Comune di Campagna — *Concorso al posto di Vice Brigadiere e guardia scelta*, nel Corpo delle guardie Urbane, con incarico anche di Vigile Sanitario. Salario 4300 per il primo posto e lire 4000 per il 2°, con le diminuzioni ed aumenti e riduzioni di legge. Scade il 30 ottobre 1937. Documenti di rito. Licenza di scuola media Inferiore pel primo, elementare pel secondo. Assunzione giorni trenta dalla ricevuta notizia ufficiale della nomina. Età minima 18, massima 30, salve eccezioni di legge e regolamenti.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Segretario Capo - *Ercole Dini Ciacci*

Il Podestà - *Carlo D'Ambrosio*

Comune di Laurino — *Applicato di Segreteria* — Scadenza 30 settembre 1937, documenti di rito, licenza ginnasiale, L. 25,20 per taxa concorso. Stipendio L. 3592,50 al netto della riduzione del 12 % e comprensivo dei due aumenti dell'8 %, al lordo delle ritenute per C. P., Infadel e R. M. Età 18-35 anni, salvo eccezioni di legge.

Il Podestà - *Avv. Ippoliti*

Il Segretario - *Dott. G. Fragetti*

Pubblicazioni

Avv. Gennaro Greco — **Manuale per gli amministratori e segretari degli enti locali** — Bari - Roma, Casa Ed. F. Casini e Figlio 1937 — Lire 12,00.

L'Avv. Gennaro Greco, già Vice Segretario Generale del Comune di Salerno, attualmente professionista legale e cultore di scienze amministrative, ha pubblicato, completamente rifatta, una nuova edizione del suo « Manuale per gli amministratori e segretari comunali » dando, ciò che non guasta, la forma comoda di un vade-mecum al libro.

L'opera, che tiene conto delle ultime disposizioni delle leggi e della giurisprudenza, è diligentemente curata, in modo che lo studioso ha sott'occhio tutte le fonti legislative e dottrinarie di ciascuno istituto di diritto pubblico, trattato con sapiente e competente sintesi dall'autore, il quale ha avuto di mira precipuamente di mantenersi nei limiti di un manuale e di unire alla teorica la conoscenza pratica della materia.

Ci congratuliamo con l'avv. Greco del suo bel lavoro, del quale potranno giovarsi, non solo i Segretari Comunali e gli aspiranti alla carriera, ma pur quelli che sono chiamati al governo degli enti pubblici locali.

Il libro è in vendita presso l'Autore a Salerno, Corso Garibaldi 55.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 267 Erte comunale di assistenza. Disposizioni.
- 268 Determinazione dei valori medi del bestiame agli effetti della imposta comunale.
- 269 Soccorsi giornalieri. Militari della R. M. raffermati.
- 270 Infezione malarica. Aborti.
- 271 Certificati di assistenza al parto.
- 272 Disciplina per la raccolta e il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine fresche.
- 273 Ricoveri di urgenza di tubercolotici presso i sanatori dell'I. N. F. P. S.
- 274 R. Istituto Superiore Orientale di Napoli.

Parte II

La classificazione economica delle pubbliche entrate ed i contributi di miglìoria — *V. Pierro.*

COPERTINA

Continuazione atti ufficiali R. Prefettura da n. 273 a n. 274 — Appalti, aste, ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

273. **Ricovero di urgenza di tubercolotici presso i sanatori dell'I. N. F, P. S.** (C. 21 agosto 1937 n. 37500 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per norma la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« L'Istituto Naz. Fascista della Previdenza Sociale, su analoga proposta fatta da questo Ministero, ha convenuto sulla opportunità di derogare dalle norme restrittive vigenti per il ricovero di urgenza di infermi, non assistibili in regime assicurativo, presso i propri ospedali sanatoriali e di ammettervi gli infermi stessi, quando manchino nella zona idonei luoghi di cura dipendenti da Enti pubblici, ai quali detti infermi possano essere avviati, fermo restando il criterio dell'effettiva urgenza del ricovero in senso clinico.

Quando, peraltro, siano cessate le condizioni che motivarono il ricovero d'urgenza e l'infermo sia in condizioni di viaggiare, l'Ente, che ha a carico l'infermo, dovrà provvedere al trasferimento presso altro istituto di cura, se si manifesti impellente la necessità di posti per il ricovero di tubercolotici assicurati o aventi diritto alle prestazioni assicurative ».

Per il Prefetto - CASALE

274. **R. Istituto Superiore Orientale di Napoli.** (C. 24 agosto 1937 n. 3620 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con i RR. DD. 25 febbraio e 29 aprile u. s. n.ri 439 e 792 sono state assegnate al R. Istituto Superiore Orientale di Napoli ampie finalità per la preparazione del personale occorrente agli Enti pubblici e privati delle nostre colonie e per l'espansione della cultura italiana all'Estero.

Detto Istituto è autorizzato a rilasciare le seguenti lauree:

- a) Laurea in lingua, letteratura ed istituzioni orientali;
- b) Laurea in lingua, letteratura ed istituzioni europee;
- c) Laurea in scienze coloniali;
- d) Laurea in lingua, letteratura ed istituzioni italiane per orientali.

Si segnala quanto sopra alle SS. LL. perchè sia portato a conoscenza di tutti coloro che possano avervi interesse.

Per il Prefetto - CASALE

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

267. **Ente Comunale di Assistenza. Disposizioni.** (C. 23 agosto 1937 n. 30102 ai Presidenti degli Enti Comunali di Assistenza.

Ho dovuto notare che in alcuni Comuni si usa, per la corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza, lo stesso Registro di protocollo del Comune, e che analogamente si usa fare per le deliberazioni prese dal nuovo Ente.

E', invece, da tener chiaramente presente che l'E. C. A. è diverso e distinto sia dalla soppressa Congregazione di Carità, sia dal Comune.

Occorre, pertanto, l'impianto ex novo dei detti Registri, o, quanto meno, la continuazione, con nuovo numero d'ordine, di quelli in uso dall'ex Congregazione di Carità.

Inoltre, salva la regolamentazione legislativa che ancora si attende al riguardo, prego osservare quanto segue:

a) Le deliberazioni non debbono essere prese dal solo Presidente, ma collegialmente dall'intera Amministrazione.

b) Il bilancio (annuale o triennale, a seconda della classe alla quale l'Ente appartiene) ed i conti debbono essere compilati con le norme dei Regolamenti approvati con R. D. 5 febbraio 1891, n. 99, e l'esercizio finanziario deve intendersi sempre quello dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

c) Il prospetto economico del programma assistenziale (1° luglio - 30 giugno di due anni consecutivi) è atto distinto e diverso dal Bilancio preventivo.

d) Il detto prospetto economico deve contenere in entrata, (al netto, tutto ciò e solo ciò che delle rendite patrimoniali ge-

stite dall'E. C. A. può essere destinato all'esecuzione del programma assistenziale. In altri termini, esso deve essere nient'altro che la dimostrazione del fondo che l'E. C. A. può erogare, nell'anno assistenziale 1° luglio - 30 giugno, *con mezzi propri* (parte attiva), e la dimostrazione di quello che è, invece, il fabbisogno assistenziale per lo stesso periodo di tempo (parte passiva).

e) Nella parte attiva non si includono nè la quota supplementare che può essere assegnata all'Ente da questa Prefettura, nè le offerte locali.

f) Le rendite che possono essere destinate alla esecuzione del programma assistenziale sono quelle che per il passato venivano elargite in sussidi di carattere indeterminato (beneficenza generica, immediata e temporanea).

g) Praticamente, la parte attiva deve contenere il totale delle somme, provenienti da mezzi propri dell'E. C. A., non ancora erogate per la beneficenza generica in questa seconda parte dell'anno 1937 e l'esatta metà della somma, parimenti proveniente da mezzi propri dell'E. C. A., che il Bilancio dell'Ente ha previsto erogabile nell'anno finanziario venturo per la stessa beneficenza generica.

h) La compilazione della parte passiva è semplicissima: somme presumibilmente occorrenti al fabbisogno assistenziale 1° luglio, 30 giugno, distinte per ciascuna delle forme di assistenza da praticare.

Pr ego le SS. LL. di far conoscere se il prospetto economico speditomi sia stato compilato con i criteri suesposti. Nella negativa, senz'altro, così lo compilino e me lo trasmettano a giro di posta.

Per le disposizioni date nella prima parte della presente circolare, prego dare assicurazione di adempimento.

per il Prefetto — CASALE

268. **Determinazione dei valori medi del bestiame agli effetti della imposta comunale.** (Decisione Giunta Prov. Amm. di Salerno addì 4 giugno 1937).

La Giunta Prov. Amm.

Vista la circolare 1° giugno 1935 n. 15000 del Ministero delle Finanze;

Visto l'elenco del valore medio del bestiame proposto dall'Ufficio Prov. delle Corporazioni agli effetti dell'art. 126 del T. U. sulla Finanza locale;

Decide

1) — Il valore medio del bestiame della Provincia di Salerno per l'anno 1937 è il seguente:

1) — Cavallo . . . L. 1300	14) — Bufala . . . » 1150
2) — Cavalla . . . » 1160	15) — Bufalotto . . . » 500
3) — Puledro . . . » 1100	16) — Bufalotta . . . » 850
4) — Puledra . . . » 1000	17) — Bue . . . » 1100
5) — Mulo . . . » 1000	18) — Toro . . . » 1100
6) — Mula . . . » 850	19) — Vacca . . . » 900
7) — Muletto . . . » 800	20) — Vitello . . . » 700
8) — Muletta . . . » 700	21) — Becco . . . » 55
9) — Asino . . . » 280	22) — Capra . . . » 55
10) — Asina . . . » 280	23) — Montone . . . » 45
11) — Asinetto . . . » 160	24) — Pecora . . . » 45
12) — Asinetta . . . » 125	25) — Verro . . . » 130
13) — Bufalo . . . » 900	26) — Maiale . . . » 130

2) — La durata del periodo di allattamento, ai fini dell'esenzione prescritta con l'art. 123 lettera a) del T. U. sulla finanza locale, è la seguente:

Per la specie cavallina: mesi 10, compreso il periodo di svezzamento.

» » asinina (compresi i muli) mesi 7 » » »
ed i bradetti

» bovini e bufalini mesi 8 » » »

» pecorini mesi 5 » » »

» caprini mesi 3 » » »

» suini mesi 2 » » »

Il Presidente F.to *Manno*

Il Segretario F.to *De Nardo*

269. **Soccorsi giornalieri. Militari della R. M. raffermati.** (C. 20 agosto 1937 n. 2644 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Col 1° luglio corr., i militari della R. M. assunti in servizio in base al bando di concorso, emanato dal Ministero della Marina il 25 luglio 1936, hanno avuto facoltà di riaffermarsi in temporaneo servizio attivo, contraendo una ulteriore ferma di un anno, che andrà a scadere il 30 giugno 1938.

Per esigenze superiori, il predetto Ministero della Marina ha, altresì, disposto che i militari della classe 1914 e quelli della classe 1915, che hanno rispettivamente ultimato o man mano ultimeranno la ferma di leva di 28 mesi siano trattenuti d'autorità alle armi.

Per opportuna norma delle SS. LL. si avverte che ai congiunti bisognosi dei militari anzidetti, tanto se raffermati, quanto se trattenuti, nel primo caso a datare dal 1° luglio corrente, e nel secondo caso dalla data di ultimazione del servizio obbligatorio di leva, dovrà essere concesso il soccorso giornaliero di cui alla legge 22 gennaio 1934 n. 115, ma nella misura prevista dall'art. 4 della Legge stessa e non in quella maggiorata di cui alle successive disposizioni, tenuto conto della natura del servizio che i militari stessi prestano o presteranno in luogo nè dichiarato nè considerato in stato di guerra.

Si pregano le SS. LL. di favorire un cenno di ricevuta e di assicurazione.

p. il Prefetto — CASALE

270. **Infezione malarica. Aborti.** (C. 31 agosto 1937 n. 37737 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e p. c. ai signori Ufficiali Sanitari).

Comunico, per quanto di competenza, la seguente circ. del Ministero n. 112 relativa all'oggetto:

« Risulta una notevole ricorrenza di aborti in donne colpite da febbri di malaria.

Si prega pertanto l' E. V. di voler disporre che in confronto

di tali categorie di ammalate, venga rivolto ogni premuroso interessamento assistenziale, ricorrendo, se del caso, alla loro ospedalizzazione durante il periodo più acuto della infezione.

Questo Ministero non sarebbe alieno dal venire incontro con apposito contributo all'attuazione dell'importante provvedimento, che riveste notevole interesse non solo dal punto di vista sanitario, ma anche e soprattutto per quanto concerne il punto di vista dell'incremento demografico.

Su quanto sopra pregasi richiamare l'attenzione del Comitato Provinciale Antimalarico e si resta in attesa di concrete proposte sia in ordine a tale forma di attività che alla misura del concorso ministeriale ».

Le SS. LL. vorranno con urgenza comunicare se nei rispettivi comuni vi sono donne gestanti con infezione malarica che abbisognano di speciale assistenza.

p. Il Prefetto - CASALE

271. **Certificati di assistenza al parto.** (C. 30 agosto 1937 n. 38049 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il R. Decreto Legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, stabilisce, all'art. 18, che le persone tenute alla dichiarazione di nascita, debbono, contemporaneamente a questa, produrre all'ufficiale di stato civile anche uno speciale certificato di assistenza al parto, rilasciato dal medico o dalla levatrice, che deve essere poi trasmesso all'ufficiale sanitario comunale.

Successivamente, con la circ. 5 febb. 1937 n. 1514 pubb. sul n. 8 del B. A. sono state precisate le finalità alle quali tende la cennata disposizione e le modalità che devono essere seguite per la sua applicazione.

Interessa ora di conoscere se la disposizione medesima abbia avuto regolare applicazione in cotesto comune, e, nel caso, quali rilievi siano stati fatti o quali inconvenienti siano stati segnalati.

Più in particolare, poi, si desidera conoscere se gli ufficiali sanitari comunali procedano regolarmente ai riscontri sui registri dei parti menzionati dalla citata circ. e quali ne sono i risultati.

Pare intanto conveniente a questa Prefettura fare presente alle SS. LL., affinchè vogliano provvedere opportunamente, che:

a) i medici debbono astenersi dal redigere certificati di assistenza al parto se non hanno effettivamente prestata la loro opera alla partoriente. A questo proposito, può essere rilevato che non può certamente ammettersi che il rilascio dei certificati prescritti dall'art. 18 del R. D. L. 15 ottobre 1936 n. 2128 sia fatto per motivo di pura compiacenza. Ove ciò avvenisse è evidente che le finalità propostesi dal legislatore con la prescrizione del ridetto art. 18 (che, giova ripeterlo, se è diretta a combattere l'empirismo, costituisce un perfezionamento delle norme vigenti per la protezione della maternità e dell'infanzia) sarebbero frustate.

b) le levatrici, pur dopo di aver rilasciato detto certificato, non debbono ritenersi esonerate dall'obbligo loro fatto dalla legge di proseguire nella assistenza alla puerpera. A questo riguardo, deve essere loro richiamata la precisa osservanza delle istruzioni tecniche per l'esercizio ostetrico delle levatrici, approvate con D. M. 17 maggio 1930, e in particolare quelle degli articoli 8, 9, 13, per quanto concerne la madre, e 11 e 14, per quanto riguarda il neonato.

c) l'obbligo fatto dagli articoli 55 del T. U. delle leggi sanitarie e 6 del regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici, approvato con R. D. 6 dicembre 1928, n. 3518, relativamente alla fornitura gratuita di antisettici e dei materiali e oggetti sterilizzati per la assistenza al parto, quando si tratta di partorienti iscritte nell'elenco dei poveri, risulta che non è regolarmente osservato in tutti i comuni. Le disposizioni della legge e del regolamento in quanto sono dirette ad assicurare una migliore e completa assistenza ostetrica e a garantire che il parto si svolga, per quanto possibile, nelle più favorevoli condizioni, devono essere ovunque osservate e fatte osservare, tenendo inoltre presenti, a questo proposito, anche le su citate istruzioni per l'esercizio ostetrico, le quali, poi, trovano ampia illustrazione nella relazione ad esse allegata.

Si resta in attesa, al più presto, dei cenni informativi più sopra richiesti.

Pel Prefetto - CASALE

272. **Disciplina per la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine fresche.** (R. D. L. 19 dicembre 1935 XV n. 2226. C. 21 agosto 1937 n. 36577 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni, con lettera n. 2698 del 30 luglio u. s. mi trasmise la seguente circolare n. 205:

« Per il tramite della competente Federazione Nazionale Fascista dei Commercianti di pelli, cuoi ed affini, sono state rimesse alle ditte interessate le autorizzazioni previste dal R. D. Legge 19 dicembre 1935 XIV, n. 2226, che disciplina la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine fresche provenienti dalla macellazione.

Con la data del 1° agosto p. v. il decreto suddetto avrà la sua pratica applicazione, dalla quale sono da attendersi benefici risultati, quali la possibilità di accertare la effettiva provenienza delle pelli, la repressione di sistemi sleali di concorrenza nella lavorazione, nonché una disciplina dei prezzi, che è di particolare importanza nell'attuale momento, e che forma oggetto di attenta cura da parte di questo Ministero e delle Organizzazioni Sindacali interessate.

Nel trasmettere l'unito elenco delle Ditte di codesta Provincia cui è concessa l'autorizzazione di cui sopra, si rivolge viva preghiera all'E. V. di voler disporre un'assidua ed efficace vigilanza, perché le disposizioni del decreto in parola vengano scrupolosamente osservate, ed in particolar modo siano impediti le cessioni clandestine di pelli fresche, il che, oltre a costituire un'infrazione alla nuova disciplina, darebbe luogo ad illecite speculazioni, che non possono assolutamente essere tollerate e sarebbero causa di gravi perturbamenti nei prezzi del mercato ».

Prego la S. V. di provvedere all'affissione nei macelli pubblici o privati esistenti in codesto Comune dell'unito elenco nel quale sono indicate le Ditte di questa Provincia autorizzate ad esercitare la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed eventualmente equine, nonché all'affissione in detti ma-

celli ed altrove dell'unita copia dell'art. 3 del R. D. L. 19 dicembre 1935 XIV n. 2226.

Disponga inoltre assidua ed efficace vigilanza per impedire cessioni clandestine di dette pelli, curando che verso i macellai o proprietari e verso le Ditte autorizzate, siano, per ogni intrazione alle disposizioni in vigore, elevati verbali di contravvenzione a senso dell'art. 8 del suindicato R. D. L. A tal fine la S. V. si avvarrà dell'opera del personale vigilante alla dipendenza del Comune, indipendentemente dall'azione di controllo che potrà essere svolta dagli agenti di cui all'art. 10 del ripetuto R. D. L.

p. il Prefetto — CASALE

Alleg. 1

PROVINCIA DI SALERNO

Elenco delle Ditte che hanno ottenuta l'autorizzazione per la raccolta il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine provenienti dalla macellazione

Ditta	Numero del Magazzino
Schiavo V. & Figli - Via Ippolito di Pastena - Salerno	S. A. 1
Idem Idem - Via Passo di S. Antonio - Valle della Lucania	S. A. 2
Titagliano Giovanni - Salita Regina Margherita n. 6 Padula	S. A. 3
Ippolito Nicola fu Angelo - Via Umberto I° n.° 61 S. Arsenio	S. A. 4
De Angelis Alfonso - Via Pecorari - Nocera Superiore	S. A. 5
Concerie Salernitane Riunite S. A - Via Gelso 16 Salerno	S. A. 6

Alleg. 2

Art. 3 del R. D. L. 19 dicembre 1935 XIV n. 2226.

Chiunque produca pelli bovine ed equine fresche, non può consegnarle per le operazioni di cui all'art. 1 se non agli Enti o alle persone che abbiano ottenuto l'autorizzazione prescritta dal medesimo art. 1.

Parte II.

La classificazione economica delle pubbliche entrate ed i contributi di miglìoria.

(cont. vedi pag. 314)

CAPITOLO I.

Natura e caratteri del contributo di miglìoria.

1.º La denominazione di contributo di miglìoria a questa speciale forma di entrata statale e comunale è del Roncali; le origini dell'istituto sono antichissime, che il principio informatore risale al diritto romano; oggi esso è contemplato in quasi tutte le legislazioni finanziarie assumendo denominazioni differenti (in America « special assesment » e in Inghilterra « betterment tax »). Circa la ragione giuridica dell'istituto, non vi è gran differenza di vedute tra gli scrittori: essa deriva dal « principio in virtù del quale le persone la cui proprietà acquista un aumento visibile del suo valore corrente per una miglìoria effettuata dall'Autorità, sono specificamente tenuti a contribuire alle spese di questa miglìoria » (1).

Diversi sono i fattori che possono apportare miglìorie alla proprietà: così l'aumento di popolazione, il progresso economico, l'urbanesimo, le variazioni nel valore della moneta, i lavori pubblici ed altri ancora. Con il contributo di miglìoria si tende a colpire quell'incremento di valore patrimoniale dovuto alla esecuzione di opere pubbliche.

Inteso così, l'istituto può assumere diversi aspetti: può essere cioè *individuale*, in quanto vien prelevato da singoli proprietari singolarmente obbligati verso l'Ente imprenditore dell'opera pubblica, e può essere *collettivo*, se inerente alla esistenza e al funzionamento di consorzi obbligatori. Contributi di miglìoria possono inoltre essere prelevati in base ad un arricchimento facilmente accertabile, oppure per opere di preservazione e di di-

(1) Così si esprime una commissione ufficiale americana in una dichiarazione riportata dal Seligman — opera citata.

fesa; la loro giustificazione, in tal caso, risiede nell'interesse generale che i proprietari d'immobili possono avere nella prosecuzione di tali opere preventive (1).

Ma generalmente, quando si parla di contributi di miglìoria, si intende parlare delle contribuzioni individuali, intese stricto sensu.

2.^o La definizione classica dell'istituto, sulla quale si sono basate tutte le controversie della scienza finanziaria, è quella riportata dal Prof. Seligman (2). Per questo illustre economista americano il contributo di miglìoria è una contribuzione obbligatoria, proporzionale al vantaggio ricevuto, per coprire in parte il costo di un'opera pubblica intrapresa nel pubblico interesse, ma che ha apportato a proprietà private delle speciali miglìorie. I caratteri del contributo appaiono evidenti dalla definizione riportata. Per ogni altro istituto, giuridico o finanziario che sia, dai caratteri intrinseci si rileva la sua natura: è appunto invece nella disamina dei caratteri e degli elementi essenziali del contributo che i più insigni iscrivitori hanno trovato ostacoli insormontabili per sistemarne la natura giuridico-finanziaria. La preoccupazione predominante della dottrina è quella di classificare l'istituto nel sistema delle pubbliche entrate: diverse sono le tendenze del pensiero scientifico a tal proposito ma, in linea di massima, si può dire che le correnti sono tre: la prima che vorrebbe assimilare il contributo alla tassa, la seconda alla imposta generale e speciale, la terza vorrebbe farne una categoria a parte, distinta dalle altre specie di entrate. Esamineremo più o meno minutamente queste tre correnti, cominciando proprio da coloro che accostano il contributo alla tassa.

(1) Il Santi Romano (Principi di diritto amministrativo) ha rilevato come non correttamente alcuni scrittori sogliono estendere la denominazione di contributo di miglìoria ad ogni specie di tributo speciale. L'illustre professore, inoltre, procedendo nella disamina, ha precisato che il nome di c. di m. non può essere attribuito che solo alle somme prelevate dai privati per coprire *in parte* le spese dell'opera pubblica: ove invece le dette somme coprissero tutto l'onere dell'opera, meglio è chiamarle genericamente tributi di miglìoria.

(2) Seligman — opera citata.

3.º Base giustificativa comune accettata da tutti i seguaci della corrente è che il contributo si paga, come la tassa, proporzionalmente e per il conseguimento di un particolare beneficio (1).

Il Dalla Volta, che per primo si occupò di tale argomento (2), ritiene che il contributo in esame possa, dati i comuni caratteri che egli vi riscontra, configurarsi come una tassa o, quanto meno, essere coordinato nel sistema di questo, « saranno, se vuoi, una sottospecie delle tasse, ma è certo che il loro carattere predominante, quello cioè di essere il compenso per un vantaggio procurato, induce a riconoscere che appartengono alla categoria delle tasse ». Quasi identico è il pensiero del Graziani (3), per quanto l'insigne maestro di Napoli ammette di non poter fare alcuna obiezione, in via principale, a chi ne vuol costituire una categoria a parte. Ora molti scrittori hanno recisamente respinto tale configurazione del contributo e molte critiche sono state mosse, non tutte, a dire il vero, molto fondate. Si è obiettato anzitutto che, mentre la tassa ha carattere volontario, nel senso che il contribuente si assoggetta liberamente al pagamento, il contributo ha carattere eminentemente obbligatorio. Ma lo stesso Seligman, che tra dei contributi di miglìoria una categoria distinta delle pubbliche entrate, confuta tale obiezione. Questo carattere distintivo, egli osserva, è più teorico che reale e molto volte ci si trova di fronte a delle tasse che hanno vera e propria natura obbligatoria quali

(1) Confr. Einaudi — Istituzioni di scienza delle Finanze — pag. 67 e seg. « Il contributo di miglìoria ha un carattere comune con la tassa, perchè pagato in vista dei vantaggi particolari divisibili che si arrecano ai contribuenti. Così pure la tassa è pagata per servizi divisibili, o meglio, ambedue sono pagati a guisa di prezzo della parte divisibile del costo di un servizio pubblico voluto anche nell'interesse generale, interesse secondario od almeno non preponderante nel caso di contributo ».

(2) Dalla Volta — I contributi speciali per lavori di miglìoria — Scritti di economia e di finanza.

(3) Augusto Graziani — Ist. di Scienza delle Finanze — Utet 1929 — pag. 161 « Una forma particolare di tassa, specialmente in talune applicazioni, è costituita da quelle contribuzioni che gli americani chiamano speciali e gli inglesi di miglìoramento » ed ancora a pag. 718 . . . « fu avvertito che una forma speciale di tassa è costituita dai contributi di miglìoria ». Molto strano appare che sia il Caronna che il Tangorra citino il Graziani come uno dei principali assertori della autonomia del contributo: dall'opera del Graziani se ne deduce il contrario.

quelle che sono relative « aux transactions quotidiennes indispensables ». Le tasse di registro, di matrimonio, di morte, sono contribuzioni a cui nessuno potrà negare il carattere obbligatorio.

Quindi, osserva sempre il Seligman. « taxes et contributions speciales, impôts indirects et impôts directs, tout cela constitue des contributions obligatoires ». Esistono invece altre considerazioni più fondate che fanno apparire la divergenza fra i due istituti. Riferendoci alla diversità del beneficio che si ottiene con i due pagamenti, si può notare che, per quanto le somme versate hanno, in ambo i casi lo scopo di coprire parzialmente le spese di un'opera di pubblico interesse, nel caso della tassa il beneficio è diretto, nel caso del contributo esso è indiretto. In secondo luogo, nel pagamento di una tassa prevale l'interesse individuale in quanto il servizio che viene corrisposto, beneficia al singolo prima di ogni cosa, invece nel pagamento di un contributo di miglioria predomina sempre l'interesse generale, che è scopo precipuo dell'opera pubblica, la quale, solo casualmente, apporta un beneficio alla proprietà privata. La tassa inoltre vien percepita per ogni sorta di servizi, diversamente il contributo ha un campo limitato perchè è prelevato solo per delle specifiche migliorie locali o territoriali. E vi è ancora un'altra importante distinzione relativa al tempo di realizzazione del contributo: questo s'impone una sola volta e per un lavoro pubblico, mentre la tassa vien prelevata periodicamente per ogni servizio del quale si usufruisce. Tale distinzione, è stato da alcuno osservato, (1) non è del tutto giusta, perchè in pratica accade, a volta, che i contributi vengono pagati periodicamente in rate ed all'opposto alcune tasse sono pagate una sola volta, dato lo speciale carattere del servizio (tassa di matrimonio, di nascita, di morte ecc.). Osservazione giusta che però non intacca la legittimità della distinzione: « nel contributo, osserva il Seligman, il pagamento si capitalizza in una somma pagabile, d'ordinario, una sola volta ed a volta a rate », nel caso di una tassa, invece, il pagamento ha sempre un carattere, per così dire frammentario ed irregolare.

(1) Einaudi — opera citata.

Ed ancora: la figura del debitore del contributo corrisponde a quella di un contribuente particolare, qualificato dall'appartenenza ad una data categoria di persone economicamente determinata, particolarità che non c'è nel debitore di una tassa.

Inoltre, nel caso del contributo non si ha una domanda da parte del contribuente anzi, spesso, l'opera pubblica non è stata da lui richiesta: all'opposto la domanda è un carattere essenzialissimo dell'istituto della tassa. La controprestazione, nella tassa è sempre un servizio pubblico, nel contributo è solo un vantaggio apportato alla proprietà immobiliare.

4.° Da tutte queste osservazioni, più o meno fondate, appare chiaro che è impossibile fondere il contributo e la tassa: vi sono caratteri differenziali talmente palesi fra i due istituti, da escludere la prevista unificazione.

Ed allora una seconda corrente dottrina si è sforzata di avvicinare il contributo all'istituto delle imposte. Ma anche qui la divergenza tra le due specie di entrata pubblica è profondissima.

Le imposte sono contribuzioni obbligatorie che servono a coprire le spese fatte per il pubblico interesse, senza alcun speciale ed individuale riferimento, all'opposto, nei contributi di miglioria, la contribuzione, corrisponde ad uno speciale beneficio arrecato al proprietario di un immobile. Tale beneficio è sempre misurabile, mentre il particolare vantaggio che può portare il servizio finanziato con le imposte non è mai commisurabile separatamente. L'imposta, inoltre, può essere progressiva o proporzionale ed è relativa alla proprietà, alle entrate, alle spese, e a qualsiasi misura della capacità contributiva, viceversa il contributo non può essere che proporzionale al beneficio arrecato e cioè alle specifiche miglurie.

In definitiva, col contributo, ci troviamo in presenza di una vera e propria controprestazione, perchè ad una somma versata corrisponde un determinato vantaggio; non così per l'imposta che l'Ente preleva senza ricambiare nulla di specifico e senza curarsi se in futuro il singolo contribuente beneficia o meno del servizio che vien finanziato con la sua contribuzione: unico scopo in questo caso è solo l'interesse generale e quindi il beneficio della collettività.

5.° Più convincenti vorrebbero essere le argomentazioni di coloro che assimilano il nostro istituto alla imposta speciale. L'imposta speciale è una particolare forma di entrata pubblica che si riscontra in tutti gli ordinamenti finanziari. La ragione giuridica di tale istituto è così sintetizzata dall'Albergo: (1) « L'evoluzione sociale fa sì che dai servizi di gruppo, man mano che essi diventano comuni a più gruppi di cittadini, si passi via via a servizi pubblici generali: ma è vero, tuttavia, che se la mèta di un perfetto sistema di ripartizione della imposta è quella di ottenere, quanto più possibilmente, l'equivalente fra il tributo pagato e l'impressione del vantaggio che riceve dalla civile convivenza organizzata in forma di stato, ogni contribuente, l'imposta speciale, che realizza la equivalenza tra il costo del servizio ed il vantaggio ricevuto dai componenti i gruppi sociali, come tali, rappresenta, in linea di principio, una approssimazione verso la ripartizione della imposta tra i singoli ». Definizioni esatte della imposta speciale sono state date da molti scrittori, ma i più illustri maestri di finanza sono in tale discordanza di idee al proposito da far dire al Curatore che mai la dottrina si sarebbe potuta intendere su tale punto.

Il D'Albergo dice che esse sono « quelle che gravano su determinati gruppi o classi sociali, i quali risentono, come tali, un beneficio particolare da un servizio pubblico, reso dall'Autorità, per soddisfare prevalentemente un bisogno collettivo del gruppo stesso ».

Il Tangorra dice che « è quella corrisposta da un determinato gruppo sociale, per provvedere ad uno o più bisogni collettivi affatto propri del gruppo e che, d'ordinario, non possono riscontrarsi se non in gruppi analoghi ». (1)

Carlo Ferraris, dopo una minuta analisi, afferma di non poter richiamare tutte le diverse imposte speciali in una definizione unica ed ammette soltanto che esse corrispondono a speciali atteggiamenti ed a speciali effetti dei pubblici istituti rispetto a singole classi o categorie o gruppi di individui ed enti morali. Dati quindi tali « atteggiamenti speciali » la loro natura varierà con il loro carattere: ne avremo così di carattere perequativo.

(1) E. D'Albergo — I contributi di miglioria e le imposte speciali.

(1) Tangorra — Scienza della Finanza — pag. 655.

consociativo, corporativo, correttivo, surrogativo, limitativo: tale suddivisione fa il Ferraris, seguendo il Sax (2).

Più preciso il De Viti de Marco (3) dice che la imposta speciale « viene prelevata per un servizio reso a vantaggio *prevalente od esclusivo* di un gruppo sociale » e naturalmente vien posto « a carico prevalente od esclusivo il tributo necessario a coprirne il costo ». Si crea così un rapporto di scambio speciale di prestazione e controprestazione tra lo stato produttore ed il gruppo consumatore.

Data questa definizione, il De Viti de Marco non trova nulla a dichiarare che il contributo di miglìoria è « l'esempio tipico delle imposte speciali »: nell'uno e nell'altro caso si tratta di un tributo pagato da un particolare gruppo di persone e per un particolare beneficio conseguito.

Così pure il Tangorra nega una originalità ai contributi di miglìoria e l'identifica come imposte vere e proprie perchè « in sostanza consistono nella prelevazione da parte dello Stato o di un altro Ente pubblico d'una parte di dato guadagno individuale, per impiegarla alla soddisfazione di bisogni generali ».

Ma, nonostante l'autorità di tali scrittori, bisogna dissentire da tali opinioni: giusti sono i caratteri identici riscontrati nei due istituti, anzi noi aggiungiamo che sia l'imposta speciale che il contributo hanno carattere obbligatorio ed ambedue colpiscono delle persone determinate ma rimane sempre che la determinabilità e la misura del singolo vantaggio, caratteri che si riscontrano nel contributo, non esistono nei riguardi della imposta speciale: questa viene applicata sì per un vantaggio arrecato ad un determinato gruppo, ma tale beneficio è collettivo per il gruppo e non è distinguibile singolarmente. Il contributo inoltre è proporzionale al beneficio ricevuto, l'imposta speciale invece è commisurata alla capacità contributiva dei consociati del gruppo.

In definitiva, un'imposta speciale, qualunque siano i suoi caratteri specifici nei singoli casi, conserva sempre alcuni caratteri intrinseci della imposta generale e, come tale, non può assolutamente identificarsi col contributo di miglìoria.

6.° Tale acute osservazioni, mosse contro le suesposte correnti della dottrina finanziaria, hanno spinto illustri maestri quali il Seligman, l'Einaudi e, recentemente, il D'Albergo a tentare di dare una diversa configurazione al contributo in esame: una con-

(2) C. Ferraris — Saggio sull'imposta militare — pag. 134 e seg.

(3) Da Viti de Marco — I primi principi della Economia finanziaria — Cap. VI, pag. 97.

figurazione autonoma che potesse servire da ponte di passaggio tra la categoria delle tasse e quella delle imposte.

Fondatore di questa terza corrente è il professore dell'Università di Columbia Edwin Seligman e la definizione del contributo più innanzi riportata, come già avvisammo, è sua. Dalla quale definizione si possono ricavare i caratteri dell'istituto: essere cioè obbligatorio (carattere che in certo modo lo distingue dalla tassa), giustificabile e commisurabile per il beneficio particolare che consegue il singolo (differenza con l'imposta) ed in ultimo territorialmente delimitato (carattere che lo distingue ugualmente dalla tassa e dalla imposta), Il Seligman, come abbiamo detto, pone il contributo in una posizione che serve da ponte di passaggio fra la categoria delle imposte e quella delle tasse e, nei riguardi dell'interesse, il detto Autore riconosce che l'Ente, nell'opera che esegue, tien conto dell'interesse pubblico come considerazione preponderante per quanto, occasionalmente, vi sia ancora qualche particolare vantaggio commisurabile (1).

Tale configurazione ha accettato anche l'Einaudi che concorda esattamente col Seligman.

Così pure il Flora, in linea di principio: « Di frequente poi, in particolare nelle grandi città, alcune categorie di cittadini ricevono individuali vantaggi dall'attività dei comuni, senza richiesta alcuna da parte loro, vantaggi costituenti.... un indebito arricchimento, al quale corrisponde l'applicazione di contributi obbligatori sui generis ».

Il D'Albergo segue pure il pensiero del Seligman, ma coordina i contributi con le imposte speciali. Meno chiaro appare il pensiero del Griziotti, perchè, in quanto, nelle sue opere, a volte ha concordato col Seligman, riconoscendo autonomia al contributo perchè « in esso si riscontra il carattere del rimborso o di prezzo economico privato », a volte lo ha posto tra le imposte speciali (2). Altri scrittori si sono pure occupati dell'argomento e, più o meno parzialmente, aderiscono al pensiero del Seligman (così il Fasolis (3), il Fanno (4), il Conigliani (5)).

(continua)

D.R. VITTORIO PIERRO

(1) Per poter ben comprendere tutto il pensiero del Seligman bisogna leggere i suoi *Essays in taxation* e specificamente i capitoli sulla *Betterment tax* e sulla *Classification of public revenues*.

(2) Griziotti Benvenuto — Le imposte sugli incrementi di valore.
id. id. Principi di politica finanziaria.

(3) Fasolis G. — Opera citata.

(4) Fanno M. — *Scienza delle finanze* — 1929.

(5) Conigliani — *La riforma delle leggi dei tributi locali*.

Appalti, aste ecc.

Comune di Anghi — *Lavori di allaccio corsi luridi privati alla fognatura urbana* — Gara giorno 4 ottobre 1937, XV, ore 11 nella Sede Municipale. Ammontare appalto lire 450.710,36, suscettibile di diminuzione in sede di gara da tenersi a norma art. 73 lett. C regolamento contabilità dello Stato.

Presentazione documenti rito pel giorno 25 settembre 1937, ore 12. — Cauzione provvisoria lire 20.000 (ventimila).

Deposito spese contrattuali e d'asta lire 10.000 (diecimila), salvo rendiconto.

Anghi, li 2 settembre 1937 XV.

Il Segretario Capo — Cav. Rag. Giuseppe Simonetti

Il Podestà — Cav. Uff. Leopoldo Perris

Comune di Felitto — *Vendita dell'VIII sezione bosco « Feliceto »* — Si rende noto che in data 25 corrente, alle ore 10, nella Casa comunale, dinanzi al Podestà, assistito dal sottoscritto Segretario Comunale, si procederà all'incanto per la vendita dell'VIII Sezione del Bosco Feliceto, sul prezzo di base di lire 20350.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine; le offerte in aumento non potranno essere inferiori alle lire 50. Deposito cauzionale provvisorio lire 2000. Per chiarimenti rivolgersi all'ufficio di Segreteria.

Felitto, li 4 settembre 1937 XV.

Il Segretario — Ugo Vairo

Il Podestà — Benedetto Ivone

Concorsi

Amministrazione Provinciale di Salerno — *Segretario presso il R. Liceo Scientifico di Salerno.*

Concorso per esami e per titoli. Stipendio annuo lordo iniziale L. 8500,00 e supplemento di servizio attivo annuo lordo di L. 1700,00.

Titolo di studio: licenza di scuola media superiore (Liceo classico, Liceo scientifico, Istituto Magistrale, Istituto Tecnico e Istituto Commerciale).

Età minima anni 18, massima anni 34, salvo eccezioni di legge.

Termine utile per presentazione istanze e documenti: 15 ottobre 1937.

Per le materie di esame e per ogni altro chiarimento rivolgersi alla Segreteria dell'Amministrazione Provinciale.

Comune di Buccino — *Concorso per titoli per il posto di becchino comunale* scadente il 30 ottobre p. v. — Periodo di prova anni due — Salario annuo L. 1600, suscettibile degli aumenti e trattenute di legge — Età minima anni 18 massima 30 alla data di scadenza del bando, salvo eccezioni di legge — Titolo di studio licenza elementare 5° classe — Documenti di rito — Tassa ammissione al concorso L. 25,20 — Assunzione in servizio 15 giorni dalla partecipazione di nomina — Chiarimenti alla Segreteria.

Buccino li 3 settembre 1937 XV.

Il Segretario — dottor Del Plato

Il Podestà — Generale Medico prof. Pietro Bosco

segue: **Concorsi**

Comune di Nocera Inferiore — *Vice Segretario Capo, Segretario Capo Ufficio demografico e Dattilografo.* — Concorso per titoli ed esami ai posti di organico di:

Vice Segretario Capo con funzioni vicarie, con lo stipendio base di lire 10,000.

Segretario Capo dell'Ufficio Demografico - Leva - Liste Elettorali - Statistica, con lo stipendio base di lire 9,500,00.

Dattilografo, con lo stipendio base di lire 4,200.

Gli stipendi suddetti sono suscettibili di cinque aumenti quadriennali del decimo; verrà inoltre corrisposta la indennità caro-viveri nella stessa misura, con le stesse norme e per il tempo in cui questa sarà mantenuta per gli altri dipendenti Comunali.

Gli stipendi e le indennità di cui sopra saranno soggette alle riduzioni ed alle ritenute di legge per la iscrizione alla Cassa di Previdenza, all'I. N. F. A. D. E. L. nonché alle ritenute per imposta di R. M. e Complementare.

Termine utile per la presentazione dei documenti 16 ottobre 1937 XV ore 16.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Comunale.
Nocera Inferiore 1° settembre 1937 XV.

Il Segretario Capo - *Rossetto*

Il Podestà - *Arminio*

Comune di Pagani — *Applicato Dattilografo.* — Concorso per titoli ed esami. Stipendio annuo lire 4000, suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo. Indennità caroviveri, nella misura e durata come per gli altri impiegati comunali. Età da 18 a 30 salvo eccezioni di legge. Licenza scuola media inferiore. Domanda da presentarsi non oltre 25 ottobre p. v. insieme documenti di rito e tassa di concorso lire 25. Esami consistono in una prova scritta ed orale sui principi generali della vigente legge com. e prov., in una prova pratica di scritturazione a macchina ed una prova orale sull'ordinamento dello stato civile, sul registro di popolazione, sulla tenuta degli archivi comunali e sulle venti disposizioni sul reclutamento.

Pagani 28 agosto 1937 XV.

Il Segretario Capo - *Di Mauro*

Il Podestà - *Damiani*

Comune di Roscigno — *Concorso per titoli al posto di applicato di Segreteria.* — Scadenza 15 ottobre p. v. ore 18. Stipendio annuo L. 2500, al lordo delle ritenute ed oltre gli ultimi aumenti di legge. Età minima anni 18, massima 30, salvo eccezioni di legge. Licenza di scuola media inferiore e documenti di rito.

Chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale - *Aristide Focarile*

Il Podestà - *Edilberto Resciniti*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 275. Ente comunale di Assistenza. Passaggio di amm. della Cong. di Carità.
- 276. Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.
- 277. Ammasso canapa 1937-38.
- 278. Incremento consumo frutta e uva.
- 279. Calendario e azienda della C. R. I. 1938.
- 280. Denuncia di casi di morte per pernicioso malarica.
- 281. Poliomielite anteriore acuta.
- 282. Procedimenti per la macellazione degli animali.
- 283. Tularemia.
- 284. Frodi in commercio degli olii di uliva.
- 285. Sviluppo edilizio dei Comuni.
- 286. Corpi provinciali Vigili del Fuoco. Assistenza legale.
- 287. Esercizi pubblici. Versamento cauzioni commerciali.
- 288. Prospetto animali macellati e consumo delle carni e del pesce.
- 289. Operazioni di leva classe 1917.
- 290. Concorso al posto di veterinario presso il Deposito Cavalli Stalloni di S. Maria C. V.
- 291. Afta epizootica.

(continua)

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

292. Provvedimenti di protezione antiaerea da attuarsi dalle Provincie e dai Comuni.
293. Modelli di rilevazione per il censimento industriale e commerciale.
294. Domande per le concessioni di materiale ferroso.

Parte II

La classificazione economica delle pubbliche entrate ed i contributi di maggioria — V. *Pierro*.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 293 a n. 294 — Corsi — Esami abilitazione agenti imposte di consumo.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

293. **Modelli di rilevazione per il Censimento Industriale e Commerciale 1937-1940.** (C. 10 settembre 1937 n. 39103 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Istituto Centrale di Statistica è a conoscenza che alcune case editrici — oltre ai modelli sussidiari dei quali non è vietata la riproduzione purchè conformi ai tipi predisposti dall'Istituto, offrono in vendita ai Comuni i modelli di rilevazione dell'attuale Censimento industriale e commerciale contrassegnati da un numero seguito dalla lettera -- R. — (rilevazione).

Il detto Istituto rileva che indipendentemente dal fatto che tali modelli vengono inviati gratuitamente ai Comuni e che pertanto l'acquisto da ditte private rappresenta una spesa ingiustificata, disponendo l'Istituto per ogni singola rilevazione del quantitativo necessario per far fronte a tutte le richieste, e richiama l'attenzione sulla circostanza che i modelli stampati da privati all'infuori di qualsiasi controllo dell'Istituto, possono essere viziati di errori od omissioni tali da pregiudicare le operazioni di raccolta dei dati, dovendo i modelli essere tutti uguali sia come colore, che come testo e veste tipografica.

Si fa invito pertanto ai Comuni perchè respingano senz'altro le offerte di acquisto di modelli di rilevazione — R. — che loro pervengano da tipografie e case editrici segnalando che l'Istituto provvede per ogni singola rilevazione ad inviare *gratuitamente* il quantitativo necessario con la massima celerità e puntualità.

Prego segnare ricevuta.

Il Prefetto — MANNO

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

275. **Ente comunale di Assistenza. Passaggio di amministrazione dalla Congr. di Carità.** (C. 7 settembre 1937 n. 41889 ai Sigg. Presidenti Enti Comunali di Assistenza della Provincia).

Ad oltre due mesi di vita degli E. C. A., sono spiacenti di constatare che alcuni si sono limitati a segnare ricevuta delle disposizioni emanate, altri a segnalare la composizione della Commissione amministratrice straordinaria, altri a trasmettere il solo programma assistenziale ed altri, infine, a trasmettere il verbale del passaggio di amministrazione e non anche quello della verifica straordinaria di cassa, o viceversa.

Intendo che tutti gli Enti compiano gli atti del passaggio di amministrazione dall'ex Presidente della Congr. di Carità, in essi compresa la verifica straordinaria di cassa, e mi trasmettano copia integrale dei relativi verbali.

Assegno il termine di quindici giorni dalla data della presente, e mi riservo provvedimenti di rigore in caso di inadempienza o di ritardo.

Il Prefetto — MANNO

276. **Esami di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale.** (C. 4 settembre 1937 n. 36336 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreto ministeriale del 5 agosto ultimo, pubblicato nel N. 190 della Gazz. Uff. del Regno del 17 detto (1), sono stati indetti gli esami per conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

(1) v. B. Δ. anno corr. pagina 301.

Detti esami, oltre che nelle altre sedi in detto decreto indicate, si terranno anche presso questa Prefettura ed avranno inizio alle ore 9 precise dei giorni 17, 18 e 19 gennaio 1938, XVI.

Prego curare che tale decreto abbia la maggiore diffusione con avvisi al pubblico e presso le organizzazioni locali.

Le disposizioni disciplinanti gli esami sono quelle degli art. 174 e 175 del T. U. 3 maggio 1934 n. 383 della legge comunale e provinciale e degli art. 72 e seguenti del regolamento 12 febbraio 1911 n. 297 con le modificazioni apportate col R. D. 14 novembre 1929 n. 1990.

In esecuzione a tali disposizioni i candidati dovranno, per essere ammessi agli esami presso questa sede, far pervenire a questa Prefettura, entro il 17 dicembre corrente anno, la domanda in carta legale da L. 6 indirizzata al Ministero dell'Interno e corredata dei seguenti documenti regolarmente bollati e legalizzati:

1) Certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia, in occasione di singoli concorsi, riconosciuta in virtù di decreto reale. Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi della legge 26 giugno 1927, N. 1013.

2) Certificato di nascita.

3) Certificato penale generale, di data non anteriore di tre mesi a quella degli esami.

4) Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal Podestà del Comune di origine e dal Podestà degli altri comuni in cui l'aspirante ha dimorato durante l'ultimo triennio.

5) Diploma di maturità classica, o quello di maturità scientifica, o il diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria o sezione agrimensura), o il diploma di abilitazione magistrale, o quello di istituto medio commerciale, o il diploma di perito agrario rilasciato dai RR. Istituti Tecnici ed Agrari, o quello di perito industriale da RR. Istituti Industriali, o il di-

ploma di licenza conseguito presso RR. Istituti Nautici (escluso qualsiasi equipollente).

6) Fotografia dell'aspirante con la firma autenticata dal Podestà del Comune di residenza o da un notaio.

7) Quietanza del pagamento della tassa di L. 100, da effettuarsi nella Sezione di R. Tesoreria Provinciale, nonchè del versamento di L. 30 sulla contabilità speciale di questa Prefettura, per il funzionamento della Commissione esaminatrice.

L'esame è scritto ed orale sulle materie indicate nel seguente programma:

Esami scritti

1 — (una prova) — Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

2 — (due prove) — Principi di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche (prova teorica) e risoluzione di un quesito riguardante la contabilità dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

3 — (due prove) — Leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica) e compilazione di un verbale di deliberazione di Podestà.

Esami orali

1 — Nozioni di diritto civile ed ordinamento dello stato civile,

2 — Nozioni di diritto penale.

3 — Nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.

4 — Statuto fondamentale del Regno, legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa, legge sulla Corte dei Conti.

5 — Leggi e regolamenti amministrativi.

6 — Legislazione sociale con speciale riguardo al sistema corporativo e particolarmente per quanto attiene:

a) alla soluzione corporativa della questione sociale.

b) al regime delle associazioni professionali e dell'ordinamento corporativo dello Stato e delle relazioni sociali,

c) alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro,

d) alla carta del lavoro.

Prego darmi ricevuta ed assicurare l'adempimento.

Il Prefetto — MANNO

277. **Ammasso canapa 1937-38.** (C. 6 settembre 1937 n. 1183 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In attesa del Decreto Ministeriale, in corso d'emanazione, che prescriverà le modalità regolatrici dell'ammasso obbligatorio della canapa, il Consorzio Provinciale obbligatorio per la difesa della canapicoltura, sulla scorta del R. D. 18 nov. 1936 n. 1955 convertito nella legge 9 gennaio 1937 n. 243, e precedenti, ha stabilite le norme relative ai conferimenti per l'iniziata campagna.

Nel dare notizia di quanto sopra alle SS. LL. comunico altresì che quell'Ente ha disposta l'affissione di apposito manifesto all'uopo distribuito, in congruo numero di copie, a tutti i sigg. Podestà dei Comuni canapicoli.

Ha rivolto, inoltre, preghiera ai Sigg. Segretari dei Fasci di Combattimento ed ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali interessate, nonchè a tutti gli altri Enti e Comandi, affinché attraverso il contributo della loro attiva ed efficace collaborazione, sia conseguito il completo successo della politica degli ammassi ch'è alla base del conseguimento dell'autarchia economica nazionale.

Per altro, il Consorzio ha rivolto preghiera affinché siano rilevate e segnalate, agli organi competenti, tutte quelle circostanze che, nell'evadere le prescrizioni di legge, possano compromettere la raccolta totalitaria del prodotto destinato agli ammassi.

Nutro viva fiducia che il non agevole compito assegnato al Consorzio Provinciale sarà suffragato dall'attività delle SS. LL. che si compiaceranno impartire gli ordini e le disposizioni che riterranno del caso perchè le infrazioni trovino adeguate sanzioni.

Il Prefetto — MANNO

278. **Incremento consumo frutta e uva.** (C. 23 agosto 1937 n. 3476 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il facile, rapido ed economico collocamento al consumo delle frutta e delle uve da tavola, rappresenta anche quest'anno, come di consueto, un problema a cui il Governo Fascista intende porre il *più vivo interessamento*.

Richiamando, pertanto, le disposizioni già impartite in proposito negli anni passati, si invitano le SS. LL. ad agevolare, con i mezzi già indicati in passato e con quegli altri che si ravvisassero opportuni, ogni diretto contatto tra la produzione e le masse consumatrici, consentendo altresì con criteri di larghezza tutte quelle iniziative di carattere temporaneo e supplementare che gli esercenti la vendita al pubblico intendessero prendere per lo smercio della frutta e dell' uva.

Peraltro, nelle contingenze presenti, preme vivamente raccomandare che siano vigilati con il più assiduo rigore i prezzi di cessione del prodotto, sia all'ingrosso che al minuto. Occorre, infatti, stroncare ogni speculazione ed indurre produttori e commercianti a ricercare il maggior guadagno attraverso la quantità delle vendite, piuttosto che nell'alto prezzo delle singole trattazioni.

In proposito, sarà opportuno tener presente anche quelle particolari situazioni locali, nelle quali per vicinanza di mercato, per sovrabbondanza di produzione, per facilità di accesso dei consumatori, si possano realizzare i prezzi più bassi, per far sì che in tali località il beneficio di una più facile distribuzione torni a vantaggio anche e principalmente del consumatore.

Ogni iniziativa stimolatrice del consumo, propagandistica della vendita, e moderatrice dei prezzi sarà molto apprezzata anche dall'On. Ministero delle Corporazioni.

All'uopo questa Prefettura, con l'attiva collaborazione del Comitato di Presidenza del Consiglio Provinciale delle Corporazioni, agevolerà l'afflusso al consumo delle frutta, degli ortaggi e delle uve in relazione alle correnti del mercato.

In considerazione, inoltre, dell'importanza igienica del consumo dei prodotti ortofrutticoli e della utilità per i singoli di farvi ricorso, dovuta all'alto potere nutritivo delle frutta, uva e verdure, si raccomanda di evitare ogni sperpero, che per la facile deperibilità dei prodotti stessi deriverebbe, anche col danno dell'economia agricola, dall'incetta o dal mancato consumo.

Si prega anche di vigilare sulla igiene dei magazzini, dei negozi, e della presentazione sui banchi.

Per il Prefetto - CASALE

279. **Calendario e Agenda della C. R. I. 1938 XV.** (C. 18 agosto 1937 n. 90517 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Croce Rossa Italiana provvederà, anche per l'anno 1938, alla pubblicazione di un proprio Calendario o di una Agenda.

Data la finalità delle due pubblicazioni, destinate ad un'opera di propaganda a favore della benemerita istituzione, le segnalo per l'eventuale acquisto.

Per il Prefetto - CASALE

280. **Denuncia casi di morte per perniciosa malarica.** (C. 26 agosto 1937 n. 38051 ai Podestà, Commissari Pref. ed Ufficiali Sanitari dei Comuni della Provincia).

Comunico per l'osservanza la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« Come è noto, ai sensi e agli effetti del T. U. delle leggi sanitarie, nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi stabiliti nel regolamento 18 gennaio 1935 N. 93, l'Istituto assicuratore presso cui gli operai erano assicurati, a norma delle vigenti leggi sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, è tenuto al pagamento di una sovvenzione agli aventi diritto.

Ora il Ministero delle Corporazioni, a seguito di analoga richiesta dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione infortuni sul lavoro, ha segnalata la necessità, per dare modo allo stesso Istituto di eseguire tempestivamente eventuali accertamenti di sua competenza, che copia del rapporto che l'Ufficiale Sa-

nitarie deve a norma dell'art. 62 del citato regolamento tra smettere al Medico Provinciale, venga contemporaneamente comunicato all'Istituto assicuratore.

Quanto sopra si porta a conoscenza delle EE. LL. con preghiera di disporre in conformità „.

Resto in attesa di assicurazione dell'adempimento da parte degli Ufficiali Sanitari.

p. Il Prefetto — CASALE

281. **Poliomielite anteriore acuta.** (C. 26 agosto 1937 n. 37738 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. del 6 corr. N. 111 il Ministero ha richiesto i seguenti dati relativi all'oggetto, relativi al decorso anno 1936:

- 1.º Numero dei casi di poliomielite a.a.
- 2.º Se ed in quanti casi fu eseguito il ricovero in Ospedale e dopo quanti giorni di malattia;
- 3.º Il numero dei decessi per tale malattia;
- 4.º Il numero dei casi nei quali residuarono, ed in quale grado, paralisi o paresi degli arti, distintamente per quelli curati a domicilio o ricoverati in Ospedale;
- 5.º Giudizio sull'efficacia dei vari trattamenti terapeutici applicati, specificando se venne eseguita la sieroterapia (Siero Pettit, siero di convalescenti, o siero di sangue materno).

Le notizie sull'argomento dovranno inviarsi entro il 10 settembre p. v. e la risposta dovrà trasmettersi a quest'ufficio anche se negativa.

p. il Prefetto — CASALE

282. **Procedimenti per la macellazione degli animali.** (C. 14 agosto 1937 N. 36727 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Presidente della Sezione di Lucca della Società Zoofila Romana, rileva la necessità di procedere all'uccisione degli animali destinati alle macellazioni e specialmente dei suini destinati alle macellazioni a domicilio, col metodo della pistola a proiettile captivo.

Con riferimento alla circolare Prefettizia N. 4524 del 3 febbraio c. a., riportata a pag. 44 del B. A. c. a., prego la S. V. di riesaminare il regolamento sui macelli in vigore in codesto Comune, apportandovi all'occorrenza opportune variazioni intese ad ottenere che per le macellazioni degli animali siano sempre adottati procedimenti atti a produrre la morte nel modo più rapido possibile evitando atti che danno atroci sofferenze e sia inoltre sempre impedito che persone estranee e specialmente i bambini assistano allo spettacolo dell'abbattimento.

p. il Prefetto — CASALE

283. **Tularemia.** (C. 20 agosto 1937 n. 37736, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico integralmente la circ. N. 107 del 29 luglio pp. del Ministero dell'Interno perchè ne sia data comunicazione all'ufficiale sanitario e a tutti i medici esercenti nel comune, e siano osservate le disposizioni in essa contenute.

“ Con ordinanza ministeriale del 23 giugno 1937 pubbl. sulla Gazz. Uff. N. 1 del 15 c. m. sono state disposte norme sanitarie in confronto della importazione nel Regno di animali destinati al ripopolamento delle riserve di caccia, e ciò allo scopo di difendere il territorio Nazionale dalla importazione di malattie infettive degli animali, tra cui alcune trasmissibili all'uomo, e, tra esse merita particolare rilievo la tularemia, di cui in quest'ultimi tempi si è notata una recrudescenza anche in taluni paesi di Europa.

Essa è pressocchè sconosciuta da noi e, per la poco conoscenza della sintomatologia, può sfuggire all'attenzione dei medici pratici, per cui non si ritiene fuori di luogo ricordare talune caratteristiche epidemiologiche che possono guidare, all'occasione, nell'accertamento della diagnosi e nella adozione delle necessarie misure di profilassi.

Trattasi di una infezione acuta dovuta ad un coccobatterio (*bacterium talurense*) la cui sorgente di infezione è costituita da roscicanti, in cui si ha l'infezione spontanea (specialmente lepri e conigli selvatici, tra cui la malattia è molto diffusa)

E' trasmessa all'uomo per contatto con le carni e con il sangue di animali infetti o per punture di insetti quali vettori del germe (zecche, pulci, tafani ecc.), Sono a preferenza colpiti i cacciatori, i cuochi, le donne di casa che maneggiano animali e carni infette.

Il periodo di incubazione è in media di 3 giorni.

La malattia insorge nell'uomo con cefalea, brividi, vomito, dolori in tutto il corpo, febbre a tipo setticemico, alta nei primi giorni e che poi si abbassa gradatamente. Si ha una mortalità di circa il 5%, di casi, specialmente se vi sono complicazioni di polmonite. Comunque la guarigione si ha con lunga convalescenza.

Sintoma caratteristico è la formazione del punto di penetrazione del feroce di un'ulcera crateriforme, accompagnata da ingorgo delle ghiandole linfatiche della regione ove ha sede l'ulcera. Quando, talvolta, manca tale reperto, è facile confondere la malattia con affezioni di altra natura (forme ghiandolari semplici, forme tifoidi, ecc.).

La diagnosi di laboratorio si accerta con la prova del Widal o con l'emocultura.

Le misure di profilassi occorrenti scaturiscono dai concetti suesposti e consistono:

1) Nell'accurata vigilanza sanitaria in confronto del personale addetto a macelleria e rivendita di selvaggina; del personale di cucina degli alberghi, trattorie, dove più frequente è il consumo di selvaggina; delle persone che abbiano più frequente contatto con animali infetti (cacciatori di professione), venditori ambulanti di selvaggina;

2) Nella pulizia e disinfezione delle mani quando siasi avuto contatto con animali, carni o altro materiale sospetto;

3) Protezione dalle punture degli insetti vettori e distruzione degli animali infetti „.

Si gradirà un cenno di riscontro e di assicurazione.

p. il Prefetto — CASALE

284. **Frodi in commercio degli olii di oliva.** (C. 6 settembre 1937 n. 40571 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Viene segnalato al Ministero dell'Interno che da qualche tempo trovansi in commercio delle partite di olio di oliva miscelati con olio di vasellina.

A quanto risulta, tale commercio si svolgerebbe clandestinamente, e sarebbe favorito da agenti che offrirebbero in vendita a produttori e a commercianti di olio di oliva partite di olio di vasellina invogliandoli alla miscela.

Tale modo di procedere, oltre che contravvenire alle disposizioni contenute nell'art. 20 e segg. del R. D. 15 ottobre 1925, N. 2033 sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e prodotti agrari, disposizione che definiscono come commestibile soltanto l'olio di oliva e gli altri olii vegetali, costituisce reato, nei confronti dei commercianti, punibile a termine dell'art. 516 del Cod. Pen., con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 2000.

La repressione di tale reato, pertanto, se deve essere effettuata sempre con molta energia, s'impone vieppiù ora che il deficiente raccolto oleario potrebbe offrire ai commercianti poco scrupolosi l'incentivo a realizzare forti guadagni mediante la sofisticazione dell'olio di oliva con olii non commestibili, come è appunto l'olio di vasellina.

Le SS. LL. dovranno perciò adoperarsi a che l'abuso riscontrato sia posto in evidenza al più presto ed energicamente represso.

All'uopo, giovandosi anche della collaborazione degli Istituti, di cui al D. M. 29 agosto 1929, incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nel commercio di prodotti agrari, le SS. LL. dovranno far procedere a frequenti prelievi di campioni presso i rivenditori di olio e far sottoporre tali campioni ad analisi da parte del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Oltre poi a tali accertamenti diretti, onde stroncare l'abuso alle sue radici, le SS. I.L. dovranno pure fare ispezionare frequentemente le fabbriche ed i depositi di olio di vasellina, al fine di accertare se partite di tale prodotto, anzichè essere destinate a scopi industriali siano invece vendute allo scopo palese od occulto di sofisticare l'olio commestibile e in particolare quello di oliva.

Accertata l'infrazione, i colpevoli dovranno essere immediatamente denunciati all'autorità giudiziaria a termini del citato articolo 516 del Cod. Pen.

Si confida, per l'adempimento delle disposizioni impartite con la presente circolare, sull'attivo interessamento delle SS. I.L., e, mentre si attende per ora un cenno di ricevuta e di assicurazione, si resta in attesa di aver notizia sistematica delle eventuali infrazioni riscontrate e delle conseguenti avvenute denunce all'autorità giudiziaria.

Il Prefetto — MANNO

285. **Sviluppo edilizio dei Comuni**, (C. 11 settembre 1937 n. 37739 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e p. c. ai Sigg. Ufficiali Sanitari).

Comunico, per norma e per l'esecuzione, la seguente circolare n. 110 del Ministero dell'Interno:

« Per l'intensa attività edilizia di questi ultimi anni, si è avuto in qualche Comune, dove tale attività non è stata adeguatamente controllata e regolata, il sorgere di agglomerati di abitazioni in località che per le loro caratteristiche di positura non sono da considerarsi come le più idonee.

Ad evitare una tale deficienza, si ritiene opportuno che le Amministrazioni comunali provvedano tempestivamente a designare le località più salubri del territorio comunale ove possa svilupparsi l'attività edilizia privata. Tale attività dovrà essere adeguatamente disciplinata sia ai fini igienico-sanitari sia ad evitare il sorgere caotico degli edifici e la costruzione di stabilimenti industriali, che per il loro esercizio possano dar luogo ad inconvenienti per gli abitanti degli edifici circostanti.

Si pregano le LL. EE. compiacersi impartire alle dipendenti Amministrazioni comunali le istruzioni necessarie per l'adempimento delle disposizioni soprariferite ».

Il Prefetto — MANNO

286. **Corpi Provinciali Vigili del Fuoco. Assistenza legale.** (C. 6 settembre 1937 n. 12 V. F. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno (Ispettorato Centrale dei Vigili del Fuoco) mi comunica quanto segue:

« Risulta che qualche Comune ha rifiutato l'assistenza legale richiesta dal Comandante del Corpo Provinciale a seguito di incidenti stradali, occorsi in servizio, a macchine ed a personale dei Vigili del Fuoco, assumendo che, con l'avvenuto passaggio dei servizi antincendi alla nuova Organizzazione, era cessato ogni suo obbligo di provvedere al riguardo.

Ad evitare incresciose situazioni che, in tali casi, possano derivare ai Corpi Provinciali per la mancanza dell'assistenza legale, si ritiene opportuno ricordare alle SS. LL. — perchè ne rendano edotti gli Enti interessati — che, sia per lo spirito informatore del R. D. legge 10 ottobre 1935 XIII, n. 2472, sia per le disposizioni esplicite e categoriche contenute nella circolare di S. E. il Capo del Governo del 15 febbraio 1936 XV, n. 906, 23. 351165, in questo periodo di transizione, ai Comuni non sono consentite iniziative tendenti, comunque, a ridurre gli oneri di qualsiasi specie che essi sostenevano durante la gestione municipale dei servizi in parola.

Sino a quando, quindi, non saranno emanate le nuove norme, che disciplineranno l'organizzazione nazionale dei servizi antincendi, i Comuni hanno l'obbligo di continuare a prestare — come in passato — ai Corpi Provinciali l'assistenza legale dagli stessi richiesta ».

Si pregano le SS. LL. di prendere atto di quanto sopra e di voler provvedere in conseguenza.

Il Prefetto — MANNO

287. **Esercizi pubblici. Versamenti delle cauzioni commerciali.** (C. 8 settembre 1937 n. 06857 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Pel disposto dell'art. 172 del Regolamento di P. S. 21 giugno 1929 n. 62, è obbligatorio il versamento della cauzione di L. 500 per tutti gli esercizi pubblici contemplati dall'art. 86 del T. U. delle Leggi di P. S., e quindi anche per gli alberghi, le locande, le pensioni, le autorimesse e gli stallaggi ivi indicati.

Interesso pertanto le SS. LL. a diffidare i titolari degli alberghi, delle locande, delle pensioni, delle autorimesse e degli stallaggi delle rispettive giurisdizioni a provvedere al versamento di tale prescritta cauzione presso l'Intendenza di Finanza non oltre il 31 ottobre prossimo venturo, termine perentorio ed improrogabile, facendo tenere a questo Ufficio, per visione e per l'autorizzazione in atti, le relative ricevute degli eseguiti depositi.

Avverto che, in caso d'inadempienza, questo Ufficio sarà costretto ad adottare i provvedimenti amministrativi di competenza, e cioè chiusura dell'esercizio e sospensione o revoca della licenza.

Il Questore — PALUMBO

288. **Prospetto animali macellati e consumo delle carni e del pesce fresco.** (C. 26 agosto 1937 n. 39958 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'ufficio interprovinciale dell'alimentazione con sede in Caserta, in data 18 corr. mi ha trasmessa la seguente lettera:

« Com'è noto all'E. V., questo Ufficio, fra le molteplici attribuzioni, ha anche l'accertamento degli animali macellati e del consumo delle carni e del pesce fresco, per poter stabilire, sin dal tempo di pace, le modalità e la misura dell'approvvigionamento carneo occorrente alla popolazione civile e alle forze armate, in caso di necessità impreviste.

Trimestralmente, quindi, in base a precedenti disposizioni che questo Ufficio ha impartito ai Comuni della Circoscrizione (Campania - Lucania - Calabria), si dovrebbero ricevere in restituzione gli appositi moduli a stampa, già forniti all'inizio dell'anno,

al completo delle notizie e cioè: numero degli animali macellati peso vivo, resa in carne, pesce fresco consumato nel trimestre.

Ora, per quanto se ne fosse sollecitata la restituzione con nota n. 204 di prot. Ris. in data 3 corr., questo Ufficio deve ancora ricevere il prospetto con le notizie riguardanti il 2° semestre (aprile - maggio giugno), che in base alle norme a suo tempo impartite, avrebbe dovuto pervenire entro il 10 luglio scorso.

I Comuni che non hanno, a tutt'oggi, corrisposto alla richiesta sono i seguenti: Altavilla Silentina, Ascea, Baronissi, Casaletto Spartano, Contursi, Laurino, Maiori, Montecorice, Morigerati, Omignano, Perdifumo, Piaggine, Policastro del Golfo, Pontecagnano Faiano, Postiglione, S. Giovanni a Piro, S. Mauro Cilento, S. Pietro al Tanagro, Stio, Vallo della Lucania, Valva; ai quali, per altro, in data odierna è stato inviato un secondo sollecito (foglio n. 220 Ris). Ma poichè si ha ragione di ritenere che, come sempre, nemmeno con questo secondo sollecito cosrisponderanno alla richiesta, questo Ufficio si permette di interessare l'E. V. affinché si compiaccia di voler richiamare la particolare attenzione dei Sigg. Podestà dipendenti sulla necessità di trasmettere al più presto le notizie di cui trattasi ».

Con riferimento a precedente corrispondenza, prego dare rigorose disposizioni per l'adempimento di quanto sopra, ricordando che un estratto del prospetto suindicato deve essere trasmesso a quest'ufficio alla fine di ciascun trimestre.

Si richiama la particolare attenzione dei Comuni sopra indicati.

Per il Prefetto - CASALE

289. **Operazioni di leva — Classe 1917.** (C. 6 settembre 1937 n. 1587 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Commissario di Leva della 2.^a Commissione Mobile ha fatto rilevare che, anche per le operazioni relative alla classe 1917, le pratiche poste in istruttoria e presentate per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato, all'atto della visita degli aventi diritto, sono state irrisorie di fronte al numero degli in-

teressati, che hanno dichiarato di aver titolo per ottenere tale congedo.

Richiamo nuovamente su tale inconveniente l'attenzione delle SS. LL. e dei Segretari comunali perchè per l'avvenire ne siano rimosse le cause e sia curata anche in questo settore la scrupolosa osservanza delle norme di legge.

Il Prefetto — MANNO

290. **Concorso al posto di veterinario presso il Deposito Cavalli Stalloni di Santamaria Capua Vetere.** (C. 8 settembre 1937 n. 40213 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per corrispondere ad analoghe premure fatte dal Direttore del Deposito Cavalli Stalloni di S. Maria C. V., prego informare il veterinario costà residente che in data 25 agosto è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di veterinario di quel Deposito.

Al posto è annesso l'assegno annuo di L. 16000 (sedecimila) con le riduzioni e le ritenute di legge. Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina veterinaria che abbiano raggiunto i 25 anni e non abbiano superato i 50. I concorrenti dovranno far pervenire al Presidente del Deposito di S. Maria C. V., non più tardi del 31 ottobre 1937, regolare domanda su carta da bollo da L. 4, corredata dei documenti di rito indicati nel bando di concorso.

Per ogni altro chiarimento gli interessati potranno rivolgersi o a quest'ufficio oppure al Direttore del suindicato Deposito.

Il Prefetto — MANNO

291. **Afta epizootica.** (C. 8 settembre 1937 n. 41406 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Nel Comune di Campagna sono stati denunciati casi di afta epizootica. Con riferimento alle varie circolari Prefettizie riguardanti profilassi di detta infezione, prego richiamare l'attenzione del personale dipendente del Comune, nonchè dei proprietari e dei commercianti, sulle disposizioni in vigore per la lotta contro

l'infezione stessa, con speciale riguardo a quelle contenute nelle circolari Prefettizie N. 2867, 26041 e 39262 dei mesi di marzo e settembre 1936, riportate a pag. 82, 284 e 286 del B. A. detto anno, e n. 5262 e 3142 del corrente anno, riportate nel B. A. n. 6 e 19 del 1937.

Il Prefetto — MANNO

292. **Provvedimenti di protezione antiaerea da attuarsi dalle Provincie e da Comuni.** (C. 23 agosto 1937 n. 215 al Sig. Commissario Ammin. Provinciale e ai Sigg. Podestà Provinciale).

Con circolare a stampa del Ministero della Guerra, in data 5 maggio c. a. comunicata con altra prefettizia del 25 luglio u. s. sono state impartite istruzioni di massima per l'attuazione dei provvedimenti di protezione antiaerea da parte della Provincia e dei Comuni.

Al fine di risolvere i dubbi ai quali essa ha dato luogo e i quesiti che in base a titoli dubbi sono stati da più parti proposti al Ministero dell'Interno, si ritiene opportuno precisare che le indicazioni contenute in detta circolare, per quanto attiene alla competenza passiva delle spese, devono considerarsi come semplici direttive di orientamento generale.

Ne consegue, che con le istruzioni sopraccennate non si è inteso particolarmente, nè d'altronde si poteva intendere, di autorizzare, nè, a maggior ragione, d'imporre alle Provincie ed ai comuni l'assunzione di oneri di spese che loro rispettivamente non competono, a norma delle leggi in vigore.

Rimane, pertanto, chiarito che le disposizioni contenute nella ridetta circolare devono trovare applicazione solo se e in quanto siano compatibili con le disposizioni della legge comunale e provinciale.

Prego favorire un cenno d'intesa e di assicurazione.

p. il Prefetto — CASALE

(v. cont. in copertina)

Parte II.

La classificazione economica delle pubbliche entrate ed i contributi di miglioria.

(cont. vedi pag. 325)

7.º) Da un punto di vista strettamente finanziario, questo risulta il maggiore sforzo della scienza per una definitiva ristemazione della natura del nostro istituto. Ma nemmeno questa soluzione è stata esente da critica: si è osservato che i citati autori, abbandonando le precedenti teorie, hanno voluto costruire una figura finanziaria autonoma al contributo di miglioria e che non vi sono riusciti: perchè il riconoscere in esso principî comuni alle tasse e alle imposte e poi dire che l'istituto è autonomo, costituisce una grave contraddizione. Il contributo, configurato in tal modo, assume una veste ibrida e tale ibridismo rivela i legami intimi che lo collegano alle sue fonti, talchè neppure l'attributo di *sui generis* riesce ad imprimergli la desiderata individualità,

Chi maggiormente ha cercato di demolire la costruzione scientifica del Seligman e dei suoi seguaci è stato il prof. A. Bertolino in una sua breve monografia recentemente apparsa (1).

Questo scrittore riconduce il contributo sotto la veste dell'imposta tentando altre vie ma, come vedremo, nemmeno lui è riuscito a darci una soddisfacente giustificazione.

Comincia il Bertolino a criticare tutte le precedenti teorie: il vizio comune, egli afferma, « sta nella affermazione del principio che la ragion d'essere della imposizione del c. di m. stia nel fatto che un particolare beneficio è conferito a determinate persone mediante la esecuzione di opere pubbliche, nel senso che il contributo rappresenti una controprestazione del contribuente rispetto al beneficio ottenuto dall'Ente-Stato ». In altri termini, c'è un vero e proprio scambio di prestazioni tra lo Stato ed il

(1) Alberto Bertolino — La figura finanziaria del contributo di miglioria — Studi in onore di F. Cammeo — Vol. I — Cedam — Padova 1933.

privato, fra due soggetti considerati nettamente separati e diversi. Ora, continua sempre il citato autore, questo crudo dualismo e questo forzato rapporto di controprestazione non esistono nella realtà finanziaria. Stato e società sono un medesimo Ente o meglio due aspetti dello stesso fenomeno: lo Stato è la società nella sua unità, e la società è lo Stato considerato nella sua molteplicità e nel suo contenuto: essendo quindi un'unica cosa lo Stato-società, questa supposta controprestazione tra due soggetti non esiste e non può sostenersi. Ora, perchè il cittadino (o l'avvantaggiato, come altri dicono) è obbligato a pagare il tributo? Perchè esso è soggetto a quella potestà necessaria alla vita dello Stato e che la società s'è imposta, che è la potestà fiscale.

Anche nelle leggi recenti, che di proposito istituiscono il contributo di miglioria, codesto è ordinato come tributo, come strumento fiscale: in esse non si fa proprio cenno di compensazioni di eventuali danni e si considera il nostro istituto come una delle fonti di entrata delle finanze locali.

Dopo ciò il Bertolino passa ad esaminare gli elementi costitutivi del contributo di miglioria. Premette che con tale disamina si delinea la natura dell'istituto: contributo obbligatorio, imposto a quelle persone che rivelino un arricchimento straordinario di natura patrimoniale ed immobiliare, dovuto ad esecuzione di opere pubbliche o a fatti sociali con questa connesse. Con tale tributo, quindi, si colpisce quell'incremento di valore patrimoniale dovuto alla esecuzione di opere pubbliche: nulla di strano perciò a riconoscere in esso una vera e propria imposta sul plusvalore.

Nè si contenta di ciò il Bertolino, ma andando oltre confuta tutte le probabili obiezioni che a lui potrebbero rivolgersi. Così controbatte tutti i caratteri riconosciuti al contributo: così la sua determinabilità e la particolarità e la territorialità.

« Il criterio che distingue gli istituti tributari sul fondamento della divisibilità o meno dei servizi pubblici e del godimento di essi, criterio accolto quasi sempre acriticamente, non è valido scientificamente perchè non è vero che debba esservi per forza

una corrispondenza qualitativa tra servizio pubblico ed entrata pubblica » ed anche quando un'entrata sia giustificata politicamente per sovvenire al mantenimento di un servizio pubblico, non vi è correlazione finanziaria tra l'una e l'altro. Ed infatti la storia ci dice che spesso le imposte si sono sostituite alle tasse e viceversa ed anche servizi pubblici identici sono, in diversi paesi, sovvenuti con istituti tributari diversi. Dal che deriva che la indivisibilità di alcuni servizi pubblici, ammettendo che esista, è soltanto una subiettiva qualifica di tali servizi giustificantesi dal particolare procedimento di prelievo che lo Stato applica a dei tributi supposti destinati al mantenimento dei medesimi: si tratta di applicazione di criterii tecnici in relazione a storiche considerazioni di convenienza finanziaria e politica. La realtà è questa: lo Stato per ottenere i mezzi di cui crede di aver bisogno, può seguire diverse vie, una delle quali è quella di attingerli direttamente dai contribuenti secondo particolari accorgimenti da esso medesimo stabiliti ma non finanziariamente necessari. Nè, data la natura e i caratteri della potestà fiscale e le finalità pubbliche relative ad ogni servizio dello Stato, si può caratterizzare il contributo col criterio della commisurabilità, perchè la sua imposizione e il suo pagamento non dipendono da una valutazione economica, da parte del contribuente, della ragione specifica per cui è chiamato a subirli.

Circa la particolarità del contributo di fronte all'imposta, carattere differenziale che alcuni rilevano, si deve osservare che il contributo di miglìoria si applica a quelle persone che dimostrino godere un plusvalore nei loro beni, in conseguenza della esecuzione di lavori pubblici ed è quindi naturale che — se ordinato con criteri di proporzionalità e di progressività — attingerà di più o di meno secondo la maggiore o minore entità del plusvalore: tal quale alla imposta che si commisura alla entità della ricchezza generale o specifica dei singoli contribuenti.

Circa il carattere di territorialità riconosciuto al contributo, il Bertolino osserva che esso non è un elemento costitutivo del

contributo, ma è solo una conseguenza del carattere della causa dell'incremento di valore. « La causa della imposizione del contributo è il verificarsi dell'incremento di valore e va distinta dalla sua *occasione*, che è la derivazione di tale incremento dalla esecuzione di un'opera pubblica ». In altri termini come l'imposta non è applicabile se non quando si attui l'emergenza di ricchezza che è chiamata a colpire, così il contributo dipende dal plusvalore che deve colpire.

8.° Il Bertolino ha cominciato bene il suo ragionamento critico, ma in ultimo è giunto ad una conclusione che noi non possiamo accettare.

Che il contributo di miglicoria possa essere configurato come un'imposta sul plusvalore è impossibile: tale genere di entrata pubblica, già applicata in molti paesi, ha una base differente da quella del nostro istituto. Essa, come osserva il Cassola (1), prende in considerazione non solo la nuova fonte imponibile, costituita d'incremento di capitale, anche quando tale incremento è avvenuto indipendentemente da un'opera pubblica, ma l'entità percentuale dell'incremento medesimo rispetto al prezzo originario dello immobile e rispetto all'ammontare del patrimonio complessivo del contribuente, che considera la durata del possesso, cioè l'intervallo di tempo tra un trasferimento e l'altro.

È non solo, ma nell'applicazione dell'imposta sul plusvalore si tien conto anche delle particolari condizioni economiche di ciascun contribuente, cioè degli attivi e dei passivi del suo patrimonio, e, se pure moderatamente, viene adottata l'aliquota progressiva.

Si riscontrano, all'opposto, pari caratteri nel contributo di miglicoria?. A noi pare di no: unica base valutativa del nostro istituto è la misura del nuovo incremento, preso a parte, senza alcuna particolare considerazione.

Volendo poi ragionare praticamente, possiamo aggiungere che la imposta del plusvalore non esiste nel nostro ordinamento

(1) Cassola — Scritti di economia e di finanza raccolti da A. Graziani—1932,

finanziario, né il legislatore, trattando dei c. di m., ne ha fatto cenno.

Il Bertolino, ad avvalorare la sua tesi, dice che le ultime disposizioni legislative dichiarano il c. di miglioria fonte di entrata pubblica. Ebbene ciò non prova nulla: fonti di entrate pubbliche sono pure le tasse e le pubbliche imprese, ciò nonostante nessuno oramai sogna di poter ricondurre il nostro istituto sotto tali vesti.

9.º Il Bertolino ha, invece, il merito di avere avvertito che l'errore risiede in quel tale *beneficio* che il Seligman pone come base giustificativa del contributo. Senonchè egli ha creduto di scorgere nel pensiero del Seligman che costui intendesse il rapporto tra contributo e beneficio come una vera e propria controprestazione. Ora ciò non è vero: anzitutto nè il Seligman nè l'Einaudi nè gli altri hanno mai parlato esplicitamente di scambio di prestazione (1). In secondo luogo è assurdo pensare ad un rapporto di controprestazione e ciò non perchè non possa ammettersi lo sdoppiamento dello Stato - Società, questione questa qui fuori luogo - ma perchè, dato lo speciale scopo della vita della pubblica amministrazione, costei non può recare con lavori di pubblica utilità vantaggi distinti ai singoli (2).

L'errore dei suddetti autori consiste nell'aver usato il termine *beneficio* o *vantaggio*, anzitutto impropriamente, e poi senza far comprendere quale significato ad esso volessero dare. E' nella spiegazione di ciò che risiede il nucleo del problema: una volta definito il vero spirito del *vantaggio che l'opera pubblica arreca al proprietario privato* avremo la giusta soluzione.

Il vantaggio o beneficio deve essere inteso come un vero e proprio arricchimento: questo ora cercheremo di spiegare.

Prendiamo ad esempio le opere di costruzione ed ampliamento delle pubbliche strade: avremo per queste opere che tutti i cittadini ne profittano sotto ogni aspetto: commerciale, igienico, estetico, in modo eguale, almeno potenzialmente: ma i proprietari delle case laterali godono, oltre a questi benefici, qualche cosa di cui la maggioranza degli altri singoli non usufruisce, perchè non si trova nella identica posizione di fatto: il prezzo dei loro immobili aumenta ed in proporzione notevole. Quindi, se un proprietario, dopo l'avvenuto compimento dell'opera pubblica, vendesse la sua proprietà, conseguirebbe un prezzo supe-

(1) Piuttosto il Ricca - Salerno - Studio sulla teoria delle tasse, si riporta ad un fenomeno di scambio.

(2) Per una esauriente analisi sugli scopi della p. a. — vedi U. Forti: Dritto amministrativo -- parte generale -- vol. I -- Iovene Edit. 1932.

riore a quello che avrebbe ottenuto in precedenza, perchè il valore intrinseco dell'immobile è aumentato. Questo aumento di valore costituisce un arricchimento: arricchimento ingiusto e non permesso — *nemo locupletari potest cum alterius iactura* — sia perchè costituisce un supervantaggio al singolo nei conforti della collettività beneficiaria dell'opera pubblica, sia perchè quest'ultima deve, data la sua natura pubblicistica, recare solo vantaggio alla collettività. (1)

Se adunque la natura del beneficio è appunto un arricchimento, se ne ricaverà facilmente la natura del contributo: esso è un *indennizzo* che si paga alla pubblica amministrazione per l'arricchimento prodotto alla proprietà immobiliare.

L'Ente non ha voluto, a priori, nell'effettuare l'opera pubblica, portare un vantaggio al privato — il che sarebbe illegittimo —; tale vantaggio, che, come abbiamo visto, si concreta in un arricchimento, è puramente occasionale, tanto è vero che esso non può aumentare la spesa dell'opera pubblica. Ma, per un principio di giustizia, lo stesso Ente obbliga l'avvantaggiato ad indennizzarlo: questo indennizzo varrà a far diminuire il costo della spesa complessiva dell'opera. Tale configurazione del contributo è maggiormente avvalorata dalla tesi sostenuta dal Santi Romano che afferma la natura del nostro istituto essere inversamente analoga alla responsabilità di diritto pubblico per atti amministrativi legittimi.

Secondo tale tesi, come l'Ente — Stato, Provincia, Comune — è tenuto, in forza di legge a risarcire il privato da un danno da essa arrecato ed a risarcire i proprietari espropriati, così è giusto che qualora lo stesso Ente, imprendendo un'opera pubblica, apporti dei vantaggi valutabili alla proprietà immobiliare privata, i proprietari siano obbligati a corrispondere una somma, una tantum, a titolo di contribuzione per il beneficio ottenuto. Il principio, come si vede, è logico in quanto, se si ammette un risarcimento in caso di danni, deve ammettersi una contribuzione in caso di beneficio ed è giusto perchè, se una classe di cittadini da un'opera pubblica ritrae un beneficio maggiore, tale classe deve contribuire più di quanto generalmente contribuiscono gli altri. L'Autorità, eseguendo un'opera pubblica, soddisfa un interesse collettivo, ma questo interesse si specifica concretizzandosi nel caso che vantaggi detta opera arrechi a singoli cittadini: quindi non può sembrar dubbio che in tal caso vi debba essere una contribuzione obbligatoria proporzionale al beneficio ricevuto.

[1] « ... un vantaggio di siffatta natura non può essere nè preordinato dall'Ente pubblico nè richiesto da parte dei singoli, perchè il diretto arricchimento di questo o quel privato non rientra nei fini dello Stato moderno, ma è anzi in perfetta contralizione ». Cassola — opera citata — pag. 93.

10°) Fra coloro che hanno fatto riserve a tale giustificazione del nostro istituto emergono il Marsili-Libelli ed il Codacci-Pisanelli. Riportiamo qualche obiezione da loro sollevata: con tali contributi, essi dicono, si fa contribuire il privato al costo di opere che egli non ha mai chiesto; inoltre non è giusto che l'Ente si faccia rimborsare in parte le spese della miglioria, quando il vantaggio collettivo che tale opera produce gli offre già una soddisfacente remunerazione. Ed ancora: aumentando con la miglioria il valore e la rendita dell'immobile, aumenterà in proporzione anche l'imposta; quindi, se si fa pagare un contributo all'avvantaggiato a titolo di concorso di spesa, si imporrà al proprietario una doppia tassazione.

Queste obiezioni possono sembrar giuste a prima vista, ma, sottomettendole ad un'acuta analisi, si possono con facilità confutare. Tutte le imposte, difatti, sono domandate ai singoli per servizi collettivi non richiesti, nè per ciò si esclude il fondamento giuridico dell'imposizione. Quando poi, scrive il Natoli (1), la miglioria, oltre che a talune persone, risponde anche al vantaggio collettivo generale, sarà questa una giusta ragione per far ricadere una parte del costo di essa sulla generalità dei cittadini, ma non per ripudiare che i maggiormente avvantaggiati contribuiscano a ricoprire le spese in più forte misura degli altri. Allorchè la miglioria, sebbene ordinata dalla pubblica amministrazione, non interessa alla generalità dei cittadini, ma ad alcuni di essi soltanto, almeno in via diretta, è più giusto che siano soltanto i cittadini da essa avvantaggiati a sopportarne l'intero costo. Inoltre la ragione del tributo è ben differente da quella dell'imposta: con questa l'Ente colpisce il reddito accresciuto e con quello si rifa in parte delle spese occorse.

Il Sabbatini (1), a proposito della nostra teoria, sostiene che essa ingiustificatamente fa entrare un istituto di diritto privato, come l'ingiusta locupletazione nel campo del diritto pubblico. Ma forse l'ingiustificato arricchimento non assume nel campo finanziario una sua figura tutta propria? In materia civilistica i soggetti del rapporto sono identici, qui no: l'Ente applica il contributo rendendolo obbligatorio *iure imperii*, cioè appunto in virtù del suo potere fiscale; d'altra parte, come osserva il Cassola, « mentre nel campo civilistico il danno che è a base di un giustificato arricchimento consiste in una diminuzione di patrimonio o nella mancanza del lucro dovuto », nel campo pubblico non vi è nessun danno patrimoniale risentito dalla pubblica amministrazione per l'arricchimento del privato.

(1) Natoli: Le imp. sugli aumenti di valore del suolo urbano — pag. 43.

(1) Sabbatini — Commento alle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità — pag. 547 e seg.

Tale arricchimento assume una fisionomia particolare perchè esso contrasta coi fini dell'Ente ed il danno ha un carattere prettamente politico che bisogna rimuovere per ragioni di giustizia e di convenienza.

11°) Fissata in tal modo la natura giuridico-finanziaria del contributo di miglìoria, appare subito chiaro che gli arricchimenti da esso colpiti devono essere distinti da qualsiasi altra specie di incremento dei valori patrimoniali. Tali valori, lo conosciamo, vengono colpite da imposte generali e speciali; le prime relative ad aumenti di valore dell'intero patrimonio, le seconde relative a plusvalori di singoli cespiti. Diversamente, il nostro contributo colpisce solo gli arricchimenti della proprietà immobiliare prodotti da opere pubbliche. Imposte generali e speciali prendono in esame anche altri fattori relativi e alla persona del contribuente e alla natura dell'oggetto colpito, mentre per l'applicazione del c. d. m. si tiene *solamente* del plusvalore prodotto dall'immobile. (1)

E' ovvio avvisare che ciò che vien pagato a titolo di indennizzo per arricchimento ricevuto è detratto dall'ammontare del plusvalore soggetto alle imposte, perchè il contributo va riferito al lucro netto.

Che poi l'applicazione del contributo debba essere obbligatoria per gli Enti è cosa ormai pacifica in dottrina e conseguenziale a ciò che abbiamo detto. La nostra legislazione purtroppo ha mantenuto all'istituto il carattere di facoltatività, ma ciò costituisce una grave sperequazione nei rapporti fra i diversi beneficiari dell'opera pubblica.

12.°) Ci fu osservato, che l'indennizzo pro parte dell'arricchimento prodotto, non viene a realizzare quel sistema di giustizia che noi vorremmo, perchè in fondo il proprietario avvantaggiato conserverà sempre un parte del beneficio che non sarà soggetto alla nostra imposizione. Ora, noi rispondiamo che, a parte il fatto che l'imposta sul plusvalore ove essa viene applicata, riesce a colpire l'incremento di valore rimasto fuori del contributo, attua in forma completa il coordinamento dell'interesse pubblico e privato. L'opera pubblica, osservò il Marsili-Libelli, non fu spesso dall'avvantaggio richiesta e a tale uopo secondo il detto autore, era ingiustizia la imposizione del contributo.

(continua)

D.R VITTORIO PIERRO

(1) Più specificamente, già l'osservammo, l'imposta sul plusvalore degli immobili, tien conto dell'incremento come aumento della capacità contributiva dell'individuo.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

294. **Domande per la concessione di materiali ferrosi.** (C. 1° settembre 1937 n. 3677 al Sig. Commissario Pref. Amm.ne Prov.le di Salerno e ai Sigg. Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia).

Con riferimento ai precedenti, comunico alle SS. LL. per opportuna conoscenza e norma la seguente circ. del Commissariato Gen. per le Fabbricazioni di Guerra in data 28 luglio u. s., n. M. P. 192773 S. A. G. concernente le domande per la concessione di materiali ferrosi:

“ Con riferimento ed a conferma della Circolare « Avvertenze » n. 1878981S del 22 novembre 1936, si informa che questo Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra considera — *mensilmente* — decadute tutte le domande, riflettenti fabbisogni di materiali ferrosi, per le quali siano state fatte assegnazioni parziali, come pure quelle che non ebbero corso per mancanza di disponibilità dei materiali stessi.

Per conseguenza le Aziende Industriali e Commerciali sono tenute — nel loro stesso interesse, è sempre che lo credano — a rinnovare le domande di cui sopra è cenno, dal 1° al 20 di ciascun mese, qualora non sia possibile procurarsi dal commercio i materiali ferrosi occorrenti.

Il Commissario Generale — *Dallolio* „.

Il Prefetto — MANNO

Concorsi

Comune di Celle Bulgheria — *Applicato di segreteria.* — Concorso per titoli. Scadenza il 15 novembre prossimo. Stipendio annuo lire 2500 non comprensivo degli aumenti di legge e al lordo delle ritenute. Età minima anni 18, massima 35, salvo eccezioni di legge. Licenza scuola media inferiore e documenti di rito.

Chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale Rag. Vincenzo Amendola

Il Podestà Tommaso Balbi

Esami

Esami di abilitazione alle funzioni di Agente delle imposte di consumo.

(Bando del 15 settembre 1937 n. 41401 ai Sigg. Podestà e Commissari Pret. dei Comuni della Provincia).

Ai termini dell'art. 310 del Reg.to per la riscossione delle imposte di consumo 30 aprile 1936, n. 1138, è indetta presso questa Prefettura la sessione ordinaria di esami per l'abilitazione alle funzioni di agente delle imposte di consumo.

Gli aspiranti dovranno, ai sensi degli art. 307 e 309 del predetto Reg.to, presentare, non oltre il 15 ottobre p. v., domanda in carta da bollo da L. 4, diretta al Presidente della Commissione esaminatrice, corredata dei seguenti documenti in competente carta bollata e regolarmente legalizzati, quando ciò sia prescritto dalle vigenti disposizioni legislative:

1° Certificato di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto il 18° anno di età.

2° Certificato di cittadinanza italiana.

3° Certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal medico condotto comunale.

4. Certificato di buona condotta morale e politica.

5. Certificato penale generale.

6. Certificato di iscrizione al P. N. F. o ai Fasci Giovanili di Combattimento per l'anno in corso dell'Era Fascista.

7. Attestato di licenza elementare ovvero certificato di ammissione al 1° corso di scuola media Inferiore.

8. Cartolina vaglia di lire 20 intestata al Presidente della Commissione di esami agenti imposte di consumo presso la R. Prefettura di Salerno, per spese di concorso.

I documenti di cui ai numeri da 2 a 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza della loro presentazione.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno indicare il loro domicilio ed il preciso recapito.

L'esame è scritto ed orale. Il primo consiste in un tema sulla legge e sul Regolamento vigenti sulle imposte di consumo e vale anche per giudicare del modo di comporre del candidato; il secondo verte sulla stessa materia della prova scritta e sulle nozioni di aritmetica elementare.

Prego le SS. LL. di dare la massima diffusione al presente avviso, assicurandomene.

Il Prefetto — MANNO



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

295. R. D. Legge 27 giugno 1937 n. 1033 recante revisione al trattamento economico del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e para-statali.
296. Utilizzazione grassi animali ai fini della deglicerizzazione.
297. Ditte autorizzate a raccogliere, ricevere e salare le pelli bovine.
298. Movimento di demonticazione del bestiame. Afta epizootica.
299. Richiesta di certificati penali di cittadini italiani nati all'estero.
300. Aborti criminosi procurati.
301. Disciplina estratti alimentari. Proroga del termine per lo smaltimento dei prodotti non conformi alle norme del R. D. 30 gennaio 1936.
302. Tutela del patrimonio ittico.
303. Montecatino. Corso teorico pratico di lezioni per la lotta contro le mosche.
304. Opera nazionale orfani di sanitari italiani. Riscossione di contributi obbligatori arretrati.

Parte II

La classificazione economica delle pubbliche entrate ed i contributi di migliororia — V. *Pierro*.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 302 a n. 304 — Appalti, aste ecc. — Scuola di preparazione agli esami di abilitazione a segretario com.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

236. **Soccorsi giornalieri militari. Licenze coloniali in attesa di congedo.** (C. 28 luglio 1937 n. 2200 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato posto il quesito se « le licenze ordinarie coloniali in attesa di congedo », rilasciate ai militari provenienti dall' A. O. I., rientrano fra quelle di cui alla circolare telegrafica del 7 marzo 1936, n. 4263 Gaq.

Questa Prefettura, avuto riguardo alla fisionomia particolare delle licenze ordinarie coloniali, le quali, anche se susseguite dal congedo, vengono accordate, a mente degli ordiuamenti dei RR. CC. TT. CC., a coloro che abbiano prestato determinati periodi di servizio in colonia, in proporzione e quasi in premio di questo, dando loro diritto a fruire, per l'intera durata, del normale trattamento coloniale, ha ritenuto di doverle escludere da quelle in attesa di congedo di cui alla ridetta circolare.

Dovrà, pertanto, il soccorso giornaliero previsto dalla legge 22 gennaio 1934, n. 115, continuare a corrispondersi ai congiunti dei militari, che si trovano in tale posizione, e concedersi ai militari stessi, a norma dell'art. 18 della legge stessa; semprechè, beninteso, col ritorno in famiglia del militare e con la ripresa delle sue normali occupazioni non sia venuta a cessare la condizione di bisogno, che è presupposto indispensabile per la concessione e corresponsione del soccorso, alla stregua del criterio accolto dalla circolare del Ministero della Guerra del 13 settembre 1935, n. 1060 R.

Si pregano le SS. LL. di favorire un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

229. Ritenute 0,12 %₁₀ sugli stipendi dei segretari comunali. (C. 21 luglio 1937 n. 32838 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In relazione a quesiti fatti da alcuni Comuni, il Ministero delle Finanze ha fatto presente che la ritenuta del 0,12%₁₀, di cui al R. D. 20 novembre 1919, n. 2272, dev'essere applicata sugli stipendi dei segretari comunali di ruolo fino a quando i medesimi non cessino dal servizio attivo e indipendentemente da qualunque vincolo di cessione dello stipendio,

Pertanto si richiamano i segretari comunali inadempienti all'obbligo di versare le ritenute di cui trattasi, avvertendo loro che le somme a suo tempo trattenute in occasione della contrattazione delle cessioni di stipendio, consentite a favore di Istituti cessionari, si riferiscono alle ritenute 0,12 %₁₀ per il completamento del periodo di anni 4 di versamento, presupposto necessario per fruire della concessione di cui sopra. (veggasi art. 2 del R. D. 14 giugno 1924, n. 13475).

Questa Prefettura non mancherà di adottare tutti quei provvedimenti necessari per la esecuzione delle disposizioni impartite dall'On. Ministero in merito all'applicazione della ritenuta 0,12 %₁₀ sugli stipendi dei segretari comunali di questa Provincia.

Si dia assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — MANNO

(Alligato B a circolare prefettizia 21 luglio 1937, N. 32838)

COMUNE DI

Riepilogo delle ritenute 0,12^o/10

sugli stipendi corrisposti ai Segretari comunali durante il
 il cui importo di L. è stato versato alla Prefettura con
 cartolina-vaglia N. del

N. d'ordine	Segretari comunali			Totale dello stipendio lordo di ritenute percepito nel semestre	Totale delle ritenute 0,12 ^o /10	Note
	Cognome	Nome	Paternità			
1	2	3	4	5	6	7
			Totale			

li

1937-XV

Il Segretario Comunale

Il Podestà

(Alligato C a circolare prefettizia 21 luglio 1937 N. 92838).

**Prontuario della ritenuta 0,12^o‰ sullo stipendio mensile
dei Segretari Comunali di ruolo.**

GRADO e Qualifica	STIPENDI e aumenti periodici	Ammontare degli stipendi al netto delle riduzioni e al lordo delle ritenute		Ritenuta 0,12 ^o ‰ sugli stipendi mensili	Note	
		Annuale	Mensile			
1	2	3	4	5	6	
Grado 1. Segretario Gen. di prima classe	col 1. aum.	19.236	10	1.603	00	1 92
	iniziale	17.503	40	1.463	60	1 75
Grado 2. Segretario Gen. di seconda clas.	col 2. aum.	17.534	90	1.461	25	1 75
	» 1. »	16.251	85	1.354	35	1 62
	iniziale	15.225	40	1.268	80	1 52
Grado 3. Segretario Capo di prima classe	col 2. aum.	15.225	40	1.268	80	1 52
	» 1. »	14.370	35	1.197	50	1 44
	iniziale	13.989	90	1.165	85	1 40
Grado 4. Segretario Capo di seconda clas.	col 3. aum.	13.989	90	1.165	85	1 40
	» 2. »	13.202	95	1.100	25	1 32
	» 1. »	12.503	45	1.041	95	1 25
	iniziale	11.978	85	998	25	1 20
Grado 5. Segretario Capo di terza classe	col 3. aum.	11.978	85	998	25	1 20
	» 2. »	11.279	35	939	95	1 12
	» 1. »	10.667	30	888	95	1 06
	iniziale	10.142	65	845	20	1 05
Grado 6. Segretario di prima classe	col 3. aum.	10.346	20	862	20	1 03
	» 2. »	9.648	45	804	05	0 96
	» 1. »	9.023	10	751	95	0 90
	iniziale	8.487	05	707	25	0 85
Grado 7. Segretario di seconda clas.	col 4. aum.	8.487	05	707	25	0 85
	» 3. »	7.861	70	655	15	0 78
	» 2. »	7.325	70	610	50	0 73
	» 1. »	6.789	65	565	80	0 67
	iniziale	6.253	65	521	15	0 62
Grado 8. Segretario di terza classe	col 4. aum.	6.253	65	521	15	0 62
	» 3. »	5.896	30	491	35	0 58
	» 2. »	5.538	95	461	60	0 55
	» 1. »	5.270	90	439	25	0 52
	iniziale	5.229	25	435	75	0 52

230. **Profilassi dell'amebiasi.** (C. 26 luglio 1936 n. 31869 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, e per conoscenza ai sigg. Ufficiali Sanitari).

Comunico la seguente circolare N. 90 del Ministero dell'Interno relativa all'oggetto:

« I frequenti e numerosi rapporti fra il nostro paese ed i possedimenti dell'A. O. I., nonchè il rimpatrio di truppe e di operai dalle località nelle quali è endemica e grandemente diffusa l'amebiasi, richiedono che da parte dei sanitari esercenti, degli ufficiali sanitari, venga dato il maggiore interessamento per la conoscenza e per l'accertamento diagnostico di forme di amebiasi.

La malattia che già in talune zone del Regno dava manifestazioni particolarmente tra la popolazione rurale, può con questo ritorno di malati e di portatori di amebe, diffondersi anche in località ora indenni e pertanto necessita adottare provvidenze adeguate per combattere tale malattia ed infrenarne ogni ulteriore diffusione.

Occorre quindi:

- 1) Esigere la immediata denuncia dei casi accertati o sospetti.
- 2) Disciplinare il servizio di accertamento diagnostico disponendo che tutti i casi sospetti siano sottoposti ad esame coprologico da effettuarsi presso i Laboratori Provinciali d'Igiene e Profilassi.
- 3) Far provvedere per l'immediato, rigoroso, razionale trattamento terapeutico controllato da ripetuti esami di Laboratorio sia dei malati che dei portatori sani che costituiscono fonti pericolose di contagio e di infezione.
- 4) Vigilare sui metodi di convogliamento delle materie fecali, nelle latrine domestiche, nelle concimaie.
- 5) Diffondere le principali norme igieniche generali della persona e della casa, propagandone le norme per la difesa individuale contro la infestione amebiasica.

6) Istituire, ove possibile, appositi ambulatori per la diagnosi e la cura delle parassitosi intestinali suddette.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni ad integrazione e sviluppo di taluni servizi profilattici, oggetto della presente circolare ».

Richiamo pertanto la particolare attenzione degli ufficiali sanitari sulla esecuzione delle misure predette.

Presentandosi dei casi anche sospetti di dissenteria amebica occorre subito procedere all'esame delle feci. A tal uopo prego le SS. LL. di darne subito comunicazione a quest'ufficio che a seconda dei casi potrà invitare l'infermo a recarsi presso questo Laboratorio Provinciale d'Igiene o disporre la venuta nei rispettivi comuni di un funzionario tecnico di detto Laboratorio per l'accertamento.

Infine gli ufficiali sanitari dovranno tenere delle conferenze per diffondere le norme sulla modalità del contagio, sulle alterazioni patologiche cui si va incontro e sul modo di cura e sulla necessità di invocare l'opera del medico in caso di turbe intestinali dissenteriformi onde intervenire tempestivamente.

Il Prefetto — MANNO

231. **Rabbia canina** -- **Profilassi**. (C. 16 luglio 1937 n. 32943 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

In data recente si sono verificati nel territorio della Provincia casi di morsicature inferte a persone da cani, dei quali tre sono morti dopo d'aver presentato manifestazioni che, come assicura il veterinario provinciale, autorizzano senz'altro a formulare la diagnosi di rabbia ed altri sono stati abbattuti per la impossibilità di catturarli senza pericolo.

I casi suindicati mettono sempre più in rilievo la necessità d'intensificare i mezzi di difesa contro la suindicata infezione. A tal fine, con riferimento alle varie circolari Prefettizie relative all'oggetto, riportate nei B. A. del corrente anno e precedenti, rinnovo la preghiera di curare, con carattere di continuità, la rigorosa applicazione di detti mezzi, ricordando che essi

furono riepilogati nella circolare Prefettizia n. 32960 del 4 luglio 1935, inserita a pag. 263 del B. A. 1935.

Nel richiamare la speciale attenzione sulla suindicata circolare del 4 luglio 1935 e sull'ordinanza Prefettizia n. 49410 del 9 novembre 1932, inserita a pag. 419 del B. A. d. a., specialmente per quanto si riferisce all'ordinario trattamento della sollecita uccisione dei cani e dei gatti morsicati, prego la S. V. di significarmi:

1.) Se presso l'ufficio comunale sia tenuto regolarmente aggiornato il registro prescritto dall'art. 48 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con R. D. 10 maggio 1914 n. 533 per l'applicazione e la riscossione della tassa sui cani;

2.) se nel Regolamento locale d'igiene siano contenute disposizioni circa i requisiti ai quali deve corrispondere la museruola che i cani debbono portare nelle vie ed in qualunque luogo aperto al pubblico, giusta le prescrizioni del suindicato art. 48 Regolamento di polizia veterinaria;

3.) il nome della guardia municipale cui è affidato nel Comune l'incarico d'accertare se nel territorio comunale esistano cani non denunciati all'ufficio comunale;

4.) il nome delle guardie municipali cui è stato affidato il servizio di vigilanza sulle vie e nei luoghi aperti al pubblico: (spacci di vendita di qualsiasi genere, caffè, cinematografi, spiagge durante la stagione balneare ecc.) per impedire che vi accedano o comunque vi si trovino cani sprovvisti di museruola;

5.) l'azione svolta dalle guardie municipali per l'espletamento degli incarichi di cui sopra e se e quali provvidenze siano state adottate in occasione di eventuali negligenze in servizio;

6.) se e con quale esito siano state esperite indagini durante il corrente mese per accertare se nel territorio comunale esistano cani od altri animali morsicati da cani sconosciuti;

7.) come viene provveduto nel territorio comunale al servizio d'accalappiamento di cani vaganti e specialmente quelli che si aggirano di notte nell'abitato in cerca di cibi tra i rifiuti ed in caso negativo come intenda provvedervi.

Ricordo infine che qualora, nonostante i ripetuti avvisi, seguitassero a verificarsi nel Comune casi di trasgressione alle norme di profilassi della rabbia canina, devesi, senz'altro, per ogni trasgressione, elevare verbale di contravvenzione. I verbalizzati debbono sempre trasmettere tali verbali direttamente all'autorità giudiziaria, informandone poi quest'ufficio per il tramite di V. S.

E' bene ricordare che in ciascun verbale devesi, tra l'altro, fare riferimento alle ordinanze Prefettizie del 27 gennaio 1927 n. 3465 e del 9 novembre 1932 n. 49410, nonchè all'art. 264 (comma 3) del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Attendo sollecito esauriente riscontro.

Il Prefetto — MANNO

132. **Diniego di registrazione di specialità medicinali.** (C. 5 luglio 1937 num. 29415 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con decreti ministeriali in data 1 giugno 1937-XV, in corso di pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno e nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero, è stata negata la registrazione agli effetti del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 N. 1265 e del regolamento 3 marzo 1927 N. 478 delle seguenti specialità medicinali e presidii medico chirurgici.

1) *Gono Trisi* già *Gonococctanatos Trisi* della Ditta Laboratorio Dr. Trisi di Pescara, Porta Nuova Via del Ponte, prodotta nel Laboratorio della Ditta; perchè la formula di composizione è irrazionale ed al prodotto sono attribuite indicazioni terapeutiche ingiustificate.

2) *Gastrofil* della Ditta Camillo Corvi di Piacenza Via XX settembre 106-108, prodotta nell'officina della Ditta, perchè vanta attività terapeutiche non giustificate dalla formula di composizione.

3) *Gastracido* già *Gastrica* della Ditta I. M. E. T. (Istituto Medico Terapeutico) di Lochis Alfredo e Fulco Vincenzo, di Torino, Via Curtatone 5, prodotta nell'officina del Dr. Damonte, sita in Torino Via Sagliano Micca I, perchè la formula di composi-

zione, di per sè irrazionale, all'analisi è risultata diversa da quella dichiarata.

4) *La Fulminea* della Ditta Laboratorio Farmaco Terapico di Francesco Passalacqua di Velletri (Roma) Via Vittorio Emanuele 22, perchè vanta attività terapeutiche non giustificate dalla formula di composizione.

5) *Pekol* nella categoria elixir della Ditta Madel di Milano, Via Petrella 9, prodotta nell'officina Bernocco e Borgogno sita in Torino Via Mazzini 6, perchè la formula di composizione riscontrata all'analisi non corrisponde a quella dichiarata.

6) *Antireumatico 44* della ditta Dr. Luigi Biasi di Milano, Via Adua 6, prodotta nel Laboratorio O. Mazzolini di A. Saita sito in Milano Via Giuseppe Ferrari 9, perchè vanta attività terapeutiche non giustificate dalla formula di composizione.

7) *Afebril* della Ditta A. Orio di Milano, Via Ferruccio 22, prodotta nel laboratorio chimico Orfila, sito in Milano Via Coni Zugna 47, perchè vanta attività terapeutiche non corrispondenti alla reale composizione del prodotto.

8) *Novochimosin* della ditta farmacia S. Simone di S. e G. Tacconis, di Torino, Via Garibaldi 13, prodotta dall'industria chimica Lugano, perchè il potere proteolitico dovuto alla pepsina, non raggiunge quello minimo prescritto dalla F. U.

9) *Enterozima* della Ditta Ettore Cristiano, di Napoli, Riviera Chiaia 77, prodotta nel Laboratorio della Farmacia Pontificia Cristiano, perchè la composizione del prodotto non corrisponde al dichiarato per quanto riguarda il contenuto e l'attività dei fermenti.

10) *Digestivo Lim*, della S. A. Prodotti Nazionali e Farmaceutici di Roma, Via Chiana 37, prodotta nell'officina della stessa ditta, perchè i fermenti dichiarati sono pressochè inattivi e la attività della pepsina è molto inferiore a quella prescritta dalla F. U.

11) *Iecor* della Ditta Laboratorio Far. Contardi, di Genova, Via Balbi 105, prodotto nel Laboratorio della Ditta stessa, perchè

la composizione del prodotto è risultata non corrispondente al dichiarato per quanto riguarda l'attività della pepsina e la presenza dell'olio di fegato di merluzzo.

12) *Formiolin*, della Ditta G. Landini di A. Bosio, Torino, Via Genova 68, perchè l'attività battericida del prodotto è insufficiente.

13) *Formiol*, della Ditta Bazzoni Guido di Verano Brianza (Milano) perchè la formula di composizione all'analisi è risultata diversa da quella dichiarata.

14) *Cresoleina* della Ditta Bazoni Guido di Verano Brianza (Milano), perchè la formula di composizione all'analisi è risultata diversa da quella dichiarata.

Con riferimento alla precedente nota del 10 luglio pp. n. 27543, pubblicata nel B. A. n. 20 a pag. 243, prego i Sigg. Podestà e il Segretario del Sindacato di categoria di fare le opportune comunicazioni a tutti i farmacisti esercenti richiamando il disposto dell'art. 169 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, il quale *commina penalità per il farmacista che abbia messo in vendita o detenga per vendere specialità medicinali non registrate.*

Prego inoltre i Sigg. Podestà di provvedere affinchè i grossisti e i depositi di prodotti chimici siano sollecitamente e diligentemente ispezionati dai rispettivi ufficiali sanitari assistiti da agenti municipali o dalla forza pubblica, provvedendo al sequestro delle specialità di cui sopra.

Il Prefetto — MANNO

233. **Controllo sui prezzi.** (C. 19 luglio 1937 n. 1617 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia),

Viene segnalato che non tutti i commercianti usano tenere i cartellini dei prezzi sui generi esposti in vendita al pubblico — contrariamente alle disposizioni in vigore.

Al fine d'applicare l'integrale e rigoroso controllo sui prezzi, che è necessario per stroncare ogni sorta di speculazione al rialzo, prego le SS. LL. di dare precise e severe disposizioni

agli agenti incaricati del servizio di vigilanza perchè gli eventuali inadempienti siano opportunamente colpiti dalle sanzioni che la legge prevede.

Resto in attesa di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

234. **Assegnazione borse di studio 1937-38.** (C. 22 luglio 1937 dell'O. N. Orfani di guerra (Comitato Prov. di Salerno) ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come già per l'anno scorso, così anche per l'anno scolastico 1937-1938, l'Opera Nazionale farà luogo all'assegnazione (nuove concessioni e conferme) di borse di studio agli orfani di guerra minorenni che se ne rendono meritevoli per profitto e condotta.

Possono far domanda per l'assegnazione (ex novo) delle borse di studio solo gli orfani di guerra che hanno conseguita l'ammissione al 1° anno di scuola media (inferiore o superiore) o al 1° anno dei Corsi Universitari nella sessione estiva di esami e non saranno ripetenti.

Costituiscono titoli di preferenza nell'assegnazione, oltre le attitudini, il profitto, la condotta dell'orfano, le condizioni demografiche, sociali ed economiche della famiglia nonchè le benemerienze del genitore (morte avvenuta sul Campo o per la causa nazionale, promozione per merito di guerra ecc.)

Non possono essere assegnatari di borsa di studio gli orfani di guerra che sono stati ripetenti per l'anno 1936-1937 o che non frequentano studi presso un Istituto regio o pareggiato, gli orfani ricoverati e quelli che hanno già conseguito un diploma (magistrale o professionale) che loro consenta l'esercizio di una professione o che hanno parenti già assegnatari di analogo beneficio.

Le domande di ammissione al Concorso, da redigersi in carta libera, devono essere corredate dei certificati di nascita, povertà, buona condotta, residenza, stato di famiglia, titolo di studio, e devono pervenire a questo Comitato non oltre il 14 agosto alle ore 18.

Detto termine è improrogabile e le domande non pervenute regolarmente documentate in tempo debito, non saranno prese in considerazione.

E' necessario pertanto che le SS. LL. provvedano subito a comunicare agli orfani di interessati le suindicate norme inviando loro copia della presente ed invitandoli a *presentare domanda documentata nel termine prescritto del 15 agosto.*

Si prega anche trasmettere copia di tale circolare alle locali Sezioni Combattentistiche per una maggiore propaganda,

Si attende ricevuta della presente con l'assicurazione dell'adempimento delle disposizioni in essa contenuta.

Il Commissario Straordinario

Col. A. Amendola

235. **Richiesta di rituali agli Uffici.** (C. 27 luglio 1936 n. 32829 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha rilevato che gli Uffici Comunali di questa Provincia non inviano sollecitamente i rituali che ad essi vengono richiesti.

Poichè il lamentato ritardo importa un arresto nella definizione dei numerosi processi e quindi un grave pregiudizio al regolare funzionamento della Giustizia penale, si prega V. S. di impartire opportune disposizioni all'Ufficio dipendente per il sollecito disbrigo delle richieste suaccennate.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Comune di Nocera Inferiore — *Lavori ampliamento edificio scolastico capoluogo.* — Il giorno 12 agosto 1937 XV a ore 10, nella Casa Comunale avrà luogo un unico esperimento di asta pubblica, a termini abbreviati ed a schede segrete, per l'appalto dei lavori di ampliamento dell'Edificio Scolastico del Capoluogo sul dato base d'asta di lire 332,027,65.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Municipale.

Nocera Inferiore li 21 luglio 1937 XV.

Il Segretario Capo — *G. M. Rossetto*

Il Podestà — *Ten. Col. Alfredo Arminio*

Comune di S. Mauro Cilento — *Appalto riscossione imposte di consumo.* — Si rende noto che il giorno 10 agosto 1937 XV, alle ore 10, nella Casa Comunale, avrà luogo l'appalto per la riscossione delle Imposte di Consumo pel quinquennio 1937-1941. L'asta avrà luogo col sistema delle candele vergini ad unico e definitivo incanto. Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno offerte di almeno due concorrenti. Base di asta lire 5000,00.

Deposito provvisorio lire 500,00 e per spese lire 437,50. Documenti di rito. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Comune.

S. Mauro Cilento li 23 luglio 1937 A. XV E. F.

Il Podestà — *D. Mazzarella*

Il Segretario Com. — *Lillo*

Comune di Laurino — *Vendita 2^a e 3^a sezione bosco Incombensi — 2.^o avviso d'asta.* — Si rende noto che il giorno 12 agosto p. v. si procederà al 2.^o esperimento d'asta col sistema della candela vergine per la vendita del materiale legnoso ritraibile dalla 2.^a e 3.^a sezione del bosco Incombensi, alle stesse condizioni del primo incanto: prezzo base lire 25,000, offerte in aumento non inferiori a lire 100.

Laurino 22 luglio 1937 XV.

Il Segretario — *Dott. Gabriele Fragetti*

Il Podestà — *Avv. Luigi Ippoliti*

Concorsi

Consorzio Provinciale Antitubercolare di Salerno — *Concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente sanitaria visitatrice presso le Sezioni Dispensariali antitubercolari di Nocera Inferiore, Sarno e Sala Consilina.*

Stipendio annuo lordo L. 4500,00, decurtato delle riduzioni di cui ai RR. DD. LL. 20 novembre 1930, N. 1401 e 14 aprile 1934 N. 461 ed aumentato a Lire 5220,00 in forza dei RR. DD. 24 settembre 1936 N. 1719 e 27 giugno 1937, N. 1033.

Titolo di studio: abilitazione alle funzioni di assistente sanitaria visitatrice.

Età minima anni 21, massima anni 40, salvo eccezioni di legge. Termine utile per presentazione istanze e documenti: 15 settembre 1937.

Per le materie di esame e per ogni altro chiarimento rivolgersi alla Segreteria del Consorzio Provinciale Antitubercolare (Palazzo del Governo).

Salerno, li 23 luglio 1937 XV.

Il Segretario — L. Tafuri

Il Presidente — G. Casale

Comune di Acerno — *Inserviente comunale* — Concorso per titoli. Assegno annuo lire 2000 al netto riduzione 12 ‰ e comprensivo 1° aumento dell'8 ‰ e al lordo delle riduzioni di legge, aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e per 4 quadrienni successivi. Indennità complementare 10 ‰ del salario percepito, ove sia ammogliato o vedovo con prole. Età anni 18 a 30, salvo eccezioni di legge, documenti di rito, licenza di compimento del corso elementare inferiore, e quietanza di lire 25 per tassa di ammissione al concorso. Termine scadenza invio domanda e documenti 31 ottobre 1937.

id. id. — *Due posti di Guardia municipale* — Concorso per titoli e per esami scritti ed orali. Gli esami scritti verteranno nella compilazione di un verbale di contravvenzione alle disposizioni particolari del codice stradale, leggi sanitarie e regolamento di igiene. L'esame orale verterà sulle stesse materie.

Paga annua lire 3000 al netto della riduzione del 12 ‰ e comprensivo dell'aumento dell'8 ‰ e al lordo delle altre ritenute di legge, aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e per 4 quadrienni successivi. Indennità complementare 10 ‰ sulla paga percepita ove sia ammogliato o vedovo con prole.

Età da 21 a 30, salvo eccezioni di legge, documenti di rito, licenza compimento del corso elementare inferiore e quietanza di lire 25 per tassa di ammissione al concorso. Termine scadenza invio domanda e documenti 31 ottobre 1937.

Il Segretario d'Aprile Francesco Il Podestà cav, Lupo Pasquale



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 237. Ente Comunale di Assistenza.
- 238. Collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra presso le pubbliche amministrazioni.
- 239. Passaggio dai Comuni allo Stato per il servizio delle carceri mandamentali.
- 240. Misure profilattiche ed assistenziali per i lavoratori rimpatriati dall' A. O. I.
- 241. Visite igieniche ai locali di produzione e smercio di generi alimentari.
- 242. Fondazione Littoria per la piccola pesca.
- 243. Pubblici lavatoi.
- 244. Poliometite anteriore acuta. Terapia.
- 245. Norme sanitarie per la importazione nel Regno di animali destinati al ripopolamento delle riserve di caccia.
- 246. Sequestro specialità medicinali.

COPERINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura n. 245 e 246 — Appalti, aste ecc. - Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

245. **Norme sanitarie per la importazione nel Regno di animali destinati al ripopolamento delle riserve da caccia.** (C. 7 agosto 1937 n. 23509 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia.

La Gazz. Uff. N. 162 del 15 luglio c. a. a pag. 2676 pubblica l'ordinanza del Ministero dell'interno del 23 giugno c. a. relativa all'oggetto controindicato.

Si riproducono qui appresso le disposizioni di detta ordinanza con preghiera di richiamare su di esse l'attenzione dei veterinari dipendenti e degli Enti interessati.

Attendo assicurazione.

p. Il Prefetto — CASALE

Il Ministro Segretario di Stato — Per gli affari dell' Interno

Visto il Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvate con R. D. 27 luglio 1934, N. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con R. D. 10 maggio 1914, N. 533;

Riconosciuta la necessità di adottare misure adeguate per proteggere il territorio nazionale dalla importazione di animali destinati al ripopolamento delle riserve di caccia, affetti da tularemia o da altre forme infettive

ORDINA

Art. 1. La importazione nel Regno degli animali destinati al ripopolamento delle riserve di caccia è sottoposta alla osservanza delle seguenti condizioni:

a) che gli animali di che trattasi siano scortati da un certificato rilasciato da un veterinario di Stato od autorizzato dallo Stato, attestante la origine e la provenienza da località immuni da tularemia e da ogni altra forma infettiva.

b) che siano riconosciuti sani alla visita del veterinario di confine e di porto, al momento dell'entrata nel Regno.

c) che nelle riserve di destinazione siano mantenuti in isolamento sotto vigilanza del veterinario comunale, per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;

Art. 2. I casi di malattia o di morte che dovessero verificarsi fra gli animali tenuti in isolamento dovranno essere immediatamente denunciati all'autorità Comunale, che, a sua volta, ne informerà telegraficamente la competente Prefettura;

Art. 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza saranno a carico degli importatori;

Art. 4. I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti a termini di legge.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e S. E. il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, 23 giugno 1937 XV.

Pel Ministro — BUFFARINI

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

237. **Ente Comunale di Assistenza.** (C. 2 agosto 1937 n. 70102 ai Presidenti degli Enti Comunali di Assistenza della Provincia).

Richiamando i concetti enunciati nella riunione del 28 luglio u. s. circa le modalità di attuazione della legge 3 giugno 1937, n. 847, istitutiva dell'Ente Comunale di Assistenza, credo utile precisare quanto segue:

La presidenza dell'Ente non va delegata, ma dev'essere tenuta personalmente dal Podestà. Componenti della Commissione amministratrice sono un rappresentante del Fascio di combattimento designato dal Segretario, e la Segretaria del Fascio Femminile personalmente. Entrambi questi componenti potranno dare proficua e solerte cooperazione. Il primo fornirà elementi utili per l'acquisizione dei proventi locali e per l'esperienza dell'assistenza attuata per il passato dall'Ente Opere Assistenziali; l'altra apporterà la più squisita sensibilità e comprensione delle umane situazioni di bisogno.

L'entità dei fondi che la generosità locale ha finora elargito, più che non diminuire, deve aumentare, ed a conseguire l'intento varrà l'opera persuasiva delle SS. LL. della umana solidarietà di cui deve essere convinto ogni fascista che può dare.

Nell'assistenza, escludano i meno bisognosi e le soddisfazioni di bisogni meno impellenti, intensificando, invece, in profondità, il sollievo delle esigenze della vita materiale a coloro che realmente non hanno nulla, preferendo al sussidio in danaro e alla distribuzione di buoni, la somministrazione di viveri, possibilmente refezioni, e quella di indumenti.

Evitare le forme assistenziali che più facilmente si prestino a speculazioni e mirare allo scopo di portare direttamente il sollievo a chi ne ha bisogno. Comunque, la forma dell'assistenza è lasciata, per quanto attiene alle pratiche modalità, al prudente criterio delle SS. LL.

L'attività del nuovo Ente Comunale di Assistenza si intende iniziata ex novo dal 1° luglio u. s. e non ha riflesso in essa ogni eventuale pendenza attiva o passiva riferibile a gestioni precedenti.

Delle rendite che il nuovo Ente eredita dalla soppressa Congregazione di Carità ed Enti amministrati, i fondi che hanno espressa destinazione alla beneficenza generica (sussidi, elemosine, assistenze, ecc.) passano, al netto, in entrata del prospetto economico da compilare in allegato al programma assistenziale annuale (1° luglio - 30 giugno).

I fondi, invece, diretti a beneficenza specifica (Ospedali, Orfanotrofi, Ricoveri di mendicizia, Conservatori, ecc.) restano destinati al loro fine, salvo il provvedimento del decentramento.

A cura di questa Prefettura, poi, le Istituzioni autonome con finalità specifiche, che abbiano sussidiariamente finalità di assistenza generica, verranno invitate a devolvere all'E. C. A. i relativi fondi, salvo l'eventuale concentramento di essi.

Il prospetto economico di cui sopra, in uscita, indicherà, invece, distintamente per ciascuna forma di assistenza, le somme presumibilmente necessarie al fabbisogno assistenziale annuale.

A fronteggiare l'eventuale spareggio tra entrata ed uscita è destinato un fondo provinciale costituito:

a) dalla parte assegnata dal Ministero sul provento dell'adizionale istituita con il R. D. L. 30 dicembre 1936, n. 2171;

b) da tutte le offerte locali, sia minime che rilevanti, ed in qualsiasi forma ricevute da privati o da Enti, delle quali tutte, pertanto, le SS. LL. non potranno disporre senza un'espressa autorizzazione di questa Prefettura, alla quale compete la decisione di far trattenere localmente le somme o di versarle nel coacervo provinciale.

A tal fine le SS. LL., appena in possesso dell'offerta, me ne indicheranno l'ammontare o la natura. Non occorre distinguere le offerte secondo la loro destinazione (per Colonie marine, montane, elioterapiche, per assistenza invernale, ecc.), poichè il riparto del loro totale verrà fatto da questa Prefettura, prima in ragione di un terzo per i compiti riservati alla Federazione dei Fasci (diverse colonie estive, assistenza ai reduci) e di due terzi per le esigenze degli Enti Comunali; poi in ragione delle richieste avute dai singoli Enti.

Sulle basi innanzi dette, attendo dagli Enti, che ancora non li abbiano in tal modo compilati, il programma per l'anno assistenziale 1° luglio 1937 - 30 giugno 1938, ed il prospetto economico, entro il 15 agosto c. m. improrogabilmente.

Ma devo avvertire che inutilmente si sarà fantasiosi nell'indicazione del fabbisogno locale (parte uscita del prospetto economico), perchè esso non sarà il solo elemento determinante l'ammontare della quota integrativa che verrà assegnata a ciascun E. C. A.; ma, la quota in parola sarà, come è ovvio, commisurata anche all'entità del fondo provinciale, alle situazioni speciali dei Comuni più poveri, all'attività svolta per le raccolte locali ecc.

Nel raccomandare lo scrupoloso adempimento di quanto sopra, comunico il seguente telegramma dell'On. Ministero dell'Interno:

« E' desiderio di questo Ministero che nell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1937 n. 847, gli Enti Comunali di Assistenza tengano in speciale considerazione le famiglie numerose. Speciali cure affettuose dovranno essere rivolte alle famiglie bisognose che hanno molti bambini in tenera età.

Prego assicurare.

per il Prefetto - Casale,

238. **Collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra presso le pubbliche amministrazioni.** (C. 7 agosto 1937 n. 34439 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Commis. Pref. Amministr. Prov. di Salerno).

Per notizia ed esecuzione comunico la seguente circolare del Ministro dell'Interno:

« L'Opera Nazionale Invalidi di guerra ha prospettato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'opportunità di richiamare le amministrazioni pubbliche e gli Enti comunque soggetti alla vigilanza governativa alla rigorosa osservanza dell'art. 7 del Regolamento 29 gennaio 1922, n. 92.

Tale articolo, come è noto, prescrive di dare tempestiva comunicazione all'Opera e alle competenti Rappresentanze provinciali di tutti i posti da conferirsi mediante concorso o per chiamata diretta anche in via provvisoria, in modo da rendere possibile la segnalazione dei minorati di guerra disoccupati, aspiranti al collocamento nelle varie categorie di personale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel comunicare quanto sopra, fa presente anche che, secondo quanto le risulta, molti enti pubblici non hanno ancora raggiunto le proporzioni di minorati di guerra stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al personale in servizio.

Pertanto, aderendo alla richiesta del Ministero richiamo alla rigorosa osservanza delle suaccennate disposizioni di legge.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

239. **Passaggio dai Comuni allo Stato del servizio per le Carceri Mandamentali e per gli Uffici Giudiziari.** (C. 8 agosto 1937 n. 34985 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno con circ. 19 agosto corr. n. 07667 comunica:

« Con l'art. 5 del R. D. L. 28 giugno 1937 XV, n.º 943, il termine per il passaggio dai Comuni allo Stato del servizio per le Carceri Mandamentali e per la custodia dei detenuti, come

pure per la somministrazione dei locali e dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione degli uffici giudiziari, già prorogato al 1.º luglio 1937, con l'art. 10 della legge 20 giugno 1935, n.º 1013, é stato ulteriormente prorogato al 1.º luglio 1938.

Sul suindicato provvedimento dovranno le EE LL. richiamare l'attenzione delle Amministrazioni dipendenti interessate, avvertendo che le spese per tali servizi che i Comuni continueranno ad anticipare durante il nuovo periodo di proroga — previa allocazione in bilancio del fondo relativo fra le « partite di giro » — saranno rimborsate dallo Stato nei termini e con le stesse modalità stabilite con la circolare 30 marzo 1934 XII, n. 2336, del Ministero di Grazia e Giustizia, diretta ai Comuni stessi ed inviata in comunicazione anche alle Prefetture del Regno ».

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — MANNO

240. Misure profilattiche ed assistenziali per i lavoratori rimpatriati dall' A. O. I. (C. 29 luglio 1937 n. 33971 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia e per conoscenza ai Sigg. Ufficiali Sanitari).

Comunico la seguente circolare Num. 94 del 9 corrente N. 22400.1912951 del Ministero dell'Interno per l'esecuzione delle misure di competenza:

« Ai fini della più efficace difesa sanitaria contro il pericolo della diffusione del contagio venereo, è stato Superiormente disposto che agli operai che rimpatriano dall' A. O. I. sia praticata allo sbarco una rigorosa visita medica obbligatoria per accertarne lo stato di salute con speciale riguardo alle malattie veneree, e siano adottate prontamente nei confronti di coloro che ne risultino affetti le opportune misure igienico-sanitarie.

Nel portare a conoscenza delle EE. LL. il provvedimento che si unisce in copia per l'immediato, integrale adempimento, si fa altresì presente che fra tali rimpatriati vengono anche segnalati casi di amebiasi e che, d'altra parte, l'esistenza in talune

zone dell' A. O. I. di manifestazioni di dermatifo e di gravi forme di malaria implica la necessità della intensificazione delle misure profilattiche intese alla razionale tutela della pubblica salute anche nei riflessi della integrità della stirpe.

In conseguenza occorre:

1°) che il controllo sanitario in confronto dei lavoratori rimpatriati dall' A. O. I. da parte degli uffici di sanità marittima nei porti di sbarco, sin qui costantemente ed efficacemente praticato, venga opportunamente intensificato. Per quanto particolarmente riguarda la identificazione degli affetti di manifestazioni veneree contagiose in atto, sia fra i lavoratori rimpatriati per conto dello Stato, e sia fra coloro che rimpatriano a proprie spese anche se quali passeggeri di classe, esclusi s'intende quelli di nazionalità estera, l'ufficio sanitario del porto potrà avvalersi del concorso del Direttore del dispensario antivenereo del porto.

2°) che i lavoratori riconosciuti infetti siano segnati ai competenti organi della F. C. M. M. I. cui spetta provvedere per l'assistenza, compreso l'eventuale ricovero, mentre nei confronti dei secondi, dopo che il medico di porto avrà esplicita suadente opera di persuasione nei sensi indicati nell'art. 293 del T. U. delle leggi sanitarie, si provveda a seconda della particolarità del caso e della entità delle manifestazioni contagiose al ricovero dell'infermo, oppure, avvalendosi della facoltà prevista al Num. 2 dell'allegato provvedimento, alla segnalazione dell'infermo stesso con le modalità e le cautele indicate.

3°) che anche la bonifica individuale dei lavoratori sia intensificata e, se del caso, integrata dalla disinfezione degli indumenti.

4°) che tutti i casi sospetti di potere comunque costituire fonti di contagio siano sottoposti agli opportuni accertamenti, anche di laboratorio, onde poter provvedere alle conseguenti bonifiche, cure ed eventuale isolamento.

5°) che i rappresentanti della F. C. M. M. I. predispongano tempestivamente gli occorrenti mezzi di ricovero onde poter provvedere con la massima larghezza alla ospedalizzazione anche

di quei rimpatriati, che, pur essendo in condizioni di effettuare il viaggio per raggiungere i Comuni di destinazione, risultino convalescenti di malattie infettive o malarici, non sufficientemente bonificati o venerei con manifestazioni in atto o comunque sospetti portatori di virus diffusibili.

6°) che ai fini del rapido svolgimento del servizio tutte le operazioni sanitarie si effettuino, prima di ogni altro adempimento, presso la Stazione sanitaria marittima, predisponendo lo sbarco in prossimità di essa in maniera che il Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione, cui, come è noto, compete la organizzazione dello sbarco e dell'avviamento e la vigilanza sui lavoratori, possa agevolmente provvedere a che le operazioni si svolgano con ordine e celerità.

7°) che gli accertamenti di competenza delle Casse Mutue Malattie si effettuino contemporaneamente a quelli di spettanza della Sanità Marittima negli stessi locali della stazione sanitaria; così pure i provvedimenti concernenti la P. S. potranno essere espletati presso la stazione stessa.

8°) che, ad evitare inutili duplicati, le segnalazioni nominative dei lavoratori rimpatriati, sani od infermi, alle RR. Prefetture delle Provincie cui appartengono i comuni di destinazione siano effettuate, con la consueta diligenza, a cura del Commissariato Migrazioni, ad eccezione, s'intende, di eventuali casi previsti dalla Ordinanza di Sanità Marittima N. 1 del 1930, la cui segnalazione deve essere fatta dagli Uffici di sanità Marittima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 della citata Ordinanza. Gli Uffici di Sanità Marittima devono segnalare sollecitamente dopo ogni sbarco, il numero complessivo dei lavoratori sbarcati, il numero dei riconosciuti sani non bisognevoli di assistenza, il numero degli infermi di ciascuna malattia diffusibile distinti per provincie di destinazione, il numero e la infermità degli ospedalizzati.

Ciò per quanto concerne gli adempimenti nel porto di sbarco.

Le RR. Prefetture delle provincie ove i rimpatriati sono diretti, ricevute le segnalazioni del Commissariato Migrazioni di

cui sopra è cenno, provvederanno a trasmetterle immediatamente ai comuni di destinazione, richiamando l'attenzione degli ufficiali sanitari ed in pari tempo del locale ufficio della F. C. M. M. I. su quei casi che interessano in particolare modo la difesa profilattica.

Nei riguardi della profilassi delle malattie veneree quando trattasi di manifestazioni contagiose la cura ospedaliera dei rimpatriati dall' A. O. I. dovrà favorirsi perchè trattasi di eccezionali esigenze della difesa profilattica in confronti di contagi particolarmente virulenti perchè appare doveroso un trattamento speciale in favore di una categoria benemerita di lavoratori.

In ogni modo anche per gli stadi non contagiosi della malattia, la cura deve essere facilitata nel miglior modo sia sul posto, sia avviando gli ammalati al più prossimo dispensario antivenereo.

In tali sensi devono essere presi accordi con la F. C. M. M. I. cui, come è noto, spetta l'assistenza sanitaria di tali lavoratori sino a sei mesi dopo il rimpatrio.

Questo Ministero si attende dalla diligente collaborazione di tutte le Autorità ed Enti interessati una efficace e larga assistenza sanitaria di tutti i rimpatriati dall' A. O. I. e gradirà la segnalazione di eventuali inconvenienti rilevati nella pratica attuazione ».

Trascrivo inoltre il provvedimento in data 6 luglio corrente di cui è cenno la suddetta circolare :

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

per gli Affari dell' Interno

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Ritenuta la necessità di disciplinare il servizio di assistenza e di profilassi in confronto degli operai e degli individui che, comunque, provengano da territori di oltre mare;

Visto il T. U. delle vigenti leggi sanitarie;

DISPONE

1° — Gli operai e gli individui provenienti da territori di oltre mare, riconosciuti affetti da manifestazioni contagiose in atto di malattie veneree, alla visita sanitaria praticata nel porto

di sbarco, debbono essere ricoverati nelle speciali sale e negli Ospedali per essere sottoposti ad idonea cura fino a scomparsa delle manifestazioni contagiose.

Le spese di ospedalità per tali ricoveri sono a carico dello Stato ai sensi dell'art. 303 del T. U. delle leggi sanitarie, tranne che altri Enti non siano tenuti per legge a prestare l'assistenza a tali categorie di infermi. In tale caso l'onere è a carico dello stesso Ente.

2° — E' in facoltà dell'autorità sanitaria di consentire, nei casi accennati, che il malato possa sottoporsi a cura privata, purchè dia le necessarie garanzie di eseguirla sino alla scomparsa del pericolo del contagio.

In tal caso l'ammalato deve segnalarsi in via riservata al Podestà del Comune nel quale si reca e l'ufficiale sanitario locale eserciterà cauta ed oculata vigilanza, richiedendo la dichiarazione del medico che l'assume in cura

Roma, li 6 luglio 1937 XV - E. F.

Per il Ministro — F.to BUFFARINI

I Sigg. ufficiali sanitari ricevuta la segnalazione del rimpatrio degli operai dall' A. O. I. dovranno attenersi alle norme impartite con la cennata circolare.

Il Prefetto — MANNO

241. Visite igieniche ai locali di produzione e smercio di generi alimentari. (C. 3 agosto 1937 n. 35427 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per norma la seguente circolare n. 104 in data 23 luglio u. s. del Ministero dell' Interno:

« Viene riferito a questo Ministero che in alcuni comuni le visite igieniche sia per il rilascio di licenza all'apertura di locali di produzione e smercio di sostanze alimentari e di bevande, sia per l'ordinaria vigilanza, vengono sempre poste a carico dei titolari dei rispettivi esercizi.

A tal proposito si fa presente che le visite per il rilascio di licenza essendo dirette ad accertare le condizioni igieniche

indispensabili dei locali, perchè possa farsi luogo alla licenza, costituiscono un necessario presupposto di questa e quindi devono ritenersi eseguite nello interesse del privato che chiede la licenza.

Pertanto spetta all'ufficiale sanitario un compenso su tali visite ed esso deve essere corrisposto dal richiedente la licenza.

Al contrario le ispezioni che si eseguono successivamente rappresentano il mezzo normale con cui l'Autorità sanitaria vigila sulla attività sottoposta al suo controllo, e, pertanto, non devono gravare sul titolare del locale ».

Ciò chiarito, si pregano le SS. LL. di volersi attenere per l'avvenire al criterio sopra esposto.

Il Prefetto — MANNO

242. **Fondazione Littoria per la piccola pesca.** C. 28 luglio 1937 n. 3397 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto, con R. D. 10 settembre 1936, n. 1980, il Comitato Nazionale per gli studi e la propaganda peschereccia, eretto in ente morale con R. D. 22 dicembre 1932, n. 1802, è stato trasformato in « Fondazione Littoria per la piccola pesca ».

Ai sensi del relativo statuto, approvato con lo stesso provvedimento legislativo, la Fondazione ha, fra l'altro, lo scopo di agevolare la provvista di nuovi mezzi di lavoro da parte dei pescatori che hanno perduto completamente i propri, in conseguenza di fortunali o di altri sinistri, e facilitare la provvista di nuovi attrezzi da parte di piccole aziende peschereccie, rimaste inattive per avverse circostanze.

Si richiama su di essa e sulle sue finalità l'attenzione delle SS. LL. affinchè vogliano disporre e curare che alla « Fondazione » predetta, la quale è in atto presieduta da S. A. R. Ferdinando di Savoia, Duca di Genova, sia data dagli Enti ed uffici dipendenti la volenterosa, dovuta collaborazione indispensabile al raggiungimento dei suoi scopi.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

243. **Publici lavatoi.** (C. 2 agosto 1937 n. 33968 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e per comunicazione ai sigg. Ufficiali Sanitari).

Comunico la seguente circolare N. 96 del Ministero:

« L'approssimarsi della stagione estiva, nella quale le forme infettive trasmissibili per via idrica ricorrono, di consueto, con maggiore frequenza, consiglia la intensificazione della vigilanza sulle località generalmente adibite al lavaggio degli indumenti personali e degli effetti lettereschi usati, materiale che per la sua natura e per la sua provenienza, nonchè per la brevità del tempo che generalmente intercede tra la dimissione dell'uso personale e domestico e la sua lavatura, può — come è noto — costituire un pericoloso veicolo di germi di malattie infettive.

Particolare sorveglianza dovrà, pertanto, essere esercitata sui pubblici lavatoi, a fine di accertare l'osservanza delle disposizioni contemplate in materia nelle istruzioni ministeriali sull'igiene del suolo e dell'abitato del 20 g'ugno 1896 e nei regolamenti locali d'igiene.

Si dovrà specialmente accertare che nelle vasche di tali lavatoi sia assicurato un conveniente ricambio di acqua non inquinata, che le vasche siano periodicamente pulite ed idoneamente disintettate, che non si provveda al lavaggio nella stessa vasca di effetti d'uso di diversa provenienza e che l'acqua di rifiuto delle vasche non venga immessa in canali che convogliano acqua suscettibile di essere usata per lavaggio di erbaggi o di altri materiali di uso alimentare per l'uomo o per gli animali.

Se il lavaggio degli effetti d'uso viene effettuato lungo corsi di acqua, dovrà accertarsi che in prossimità dei luoghi prescelti per tale scopo non vengano a sboccare condotti di acqua lurida o altrimenti inquinata.

Dovrà anche vigilarsi a che la lavatura della biancheria usata venga praticata lontana da pozzi o da sorgenti la cui acqua sia destinata a scopo potabile ».

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità che sia

rigorosamente controllato a cura degli ufficiali sanitari che gli effetti d'uso e quelli lettereci, provenienti da ammalati di malattie infettive, specie se di origine intestinali, siano immediatamente dopo l'uso sottoposti a conveniente disinfezione.

Il Prefetto — MANNO

244. **Poliomelite anteriore acuta. Terapia** (C. 31 luglio 1937 n. 31157 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e p. c. ai Sigg. Ufficiali Sanitari).

In riferimento a mia precedente circolare a stampa in data 7 corrente n. 30963, (1) comunico che in attesa che il Ministero dell'Interno possa assicurare altro fabbisogno di numerose richieste di Siero Petit di provenienza estera già da tempo richiesto, le SS. LL. potranno utilmente ricorrere all'emoterapia materna di nota efficacia.

Il Prefetto — MANNO

(1) v. B. A. anno 1937, copertina fascicolo 20.

246. **Sequestro e distruzione specialità medicinali.** (C. 7 agosto 1937 n. 36379 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e p. c. ai signori Ufficiali Sanitari).

Comunico il seguente telegramma del Ministero dell'Interno del 5 corr. circa l'oggetto, con preghiera di invitare gli ufficiali sanitari ad eseguire un'ispezione alle farmacie esistenti nei rispettivi comuni e procedere al sequestro e distruzione dei medicinali segnalati nel telegramma:

« Seguito indagini ministeriali et risultato che alcune ditte hanno prodotto et messo abusivamente in commercio fermenti lattici non autorizzati Ministero.

Pregasi pertanto disporre immediato sequestro et distruzione ovunque trovinsi seguenti tipi fermenti lattici:

1.° Della Ditta Dr. Vincenzo Richlmy di Torino sotto la denominazione di prodotti *viritas* aut qualsiasi altra denominazione et in qualsiasi tipo di confezione.

2.° Altri con la indicazione in etichetta Specialità medicinali Madel Milano preparati dall'officina Bernocco e Borgogno di Torino.

3.° Altri con l'indicazione in etichetta Prodotti Farmaceutici Ormes di Torino preparati dal Laboratorio del D.r Ettore Marucco.

4.° Altri con l'indicazione dell'officina di preparazione di Giorgio Borio Torino in qualsiasi colore etichetta ad eccezione lactozinina Borio in confezione di colore giallo paglierino contenente dodici fiale fermenti da tre cjc e 20 da 2 cjc che est la sola autorizzazione.

5.° Altri con l'indicazione in etichetta dell'Istituto Biologico Mioterapico Torinese ad eccezione della Biolactina della stessa Ditta che est autorizzata in confezione da 12 fiali da cjc. 2 et mezzo e 5.

6.° Altri dell'officina Farmacoterapica Ambrosiana di Milano preparati anche dal Laboratorio Sadora di Milano.

7.° Altri preparati dalla S. A. Istituto Terapeutico Milanese Industria farmacologica Italiana Milano ad eccezione del prodotto Bilactene in etichetta color rosso cupo et oro.

8.° Altri con indicazione in etichetta Cav. Cesare Forno Milano.

9.° Altri con indicazione in etichetta Laboratorio chimico D.r Prof. Ranzoli Orfila Milano ad eccezione dei fermenti lattici Orfila con etichetta argentata.

10.° Altri con indicazione in etichetta S. A. la Galenica Bresciana.

11.° Altri con la indicazione della farmacia Due Campane del D.r Comm. Guglielmo Carraroli di Verona.

12.° Altri con la indicazione in etichetta dell'Istituto scientifico delle Venezie ad eccezione fermenti lattici vivi *Vis* et fermenti lattici vegetali *Vis* della stessa ditta perchè autorizzati.

13.° Altro con indicazione in etichetta *Bulcarius Aufera* della Ditta Angelini e Ferranti di Ancona in confezione apribile contenente fiali avvolte ciascuna in astuccio di cartone in modo da permettere la vendita isolata di ciascuna fiale. Di tale Ditta resta autorizzata soltanto la vendita del *Bulgaricus anfera* in scatola chiusa contenente 12 fiali di fermenti ».

Si gradirà assicurazione adempimento.

pel Prefetto — Casale

Appalti, aste ecc.

Comune di Stella Cilento — *Vendita materiale legnoso taglio ceduo castagnale Carpenina* — Essendo andato deserto il 1° esperimento di asta, si rende noto che il 26 corrente, alle ore 10, nella Casa comunale, si terrà un secondo esperimento di asta per la vendita del taglio di legname predetto, col metodo di estinzione di candela vergine sul prezzo ridotto del decimo di L. 13352.

Aggiudicazione sarà provvisoria e soggetta quindi a miglioramento di ventesimo.

Il Segretario: Rag. Manlio Russo

Il Podestà: Cav. Gennaro Lippi

Comune di Tortorella — *Vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio dei cedui castagnali Fichettarieilo e Zia Santa* — Si rende noto che il 25 corrente, alle ore 10, nella Casa Comunale, avrà luogo la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio dei boschi indicati sul prezzo di base di L. 3110. L'asta sarà tenuta con il metodo della candela vergine; le offerte in aumento non potranno essere inferiori a lire 30. Deposito cauzionale provvisorio lire 250. Per chiarimenti rivolgersi all'Ufficio di Segreteria.

Il Segretario Comunale: Rag. Filizola Luigi

Il Commissario Prefettizio: Tancredi Felice

Pubblicazioni

E. Trebbi — **Contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o dagli Enti locali con il concorso dello Stato** — Como, Tip. Ed. Cesare Nani, 1937 — lire 6.

L'opera fa parte della utilissima « Biblioteca Pratica Raccolta Ostinelli ». L'autore fa una esposizione sistematica delle norme contenute nella legge 6 aprile 1923 n. 147 e nel R. Decreto 3 dicembre 1934 n. 2049, convertito in legge 4 aprile 1935 n. 584, ponendole a raffronto con le disposizioni degli art. 236 e seguenti del T. U. per la finanza locale del 14 settembre 1931 n. 1175. Viene reso così facilitato il compito agli amministratori e funzionari incaricati della applicazione delle norme relative al contributo di miglioria, offrendo anche ai contribuenti la possibilità di comprendere più chiaramente le non chiare disposizioni di legge sulla materia.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 247. Commissioni comunali per i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti.
- 248. Enterite infantile.
- 249. Colonie estive. Trasporti eccezionali nei giorni festivi.
- 250. Disciplina dei prezzi delle specialità medicinali.
- 251. Modifica della tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico.
- 252. Rivista « I figli d'Italia ».
- 253. Segnalazioni da parte dei Comuni dei militari in congedo morti in ciascun trimestre.
- 254. Adempimento, da parte di ditte assuntrici di opere e di forniture appaltate dalle pubbliche amministrazioni, agli obblighi relativi alle assicurazioni sociali ed ai rapporti di lavoro.
- 255. Campi sportivi — Costruzione e manutenzione.
- 256. Accertamento animali macellati. Consumo carni e pesce fresco.
- 257. Disciplina della produzione e del commercio dei latticini che vengono venduti allo stato fresco o affumicati.
- 258. Volontari per O. M. S. — Soccorsi giornalieri militari.

COPERTINA

Continuaz. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 254 a n. 258 — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc. — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

254. **Adempimento, da parte di ditte assuntrici di opere e di forniture appaltate dalle pubbliche amministrazioni, agli obblighi relativi alle assicurazioni sociali ed ai rapporti di lavoro.** (C. 16 agosto 1937 n. 37063 al Commissario Prefettizio Amm.ne Prov.le e ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, si comunica la seguente circolare del Ministero dell' Interno :

« Si segnala la opportunità che le Amministrazioni appaltanti nel trasmettere agli Ispettorati Corporativi competenti gli estremi dei contratti, secondo quanto è prescritto, precisino la data di consegna delle forniture, in modo che gli Ispettorati stessi possano effettuare le visite di controllo nei periodi più convenienti ».

p. il Prefetto — CASALE

255. **Campi sportivi — Costruzione e manutenzione.** (C. 16 agosto 1937 n. 36577 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, si comunica la seguente circolare del Ministero dell' Interno :

« Con circolare n. 15400.C.19187116500.5 del 16 settembre 1935 si impartivano istruzioni circa la costruzione e la manutenzione dei campi sportivi da parte dei Comuni.

Il Presidente del C. O. N. I. ha fatto ora presente che malgrado ripetute sollecitazioni, molti comuni non hanno ancora richiesto l'approvazione, in via di sanatoria, dei progetti di impianti sportivi, che sono già stati eseguiti.

Le LL. EE. vorranno, pertanto, invitare i Podestà, che non l'abbiano ancora fatto, a richiedere con sollecitudine tale approvazione alla competente Commissione tecnica nel C. O. N. I. ».

p. il Prefetto — CASALE

256. **Accertamento animali macellati — Consumo carni e pesce fresco.** (C. 12 agosto 1937 n. 38521B ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla circ. Prefettizia N. 3852 del 5 febbraio, inserita nel B. A. N. 4 (copertina) del c. a. prego trasmettermi al più presto copie dei prospetti relativi all'oggetto, per ciascuno degli scorsi trimestri.

p. il Prefetto — CASALE

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

247. **Commissioni Comunali per i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti.** (C. 12 agosto 1937 n. 2654 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In seguito alla soppressione delle Congregazioni di Carità, disposta dall'art. 5 della legge 3 giugno 1937 n. 847, istitutiva dell'Ente Comunale di Assistenza, e al conferimento al Podestà delle funzioni di Presidente del Comitato Amministrativo dell'Ente stesso, la Commissione Comunale prevista dall'art. 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, relativa ai soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, rimane così costituita:

Podestà del Comune — Presidente;

Comandante dell'Arma dei Carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il Comune;

Segretario Politico del Fascio - membri.

p. Il Prefetto - CASALE

248. **Enterite Infantile.** (C. 7 agosto 1937 n. 35378 ai Podestà dei Comuni della Provincia e p. c. ai Sigg. Ufficiali Sanitari).

Comunico, per quanto di competenza, la seguente circolare n. 100 del Ministero dell'Interno:

« Con precedenti circolari si sono interessate le EE, LL. a dare opera attiva per l'adozione di larghi e rigorosi provvedimenti per la profilassi delle enteriti infantili, le quali rappresentano fattore importante di mortalità della prima infanzia.

Nella presente stagione estiva deve insistere perchè nulla

venga trascurato per migliorare tale situazione sanitaria, è perchè si organizzano, con il concorso dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia e di altri Enti, efficienti e razionali servizi.

Richiamando le disposizioni precedentemente date, si dispone pertanto che vengano senza indugio attuati i seguenti provvedimenti:

1.) Stabilire con disposizione delle EE. LL. la obbligatorietà della denuncia, da parte dei medici curanti, di tutti i casi di enterite acuti accertati nei bambini lattanti e divezzi. La denuncia deve essere corredata delle notizie circa la natura della malattia, e circa il modo di alimentazione.

2.) Intensificare l'azione dei consultori materni e pediatrici sia per l'idonea assistenza dei bambini, sia per l'educazione igienica delle madri e per la prescrizione di semplici e precise norme di puericoltura e di alimentazione infantile.

3.) Promuovere la collaborazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare per la lotta contro le enteriti infantili, e stabilire che le assistenti sanitarie visitatrici, dipendenti da detto consorzio come pure quelle dipendenti da altri Enti, non solo diano il proprio concorso a tale lotta, ma che esse nel procedere alle inchieste domiciliari rilevino eventuali stati morbosi nei bambini, e diano norme e consigli nei riguardi della alimentazione, della pulizia e della protezione degli alimenti da possibili inquinamenti, e ne informino gli Ufficiali sanitari.

4.) Intensificare nei comuni l'assistenza medica, che deve essere integrata dall'azione dell'Ente comunale di assistenza.

5.) Intensificare l'azione di vigilanza sulla produzione del latte, salubrità degli alimenti, e sulla provvista di acqua potabile, particolarmente se questa si effettua a mezzo di pozzi. Quando si rilevino condizioni, che possano essere causa di possibile inquinamento dovrà disporsi il risanamento, ed eventualmente la clorurizzazione dell'acqua, e perchè i pozzi siano muniti di pompa e di zona di protezione.

6.) Lotta contro le mosche e disciplina igienica delle stalle e delle concimaie secondo le istruzioni di questo Ministero.

Tale compito può utilmente essere espletato dal veterinario condotto, secondo le direttive dell'ufficiale sanitario ».

Ai fini dell'obbligatorietà delle denunce dei casi di enterite acuta di cui alla suddetta circolare trascrivo il decreto relativo:

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Vista la circolare n.° 100 del Ministero dell'Interno n.° 24000 con cui si rende obbligatoria da parte dei medici curanti la denuncia di tutti i casi di enterite acuta accertata nei bambini lattanti e divezzi;

Visto l'art. 253 del T. U. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.° 1265 e 129 del regolamento 3 febbraio 1901 n.° 45;

DECRETA

Tutti i medici esercenti hanno l'obbligo di denunciare immediatamente al Podestà ed all'ufficiale sanitario tutti i casi di enterite acuta accertata nei bambini lattanti e divezzi: La denuncia deve essere corredata delle notizie circa la natura della malattia e circa il modo di alimentazione.

Il contravventore è punito a norma dell'art. 254 del citato T. U.

Gli ufficiali sanitari dovranno far pervenire ogni quindicina del mese notizie sull'entità dell'enteriti infantili e sui provvedimenti adottati.

Pel Prefetto - CASALE

249. Colonie estive. Trasporti eccezionali nei giorni festivi, (C. 11 agosto 1937 n. 36213 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per l'osservanza la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« Dal Ministero delle Comunicazioni è stato fatto presente che nei mesi di luglio, agosto e settembre i trasporti dei bambini da o per le colonie estive non potrebbero essere effettuati nei giorni di sabato, domenica e lunedì, perchè, come è noto,

durante tale periodo la disponibilità generale delle carrozze viene totalmente assorbita dalle numerose e speciali esigenze dei viaggiatori ordinari ».

Tornerà gradito un cenno di assicurazione.

p. Il Prefetto - CASALE

250. **Disciplina dei prezzi delle specialità medicinali.** (C. 10 agosto 1937 n. 36208 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreto ministeriale in data 30 luglio u. s. è stato disposto un aumento sul prezzo delle specialità medicinali, prodotti opoterapici e biologici, fermenti solubili e organizzati e, in genere, tutti i prodotti affini, nonchè sieri vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati e prodotti affini.

Si trascrive il citato decreto, con preghiera di voler provvedere a diramarlo ai farmacisti esercenti e a curarne l'osservanza.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

per gli Affari dell'Interno

Visti gli art. 122, 123 e 125 del T. U. delle leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265:

Visti gli art. 42 e 47 del regolamento approvato con R. D. 13 luglio 1914 n. 829;

Visti gli art. 46 e 48 del regolamento stesso, modificati con il R. D. 7 ottobre 1923 n. 2520;

Veduto il R. D. L. 5 ottobre 1936 n. 1746, modificato col R. D. L. 28 aprile 1937 n. 623;

Veduti i D. M. 5 gennaio 1931 IX e 5 giugno 1934 XII, coi quali venivano apportate due successive diminuzioni del 5 % ciascuna sul prezzo di vendita delle specialità medicinali e prodotti affini,

Veduto il D. M. 22 aprile 1936 XIV col quale si apportavano ulteriori modificazioni al prezzo di vendita di alcune specialità medicinali;

Ritenuta la necessità di adeguare le disposizioni contenute

nei precedenti decreti ministeriali, alle norme dei citati R. D. L. 5 ottobre 1936, n. 1746 e 28 aprile 1937 n. 523, e quindi di disciplinare il prezzo di vendita delle specialità medicinali nazionali ed estere,

Sentito il Comitato Corporativo Centrale;

DECRETA — Art. 1 — Le specialità medicinali, i prodotti opoterapici e biologici, i fermenti solubili e organizzati e, in genere, tutti i prodotti affini, nonchè i sieri, i vaccini, i virus, le tossine, gli arsenobenzoli semplici e derivati, i prodotti affini, sia fabbricati o confezionati in Italia, sia importati dall'Estero, debbono essere venduti al pubblico al prezzo corrente nel mese di settembre 1936 XIV.

Art. 2. — Per i suddetti prodotti è consentito, a datare dal giorno di entrata in vigore del presente decreto, di sopprimere dal prezzo di vendita al pubblico una o ambedue le riduzioni del 5 % qualora siano state apportate in esecuzione del D. M. 5 gennaio 1931 e 5 giugno 1934 XII.

Art. 3. — Per i prodotti di cui al precedente art. 1 non sono state apportate le predette riduzioni, per effetto della lettera C del D. M. 5 gennaio 1931 e del n. 3 del D. M. 5 giugno 1934 e per quelli a cui è stata consentita una modificazione di prezzo a norma del D. M. 22 aprile 1936, qualora siansi verificati aumenti nel costo delle materie prime e dei prodotti importati, o le lavorazioni di essi siano connesse a condizioni eccezionali della produzione e del mercato, le ditte interessate potranno chiedere congrui aumenti con domande dirette al Ministero dell'Interno cui dovrà essere acclusa la documentazione necessaria a giustificare la richiesta.

Art. 4. — Le variazioni di prezzo apportate ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, verranno effettuate mediante la seguente indicazione, ben chiara e visibile, da apporsi sugli involucri delle specialità o degli altri prodotti suindicati:

« Prezzo L. a norma del D. M. 30 luglio 1937 XV ».

Art. 5 — Il presente decreto entrerà in vigore il 15 agosto 1937 XV.

p. Il Prefetto — CASALE

251. **Modifica della tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico.** (C. 30 luglio 1937 n. 33709 ai Podestà e Commissari Prefetti dei Comuni della Provincia).

Con decreto ministeriale dell' 8 corr. mese sono state apportate alcune modifiche alla tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico.

Si trascrive il decreto con preghiera di darne visione ai farmacisti esercenti nei rispettivi comuni.

« IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per gli Affari dell' Interno

Visti gli art. 122, 123, 125 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, N. 1265;

Visti gli art. 42 e 47 del regolamento approvato con R. D. 13 luglio 1914 N. 829;

Visti gli art. 46 e 48 del regolamento stesso, modificato con R. D. 7 ottobre 1923, N. 2520;

Veduto il D. M. 24 maggio 1935, che approva la tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico;

Veduti i DD. MM. 24 ottobre 1935 e 22 aprile 1936, che apportano alcune modifiche alla tariffa ufficiale approvata col sopraindicato decreto;

Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni alla tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico, e di unificare le variazioni precedentemente apportate a detta tariffa;

DECRETA

Art. 1. — I Decreti Ministeriali 24 ottobre 1935 e 22 aprile 1936 non avranno più efficacia a datare dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2. — Il prezzo delle seguenti sostanze indicate nella tabella A della tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico, è modificato come segue:

Acido citrico	gr. 1000	L. 20
Acido dietilbarbiturico (dietil - malonil - urea). »	100	» 45
Antimonio solfodorato (pentasolfuro)	» 100	» 5

Bismuto carbonato	gr. 100	L. 20
Bismuto gallato basico (sottogallato)	» 100	» 25
Bismuto nitrato basico (magistero).	» 100	» 20
Bismuto nitrato neutro	» 100	» 15
Bismuto ossido idrato	» 100	» 50
Bismuto salicilato basico.	» 100	» 20
Bismuto tribromofenato	» 100	» 30
Burro di cacao (in pani).	» 1000	» 40
Caffeina e sodio benzoato	» 100	» 15
Calcio glicerofosfato.	» 100	» 20
Calcio lattato	» 100	» 5
Camomilla comune (fiori).	» 1000	» 18
Canfora del Giappone	» 100	» 15
Canfora sintetica	» 100	» 6
Cassia (frutto)	» 1000	» 15
Catrame vegetale	» 1000	» 8
Cera bianca	» 1000	» 50
China corteccia (rotolata).	» 100	» 10
China corteccia (rottami).	» 100	» 8
Chinina bicloridrato	» 10	» 15
Chinina bisolfato	» 10	» 12
Chinina bromidrato	» 10	» 15
Chinina carbonato	» 10	» 40
Chinina cloridrato	» 10	» 15
Chinina etilcarbonato	» 10	» 15
Chinina salicilato	» 10	» 15
Chinina solfato	» 10	» 12
Chinina tannato	» 10	» 9
Chinina valerianato	» 10	» 20
Cocaina cloridrato	» 1	» 15
Codeina	» 1	» 9
Codeina cloridrato	» 1	» 8
Codeina fosfato.	» 1	» 8
Conserva di cassia (polpa di cassia depurata). »	1000	» 25
Creosoto	» 100	» 10

Diacetilmorfina cloridrato	gr.	1	L.	9
Dietilmalonil urea (acido dietilbarbiturico)	»	100	»	45
Ergotina Bonjean (estratto segale cornuta depur.) »	»	100	»	80
Estratto di amamelide fluido	»	100	»	12
Estratto di cascara sagrada fluido	»	100	»	8
Estratto di cascara sagrada fluido aromatico e deamarizzato	»	100	»	10
Estratto di china fluido	»	100	»	15
Estratto di condurango fluido	»	100	»	14
Estratto di idraste fluido	»	100	»	50
Estratto di rabarbaro fluido	»	100	»	15
Estratto di segale cornuta dep. (ergotina Bonjean) »	»	100	»	80
Estratto di segale cornuta fluida	»	100	»	30
Etilmorfina cloridrato	»	1	»	10
Eucaliptolo	»	10	»	1,20
Glicerina (D=1,226-1,235)	»	1000	»	35
Glicerolato d'amido	»	100	»	8
Grasso di lana (lanolina anidra)	»	1000	»	40
Grasso di lana (lanolina idrata)	»	1000	»	35
Jodio bisublimato	»	100	»	55
Jodoformio	»	100	»	60
Lanolina anidra	»	1000	»	40
Lanolina idrata	»	1000	»	35
Lattosio (zucchero di latte)	»	1000	»	20
Litio carbonato	»	100	»	15
Mannite	»	100	»	10
Morfina cloridrato	»	1	»	8
Olio canforato	»	100	»	5
Olio lino	»	1000	»	20
Olio olive	»	1000	»	15
Olio olive fosforato (1° ₁₀₀)	»	1000	»	30
Olio ricino	»	1000	»	20
Polpa di cassia depurata (conserva di cassia). »	»	1000	»	25
Polpa di tamarindo depurata	»	1000	»	25

Potassio bromuro	gr. 100	L. 6
Potassio idrato fuso.	» 100	» 4
Potassio joduro	» 100	» 50
Potassio permanganato	» 1000	» 40
Resorcina	» 100	» 20
Segale cornuta	» 100	» 30
Sodio bromuro	» 100	» 6
Sodio glicerofosfato al 100/100	» 100	» 20
Sodio glicerofosfato soluzione al 50 ‰	» 100	» 10
Sodio joduro	» 100	» 50
Tamarindo (frutto in grappoli)	» 1000	» 14
Tintura ipecacuana	» 100	» 15
Tintura jodio	» 100	» 12
Vaselina bianca	» 1000	» 15
Vaselina borica 10 ‰	» 1000	» 25
Vaselina filante bianca	» 1000	» 20
Zafferano (stimmi)	» 10	» 20
Zinco solfato	» 1000	» 15
Zucchero di latte (lattosio)	» 1000	» 20

Art. 3 — La tabella B recante gli onorari professionali è modificata come segue:

1. Acqua gommosa:
 - fino a grammi 100 di solvente L. 0,65
 - per ogni gr. 100 o frazione, in più » 0,20
2. Boli per uso umano:
 - il primo » 0,35
 - i successivi, ciascuno » 0,15
3. Boli per uso veterinario (compreso eccipiente):
 - i primi due, ciascuno » 1,45
 - i successivi, ciascuno » 0,50
4. Cachets — Vedi divisione in capsule amidacee.
5. Candelette — Vedi suppositori.
6. Capsule gelatinose od opercolate per la divisione dei solidi e di liquidi (compresa la capsula):

fino a due	L.	0,55
le successive, fino a dieci, ciascuna	»	0,25
oltre 10, ciascuna	»	0,20
7. Caramelle medicate — Vedi pastiglie.		
8. Cartine — Vedi divisione in cartine.		
9. Cerati, cerotti:		
per la preparazione fino a gr. 50.	»	1,25
per ogni gr. 50 o frazione oltre i primi gr. 50	»	0,50
per la distensione, in più per ogni decimetro quadrato, tela compresa	»	2,20
10. Cioccolattini — Vedi Pastiglie.		
11. Cilindri uretrali — Vedi Suppositori.		
12. Colliri (compresa la sterilizzazione):		
fino a gr. 30 di solvente	»	1,65
per ogni gr. 50 o frazione oltre i primi gr. 30	»	1,00
13. Compresse — Vedi Pastiglie.		
14. Confetti — Vedi Pastiglie.		
15. Conserva — Vedi Decozione.		
16. Decozione, infusione, compresa filtrazione:		
fino a gr. 100 di solvente	»	1,65
fino a gr. 200 di solvente	»	2,00
per ogni gr. 100 o frazione, oltre i gr. 200	»	0,40
17. Digestione:		
fino a gr. 200 di solvente	»	1,10
per ogni gr. 100 oltre i gr. 200 e fino a gr. 500	»	0,35
per ogni gr. 100 o frazione, oltre i gr. 500	»	0,25
18. Discoidi — Vedi Pastiglie.		
19. Divisione in capsule amidacee (capsula compresa):		
fino a 10, ciascuna.	»	0,20
le successive, ciascuna	»	0,10
20. Divisione in cartine (comprese le ostie):		
fino a due	»	0,35
le successive fino a 10, ciascuna	»	0,10
le successive, ciascuna	»	0,05

21. Divisione di unguenti — Vedi unguenti.
22. Elettuari:
- | | |
|---|---------|
| fino a gr. 50 | L. 1,10 |
| da gr. 50 a 100 | » 0,40 |
| ogni gr. 100 o frazione in più, oltre i primi gr. 100 | » 0,25 |
23. Elisir officinali — Vedi decozione.
24. Empiastri — Vedi cerati.
25. Emulsione oleosa, o di semi:
- | | |
|---|--------|
| fino a gr. 100 di emulsione | » 1,30 |
| per ogni gr. 100 o frazione, oltre i primi 100 | |
| e fino a gr. 500 | » 0,60 |
| per ogni gr. 100 o frazione oltre i gr. 500 | » 0,25 |
26. Fango artificiale:
- | | |
|--|--------|
| fino a gr. 1000 | » 2,65 |
| per ogni gr. 1000 o frazione, in più | » 1,20 |
27. Fiale sterilizzate — Vedi soluzioni sterilizzate in fiale.
28. Filtrazione per carta (carta compressa): » 0,45
- | | |
|---|--------|
| per la filtrazione di liquidi oleosi o sciroppi | » 1,00 |
|---|--------|
29. Gelatine, compresa filtrazione:
- | | |
|---|--------|
| fino a gr. 100 di solvante. | » 2,20 |
| per ogni gr. 100 o frazione, in più | » 1,00 |
30. Globuli — Vedi pillole.
31. Granuli — Vedi pillole.
32. Infusione — Vedi decozione.
33. Linimento — Vedi mescolanza di liquidi.
34. Looch — Vedi emulsione oleosa.
35. Macerazione — Vedi digestione.
36. Matite — Vedi suppositori.
37. Mescolanza di liquidi a freddo:
- | | |
|--|--------|
| fino a gr. 100 di mescolanza. | » 0,45 |
| per ogni gr. 100 o frazione, oltre i primi gr. 100 | » 0,20 |
| per ogni gr. 100 o frazione oltre i gr. 500. | » 0,15 |
- Se la mescolanza è a caldo, i compensi predetti si raddoppiano.

-
-
38. Mescolanza di polveri tra loro o con liquidi:
- fino a gr. 100 di mescolanza » 0,90
 - per ogni gr. 100 e frazione, oltre i primi gr. 100. » 0,40
 - con estratti, unguenti, conserve e simili:
 - fino a gr. 100. » 1,20
 - per ogni gr. 100 o frazione, oltre i primi gr. 100. » 0,50
39. Mucillagine:
- fino a gr. 100 di mucillagine » 1,10
 - per ogni gr. 100 e frazione, oltre i primi gr. 100. » 0,50
40. Oleosaccari — Vedi mescolanza di polveri.
41. Ovuli vaginali (compreso eccipiente):
- i primi sei ciascuno » 1,30
 - i successivi, fino a 12, ciascuno » 1,00
 - oltre i 12, ciascuno in più » 0,80
42. Pastiglie confezionate estemporaneamente (compreso eccipiente):
- fino a 10 ciascuna » 0,20
 - oltre le prime 10, fino a 50, ciascuna » 0,15
 - oltre le 50, ciascuna » 0,05
43. Perle — Vedi capsule gelatinose.
44. Pesata senza altra manipolazione » 0,35
- Pesata senza altra manipolazione, di quantità inferiore al gr. » 0,55
45. Percolazione — Vedi decozione.
46. Pillole confezionate estemporaneamente (compreso eccipiente comune):
- fino a 10, ciascuna. » 0,20
 - oltre le prime 10, fino a 30, ciascuna » 0,10
 - oltre le 30, ciascuna » 0,05
- N. B. Pillole contenenti guaiacolo, creosoto, fosforo, jodoformio, solfoittiolato di ammonio, assa fetida, bleu di metilene ed altri coloranti intensi, essenze, balsami, valerianati:
- fino a 10, ciascuna. » 0,25

oltre le prime 10, ciascuna	»	0,15
per la verniciatura o argentatura, compresa materia prima:		
ogni 10 pillole	»	0,60
per la cheratinizzazione, compresa materia prima		
ogni 10 pillole	»	1,20
47. Polpe — Vedi decozione.		
48. Polverizzazione, per sostanze da polverizzare allo atto della somministrazione:		
per i primi gr. 10	»	0,90
per ogni gr. 10 o frazione oltre i primi gr. 10 .	»	0,20
49. Pomate — Vedi unguenti.		
50. Pozione gommosa — Vedi acqua gommosa.		
51. Sciroppi — Vedi decozione.		
52. Soluzioni (compresa la filtrazione):		
fino a gr. 200 di solvente	»	1,00
ogni gr. 100 di solvente, o frazione oltre i primi gr. 200.	»	0,30
N. B. Per le soluzioni oleose i compensi aumentano del 50 %.		
53. Soluzioni in fiale (comprese le fiale e la sterilizzazione):		
fiale fino a cc. 2:		
fino a 10, ciascuna	»	0,45
le successive, ciascuna	»	0,30
Fiale oltre i cc. 2 e fino a cc. 10:		
fino a 10 ciascuna	»	0,80
le successive, ciascuna	»	0,50
N. B. Ove occorra praticare la sterilizzazione per tintalizzazione o preparare fiale con acqua bidistillata per uso endovenoso, i compensi predetti si raddoppiano.		
Per ogni fiale oltre i cc. 10, compete il costo della fiala in aggiunta ai compensi stabiliti per le fiale da cc. 10.		

- | | | |
|---|---|------|
| 54. Sterilizzazione in autoclave | » | 2,75 |
| Sterilizzazione a bagno maria | » | 1,65 |
| Sterilizzazione a secco | » | 2,20 |
| 55. Sospensione — Vedi mucillagine. | | |
| 56. Specie a the — Vedi mescolanza di polveri. | | |
| 57. Suppositori (compreso eccipiente): | | |
| i primi 6, ciascuno. | » | 0,85 |
| i successivi, fino a 12, ciascuno | » | 0,35 |
| oltre i 12, ciascuno in più | » | 0,25 |
| 58. Tavolette — Vedi pastiglie. | | |
| 59. Tindalizzazione. | » | 4,40 |
| 60. Tinture acquose e vinose — Vedi decozione. | | |
| 61. Tinture alcooliche ed eteree — Vedi decozione. | | |
| N. B. Il prezzo del solvente viene aumentato di un
quinto per le tinture alcooliche e di 1/3 per quelle
eteree. | | |
| 62. Unguenti; | | |
| fino a gr. 50 complessivamente | » | 1,40 |
| fino a gr. 100 complessivamente | » | 1,75 |
| ogni gr. 100 o frazione in più oltre i primi gr. 100. | » | 0,80 |
| 63. Unguenti — Divisione in cartine: | | |
| fino a 10, ciascuna. | » | 0,20 |
| oltre 10, ciascuna | » | 0,10 |
| 64. Vescicanti cantaridati: | | |
| per la distensione dell'unguento di cantaridi (com-
preso cerotto adesivo): | | |
| per ogni decimetro quadrato o frazione | » | 2,20 |
| Art. 4. — Il presente decreto andrà in vigore col 1° agosto
1937 - XV. | | |

Art. 5. — Copia del presente decreto deve essere in ogni farmacia reso estensibile al pubblico, insieme al decreto Ministeriale 24 maggio 1935.

Roma, 8 luglio 1937 - XV.

Pel Ministro — F.to BUFFARINI »

Il Prefetto — MANNO

252. Rivista « I figli d'Italia » edito dall'Opera Nazionale « Pro Derelictis » di Firenze. (C. 20 agosto 1937 n. 37994 ai Podestà e Commissari Pref. del Comuni della Provincia).

Per norma comunico la seguente circolare 31 scorso luglio del Ministero dell'Interno:

« Con le circolari num. 19966 del 30 marzo 1926 - V e 1520019153658 del 24 novembre 1927 - VI, questo Ministero faceva presente come le istruzioni impartite per alleviare le finanze degli Enti locali dalle eccessive contribuzioni facoltative che questi accordavano, a detrimento dei servizi propri degli Enti stessi, non dovessero considerarsi come un ostacolo e che venisse invece sostenuta e affiancata l'azione proficua svolta a vantaggio dell'infanzia abbandonata dall'Opera Nazionale « Pro derelictis » con sede in Firenze.

In particolare, autorizzava le LL. EE. a consentire agli Enti, il bilancio dei quali offriva la occorrente lieve disponibilità, lo abbonamento alla Rivista « I figli d'Italia », edita a cura di quell'Opera, a beneficio dei piccoli ricoverati.

Viene ora riferito che molti Comuni avrebbero disdetto l'abbonamento con grave danno per l'Opera, la quale fa molto affidamento sull'introito che dovrebbe pervenirle dalla pubblicazione e dalla vendita della Rivista predetta, destinata a integrare i suoi scarsi mezzi finanziari, per meglio esplicare l'opera benefica a favore dell'infanzia abbandonata.

Ciò premesso, si ritiene opportuno chiarire che le disposizioni restrittive impartite nei riguardi delle spese facoltative non devono ritenersi applicabili a quelle per l'abbonamento alla Rivista « I figli d'Italia », dell'Opera Nazionale « Pro Derelictis », a favore della quale si intendono in pieno vigore le segnalazioni contenute nelle circolari sopracitate.»

per il Prefetto — CASALE

253. **Segnalazioni da parte dei comuni dei militari in congedo morti in ciascun trimestre.** (C. 17 agosto 1937 n. 38213 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia.

Nelle recenti visite ai distretti militari dipendenti l'Autorità Militare competente ha constatato che da parte dei Comuni o vengono comunicati soltanto parzialmente o non vengono proprio comunicati i nomi dei militari in congedo illimitato, morti in ciascun trimestre, mentre è prescritto dalla legge sul reclutamento che i Comuni inviino l'elenco trimestrale (vedi esemplare annesso), anche se negativo, corredato dei relativi certificati di morte modello 89.

Tale manchevolezza produce l'inconveniente che, all'atto della mobilitazione, la forza effettivamente affluente a ciascun centro di mobilitazione e sulla quale sono basati i relativi studi e predisposizioni del tempo di pace, risulti minore di quella prevista.

Segnalo quanto sopra alle SS. LL. per le opportune disposizioni al personale dipendente intese ad eliminare il grave inconveniente.

p. Il Prefetto — CASALE

Provincia di

Comune di

Elenco nominativo dei militari in congedo illimitato morti nel detto Comune dal 1° 19 a tutto il 19

N. d'ord.	Cognome e nome	Classe	Data della morte	Annotazioni
addì		19	Il Podestà	

Il presente elenco deve essere trasmesso dai Podestà al Comandante del Distretto militare il 1° gennaio ed al principio dei successivi trimestri di ogni anno, quand'anche dovesse essere negativo.

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

257. **Disciplina della produzione e del commercio dei latticini che vengono venduti allo stato fresco o affumicati.** (C. 11 agosto 1937 n. 37255 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento al D. P. n. 49495 del 23 novembre 1933, prego la S. V. di trasmettermi particolareggiato rapporto circa il funzionamento nei riguardi igienici-sanitari dei caseifici esistenti in codesto Comune.

Interessa specialmente conoscere se da parte dell'ufficiale sanitario e del veterinario comunale viene spiegata l'azione di vigilanza prescritta dal n. 7 di detto decreto.

p. Il Prefetto — CASALE

258. **Volontari per O. M. S. — Soccorsi giornalieri militari. Rilevazione spesa.** (C. 17 agosto 1937 n. 2638 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circolare in pari data n. 2657 Gab. è stata disposta la compilazione, a cura delle Amministrazioni Comunali dipendenti, di elenchi dei volontari partiti per la Spagna, in base agli elementi in possesso dei Comuni stessi per la concessione dei soccorsi militari giornalieri.

In occasione di tale lavoro, che dovrà essere espletato celermente e con esattezza, le amministrazioni comunali potranno facilmente eseguire anche i necessari rilievi per l'accertamento della spesa sostenuta, distintamente mese per mese, fino al 30 giugno u. s., per il pagamento dei soccorsi militari ai congiunti bisognosi dei predetti volontari.

I risultati complessivi di tale rilevazione dovranno subito essere comunicati a questa Prefettura.

Si pregano le SS. LL. di impartire in tal senso disposizioni, favorendo, intanto, un cenno di ricevuta e di assicurazione.

p. Il Prefetto — CASALE

Nel personale della R. Prefettura

Con recente provvedimento il Cav. Uff. D.r Federico d' Aiuto, Consigliere di 2^a classe, è stato promosso alla 1^a.

Al distinto funzionario, che con tanta competenza disimpegna le funzioni di Capo di Gabinetto di S. E. il Prefetto, portiamo le nostre vivissime congratulazioni, con gli auguri di sempre migliori ascensi nella carriera.

Appalti, aste ecc.

Comune di Giffoni V. P. — *Vendita taglio bosco comunale Infrattata.*
— Asta sarà tenuta nella casa comunale il 23 corrente, alle ore 10, col sistema della candela vergine, ad unico e definitivo incanto, in aumento del prezzo di lire 44100, prezzo offerto dal sig. Cerino Gioacchino. Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a lire 100. Deposito provvisorio lire 3000, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica.

Giffoni V. P. 11 agosto 1937 XV.

Il Segretario — Giachetta

Il Podestà — Andria

Comune di Nocera Superiore — *Vendita materiale legnoso VIII sez. bosco ceduo Montalbino* — Incanto sarà tenuto nella Casa Comunale il 23 corr. alle ore 10, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 14 mila. Le offerte in aumento non possono essere inferiori a lire 50 — Deposito provvisorio L. 500, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica — Scadenza offerte miglioramento ventesimo 2 settembre prossimo.

Nocera Superiore 12 agosto 1937 - XV.

Il Segretario Capo — Ansanelli

Il Podestà — Salvi

Publicazioni

M. La Torre — *La nuova legge sull'Ente Comunale di Assistenza* — Como, Tip. Ed. C. Nani - 1937 - Lire 14.

La simpatica « Biblioteca Pratica Raccolta Ostinelli » si arricchisce di altra pubblicazione, dovuta al Consigliere di Stato Michele La Torre. L'opera è un commento della legge 3 giugno 1937 N. 847 sull'Ente Comunale di Assistenza e viene a chiarire i molteplici dubbi sulla esatta esecuzione della suddetta legge. Segue al commento un'appendice riportante il testo della legge, le relazioni e discussioni delle due Camere, il discorso di S. E. il Sottosegretario di Stato Buffarini e la circolare 15 giugno 1937 del Ministero dell'Interno.

Nel libro la recente riforma del Regime, con cui si conferisce nuovo e valido impulso all'assistenza ed alla beneficenza, è studiata, come meritava, in profondità e volgarizzata, affinché coloro che debbono curarne la esecuzione possono più agevolmente corrispondere ai nobilissimi intenti del legislatore.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti, ecc.

259. Esami di abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale. (D. Ministero Interno 5 agosto 1937).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

260. Soccorsi giornalieri militari. Cessazione.

261. Elenchi di volontari partiti per l'O. M. S.

262. Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. Indennità di mora sui contributi al M. P.

263. Utilizzazione dei grassi animali ai fini della deglicerizzazione.

264. Rabbia canina. Profilassi.

265. Introduzione nei Comuni di carni macellate fresche.

266. Riscossione. Corso medio dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato da accettarsi in cauzione.

Parte II

La classificazione economica delle pubbliche entrate ed i contributi di migliorìa. — Dott. V. Pierro.

COPERTINA

Continuaz. Atti Ufficiali R. Prefettura n. 266. — Provincia di Salerno. Movimento popolazione 2° trimestre 1937 — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

266. **Riscossione** — **Corso medio dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato nel 1.° semestre 1937 da accettarsi in cauzione per il 2° semestre 1937.** (C. 31 luglio 1937 n. 15032 del Ministero delle Finanze ai Prefetti.

Si comunica che i titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, che sono stati o che saranno dati dagli agenti della riscossione in cauzione nel 2° semestre 1937, dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, al corso medio del semestre anteriore (1° gennaio - 30 giugno 1937) qui appresso indicato.

Tale corso risulta ridotto del decimo prescritto.

TITOLI DI STATO

<i>a) Consolidati:</i>	Lire
1. Rendita 5 °/o (netto) 1935	83,82
2. Rendita 3,50 °/o (netto) 1906.	66,82
3. Rendita 3,50 °/o (netto) 1902.	64,48
4. Rendita 3 °/o (lordo)	48,68
<i>b) Redimibili:</i>	
5. Redimibile 3,50 °/o 1934	64,93
6. Prestito Nazionale 1915 - 4,50 °/o	89,64
7. » » 1916 - 5 °/o	90,84
8. Obbligazioni delle Venezie 3,50 °/o	81,99
9. Debito redimibile 4,75 °/o (Legge 28-2-1924 n. 210)	443,13
10. » » 3,50 °/o (Legge 24-12-1908 n. 731)	380,27
11. » » 3 °/o (Legge 15-5-1910 n. 228)	352,16
<i>c) Buoni:</i>	
12. Novennali — 1940 — 5 °/o	93,76
13. » — 1941 — 5 °/o	93,94
14. » — 1943 — 4 °/o (15,12)	84,62
15. » — 1943 — 4 °/o (15,12)	84,53
10. » — 1944 — 5 °/o	90,48

p. Il Ministro — BUONCRISTIANO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

259. **Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti gli articoli 174 e 175 della legge comunale e provinciale testo unico 3 marzo 1934, n. 383, nonchè gli articoli 72 e seguenti del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, sostituiti con R. decreto 14 novembre 1929, n. 190 (1):

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 17, 18 e 19 del mese di gennaio 1938 XVI, nelle seguenti prefetture del regno:

Alessandria, Ancona, Aquila, Bari, Benevento, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Cremona, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Perugia, Piacenza, Pisa, Potenza, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli, Verona.

I prefetti delle Province suddette sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 agosto 1937 - Anno XV.

p. *Il Ministro:* BUFFARINI

(1) V. B. A. anno 1929 pag. 421, e circolare 16 settembre 1935 n. 42905 pubb. B. A. anno 1933 pag. 348.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

260. **Soccorsi giornalieri militari. Cessazione.** (C. 19 agosto 1937 n. 3637 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato posto il quesito se la smobilitazione delle CC. NN. appartenenti alla Divisione « Tevere » possa essere considerata come « congedamento collettivo » e, in caso affermativo, se e quale data sia stata fissata come ultimo giorno di congedamento, ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 7 del regolamento approvato con R. D. 2 luglio 1935 n. 1658.

Si chiarisce, al riguardo, che solo alcuni reparti della predetta Divisione sono stati rimpatriati per avvicendamento e in epoche diverse; in conseguenza non è stata stabilita una data unica e collettiva di congedamento, essendo stati i militi appartenenti alla Divisione stessa congedati individualmente, man mano che i singoli reparti ritornavano in Patria.

Nel caso in esame, dovranno, quindi, applicarsi non le disposizioni del 3° comma dell'art. 7 del regolamento sopracitato, ma quelle di cui al 2° ed all'ultimo comma dell'art. stesso.

Premesso ciò, si avvertono le SS. LL. che in tutti i casi, nei quali occorra stabilire la data di smobilitazione o del congedamento collettivo di Corpi o Reparti di CC. NN., le notizie del caso dovranno essere richieste al Comando Generale della M. V. S. N. od ai centri di mobilitazione dei reparti CC. NN.

Si pregano le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza degli Uffici interessati, favorendo, intanto, un cenno di ricevuta e di intesa.

p. Il Prefetto - CASALE

261. **Elenchi di volontari partiti per l'O. M. S.** (C. 19 agosto 1937 n. 2637 ai Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia).

E' stata superiormente disposta la compilazione di elenchi completi, per le singole Provincie, dei volontari partiti per la Spagna.

Date le difficoltà che si oppongono alla loro preparazione, si è ritenuto che le notizie salienti per la predisposizione degli elenchi stessi, salvo le successive integrazioni da parte degli organi Militari competenti, possano essere fornite dalle Amministrazioni Comunali, le quali hanno modo di trarre i necessari elementi dalle pratiche relative alla concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie dei volontari anzidetti.

Si pregano, pertanto, le SS. LL. di disporre che vengano predisposti, senza indugio, due elenchi, uno pei volontari in O. M. S., appartenenti al R. Esercito, l'altro pei volontari in O. M. S. appartenenti alla M. V. S. N., i congiunti dei quali:

- a) percepiscono attualmente il soccorso militare giornaliero;
- b) abbiano percepito il soccorso in passato, e la corresponsione di questo sia poi cessata o sia stata sospesa, a norma di legge, in seguito al verificarsi di nuove circostanze (decesso, rimpatrio o riforma del volontario, mutate condizioni famigliari ecc.) da indicarsi, caso per caso, per ciascun nominativo;
- c) abbiano, in qualsiasi tempo, presentata domanda di concessione del soccorso, che non sia, poi, stata accolta per mancanza delle condizioni prescritte dalla legge. A fianco di ciascun volontario, di cui alla presente lettera, dovrà essere specificato che ai congiunti di esso non è stato concesso il soccorso giornaliero. Di ogni elenco dovranno essere inviati quattro esemplari a questa Prefettura.

Si pregano le SS. LL. di sorvegliare e curare che siano esattamente osservati gli adempimenti di cui sopra e di favorire, intanto, un cenno di ricevuta e di assicurazione.

p. Il Prefetto — CASALE

262. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Indennità di mora sui contributi al M. P. (C. 23 agosto 1937 ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. meno per i Comuni di Angri, Fisciano, Montecorvino Pugliano, Pagani, Praiano, Sarno, S. Marzano sul Sarno, Scafati, Bellosguardo, Castelnuovo di Conza, Colliano, Eboli, Giungano, S. Angelo Fasanello, Atena Lucana, Auletta, Caggiano,

Casaletto Squartano, Casalvelino, Salvitelle, Alfano, Laurito, Lustra, Ogliastro Cilento, Pollica, Rofrano, Ferito, Pertosa, Rofrano).

Torno a pregare V. S. di trasmettere urgentemente l'elenco delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sedenti in codesto Comune, con l'indicazione per ognuna, del totale delle rendite e la loro precisa scadenza.

Tali notizie occorrono per norma presente ed avvenire nel caso di ritardo al pagamento di debito verso lo Stato.

Sono costretto a prevenire V. S. che in caso di ulteriore ritardo sarà provveduto di ufficio.

per il Prefetto — CASALE

263. R. D. L. 25 aprile 1936 n. 890. Utilizzazione grassi animali ai fini della deglicerizzazione. (C. 5 agosto 1937 n. 35818 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione e con preghiera di darvi la massima diffusione, curandone l'affissione nel pubblico macello e nei macelli privati, trasmetto alla S. V. copia della mia ordinanza del 5 corr. n. 35818 e delle determinazioni del Commissario Generale per le fabbricazioni di guerra del 23 aprile e del 24 luglio 1937 concernenti l'utilizzazione dei grassi animali ai fini della deglicerizzazione.

Pel Prefetto — CASALE

N. 35818 San.

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il R. D. L. 25 aprile n. 800, convertito in Legge il 26 dicembre 1936 n. 2378, concernente l'utilizzazione industriale dei grassi animali ai fini della deglicerizzazione;

Viste le determinazioni emesse dal Commissario Generale per le fabbricazioni di Guerra in data 24 luglio 1937;

Sentito il Veterinario Provinciale;

Ordina:

E' fatto obbligo agli esercenti macellai dei Comuni della Provincia di consentire ai sanitari incaricati della vigilanza sulle

macellazioni in ciascun Comune, di provvedere, con decorrenza del 15 agosto 1937, al prelevamento ed all'invio allo Stabilimento « Industrie Salernitane Saponi ed Affini », Via Posidonia, Salerno, dei grassi in masse libere producibili e ricavabili, mondi da ogni impurezza e da sostanze eterogenee (rognonata, grassi intestinali, ecc.) degli animali bovini ed ovini macellati, compresi i vitelli e gli animali assegnati alla bassa macelleria. Nel caso che negli stabilimenti industriali per la preparazione di carni insaccate, o altrove venissero macellati animali equini, anche per tali animali è obbligatoria la consegna dei grassi liberi. I macellai hanno inoltre l'obbligo di consegnare al veterinario i grassi in masse libere producibili e ricavabili all'atto della vendita delle carni degli animali dai quali non fu in precedenza possibile per qualsiasi ragione prelevare detti grassi al macello;

Il quantitativo minimo di detti grassi da prelevare e da consegnare è fissato, per ora, in ragione media mensile corrispondente a Kg. 8 per ogni capo bovino macellato ed a Kg. 1 per ogni capo ovino macellato. Sono esclusi dal dregrassaggio e non sono compresi nella media suindicata soltanto gli ovini lattanti.

La consegna dei grassi allo Stabilimento di colatura dovrà *d'ordinario* avvenire direttamente, a cura, — per ora — dei veterinari o sanitari locali (salva la nomina dei fiduciari di cui all'articolo 2 della legge) immediatamente dopo ciascuna macellazione o ciascuna consegna fatta dai macellai al veterinario, tenendo presente che, per la buona conservazione, i grassi non debbono essere sottoposti a lavature.

I comuni distanti dallo Stabilimento suindicato, qualora non siano intervenute precedenti intese con lo Stabilimento stesso, provvederanno alla consegna dei grassi con mezzi che riterranno più convenienti; in mancanza di altri mezzi, i grassi saranno spediti allo Stabilimento per ferrovia. Le spese d'imballaggio e di spedizione saranno anticipate dal Comune con diritto al rimborso. I grassi dovranno in ogni caso essere imballati in sacchi impermeabili o in cassette o in barili di legno e debbono giungere allo Stabilimento in buono stato di conservazione.

Il Direttore dei macello o il sanitario cui è affidato l'incarico di provvedere alla consegna o alla spedizione dei grassi allo Stabilimento, deve rilasciare al Podestà la relativa dichiarazione con particolareggiata dichiarazione degli impegni che assume. Di tale dichiarazione sarà trasmessa copia in Prefettura.

Alla fine di ciascun mese i direttori dei macelli ed i veterinari od ufficiali sanitari incaricati della vigilanza sulle macellazioni, dovranno in ogni caso indicare in apposito prospetto il numero degli animali bovini ed ovini (distinguendo il numero degli ovini adulti da quelli degli ovini lattanti) macellati durante il mese ed il quantitativo dei grassi trasmessi allo Stabilimento nel corrispondente periodo di tempo. Di tale prospetto dovranno trasmettere una copia allo Stabilimento ed altra copia al Veterinario Provinciale alla fine di ciascun mese, segnalando inoltre eventuali trasgressioni alle disposizioni in vigore da parte dei macellai. E' fatto obbligo a detti sanitari d'impianare distinti registri atti a comprovare il funzionamento dei servizi e propriamente:

- a) registro grassi asportati all'atto della visita in kg.;
- b) » grassi ricavati negli spacci di vendita in kg.;
- c) » riepilogativo per ogni esercente.
- d) data di macellazione;
- e) data di spedizione o di consegna dei grassi allo Stabilimento.

E' fatto obbligo al suindicato Stabilimento Industrie Salernitane Saponi ed Affini, d'impianare e tenere sempre aggiornato apposito registro con le seguenti indicazioni:

- a) Comuni della Provincia di Salerno;
- b) quantitativo di grassi consegnati direttamente o spediti allo Stabilimento dai sanitari o fiduciari di ciascun Comune;
- c) quantitativo complessivo dei grassi ritirati da tutti i Comuni della Provincia in ciascun mese;

Con altra ordinanza sarà provveduto a quanto è prescritto

dall'articolo 6 del R. D. L. 25 aprile 1936 N. 800 circa il prezzo dei grassi, i compensi ai veterinari, gli utili e gli onorari.

I Sigg. Podestà dei Comuni della Provincia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Salerno, li 5 agosto 1937 XV.

p. il Prefetto — CASALE

ALL. N. 1.

IL COMMISSARIO GENERALE

per le fabbricazioni di guerra

Visto il R. D. Legge 25 aprile 1936 - XIV n. 800, convertito in legge il 26 dicembre 1936 - XV n. 2.378, concernente l'utilizzazione industriale dei grassi animali ai fini della deglicerizzazione;

Vista la disposizione che demanda al Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra, di stabilire in quali Provincie il R. Decreto Legge dovrà essere applicato;

Viste le disposizioni degli articoli 1° — 7° — 9° — del R. Decreto Legge, citato che demandano allo stesso Commissariato Generale la designazione degli Stabilimenti di colatura a cui dovranno essere inviati i grassi animali, degli Stabilimenti industriali che dovranno provvedere alla scissione del sego colato, degli Stabilimenti di distillazione della glicerina greggia prodotta negli Stabilimenti di scissione;

Ritenuta la opportunità dell'applicazione del R. Decreto Legge nella Provincia di Salerno,

DETERMINA

Art. 1.° — Con effetto dal 15 agosto p. v. avranno esecuzione nella Provincia di Salerno le disposizioni del R. Decreto Legge 25 aprile 1936 - XIV n. 800, concernente l'utilizzazione industriale dei grassi animali ai fini della deglicerizzazione.

Art. 2.° — E' designato per la colatura dei grassi provenienti da animali bovini, ovini ed equini macellati nella Provincia di Salerno il seguente Stabilimento:

Industrie Salernitane Saponi ed Affini (I. S. S. A.) Via Posidonia — Salerno — al quale affluiranno i grassi provenienti dagli animali bovini, ovini ed equini macellati nell'intera Provincia.

Art. 3.^o — Il sego colato, che proverrà dallo Stabilimento di colatura su designato, dovrà essere inviato per la scissione nella sua totalità allo Stabilimento:

Industrie Salernitane Saponi ed Affini (I. S. S. A.) — Salerno.

Art. 4.^o — La glicerina greggia prodotta nello Stabilimento di cui all'art. 3.^o, dovrà essere inviata nella sua totalità al seguente Stabilimento di distillazione:

Annunziata Antonio — Ceccano — (Frosinone).

Il Commissario Generale per le Fabbricazioni di Guerra si riserva di modificare in ogni momento la presente determinazione nel caso di sopraggiunte varianti alla situazione in atto, degli Stabilimenti di colatura, scissione e distillazione esistenti in Provincia.

Roma, 24 luglio 1937 - XV.

Il Commissario Generale — DALLOLIO

ALL. 2.

Si riproducono i seguenti art. del R. D. L. 25 aprile 1936 Num. 800.

Art. 12. — Nulla è innovato nei riguardi delle lavorazioni non disciplinate dal presente decreto-legge.

Tanto la glicerina grezza che quella raffinata, comunque prodotte, non potranno però essere cedute, nè dai produttori, nè da terzi, a prezzi superiori a quelli stabiliti nei modi di cui allo art. 10.

In caso di infrazione, da parte degli industriali, e salvi provvedimenti diversi previsti da altre leggi, il Ministero per le corporazioni, sentito il parere del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, potrà rendere obbligatoria la inattività od anche disporre lo smontaggio dell'impianto di deglicerizzazione.

Art. 14. — Per la violazione delle norme tecniche ed amministrative, di cui al presente decreto legge, nonchè delle prescrizioni che saranno emanate dal Commissariato per le fabbricazioni di guerra, si applica la pena dell'ammenda fino a lire duemila.

Le disposizioni del presente articolo e di quello precedente, si applicano sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

264. **Rabbia canina — Profilassi.** (C. 25 agosto 1937 n. 23763 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Dalle risposte alla circolare Prefettizia n. 23943 del 16 luglio c. a. finora pervenute, emerge che le misure di profilassi della rabbia non vengono ovunque applicate col necessario rigore. D'altra parte, in data recente, è stata rilevata la comparsa di nuovi casi di rabbia canina ed è sorto il dubbio che detti casi traggano la loro origine da morsicature inferte, da animali infetti, che vivono allo stato selvaggio, ad animali domestici esistenti nelle adiacenze di boschi o che per ragioni varie erano stati immessi nei boschi.

Lo stato di fatto che s'è venuto a determinare nella Provincia in rapporto a vari casi di rabbia accertata nei cani, richiede la rigorosa applicazione dei mezzi di profilassi con criteri che, spogli da ogni prevenzione e da ogni concezione di malintesi privilegi di persone, siano intesi ad assicurare, nell'interesse generale, la precisa osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti e nelle ordinanze in vigore.

Per evitare che incertezze o deficienze seguitino a verificarsi nell'applicazione di tali disposizioni e ricordando che la difesa contro le infezioni in genere richiede l'efficace cooperazione dei proprietari interessati e specialmente del personale dipendente dei Comuni, invito le SS. LL., ciascuna entro i limiti di propria giurisdizione, a preordinare tutti i servizi relativi, che debbono poi svolgersi entro un piano d'azione prestabilito.

A tal fine le SS. LL. provvederanno:

1) A richiamare ancora una volta, con tutti i mezzi a disposizione e specialmente per mezzo dei parroci, l'attenzione dei proprietari interessati sull'obbligo che essi hanno per non incorrere in gravi responsabilità:

a) di notificare all'ufficio comunale il numero dei cani da essi posseduti o comunque tenuti in consegna. Tale notifica deve essere fatta agli effetti sanitari, a senso dell'art. 48 lett. a) del Regolamento di polizia veterinaria approvato con R. D. 10 mag-

gio 1914 N. 533 ed agli effetti tributari a senso del R. D. 20 ottobre 1925 N. 1944;

b) denunciare all'ufficio comunale con ogni sollecitudine a norma dell'art. 2 del regolamento di polizia veterinaria, l'eventuale comparsa negli animali di manifestazioni comunque riferibili alla rabbia, considerando tali le lesioni che gli animali presentassero in seguito a morsicature ad essi inferte da cani randagi o da gatti sospetti rabidi o da animali che vivono nei boschi (lupi - volpi).

c) d'uniformarsi a tutte le disposizioni in vigore e specialmente quella relativa all'obbligo di munire i cani destinati a rimanere esposti in luoghi aperti al pubblico, di solida museruola rispondente ai requisiti determinati dal Regolamento Comunale d'igiene, nonchè d'un collare con l'indicazione del numero di matricola. Dall'obbligo della museruola sono esclusi soltanto i cani da pastore e da caccia quando vengono utilizzati rispettivamente per la guardia dei greggi fuori l'abitato e per la caccia. Dall'obbligo stesso sono esclusi i cani da guardia di edifici rurali purchè i luoghi da sorvegliare siano limitati da siepi o fossi in modo da impedire ai cani di nuocere alle persone che transitano nelle adiacenze di detti luoghi.

2) All'impianto del Registro delle denunce di possesso dei cani e del Ruolo tassa cani. Il Registro ed il Ruolo dovranno essere sempre tenuti aggiornati, sotto la personale responsabilità del segretario comunale, ricordando che la tassa deve essere applicata in rapporto alla categoria dei cani e che per cani da guardia, agli effetti dell'applicazione della tassa, debbonsi intendere soltanto quelli destinati alla guardia di greggi o di edifici rurali e che nella categoria « cani da caccia » possono essere compresi soltanto quelli appartenenti a persone provviste di licenza di porto d'armi per la caccia;

3) Alla determinazione dei requisiti cui deve corrispondere la museruola che i cani debbono sempre portare nelle vie ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico. Tali requisiti saranno

determinati in base a proposte scritte, che saranno fatte dall'ufficio sanitario comunale al più presto, qualora non siano state ancora fatte.

4) A precisare che le guardie municipali o campestri ed i vigili sanitari, indipendentemente da ogni altra incombenza, hanno l'obbligo di svolgere continua azione di vigilanza intesa:

a) ad accertare se nel territorio comunale esistano cani non denunciati a codesto ufficio o comunque non riportati nel Registro, di cui il Comune deve essere provvisto a norma dello art. 48 del Regolamento di polizia veterinaria;

b) ad accertare a chi appartengono i cani che sprovvisti di museruola o muniti di museruola non corrispondente ai requisiti prescritti, percorrano le vie o si trovino comunque in luoghi aperti al pubblico, (spiagge, caffè, cinematografi),

c) ad accertare eventuali casi di morsicature (non denunciate dai proprietari) inferte agli animali domestici esistenti nel territorio comunale da cani randagi o da animali che vivono allo stato selvaggio;

d) ad elevare e trasmettere senz'altro, all'autorità giudiziaria, verbali di contravvenzione verso i proprietari trasgressori alle disposizioni in vigore, considerando tali i proprietari che hanno l'abitudine di farsi precedere o seguire nelle pubbliche vie, da cani di loro proprietà sprovvisti di museruola;

5) ad adottare sanzioni disciplinari verso le guardie municipali ed i vigili sanitari che non attendano alle incombenze suindicate o dimostrino negligenze in servizio; sarà considerata negligenza in servizio il mancato interessamento per accertare le generalità dei proprietari trasgressori alle disposizioni in vigore;

6) a preordinare i servizi per l'accalappiamento dei cani. I Comuni, sul cui bilancio gravino spese fisse per la nomina d'un accalappiacani, stabiliranno le ore di servizio che l'accalappiacani deve prestare ogni giorno. Gli altri Comuni affideranno l'incarico a persone di fiducia e di provata capacità nell'esercizio dell'accalappiamento dei cani, corrispondendo a detto incaricato l'inden-

nità di Lire 5,00 (cinque) per ogni cane accalappiato nelle ore di giorno e L. 7,00 nelle ore di notte; tale indennità potrebbe elevarsi nella misura rispettivamente di L. 15 o di L. 20, nel caso che sia possibile accertare le generalità del proprietario del cane accalappiato, avendo il Comune la facoltà di rivalersi, in tal caso della spesa a carico del proprietario.

L'accalappiacani deve sempre, nell'esercizio dell'accalappiamento dei cani, essere accompagnato da una guardia municipale o da un vigile sanitario;

7) al rigoroso trattamento dei cani accalappiati, ricordando che tali cani e specialmente quelli comunque sospetti d'essere stati morsicati da cani girovaghi, dovranno, a senso degli articoli 49, 50 e 51 del regolamento di polizia veterinaria e delle ordinanze prefettizie n. 3465 del 27 gennaio 1927 e n. 49410 del 9 novembre 1932, essere d'ordinario subito uccisi, salvo sempre l'elevamento di verbale di contravvenzione verso i proprietari. Il trattamento dell'uccisione sarà sempre adottato nei riguardi dei gatti morsicati. Pei cani invece, quando sussistano speciali condizioni e propriamente quando sussistano dubbi circa l'avvenuta morsicatura di essi, potrà essere consentito il mantenimento in istato d'isolamento alle seguenti condizioni:

a) che i proprietari, con apposita dichiarazione scritta, assumano la responsabilità di ogni eventuale danno alle persone;

b) che il locale destinato all'isolamento del cane sia riconosciuto adatto; ciò deve risultare da rapporto scritto firmato dall'ufficiale sanitario e dal veterinario comunale;

c) che lo stato d'isolamento del cane abbia la durata di mesi sei.

8) a dare sollecita comunicazione ai Podestà dei Comuni contermini ed a quest'ufficio di eventuali casi di morsicature inferte a persone da cani sconosciuti nonchè di speciali evenienze come quella di essere a conoscenza che il territorio comunale è stato percorso da cane o altro animale sospetto, chiedendo inoltre, in tale caso, la cooperazione dell'Arma dei RR. CC. e della

M. V. S. N. per rintracciare la provenienza del cane e per accertare le responsabilità del proprietario e per la sollecita applicazione di mezzi atti ad impedire ogni pericolo di diffusione della infezione.

Qui si ricorda che i cani che abbiano morsicato persone, quando sia possibile di catturarli senza pericolo, debbono essere tenuti in osservazione per la durata di 15 giorni per dare modo al veterinario di accertare se siano o no affetti da rabbia.

9) a richiamare l'attenzione dell'ufficiale sanitario e del veterinario comunale sull'obbligo d'invigilare sul funzionamento dei servizi e di segnalare subito direttamente alla S. V. ed a questo ufficio deficienze o manchevolezze.

Attendo assicurazione, con particolareggiata indicazione dei provvedimenti disposti ed attuati nel territorio comunale.

p. il Prefetto — CASALE

265. **Introduzione nei Comuni di carni macellate fresche.** (C. 24 agosto 1937 n. 39302 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego disporre che nel certificato di origine delle carni macellate fresche, oltre tutte le altre indicazioni prescritte dall'art. 40 del regolamento 20 dicembre 1928 n. 3298, sia sempre indicata la categoria dell'animale macellato, specificando, nei casi in cui le carni sono bollate col bollo: « vitello », che trattasi di animale con tutti i denti incisivi da latte, ed indicando in ogni caso il numero dei denti da latte o da adulto riscontrati nell'animale cui il certificato si riferisce.

Avverta gli interessati che le carni macellate, anche se provenienti da altre provincie, saranno ammesse all'introduzione nei Comuni di questa Provincia soltanto nel caso che siano scortate dal certificato conforme in ogni parte al mod. 1 annesso al suindicato regolamento, munito dei bolli e delle forme nei modi prescritti e che inoltre in detto certificato siano riportate precise indicazioni circa la categoria dell'animale macellato: vitello, vitellone, manzo ecc.

Per assicurare uniformità d'indirizzo in tutti i Comuni della Provincia, inviti il sanitario incaricato costà della vigilanza sulle macellazioni ad uniformarsi alle prescrizioni suindicate, curando inoltre che sia sempre tenuto aggiornato il registro di macellazione degli animali, nel quale debbono essere, tra l'altro, sempre trascritte, subito dopo ciascuna macellazione, tutte le indicazioni di cui alla prima parte della presente circolare.

Assicuri.

Per il Prefetto — CASALE

Parte II.

La classificazione economica delle pubbliche entrate ed i contributi di miglioria.

INTRODUZIONE

1.° La classificazione rituale che vien fatta delle pubbliche entrate è di carattere eminentemente giuridico: si distinguono infatti le entrate in entrate di diritto pubblico o derivate e di diritto privato od originarie. Si inquadrano fra le prime quelle che l'Ente si procura in virtù della sua podestà fiscale - imposte, tasse e contributi - e fra le seconde quelle che all'Ente pervengono dalla sua consistenza patrimoniale - entrate demaniali. Tutte queste entrate diconsi ordinarie; quelle straordinarie, derivate cioè da prestiti pubblici, vengono dalla maggioranza degli scrittori trattate a parte.

Accanto a questa classificazione giuridica, da alcuni anni se ne è imposta un'altra, che viene denominata *economica*, perchè è il lato economico dell'entrata quello che vien preso in considerazione.

Autore di tale classificazione è il Prof. E. R. A. Seligman del Columbia, College di New-York, che si servi di alcuni concetti già precedentemente esposti da Emilio Sax (1).

L'eminente scrittore americano fonda la detta classificazione sui seguenti principî magistralmente riassunti da G. Fasolis (2).

Posta come base la divisione dei pubblici servizi in generali e speciali, dei primi dei quali gli individui beneficiano *uti universi* e dei secondi *uti singuli*, in quanto cioè ricevono una particolare prestazione di opere e di cose, agli effetti della determinazione delle varie categorie di pubbliche entrate e delle loro differenti caratteristiche, occorre riportarsi ai rapporti economici esistenti fra l'individuo e lo Stato ed alla forza relativa dell'interesse individuale e privato in confronto dell'interesse comune e pubblico.

Ora la pubblica amministrazione può esercitare la sua azione nei riguardi delle prestazioni di servizi che rende agli individui, secondo quattro distinti ordini di fatto e cioè:

(1) E. R. A. Seligman: *Essay in taxation* — Cap. XIV: *The classification of public revenues*. La traduzione francese è opera del Suret ed è stata pubblicata dal Payot-Paris — 1914. In Italia il pensiero del Seligman è stato accolto e largamente illustrato dall'Einaudi: *Corso di Scienza delle Finanze* — Ed. Riforma Sociale — Torino 1926.

(2) Prof. Avv. Giovanni Fasolis — *Corso di Scienza delle Finanze e di Diritto finanziario* — Cedam — Padova — 1933.

1. Di rapporti di vita collettiva che hanno semplici riflessi sulla vita individuale, in quanto si riferiscono a servizi generali indivisibili.

In questo caso, poichè l'azione della pubblica amministrazione è diretta alla soddisfazione di bisogni collettivi, essa soddisfa le relative spese mercè tributi generali indivisibili chiamati comunemente imposte;

2. Di rapporti di vita individuale che interessano in modo diretto ed immediato la vita collettiva, sia nel caso di una preminenza nell'interesse collettivo, sia nel caso che questo abbia una minore importanza;

3. Di rapporti di vita individuale che interferiscano nella vita collettiva solo in via mediata ed indiretta. In tal caso, come nell'altro precedente, siamo di fronte a servizi speciali al cui soddisfacimento l'Ente è più o meno interessato. Intervenendo, a seconda la diversa intensità di tale intervento, abbiamo diverse categorie di entrate che prendono il nome di contributi, tasse, prezzi pubblici;

4. Se infine l'Ente presta un servizio alla stessa stregua di un privato qualsiasi, allora il corrispettivo che prende a chi volontariamente richiede il servizio va sotto il nome di prezzo quasi privato.

Sicchè, sono 5 le categorie della classificazione economica delle pubbliche entrate: prezzo quasi privato, prezzo pubblico, tassa, contributo, imposta, ed eccone in termini precisi le definizioni:

1. Il *Prezzo quasi privato* è un versamento fatto dal privato allo Stato per un servizio che questo gli rende allo stesso modo di un qualsiasi privato imprenditore.

2. Il *prezzo pubblico* è un versamento eseguito dal privato per un servizio resogli dallo Stato, soprattutto in vista del particolare vantaggio di cui usufruisce il privato, ma anche, con un'importanza secondaria, per lo interesse della Comunità.

3. La *tassa* è un pagamento volontario che serve a coprire le spese di ciascun servizio periodico eseguito dallo Stato, soprattutto per il pubblico interesse, ma pur tuttavia conferente al singolo vantaggio commisurabile.

4. Il *Contributo* è un pagamento obbligatorio che serve a coprire in parte le spese di un'opera pubblica, effettuata nel pubblico interesse, ma che ha portato al privato delle specifiche migliorie.

5. L' *Imposta* infine è una contribuzione obbligatoria esatta dallo Stato in base alla capacità contributiva di ciascun cittadino, per sopperire alle varie spese necessarie al suo mantenimento ed al pubblico interesse, senza considerare i benefici accidentali che possono pervenire ai singoli.

II°) Così come viene definita dal Seligman, la categoria dei contribuiti si restringe soltanto a quelli di migliorìa: invero assai chiare appaiono le figure degli altri contribuiti. Così il contributo di fognatura e quello di utenza stradale assumono spiccata veste di imposte speciali; i contribuiti di cura e di soggiorno sono veri e propri tributi a carattere compensativo, mentre infine i contribuiti sindacali non possono essere e classificati se non come imposte speciali a carattere corporativo, chè questa è la loro natura.

Ora la categoria dei contribuiti, categoria ristretta, lo ripetiamo, soltanto a quelli di migliorìa, è piazzata dal Seligman fra le categorie delle imposte e delle tasse, a guisa di un ponte di passaggio.

Ma è ammissibile e giustificata la esistenza di questa speciale *classe* di pubbliche entrate? O in altri termini, ha caratteri tali il contributo di migliorìa da poter formare una categoria speciale fra le entrate pubbliche?

La dottrina è quanto mai discorde ed indecisa su tale delicato argomento: noi, riassumendo le varie correnti di pensiero, ci proponiamo appunto di valutare esattamente quali possibilità di giustificazione abbiano le varie teoriche, ed, attraverso tale disamina, di tentare di definire quale sia la natura di questo controverso istituto della finanza statale e comunale.

Nocera Inferiore, 15 agosto 1937 - XV.

DR. VITTORIO PIERRO

(*continua*)

R. Prefettura di Salerno

Movimento della popolazione nei mesi di aprile, maggio e giugno 1937

Mese di aprile 1937			
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	154	1536	1690
Morti	64	669	733
Aumento popolazione	90	867	957
Mese di maggio 1937			
Nati	149	1462	1611
Morti	82	679	761
Aumento popolazione	67	783	850
Mese di giugno 1937			
Nati	153	1361	1514
Morti	75	843	918
Aumento popolazione	78	518	596

Appalti, aste ecc.

Comune di Cuccaro Vetere -- *Vendita materiale legnoso* — Si rende noto che il giorno 6 settembre p. v., alle ore 10, nella Casa comunale di Cuccaro Vetere seguirà l'esperimento d'asta ad unico e definitivo incanto, col sistema della candela vergine, per la vendita di n. 25 piante di castagno e n. 15 di quercia, rispettivamente in località « Croce » e « Serrizzuolo » sul prezzo complessivo di base di L. 1340.

Deposito cauzionale L. 130. Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 20.

Il Segretario Comunale: *Domenico Romanelli.*

Il Podestà: *Ins. Francesco Oristanio*

Comune di Sessa Cilento — *Vendita del materiale legnoso dei boschi: Preta Padetta, Acqua della Morte, Aria della Pietra, Castagni cinque frati, in contrada Montagna del Mercato.* — Si rende noto che il giorno 16 settembre 1937 alle ore dieci, nella Casa Comunale, avrà luogo un secondo esperimento d'asta per la vendita del bosco in oggetto. L'asta sarà tenuta col metodo di candela vergine sul prezzo base di lire 17.268,00 (diciassettemiladuecentosessantotto). La vendita avrà luogo a corpo e non a misura. Ogni offerta non inferiore a lire 50. Deposito provvisorio Lire 2.000. Documenti di rito per l'ammissione all'asta.

Sessa Cilento li 26 agosto 1937 XV.

Il Podestà — *Giuseppe Mazziotti*

Concorsi

Comune di Campagna — *Concorso al posto di Vice Brigadiere e guardia scelta*, nel Corpo delle guardie Urbane, con incarico anche di Vigile Sanitario. Salario 4300 per il primo posto e lire 4000 per il 2°, con le diminuzioni ed aumenti e riduzioni di legge. Scade il 30 ottobre 1937. Documenti di rito. Licenza di scuola media Inferiore per il primo, elementare per il secondo. Assunzione giorni trenta dalla ricevuta notizia ufficiale della nomina. Età minima 18, massima 30, salve eccezioni di legge e regolamenti.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Segretario Capo - *Ercole Dmi Ciacci*

Il Podestà - *Carlo D'Ambrosio*

Comune di Laurino — *Applicato di Segreteria* — Scadenza 30 settembre 1937, documenti di rito, licenza ginnasiale, L. 25,20 per taxa concorso. Stipendio L. 3592,50 al netto della riduzione del 12 % e comprensivo dei due aumenti dell'8 %, al lordo delle ritenute per C. P., Infadel e R. M. Età 18-35 anni, salvo eccezioni di legge.

Il Podestà - *Avv. Ippoliti*

Il Segretario - *Dott. G. Fragetti*

Pubblicazioni

Avv. Gennaro Greco — **Manuale per gli amministratori e segretari degli enti locali** — Bari-Roma, Casa Ed. F. Casini e Figlio 1937 — Lire 12,00.

L'Avv. Gennaro Greco, già Vice Segretario Generale del Comune di Salerno, attualmente professionista legale e cultore di scienze amministrative, ha pubblicato, completamente rifatta, una nuova edizione del suo « Manuale per gli amministratori e segretari comunali » dando, ciò che non guasta, la forma comoda di un vade-mecum al libro.

L'opera, che tiene conto delle ultime disposizioni delle leggi e della giurisprudenza, è diligentemente curata, in modo che lo studioso ha sott'occhio tutte le fonti legislative e dottrinarie di ciascuno istituto di diritto pubblico, trattato con sapiente e competente sintesi dall'autore, il quale ha avuto di mira precipuamente di mantenersi nei limiti di un manuale e di unire alla teorica la conoscenza pratica della materia.

Ci congratuliamo con l'avv. Greco del suo bel lavoro, del quale potranno giovare, non solo i Segretari Comunali e gli aspiranti alla carriera, ma pur quelli che sono chiamati al governo degli enti pubblici locali.

Il libro è in vendita presso l'Autore a Salerno, Corso Garibaldi 55.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 267 Erte comunale di assistenza. Disposizioni.
- 268 Determinazione dei valori medi del bestiame agli effetti della imposta comunale.
- 269 Soccorsi giornalieri. Militari della R. M. raffermati.
- 270 Infezione malarica. Aborti.
- 271 Certificati di assistenza al parto.
- 272 Disciplina per la raccolta e il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine fresche.
- 273 Ricoveri di urgenza di tubercolotici presso i sanatori dell'I. N. F. P. S.
- 274 R. Istituto Superiore Orientale di Napoli.

Parte II

La classificazione economica delle pubbliche entrate ed i contributi di miglioria — V. *Pierro*.

COPERTINA

Continuazione atti ufficiali R. Prefettura da n. 273 a n. 274 — Appalti, aste, ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

273. **Ricovero di urgenza di tubercolotici presso i sanatori dell'I. N. F. P. S.** (C. 21 agosto 1937 n. 37500 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per norma la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« L'Istituto Naz. Fascista della Previdenza Sociale, su analoga proposta fatta da questo Ministero, ha convenuto sulla opportunità di derogare dalle norme restrittive vigenti per il ricovero di urgenza di infermi, non assistibili in regime assicurativo, presso i propri ospedali sanatoriali e di ammettervi gli infermi stessi, quando manchino nella zona idonei luoghi di cura dipendenti da Enti pubblici, ai quali detti infermi possano essere avviati, fermo restando il criterio dell'effettiva urgenza del ricovero in senso clinico.

Quando, peraltro, siano cessate le condizioni che motivarono il ricovero d'urgenza e l'infermo sia in condizioni di viaggiare, l'Ente, che ha a carico l'infermo, dovrà provvedere al trasferimento presso altro istituto di cura, se si manifesti impellente la necessità di posti per il ricovero di tubercolotici assicurati o aventi diritto alle prestazioni assicurative ».

Per il Prefetto - CASALE

274. **R. Istituto Superiore Orientale di Napoli.** (C. 24 agosto 1937 n. 3620 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con i RR. DD. 25 febbraio e 29 aprile u. s. n.ri 439 e 792 sono state assegnate al R. Istituto Superiore Orientale di Napoli ampie finalità per la preparazione del personale occorrente agli Enti pubblici e privati delle nostre colonie e per l'espansione della cultura italiana all'Estero.

Detto Istituto è autorizzato a rilasciare le seguenti lauree:

- a) Laurea in lingua, letteratura ed istituzioni orientali;
- b) Laurea in lingua, letteratura ed istituzioni europee;
- c) Laurea in scienze coloniali;
- d) Laurea in lingua, letteratura ed istituzioni italiane per orientali.

Si segnala quanto sopra alle SS. LL. perchè sia portato a conoscenza di tutti coloro che possano avervi interesse.

Per il Prefetto - CASALE

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

267. **Ente Comunale di Assistenza. Disposizioni.** (C. 23 agosto 1937 n. 30102 ai Presidenti degli Enti Comunali di Assistenza.

Ho dovuto notare che in alcuni Comuni si usa, per la corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza, lo stesso Registro di protocollo del Comune, e che analogamente si usa fare per le deliberazioni prese dal nuovo Ente.

E', invece, da tener chiaramente presente che l'E. C. A. è diverso e distinto sia dalla soppressa Congregazione di Carità, sia dal Comune.

Occorre, pertanto, l'impianto ex novo dei detti Registri, o, quanto meno, la continuazione, con nuovo numero d'ordine, di quelli in uso dall'ex Congregazione di Carità.

Inoltre, salva la regolamentazione legislativa che ancora si attende al riguardo, prego osservare quanto segue:

a) Le deliberazioni non debbono essere prese dal solo Presidente, ma collegialmente dall'intera Amministrazione.

b) Il bilancio (annuale o triennale, a seconda della classe alla quale l'Ente appartiene) ed i conti debbono essere compilati con le norme dei Regolamenti approvati con R. D. 5 febbraio 1891, n. 99, e l'esercizio finanziario deve intendersi sempre quello dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

c) Il prospetto economico del programma assistenziale (1° luglio - 30 giugno di due anni consecutivi) è atto distinto e diverso dal Bilancio preventivo.

d) Il detto prospetto economico deve contenere in entrata, (al netto, tutto ciò e solo ciò che delle rendite patrimoniali ge-

stite dall'E. C. A. può essere destinato all'esecuzione del programma assistenziale. In altri termini, esso deve essere nient'altro che la dimostrazione del fondo che l'E. C. A. può erogare, nell'anno assistenziale 1° luglio - 30 giugno, *con mezzi propri* (parte attiva), e la dimostrazione di quello che è, invece, il fabbisogno assistenziale per lo stesso periodo di tempo (parte passiva).

e) Nella parte attiva non si includono nè la quota supplementare che può essere assegnata all'Ente da questa Prefettura, nè le offerte locali.

f) Le rendite che possono essere destinate alla esecuzione del programma assistenziale sono quelle che per il passato venivano elargite in sussidi di carattere indeterminato (beneficenza generica, immediata e temporanea).

g) Praticamente, la parte attiva deve contenere il totale delle somme, provenienti da mezzi propri dell'E. C. A., non ancora erogate per la beneficenza generica in questa seconda parte dell'anno 1937 e l'esatta *metà* della somma, parimenti proveniente da mezzi propri dell'E. C. A., che il Bilancio dell'Ente ha previsto erogabile nell'anno finanziario venturo per la stessa beneficenza generica.

h) La compilazione della parte passiva è semplicissima: somme presumibilmente occorrenti al fabbisogno assistenziale 1° luglio, 30 giugno, distinte per ciascuna delle forme di assistenza da praticare.

Pr ego le SS. LL. di far conoscere se il prospetto economico speditomi sia stato compilato con i criteri suesposti. Nella negativa, senz'altro, così lo compilino e me lo trasmettano a giro di posta.

Per le disposizioni date nella prima parte della presente circolare, prego dare assicurazione di adempimento.

per il Prefetto — CASALE

268. **Determinazione dei valori medi del bestiame agli effetti della imposta comunale.** (Decisione Giunta Prov. Amm. di Salerno addì 4 giugno 1937).

La Giunta Prov. Amm.

Vista la circolare 1° giugno 1935 n. 15000 del Ministero delle Finanze;

Visto l'elenco del valore medio del bestiame proposto dall'Ufficio Prov. delle Corporazioni agli effetti dell'art. 126 del T. U. sulla Finanza locale;

Decide

1) — Il valore medio del bestiame della Provincia di Salerno per l'anno 1937 è il seguente:

1) — Cavallo . . . L. 1300	14) — Bufala . . . » 1150
2) — Cavalla . . . » 1160	15) — Bufalotto . . » 500
3) — Puledro . . . » 1100	16) — Bufalotta . . » 850
4) — Puledra . . . » 1000	17) — Bue . . . » 1100
5) — Mulo . . . » 1000	18) — Toro . . . » 1100
6) — Mula . . . » 850	19) — Vacca . . . » 900
7) — Muletto . . . » 800	20) — Vitello . . . » 700
8) — Muletta . . . » 700	21) — Becco . . . » 55
9) — Asino . . . » 280	22) — Capra . . . » 55
10) — Asina . . . » 280	23) — Montone . . » 45
11) — Asinetto . . » 160	24) — Pecora . . . » 45
12) — Asinetta . . » 125	25) — Verro . . . » 130
13) — Bufalo . . . » 900	26) — Maiale . . . » 130

2) — La durata del periodo di allattamento, ai fini dell'esenzione prescritta con l'art. 123 lettera a) del T. U. sulla finanza locale, è la seguente:

Per la specie cavallina: mesi 10, compreso il periodo di svezzamento.

» » asinina (compresi i muli) mesi 7 » » »
ed i bradetti

» bovini e bufalini mesi 8 » » »

» pecorini mesi 5 » » »

» caprini mesi 3 » » »

» suini mesi 2 » » »

Il Presidente F.to *Manno*

Il Segretario F.to *De Nardo*

269. **Soccorsi giornalieri. Militari della R. M. raffermati.** (C. 20 agosto 1937 n. 2644 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Col 1° luglio corr., i militari della R. M. assunti in servizio in base al bando di concorso, emanato dal Ministero della Marina il 25 luglio 1936, hanno avuto facoltà di riaffermarsi in temporaneo servizio attivo, contraendo una ulteriore ferma di un anno, che andrà a scadere il 30 giugno 1938.

Per esigenze superiori, il predetto Ministero della Marina ha, altresì, disposto che i militari della classe 1914 e quelli della classe 1915, che hanno rispettivamente ultimato o man mano ultimeranno la ferma di leva di 28 mesi siano trattenuti d'autorità alle armi.

Per opportuna norma delle SS. LL. si avverte che ai congiunti bisognosi dei militari anzidetti, tanto se raffermati, quanto se trattenuti, nel primo caso a datare dal 1° luglio corrente, e nel secondo caso dalla data di ultimazione del servizio obbligatorio di leva, dovrà essere concesso il soccorso giornaliero di cui alla legge 22 gennaio 1934 n. 115, ma nella misura prevista dall'art. 4 della Legge stessa e non in quella maggiorata di cui alle successive disposizioni, tenuto conto della natura del servizio che i militari stessi prestano o presteranno in luogo nè dichiarato nè considerato in stato di guerra.

Si pregano le SS. LL. di favorire un cenno di ricevuta e di assicurazione.

p. il Prefetto — CASALE

270. **Infezione malarica. Aborti.** (C. 31 agosto 1937 n. 37737 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e p. c. ai signori Ufficiali Sanitari).

Comunico, per quanto di competenza, la seguente circ. del Ministero n. 112 relativa all'oggetto:

« Risulta una notevole ricorrenza di aborti in donne colpite da febbri di malaria.

Si prega pertanto l' E. V. di voler disporre che in confronto

di tali categorie di ammalate, venga rivolto ogni premuroso interessamento assistenziale, ricorrendo, se del caso, alla loro ospedalizzazione durante il periodo più acuto della infezione.

Questo Ministero non sarebbe alieno dal venire incontro con apposito contributo all'attuazione dell'importante provvedimento, che riveste notevole interesse non solo dal punto di vista sanitario, ma anche e soprattutto per quanto concerne il punto di vista dell'incremento demografico.

Su quanto sopra pregasi richiamare l'attenzione del Comitato Provinciale Antimalarico e si resta in attesa di concrete proposte sia in ordine a tale forma di attività che alla misura del concorso ministeriale ».

Le SS. LL. vorranno con urgenza comunicare se nei rispettivi comuni vi sono donne gestanti con infezione malarica che abbisognano di speciale assistenza.

p. Il Prefetto - CASALE

271. **Certificati di assistenza al parto.** (C. 30 agosto 1937 n. 38049 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il R. Decreto Legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, stabilisce, all'art. 18, che le persone tenute alla dichiarazione di nascita, debbono, contemporaneamente a questa, produrre all'ufficiale di stato civile anche uno speciale certificato di assistenza al parto, rilasciato dal medico o dalla levatrice, che deve essere poi trasmesso all'ufficiale sanitario comunale.

Successivamente, con la circ. 5 febb. 1937 n. 1514 pubb. sul n. 8 del B. A. sono state precisate le finalità alle quali tende la cennata disposizione e le modalità che devono essere seguite per la sua applicazione.

Interessa ora di conoscere se la disposizione medesima abbia avuto regolare applicazione in cotesto comune, e, nel caso, quali rilievi siano stati fatti o quali inconvenienti siano stati segnalati.

Più in particolare, poi, si desidera conoscere se gli ufficiali sanitari comunali procedano regolarmente ai riscontri sui registri dei parti menzionati dalla citata circ. e quali ne sono i risultati.

Pare intanto conveniente a questa Prefettura fare presente alle SS. LL., affinchè vogliano provvedere opportunamente, che:

a) i medici debbono astenersi dal redigere certificati di assistenza al parto se non hanno effettivamente prestata la loro opera alla partoriente. A questo proposito, può essere rilevato che non può certamente ammettersi che il rilascio dei certificati prescritti dall'art. 18 del R. D. L. 15 ottobre 1936 n. 2128 sia fatto per motivo di pura compiacenza. Ove ciò avvenisse è evidente che le finalità proposte dal legislatore con la prescrizione del ridetto art. 18 (che, giova ripeterlo, se è diretta a combattere l'empirismo, costituisce un perfezionamento delle norme vigenti per la protezione della maternità e dell'infanzia) sarebbero frustate.

b) le levatrici, pur dopo di aver rilasciato detto certificato, non debbono ritenersi esonerate dall'obbligo loro fatto dalla legge di proseguire nella assistenza alla puerpera. A questo riguardo, deve essere loro richiamata la precisa osservanza delle istruzioni tecniche per l'esercizio ostetrico delle levatrici, approvate con D. M. 17 maggio 1930, e in particolare quelle degli articoli 8, 9, 13, per quanto concerne la madre, e 11 e 14, per quanto riguarda il neonato.

c) l'obbligo fatto dagli articoli 55 del T. U. delle leggi sanitarie e 6 del regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici, approvato con R. D. 6 dicembre 1928, n. 3518, relativamente alla fornitura gratuita di antisettici e dei materiali e oggetti sterilizzati per la assistenza al parto, quando si tratta di partorienti iscritte nell'elenco dei poveri, risulta che non è regolarmente osservato in tutti i comuni. Le disposizioni della legge e del regolamento in quanto sono dirette ad assicurare una migliore e completa assistenza ostetrica e a garantire che il parto si svolga, per quanto possibile, nelle più favorevoli condizioni, devono essere ovunque osservate e fatte osservare, tenendo inoltre presenti, a questo proposito, anche le su citate istruzioni per l'esercizio ostetrico, le quali, poi, trovano ampia illustrazione nella relazione ad esse allegata.

Si resta in attesa, al più presto, dei cenni informativi più sopra richiesti.

Pel Prefetto - CASALE

272. **Disciplina per la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine fresche.** (R. D. L. 19 dicembre 1935 XV n. 2226. C. 21 agosto 1937 n. 36577 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni, con lettera n. 2698 del 30 luglio u. s. mi trasmise la seguente circolare n. 205:

« Per il tramite della competente Federazione Nazionale Fascista dei Commercianti di pelli, cuoi ed affini, sono state rimesse alle ditte interessate le autorizzazioni previste dal R. D. Legge 19 dicembre 1935 XIV, n. 2226, che disciplina la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine fresche provenienti dalla macellazione.

Con la data del 1° agosto p. v. il decreto suddetto avrà la sua pratica applicazione, dalla quale sono da attendersi benefici risultati, quali la possibilità di accertare la effettiva provenienza delle pelli, la repressione di sistemi sleali di concorrenza nella lavorazione, nonché una disciplina dei prezzi, che è di particolare importanza nell'attuale momento, e che forma oggetto di attenta cura da parte di questo Ministero e delle Organizzazioni Sindacali interessate.

Nel trasmettere l'unito elenco delle Ditte di codesta Provincia cui è concessa l'autorizzazione di cui sopra, si rivolge viva preghiera all'E. V. di voler disporre un'assidua ed efficace vigilanza, perché le disposizioni del decreto in parola vengano scrupolosamente osservate, ed in particolar modo siano impedito le cessioni clandestine di pelli fresche, il che, oltre a costituire un'infrazione alla nuova disciplina, darebbe luogo ad illecite speculazioni, che non possono assolutamente essere tollerate e sarebbero causa di gravi perturbamenti nei prezzi del mercato ».

Prego la S. V. di provvedere all'affissione nei macelli pubblici o privati esistenti in codesto Comune dell'unito elenco nel quale sono indicate le Ditte di questa Provincia autorizzate ad esercitare la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed eventualmente equine, nonché all'affissione in detti ma-

celli ed altrove dell'unita copia dell'art. 3 del R. D. L. 19 dicembre 1935 XIV n. 2226.

Disponga inoltre assidua ed efficace vigilanza per impedire cessioni clandestine di dette pelli, curando che verso i macellai o proprietari e verso le Ditte autorizzate, siano, per ogni intrazione alle disposizioni in vigore, elevati verbali di contravvenzione a senso dell'art. 8 del suindicato R. D. L. A tal fine la S. V. si avvarrà dell'opera del personale vigilante alla dipendenza del Comune, indipendentemente dall'azione di controllo che potrà essere svolta dagli agenti di cui all'art. 10 del ripetuto R. D. L.

p. il Prefetto — CASALE

Alleg. 1

PROVINCIA DI SALERNO

Elenco delle Ditte che hanno ottenuta l'autorizzazione per la raccolta il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine provenienti dalla macellazione

Ditta	Numero del Magazzino
Schiavo V. & Figli - Via Ippolito di Pastena - Salerno	S. A. 1
Idem Idem - Via Passo di S. Antonio - Valle della Lucania	S. A. 2
Titagliano Giovanni - Salita Regina Margherita n. 6 Padula	S. A. 3
Ippolito Nicola fu Angelo - Via Umberto I° n.° 61 S. Arsenio	S. A. 4
De Angelis Alfonso - Via Pecorari - Nocera Superiore	S. A. 5
Concerie Salernitane Riunite S. A - Via Gelso 16 Salerno	S. A. 6

Alleg. 2

Art. 3 del R. D. L. 19 dicembre 1935 XIV n. 2226.

Chiunque produca pelli bovine ed equine fresche, non può consegnarle per le operazioni di cui all'art. 1 se non agli Enti o alle persone che abbiano ottenuto l'autorizzazione prescritta dal medesimo art. 1.

Parte II.

La classificazione economica delle pubbliche entrate ed i contributi di miglìoria.

(cont. vedi pag. 314)

CAPITOLO I.

Natura e caratteri del contributo di miglìoria.

1.º La denominazione di contributo di miglìoria a questa speciale forma di entrata statale e comunale è del Roncali; le origini dell'istituto sono antichissime, che il principio informatore risale al diritto romano; oggi esso è contemplato in quasi tutte le legislazioni finanziarie assumendo denominazioni differenti (in America « special assesment » e in Inghilterra « betterment tax »). Circa la ragione giuridica dell'istituto, non vi è gran differenza di vedute tra gli scrittori: essa deriva dal « principio in virtù del quale le persone la cui proprietà acquista un aumento visibile del suo valore corrente per una miglìoria effettuata dall'Autorità, sono specificamente tenuti a contribuire alle spese di questa miglìoria » (1).

Diversi sono i fattori che possono apportare miglìorie alla proprietà: così l'aumento di popolazione, il progresso economico, l'urbanesimo, le variazioni nel valore della moneta, i lavori pubblici ed altri ancora. Con il contributo di miglìoria si tende a colpire quell'incremento di valore patrimoniale dovuto alla esecuzione di opere pubbliche.

Inteso così, l'istituto può assumere diversi aspetti: può essere cioè *individuale*, in quanto vien prelevato da singoli proprietari singolarmente obbligati verso l'Ente imprenditore dell'opera pubblica, e può essere *collettivo*, se inerente alla esistenza e al funzionamento di consorzi obbligatori. Contributi di miglìoria possono inoltre essere prelevati in base ad un arricchimento facilmente accertabile, oppure per opere di preservazione e di di-

(1) Così si esprime una commissione ufficiale americana in una dichiarazione riportata dal Seligman — opera citata.

fesa; la loro giustificazione, in tal caso, risiede nell'interesse generale che i proprietari d'immobili possono avere nella prosecuzione di tali opere preventive (1).

Ma generalmente, quando si parla di contributi di miglìoria, si intende parlare delle contribuzioni individuali, intese stricto sensu.

2.º La definizione classica dell'istituto, sulla quale si sono basate tutte le controversie della scienza finanziaria, è quella riportata dal Prof. Seligman (2). Per questo illustre economista americano il contributo di miglìoria è una contribuzione obbligatoria, proporzionale al vantaggio ricevuto, per coprire in parte il costo di un'opera pubblica intrapresa nel pubblico interesse, ma che ha apportato a proprietà private delle speciali miglìorie. I caratteri del contributo appaiono evidenti dalla definizione riportata. Per ogni altro istituto, giuridico o finanziario che sia, dai caratteri intrinseci si rileva la sua natura: è appunto invece nella disamina dei caratteri e degli elementi essenziali del contributo che i più insigni iscrivitori hanno trovato ostacoli insormontabili per sistemarne la natura giuridico-finanziaria. La preoccupazione predominante della dottrina è quella di classificare l'istituto nel sistema delle pubbliche entrate: diverse sono le tendenze del pensiero scientifico a tal proposito ma, in linea di massima, si può dire che le correnti sono tre: la prima che vorrebbe assimilare il contributo alla tassa, la seconda alla imposta generale e speciale, la terza vorrebbe farne una categoria a parte, distinta dalle altre specie di entrate. Esamineremo più o meno minutamente queste tre correnti, cominciando proprio da coloro che accostano il contributo alla tassa.

(1) Il Santi Romano (Principi di diritto amministrativo) ha rilevato come non correttamente alcuni scrittori sogliono estendere la denominazione di tributo di miglìoria ad ogni specie di tributo speciale. L'illustre professore, inoltre, procedendo nella disamina, ha precisato che il nome di c. di m. non può essere attribuito che solo alle somme prelevate dai privati per coprire *in parte* le spese dell'opera pubblica: ove invece le dette somme coprissero tutto l'onere dell'opera, meglio è chiamarle genericamente tributi di miglìoria.

(2) Seligman — opera citata.

3.° Base giustificativa comune accettata da tutti i seguaci della corrente è che il contributo si paga, come la tassa, proporzionalmente e per il conseguimento di un particolare beneficio (1).

Il Dalla Volta, che per primo si occupò di tale argomento (2), ritiene che il contributo in esame possa, dati i comuni caratteri che egli vi riscontra, configurarsi come una tassa o, quanto meno, essere coordinato nel sistema di questo, « saranno, se vuoi, una sottospecie delle tasse, ma è certo che il loro carattere predominante, quello cioè di essere il compenso per un vantaggio procurato, induce a riconoscere che appartengono alla categoria delle tasse ». Quasi identico è il pensiero del Graziani (3), per quanto l'insigne maestro di Napoli ammette di non poter fare alcuna obiezione, in via principale, a chi ne vuol costituire una categoria a parte. Ora molti scrittori hanno recisamente respinto tale configurazione del contributo e molte critiche sono state mosse, non tutte, a dire il vero, molto fondate. Si è obiettato anzitutto che, mentre la tassa ha carattere volontario, nel senso che il contribuente si assoggetta liberamente al pagamento, il contributo ha carattere eminentemente obbligatorio. Ma lo stesso Seligman, che fa dei contributi di miglìoria una categoria distinta delle pubbliche entrate, confuta tale obiezione. Questo carattere distintivo, egli osserva, è più teorico che reale e molto volte ci si trova di fronte a delle tasse che hanno vera e propria natura obbligatoria quali

(1) Confr. Einaudi — Istituzioni di scienza delle Finanze — pag. 67 e seg. « Il contributo di miglìoria ha un carattere comune con la tassa, perchè pagato in vista dei vantaggi particolari divisibili che si arrecano ai contribuenti. Così pure la tassa è pagata per servizi divisibili, o meglio, ambedue sono pagati a guisa di prezzo della parte divisibile del costo di un servizio pubblico voluto anche nell'interesse generale, interesse secondario od almeno non preponderante nel caso di contributo ».

(2) Dalla Volta — I contributi speciali per lavori di miglìoria — Scritti di economia e di finanza.

(3) Augusto Graziani — Ist. di Scienza delle Finanze — Utet 1929 — pag. 161 « Una forma particolare di tassa, specialmente in talune applicazioni, è costituita da quelle contribuzioni che gli americani chiamano speciali e gli inglesi di miglìoramento » ed ancora a pag. 718 « fu avvertito che una forma speciale di tassa è costituita dai contributi di miglìoria ». Molto strano appare che sia il Caronna che il Tangorra citino il Graziani come uno dei principali assertori della autonomia del contributo: dall'opera del Graziani se ne deduce il contrario.

quelle che sono relative « aux transactions quotidiennes indispensables ». Le tasse di registro, di matrimonio, di morte, sono contribuzioni a cui nessuno potrà negare il carattere obbligatorio.

Quindi, osserva sempre il Seligman, « taxes et contributions speciales, impôts indirects et impôts directs, tout cela constitue des contributions obligatoires ». Esistono invece altre considerazioni più fondate che fanno apparire la divergenza fra i due istituti. Riferendoci alla diversità del beneficio che si ottiene con i due pagamenti, si può notare che, per quanto le somme versate hanno, in ambo i casi lo scopo di coprire parzialmente le spese di un'opera di pubblico interesse, nel caso della tassa il beneficio è diretto, nel caso del contributo esso è indiretto. In secondo luogo, nel pagamento di una tassa prevale l'interesse individuale in quanto il servizio che viene corrisposto, beneficia al singolo prima di ogni cosa, invece nel pagamento di un contributo di miglioria predomina sempre l'interesse generale, che è scopo precipuo dell'opera pubblica, la quale, solo casualmente, apporta un beneficio alla proprietà privata. La tassa inoltre vien percepita per ogni sorta di servizi, diversamente il contributo ha un campo limitato perchè è prelevato solo per delle specifiche miglie localì o territoriali. E vi è ancora un'altra importante distinzione relativa al tempo di realizzazione del contributo: questo s'impone una sola volta e per un lavoro pubblico, mentre la tassa vien prelevata periodicamente per ogni servizio del quale si usufruisce. Tale distinzione, è stato da alcuno osservato, (1) non è del tutto giusta, perchè in pratica accade, a volta, che i contributi vengono pagati periodicamente in rate ed all'opposto alcune tasse sono pagate una sola volta, dato lo speciale carattere del servizio (tassa di matrimonio, di nascita, di morte ecc.). Osservazione giusta che però non intacca la legittimità della distinzione: « nel contributo, osserva il Seligman, il pagamento si capitalizza in una somma pagabile, d'ordinario, una sola volta ed a volta a rate », nel caso di una tassa, invece, il pagamento ha sempre un carattere, per così dire frammentario ed irregolare.

(1) Einaudi — opera citata.

Ed ancora: la figura del debitore del contributo corrisponde a quella di un contribuente particolare, qualificato dall'appartenenza ad una data categoria di persone economicamente determinata, particolarità che non c'è nel debitore di una tassa.

Inoltre, nel caso del contributo non si ha una domanda da parte del contribuente anzi, spesso, l'opera pubblica non è stata da lui richiesta: all'opposto la domanda è un carattere essenzialissimo dell'istituto della tassa. La controprestazione, nella tassa è sempre un servizio pubblico, nel contributo è solo un vantaggio apportato alla proprietà immobiliare.

4.° Da tutte queste osservazioni, più o meno fondate, appare chiaro che è impossibile fondere il contributo e la tassa: vi sono caratteri differenziali talmente palesi fra i due istituti, da escludere la prevista unificazione.

Ed allora una seconda corrente dottrinarica si è sforzata di avvicinare il contributo all'istituto delle imposte. Ma anche qui la divergenza tra le due specie di entrata pubblica è profondissima.

Le imposte sono contribuzioni obbligatorie che servono a coprire le spese fatte per il pubblico interesse, senza alcun speciale ed individuale riferimento, all'opposto, nei contributi di miglioria, la contribuzione, corrisponde ad uno speciale beneficio arrecato al proprietario di un immobile. Tale beneficio è sempre misurabile, mentre il particolare vantaggio che può portare il servizio finanziato con le imposte non è mai commisurabile separatamente. L'imposta, inoltre, può essere progressiva o proporzionale ed è relativa alla proprietà, alle entrate, alle spese, e a qualsiasi misura della capacità contributiva, viceversa il contributo non può essere che proporzionale al beneficio arrecato e cioè alle specifiche miglurie.

In definitiva, col contributo, ci troviamo in presenza di una vera e propria controprestazione, perchè ad una somma versata corrisponde un determinato vantaggio; non così per l'imposta che l'Ente preleva senza ricambiare nulla di specifico e senza curarsi se in futuro il singolo contribuente beneficia o meno del servizio che vien finanziato con la sua contribuzione: unico scopo in questo caso è solo l'interesse generale e quindi il beneficio della collettività.

5.° Più convincenti vorrebbero essere le argomentazioni di coloro che assimilano il nostro istituto alla imposta speciale. L'imposta speciale è una particolare forma di entrata pubblica che si riscontra in tutti gli ordinamenti finanziari. La ragione giuridica di tale istituto è così sintetizzata dall'Albergo: (1) « L'evoluzione sociale fa sì che dai servizi di gruppo, man mano che essi diventano comuni a più gruppi di cittadini, si passi via via a servizi pubblici generali: ma è vero, tuttavia, che se la mèta di un perfetto sistema di ripartizione della imposta è quella di ottenere, quanto più possibilmente, l'equivalente fra il tributo pagato e l'impressione del vantaggio che riceve dalla civile convivenza organizzata in forma di stato, ogni contribuente, l'imposta speciale, che realizza la equivalenza tra il costo del servizio ed il vantaggio ricevuto dai componenti i gruppi sociali, come tali, rappresenta, in linea di principio, una approssimazione verso la ripartizione della imposta tra i singoli ». Definizioni esatte della imposta speciale sono state date da molti scrittori, ma i più illustri maestri di finanza sono in tale discordanza di idee al proposito da far dire al Curatore che mai la dottrina si sarebbe potuta intendere su tale punto.

Il D'Albergo dice che esse sono « quelle che gravano su determinati gruppi o classi sociali, i quali risentono, come tali, un beneficio particolare da un servizio pubblico, reso dall'Autorità, per soddisfare prevalentemente un bisogno collettivo del gruppo stesso ».

Il Tangorra dice che « è quella corrisposta da un determinato gruppo sociale, per provvedere ad uno o più bisogni collettivi affatto propri del gruppo e che, d'ordinario, non possono riscontrarsi se non in gruppi analoghi ». (1)

Carlo Ferraris, dopo una minuta analisi, afferma di non poter richiamare tutte le diverse imposte speciali in una definizione unica ed ammette soltanto che esse corrispondono a speciali atteggiamenti ed a speciali effetti dei pubblici istituti rispetto a singole classi o categorie o gruppi di individui ed enti morali. Dati quindi tali « atteggiamenti speciali » la loro natura varierà con il loro carattere: ne avremo così di carattere perequativo,

(1) E. D'Albergo — I contributi di miglioria e le imposte speciali.

(1) Tangorra — Scienza della Finanza — pag. 655.

consociativo, corporativo, correttivo, surrogativo, limitativo: tale suddivisione fa il Ferraris, seguendo il Sax (2).

Più preciso il De Viti de Marco (3) dice che la imposta speciale « viene prelevata per un servizio reso a vantaggio *prevalente od esclusivo* di un gruppo sociale » e naturalmente vien posto « a carico prevalente od esclusivo il tributo necessario a coprirne il costo ». Si crea così un rapporto di scambio speciale di prestazione e controprestazione tra lo stato produttore ed il gruppo consumatore.

Data questa definizione, il De Viti de Marco non trova nulla a dichiarare che il contributo di miglìoria è « l'esempio tipico delle imposte speciali »: nell'uno e nell'altro caso si tratta di un tributo pagato da un particolare gruppo di persone e per un particolare beneficio conseguito.

Così pure il Tangorra nega una originalità ai contributi di miglìoria e l'identifica come imposte vere e proprie perchè « in sostanza consistono nella prelevazione da parte dello Stato o di un altro Ente pubblico d'una parte di dato guadagno individuale, per impiegarla alla soddisfazione di bisogni generali ».

Ma, nonostante l'autorità di tali scrittori, bisogna dissentire da tali opinioni: giusti sono i caratteri identici riscontrati nei due istituti, anzi noi aggiungiamo che sia l'imposta speciale che il contributo hanno carattere obbligatorio ed ambedue colpiscono delle persone determinate ma rimane sempre che la determinabilità e la misura del singolo vantaggio, caratteri che si riscontrano nel contributo, non esistono nei riguardi della imposta speciale: questa viene applicata sì per un vantaggio arrecato ad un determinato gruppo, ma tale beneficio è collettivo per il gruppo e non è distinguibile singolarmente. Il contributo inoltre è proporzionale al beneficio ricevuto, l'imposta speciale invece è commisurata alla capacità contributiva dei consociati del gruppo.

In definitiva, un'imposta speciale, qualunque siano i suoi caratteri specifici nei singoli casi, conserva sempre alcuni caratteri intrinseci della imposta generale e, come tale, non può assolutamente identificarsi col contributo di miglìoria.

6.° Tale acute osservazioni, mosse contro le suesposte correnti della dottrina finanziaria, hanno spinto illustri maestri quali il Seligman, l'Einaudi e, recentemente, il D'Albergo a tentare di dare una diversa configurazione al contributo in esame: una con-

(2) C. Ferraris — Saggio sull'imposta militare — pag. 134 e seg.

(3) Da Viti de Marco — I primi principi della Economia finanziaria — Cap. VI; pag. 97.

figurazione autonoma che potesse servire da ponte di passaggio tra la categoria delle tasse e quella delle imposte.

Fondatore di questa terza corrente è il professore dell'Università di Columbia Edwin Seligman e la definizione del contributo più innanzi riportata, come già avvisammo, è sua. Dalla quale definizione si possono ricavare i caratteri dell'istituto: essere cioè obbligatorio (carattere che in certo modo lo distingue dalla tassa), giustificabile e commisurabile per il beneficio particolare che consegue il singolo (differenza con l'imposta) ed in ultimo territorialmente delimitato (carattere che lo distingue ugualmente dalla tassa e dalla imposta), Il Seligman, come abbiamo detto, pone il contributo in una posizione che serve da ponte di passaggio fra la categoria delle imposte e quella delle tasse e, nei riguardi dell'interesse, il detto Autore riconosce che l'Ente, nell'opera che esegue, tien conto dell'interesse pubblico come considerazione preponderante per quanto, occasionalmente, vi sia ancora qualche particolare vantaggio commisurabile (1).

Tale configurazione ha accettato anche l'Einaudi che concorda esattamente col Seligman.

Così pure il Flora, in linea di principio: « Di frequente poi, in particolare nelle grandi città, alcune categorie di cittadini ricevono individuali vantaggi dall'attività dei comuni, senza richiesta alcuna da parte loro, vantaggi costituenti.... un indebito arricchimento, al quale corrisponde l'applicazione di contributi obbligatori sui generis ».

Il D'Albergo segue pure il pensiero del Seligman, ma coordina i contributi con le imposte speciali. Meno chiaro appare il pensiero del Griziotti, perchè, in quanto, nelle sue opere, a volte ha concordato col Seligman, riconoscendo autonomia al contributo perchè « in esso si riscontra il carattere del rimborso o di prezzo economico privato », a volte lo ha posto tra le imposte speciali (2). Altri scrittori si sono pure occupati dell'argomento e, più o meno parzialmente, aderiscono al pensiero del Seligman (così il Fasolis (3), il Fanno (4), il Conigliani (5).

(continua)

D.R. VITTORIO PIERRO

(1) Per poter ben comprendere tutto il pensiero del Seligman bisogna leggere i suoi *Essays in taxation* e specificamente i capitoli sulla *Betterment tax* e sulla *Classification of public revenues*.

(2) Griziotti Benvenuto — Le imposte sugli incrementi di valore.
id. id. Principi di politica finanziaria.

(3) Fasolis G. — Opera citata.

(4) Fanno M. — Scienza delle finanze — 1929.

(5) Conigliani — La riforma delle leggi dei tributi locali.

Appalti, aste ecc.

Comune di Angri — *Lavori di allaccio corsi luridi privati alla fognatura urbana* — Gara giorno 4 ottobre 1937, XV, ore 11 nella Sede Municipale. Ammontare appalto lire 450.710,36, suscettibile di diminuzione in sede di gara da tenersi a norma art. 73 lett. C regolamento contabilità dello Stato.

Presentazione documenti rito pel giorno 25 settembre 1937, ore 12. — Cauzione provvisoria lire 20.000 (ventimila).

Deposito spese contrattuali e d'asta lire 10.000 (diecimila), salvo rendiconto.

Angri, li 2 settembre 1937 XV.

Il Segretario Capo — Cav. Rag. Giuseppe Simonetti

Il Podestà — Cav. Uff. Leopoldo Perris

Comune di Felitto — *Vendita dell'VIII sezione bosco « Feliceto »* — Si rende noto che in data 25 corrente, alle ore 10, nella Casa comunale, dinanzi al Podestà, assistito dal sottoscritto Segretario Comunale, si procederà all'incanto per la vendita dell'VIII Sezione del Bosco Feliceto, sul prezzo di base di lire 20350.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine; le offerte in aumento non potranno essere inferiori alle lire 50. Deposito cauzionale provvisorio lire 2000. Per chiarimenti rivolgersi all'ufficio di Segreteria.

Felitto, li 4 settembre 1937 XV.

Il Segretario — Ugo Vairo

Il Podestà — Benedetto Ivone

Concorsi

Amministrazione Provinciale di Salerno — *Segretario presso il R. Liceo Scientifico di Salerno.*

Concorso per esami e per titoli. Stipendio annuo lordo iniziale L. 8500,00 e supplemento di servizio attivo annuo lordo di L. 1700,00.

Titolo di studio: licenza di scuola media superiore (Liceo classico, Liceo scientifico, Istituto Magistrale, Istituto Tecnico e Istituto Commerciale).

Età minima anni 18, massima anni 34, salvo eccezioni di legge.

Termine utile per presentazione istanze e documenti: 15 ottobre 1937.

Per le materie di esame e per ogni altro chiarimento rivolgersi alla Segreteria dell'Amministrazione Provinciale.

Comune di Buccino — *Concorso per titoli per il posto di becchino comunale* scadente il 30 ottobre p. v. — Periodo di prova anni due — Salario annuo L. 1600, suscettibile degli aumenti e tratte di legge — Età minima anni 18 massima 30 alla data di scadenza del bando, salvo eccezioni di legge — Titolo di studio licenza elementare 5° classe — Documenti di rito — Tassa ammissione al concorso L. 25,20 — Assunzione in servizio 15 giorni dalla partecipazione di nomina — Chiarimenti alla Segreteria.

Buccino li 3 settembre 1937 XV.

Il Segretario — dottor Del Plato

Il Podestà — Generale Medico prof. Pietro Bosco

segue: **Concorsi**

Comune di Nocera Inferiore — *Vice Segretario Capo, Segretario Capo Ufficio demografico e Dattilografo.* — Concorso per titoli ed esami ai posti di organico di:

Vice Segretario Capo con funzioni vicarie, con lo stipendio base di lire 10,000.

Segretario Capo dell'Ufficio Demografico - Leva - Liste Elettorali - Statistica, con lo stipendio base di lire 9,500,00.

Dattilografo, con lo stipendio base di lire 4,200.

Gli stipendi suddetti sono suscettibili di cinque aumenti quadriennali del decimo; verrà inoltre corrisposta la indennità caro-viveri nella stessa misura, con le stesse norme e per il tempo in cui questa sarà mantenuta per gli altri dipendenti Comunali.

Gli stipendi e le indennità di cui sopra saranno soggette alle riduzioni ed alle ritenute di legge per la iscrizione alla Cassa di Previdenza, all'I. N. F. A. D. E. L. nonché alle ritenute per imposta di R. M. e Complementare.

Termine utile per la presentazione dei documenti 16 ottobre 1937 XV ore 16.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Nocera Inferiore 1° settembre 1937 XV.

Il Segretario Capo - *Rossetto*

Il Podestà - *Arminio*

Comune di Pagani — *Applicato Dattilografo.* — Concorso per titoli ed esami. Stipendio annuo lire 4000, suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo. Indennità caroviveri, nella misura e durata come per gli altri impiegati comunali. Età da 18 a 30 salvo eccezioni di legge. Licenza scuola media inferiore. Domanda da presentarsi non oltre 25 ottobre p. v. insieme documenti di rito e tassa di concorso lire 25. Esami consistono in una prova scritta ed orale sui principi generali della vigente legge com. e prov., in una prova pratica di scritturazione a macchina ed una prova orale sull'ordinamento dello stato civile, sul registro di popolazione, sulla tenuta degli archivi comunali e sulle vigenti disposizioni sul reclutamento.

Pagani 28 agosto 1937 XV.

Il Segretario Capo - *Di Mauro*

Il Podestà - *Damiani*

Comune di Roscigno — *Concorso per titoli al posto di applicato di Segreteria.* — Scadenza 15 ottobre p. v. ore 18. Stipendio annuo L. 2500, al lordo delle ritenute ed oltre gli ultimi aumenti di legge. Età minima anni 18, massima 30, salvo eccezioni di legge. Licenza di scuola media inferiore e documenti di rito.

Chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale - *Aristide Focarile*

Il Podestà - *Edilberto Resciniti*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 275. Ente comunale di Assistenza. Passaggio di amm. della Cong. di Carità.
- 276. Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.
- 277. Ammasso canapa 1937-38.
- 278. Incremento consumo frutta e uva.
- 279. Calendario e azienda della C. R. I. 1938.
- 280. Denuncia di casi di morte per perniciosa malarica.
- 281. Poliomielite anteriore acuta.
- 282. Procedimenti per la macellazione degli animali.
- 283. Tularemia.
- 284. Frodi in commercio degli olii di uliva.
- 285. Sviluppo edilizio dei Comuni.
- 286. Corpi provinciali Vigili del Fuoco. Assistenza legale.
- 287. Esercizi pubblici. Versamento cauzioni commerciali.
- 288. Prospetto animali macellati e consumo delle carni e del pesce.
- 289. Operazioni di leva classe 1917.
- 290. Concorso al posto di veterinario presso il Deposito Cavalli Stalloni di S. Maria C. V.
- 291. Afta epizootica.

(continua)

292. Provvedimenti di protezione antiaerea da attuarsi dalle Provincie e dai Comuni.
293. Modelli di rilevazione per il censimento industriale e commerciale.
294. Domande per le concessioni di materiale ferroso.

Parte II

La classificazione economica delle pubbliche entrate ed i contributi di miglioria — V. *Pierro*.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 293 a n. 294 — Corsi — Esami abilitazione agenti imposte di consumo.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

293. Modelli di rilevazione per il Censimento Industriale e Commerciale 1937-1940. (C. 10 settembre 1937 n. 39103 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Istituto Centrale di Statistica è a conoscenza che alcune case editrici — oltre ai modelli sussidiari dei quali non è vietata la riproduzione purchè conformi ai tipi predisposti dall'Istituto, offrono in vendita ai Comuni i modelli di rilevazione dell'attuale Censimento industriale e commerciale contrassegnati da un numero seguito dalla lettera -- R -- (rilevazione).

Il detto Istituto rileva che indipendentemente dal fatto che tali modelli vengono inviati gratuitamente ai Comuni e che pertanto l'acquisto da ditte private rappresenta una spesa ingiustificata, disponendo l'Istituto per ogni singola rilevazione del quantitativo necessario per far fronte a tutte le richieste, e richiama l'attenzione sulla circostanza che i modelli stampati da privati all'infuori di qualsiasi controllo dell'Istituto, possono essere viziati di errori od omissioni tali da pregiudicare le operazioni di raccolta dei dati, dovendo i modelli essere tutti uguali sia come colore, che come testo e veste tipografica.

Si fa invito pertanto ai Comuni perchè respingano senz'altro le offerte di acquisto di modelli di rilevazione — R -- che loro pervengano da tipografie e case editrici segnalando che l'Istituto provvede per ogni singola rilevazione ad inviare *gratuitamente* il quantitativo necessario con la massima celerità e puntualità.

Prego segnare ricevuta.

Il Prefetto — MANNO

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

275. **Ente comunale di Assistenza. Passaggio di amministrazione dalla Congr. di Carità.** (C. 7 settembre 1937 n. 41889 ai Sigg. Presidenti Enti Comunali di Assistenza della Provincia).

Ad oltre due mesi di vita degli E. C. A., sono spiacente di constatare che alcuni si sono limitati a segnare ricevuta delle disposizioni emanate, altri a segnalare la composizione della Commissione amministratrice straordinaria, altri a trasmettere il solo programma assistenziale ed altri, infine, a trasmettere il verbale del passaggio di amministrazione e non anche quello della verifica straordinaria di cassa, o viceversa.

Intendo che tutti gli Enti compiano gli atti del passaggio di amministrazione dall'ex Presidente della Congr. di Carità, in essi compresa la verifica straordinaria di cassa, e mi trasmettano copia integrale dei relativi verbali.

Assegno il termine di quindici giorni dalla data della presente, e mi riservo provvedimenti di rigore in caso di inadempienza o di ritardo.

Il Prefetto — MANNO

276. **Esami di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale.** (C. 4 settembre 1937 n. 36336 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreto ministeriale del 5 agosto ultimo, pubblicato nel N. 190 della Gazz. Uff. del Regno del 17 detto (1), sono stati indetti gli esami pel conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

(1) v. B. A. anno corr. pagina 301.

Detti esami, oltre che nelle altre sedi in detto decreto indicate, si terranno anche presso questa Prefettura ed avranno inizio alle ore 9 precise dei giorni 17, 18 e 19 gennaio 1938, XVI.

Prego curare che tale decreto abbia la maggiore diffusione con avvisi al pubblico e presso le organizzazioni locali.

Le disposizioni disciplinanti gli esami sono quelle degli art. 174 e 175 del T. U. 3 maggio 1934 n. 383 della legge comunale e provinciale e degli art. 72 e seguenti del regolamento 12 febbraio 1911 n. 297 con le modificazioni apportate col R. D. 14 novembre 1929 n. 1990.

In esecuzione a tali disposizioni i candidati dovranno, per essere ammessi agli esami presso questa sede, far pervenire a questa Prefettura, entro il 17 dicembre corrente anno, la domanda in carta legale da L. 6 indirizzata al Ministero dell'Interno e corredata dei seguenti documenti regolarmente bollati e legalizzati:

1) Certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia, in occasione di singoli concorsi, riconosciuta in virtù di decreto reale. Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi della legge 26 giugno 1927, N. 1013.

2) Certificato di nascita.

3) Certificato penale generale, di data non anteriore di tre mesi a quella degli esami.

4) Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal Podestà del Comune di origine e dal Podestà degli altri comuni in cui l'aspirante ha dimorato durante l'ultimo triennio.

5) Diploma di maturità classica, o quello di maturità scientifica, o il diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria o sezione agrimensura), o il diploma di abilitazione magistrale, o quello di istituto medio commerciale, o il diploma di perito agrario rilasciato dai RR. Istituti Tecnici ed Agrari, o quello di perito industriale da RR. Istituti Industriali, o il di-

ploma di licenza conseguito presso RR. Istituti Nautici (escluso qualsiasi equipollente).

6) Fotografia dell'aspirante con la firma autenticata dal Podestà del Comune di residenza o da un notaio.

7) Quietanza del pagamento della tassa di L. 100, da effettuarsi nella Sezione di R. Tesoreria Provinciale, nonchè del versamento di L. 30 sulla contabilità speciale di questa Prefettura, per il funzionamento della Commissione esaminatrice.

L'esame è scritto ed orale sulle materie indicate nel seguente programma:

Esami scritti

1 — (una prova) — Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

2 — (due prove) — Principi di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche (prova teorica) e risoluzione di un quesito riguardante la contabilità dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

3 — (due prove) — Leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica) e compilazione di un verbale di deliberazione di Podestà.

Esami orali

1 — Nozioni di diritto civile ed ordinamento dello stato civile.

2 — Nozioni di diritto penale.

3 — Nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.

4 — Statuto fondamentale del Regno, legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa, legge sulla Corte dei Conti.

5 — Leggi e regolamenti amministrativi.

6 — Legislazione sociale con speciale riguardo al sistema corporativo e particolarmente per quanto attiene:

a) alla soluzione corporativa della questione sociale.

b) al regime delle associazioni professionali e dell'ordinamento corporativo dello Stato e delle relazioni sociali,

c) alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro,

d) alla carta del lavoro.

Prego darmi ricevuta ed assicurare l'adempimento.

Il Prefetto — MANNO

277. **Ammasso canapa 1937-38.** (C. 6 settembre 1937 n. 1183 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In attesa del Decreto Ministeriale, in corso d'emanazione, che prescriverà le modalità regolatrici dell'ammasso obbligatorio della canapa, il Consorzio Provinciale obbligatorio per la difesa della canapicoltura, sulla scorta del R. D. 18 nov. 1936 n. 1955 convertito nella legge 9 gennaio 1937 n. 243, e precedenti, ha stabilito le norme relative ai conferimenti per l'iniziata campagna.

Nel dare notizia di quanto sopra alle SS. LL. comunico altresì che quell'Ente ha disposta l'affissione di apposito manifesto all'uopo distribuito, in congruo numero di copie, a tutti i sigg. Podestà dei Comuni canapicoli.

Ha rivolto, inoltre, preghiera ai Sigg. Segretari dei Fasci di Combattimento ed ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali interessate, nonché a tutti gli altri Enti e Comandi, affinché attraverso il contributo della loro attiva ed efficace collaborazione, sia conseguito il completo successo della politica degli ammassi ch'è alla base del conseguimento dell'autarchia economica nazionale.

Per altro, il Consorzio ha rivolto preghiera affinché siano rilevate e segnalate, agli organi competenti, tutte quelle circostanze che, nell'evadere le prescrizioni di legge, possano compromettere la raccolta totalitaria del prodotto destinato agli ammassi.

Nutro viva fiducia che il non agevole compito assegnato al Consorzio Provinciale sarà suffragato dall'attività delle SS. LL. che si compiaceranno impartire gli ordini e le disposizioni che riterranno del caso perchè le infrazioni trovino adeguate sanzioni.

Il Prefetto — MANNO

278. **Incremento consumo frutta e uva.** (C. 23 agosto 1937 n. 3476 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il facile, rapido ed economico collocamento al consumo delle frutta e delle uve da tavola, rappresenta anche quest'anno, come di consueto, un problema a cui il Governo Fascista intende porre *il più vivo interessamento*.

Richiamando, pertanto, le disposizioni già impartite in proposito negli anni passati, si invitano le SS. LL. ad agevolare, con i mezzi già indicati in passato e con quegli altri che si ravvisassero opportuni, ogni diretto contatto tra la produzione e le masse consumatrici, consentendo altresì con criteri di larghezza tutte quelle iniziative di carattere temporaneo e supplementare che gli esercenti la vendita al pubblico intendessero prendere per lo smercio della frutta e dell' uva.

Peraltro, nelle contingenze presenti, preme vivamente raccomandare che siano vigilati con il più assiduo rigore i prezzi di cessione del prodotto, sia all'ingrosso che al minuto. Occorre, infatti, stroncare ogni speculazione ed indurre produttori e commercianti a ricercare il maggior guadagno attraverso la quantità delle vendite, piuttosto che nell'alto prezzo delle singole contrattazioni.

In proposito, sarà opportuno tener presente anche quelle particolari situazioni locali, nelle quali per vicinanza di mercato, per sovrabbondanza di produzione, per facilità di accesso dei consumatori, si possano realizzare i prezzi più bassi, per far sì che in tali località il beneficio di una più facile distribuzione torni a vantaggio anche e principalmente del consumatore.

Ogni iniziativa stimolatrice del consumo, propagandistica della vendita, e moderatrice dei prezzi sarà molto apprezzata anche dall'On. Ministero delle Corporazioni.

All'uopo questa Prefettura, con l'attiva collaborazione del Comitato di Presidenza del Consiglio Provinciale delle Corporazioni, agevolerà l'afflusso al consumo delle frutta, degli ortaggi e delle uve in relazione alle correnti del mercato.

In considerazione, inoltre, dell'importanza igienica del consumo dei prodotti ortofrutticoli e della utilità per i singoli di farvi ricorso, dovuta all'alto potere nutritivo delle frutta, uva e verdure, si raccomanda di evitare ogni sperpero, che per la facile deperibilità dei prodotti stessi deriverebbe, anche col danno dell'economia agricola, dall'incetta o dal mancato consumo.

Si prega anche di vigilare sulla igiene dei magazzini, dei negozi, e della presentazione sui banchi.

Per il Prefetto - CASALE

279. **Calendario e Agenda della C. R. I. 1938 XV.** (C. 18 agosto 1937 n. 90517 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Croce Rossa Italiana provvederà, anche per l'anno 1938, alla pubblicazione di un proprio Calendario o di una Agenda.

Data la finalità delle due pubblicazioni, destinate ad un'opera di propaganda a favore della benemerita istituzione, le segnalo per l'eventuale acquisto.

Per il Prefetto - CASALE

280. **Denuncia casi di morte per perniciosa malarica.** (C. 26 agosto 1937 n. 38051 ai Podestà, Commissari Pref. ed Ufficiali Sanitari dei Comuni della Provincia).

Comunico per l'osservanza la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« Come è noto, ai sensi e agli effetti del T. U. delle leggi sanitarie, nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi stabiliti nel regolamento 18 gennaio 1935 N. 93, l'Istituto assicuratore presso cui gli operai erano assicurati, a norma delle vigenti leggi sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, è tenuto al pagamento di una sovvenzione agli aventi diritto.

Ora il Ministero delle Corporazioni, a seguito di analogo richiesta dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione infortuni sul lavoro, ha segnalata la necessità, per dare modo allo stesso Istituto di eseguire tempestivamente eventuali accertamenti di sua competenza, che copia del rapporto che l'Ufficiale Sa-

nitarie deve a norma dell'art. 62 del citato regolamento tra smettere al Medico Provinciale, venga contemporaneamente comunicato all'Istituto assicuratore.

Quanto sopra si porta a conoscenza delle EE. LL. con preghiera di disporre in conformità „.

Resto in attesa di assicurazione dell'adempimento da parte degli Ufficiali Sanitari.

p. Il Prefetto — CASALE

281. **Poliomielite anteriore acuta.** (C. 26 agosto 1937 n. 37738 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. del 6 corr. N. 111 il Ministero ha richiesto i seguenti dati relativi all'oggetto, relativi al decorso anno 1936:

- 1.º Numero dei casi di poliomielite a.a.
- 2.º Se ed in quanti casi fu eseguito il ricovero in Ospedale e dopo quanti giorni di malattia;
- 3.º Il numero dei decessi per tale malattia;
- 4.º Il numero dei casi nei quali residuarono, ed in quale grado, paralisi o paresi degli arti, distintamente per quelli curati a domicilio o ricoverati in Ospedale;
- 5.º Giudizio sull'efficacia dei vari trattamenti terapeutici applicati, specificando se venne eseguita la sieroterapia (Siero Pettit, siero di convalescenti, o siero di sangue materno).

Le notizie sull'argomento dovranno inviarsi entro il 10 settembre p. v. e la risposta dovrà trasmettersi a quest'ufficio anche se negativa.

p. il Prefetto — CASALE

282. **Procedimenti per la macellazione degli animali.** (C. 14 agosto 1937 N. 36727 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Presidente della Sezione di Lucca della Società Zoofila Romana, rileva la necessità di procedere all'uccisione degli animali destinati alle macellazioni e specialmente dei suini destinati alle macellazioni a domicilio, col metodo della pistola a proiettile captivo.

Con riferimento alla circolare Prefettizia N. 4524 del 3 febbraio c. a., riportata a pag. 44 del B. A. c. a., prego la S. V. di riesaminare il regolamento sui macelli in vigore in codesto Comune, apportandovi all'occorrenza opportune variazioni intese ad ottenere che per le macellazioni degli animali siano sempre adottati procedimenti atti a produrre la morte nel modo più rapido possibile evitando atti che danno atroci sofferenze e sia inoltre sempre impedito che persone estranee e specialmente i bambini assistano allo spettacolo dell'abbattimento.

p. il Prefetto — CASALE

283. **Tularemia.** (C. 20 agosto 1937 n. 37736, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico integralmente la circ. N. 107 del 29 luglio pp. del Ministero dell'Interno perchè ne sia data comunicazione all'ufficiale sanitario e a tutti i medici esercenti nel comune, e siano osservate le disposizioni in essa contenute.

“ Con ordinanza ministeriale del 23 giugno 1937 pubbl. sulla Gazz. Uff. N. 1 del 15 c. m. sono state disposte norme sanitarie in confronto della importazione nel Regno di animali destinati al ripopolamento delle riserve di caccia, e ciò allo scopo di difendere il territorio Nazionale dalla importazione di malattie infettive degli animali, tra cui alcune trasmissibili all'uomo, e, tra esse merita particolare rilievo la tularemia, di cui in quest'ultimi tempi si è notata una recrudescenza anche in taluni paesi di Europa.

Essa è pressocchè sconosciuta da noi e, per la poco conoscenza della sintomatologia, può sfuggire all'attenzione dei medici pratici, per cui non si ritiene fuori di luogo ricordare talune caratteristiche epidemiologiche che possono guidare, all'occasione, nell'accertamento della diagnosi e nella adozione delle necessarie misure di profilassi.

Trattasi di una infezione acuta dovuta ad un coccobatterio (*bacterium talurense*) la cui sorgente di infezione è costituita da roscicanti, in cui si ha l'infezione spontanea (specialmente lepri e conigli selvatici, tra cui la malattia è molto diffusa)

E' trasmessa all'uomo per contatto con le carni e con il sangue di animali infetti o per punture di insetti quali vettori del germe (zecche, pulci, tafani ecc.), Sono a preferenza colpiti i cacciatori, i cuochi, le donne di casa che maneggiano animali e carni infette.

Il periodo di incubazione è in media di 3 giorni.

La malattia insorge nell'uomo con cefalea, brividi, vomito, dolori in tutto il corpo, febbre a tipo setticemico, alta nei primi giorni e che poi si abbassa gradatamente. Si ha una mortalità di circa il 5%, di casi, specialmente se vi sono complicazioni di polmonite. Comunque la guarigione si ha con lunga convalescenza.

Sintoma caratteristico è la formazione del punto di penetrazione del ferme di un'ulcera crateriforme, accompagnata da ingorgo delle ghiandole linfatiche della regione ove ha sede l'ulcera. Quando, talvolta, manca tale reperto, è facile confondere la malattia con affezioni di altra natura (forme ghiandolari semplici, forme tifoidi, ecc.).

La diagnosi di laboratorio si accerta con la prova del Widal o con l'emocultura.

Le misure di profilassi occorrenti scaturiscono dai concetti suesposti e consistono:

1) Nell'accurata vigilanza sanitaria in confronto del personale addetto a macelleria e rivendita di selvaggine; del personale di cucina degli alberghi, trattorie, dove più frequente è il consumo di selvaggina; delle persone che abbiano più frequente contatto con animali infetti (cacciatori di professione), venditori ambulanti di selvaggina;

2) Nella pulizia e disinfezione delle mani quando siasi avuto contatto con animali, carni o altro materiale sospetto;

3) Protezione dalle punture degli insetti vettori e distruzione degli animali infetti „.

Si gradirà un cenno di riscontro e di assicurazione.

p. il Prefetto — CASALE

284. **Frodi in commercio degli olii di oliva.** (C. 6 settembre 1937 n. 40571 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Viene segnalato al Ministero dell'Interno che da qualche tempo trovansi in commercio delle partite di olio di oliva miscelati con olio di vasellina.

A quanto risulta, tale commercio si svolgerebbe clandestinamente, e sarebbe favorito da agenti che offrirebbero in vendita a produttori e a commercianti di olio di oliva partite di olio di vasellina invogliandoli alla miscela.

Tale modo di procedere, oltre che contravvenire alle disposizioni contenute nell'art. 20 e segg. del R. D. 15 ottobre 1925, N. 2033 sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e prodotti agrari, disposizione che definiscono come commestibile soltanto l'olio di oliva e gli altri olii vegetali, costituisce reato, nei confronti dei commercianti, punibile a termine dell'art. 516 del Cod. Pen., con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 2000.

La repressione di tale reato, pertanto, se deve essere effettuata sempre con molta energia, s'impone vieppiù ora che il deficiente raccolto oleario potrebbe offrire ai commercianti poco scrupolosi l'incentivo a realizzare forti guadagni mediante la sofisticazione dell'olio di oliva con olii non commestibili, come è appunto l'olio di vasellina.

Le SS. LL. dovranno perciò adoperarsi a che l'abuso riscontrato sia posto in evidenza al più presto ed energicamente represso.

All'uopo, giovandosi anche della collaborazione degli Istituti, di cui al D. M. 29 agosto 1929, incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nel commercio di prodotti agrari, le SS. LL. dovranno far procedere a frequenti prelievi di campioni presso i rivenditori di olio e far sottoporre tali campioni ad analisi da parte del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Oltre poi a tali accertamenti diretti, onde stroncare l'abuso alle sue radici, le SS. LL. dovranno pure fare ispezionare frequentemente le fabbriche ed i depositi di olio di vasellina, al fine di accertare se partite di tale prodotto, anzichè essere destinate a scopi industriali siano invece vendute allo scopo palese od occulto di sofisticare l'olio commestibile e in particolare quello di oliva.

Accertata l'infrazione, i colpevoli dovranno essere immediatamente denunciati all'autorità giudiziaria a termini del citato articolo 516 del Cod. Pen.

Si confida, per l'adempimento delle disposizioni impartite con la presente circolare, sull'attivo interessamento delle SS. LL., e, mentre si attende per ora un cenno di ricevuta e di assicurazione, si resta in attesa di aver notizia sistematica delle eventuali infrazioni riscontrate e delle conseguenti avvenute denunce all'autorità giudiziaria.

Il Prefetto — MANNO

285. **Sviluppo edilizio dei Comuni**, (C. 11 settembre 1937 n. 37739 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e p. c. ai Sigg. Ufficiali Sanitari).

Comunico, per norma e per l'esecuzione, la seguente circolare n. 110 del Ministero dell'Interno:

« Per l'intensa attività edilizia di questi ultimi anni, si è avuto in qualche Comune, dove tale attività non è stata adeguatamente controllata e regolata, il sorgere di agglomerati di abitazioni in località che per le loro caratteristiche di positura non sono da considerarsi come le più idonee.

Ad evitare una tale deficienza, si ritiene opportuno che le Amministrazioni comunali provvedano tempestivamente a designare le località più salubri del territorio comunale ove possa svilupparsi l'attività edilizia privata. Tale attività dovrà essere adeguatamente disciplinata sia ai fini igienico-sanitari sia ad evitare il sorgere caotico degli edifici e la costruzione di stabilimenti industriali, che per il loro esercizio possano dar luogo ad inconvenienti per gli abitanti degli edifici circostanti.

Si pregano le LL. EE. compiacersi impartire alle dipendenti Amministrazioni comunali le istruzioni necessarie per l'adempimento delle disposizioni soprariferite ».

Il Prefetto — MANNO

286. Corpi Provinciali Vigili del Fuoco. Assistenza legale. (C. 6 settembre 1937 n. 12 V. F. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno (Ispettorato Centrale dei Vigili del Fuoco) mi comunica quanto segue:

« Risulta che qualche Comune ha rifiutato l'assistenza legale richiesta dal Comandante del Corpo Provinciale a seguito di incidenti stradali, occorsi in servizio, a macchine ed a personale dei Vigili del Fuoco, assumendo che, con l'avvenuto passaggio dei servizi antincendi alla nuova Organizzazione, era cessato ogni suo obbligo di provvedere al riguardo.

Ad evitare incresciose situazioni che, in tali casi, possano derivare ai Corpi Provinciali per la mancanza dell'assistenza legale, si ritiene opportuno ricordare alle SS. LL. — perchè ne rendano edotti gli Enti interessati — che, sia per lo spirito informatore del R. D. legge 10 ottobre 1935 XIII, n. 2472, sia per le disposizioni esplicite e categoriche contenute nella circolare di S. E. il Capo del Governo del 15 febbraio 1936 XV, n. 906, 23, 351165, in questo periodo di transizione, ai Comuni non sono consentite iniziative tendenti, comunque, a ridurre gli oneri di qualsiasi specie che essi sostenevano durante la gestione municipale dei servizi in parola.

Sino a quando, quindi, non saranno emanate le nuove norme, che disciplineranno l'organizzazione nazionale dei servizi antincendi, i Comuni hanno l'obbligo di continuare a prestare — come in passato — ai Corpi Provinciali l'assistenza legale dagli stessi richiesta ».

Si pregano le SS. LL. di prendere atto di quanto sopra e di voler provvedere in conseguenza.

Il Prefetto — MANNO

287. **Esercizi pubblici. Versamenti delle cauzioni commerciali.** (C. 8 settembre 1937 n. 06857 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Pel disposto dell'art. 172 del Regolamento di P. S. 21 giugno 1929 n. 62, è obbligatorio il versamento della cauzione di L. 500 per tutti gli esercizi pubblici contemplati dall'art. 86 del T. U. delle Leggi di P. S., e quindi anche per gli alberghi, le locande, le pensioni, le autorimesse e gli stallaggi ivi indicati.

Interesso pertanto le SS. LL. a diffidare i titolari degli alberghi, delle locande, delle pensioni, delle autorimesse e degli stallaggi delle rispettive giurisdizioni a provvedere al versamento di tale prescritta cauzione presso l'Intendenza di Finanza non oltre il 31 ottobre prossimo venturo, termine perentorio ed improrogabile, facendo tenere a questo Ufficio, per visione e per l'autorizzazione in atti, le relative ricevute degli eseguiti depositi.

Avverto che, in caso d'inadempienza, questo Ufficio sarà costretto ad adottare i provvedimenti amministrativi di competenza, e cioè chiusura dell'esercizio e sospensione o revoca della licenza.

Il Questore — PALUMBO

288. **Prospetto animali macellati e consumo delle carni e del pesce fresco.** (C. 26 agosto 1937 n. 39958 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'ufficio interprovinciale dell'alimentazione con sede in Caserta, in data 18 corr. mi ha trasmessa la seguente lettera:

« Com'è noto all'E. V., questo Ufficio, fra le molteplici attribuzioni, ha anche l'accertamento degli animali macellati e del consumo delle carni e del pesce fresco, per poter stabilire, sin dal tempo di pace, le modalità e la misura dell'approvvigionamento carneo occorrente alla popolazione civile e alle forze armate, in caso di necessità impreviste.

Trimestralmente, quindi, in base a precedenti disposizioni che questo Ufficio ha impartito ai Comuni della Circostrizione (Campania - Lucania - Calabria), si dovrebbero ricevere in restituzione gli appositi moduli a stampa, già forniti all'inizio dell'anno,

al completo delle notizie e cioè: numero degli animali macellati peso vivo, resa in carne, pesce fresco consumato nel trimestre.

Ora, per quanto se ne fosse sollecitata la restituzione con nota n. 204 di prot. Ris. in data 3 corr., questo Ufficio deve ancora ricevere il prospetto con le notizie riguardanti il 2° semestre (aprile - maggio giugno), che in base alle norme a suo tempo impartite, avrebbe dovuto pervenire entro il 10 luglio scorso.

I Comuni che non hanno, a tutt'oggi, corrisposto alla richiesta sono i seguenti: Altavilla Silentina, Ascea, Baronissi, Casaletto Spartano, Contursi, Laurino, Maiori, Montecorice, Morigerati, Omignano, Perdifumo, Piaggine, Policastro del Golfo, Pontecagnano Faiano, Postiglione, S. Giovanni a Piro, S. Mauro Cilento, S. Pietro al Tanagro, Stio, Vallo della Lucania, Valva; ai quali, per altro, in data odierna è stato inviato un secondo sollecito (foglio n. 220 Ris). Ma poichè si ha ragione di ritenere che, come sempre, nemmeno con questo secondo sollecito cosrisponderanno alla richiesta, questo Ufficio si permette di interessare i'E. V. affinché si compiaccia di voler richiamare la particolare attenzione dei Sigg. Podestà dipendenti sulla necessità di trasmettere al più presto le notizie di cui trattasi ».

Con riferimento a precedente corrispondenza, prego dare rigorose disposizioni per l'adempimento di quanto sopra, ricordando che un estratto del prospetto suindicato deve essere trasmesso a quest'ufficio alla fine di ciascun trimestre.

Si richiama la particolare attenzione dei Comuni sopra indicati.

Per il Prefetto - CASALE

289. **Operazioni di leva — Classe 1917.** (C. 6 settembre 1937 n. 1587 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Commissario di Leva della 2.^a Commissione Mobile ha fatto rilevare che, anche per le operazioni relative alla classe 1917, le pratiche poste in istruttoria e presentate per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato, all'atto della visita degli aventi diritto, sono state irrisorie di fronte al numero degli in-

teressati, che hanno dichiarato di aver titolo per ottenere tale congedo.

Richiamo nuovamente su tale inconveniente l'attenzione delle SS. LL. e dei Segretari comunali perchè per l'avvenire ne siano rimosse le cause e sia curata anche in questo settore la scrupolosa osservanza delle norme di legge.

Il Prefetto — MANNO

290. **Concorso al posto di veterinario presso il Deposito Cavalli Stalloni di Santamaria Capua Vetere.** (C. 8 settembre 1937 n. 40213 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per corrispondere ad analoghe premure fatte dal Direttore del Deposito Cavalli Stalloni di S. Maria C. V., prego informare il veterinario costà residente che in data 25 agosto è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di veterinario di quel Deposito.

Al posto è annesso l'assegno annuo di L. 16000 (sedicimila) con le riduzioni e le ritenute di legge. Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina veterinaria che abbiano raggiunto i 25 anni e non abbiano superato i 50. I concorrenti dovranno far pervenire al Presidente del Deposito di S. Maria C. V., non più tardi del 31 ottobre 1937, regolare domanda su carta da bollo da L. 4, corredata dei documenti di rito indicati nel bando di concorso.

Per ogni altro chiarimento gli interessati potranno rivolgersi o a quest'ufficio oppure al Direttore del suindicato Deposito.

Il Prefetto — MANNO

291. **Afta epizootica.** (C. 8 settembre 1937 n. 41406 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Nel Comune di Campagna sono stati denunciati casi di afta epizootica. Con riferimento alle varie circolari Prefettizie riguardanti profilassi di detta infezione, prego richiamare l'attenzione del personale dipendente del Comune, nonchè dei proprietari e dei commercianti, sulle disposizioni in vigore per la lotta contro

l'infezione stessa, con speciale riguardo a quelle contenute nelle circolari Prefettizie N. 2867, 26041 e 39262 dei mesi di marzo e settembre 1936, riportate a pag. 82, 284 e 286 del B. A. detto anno, e n. 5262 e 3142 del corrente anno, riportate nel B. A. n. 6 e 19 del 1937.

Il Prefetto — MANNO

292. **Provvedimenti di protezione antiaerea da attuarsi dalle Provincie e da Comuni.** (C. 23 agosto 1937 n. 215 al Sig. Commissario Ammin. Provinciale e ai Sigg. Podestà Provinciale).

Con circolare a stampa del Ministero della Guerra, in data 5 maggio c. a. comunicata con altra prefettizia del 25 luglio u. s. sono state impartite istruzioni di massima per l'attuazione dei provvedimenti di protezione antiaerea da parte della Provincia e dei Comuni.

Al fine di risolvere i dubbi ai quali essa ha dato luogo e i quesiti che in base a titoli dubbi sono stati da più parti proposti al Ministero dell'Interno, si ritiene opportuno precisare che le indicazioni contenute in detta circolare, per quanto attiene alla competenza passiva delle spese, devono considerarsi come semplici direttive di orientamento generale.

Ne consegue, che con le istruzioni sopraccennate non si è inteso particolarmente, nè d'altronde si poteva intendere, di autorizzare, nè, a maggior ragione, d'imporre alle Provincie ed ai comuni l'assunzione di oneri di spese che loro rispettivamente non competono, a norma delle leggi in vigore.

Rimane, pertanto, chiarito che le disposizioni contenute nella ridetta circolare devono trovare applicazione solo se e in quanto siano compatibili con le disposizioni della legge comunale e provinciale.

Prego favorire un cenno d'intesa e di assicurazione.

p. il Prefetto — CASALE

(v. cont. in copertina)

Parte II.

La classificazione economica delle pubbliche entrate ed i contributi di miglioria.

(cont. vedi pag. 325)

7.º) Da un punto di vista strettamente finanziario, questo risulta il maggiore sforzo della scienza per una definitiva ristestimazione della natura del nostro istituto. Ma nemmeno questa soluzione è stata esente da critica: si è osservato che i citati autori, abbandonando le precedenti teorie, hanno voluto costruire una figura finanziaria autonoma al contributo di miglioria e che non vi sono riusciti: perchè il riconoscere in esso principî comuni alle tasse e alle imposte e poi dire che l'istituto è autonomo, costituisce una grave contraddizione. Il contributo, configurato in tal modo, assume una veste ibrida e tale ibridismo rivela i legami intimi che lo collegano alle sue fonti, talchè neppure l'attributo di *sui generis* riesce ad imprimergli la desiderata individualità,

Chi maggiormente ha cercato di demolire la costruzione scientifica del Seligman e dei suoi seguaci è stato il prof. A. Bertolino in una sua breve monografia recentemente apparsa (1).

Questo scrittore riconduce il contributo sotto la veste dell'imposta tentando altre vie ma, come vedremo, nemmeno lui è riuscito a darci una soddisfacente giustificazione.

Comincia il Bertolino a criticare tutte le precedenti teorie: il vizio comune, egli afferma, « sta nella affermazione del principio che la ragion d'essere della imposizione del c. di m. stia nel fatto che un particolare beneficio è conferito a determinate persone mediante la esecuzione di opere pubbliche, nel senso che il contributo rappresenti una controprestazione del contribuente rispetto al beneficio ottenuto dall'Ente-Stato ». In altri termini, c'è un vero e proprio scambio di prestazioni tra lo Stato ed il

(1) Alberto Bertolino — La figura finanziaria del contributo di miglioria — Studi in onore di F. Cammeo — Vol. I — Cedam — Padova 1933.

privato, fra due soggetti considerati nettamente separati e diversi. Ora, continua sempre il citato autore, questo crudo dualismo e questo forzato rapporto di controprestazione non esistono nella realtà finanziaria. Stato e società sono un medesimo Ente o meglio due aspetti dello stesso fenomeno: lo Stato è la società nella sua unità, e la società è lo Stato considerato nella sua molteplicità e nel suo contenuto: essendo quindi un'unica cosa lo Stato-società, questa supposta controprestazione tra due soggetti non esiste e non può sostenersi. Ora, perchè il cittadino (o l'avvantaggiato, come altri dicono) è obbligato a pagare il tributo? Perchè esso è soggetto a quella potestà necessaria alla vita dello Stato e che la società s'è imposta, che è la potestà fiscale.

Anche nelle leggi recenti, che di proposito istituiscono il contributo di miglioria, codesto è ordinato come tributo, come strumento fiscale: in esse non si fa proprio cenno di compensazioni di eventuali danni e si considera il nostro istituto come una delle fonti di entrata delle finanze locali.

Dopo ciò il Bertolino passa ad esaminare gli elementi costitutivi del contributo di miglioria. Premette che con tale disamina si delinea la natura dell'istituto: contributo obbligatorio, imposto a quelle persone che rivelino un arricchimento straordinario di natura patrimoniale ed immobiliare, dovuto ad esecuzione di opere pubbliche o a fatti sociali con questa connesse. Con tale tributo, quindi, si colpisce quell'incremento di valore patrimoniale dovuto alla esecuzione di opere pubbliche: nulla di strano perciò a riconoscere in esso una vera e propria imposta sul plusvalore.

Nè si contenta di ciò il Bertolino, ma andando oltre confuta tutte le probabili obiezioni che a lui potrebbero rivolgersi. Così controbatte tutti i caratteri riconosciuti al contributo: così la sua determinabilità e la particolarità e la territorialità.

« Il criterio che distingue gli istituti tributari sul fondamento della divisibilità o meno dei servizi pubblici e del godimento di essi, criterio accolto quasi sempre acriticamente, non è valido scientificamente perchè non è vero che debba esservi per forza

una corrispondenza qualitativa tra servizio pubblico ed entrata pubblica » ed anche quando un'entrata sia giustificata politicamente per sovvenire al mantenimento di un servizio pubblico, non vi è correlazione finanziaria tra l'una e l'altro. Ed infatti la storia ci dice che spesso le imposte si sono sostituite alle tasse e viceversa ed anche servizi pubblici identici sono, in diversi paesi, sovvenuti con istituti tributari diversi. Dal che deriva che la indivisibilità di alcuni servizi pubblici, ammettendo che esista, è soltanto una subiettiva qualifica di tali servizi giustificantesi dal particolare procedimento di prelievo che lo Stato applica a dei tributi supposti destinati al mantenimento dei medesimi: si tratta di applicazione di criterii tecnici in relazione a storiche considerazioni di convenienza finanziaria e politica. La realtà è questa: lo Stato per ottenere i mezzi di cui crede di aver bisogno, può seguire diverse vie, una delle quali è quella di attingerli direttamente dai contribuenti secondo particolari accorgimenti da esso medesimo stabiliti ma non finanziariamente necessari. Nè, data la natura e i caratteri della potestà fiscale e le finalità pubbliche relative ad ogni servizio dello Stato, si può caratterizzare il contributo col criterio della commisurabilità, perchè la sua imposizione e il suo pagamento non dipendono da una valutazione economica, da parte del contribuente, della ragione specifica per cui è chiamato a subirli.

Circa la particolarità del contributo di fronte all'imposta, carattere differenziale che alcuni rilevano, si deve osservare che il contributo di miglìoria si applica a quelle persone che dimostrino godere un plusvalore nei loro beni, in conseguenza della esecuzione di lavori pubblici ed è quindi naturale che — se ordinato con criteri di proporzionalità e di progressività — attingerà di più o di meno secondo la maggiore o minore entità del plusvalore: tal quale alla imposta che si commisura alla entità della ricchezza generale o specifica dei singoli contribuenti.

Circa il carattere di territorialità riconosciuto al contributo, il Bertolino osserva che esso non è un elemento costitutivo del

contributo, ma è solo una conseguenza del carattere della causa dell'incremento di valore. « La causa della imposizione del contributo è il verificarsi dell'incremento di valore e va distinta dalla sua *occasione*, che è la derivazione di tale incremento dalla esecuzione di un'opera pubblica ». In altri termini come l'imposta non è applicabile se non quando si attui l'emergenza di ricchezza che è chiamata a colpire, così il contributo dipende dal plusvalore che deve colpire.

8.° Il Bertolino ha cominciato bene il suo ragionamento critico, ma in ultimo è giunto ad una conclusione che noi non possiamo accettare.

Che il contributo di miglìoria possa essere configurato come un'imposta sul plusvalore è impossibile: tale genere di entrata pubblica, già applicata in molti paesi, ha una base differente da quella del nostro istituto. Essa, come osserva il Cassola (1), prende in considerazione non solo la nuova fonte imponibile, costituita d'incremento di capitale, anche quando tale incremento è avvenuto indipendentemente da un'opera pubblica, ma l'entità percentuale dell'incremento medesimo rispetto al prezzo originario dello immobile e rispetto all'ammontare del patrimonio complessivo del contribuente, che considera la durata del possesso, cioè l'intervallo di tempo tra un trasferimento e l'altro.

E non solo, ma nell'applicazione dell'imposta sul plusvalore si tien conto anche delle particolari condizioni economiche di ciascun contribuente, cioè degli attivi e dei passivi del suo patrimonio, e, se pure moderatamente, viene adottata l'aliquota progressiva.

Si riscontrano, all'opposto, pari caratteri nel contributo di miglìoria?. A noi pare di no: unica base valutativa del nostro istituto è la misura del nuovo incremento, preso a parte, senza alcuna particolare considerazione.

Volendo poi ragionare praticamente, possiamo aggiungere che la imposta del plusvalore non esiste nel nostro ordinamento

(1) Cassola — Scritti di economia e di finanza raccolti da A. Graziani—1932.

finanziario, né il legislatore, trattando dei c. di m., ne ha fatto cerno.

Il Bertolino, ad avvalorare la sua tesi, dice che le ultime disposizioni legislative dichiarano il c. di miglioria fonte di entrata pubblica. Ebbene ciò non prova nulla: fonti di entrate pubbliche sono pure le tasse e le pubbliche imprese, ciò nonostante nessuno oramai sogna di poter ricondurre il nostro istituto sotto tali vesti.

9.º Il Berto'ino ha, invece, il merito di avere avvertito che l'errore risiede in quel tale *beneficio* che il Seligman pone come base giustificativa del contributo. Senonchè egli ha creduto di scorgere nel pensiero del Seligman che costui intendesse il rapporto tra contributo e beneficio come una vera e propria controprestazione. Ora ciò non è vero: anzitutto nè il Seligman nè l'Einaudi nè gli altri hanno mai parlato esplicitamente di scambio di prestazione (1). In secondo luogo è assurdo pensare ad un rapporto di controprestazione e ciò non perchè non possa ammettersi lo sdoppiamento dello Stato - Società, questione questa qui fuori luogo - ma perchè, dato lo speciale scopo della vita della pubblica amministrazione, costei non può recare con lavori di pubblica utilità vantaggi distinti ai singoli (2).

L'errore dei suddetti autori consiste nell'aver usato il termine *beneficio* o *vantaggio*, anzitutto impropriamente, e poi senza far comprendere quale significato ad esso volessero dare. E' nella spiegazione di ciò che risiede il nucleo del problema: una volta definito il vero spirito del *vantaggio che l'opera pubblica arreca al proprietario privato* avremo la giusta soluzione.

Il vantaggio o beneficio deve essere inteso come un vero e proprio arricchimento: questo ora cercheremo di spiegare.

Prendiamo ad esempio le opere di costruzione ed ampliamento delle pubbliche strade: avremo per queste opere che tutti i cittadini ne profittano sotto ogni aspetto: commerciale, igienico, estetico, in modo eguale, almeno potenzialmente: ma i proprietari delle case laterali godono, oltre a questi benefici, qualche cosa di cui la maggioranza degli altri singoli non usufruisce, perchè non si trova nella identica posizione di fatto: il prezzo dei loro immobili aumenta ed in proporzione notevole. Quindi, se un proprietario, dopo l'avvenuto compimento dell'opera pubblica, vendesse la sua proprietà, conseguirebbe un prezzo supe-

(1) Piuttosto il Ricca - Salerno - Studio sulla teoria delle tasse, si riporta ad un fenomeno di scambio.

(2) Per una esauriente analisi sugli scopi della p. a. — vedi U. Forti: Dritto amministrativo -- parte generale -- vol. I -- Iovene Edit. 1932.

riore a quello che avrebbe ottenuto in precedenza, perchè il valore intrinseco dell'immobile è aumentato. Questo aumento di valore costituisce un arricchimento: arricchimento ingiusto e non permesso — *nemo locupletari potest cum alterius iactura* — sia perchè costituisce un sopravvantaggio al singolo nei conforti della collettività beneficiaria dell'opera pubblica, sia perchè quest'ultima deve, data la sua natura pubblicistica, recare solo vantaggio alla collettività. (1)

Se adunque la natura del beneficio è appunto un arricchimento, se ne ricaverà facilmente la natura del contributo: esso è un *indennizzo* che si paga alla pubblica amministrazione per l'arricchimento prodotto alla proprietà immobiliare.

L'Ente non ha voluto, a priori, nell'effettuare l'opera pubblica, portare un vantaggio al privato — il che sarebbe illegittimo —; tale vantaggio, che, come abbiamo visto, si concreta in un arricchimento, è puramente occasionale, tanto è vero che esso non può aumentare la spesa dell'opera pubblica. Ma, per un principio di giustizia, lo stesso Ente obbliga l'avvantaggiato ad indennizzarlo: questo indennizzo varrà a far diminuire il costo della spesa complessiva dell'opera. Tale configurazione del contributo è maggiormente avvalorata dalla tesi sostenuta dal Santi Romano che afferma la natura del nostro istituto essere inversamente analoga alla responsabilità di diritto pubblico per atti amministrativi legittimi.

Secondo tale tesi, come l'Ente — Stato, Provincia, Comune — è tenuto, in forza di legge a risarcire il privato da un danno da essa arrecato ed a risarcire i proprietari espropriati, così è giusto che qualora lo stesso Ente, imprendendo un'opera pubblica, apporti dei vantaggi valutabili alla proprietà immobiliare privata, i proprietari siano obbligati a corrispondere una somma, una tantum, a titolo di contribuzione per il beneficio ottenuto. Il principio, come si vede, è logico in quanto, se si ammette un risarcimento in caso di danni, deve ammettersi una contribuzione in caso di beneficio ed è giusto perchè, se una classe di cittadini da un'opera pubblica ritrae un beneficio maggiore, tale classe deve contribuire più di quanto generalmente contribuiscono gli altri. L'Autorità, eseguendo un'opera pubblica, soddisfa un interesse collettivo, ma questo interesse si specifica concretizzandosi nel caso che vantaggi detta opera arrechi a singoli cittadini: quindi non può sembrar dubbio che in tal caso vi debba essere una contribuzione obbligatoria proporzionale al beneficio ricevuto.

[1] « ... un vantaggio di siffatta natura non può essere nè preordinato dall'Ente pubblico nè richiesto da parte dei singolⁱ, perchè il diretto arricchimento di questo o quel privato non rientra nei fini dello Stato moderno, ma è anzi in perfetta contraddizione ». Cassola — opera citata — pag. 93.

10°) Fra coloro che hanno fatto riserve a tale giustificazione del nostro istituto emergono il Marsili-Libelli ed il Codacci-Pisanelli. Riportiamo qualche obbiezione da loro sollevata: con tali contributi, essi dicono, si fa contribuire il privato al costo di opere che egli non ha mai chiesto; inoltre non è giusto che l'Ente si faccia rimborsare in parte le spese della miglìoria, quando il vantaggio collettivo che tale opera produce gli offre già una soddisfacente remunerazione. Ed ancora: aumentando con la miglìoria il valore e la rendita dell'immobile, aumenterà in proporzione anche l'imposta; quindi, se si fa pagare un contributo all'avvantaggiato a titolo di concorso di spesa, si imporrà al proprietario una doppia tassazione.

Queste obiezioni possono sembrar giuste a prima vista, ma, sottomettendole ad un'acuta analisi, si possono con facilità confutare. Tutte le imposte, difatti, sono domandate ai singoli per servizi collettivi non richiesti, nè per ciò si esclude il fondamento giuridico dell'imposizione. Quando poi, scrive il Natoli (1), la miglìoria, oltre che a talune persone, risponde anche al vantaggio collettivo generale, sarà questa una giusta ragione per far ricadere una parte del costo di essa sulla generalità dei cittadini, ma non per ripudiare che i maggiormente avvantaggiati contribuiscano a ricoprire le spese in più forte misura degli altri. Allorchè la miglìoria, sebbene ordinata dalla pubblica amministrazione, non interessa alla generalità dei cittadini, ma ad alcuni di essi soltanto, almeno in via diretta, è più giusto che siano soltanto i cittadini da essa avvantaggiati a sopportarne l'intero costo. Inoltre la ragione del tributo è ben differente da quella dell'imposta: con questa l'Ente colpisce il reddito accresciuto e con quello si rifà in parte delle spese occorse.

Il Sabbatini (1), a proposito della nostra teoria, sostiene che essa ingiustificatamente fa entrare un istituto di diritto privato, come l'ingiusta locupletazione nel campo del diritto pubblico. Ma forse l'ingiustificato arricchimento non assume nel campo finanziario una sua figura propria? In materia civilistica i soggetti del rapporto sono identici, qui no: l'Ente applica il contributo rendendolo obbligatorio *iure imperii*, cioè appunto in virtù del suo potere fiscale; d'altra parte, come osserva il Cassola, « mentre nel campo civilistico il danno che è a base di un giustificato arricchimento consiste in una diminuzione di patrimonio o nella mancanza del lucro dovuto », nel campo pubblico non vi è nessun danno patrimoniale risentito dalla pubblica amministrazione per l'arricchimento del privato.

(1) Natoli: Le imp. sugli aumenti di valore del suolo urbano — pag. 43.

(1) Sabatini — Commento alle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità — pag. 547 e seg.

Tale arricchimento assume una fisionomia particolare perchè esso contrasta coi fini dell'Ente ed il danno ha un carattere prettamente politico che bisogna rimuovere per ragioni di giustizia e di convenienza.

11°) Fissata in tal modo la natura giuridico-finanziaria del contributo di miglìoria, appare subito chiaro che gli arricchimenti da esso colpiti devono essere distinti da qualsiasi altra specie di incremento dei valori patrimoniali. Tali valori, lo conosciamo, vengono colpite da imposte generali e speciali; le prime relative ad aumenti di valore dell'intero patrimonio, le seconde relative a plusvalori di singoli cespiti. Diversamente, il nostro contributo colpisce solo gli arricchimenti della proprietà immobiliare prodotti da opere pubbliche. Imposte generali e speciali prendono in esame anche altri fattori relativi e alla persona del contribuente e alla natura dell'oggetto colpito, mentre per l'applicazione del c. d. m. si tiene *solamente* del plusvalore prodotto dall'immobile. (1)

E' ovvio avvisare che ciò che vien pagato a titolo di indennizzo per arricchimento ricevuto è detratto dall'ammontare del plusvalore soggetto alle imposte, perchè il contributo va riferito al lucro netto.

Che poi l'applicazione del contributo debba essere obbligatoria per gli Enti è cosa ormai pacifica in dottrina e conseguenziale a ciò che abbiamo detto, La nostra legislazione purtroppo ha mantenuto all'istituto il carattere di facoltatività, ma ciò costituisce una grave sperequazione nei rapporti fra i diversi beneficiari dell'opera pubblica.

12.°) Ci fu osservato, che l'indennizzo pro parte dell'arricchimento prodotto, non viene a realizzare quel sistema di giustizia che noi vorremmo, perchè in fondo il proprietario avvantaggiato conserverà sempre un parte del beneficio che non sarà soggetto alla nostra imposizione. Ora, noi rispondiamo che, a parte il fatto che l'imposta sul plusvalore ove essa viene applicata, riesce a colpire l'incremento di valore rimasto fuori del contributo, attua in forma completa il coordinamento dell'interesse pubblico e privato. L'opera pubblica, osservò il Marsili-Libelli, non fu spesso dall'avvantaggio richiesta e a tale uop'o secondo il detto autore, era ingiustizia la imposizione del contributo.

(continua)

D.R VITTORIO PIERRO

(1) Più specificamente, già l'osservammo, l'imposta sul plusvalore degli immobili, tien conto dell'incremento come aumento della capacità contributiva dell'individuo.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

294. **Domande per la concessione di materiali ferrosi.** (C. 1° settembre 1937 n. 3677 al Sig. Commissario Pref. Amm.ne Prov.le di Salerno e ai Sigg. Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia).

Con riferimento ai precedenti, comunico alle SS. LL. per opportuna conoscenza e norma la seguente circ. del Commissariato Gen. per le Fabbricazioni di Guerra in data 28 luglio u. s., n. M. P. 192773 S. A. G. concernente le domande per la concessione di materiali ferrosi:

“ Con riferimento ed a conferma della Circolare « Avvertenze » n. 1878981S del 22 novembre 1936, si informa che questo Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra considera — *mensilmente* — decadute tutte le domande, riflettenti fabbisogni di materiali ferrosi, per le quali siano state fatte assegnazioni parziali, come pure quelle che non ebbero corso per mancanza di disponibilità dei materiali stessi.

Per conseguenza le Aziende Industriali e Commerciali sono tenute — nel loro stesso interesse, è sempre che lo credano — a rinnovare le domande di cui sopra è cenno, dal 1° al 20 di ciascun mese, qualora non sia possibile procurarsi dal commercio i materiali ferrosi occorrenti.

Il Commissario Generale — *Dallolio* „.

Il Prefetto — MANNO

Concorsi

Comune di Celle Bulgheria — *Applicato di segreteria.* — Concorso per titoli. Scadenza il 15 novembre prossimo. Stipendio annuo lire 2500 non comprensivo degli aumenti di legge e al lordo delle ritenute. Età minima anni 18, massima 35, salvo eccezioni di legge. Licenza scuola media inferiore e documenti di rito.

Chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale Rag. Vincenzo Amendola

Il Podestà Tommaso Balbi

Esami

Esami di abilitazione alle funzioni di Agente delle imposte di consumo.

(Bando del 15 settembre 1937 n. 41401 ai Sigg. Podestà e Commissari Pret. dei Comuni della Provincia).

Ai termini dell'art. 310 del Reg.to per la riscossione delle imposte di consumo 30 aprile 1936, n. 1138, è indetta presso questa Prefettura la sessione ordinaria di esami per l'abilitazione alle funzioni di agente delle imposte di consumo.

Gli aspiranti dovranno, ai sensi degli art. 307 e 309 del predetto Reg.to, presentare, non oltre il 15 ottobre p. v., domanda in carta da bollo da L. 4, diretta al Presidente della Commissione esaminatrice, corredata dei seguenti documenti in competente carta bollata e regolarmente legalizzati, quando ciò sia prescritto dalle vigenti disposizioni legislative:

- 1° Certificato di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto il 18° anno di età.
- 2° Certificato di cittadinanza italiana.
- 3° Certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal medico condotto comunale.
4. Certificato di buona condotta morale e politica.
5. Certificato penale generale,
6. Certificato di iscrizione al P. N. F. o ai Fasci Giovanili di Combattimento per l'anno in corso dell'Era Fascista.
7. Attestato di licenza elementare ovvero certificato di ammissione al 1° corso di scuola media Inferiore.
8. Cartolina vaglia di lire 20 intestata al Presidente della Commissione di esami agenti imposte di consumo presso la R. Prefettura di Salerno, per spese di concorso.

I documenti di cui ai numeri da 2 a 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza della loro presentazione.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno indicare il loro domicilio ed il preciso recapito.

L'esame è scritto ed orale. Il primo consiste in un tema sulla legge e sul Regolamento vigenti sulle imposte di consumo e vale anche per giudicare del modo di comporre del candidato; il secondo verte sulla stessa materia della prova scritta e sulle nozioni di aritmetica elementare.

Prego le SS. LL. di dare la massima diffusione al presente avviso, assicurandomene.

Il Prefetto — MANNO



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 295. R. D. Legge 27 giugno 1937 n. 1033 recante revisione al trattamento economico del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali.
- 296. Utilizzazione grassi animali ai fini della deglicerizzazione.
- 297. Ditte autorizzate a raccogliere, ricevere e salare le pelli bovine.
- 298. Movimento di demonticazione del bestiame. Afta epizootica.
- 299. Richiesta di certificati penali di cittadini italiani nati all'estero.
- 300. Aborti criminosi procurati.
- 301. Disciplina estratti alimentari. Proroga del termine per lo smaltimento dei prodotti non conformi alle norme del R. D. 30 gennaio 1936.
- 302. Tutela del patrimonio ittico.
- 303. Montecatino. Corso teorico pratico di lezioni per la lotta contro le mosche.
- 304. Opera nazionale orfani di sanitari italiani. Riscossione di contributi obbligatori arretrati.

Parte II

La classificazione economica delle pubbliche entrate ed i contributi di miglìoria — *V. Pierro.*

COPERINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 302 a n. 304 — Appalti, aste ecc. — Scuola di preparazione agli esami di abilitazione a segretario com.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

302. **Montecatini** — **Corso teorico-pratico di lezioni per la lotta contro le mosche.** (C. 10 settembre 1937 n. 40770 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. del Ministero dell'Interno N. 126 del 22 agosto u. s. N. 20000.1.1.19328 per le conseguenti disposizioni:

« Ad iniziativa del comune di Montecatini-Terme, sarà tenuto in quella città un corso teorico-pratico di lezioni, per la lotta contro le mosche e contro le zanzare

I corsi avranno inizio con il 1° settembre p. v. e saranno ripresi nella futura primavera.

Ogni corso avrà la durata di 8 giorni e potranno prendervi parte N. 50 allievi per volta.

Dato il numero limitato dei posti le Amministrazioni comunali e gli Enti che intendono farvi partecipare il personale dipendente, dovranno al più presto (e non oltre il 30 agosto 1937 per il 1° corso) rimettere domanda, a mezzo cartolina postale con risposta pagata all'ufficio sanitario del comune di Montecatini-Terme, il quale in base ai posti disponibili, risponderà fissando la data per l'invio delle persone che intenderanno frequentare il corso.

La tassa di iscrizione e frequenza è di L. 55. I partecipanti al corso potranno usufruire del biglietto ferroviario di A. e R. per Montecatini-Terme col ribasso del 50 %.

Considerata l'importanza che assume la lotta contro le mosche quale affermazione di civismo e come mezzo di difesa contro il propagarsi delle malattie infettive e la necessità quindi di divulgare anche fra le masse la conoscenza dei mezzi più idonei per la buona riuscita della lotta stessa, s'interessano le EE. LL. a portare quanto sopra a conoscenza delle Amministrazioni civili e degli Enti interessati, perchè facciano partecipare ai corsi suddetti il personale tecnico sanitario alle loro dipendenze che si riterrà più idoneo ».

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

295. R. Decreto 27 giugno 1937 XV n. 1033 recante revisione del trattamento economico del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali. (C. 15 settembre 1937 n. 33430 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, N. 1033, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio, aumenta dell'8% le misure in vigore al 30 giugno 1937-XV — fra l'altro — degli stipendi ed altri emolumenti di carattere fondamentale (supplementi di servizio attivo, paghe, retribuzioni ed assegni analoghi) del personale dei dipendenti dagli Enti pubblici locali.

Per l'esatta ed uniforme applicazione del provvedimento, comunico le principali norme emanate da S. E. il Capo del Governo:

NORME GENERALI

I. — Il decreto non concerne le eventuali competenze dei presidi e vice-presidi delle provincie, dei podestà e vice podestà, dei presidenti di consiglio di amministrazione, consiglieri d'amministrazione, sindaci, revisori dei conti e cariche analoghe, qualunque sia la remunerazione percepita (indennità di qualsiasi natura, medaglie o gettoni di presenza, partecipazione agli utili, compensi, gratificazioni, ecc.); e non riguarda neppure gli assegni, comunque denominati, dei presidenti e dei membri delle Accademie, come tali.

Pertanto restano invariate le attuali misure delle remunerazioni per le indicate cariche quali sono venute a risultare a seguito delle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

II. -- Il provvedimento lascia invariate le attuali misure:

a) dell'aggiunta di famiglia ed indennità temporanea mensile di caroviveri;

b) delle indennità e competenze accessorie (ad eccezione dei compensi, premi ed indennità considerati negli articoli 4, 5, 6 nelle lettere a), b) e c) dell'art. 7), ancorchè in tutto o in parte pensionabili;

c) degli assegni ad personam.

III. — Non può essere chiesta, in dipendenza degli aumenti previsti dal provvedimento in esame, la rinnovazione delle cessioni di stipendio in corso al 30 giugno 1937, prima che siano decorsi i termini normalmente prescritti per la rinnovazione stessa.

NORME SPECIALI

A) Per l'art. 1:

I) — Gli assegni di aspettativa per infermità e di disponibilità, in godimento al 30 giugno 1937, vanno aumentati dell'8 % e quelli da attribuire successivamente saranno stabiliti in base agli emolumenti risultanti dall'applicazione del decreto in esame ed entro i limiti minimo e massimo previsti, in relazione all'anzianità di servizio, dall'art. 92 del R. decreto 30 dicembre 1923 N. 2960; ed altrettanto è da ripetere nei riguardi dell'assegno a limentare previsto dall'art. 57 dello stesso decreto per la famiglia del dipendente sospeso dallo stipendio.

II) — E' appena il caso di avvertire che l'aumento va applicato anche alle paghe del personale salariato non di ruolo.

III) — Il provvedimento non è applicabile agli imprenditori ed appaltatori di servizi; invece l'aumento compete ai personali retribuiti ad aggio, o in relazione a coefficienti riterlti ad entità e durata delle prestazioni.

B) Per l'art. 2:

Per personale non di ruolo con trattamento di caroviveri conglobato nello stipendio, nella retribuzione e nella paga, devosi intendere quello sprovvisto di indennità di caroviveri (o di

aggiunta di famiglia) perchè fornito di retribuzione stabilita in misura tale da conglobare anche tale indennità e non già perchè essendo ceibe o vedovo senza prole, non si trova nelle condizioni di famiglia richieste per la corresponsione dell'indennità medesima.

Consentesi che il criterio fissato dal presente articolo — di considerare cioè, quale retribuzione da aumentare dell'8 ‰ i nove decimi del trattamento in godimento al 30 giugno 1937 e quale indennità di caroviveri esclusa dall'aumento il rimanente decimo — venga seguito, se risulti più favorevole, anche nei riguardi del personale non di ruolo in godimento, al 30 giugno 1937, di indennità di caroviveri (o di aggiunta di famiglia); al quale scopo — ma ai soli fini dell'applicazione del presente articolo e del successivo art. 3 — l'indennità di caroviveri potrà essere, conglobata nella retribuzione per applicare l'aumento dell'8 ‰ ai nove decimi del trattamento complessivo in godimento al 30 giugno 1937.

Peraltro, l'indicato criterio non è applicabile al personale fornito, in base alle norme che lo disciplinano, del trattamento relativo a personale di ruolo.

C) Per l'art. 3:

Analogamente ai primo comma dell'art. 4 del R. Decreto 24 settembre 1936, n. 1719 anche l'articolo in esame tende ad assicurare, in ogni caso, l'integrale beneficio degli aumenti consentiti dal provvedimento, all'uopo evitando che a tali aumenti corrisponda la riduzione o soppressione degli assegni ad personam riassorbibili, in godimento al 30 giugno 1937.

Essendo stato confermato il divieto di adottare provvedimenti che migliorino il trattamento del dipendente personale, continua a restare esclusa la possibilità di applicare gli articoli 227 e 228 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, num. 383, in guisa da migliorare ulteriormente tale trattamento, quale è venuto a risultare a seguito dell'attuazione dei Regi decreti 20 novembre 1930, num. 1491,

14 aprile 1934, num. 561, 24 settembre 1936, num. 1719 e del provvedimento in oggetto.

La norma dell'art. 2 che dispone l'aumento dell'8% sui 9/10 della retribuzione, mentre ne eccettua il restante decimo, è applicabile — con i criteri e le modalità indicate avanti — esclusivamente al personale non di ruolo il cui trattamento di caroviveri sia conglobato nello stipendio e, come già l'art. 3 del decreto num. 1719 del 1936, non riguarda in niun caso il personale di ruolo.

E' da tener presente, al riguardo, che sono da considerare, agli effetti predetti, oltre agli impiegati che non coprano posti di ruolo previsti dalle piante organiche e dagli ordinamenti dei singoli enti, anche i personali il cui rapporto di prestazione di opera cogli Enti stessi non abbia carattere di stabilità.

Per gli Enti, poi, che non abbiano assetto organico, o il cui personale non sia regolato da tabelle numeriche o di gradi, deve riconoscersi la caratteristica di posti di ruolo a quelli corrispondenti a cariche ed attribuzioni di natura direttiva o implicanti una particolare competenza, per i quali sia necessaria una stabile continuità, in via normale, anche nei riguardi delle persone dei titolari.

E' da avvertire, da ultimo, che sarà da applicare l'imposta complementare per ritenuta diretta e relativa addizionale a coloro che per effetto degli aumenti vengono a godere di un reddito non inferiore al minimo imponibile.

Per poter effettuare i necessari controlli sulle deliberazioni concernenti gli aumenti anzidetti, invito le SS. LL. a trasmettere a corredo di esse e dei bilanci preventivi 1938 un prospetto in doppio esemplare, conforme a quello richiesto con la mia circolare del 27 ottobre 1936 num. 46212 pubblicata nel Boll. Amm. num. 30 del 31 stesso mese, aggiornato con gli assegni aumentati del secondo 8%. *assegni che in nessun caso possono eccedere il trattamento in vigore prima dell'applicazione del R. D. 20-11-1930 n. 1491.*

Prego favorire un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

296. **Utilizzazione grassi animali ai fini della deglicerizzazione.** (C. 16 settembre 1937 n. 40132 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra, al quale tu trasmesso copia del mio Decreto N. 36577 del 21 agosto 1937 relativo all'oggetto controdistinto, ha rilevato la necessità di specificare che:

1) Dagli animali macellati va asportato completamente tutto il grasso in masse libere producibili e ricavabili, salvo per i bovini di peso vivo inferiore ai Kg. 90, per i quali però i macellai dovranno fornire un quantitativo di grasso corrispondente alla media dei grassi ricavati da animali di tale peso;

2) È fatto obbligo ai veterinari di curare l'asportazione dei grassi all'atto della visita delle carni macellate, anche se queste furono ottenute nei Comuni sprovvisti di pubblico macello;

3) Le parti grasse da considerare « masse libere » che i veterinari hanno l'obbligo di asportare dagli animali bovini, ovini ed equini (esclusi gli agnelli ed i capretti) all'atto della visita, per l'ulteriore invio allo Stabilimento di colatura, sono:

a) grasso di rene (rognonata);

b) grasso di trippe e budella;

c) grasso inguinale;

d) grasso della cavità pelvica;

e) tutte le altre porzioni di grasso in masse libere che siano cioè staccabili senza lesioni dei tessuti sottostanti;

4) Il grasso di ritagli (vale a dire i rimasugli che si raccolgono negli spacci all'atto della minuta vendita delle carni) è da comprendersi fra il grasso che deve essere ceduto per la fusione. Detto grasso di ritagli dovrà pure essere consegnato ai veterinari comunali e non potrà avere altra destinazione od uso, pena l'applicazione delle sanzioni previste per le altre parti di grasso;

5) Tutte le anzidette parti di grasso dovranno essere asportate anche dagli animali di bassa macelleria e da quelli esclusi dall'uso alimentare, a meno che non vi ostino disposizioni di polizia sanitaria;

6) La spedizione dei grassi allo stabilimento potrà essere fatta anche cumulativamente e saltuariamente, secondo le varie esigenze locali, da apprezzarsi dal competente veterinario o con gli imballaggi prescritti dalle SS. LL. ed indicati nel decreto Prefettizio N. 36577 del 21 agosto 1937.

Prego la S. V. di dare rigorose disposizioni per la precisa osservanza delle norme suindicate, che devono intendersi come integrative del mio decreto suaccennato.

Prego inoltre provvedere all'affissione nei pubblici macelli e negli spacci di carni macellate fresche, dell'art. 13 del R. D. L. 25 maggio 1936 n. 4800 che qui appresso è trascritto:

« Art. 13 — Chiunque, in violazione delle precedenti disposizioni, detiene i grassi animali di cui agli articoli 1 e 2 del « presente decreto legge, ovvero fa commercio di essi o dei loro « prodotti o comunque li somministra o procura ad altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non « inferiore a lire duemila.

« Se la quantità dei grassi o dei prodotti sia lieve, la pena « è della reclusione da un mese ad un anno ovvero della multa « non inferiore a lire cinquecento.

« Chiunque venda o acquisti i prodotti di cui all'art. 12 del « presente decreto legge a prezzi superiori a quelli stabiliti, è « punito con la reclusione da tre mesi a due anni o con la multa « non inferiore a lire mille.

« Nel caso di condanna per i reati preveduti dal presente « articolo, è ordinata la confisca ai sensi dell'art. 240 Codice « penale ».

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

297. **Ditte autorizzate a raccogliere, ricevere e salare le pelli bovine ed equine fresche.** (C. 17 settembre 1937 n. 41512 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Di seguito alla circ. pref. N. 36577 del 21 agosto c. a. pubblicata a pagina 323 del Bollettino Amm. del corr. anno, infor-

mo che all'elenco delle Ditte autorizzate per la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine sono state aggiunte le altre due Ditte indicate nell'unito prospetto.

Il Prefetto — MANNO

Federazione Nazionale Fascista dei Commercianti
di Pelli, Cuoi ed Affini

Elenco delle Ditte che in base al R. D. L. del 10 dic. 1935, n. 2226 convertito nella Legge 8 giugno 1936, n. 1480, hanno ottenuta dal Ministero delle Corporazioni l'autorizzazione a ricevere, raccogliere e salare le pelli fresche bovine ed equine per i Magazzini a fianco indicati situati nella Provincia di Salerno

Numero	NOMINATIVI	SEDE	Ubicazione del magaz.		Sigla e numero del magazzino
			CITTÀ	VIA	
7	Marrone Antonio	Sala Consilina	Sala Consilina	Via Nazionale	S. A. N. 7
8	Carrella Guglielmo	Napoli	Eboli	Via Largo Papparone 2	S. A. N. 8

Roma 6 settembre 1937 XV.

Il Direttore
C. Cecchini

Il Commissario Ministeriale
On. O. Bonomi

298. **Movimento di demonticazione del bestiame. Afta epizootica.** (C. 16 settembre 1937 n. 41406 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione e con preghiera di renderla di pubblica ragione, trasmetto alle SS. LL. l'unita ordinanza.

In relazione a quanto in essa è contenuto, le SS. LL. affideranno ad un veterinario l'incarico di visitare subito gli animali esistenti nei pascoli montani ed a suo tempo quelli che per ragione di pascolo verranno immessi nel territorio del Comune di propria giurisdizione.

E' bene inoltre ricordare ai proprietari ed ai conduttori di bestiame l'obbligo che essi hanno di denunciare subito all'ufficio comunale i casi accertati e quelli sospetti di afta epizootica, considerando tali i casi di zoppie che con carattere diffusivo si verificano negli allevamenti di bestiame e specialmente negli allevamenti ovini, rilevando che le manifestazioni aftose negli animali pecorini e caprini sono d'ordinario localizzate ai piedi e che spetta al veterinario locale provvedere sotto la sua responsabilità all'accertamento della diagnosi.

Con l'occasione prego intensificare i servizi di vigilanza zootiatrica specialmente in occasione di fiere e di mercati di bestiame.

Si fa affidamento sull'azione di sorveglianza sanitaria che sarà svolta dai veterinari comunali e consorziali per combattere l'infezione; di tale azione sarà presa particolare nota da parte di quest'Ufficio per tenerla presente in ogni evenienza,

Attendo un cenno di ricevuta e d'assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

N. 414061B San.

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Considerato che sono stati accertati in data recente focolai d'afta epizootica nella Provincia e che sta ora per iniziarsi il movimento di demonticazione del bestiame;

Riconosciuta la necessità di disciplinare tale movimento, agli effetti della polizia veterinaria, per impedire la diffusione dell'epizootia;

Vista la propria ordinanza N. 39262 del 22 settembre 1936, che, in circostanze analoghe e per gli scopi di cui sopra fu emessa lo scorso anno;

Ritenuto che le disposizioni contenute nella suindicata ordinanza trovano tutte riscontro con quelle richieste ora per fronteggiare le esigenze del momento attuale;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con R. D. 10 maggio 1914 N. 533

Ordina

Il movimento di demonticazione degli animali nella Provincia per il corrente anno, è disciplinato, nei riguardi sanitari con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza Prefettizia N. 39262 del 22 settembre 1936 riportata a pag. 285 del Boll. Amm. 1936.

I sigg. Podestà dei Comuni della Provincia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Salerno li 16 settembre 1937 XV.

Il Prefetto — MANNO

299. **Richiesta di certificati penali dei cittadini italiani nati all'estero.** (C. 16 ottobre 1937 n. 41250 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Poichè da parte di molti Comuni del Regno pervengono al Ministero degli Esteri richieste di certificati penali al nome di cittadini italiani nati all'estero, si avverte che a norma dell'art. 23 del R. D. 18 giugno 1931 num. 778 tali richieste debbono essere invece dirette alla R. Procura di Roma (Ufficio del Cassellario Centrale).

Il Prefetto — MANNO

300. **Aborti criminosi procurati.** (C. 13 settembre 1937 n.° 40575 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno ha potuto constatare che le comunicazioni relative alla segnalazione dei casi di aborti criminosi non sempre pervengono complete.

Poichè è necessario che dette notizie siano date in modo da fornire gli elementi che interessano, prego comunicare a *tutti i medici esercenti* perchè siano specificati per ogni singolo caso:

1.° se l'aborto fu procurato in donna nubile, vedova, coniugata;

2.° per quali motivi l'aborto fu procurato;

3.° se l'aborto fu procurato con consenso o senza consenso della donna;

4.° quali siano stati i mezzi adoperati per determinare l'aborto.

Resto in attesa di assicurazione dell'avvenuto adempimento.

Il Prefetto — MANNO

301. **Disciplina estratti alimentari. Proroga del termine per lo smaltimento dei prodotti non conformi alle norme del R. D. 30 gennaio 1936 XIV. N. 38.** (C. 7 settembre 1937 n. 27032 ai Podestà e Commissari Pref. del Comuni della Provincia).

Il R. D. 30 gennaio 1936, n. 398, concernente la disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale e vegetale e dei prodotti affini, stabiliva in mesi 6 il periodo di tempo concesso per lo smaltimento dei prodotti non rispondenti, in tutto o in parte, ai requisiti fissati dal decreto stesso, periodo che è stato prorogato di altri 6 mesi con D. M. in data 14 luglio 1936 XIV (vedi circ. 27 aprile n. 15075 pubblicata a pag. 126 del B. A. del 1936).

Allo scadere di quest'ultima proroga è stato segnalato al Ministero delle Corporazioni da parte delle organizzazioni di categoria interessate, che un notevole quantitativo di estratti alimentari non conformi alle prescrizioni del Regio decreto citato, non ha potuto essere smaltito entro il 5 aprile u. s. ed è stata prospettata, quindi, l'opportunità di concedere una ulteriore proroga al termine anzidetto.

Il suddetto Ministero, ad evitare le dannose ripercussioni che indubbiamente deriverebbero all'industria e al commercio qualora non fosse reso possibile lo smercio delle rimanenze dei prodotti non conformi in tutto o in parte ai requisiti fissati dal citato Regio decreto, è venuto nella determinazione, previa intesa col Ministero dell'Interno, di consentire, in via del tutto eccezionale, a che sia tacitamente tollerata, fino a tutto il 31 dicembre corrente anno, la vendita dei prodotti suddetti, dopo la quale data il R. decreto in oggetto dovrà avere la sua piena applicazione.

Prego dare integrale comunicazione della presente circolare all'ufficiale sanitario, perchè sia esercitata la rigorosa vigilanza sull'applicazione delle varie norme contenute nel R. D. 30 gennaio 1936 n. 398.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

Parte II.

La classificazione economica delle pubbliche entrate ed i contributi di miglioria.

(cont. vedi pag. 349)

Abbiamo già risposto circa la osservazione del citato autore: il fatto però che una parte del beneficio vien lasciato esente da contributo, potrebbe anche riportarsi alla osservazione del Marsili: non proveniente da una richiesta del soggetto, l'Ente realizza il perfetto sistema di giustizia, obbligando il beneficiario a pagare l'indennizzo donandogli una parte dell'arricchimento.

Del resto, che i contributi poi abbiano carattere di indennizzi risulta anche dal fatto che essi vengono versati *una volta tantum*, fattore questo che dona loro proprio l'aspetto di liquidazione.

12.º) Questa è la spiegazione più plausibile, secondo noi, della natura finanziaria del contributo di miglioria. Il tentativo del Soligman costituisce veramente un gran passo innanzi non mettendo in evidenza nessun carattere specifico od originale dell'istituto in esame, non giustificano la conclusione che l'eminente scrittore ne ha tratto: solo ponendo a base del contributo il principio dell'ingiustificato arricchimento, che lo caratterizza, come abbiamo veduto, quale un proporzionale indennizzo pagato all'Ente, è possibile inquadrare il nostro Istituto fra le pubbliche entrate, come una categoria distinta di esse.

CAPITOLO II.

Il Contributo di miglioria nella Legislazione Finanziaria Italiana (*)

1.) Le origini del contributo di miglioria, come già dicemmo, sono antichissime: già un editto romano sanciva; *Construat vias*

(*) Circa le applicazioni estere del contributo di miglioria possiamo fugacemente dare pochi cenni:

L'Inghilterra precedentemente ed in seguito gli Stati Uniti hanno applicato questo contributo. In Inghilterra la « *Betterment Tax* » si trova applicata nel secolo XVII. Nell'Act of Charles II vi sono notevoli esempi di tali contribu-

publicas unusquisque secundum propriam domum: « tale frase sembra da interpretarsi appunto come un obbligo da parte dei cittadini di contribuire alla costruzione ed alla manutenzione delle pubbliche strade ».

Nel Medio Evo, come riporta il Marsilli Libelli (1), a Firenze nel 1296 e nel 1319, i proprietari di immobili avvantaggiati specificamente dalla costruzione di S. Maria del Fiore e di Piazza del Popolo, furono obbligati a pagare una contribuzione al Comune e lo stesso, dagli atti, si riscontra per opere pubbliche eseguite nelle diverse città degli Stati italiani.

Dopo l'unificazione italiana, il nuovo governo, immediatamente si preoccupò dell'istituto disciplinandone l'applicazione

zioni ed è in questa fonte legislativa che per la prima volta si afferma il principio generico dell'istituto.

Gli « Special assessments » americani, trovano la loro origine in uno Statuto di New York del 1691; in seguito si trasmisero agli altri Stati della Confederazione e si estesero in tutti i possedimenti inglesi, nel Canada, nella Nuova Zelanda, nel Sud-Africa e nell'Australia. L'istituto, abbandonato per un certo periodo di tempo, ritornò in vita col Municipal Reform Act del 1832; si riaffermò, per quanto con contrasto, nel Tower Brind Act del 1835 e con continui provvedimenti legislativi fu organizzato e disciplinato. Oggi viene ampiamente applicato e regolato minuziosamente (Town Planning Board Improvement Act del 1925).

Con una legge del 2 luglio 1875, il contributo appare in Germania: con tale legge vi erano obbligati i proprietari dei beni incrementati di valore in seguito all'apertura di strade e piazze; successivamente — legge 14 luglio 1893 entra a far parte dell'ordinamento finanziario comunale tedesco. In Germania però il contributo è coordinato con la imposta sul plusvalore-Wertzuwachsteuer. — Quasi tutti i comuni tedeschi applicano oggi il contributo di miglìoria per quanto la grave crisi monetaria del 1926 ne abbia attenuata l'importanza.

In Francia un riferimento all'istituto in esame si trova nella legge 16 settembre 1807, ove, nell'art. 30 veniva stabilito di poter imporre il contributo su quelle proprietà incrementate di valore per la esecuzione di lavori pubblici generali, dipartimentali e comunali in ragione della metà del plusvalore. L'istituto però non ha avuto molta fortuna in Francia e scarsamente oggi lo si trova negli ordinamenti finanziari comunali.

Non così nel Belgio ove il contributo ha tutt'ora una vasta applicazione: imposto però secondo criteri da stabilirsi caso per caso, esso ha acquistato una grande elasticità.

Per uno studio esteso sulle applicazioni estere del contributo di miglìoria confr., oltre la già citata opera del Seligman, le opere del Leemann sulla finanza belga, del Jèze sulla finanza francese. Uno studio particolare della materia reca la firma di Jaquemont e Parmantér; richiami abbastanza estesi sono pure nella Scienza della Finanza dell'Einaudi.

(1) Marsilli Libelli. Le origini storiche del Contributo di miglìoria — negli Atti dell'Accademia dei Georgofili 1907.

nella legge del 25 giugno 1865 « sulla espropriazione per causa di pubblica utilità » n. 2359 all. F. Il perchè tale materia sia stata coordinata fra le leggi sulla espropriazione e non fra le leggi sulle opere pubbliche appare inspiegabile: probabilmente il legislatore dovette pensare che detta materia mirando alla disciplina dei rapporti fra interesse generale e privato avesse colà una più giusta sede.

Però un caso precedente di applicazione del contributo di miglioria si ritrova in una legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865: in tale legge, trattando di opere idrauliche, si sancisce che i lavori inerenti ai fiumi ed ai torrenti ed aventi per iscopo la conservazione di fonti o di strade pubbliche, sia ordinarie che ferrate, sono eseguiti a sole spese della relativa Amministrazione cui spetta di obbligo. Se poi la proprietà immobiliare privata avesse a giovare di tali opere, i singoli proprietari sono obbligati in ragione dell'utile risentito.

Tranne questi precedenti vaghi ed imprecisi, si deve giungere al 1865, alla sopra citata legge del 25 giugno per avere una prima sistemazione, se pure imperfetta del c. di m. Con tale legge, adunque, si stabiliva che il contributo non è obbligatorio per gli Enti che eseguono opere pubbliche; che esso è applicabile solo agli immobili confinanti o contigui con l'opera eseguita o in corso di esecuzione, prelevando, salvo leggi speciali, la metà del plusvalore accertato, il quale può essere pagato anche a rate; in tal caso esso è estinguibile in un decennio, in ragione di un decimo all'anno. In ogni caso è concessa facoltà al proprietario dell'immobile gravato di abbandonarlo allo espropriante al giusto prezzo di stima.

L'applicazione del detto istituto viene autorizzata, volta per volta, da una legge speciale, che esprima la pubblica utilità dell'opera e sancisca la obbligatorietà del contributo, indicandone la misura speciale e la procedura per esigerlo. In ultimo il legislatore riconosceva l'applicazione del contributo alle opere intraprese dai Comuni, dalle Provincie e dai Consorzi.

2.º) Come rileva il Cassola (1) tali disposizioni « rivelano la incertezza e la preoccupazione del legislatore di fronte all'istituto che entrava a far parte della nostra legislazione ».

L'imperfetto e macchinoso congegno legislativo dette agio alla critica posteriore di mettere in luce tutte le illogicità teoriche e le sperequazioni che seguivano alla pratica applicazione del contributo.

Anzitutto il dichiarare l'applicabilità del contributo solo agli immobili che per ragioni intrinseche si trovassero in rapporti di confine e di continuità con l'opera pubblica è cosa ingiusta: vi sono, a volte, e specialmente quando si tratti di opere di vasta mole, immobili che dall'opera pubblica detraggono benefici enormi, pur non essendo contigui o confinanti.

Limitare poi la imposizione del contributo solo alle opere che caso per caso siano dichiarate di pubblica utilità, costituisce una pastoia alla sua applicabilità e fa giungere a questo assurdo che per lavori d'interesse pubblico, ai quali però non sia stato specificatamente riconosciuto il carattere di pubblica utilità, gli Enti non possono dar luogo alla detta applicazione, pur avendosi degli aumenti di valore per le proprietà private. Ma il fatto che più inceppa, nella legge del 1865, è la richiesta di una legge speciale per ciascuna applicazione. E' ovvio che tale clausola di garanzia rende impossibile la imposizione del tributo, qualora non venga emessa la specifica legge autorizzativa. Ora, se è giusto che i contributi debbano trovare la ragione della loro imposizione in un atto legislativo, è altrettanto anormale che, in seguito, il potere legislativo debba interessarsi di vedere quando in ogni caso ricorrano gli estremi della loro pratica applicazione.

Ciò costituisce un atto meramente amministrativo e deve essere quindi lasciato alla competenza di merito della pubblica amministrazione. La maggiore sperequazione poi si manifesta quando in pratica — e in molti casi si è verificato — sono dovute coordinare contributi ed indennità di espropriazione: è ap-

(1) Cassola — Opera citata — p. 101.

parso allora anormale il diverso trattamento imposto ai proprietari soggetti ad espropriazioni parziali ed ai proprietari non espropriati.

Ad ogni modo, la legge del '65 già costituì un passo innanzi per la sistemazione positiva del contributo: la novità dell'istituto provocava diffidenze ed il Fisanelli, nella relazione ministeriale della legge diceva: « Confessiamo che non senza esitanza ci siamo determinati ad ammettere in alcuni casi il principio dell'obbligo dei contributi dei privati all'eseguimento di opere di pubblica utilità.... Il pericolo di abusi e le dolorose conseguenze si possono evitare con adeguate guarentigie, con giuste limitazioni ».

3°) Le difficoltà di ordine pratico che si incontravano nella applicazione della sopra citata legge dettero luogo a delle modificazioni e a delle norme supplementari che sono comparse in alcune leggi speciali per alcune opere pubbliche (1). La materia legislativa, sicchè, si presentò frammentaria, incompleta e disorganica, finchè col D. L. 18 dicembre 1923 N. 2538, si ebbe un primo tentativo di regolarizzare il materiale sparso.

Tale legge ampliò l'istituto e ne regolò la procedura per i consorsi politici locali, in seguito, la legge 16 dicembre 1926 regolava i contributi dipendenti da benefici derivanti da opere statali od eseguite col concorso dello Stato.

A) **Il c. di m. nella sua applicazione da parte di Enti locali.** Il decreto legge del 18 dicembre 1923, N. 2538. — Prima della promulgazione di detta legge, la Commissione Reale aveva già proposto un disegno di legge riguardante l'applicazione e l'ordinamento dei c. di m. In tale disegno (settembre 1920) veniva proposta la istituzione obbligatoria dell'istituto contemporaneamente alla imposizione di un concorso annuo a carico dei proprietari dei beni stabili per la prosecuzione di opere pubbliche degli Enti locali e delle Provincie. Tale concorso si doveva ottenere mediante un aumento della sovrimposta sui terreni e sui

(1) Molte leggi speciali sono citate al proposito dal Caronna — opera citata, dal Sabbatini, dall'Eimandi e dal Cassola nelle opere già citate.

fabbricati, secondo la particolare natura dell'opera pubblica. Con tale sistema si veniva a colpire il beneficio indistinto ed indivisibile della collettività e il vantaggio specifico che l'opera pubblica arreca al singolo.

I principi racchiusi nel progetto della Commissione Reale furono accolti con modificazioni prima nel disegno di legge Soleri e quindi nel decreto legge del 18 dicembre 1923, N. 2538 (De Stefani): ivi, in definitiva, si accolse il contributo di miglioria come istituto facoltativo e applicabile o sotto forma di imposizione sul plusvalore o come concorso alla spesa richiesta dall'opera pubblica (1).

Analizzando brevemente i due modi di applicazione del contributo così come appare dal D. L. del 1923:

a) Applicazione a titolo di tassazione del plusvalore acquistato dagli immobili:

E' ovvio che oggetto del c. di m. è solamente la parte di valore acquistata dalla proprietà in base all'opera pubblica: tale valore deve essere facilmente e direttamente accertabile, non deve essere semplicemente nominale (a causa di svalorizzazione della moneta) nè deve derivare da fattori estranei all'opera pubblica; qualora dipendesse dagli uni e dall'altra, si deve detrarre dal contributo la parte di valore estranea all'opera pubblica. Una ulteriore detrazione dal plusvalore così accertato deve essere fatta in ragione di un quarto della somma che rappresenta il primitivo valore dell'immobile (avanti l'esecuzione dell'opera pubblica): il resto forma materia imponibile per il contributo che deve essere ordinato con aliquota proporzionale non superiore al 20% (2).

(continua)

D.R VITTORIO PIERRO

(1) A spiegare il perchè di questa profonda modificazione apportata al primitivo progetto della Real Commissione, basti dire che fu osservato che in pratica sarebbe stato dannoso aumentare la sovrimposta quando questa nel dopo guerra avevano raggiunto un'altezza già considerevole.

(2) Il Cassola nel già citato studio, p. 108, spiega con un esempio: « Supposto che un immobile abbia il valore di L. 100mila e che la costruzione di una strada faccia salire questo valore a L. 30mila, solo 5mila lire possono formare materia di tassazione (dovendosi detrarre 25mila lire, che costituiscono il quarto del prezzo originario dell'immobile). Ora ciò significa che il contributo, anche se applicato con l'aliquota massima non può dare più di mille lire, sopra un plusvalore accertato di L. 30mila.

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

303. **Tutela del patrimonio ittico.** (C. 6 settembre 1937 n. 06665 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'adempimento, trascrivo la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« Il Comitato Tecnico Corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi ai prodotti della pesca in una delle sue riunioni, esaminato il problema dell'incremento della pesca nelle acque interne, sotto l'aspetto della tutela e dello incremento del patrimonio ittico ha, fra l'altro, fatto voti perchè venga intensificata la vigilanza per la repressione della pesca abusiva.

Si richiama su tale voto, che risponde ad effettive esigenze di tutela del patrimonio ittico, la personale attenzione delle EE. LL. e si prega d'impartire ai dipendenti Uffici, Funzionari ed Agenti, ai quali l'art. 50 del R. D. 8 ottobre 1931 IX n. 1604 ha demandato la vigilanza sulla pesca, conseguenti precise istruzioni ».

Prego impartire le istruzioni del caso agli Agenti Municipali e Sanitari per la vigilanza del caso sui mercati.

Il Prefetto — MANNO

304. **Opera Nazionale Orfani dei sanitari italiani — Riscossione contributi obbligatori arretrati.** (C. 16 settembre 1937 n. 41814 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'Opera Pia Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Sanitari, con sede in Perugia ha fatto presente le gravi difficoltà in cui si viene a trovare nell'adempire al morale svolgimento della propria attività assistenziale, in conseguenza del mancato versamento di contributi obbligatori da parte dei sanitari alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

Rivolgo pertanto viva preghiera alle SS. LL. perchè si pongano immediatamente in regola con i versamenti di cui si tratta, adottando, ove del caso, opportuni provvedimenti.

Resto in attesa di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Comune di Felitto — *Vendita dell'VIII sezione del bosco «Feliceto»*
— Essendo andato deserto il primo esperimento d'asta tenutosi in data 25 settembre 1937 XV, per la vendita dell'VIII sezione del bosco "Feliceto", si rende noto che nel giorno 12 ottobre corrente anno, alle ore 10, si terrà un secondo esperimento di asta in questa Segreteria comunale sul prezzo di lire 20.350 col metodo della candela vergine e a tutte le altre condizioni indicate nel primo avviso d'asta del 4 settembre 1937 XV.

Il Capitolato ed i regolamenti inerenti all'appalto sono ostensibili in questa Segreteria Comunale nelle ore di ufficio.

Felitto, li 27 settembre 1937 XV.

Il Segretario Com.: Ugo Vairo

Il Podestà: Benedetto Ivone

Scuola di preparazione agli esami di abilitazione a segretario comunale.

Si porta a conoscenza degli interessati che dal Consigliere di Prefettura, di recente pensionato, Avv. Cav. Uff. Riccardo Padula, si accettano iscrizioni per un corso rapido di preparazione agli esami per l'abilitazione a segretario comunale.

Indirizzare le richieste all'avv. Padula, piazza Abate Conforti 3° piano — Salerno.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 305. Bilanci preventivi enti comunali di assistenza.
- 306. Fiere mostre ed esposizioni.
- 307. Famiglie di operai. Trasferimento in A. O. I.
- 308. Divieto dell'uso del ferro nell'allestimento degli infissi.
- 309. Sostituzione delle cancellate metalliche.
- 310. Dichiarazione di abitabilità di case private.
- 311. Servizi antiveneri, antitracomatosi e antimalarici.
- 312. Protezione animali.
- 313. Giuochi.
- 316. Profilassi antivenera a Spedalità veneri.
- 315. Pagamento di notule farmaceutiche.
- 314. Pagamento canoni di appalto all'impresa di nettezza urbana.

Parte II

La classificazione economica delle pubbliche entrate ed i contributi di miglioria — V. *Pierro*.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 314 a n. 315. — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Corso rapido di preparazione agli esami di Segretario comunale.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

314. **Pagamento di notule farmaceutiche.** (C. 28 settembre 1937 n. 63169 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. dell'On. Ministero dell'Interno:

« Pervengono da più parti lagnanze circa i notevoli ritardi coi quali i comuni provvederebbero al pagamento delle notule presentate dai farmacisti per le forniture dei medicinali ai poveri.

E' ovvio rilevare come tale sistema, oltre a costituire aggravio per le amministrazioni e fonte di dannose vertenze, incida in maniera sensibile sui bilanci delle aziende farmaceutiche.

Si pregano, pertanto, le EE. LL. di volere impartire le opportune disposizioni ai dipendenti Podestà perchè le notule in parola vengano pagate dalle amministrazioni comunali, man mano che ad esse pervengono, o quanto meno alla fine di ciascun mese ».

Invito, pertanto, le SS. LL. a volersi attenere a quanto nella presente circ. è stabilito.

Il Prefetto — MANNO

315. **Pagamento canoni d'appalto alle imprese di nettezza urbana.** (C. 20 settembre 1937 n. 40200 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato fatto presente all'On. Ministero che, da parte di molti Comuni, non viene provveduto con la dovuta puntualità al pagamento delle rate mensili dei canoni dovuti alle imprese appaltatrici del servizio di nettezza urbana.

Il ritardo, spesso notevolmente prolungato, di tali pagamenti mette le imprese in difficoltà, soprattutto per la corresponsione dei salari al dipendente personale.

Si pregano le EE. LL. pertanto di curare con ogni maggiore diligenza, che la corresponsione dei canoni di che trattasi abbia luogo nei termini prefissi.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

305. **Bilanci previsione enti comunali di assistenza.** (C. 7 ottobre 1937 n. 45111 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. telegrafica dell'On. Ministero dell'Interno:

« 37743 — Scopo eliminare qualsiasi incertezza avvertesi che bilanci previsione enti comunali assistenza dovranno continuare ad essere compilati per anno solare. Pel corrente esercizio bilancio già deliberato sopresse congregazioni carità dovrà essere opportunamente comunicato mediante variazioni costituite da introduzione nuove e maggiori entrate, nonchè nuove e maggiori spese nella misura strettamente necessaria per attuazione sino 31 dicembre corrente anno programma 1937-1938.

« Contabilizzazione dette nuove entrate e spese deve aver luogo secondo norme regolamento contabilità istituzioni pubbliche assistenza e beneficenza. Conto consuntivo corrente esercizio dovrà essere unico e comprendere sia gestione primo semestre 1937 cessate congregazioni carità sia gestione enti comunali assistenza per entrate e spese accertate secondo semestre conformità variazioni bilancio sopra indicato ».

Il Prefetto — MANNO

306. **Fiere, Mostre ed Esposizioni — R. D. L. 25 gennaio 1936 n. 654** (C. 1° febbraio 1937 n. 3689 al Sig. Commissario Pref. Ammin. Prov. e ai Sig.ri Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero delle Corporazioni ancora una volta ha richia-

mata l'attenzione delle Autorità competenti sulla necessità di una più rigorosa osservanza delle norme contenute nel R. D. L. in oggetto, il quale prescrive che non possono essere organizzate nel Regno mostre, fiere ed esposizioni di qualsiasi genere (industriali, commerciali, agricole, artistiche ecc.) *senza la preventiva loro inclusione nel Calendario ufficiale compilato e approvato da questo Ministero al principio di ciascun anno.* Il Calendario rappresenta — oltre che il programma annuale delle manifestazioni, il che permette previsioni e preparazioni adeguate da parte dei produttori che desiderano aderire e degli stessi comitati ed Enti ordinatori, una forma di disciplina fascista in questo campo, nel quale, nel passato, si sono lamentate tante improvvisazioni, tanto disordine e non pochi sperperi.

Tale inclusione è naturalmente preceduta dal decreto ministeriale di autorizzazione delle singole manifestazioni, decreto che viene emanato soltanto dopo che, previa rituale istruttoria condotta dall'Ufficio competente, siasi pronunciato anche il Comitato Permanente di cui al Decreto Legge suddetto.

Ricorre di frequente il caso di iniziative assunte da Enti locali, da associazioni e anche da privati, per organizzare mostre e esposizioni nel corso dell'anno senza che siasi provveduto ad osservare la procedura prescritta.

E' intendimento dell'On. Ministero delle Corporazioni che iniziative del genere, lungi dall'essere incoraggiate, vengano senz'altro respinte per non porre lo stesso Ministero nella necessità di dover rispondere negativamente alle richieste di autorizzazione che gli pervengono fuori termine.

Ai fini di condurre la rituale istruttoria sulle domande di autorizzazione per l'anno prossimo, occorre che le domande stesse, redatte in carta da bollo da lire 6 e accompagnate da 10 copie in carta libera del programma dettagliato e del piano finanziario della manifestazione, pervengano a questa Prefettura non oltre il 10 settembre p. v.

E' necessario altresì che ogni qualvolta nei piani finanziari

siano previsti contributi da parte di Enti pubblici o privati, sia allegata alla domanda la documentazione precisa dell'impegno assunto dai predetti Enti: è questa una condizione indispensabile perchè possa emettersi il decreto di autorizzazione di concerto con la Finanza.

Avverto pertanto che non sarà dato corso alle domande che non siano documentate come sopra detto o che facciano riferimento ad impegni generici degli Enti di appoggiare o contribuire alle spese delle singole manifestazioni.

Raccomando infine alle SS. LL. che, oltre allo esplicito loro parere circa la opportunità delle manifestazioni progettate, sia nei riguardi politici, sia nei riguardi economici, esprimano anche loro un giudizio sulla fondatezza o meno del piano finanziario allegato alle domande, sulla serietà degli iniziatori e sulla possibile concreta attuabilità delle manifestazioni stesse.

Nel pregare di voler rendere noto quanto sopra agli interessati coi mezzi che saranno tenuti più acconci e con una pubblicità anche rinnovabile da parte del Consiglio Provinciale delle Corporazioni, resto in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

307. **Famiglie di operai. Trasferimenti in A. O. I.** (C. 28 settembre 1937 n. 3839 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Pervengono al Commissariato per le Migrazioni Interne direttamente dagli interessati, o per il tramite di Uffici vari, le richieste di facilitazioni di viaggio per l'A. O. I. da parte di quelle famiglie di operai, che avendo trovato stabile sistemazione nell'Impero, intendono ricongiungersi con il proprio capo già trasferitosi.

In proposito, si ritiene opportuno rammentare che la sola concessione di viaggio vigente per le famiglie di operai che migrano nell'Africa Italiana è la undicesima che dà diritto alla riduzione del 50 % sulle linee delle FF. SS. e del 30 % sulle linee regolari marittime.

Per queste ultime sono allo studio ulteriori agevolazioni di cui sarà data notizia a suo tempo.

Le modalità da seguire perchè le dette famiglie ottengano dal Commissariato la succitata riduzione, sono le seguenti.

Per ciascuna richiesta sarà interpellata dal Commissariato la Questura affinchè accerti ed informi se la famiglia richiedente sia in possesso di regolare autorizzazione al trasferimento in A. O. I., rilasciata dal competente Governatore del territorio ove l'operaio si è stabilito.

Di ciò ed in pari tempo sarà avvertito l'ufficio provinciale di collocamento, al quale verrà in seguito comunicata l'autorizzazione del Commissariato a rilasciare la concessione ferroviaria XI per le persone e masserizie, alla famiglia partente.

Di tale rilascio e per quanto concerne l'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero delle Comunicazioni per l'uso delle concessioni ferroviarie, è strettamente responsabile l'Ufficio di collocamento che compilerà i prescritti moduli.

Nel caso di imbarco della famiglia dal porto di Napoli, l'Ufficio di collocamento potrà prendere diretti accordi, per l'eventuale assistenza, con l'ufficio del Commissariato, in quel porto, al Molo Razza.

Si resta in attesa di uu cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — MANNO

308. **Divieto dell'uso del ferro nell'allestimento degli infissi.** (C. 12 settembre 1937 n. 40199 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Commissariato Generale per le fabbricazioni di guerra, che, come è noto, presiede alle distribuzioni del ferro per esigenze civili, ha prospettato all'On. Ministero dell'Interno l'opportunità che sia vietato l'uso di detto metallo nell'allestimento di « infissi ».

Attese le superiori esigenze che giustificano tale proposta, si prega di curare affinchè, d'ora in avanti, non siano più ammessi infissi di ferro, fatta unicamente eccezione per le serrande dei negozi e per gli infissi degli ospedali.

Il Prefetto — MANNO

309. **Sostituzione delle cancellate metalliche.** (C. 24 settembre 1937 num. 3425 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato quanto segue:

« L'Associazione fra gli industriali metallurgici informa che alcuni degli enti che provvedono alla rimozione delle cancellate metalliche, spediscono senz'altro il materiale di risulta al Consorzio Nazionale approvvigionamento materie prime siderurgiche (Campsidor) in Milano, Via Orefici 15.

Poichè a tale recapito esiste solo la direzione di detto Consorzio, ne deriva che il materiale arrivato a Milano deve essere poi rispedito alle varie ferriere consumatrici, con notevole perdita di tempo e con non lieve dispendio.

Ciò posto, ad evitare il ripetersi di inconvenienti del genere, si ritiene opportuno precisare che gli Enti che provvedono alla rimozione delle cancellate metalliche devono limitarsi a segnalare al predetto Consorzio i quantitativi di materiali rimossi, con ogni possibile dettaglio di maneggiabilità, di peso e di località.

Il Consorzio, darà, previa visita ai materiali, ove la entità segnalata lo comporti, immediate istruzioni per la loro spedizione alle ferriere.

I prezzi verranno precisati, in dipendenza della verifica dei materiali presso ciascuna ferriera ricevente ed in base ai listini vigenti, approvati dal Ministero delle Corporazioni o dal Commissariato generale delle fabbricazioni di Guerra.

Per quanto riguarda il costo dei trasporti, sarà calcolato quello tra il luogo di giacenza dei materiali stessi e la ferriera più vicina ».

Si prega di impartire le conseguenti disposizioni favorendo assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — MANNO

310. **Dichiarazioni di abitabilità di case private.** (C. 13 settembre 1937 n. 40764 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia e per conoscenza ai Sigg. Ufficiali Sanitari).

Comunico per norma e conseguenti disposizioni la seguente circ. del Ministero dell' Interno Num. 129 del 22 agosto 1937 N.° 20900.28[19493:

« La necessità della vigilanza igienico-sanitaria sull'attività edilizia si è fatta più evidente in questi ultimi anni, nei quali tale attività ha avuto un sensibile incremento e più sentite si son fatte le esigenze igieniche intese ad assicurare la salubrità delle abitazioni.

Come è noto, ai sensi dell'art. 221 del vigente T. U. delle leggi sanitarie, l'autorizzazione ad abitare edifici di nuova costruzione, ovvero parti di essi ricostruite e sopraelevate, viene concessa dal Podestà, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato.

Al fine di assicurare unicità di indirizzo nello svolgimento di questo importante servizio e specialmente per evitare tra gli organi tecnici ad esso preposti eventuali interferenze di attribuzioni, che potrebbero incidere sul suo regolare andamento, si ravvisa opportuno definire le competenze che le cennate disposizioni di legge vogliono affidate rispettivamente ai funzionari medici ed agli ingegneri dipendenti — caso per caso — incaricati dal Podestà.

Devono intendersi affidati all'ufficiale sanitario gli accertamenti igienici relativi ai requisiti che determinano la salubrità delle abitazioni (illuminazione, aerazione, umidità dei muri, cubatura degli ambienti, servizi igienici, specie quelli relativi alla provvista di acqua potabile, allo smaltimento delle acque usate, delle materie escrementizie e di altri rifiuti etc.).

All'ingegnere sono demandati invece tutti gli accertamenti intesi a controllare che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto vistato dal Podestà, ai sensi dell'art. 220 T. U. leggi sanitarie 27 luglio 1934 N. 1265 e con l'osservanza delle norme dettate dal regolamento edilizio del comune.

Da quanto sopra consegue che il Podestà, al fine del rilascio dell'autorizzazione di abitabilità di edifici di nuova costruzione, o largamente ampliati o rifatti, deve sempre disporre il sopraluogo dell'ufficiale sanitario e dell'ingegnere, perchè ognuno di essi, nell'ambito delle rispettive competenze, esprima il proprio parere, da porre a base del provvedimento da adottarsi.

Si pregano le LL. EE. di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti uffici comunali, perchè provvedano in conformità ».

Il Prefetto — MANNO

311. **Servizi antivenerei, antitracomatosi e antimalarici.** (C. 10 settembre 1937 n. 39892 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico, per norma e per le relative disposizioni, la seguente circ. del Ministero dell'Interno N. 120 circa l'oggetto:

« Dalle ispezioni eseguite da un funzionario ministeriale ai servizi antivenerei, antitracomatosi e antimalarici, in attività nelle Province del Regno, sono state poste in luce sul funzionamento di non poche di essi deficienze non lievi attinenti ai locali, alla attrezzatura tecnica e al personale e sulle quali è stata già richiamata caso per caso la considerazione delle EE. LL, per i provvedimenti necessari.

Comuni ed amministrazioni ospedaliere vengono d'altra parte per la gestione di tali servizi normalmente sussidiati sul bilancio del Ministero dell'Interno.

E' ovvio che l'impegno di sovvenzioni del genere, specie se di carattere contrattuale e continuativo, debba essere subordinato ad una idonea organizzazione degli stessi servizi, che ne garantisca il regolare e proficuo funzionamento,

Le EE. LL. perciò, nel proporre la rinnovazione di convenzioni con gli enti gestori, dovranno sempre fornire informazioni precise sulle condizioni del servizio sovvenzionato e sulle misure adottate per eliminare inconvenienti e irregolarità eventualmente constatate.

Trattandosi poi di stipulare contratti per servizi di nuova

istituzione, le EE. LL. cureranno che le relative proposte siano accompagnate da una planimetria da 1 a 100 dei locali adibiti a dispensario antivenereo o a sala celtica, ad ambulatorio antitracomatoso o antimalarico, da un dettagliato preventivo delle spese d'impianto e di funzionamento, da un elenco descrittivo del materiale costituente l'attrezzamento tecnico, nonchè da un motivato rapporto del Medico Provinciale sugli accertamenti compiuti in ordine alla organizzazione del servizio.

Analogo criterio dovrà essere seguito nel caso di proposte per sussidi per la istituzione di riparti ospedalieri per venerei, tracomatosi o malarici ».

Il Prefetto — MANNO

312. **Protezione animali.** (C. 27 settembre 1937 n. 8921 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Federazione Naz. fra le Società Zoofile per la protezione degli animali segnala come non sempre trovi quell'assistenza e quella cordiale cooperazione che da parte delle autorità locali le è necessaria per l'assolvimento dei suoi compiti.

Dato lo scopo che detta Federazione si prefigge, si pregano le SS. LL. di voler, nell'ambito della propria competenza, coadiuvare nel miglior modo possibile l'Ente in parola nell'opera che va svolgendo, fra Enti e privati, per la protezione degli animali.

Il Prefetto — MANNO

313. **Giuochi.** (C. 28 settembre 1937 n. 07385 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Quest'Ufficio ha dovuto rilevare che da parte di alcuni Podestà vengono rilasciate a girovaghi, in occasione di feste fiere, mercati, ecc., licenze di giuochi, talvolta anche vietati dalla legge. Richiamo al riguardo, per l'esatta osservanza, la circolare Prefettizia 11 settembre 1933, N. 03881, pubbl. nel Bollettino Amm. della Prefettura del 20 stesso mese, N. 26, al parag. 308, con la quale si avvertiva che la concessione della licenza di giuochi, anche se in forma ambulante, è di esclusiva competenza della Questura,

Il Questore — PALUMBO

Parte II.

La classificazione economica delle pubbliche entrate ed i contributi di miglioria.

(cont. vedi pag. 367)

Il legislatore volle questa detrazione per evitare imposizioni onerose dovute ad errori di accertamento, ma praticamente tale sistema dette luogo non solo a forti ed ingiuste sperequazioni, ma, il più delle volte, le detrazioni portavano ad una tale riduzione della materia imponibile, da rendere quasi non conveniente l'applicazione del contributo.

Che una parte del plusvalore debba esentarsi da imposizione è cosa che torna utile ed offre garanzia, ma invece di ricorrere alla riduzione pari ad un quarto del valore dell'immobile prima dell'opera, sarebbe stato più equo una semplice riduzione dello intero plusvalore accertato (2). D'altra parte l'applicazione del detto sistema portava alla incongruenza che miglorie lievi venivano ad essere colpite allo stesso modo di miglorie forti: così; ad esempio, ammettendo due immobili rispettivamente del valore originario di L. 10mila e 200mila, ed una relativa miglioria di L. 30mila e 60mila, dovendo detrarre da queste somme il quarto del valore originario — in ragione quindi di L. 2500 e di Lire 50mila — si avrà nel primo caso una materia imponibile di L. 500 e nel secondo di L. 10mila. Ma, mentre nel primo caso la somma esente sarà di L. 2500, nel secondo sarà di L. 50mila: sperequazione, quindi, enorme nei vantaggi relativi.

b) **Applicazione a titolo di concorso di spesa dell'opera pubblica:** questa seconda forma è stata in prevalenza applicata dagli Enti locali, data la scarsa produttività della prima; in tal caso si prende quale materia imponibile una parte del costo dell'opera pubblica ed, in linea di massima, non può andarsi oltre il terzo. Tale somma viene ad essere ripartita, in seguito, fra i diversi

(2) Non così parlava il progetto Soleri in cui si ammetteva una riduzione pari ad un quarto dell'incremento di valore.

avvantaggiati. Come risulta dall'art. 16 — « l'Ente, determinata la zona entro cui si svolgono i benefici, fa la ripartizione in base al valore dei beni quale risulta ad opera compiuta, commisurando l'onere in base ad una classificazione dei beni stessi, che deve farsi avendo riguardo alla loro situazione entro la zona predetta. Ora, come si vede, non si prende, in tal caso, a misura l'ammontare del plusvalore di cui realmente ciascun proprietario ha beneficiato, ma il valore della proprietà, ad opera compiuta. In questo modo si ottiene un risultato completamente opposto a quello del primo metodo: mentre prima le contribuzioni potevano essere lievi e sperequate, ora esse possono riuscire gravose e non rispondenti al reale vantaggio ricevuto. A conferma di ciò basti pensare alla possibilità che l'Ente si faccia corrispondere dai privati avvantaggiati un terzo del costo, mentre in realtà il beneficio ricevuto non è rispondente alla somma richiesta.

Se la prima forma pecca per difetto, la seconda pecca per eccesso: già il Pignatelli (1) rilevava quanto questo metodo sia gravoso e sperequativo in occasione della sua applicazione da parte del Comune di Roma per alcune opere pubbliche.

Le disposizioni del T. U. 14 Settembre 1931 N. 1175. La critica posteriore e le applicazioni pratiche dettero agio di vedere tutti gli errori e le difficoltà cui si andava incontro con i sopra descritti sistemi per cui il legislatore riformò la materia e ne fissò le regole e la procedura in un capitolo a parte (XV) del nuovo T. U. per la finanza locale 14 settembre 1931 N. 1175.

In tali disposizioni si è anzitutto distinto il contributo in due categorie: contributo di miglìoria specifica e contributo di miglìoria generica.

Il primo è applicabile sull'incremento di valore dei beni rustici ed urbani, escluse le aree fabbricabili, conseguito in virtù dell'opera pubblica; il secondo invece è applicabile sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, dovute alla espansione dell'abitato ed all'insieme delle opere pubbliche eseguite dal

(1) L. Pignatelli — I contributi di miglìoria — Nuova Antologia 1926.

Comune. Solo il primo può essere imposto anche dalla Provincia limitatamente alle proprietà extra urbane che abbiano conseguito un plusvalore in base alla esecuzione di opere pubbliche provinciali.

Tutti i beni migliorati, devono, in caso di imposizione, formare oggetto di contributo, fatte salve le proprietà del Re e della Sua Real Famiglia, della S. Sede, nonchè delle Provincie, Comuni ed Istituzioni di beneficenza.

Il plusvalore, oggetto della imposizione, è calcolato in base alla differenza tra il precedente valore corrente dello immobile e quello accertato dopo la costruzione dell'opera pubblica. Ha mantenuto, a tal proposito, il legislatore la disposizione dell'abrogato decreto per cui dal plusvalore accertato si devono detrarre gli incrementi prodotti da cause estranee all'opera pubblica ed all'opera del proprietario e della sua famiglia. Il contributo deve applicarsi con aliquota che non superi il 15 % ed in ogni caso la somma dei contributi non può mai eccedere il terzo della spesa sostenuta per costruire l'opera pubblica.

Per calcolare il plusvalore gli uffici finanziari governativi attenderanno il primo trapasso di proprietà: questo fatto darà luogo all'accertamento di valore per l'applicazione della tassa di registro ed in base a questo accertamento, il contributo colpirà l'incremento. Tale sistema è applicabile entro un quinquennio: trascorso tal periodo l'Ente procederà in via presuntiva alla determinazione. La liquidazione del contributo avverrà sulla determinazione definitiva del valore eseguita dagli uffici sopradetti, però, in via provvisoria, il versamento si potrà limitare alla somma dichiarata dal proprietario, salvo congruo ulteriore.

Tutte queste regole sono comuni alle due specie di contribuzioni, salvo però il termine del trapasso di proprietà che è aumentato ad un quindicennio per il c. di m. generico; trascorso tale termine si procederà identicamente in via presuntiva.

La riscossione è identica: tutti e due i contributi si riscuotono in rate semestrali non inferiori a dieci, decorrenti dal primo

trapasso di proprietà (per il c. di m. specifica) e dall'ultimo accertamento eseguito dal Comune e divenuto definitivo (per c. di m. generica).

Da tener conto che il contributo di miglioria generica non è applicabile alle aree « sulle quali non possono, per l'esistenza di servitù, sorgere nuove costruzioni, salvo che siano utilizzate nello stato in cui si trovano », e salvo che le opere pubbliche non tengano proprio a liberarle dalle servitù (1).

4) Dalla legge del 1865 a queste disposizioni che costituiscono l'ultima fonte legislativa in materia di contributo di miglioria, le modificazioni sono state moltissime e radicali: l'istituto ha cambiato man mano fisionomia.

Ad ogni tentativo del legislatore per definire e regolare il tormentato istituto sono apparse nuove pecche che la critica e le applicazioni pratiche hanno sempre messo in luce, nè può dirsi che la recente sistemazione sia esente da imperfezioni.

Anzitutto è stato mantenuto al contributo il carattere facoltativo: la legge ha voluto lasciare all'arbitrio dell'autorità locale l'applicazione dell'istituto, e la ragione probabilmente risiede nel fatto che dette autorità possono praticamente vedere l'opportunità o meno dell'applicazione. Invece, già lo vedemmo, l'adozione obbligatoria del contributo porterebbe proprio all'applicazione di quel principio di giustizia e di equità che si vuole ottenere col contributo: evitare cioè l'arricchimento dei privati mediante lavori pubblici e mettere sul medesimo piede di parità proprietari espropriati e proprietari non soggetti ad espropriazione (1).

(1) Negli art. 239 e segg. il legislatore regola la procedura e i ricorsi: a tali articoli rimandiamo a chi ne volesse prendere conoscenza.

(1) La Suprema Corte, in una recentissima sentenza 19 - 1 - 1937 afferma il principio che la giustificazione del contributo di miglioria debba ricercarsi « nell'obbligo dei cittadini di contribuire in proporzione alle loro sostanze ai servizi pubblici » e non nel divieto di indebito arricchimento. Ora, ciò non intacca la nostra conclusione perchè, l'obbligo dei cittadini di contribuire ai pubblici servizi proporzionalmente alle loro sostanze è il principio fondamentale su cui poggia tutta la Finanza pubblica e quindi anche il nostro contributo

Ad ogni modo i gravi inconvenienti che si riscontravano nelle precedenti leggi sono stati eliminati: l'abolizione, ad esempio, del sistema di applicazione sotto forma del concorso di spese, è stata cosa ottima, perchè, come vedemmo, potevano verificarsi aggravii ingiusti. Inoltre è stato modificato tutto il meccanismo dell'istituto: ridotta l'aliquota massima dal 20 al 15 % e la si fa ora gravare sull'intero plusvalore accertato, nè si esegue più quella detrazione del quarto dell'antico valore dell'immobile, che rendeva, a volte, lievissimo il contributo e procurava sperequazioni enormi tra i diversi proprietari.

B) I contributi di miglioria per le opere statali o eseguite col concorso dello Stato.

5.) L'ultima disposizione del Cap. XV del T. U. citato affermava che nulla s'innovava alle precedenti leggi circa l'applicazione del contributo per le opere eseguite dallo Stato o col concorso di esso. La legge precedente, di cui parla il T. U., è quella del 16 dicembre 1926 n. 2251. Con tali disposizioni, il legislatore dà facoltà di applicazione del c. di m. per le opere pubbliche eseguite dallo Stato o da Enti pubblici col concorso dello Stato. (1)

trova in esso la sua ragione di imposizione, Ma ciò non toglie che, agli effetti della classificazione economica delle pubbliche entrate, il contributo di miglioria, non potendosi inquadrare, come vedemmo, nè fra le tasse nè fra le imposte, debba essere considerato come una categoria a parte di entrate la cui natura, allo stato dell'attuale Legislazione, non può coerentemente poggarsi se non sul principio dell'ingiusta locupetazione, principio che, di rimbalzo, dà all'Istituto in esame il carattere di indennizzo.

(1) Art. 1 — L. 16—12—1926 N. 2251 « Quando dalla costruzione di un'opera di pubblica utilità, eseguita dallo Stato o da Enti pubblici col concorso dello Stato, sia direttamente che a mezzo di concessioni, derivi ad immobili confinanti o prossimi all'opera stessa un aumento di valore, può essere imposto ai proprietari un contributo di miglioria, non superiore ai tre quarti di tale aumento ».

Una coordinata raccolta delle disposizioni in materia ha fatto Ermanno Trebbi nel suo elegante volumetto:

« Contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o dagli Enti locali con il concorso dello Stato ».

Editore: Cesare Nani — Como 1937 XV.

Stabilisce che tale contributo non può superare i tre quarti del plusvalore accertato e che esso può imporsi solo agli immobili confinanti o prossimi all'opera pubblica. In caso di applicazione è concessa facoltà al proprietario di abbandonare l'immobile mediante rimborso di un indennizzo che viene determinato in base alla legge sul risanamento della città di Napoli (15. 1. 1885).

Qualora, poi, si tratti di un'opera pubblica da eseguire mediante concessione, è in facoltà dell'amministrazione espropriante di cadere al concessionario, di concerto col Ministro per le Finanze, gli immobili espropriati allo stesso prezzo di espropriazione.

Le norme emanate con tale legge, salvo qualche modificazione apportata da un R. D. L. 6 febbraio 1931, rimasero intatte fin quando il legislatore con una legge 6 aprile 1933 n. 427 non innovava profondamente tutta la materia. A questa legge fece seguito un R. D. L. 3 dicembre 1934 n. 2049 contenente delle disposizioni integrative,

Nell'art. 1 la legge del 1933 dispone che tutte le norme contenute nel T. U. per la Finanza locale per i c. di m. in conseguenza della esecuzione di opere pubbliche da parte dei Comuni e delle Provincie sono estese anche alle opere pubbliche eseguite dallo Stato o col concorso di esso.

I cardini principali cui è concessa la disciplina giuridica dell'istituto possono così riassumersi:

a) l'applicazione del contributo alle suddette opere è obbligatorio. Tale carattere lo distingue dal c. di m. applicato dagli Enti locali, il quale è facoltativo.

b) Oggetto del contributo è l'incremento di valore dei beni immobili, comprese le aree fabbricabili, per la parte di maggior valore che sia conseguenza dell'opera pubblica eseguita. Ne costituisce pure oggetto la miglioria verificatasi per trasformazioni o miglioramenti delle opere esistenti e per soppressione di opere o di impianti pubblici connessi alla esecuzione o alla trasformazione delle nuove opere.

Elementi di maggior valore sono pure l'aumento di luce e di prospetto, la più larga e comoda circolazione, il miglioramento delle condizioni igieniche. In generale v'è aumento di valore in ogni sorta di vantaggi *economicamente apprezzabili*, derivanti all'immobile in conseguenza dell'opera o del complesso di opere.

c) il c. di m. in questi casi è sempre di migliorìa specifica.

d) Gli uffici competenti ad imporre il contributo sono le Intendenze di Finanza per le opere eseguite dallo Stato e gli stessi Enti per quelli da questi eseguite col concorso statale: in tal caso gli Enti chiederanno l'omologazione al Ministero delle Finanze circa i regolamenti e le deliberazioni per la imposizione, secondo la procedura già fissata dal T. U. 1931 nell'art. 239. La legge stabilisce inoltre che, qualora gli Enti, entro un triennio, non abbiano proceduto alla imposizione, il Ministero delle Finanze, di concerto col Ministero degli Interni, è autorizzato a provvedervi entro il biennio successivo.

e) L'ammontare totale dei contributi non può mai superare il 30 % della spesa complessiva dell'opera: ove lo superi si procederà a proporzionale riduzione. L'aliquota massima è fissata sempre nella misura del 15 %.

f) Nulla è innovato alle precedenti leggi per il caso che il proprietario voglia sottrarsi al contributo, assoggettandosi alla espropriazione.

6) Le innovazioni apportate dalle ultime leggi alle disposizioni del 16 dicembre 1926 sono state profonde: tutto il sistema di applicazione ed i criteri fondamentali sono stati rimaneggiati.

Si è dato al contributo il carattere di obbligatorietà: disposizione da molti auspicata e che si spera venga estesa anche alle opere pubbliche degli Enti locali.

Ha tenuto il legislatore a precisare quali beni debbano essere soggetti alle contribuzioni ed, a tale uopo, ha abolito la restrittiva disposizione precedente per cui beni imponibili erano solo quelli confinanti o prossimi all'opera pubblica.

Enorme ed onerosa era, antecedentemente, la misura del contributo, che poteva salire fino ai tre quarti del plusvalore accertato: invece è stata resa proporzionale con l'adozione della aliquota massima del 15 %.

In conclusione, il legislatore con queste ultime disposizioni ha coordinato ed esteso le norme già fissate per le opere pubbliche locali nel citato T. U. del 1931 ai lavori pubblici statali o eseguiti col concorso dello Stato, eliminando così l'inconveniente da molti criticato che da una stessa opera potessero de-

rivare ai proprietari effetti differenti, sol perchè tale opera sia stata eseguita da un Ente pubblico oppure dallo Stato.

L'unica disposizione riportata dalla precedente nella vigente legislazione è quella circa la liquidazione delle indennità nel caso che il proprietario preferisca l'espropriazione al versamento del contributo.

Come già dicemmo tali casi vengono regolati in base al sistema fissato nella legge sul risanamento della città di Napoli del 1885. Tale antico sistema che fu adottato in ispecial modo per abbattere vecchi e pericolanti fabbricati, è oggi malamente applicabile per edifici di lusso e di recente costruzione. Forse il legislatore ha tenuto conto che con le antiche disposizioni, che facevano salire l'entità del contributo fino ai tre quarti del plusvalore accertato, era più plausibile che i proprietari preferissero al versamento la espropriazione; ora, con la riduzione dell'aliquota al 15% (massima), non sembra, in linea di massima, che tale preferenza possa più riscontrarsi.

Ad ogni modo sarebbe preferibile che, anche per questo, il legislatore emanasse nuove norme regolamentari, tanto più che, tuttora, non mancano nella legislazione gravi lacune che rendono ancora il contributo di difficile applicazione.

Norme più chiare avrebbero dovuto, ad es. illustrare se debba determinarsi la zona di miglìoria e questa dovrebbe essere conosciuta dal contribuente, potendo essa costituire la base di possibili ricorsi. Inoltre le esenzioni ed i pagamenti rateali si devono dedurre indirettamente da altre norme (Vedi regolamento 16 febbraio 1928).

Giova, da ultimo, ricordare che le nostre contribuzioni non sono applicabili per le opere pubbliche eseguite nel Mezzogiorno e nelle isole, finchè abbiano vita i Provveditorati per le Opere Pubbliche costituiti con Decreto Legge 7 Luglio 1925.

Tale disposizione, riportata nella citata legge del 1926, non è stata abrogata nella vigente legislazione, e ciò è stabilito al fine di potenziare ed incrementare le costruzioni ed i miglioramenti nell'Italia meridionale e nelle Isole. (1)

(Fine)

D.R. VITTORIO PIERRO

(1) L'esistenza dei Provveditorati alle opere pubbliche del Mezzogiorno e delle Isole fu prorogata al 30 giugno 1937 - XV. Decorso tale termine, il Provveditorato con sede in Caserta è cessato e le sue funzioni sono state demandate all'Ispettorato Superiore del Genio Civile che, in virtù del R. D. L. 2 Settembre 1937 N. 1632, curerà anche la gestione di stralcio delle opere di competenza dell'Alto Commissariato di Napoli e del Provveditorato suddetto.

I Provveditorati, invece, con sede a Palermo e Cagliari sono stati confermati fino al 30 Giugno 1940 — D. L. 14 Gennaio 1937 N. 127, convertito nella legge 25 Marzo 1937 N. 494.

Nel personale della R. Prefettura

Con recente disposizione l'Archivista di questa Prefettura Sig. Michele Paladino è stato trasferito a Roma presso il Ministero dell'Interno per essere addetto ad un Ufficio importante di nuova istituzione.

Il nostro compiacimento all'amico Paladino, al quale auguriamo gli ascensi nella sua carriera, che merita per le sue ottime qualità di impiegato e di gentiluomo, pur dolenti che egli abbia dovuto allontanarsi da questa Sede.

Appalti, aste ecc.

Comune di Angri. — *Appalto lavori costruzione degli imbocchi delle fognie domestiche nella fognatura urbana.* — Si rende noto che per l'appalto suddetto sulla base di lire 450.710,36 i lavori sono provvisoriamente aggiudicati alla Ditta Guglielmo Di Filippo di Rocco col ribasso del 5% e cioè verso il prezzo netto di L. 428.184,85. I fatali per il miglioramento del ventesimo scadranno il giorno 15 ottobre 1937 alle ore 12.

Angri 4 ottobre 1937 XV.

Il Segretario Capo — Simonetti

Il Podestà — Perris

Comune di Sicignano degli Alburni. — *Vendita del materiale legnoso ritraibile dallo stollo del bosco Lagodorso.*

Si rende noto che nel giorno 21 ottobre corrente mese, alle ore 11 nel Palazzo Municipale si terrà un primo esperimento di asta per la vendita del materiale ritraibile dallo stollo del bosco Logodorso, sulla base d'asta di lire 6.750,00 col metodo della candela vergine ad a tutte le altre condizioni indicate nel relativo avviso d'asta e nella deliberazione ostensibili in questa Segreteria Comunale.

Sicignano degli Alburni li 5-10-1937 XV.

Il Podestà avv. Vincenzo De Sio

Il Segretario Comunale Dott. Umberto Casale

Concorsi

Comune di Angri. — *Concorso per titoli ed esami ad un posto di giardiniere comunale.* — Scadenza 20 novembre 1937 XV. Salario annuo lire 3400, aumentabile per 5 quadrienni di detto salario base, soggetto a ritenute riduzioni ed aumenti di legge, indennità di caro-viveri come per gli altri impiegati, oltre ad un compenso annuo, non pensionabile, di lire 840 per la manutenzione della villetta della trazione S. Egidio. Età da 18 a 30 anni, salvo eccezione di legge. Titolo di studio licenza elementare. Documenti di rito, Assunzione in servizio entro 15 giorni dalla partecipazione di nomina.

Angri, li 6 ottobre 1937 XV.

Il Segretario Capo — G. Simonetti

Il Podestà — L. Perris

segue: **Concorsi**

Comune di Olevano sul Tusciano — Concorso per titolo ed esami ai seguenti posti di salariati:

1) Brigadiere VV. UU. col salario annuo lordo di L. 2100,00
2) N. 2 posti Guardie Campestri e Municipali salario come sopra L. 1800,00

3) Guardia Municipale (Vigile Sanitario) come sopra L. 1800,00

4) Messo Comunale, col salario annuo lordo di L. 1200,00.

Scadenza ore 12 del 10 novembre 1937— XVI.

Età minima anni 18, massima anni 30, salve eccezioni di legge.

Licenza elementare superiore e documenti di riti. Depositi L. 50, tassa concorso. Chiarimenti alla Segreteria.

Il Segretario Comunale — Cav. Uff. C. di Cunzolo

Il Podestà — Avv. Tullio Capone

Comune di Tramonti — *Dattilografo e Vigile Sanitario* — Concorso per titoli ad un posto di dattilografo, con l'annuo stipendio di lire 2400 e a un posto di vigile sanitario, con l'annuo stipendio di lire 3000, al lordo delle ritenute di legge e suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo. — Domande da presentarsi non oltre il 9 novembre p. v. insieme documenti di rito e titoli. Età pel dattilografo da 18 a 30 e del vigile da 21 a 30, salvo eccezioni di legge. Per il vigile sanitario diploma di vigile sanitario a pel dattilografo licenza elementare. Prova di dattilografia per il dattilografo. Chiarimenti al Comune.

Tramonti 9 ottobre 1937 - XV.

Il Segretario — Giovanni Meccariello Il Podestà — F. Ausilio

Corso rapido di preparazione agli esami di abilitazione a segretario comunale.

Il Cav. Uff. Nicola Telesca, Segretario Capo di Ufficio del Comune di Salerno, inizierà nella seconda quindicina del corrente mese di ottobre il suo corso rapido di preparazione agli esami di abilitazione a Segretario Comunale.

Il metodo di preparazione del Cav. Uff. Telesca ha dato già ottimi risultati negli esami precedenti per l'alta percentuale di approvati.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recitazione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* ai Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti, ecc.

315. Ritocchi agli aggi di riscossione degli esattori delle imposte dirette e rimborso a carico dei Comuni degli aumenti di retribuzione concessi dal 9 maggio 1937 al personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo. (R. D. L. 23 luglio 1937 n. 1574).
 816. id. id. id. C. Ministero Finanza ai Prefetti -- 21 settembre 1937 n. 14600.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

317. Divieto di usare nella corrispondenza dei pubblici uffici carta da scrivere a doppio foglio.
 318. Concessione della cittadinanza italiana. Esonero della tassa di CC. GG.
 319. Ricevimento atti di nascita fuori della sede comunale.
 320. Locazione dei fondi rustici e degli immobili urbani. Applicazione del R. D. L. 5 ottobre 1936 n. 1746.
 321. Profilassi antivenerea. Spedalità venerei.
 322. Locali per istruzione premilitare.
 323. Facilitazioni trasporto uva nei centri dei Comuni della Provincia.
 324. Approvvigionamento idrico.
 325. Relazione igienico-sanitaria dal 1.^a ottobre 1936 al 30 settembre 1937. — Questionario.
 326. Preparazione di latte fermentato. Vigilanza igienico-sanitaria.
 327. Assegni familiari ai portieri.
 328. Vaccini antinfluenzali.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 326 a n. 328 — Appalti, aste ecc. — Corso di preparazione per aspiranti all'ufficio di segretario com.le.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

326. Preparazione di latte fermentato - Vigilanza igienico-sanitaria. (C. 9 settembre 1937 n. 40776 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per norma comunico la circ. N. 128 del Ministero dell'Interno in data 22 agosto pp.:

« L'industria della produzione dei preparati di latte fermentato, tra i quali come è noto — si annoverano il youghurt, il gioddu, il Kèfir e prodotti similari, ha assunto in questi ultimi tempi un notevole progressivo sviluppo.

Il consumo di tali prodotti aumenta specialmente nella stagione estiva, data la particolare indicazione terapeutica che ne consiglia l'uso alle persone sofferenti di disturbi gastrico-intestinali, facilmente ricorrenti in tale stagione.

Date le modalità di preparazione di tali prodotti che richiedono lo impiego di latte e di particolari fermenti selezionati, e dato che il prodotto industriale viene consumato così come è posto in vendita dal produttore, si ravvisa opportuno richiamare l'attenzione delle LL. EE. sulla necessità che sul funzionamento di tali industrie sia esercitata una *particolare vigilanza da parte delle autorità sanitarie comunali*, alle quali a norma dell'art. 46 del R. D. 9 maggio 1929, N. 994, è domandato il rilascio dell'autorizzazione relativa all'esercizio delle industrie medesime.

A tal fine, a cura degli ufficiali sanitari dovrà essere effettuata una ispezione agli stabilimenti di produzione per accertare che i locali, gli apprestamenti tecnici ed il personale addetto, offrano i requisiti voluti per l'esercizio di una tale particolare lavorazione.

Si reputa anche opportuno ricordare che il personale addetto a tale industria dovrà avere ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 262 del vigente T. U. delle leggi sanitarie.

Allo scopo, poi, di completare ed integrare, in questo campo, l'azione di vigilanza dell'autorità sanitaria comunale, dovranno essere periodicamente prelevati nei laboratori di produzione e nelle latterie, campioni dei prodotti per l'esame chimico-batterologico a cura del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, per accertarne la genuinità e la salubrità ».

Prego comunicare con cortese sollecitudine se eventualmente le SS. LL. abbiano rilasciate autorizzazioni relative all'esercizio delle industrie di cui sopra, segnalandone, in caso affermativo, il nome della ditta e la località ove esiste l'esercizio.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

315. Ritocchi agli aggi di riscossione agli esattori delle imposte dirette e rimborso a carico dei Comuni degli aumenti di retribuzione concessi dal 9 maggio 1937-XV al personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo. (R. D. Legge 23 luglio 1937 n. 1574, pubb. Gazz. Uff. 20 settembre 1937 n. 240).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modificazioni;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare ritocchi agli aggi di riscossione spettanti agli esattori delle imposte dirette e di regolare i rapporti tra i Comuni e gli appaltatori delle imposte di consumo in dipendenza degli aumenti di retribuzione concessi al personale dipendente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli interni, col Ministro per le corporazioni e col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Con decorrenza dal 1° gennaio 1938 gli aggi di riscossione spettanti agli esattori delle imposte dirette per il decennio in corso sono aumentati del 12 %.

Sono esclusi dall'aumento gli esattori che abbiano ottenuto la nomina per asta o d'ufficio dopo il 9 maggio 1937-XV.

Il Ministro delle finanze, sentiti il Prefetto e l'Intendente di finanza, può insindacabilmente negare o ridurre l'aumento di cui al 1° comma del presente articolo agli esattori confermati con diminuzione di aggio per il quinquennio 1938-1942.

Art. 2. — Salvo contrarie clausole contrattuali, gli aumenti di retribuzione corrisposti dagli appaltatori delle imposte di consumo al personale dipendente in servizio con decorrenza dal 9 maggio 1937-XV, in base all'accordo 4 maggio 1937-XV intervenuto tra la Confederazione Fascista delle Aziende del credito e della assicurazione e la Confederazione Fascista dei lavoratori delle aziende stesse, sono posti per il loro effettivo ammontare a carico dei comuni.

La disposizione del comma precedente non si applica agli appalti conferiti o confermati successivamente alla data del 9 maggio 1937-XV.

La definizione delle eventuali controversie tra Comuni ed appaltatori ha luogo secondo la procedura stabilita dal R. decreto legge 25 gennaio 1931, n. 36.

Art. 3. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — SOLMI

316. Regio-decreto legge 23 luglio 1937-XV, n. 1574. concernente ritocchi agli aggi di riscossione agli esattori delle imposte Dirette e rimborso a carico dei Comuni degli aumenti di retribuzione concessi al personale dipendente da appaltatori delle imposte di consumo. (C. Ministero Finanze 21 settembre 1937 n. 14609 ai Prefetti del Regno).

Nella Gazz. Uff. del 20 settembre 1937-XV, n. 219, è stato pubblicato il R. D. legge 23 luglio 1937-XV, n. 1574 (1), concernente ritocchi agli aggi di riscossione agli Esattori delle imposte dirette e rimborsi a carico dei Comuni degli aumenti di

(1) v. innanzi pag. 389.

retribuzione concessi dal 9 maggio 1937-XV al personale dipendente dagli Appaltatori delle imposte di consumo.

Con l'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto viene stabilito che gli aggi di riscossione spettanti agli Esattori sono aumentati limitatamente al decennio in corso, del dodici per cento a decorrere dal 1° gennaio 1938.

Tale beneficio non si estende agli Esattori che abbiano ottenuto la nomina per asta o d'ufficio dopo il 9 maggio 1937-XV, dopo cioè gli ultimi miglioramenti concessi al personale.

Il Ministero, sentito il Prefetto e l'Intendente di Finanza, può peraltro negare o ridurre insindacabilmente l'aumento in questione agli Esattori che siano stati confermati con diminuzione d'aggio per il quinquennio 1938-1942.

Gli Esattori che si trovino in questa condizione potranno avanzare l'eventuale domanda entro il 31 ottobre c. a. all'Intendenza di Finanza competente, che la invierà al Prefetto debitamente istruita.

Il Prefetto rimetterà a sua volta ciascuna domanda al Ministero nel minor tempo possibile, col relativo parere.

Circa il conteggio della percentuale d'aumento, le frazioni fino a cinquanta decimillesimi dell'aumento complessivo da aggiungere all'aggio attuale, saranno escluse; quelle superiori a cinquanta decimillesimi saranno arrotondate a cento e cioè ad un centesimo.

Valgano al riguardo i seguenti esempi:

Dato un aggio attuale del 2,45 ‰, l'aumento del dodici per cento importa un complessivo aumento di L. 0,2940 $\left(\frac{2,45 \times 12}{100}\right)$; i 40 decimillesimi saranno trascurati e quindi l'aumento da aggiungere a L. 2,45 sarà di soli centesimi 29, dando un aggio complessivo di L. 2,74.

Supposto invece un aggio attuale del 2,46 ‰, l'aumento complessivo essendo di L. 0,2952 $\left(\frac{2,46 \times 12}{100}\right)$, quello da ag-

giungere sarà di centesimi 30, dando un aggio complessivo di Lire 2,76.

Gli aumenti d'aggio hanno effetto anche nei riguardi dei Delegati governativi e dei Gestori provvisori.

Si applicheranno poi, come è ovvio, anche ai ruoli suppletivi che andranno in riscossione dal 1° gennaio 1938.

Con tali norme le Intendenze di Finanza provvederanno al computo dei nuovi aggi, molti dei quali verranno naturalmente a superare anche il limite del sei per cento.

Entro il 31 ottobre prossimo sarà poi comunicato al Ministero per il prospetto dei nuovi aggi applicabili agli Esattori dal 1° gennaio 1938 con i seguenti dati:

ESATTORIE (in ordine alfabetico)	Nome dell'esattore o del delegato e del gestore	Aggio vigente	Aggio aumen- tato del 12 %	(indicazioni relative alle esattorie che non hanno avuto l'aumento perchè collocate dopo il 9 maggio c. a. o perchè non ancora collocate e per le quali quindi non può essere noto l'aggio applicabile al 1° gennaio 1938).

Circa il disposto dell'art. 2 del Regio decreto-legge in questione, concernente il rimborso a carico dei Comuni degli aumenti di retribuzione concessi al personale dipendente dagli Appaltatori delle imposte di consumo, saranno emanate istruzioni a parte.

Si pregano frattanto le R. Prefetture di richiamare sul Decreto-Legge l'attenzione dei Comuni.

Le R. Prefetture, le Intendenze di Finanza e gli Ispettorati Compartimentali delle Imposte Dirette accuseranno, intanto, ricevuta della presente al Ministero; gli Uffici Distrettuali delle Imposte all'Intendenza della rispettiva Provincia.

Il Direttore Generale — BUONCRISTIANO

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

317. **Divieto di usare nella corrispondenza dei pubblici uffici carta da scrivere a doppio foglio.** (C. 16 ottobre 1937 n. 45964 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esatta osservanza, si comunica la seguente circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

« Il Duce ha rilevato che, nonostante le disposizioni a suo tempo impartite in materia, si continua ancora ad usare frequentemente, nella corrispondenza dei pubblici uffici, carta da scrivere a doppio foglio.

Nel richiamare le disposizioni anzidette — e in particolar modo — quelle contenute nella circolare del Provveditorato Generale dello Stato del 6 novembre 1935-XIV, n. 179000, (1) avente per oggetto « Economia nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi », si prega di provvedere perchè sia rigorosamente evitato l'uso di detta carta, impartendo le disposizioni del caso a tutti gli uffici ed enti dipendenti ».

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

318. **Concessione della cittadinanza italiana. Esouero dalla tassa di concessione governativa.** (C. 12 ottobre 1937 num. 44081 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni contenute nel R. D. L. 8 luglio u. s. N. 1467, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 corrente N. 204, relativamente all'esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa per i decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri poveri residenti nelle vecchie Provincie del Regno o nelle Colonie.

La povertà dovrà essere dimostrata nei modi prescritti dal regolamento approvato col R. D. 25 settembre 1874, N. 2132 Serie 2^a, e cioè mediante certificato rilasciato dal Podestà del

(1) v. B. A. anno 1935 pag. 421.

Comune di residenza, confermato e vidimato dal Pretore del Mandamento.

Il certificato di povertà dovrà essere presentato insieme con la domanda pel conferimento della cittadinanza italiana.

Per le domande in corso nelle quali gli interessati volessero avanzare istanza per l'esonero dal pagamento della tassa di concessione, le SS, LL. dovranno invitare i richiedenti a produrre il certificato di povertà confermato e vidimato nei modi sopra-indicati.

Coloro, che per asserita povertà, non hanno ancora ritirata la copia del decreto di concessione della cittadinanza italiana, potranno esibire il relativo certificato di povertà da trasmettersi a questa Prefettura per l'inoltro al Ministero.

Le SS. LL. nel trasmettere i certificati di povertà, di cui nella presente circolare, vorranno fornire dettagliate informazioni circa le condizioni economiche dei richiedenti, ed esprimere il loro parere.

Si prega accusare ricevuta della presente.

Il Prefetto — MANNO

319. Ricevimento atti di nascita fuori della Casa comunale. (C. 15 ottobre 1937 n. 4477 ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

E' stato rilevato che, in alcuni Comuni, gli Ufficiali dello stato civile, eccependo che nessuna disposizione di legge farebbe loro obbligo di ricevere denunce di nascita in sede diversa da quella degli uffici comunali, si esimono dall'accedere nei privati domicili, negli ospedali e nelle case di maternità, per ricevervi le dichiarazioni di nascita da parte delle madri naturali che intendono riconoscere la prole.

E' evidente la gravità delle conseguenze di tale rifiuto.

Anzitutto, si ostacola con esso, alla madre, la osservanza del termine di cinque giorni prescritto per la denuncia all'ufficio dello stato civile dall'art. 371 del Codice civile, data la materiale impossibilità per la puerpera di recarsi nella Casa comunale per

compiervi la denuncia medesima, e, nel caso non infrequente di povertà, di sostenere la spesa occorrente per munire dell'atto autentico, prescritto dagli art. 373 e 376 del Codice Civile, la persona incaricata di effettuare la denuncia al posto della madre.

Di più, ciò che è ancora più grave, consegue da tale rifiuto che il riconoscimento, il quale potrebbe effettuarsi subito e senza spese, deve aver luogo più tardi, con atto notarile, e, alle volte, trascorso qualche tempo dalla nascita, non viene più effettuato, sì che il riconoscimento stesso viene sempre ritardato, spesso compromesso.

Inoltre, si viene così a turbare il normale svolgimento della azione assistenziale a favore della madre e del bambino, con tanta cura perseguita dal Regime.

Il Ministero dell'Interno in pieno accordo con il Ministero di Grazia e Giustizia ha peraltro osservato che, di fronte all'alta finalità sociale che è in giuoco e che esige che il riconoscimento della prole illegittima venga in ogni modo favorito, il rifiuto di cui si tratta sarebbe ammissibile solo se fra le vigenti disposizioni di legge vi fosse un espresso generale divieto al compimento delle funzioni di stato civile fuori della Casa comunale; non può ritenersi giustificabile con la sola mancanza, nelle disposizioni stesse, di una espressa autorizzazione.

In tale senso, del resto, la questione risulta da tempo risolta, come appare dalla circolare n. 47-5.4456-1857 indirizzata il 15 maggio 1914 dal Ministero di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali presso le Corti di Appello e ai Procuratori del Re presso i Tribunali del Regno.

Si richiama pertanto al riguardo l'attenzione delle SS. LL. facendo presente inoltre che le spese che gli spostamenti dello ufficiale di stato civile, richiesti dall'applicazione delle direttive sopra ribadite, siano per essere comportate, vanno considerate fra quelle occorrenti per il servizio di stato civile, e, quindi, come spesa obbligatoria ai sensi dell'art. 91, lett. B, n. 15, della legge comunale e provinciale.

Si attenderà un cenno di ricevuta e di assicurazione di preciso adempimento.

Il Prefetto — MANNO

320. Locazione dei fondi rustici e degli immobili urbani. Applicazione del R. D. L. 5 ottobre 1936, N. 1746. (C. 27 settembre 1937 ai signori Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per norma, comunico a V. S. la seguente circolare del Ministero dell'Interno:

« Come è noto alle LL. EE., in base all'articolo 3 del R. D. L. 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746 (in Gazz. Uff. 5 detto mese, n. 231), per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, non potrà essere aumentato il prezzo delle locazioni degli immobili urbani, a qualunque uso destinati, e dei fondi rustici, anche se altri inquilini od affittuari succedano nel godimento dell'immobile.

Ora, circa le locazioni degli immobili di proprietà degli enti locali, si osserva che tanto la legge comunale e provinciale (art. 87) quanto il R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841 di riforma della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (art. 10), mentre prescrivono che di regola, i contratti concernenti le locazioni debbono essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato (e nei riguardi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l'osservanza di tale norma è prescritta sotto pena di nullità), danno al Prefetto la facoltà di autorizzare, in casi eccezionali e con provvedimento motivato, le amministrazioni interessate a derogare da tali forme e provvedere a mezzo di licitazione privata, e, quando del caso, anche a trattativa privata.

Le disposizioni del citato R. D. L. 5 ottobre 1936, n. 1746, vietando gli aumenti degli affitti, determinano, in sostanza, una condizione di giuridica impossibilità per le amministrazioni degli enti locali, a provvedere a mezzo di gare pubbliche o private e, conseguentemente, costituiscono un legittimo motivo per esse di provvedere a trattativa privata e, per il Prefetto, di autorizzare siffatto sistema.

A questi criteri sono state ispirate le istruzioni che questo Ministero ha, volta per volta, impartite alle Prefetture e agli Enti che hanno formulato quesiti in proposito.

D'intesa, pertanto, col Ministero delle Corporazioni, si segnala la necessità che le Amministrazioni degli enti locali siano autorizzate a seguire e seguano, nelle locazioni dei fondi rustici e degli immobili urbani di loro pertinenza, il sistema della trattativa privata, sulla base dei canoni in vigore, alla data di pubblicazione del più volte citato R. D. L. 5 ottobre 1936, n. 1746 finchè questo sarà in vigore.

E' ovvio che i contratti stipulati in base alle presenti istruzioni non dovranno avere una durata superiore ai limiti di tempo stabiliti dal R. D. L. sopra citato.

Un cenno speciale, peraltro, e uno speciale trattamento merita la particolare situazione nella quale, a quanto risulta al Ministero, si trova il regime di alcuni beni rustici, e in ispecie, di terreni pascolivi.

Risulta, infatti, al Ministero che non sono pochi i casi nei quali detti terreni sono stati dati, dagli affittuari in subaffitto, aperto o larvato, in base a canoni naturalmente sensibilmente superiori. Mentre così, alla scadenza del contratto, gli enti pubblici proprietari, attenendosi alla norma di legge, rinnovano l'affitto alle condizioni preesistenti, la osservanza del precetto legislativo serve soltanto a garantire, a carico degli Enti, agli affittuari il beneficio derivante dal subaffitto, spesso contratto senza o contro la volontà degli enti proprietari.

Ora, è evidente che, in tal caso, non potrebbe considerarsi come violativa del R. D. L. più volte citato la stipulazione diretta dell'affitto dei beni in discorso con gli attuali subaffittuari e alle migliori condizioni fatte da questi agli affittuari.

Si richiama su ciò l'attenzione dell'EE. LL. per l'opportuna vigilanza ed i conseguenti provvedimenti ».

Il Prefetto — MANNO

321 **Profilassi antivenerea — Spedalità venerei.** (C. 8 settembre 1937 n. 39712 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per norma trascrivo la seguente circolare del Ministero dell'Interno:

« Come è noto, ai sensi dell'art. 303 comma 1° del T. U. delle leggi sanitarie, la cura ospedaliera per le manifestazioni contagiose di malattie veneree è, di regola, limitata alle donne; per gli uomini si provvede preferibilmente con la cura ambulatoria, e solo eccezionalmente con quella ospedaliera.

Ora, ai fini del regolare andamento dei servizi di profilassi contro dette malattie e della diminuzione delle cause della loro diffusione, si ritiene che le manifestazioni luetiche iniziali (sifiloma), limitatamente al tempo occorrente alla scomparsa della lesione locale, rivestono gli estremi per la ospedalizzazione dei venerei di sesso maschile a carico dello Stato. Ciò perchè, non essendo, in genere, chi ne è colpito impedito all'esercizio della funzione sessuale, rappresenta una fonte di propagazione della grave malattia, che, in definitiva, con il moltiplicarsi della infezione nelle donne si può risolvere in un maggiore aggravio per l'Erario.

Beninteso che di tale facoltà occorre sempre avvalersi caso per caso e con ogni oculato discernimento, ad evitare abusi con degenze ingiustificate o comunque oltre il circoscritto periodo, di cui sopra.

Nel comunicare quanto sopra, per opportuna conoscenza e norma, si richiama la particolare attenzione delle EE. LL. con preghiera di disporre una assidua vigilanza dell'Ispettore dermosifilografo, ove esista, e del Medico Provinciale, il quale, per altro, è tenuto sempre a rilasciare il prescritto certificato da allegare alla contabilità relativa circa la necessità del ricovero di cui si tratta ».

Resto in attesa di assicurazione dell'esatto adempimento delle disposizioni contenute nella circolare trascritta.

Il Prefetto — MANNO

322. **Locali per istruzione premilitare.** (C. 18 ottobre 1937 n. 44539 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica :

« Una delle maggiori difficoltà, che ostacolano i corsi di istruzione premilitare, è data — come comunica l'Ispettorato Generale per la preparazione pre e post-militare della Nazione — dalla mancanza di locali coperti, nei quali impartire, nei giorni di cattivo tempo, le istruzioni teoriche. Per ovviare a tale inconveniente, l'ispettorato generale predetto ha proposto che i Comuni diano in uso ai Comandi della M. V. S. N. incaricati dell'istruzione premilitare, qualche locale adatto allo scopo nei giorni nei quali la detta istruzione viene impartita.

Data l'alta importanza della istruzione pre e post-militare ai fini della difesa militare della Nazione, nulla osta a che la proposta sia presa in benevola considerazione, compatibilmente — ben s'intende — con le necessità dei servizi che rientrano nella competenza dei Comuni.

Si pregano le EE. LL. di dare istruzioni nel senso indicato alle dipendenti amministrazioni comunali, e di favorire un cenno di assicurazione ».

Attende assicurazione di esecuzione.

Il Prefetto — MANNO

323. **Facilitazioni trasporto uve nei centri dei Comuni della Provincia.** (Decreto Prefetto di Salerno del 9 ottobre 1937 n. 42914 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

IL PREFETTO

Visto che come nei decorsi anni torna opportuno di facilitare il trasporto delle uve nei centri vinicoli della Provincia, specialmente per agevolare il lavoro ai produttori, che hanno le cantine distanti dai loro fondi ed altre cantine speciali;

Considerato che nei centri vinicoli il movimento dei trasporti delle uve diventa particolarmente intenso ed affrettato così da assumere in qualche momento carattere tumultuario;

Considerato che l'adempimento della formalità di denuncia e

rilascio di bolletta di accompagnamento creerebbe soverchio ed intollerabile intralcio al movimento delle uve e che pertanto si rende necessario l'invocato provvedimento;

Visto l'art. 112 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con R. D. 30 aprile 1936 N. 1138;

DECRETA:

1) — Da oggi fino a tutto il 15 novembre 1937 nei Comuni della Provincia di Salerno il trasporto delle uve avverrà senza la preventiva autorizzazione eseguendo il trasporto senza il rilascio della bolletta di accompagnamento.

2) — Gli Uffici delle Imposte di consumo si asterranno pertanto di esigere le ripetute formalità, salvo a stabilire l'adeguata vigilanza nelle località e nelle vie di transito.

3) — I Comuni e gli Uffici delle Imposte di Consumo osserveranno peraltro durante il periodo di cui al N. 1 le disposizioni contenute nell'art. 112 del soprarichiamato regolamento.

Salerno 9 ottobre 1937.

Il Prefetto — MANNO

324. **Approvvigionamento idrico.** (C. 13 settembre 1937 n. 40763 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e p. c. ai sigg. Ufficiali Sanitari).

Comunico per le conseguenti disposizioni la seguente circolare del Ministero dell'Interno N. 125 del 22 agosto 1937 num. 20179.D, AG. 119656:

« Si richiama l'attenzione delle LL. EE. sulla necessità di intensificare durante la stagione estiva, nella quale le forme infettive trasmissibili per via idrica ricorrono facilmente, la vigilanza igienico-sanitaria sull'approvvigionamento di acqua potabile alle popolazioni.

A tale scopo, nei comuni forniti di un regolare acquedotto dovrà essere verificato lo stato delle opere di presa e di quelle di protezione delle sorgenti, o dei pozzi che lo alimentano, nonché lo stato della condotta adduttrice e della rete di distribuzione interna.

E', inoltre, necessario che la potabilità dell'acqua erogata sia periodicamente controllata da parte del laboratorio provinciale di igiene e profilassi; dell'esito delle analisi dovrà essere data sistematica notizia all'ufficio Sanitario Provinciale.

Particolare sorveglianza dovrà essere rivolta agli acquedotti; forniti di impianti di potabilizzazione per controllarne l'efficienza e la conseguente assicurata potabilità dell'acqua trattata.

Nei comuni sprovvisti di acquedotti, specialmente in quelli rurali, dovrà essere disposta una adeguata vigilanza sulla regolare tenuta delle cisterne e dei pozzi, richiedendo che questi siano difesi da eventuali inquinamenti dall'esterno, che siano chiusi alla imboccatura, che l'attingimento sia praticato a mezzo di pompa, e che in ogni caso concimaie e vasche per bucato, sprovviste di idonea canalizzazione degli scoli, siano allontanati adeguatamente dal pozzo e dalla cisterna.

Speciale attenzione dovrà essere rivolta allo approvvigionamento idrico di quei comuni nei quali negli anni decorsi siansi verificati episodi epidemici di febbre tifoidea, disponendo la disinfezione o la chiusura di quei pozzi la cui acqua venga riconosciuta sospetta o non potabile.

In tali comuni, a prescindere dallo impiego di mezzi di fortuna quali possono essere adottati per fronteggiare d'urgenza, evenienze occasionali, il problema dello approvvigionamento idrico dovrà essere adeguatamente studiato, esaminando la possibilità di una risoluzione definitiva mediante la costruzione di un regolare acquedotto.

Si pregano le LL. EE. di impartire le necessarie istruzioni per l'adempimento delle disposizioni succitate, la cui osservanza dovrà essere sistematicamente controllata dai medici provinciali in occasione di ispezioni nei comuni della provincia ».

Il Prefetto — MANNO

325. **Relazione igienico-sanitaria dal 1 ottobre 1936 al 30 settembre 1937**
 — **Questionario.** (C. 7 ottobre 1937 n. 44537 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e p. c. ai sigg. Ufficiali Sanitari).

Trasmetto l'accluso questionario relativo all'oggetto con preghiera di invitare gli ufficiali sanitari a redigere un'esatta relazione seguendo nelle risposte il numero d'ordine segnato nel detto questionario.

Resto in attesa di sollecito invio e non più tardi del 20 corrente.

Il Prefetto — MANNO

Questionario alligato alla Prefettura del 7 ottobre 1937 n. 44537.

Condizioni igienico-sanitario dal 1° ottobre 1936 al 30 sett. 1937

Comune di Abitanti . . .

1) *Fenomeni demografici*

Nati (1 ottobre 1936 al 30 settembre 1937)	N.
Decessi per qualsiasi causa	N.
Mortalità materna	N.
Nati morti	N.
Mortalità infantile	} al di sotto del primo anno N. } da 1 a 5 anni N.

2) *Servizio vigilanza igienica e profilassi*

a) esiste il posto di ufficiale sanitario in pianta organica ed il nome del titolare

b) esistono i vigili sanitari N.

c) il comune è provvisto di scorta di disinfettanti e quali

d) se sono stati eseguiti prelevamenti di campioni di generi sottoposti a vigilanza igienica con relativo invio al Laboratorio Provinciale di igiene? Specie e numero dei campioni

e) esiste un registro su cui vengono annotate le operazioni eseguite ed i risultati

f) esiste il registro di malattie infettive con l'annotazione dei provvedimenti profilattici adottati

3) *Assistenza sanitaria*

L'assistenza medica ed ostetrica è assicurata in modo completo? o vi sono delle deficienze da rilevare?

4) *Approvvigionamento idrico — Per il centro e le frazioni*

a) Indicare se vi è condotta a pelo libero — (condizioni delle sorgenti, serbatoio e condutture — dotazione giornaliera di acqua potabile per abitante espressa in litri N.

b) Se vi è condotta forzata — le indicazioni di cui alla lettera a)

c) Se esistono cisterne o pozzi indicare se sono protetti e le modalità dell'attingimento e rapporto esistendo con pozzi neri e fognature, indicando anche la distanza.

5) *Fognatura — Centro e frazioni*

a) Se vi sono pozzi neri a sistema impermeabile o assorbente, e rapporti esistenti con pozzi di acqua potabile indicando la distanza. Se sottostanti alle abitazioni o in terreno prossimo alle abitazioni. In qual modo si provvede all'espurgo.

b) Se vi è fognatura dinamica — Descrizione — Distanza intercedente con pozzi di acqua potabile od acquedotto.

c) Se non esistono nè pozzi neri nè fognatura dinamica in qual modo si provvede all'allontanamento delle materie luride dall'abitato.

6) *Rimozione e smaltimento dei rifiuti*

a) Immondizie stradali — Modalità di raccolta, di allontanamento e destinazione

b) Rifiuti domestici — Modalità di raccolta, di allontanamento e destinazione.

7) Lavatoi pubblici — se provvisti di acqua potabile o di acqua di rifiuto di fontanino — Descrizione dei lavatoi — Modalità di allontanamento delle acque di rifiuto.

8) Suolo ed abitato — segnalare le eventuali cause di insalubrità del suolo e dell'abitato.

9) Latte — Modalità di rifornimento e distribuzione — Consumo medio giornaliero.

10) Cimitero — Rilievi sulle condizioni del cimitero.

Se la camera mortuaria, la camera per autopsie e l'ossario sono in buone condizioni igieniche.

Se è necessario l'ampliamento — Mortalità nell'ultimo decennio decessi N.

Area in metri quadrati destinata alle inumazioni comuni mq. N.

Area disponibile per sepolcri privati mq. N.

11) *Edifici Scolastici*

Se vi sono edifici scolastici nel centro e nelle frazioni — Se si rende necessaria la costruzione di altri edifici e numero di aule.

Se si esegue in ciascun mese la visita agli alunni da parte dell'ufficiale sanitario e quali infezioni si sono riscontrate (indicare quali eventuali infezioni).

12) *Stato di salute della popolazione* — Se vi è malattia endemica con recrudescenza in periodo stagionale.

Malattie infettive verificatesi dal 1° ottobre 1936 al 30 settembre 1937.

Indicare la specie il numero ed i decessi.

Quali misure di profilassi sono state adottate. Nei confronti della febbre tifoide indicare il numero dei vaccinati.

Le risposte al suddetto questionario deve seguire l'ordine segnato con i numeri corrispondenti a ciascun argomento.

Data

L'Ufficiale Sanitario

Visto — Il Podestà

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

327. **Assegni famliari ai portieri.** (C. 20 ottobre 1937 n. 06904 P. S. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente nota pervenuta dall'On. Ministero dell'Interno:

« Come è noto alle EE. LL. le disposizioni contenute nel R. D. L. 17 giugno 1937 XV, N. 1048, ed il R. D. 21 luglio 1937 XV, N. 1239, col quale sono state approvate le norme integrative prevedono la corresponsione obbligatoria degli assegni familiari ai portieri che abbiano figli a carico di età inferiore ai 14 anni.

Allo scopo di agevolare il compito dello Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, cui è stata affidata la gestione degli assegni familiari, il Presidente di detto Istituto vorrebbe, ora, che gli Uffici di P. S. venissero autorizzati a fornire alle sedi provinciali dello Istituto stesso gli elenchi nominativi dei portieri e dei rispettivi datori di lavoro, cui incombe l'obbligo di presentare la denuncia mensile dei propri dipendenti e di versare l'ammontare del prescritto contributo per assegni familiari.

Dati i motivi ai quali è informata la richiesta questo Ministero nulla ha in contrario a che vengano accordate al riguardo alle sedi provinciali dello Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale tutte le agevolazioni possibili, ritenute compatibili, con le istruzioni vigenti e le esigenze dei servizi di istituto, ed autorizza, pertanto, le EE LL. ad impartire ai dipendenti uffici di P. S. opportune, conseguenti istruzioni. »

Il Prefetto — MANNO

328. **Vaccini antinfluenzali.** (C. 5 settembre 1937 n. 40576 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. del Ministero dell'Interno del 20 agosto p. p. N. 121:

« Di fronte al moltiplicarsi dei prodotti vaccinici per la profilassi e la cura dell'influenza, questo Ministero, considerato l'incertezza tuttora persistente nel campo scientifico sul vero agente etiologico della malattia, ritiene che nessuno dei suddetti prodotti possa vantare una sicura specifica azione preventiva e curativa.

In rapporto alla loro ordinaria composizione attuale, i suddetti prodotti, secondo il parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, possono essere indicati per la prevenzione e la cura delle complicazioni dell'influenza ma non della malattia stessa.

Questo Ministero, avendo adottato il parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, dispone che tutti i prodotti vaccinici antinfluenzali attualmente in commercio modifichino la loro denominazione e le loro indicazioni terapeutiche limitandole alla profilassi e alla cura delle complicazioni dell'influenza ».

Si pregano le SS. LL. di voler comunicare la presente disposizione ai depositi di prodotti chimici e agli importatori in genere esistenti nei rispettivi comuni, con l'avvertenza che col 1.° dicembre p. v. saranno adottati provvedimenti di rigore a carico degli inadempienti.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Comune di Magliano Vetere — *Vendita del materiale legnoso ritraibile dalla IV sezione Foresta o Montagna Piano* — Il 10 novembre, alle ore 11, nell'Ufficio comunale, avrà luogo a mezzo della candela vergine l'asta per la vendita del legname ritraibile dalla IV sezione foresta, in base al prezzo di stima di L. 20.400. Deposito per spese contrattuali L. 2000. Documenti di rito.

I documenti ed il capitolato sono visibili presso la Segreteria Comunale.

Magliano Vetere, 10 ottobre 1937, XV.

Il Segretario: Pezzuti

Il Podestà: Morra

Corso di preparazione per aspiranti all'ufficio di Segretario comunale

A datare dal 16 ottobre corr., è stata aperta, a cura del Segretario Capo del Comune di Avellino cav. rag. Michele Massa, una scuola di preparazione per il conseguimento del Diploma di Segretario comunale.

Il corso verrà agevolato dalla pubblicazione di dispense per le materie più importanti.

Gli esami avranno inizio il 17 gennaio 1938.

Per chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Direttore del Corso, che ha già aperte le iscrizioni.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 329. Ente comunale di assistenza. Notizie generali.
- 330. Trasporto grasso animale.
- 331. Stabilimento di conserva di pomodoro.
- 332. Centro di recupero per i minorati di poliometite anteriore acuta.
- 333. Ammissione alle scuole-convitto professionale per infermiere e a quelle per assistenti sanitarie visitatrici.
- 334. Sostituzione cancellate metalliche dei pubblici edifici con altri mezzi di chiusura.
- 335. Revisione delle liste elettorali politiche del 1938.
- 336. Protezione animali.
- 337. Transito Gibuti connazionali diretti Etiopia.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 334 a n. 337 — Appalti aste ecc.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

334. **Sostituzione cancellate metalliche dei pubblici edifici con altri mezzi di chiusura.** C. 21 ottobre 1937 n. 3425 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A seguito delle circ. pari numero del 12 luglio 1937 e 24 settembre 1937 (1) riguardanti le direttive da seguire per la rimozione e l'avviamento al Consorzio Nazionale Approvvigionamento Materie Prime Siderurgiche delle cancellate metalliche, che possono essere sostituite con altri mezzi di chiusura, ritengo utile ricordare alle SS. LL. l'obbligo di denunciare al Consorzio, Via Orefici n. 15, Milano (unico Ente incaricato della ripartizione) le disponibilità di materiali da destinare alla rifusione.

Il Prefetto — MANNO

335. **Revisione delle liste elettorali politiche pel 1938.** (C. 18 ottobre 1937 n. 37942 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto, a norma dell'art. 11 della legge elettorale politica 2 settembre 1928 n. 1928, entro il mese di ottobre corr. devono avere inizio le operazioni per la revisione delle liste elettorali politiche pel 1938.

Mentre raccomando di voler vigilare per l'esatta e tempestiva esecuzione degli adempimenti di competenza di codesta segreteria, prego la S. V. di voler, a termini dell'art. 13 della stessa legge, comunicarmi per telegramma, non più tardi del 3 novembre p. v., la effettuata trasmissione ai competenti tribunali e all'esattore degli estratti dell'elenco di coloro che hanno compiuto o compiono al 31 maggio 1938 il 21° anno di età ovvero il 18° se ammogliato o vedovo con prole.

Gradirò assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — MANNO

(1) v. B. A. anno corr. pag. 377.

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

329. **Ente Comunale di Assistenza. Notizie generali.** (C. 25 ottobre 1937 n. 47170 ai Presidenti degli Enti Comunali di Assistenza della Provincia).

E' noto che la Congregazione di Carità ebbe origine dal precepto dell'art. 27 della legge 3 agosto 1862, n. 753, senza alcuna dotazione.

Quando ed in qual modo si formò il patrimonio amministrato dalla Congregazione di Carità fino alla data della sua soppressione; quali gli scopi voluti perseguire da fondatori e benefattori con le rendite; quale, insomma, sia la situazione che l'E. C. A. ha ereditato dalla Congr. di Carità è ciò che questa Prefettura intende di assodare.

Secondariamente ciò varrà a determinare quali siano la fonte e l'entità delle rendite che possono essere destinate agli scopi della nuova legge sull'E. C. A. (assistenza diretta in forma di prestazioni contingenti di varia natura generica); quali la fonte e l'entità delle rendite che debbono restare destinate a scopi comunque diversi da quelli predetti; quali istituzioni, già amministrare con separazione di patrimonio dalla Cong. di Carità, debbano ora essere fuse, e quali possano essere decentrate. (Non si deve aver riguardo alle acquisizioni di somme o cose verificatesi con destinazione della loro intera erogazione, ma ai soli cespiti entrati stabilmente nei patrimoni).

*
* *

Nel darmi le notizie occorrenti, si proceda nel modo che segue.

Si usi un foglio di carta protocotlo per ciascuna delle istituzioni o

altri Enti in genere, o valori patrimoniali, quali: ex Congr. di Carità; Pia Fondazione caritativa preesistente alla Congr. di Carità; Opera Pia di Culto (Chiesa, Cappella laicale, Oratorio), Lascito di culto, Legato di culto: tutti se ed in quanto amministrati con separazione di patrimonio dell'Ex C. di C.; Opera Pia dotalizia; Fondazione per Borse di Studio; Fondazione per baliatico; Ente elemosiniere; Confraternità nella parte amministrata per scopi di beneficenza; Istituzione eretta in Ente morale ed amministrata, in forza di espressa disposizione statutaria, dall'Ex C. di C, oppure, amministrata per effetto di decreto Reale di concentrazione, oppure direttamente costituita dall'ex C. di C. (Asilo, Ricovero, Ospedale, Orfanatrofio, Conservatorio od Istituto Educativo, Monte dei Pegni, ecc.); Eredità; Legato; Donazione (in favore dell'ex C. di C. o di alcuna delle Istituzioni da essa amministrate).

Ove vi siano Opere Pie riunite, Monti riuniti. ecc., occorre fornire le notizie distintamente per ciascuna di esse.

*
* *

Il frontespizio di ciascun foglio deve indicare, a seconda dei casi:

1) Denominazione dell'istituzione, quale risulta dagli antichi titoli; o quale risulta dal Decreto R. di erezione in Ente Morale o di concentrazione; o dall'atto costitutivo; o quale risulta facendo seguire alle parole « Eredità », « Legato », « Donazione », il nome e cognome del testatore o del donante (se manca una denominazione da essi voluta);

2) Se l'Istituzione fu fondata con testamento o con atto tra vivi);

3) Data ed altri estremi delle tavole di fondazione; oppure dei Decreti Reali; oppure dell'atto testamentario o fra vivi; oppure dell'atto di costituzione se trattasi di Ente creato direttamente dall'ex C. di C.;

4) Oneri speciali imposti dallo Statuto o dal fondatore o testatore o donante;

- 5) Classe alla quale l'Ente appartiene;
- 6) Se ha patrimonio, inventario, bilancio e conto separati;
- 7) Estremi del Decreto Prefettizio di autorizzazione ad accettare il lascito o la donazione (tanto se fatti all'ex C. di C. che ad alcuno degli Enti amministrati, specificando questa circostanza);
- 8) Per l'ex C. di C., ora E. C. A., in particolare:
 - a) Se ha sede in locale proprio o preso in fitto, o concesso gratuitamente dal Comune; valore del locale nei primi due casi.
 - b) Se ha impiegati propri o si avvale di quelli del Comune; e, in questa seconda ipotesi, se l'opera é gratuita o retribuita.
 - c) Generalità del Presidente, del Delegato del Segretario del Fascio e della Segretaria del Fascio femminile; dichiarazione se per alcuno di essi ricorra qualche ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli art. 11 e 14 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 (salva l'eccezione per il Podestà implicitamente fatta con la legge istitutiva dell'E. C. A.).
 - d) Generalità del tesoriere; se sia speciale o sia l'esattore comunale; forma di retribuzione (se con stipendio fisso o con aggio); scadenza dell'incarico; ammontare della cauzione e modo col quale sia stata prestata; ammontare totale del carico ordinario dell'esazione.

*
**

Nell'interno di ciascun foglio (se ed in quanto per l'istituzione relativa siano da comunicare le seguenti notizie) si uniranno gli *allegati* appresso indicati.

Data l'importanza delle notizie richieste, per il fatto che gli Enti di cui trattasi ritraggono principalmente dal patrimonio i loro mezzi, giova che questi allegati vengono redatti almeno in duplice esemplare, uno dei quali da custodire dall'Ufficio dell'Ente indipendentemente dagli inventari ed altri atti obbligatori per legge.

Allegato A. Descrizione del patrimonio. Questa descrizione verrà fatta indicando:

- a) Per i beni rustici: Comune in cui ciascun fondo si trova:

denominazione; località; estensione espressa in ettari; natura del terreno (seminativo, prato, pascolo, culture legnose specializzate, boschivo, incolto); sistema di conduzione (diretta, locazione, mezzadria, colonia, partecipazione, ecc.); oneri di varia specie; reddito netto annuale.

b) per i beni urbani: Comune in cui ciascuno stabile si trova; località, via, numero civico; numero dei vani; destinazione; sistema di conduzione; oneri di varia specie; reddito netto annuale.

Ove i beni rustici ed urbani siano stati acquistati dall'ex C. di C., per sè o per Enti amministrati, si indicheranno gli estremi del Decreto Prefettizio di autorizzazione all'acquisto.

c) per i titoli di rendita pubblica: denominazione; importo nominale; rendita annuale;

d) per i capitali disponibili e per entrate diverse destinate ad essere capitalizzate: provenienza; ammontare; come sono provvisoriamente custodite;

e) Per i cespiti mobiliari (censi, canoni, livelli, ed altre prestazioni perpetue attive), in relazione a ciascuna specie di prestazione: elenco dei debitori; somma da ciascuno dovuta annualmente; titolo costitutivo (atto di ricognizione oppure ruolo o quadro reso esecutivo); scadenza trentennale dell'atto o ruolo.

f) Per i crediti di interessi, e per i crediti di prestazioni a carattere continuativo (sussidi od oneri di beneficenza) a carico di chiunque (privati o enti morali essi siano): titolo (testamento, contratto di mutuo, donazione, deliberazione, ecc.); garanzia; natura o ammontare.

g) Per i beni devoluti all'ex C. di C., ed ora all'E. C. A., in forza dell'art. 832 del Cod. Civ.: testatore; modo di erogazione voluto dal testatore; erede obbligato.

h) Per i beni o rendite devolute a beneficio dell'ex Congr. di C. per effetto di trasformazione di enti pii laicali (Confraternite o Cappelle o Luoghi Pii) o di Opere Pie di Culto, lasciti e legati di Culto: denominazione dei detti Enti o valori patrimoniali trasformati; oneri di culto (quali sono) rimasti a carico del-

l'ex C. di C.; destinazione dei beni o del supero delle rendite; estremi del Decreto Reale di trasformazione.

i) Per entrate fisse di altra provenienza: loro specificazione.

Allegato A. Copia del Decreto Reale di erezione in Ente morale o di concentramento o di trasformazione, e copia degli Statuti, oppure copia della disposizione testamentaria o per atto tra vivi nella parte che si riferisce allo scopo che il fondatore o il testatore o il donante hanno dato alla loro liberalità, oppure copia dell'atto di costituzione di Istituzioni fondate dall'ex C. di C.

Allegato B. Copia dei vigenti regolamenti interni di amministrazione e di quello relativo al personale in pianta organica. Ove i regolamenti non esistano in testi unici, fare copia delle singole deliberazioni adottate per le dette materie.

*
* *

Come è noto, l'E. C. A. ha ereditato anche gli obblighi che la Congregazione di Carità aveva, in forza dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1925 n. 2277, per lo stanziamento in bilancio a favore dell'O. N. M. I. di un terzo delle rendite patrimoniali destinate a sussidi di carattere indeterminato.

In un foglio di carta a parte gradirò l'indicazione dell'ammontare del fondo stanziato in bilancio a favore dell'O. N. M. I.

*
* *

Nello stesso modo, gradirò per ciascun Ente, o lascito, o fondo, un elenco delle varie voci di spese istituzionali, e delle relative somme stanziare nel bilancio, o nei bilanci, in vigore, cioè di tutte le voci che si riferiscono all'esercizio dei propri particolari fini.

*
* *

Inoltre, per l'E. C. A. un elenco delle spese di gestione e di amministrazione (imposte, manutenzione immobili, interessi, personale, spese di ufficio, ecc.). Tali spese saranno costituite da quelle ordinarie o straordinarie proprie dell'E. C. A. e da quelle di uguale natura, a carico di Enti amministrati con bilancio separato, iscritte nelle partite di giro del bilancio dello stesso E.C.A.

*
**

Avverto che mi si debbono dare tutte, complete e precise le notizie richieste, ed indicarmi il motivo dell'omissione, ove qualche notizia non possa essere data.

Ai sensi dell'art. 31 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, modificato nell'art. 18 del R. D. 30 dicembre 1922, n. 2841, le SS. LL., ove già il Segretario Comunale non abbia anche l'incarico per l'E. C. A., possono affidare a lui, sotto la loro sorveglianza, l'esecuzione della presente circolare.

Tenute presenti l'entità del lavoro e la regolarità e completezza con cui verrà eseguito, e, consentendole le condizioni finanziarie dell'E. C. A., al Segretario Comunale potrà essere corrisposto un compenso, che, in caso di dissenso, verrà determinato da questa Prefettura, giusta l'art. 65 del Reg. amm. 5 febbraio 1891, n. 99.

*
**

Con lettera a parte vengono comunicate le Istituzioni, Monti, Eredità, Legati, ecc. che dalle indagini fatte attraverso gli atti della Prefettura sono apparse soggette all'amministrazione dell'ex C. di C. di codesto Comune, e vengono indicati i valori patrimoniali amministrati, quali risultano dal censimento delle Opere Pie del 1931.

Si intende bene che tale elenco non è definitivo, ma dovrà eventualmente essere rettificato e completato dalle SS. LL.

*
**

Si precisa che le notizie non debbono essere fornite per altre Istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nel Comune che abbiano amministrazione autonoma. Neppure debbono essere fornite per i Monti frumentari, Monti pecuniari, Casse di prestanze agrarie ancora amministrate dall'E. C. A., poichè queste istituzioni, giusta l'art. 13 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono tutte trasformate in Casse comunali di credito agrario, oppure, ove non si ritenga che tali Casse siano in grado di utilmente funzionare, il loro patrimonio viene, con decreto del Capo del Governo, dato in gestione al Banco di Napoli. Ove qualche

E. C. A. amministri ancora qualcuna di tali Istituzioni, si dovrà pertanto subito informarne il Banco di Napoli, Sezione di Credito Agrario, di Salerno.

*
**

Giusta l'art. 9 della Legge istitutiva dell'E. C. A. 3 giugno 1937 n. 847, al fine di mettere questa Prefettura in grado di conoscere il fabbisogno degli E. C. A. di tutta la provincia, le SS. LL., non oltre oltre il 30 giugno di ogni anno, dovranno unire al programma per l'anno assistenziale seguente una particolareggiata relazione sull'opera svolta nell'anno assistenziale chiuso a quella data.

Gradirò che, unitamente ai detti atti, le SS. LL., a suo tempo, e così ogni anno, mi comunichino tutte le variazioni intervenute nelle notizie richieste con la presente circolare, notizie che, in questa sede, hanno carattere di indagini con finaiità a sè, ed occorrono soltanto in sintesi, perciò sono indipendenti da quelle date volta per volta ordinariamente su ciascun affare.

*
**

Attendo che sia data esecuzione alla presente circolare fra non oltre un mese.

Il Prefetto — MANNO

330. **Trasporto grasso animale.** (C. 23 ottobre 1937 n. 45582 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Commissariato Gen.le per le fabbricazioni di Guerra comunica quanto segue:

« Facendo seguito al foglio N. 778833 del 10 luglio c. a. col quale questo C. G. F. G. — dietro disposizione della Direzione Generale delle Ferrovie — comunicava a tutte le Prefetture interessate che nella stagione calda i grassi raccolti in base al R. D. L. N. 800 del 25 aprile 1936 XIV dovessero essere spediti, dagli scali ferroviari, imballati in sacchi impermeabili o in cassette o barili di legno, si rende noto che:

Il Ministero delle Comunicazioni, con foglio C₁₃₂₁₁₂₈₃₆₂₁₄₃ indirizzato a questo C. G. F. G. in data 22 settembre c. a. deroga

alle disposizioni relative agli speciali imballaggi da usare per le spedizioni di grassi animali limitatamente al periodo dal 1° novembre al 31 marzo, sola epoca in cui gli inconvenienti a suo tempo accennati sono, se non del tutto, almeno in parte eliminati.

Si prega quindi codesta Delegazione di disporre in conseguenza ».

In relazione a quanto, sopra prego provvedere all'imballaggio dei grassi con le modalità che saranno stabilite dal veterinario comunale.

Per evitare facili alterazioni dei grassi e conseguenti danni derivanti dalla distruzione di essi o da deficienze del prodotto della lavorazione, il Veterinario Provinciale rileva la necessità di sottoporli a prosciugamento prima d'imballarli. Per realizzare il prosciugamento dei grassi, il suindicato funzionario ricorda che occorre innanzi tutto impedire che essi siano lavati o comunque bagnati e che, appena prelevati dagli animali macellati, debbono essere al più presto distesi su fili di ferro o pertiche in locali bene aerati, per la durata di almeno due giorni; dopo tale trattamento i grassi possono essere imballati e spediti allo Stabilimento con la certezza che per due o tre giorni successivi (e cioè fino a quando arriveranno allo stabilimento) non subiranno alterazioni.

I pacchi contenenti i grassi animali che verranno trasmessi allo Stabilimento I. S. S. A. o per ferrovia o a mezzo di fiduciari, dovranno essere muniti di un cartellino, firmato dal veterinario o dall'ufficiale sanitario, con le seguenti indicazioni:

a) peso complessivo dei grassi all'atto del prelevamento di essi dagli animali macellati e dei ritagli;

b) peso complessivo dei grassi all'atto dell'imballaggio e cioè dopo il prosciugamento;

c) nome e cognome dell'esercente macellaio interessato.

Attendo assicurazione dell'avvenuta comunicazione di quanto sopra al sanitario incaricato del servizio avvertendo che sono in corso modifiche della tabella dei compensi.

Il Prefetto — MANNO

331. **Stabilimenti di conserve di pomodoro.** (C. 3 settembre 1937 num. 40471 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prego comunicare a tutti gli stabilimenti di conserve alimentari esistenti nel Comune le seguenti istruzioni sulla preparazione delle conserve di pomodoro:

« *Qualità e stato di conservazione del pomodoro da trasformarsi in conserve* — Il pomodoro destinato alla fabbricazione del concentrato deve essere sano, rosso, maturo e pulito. E' quindi necessario che gli industriali siano rigorosi nell'accettare il pomodoro che viene presentato alla fabbrica, perchè per ottenere una buona conserva è essenziale che il frutto sia nelle migliori condizioni di maturazione, conservazione e sanità. Non c'è accorgimento tecnico o sistema di lavorazione che da un pomodoro immaturo, guasto o sgocciolato possa ricavare un buon concentrato. Pertanto occorre che il pomodoro sia consegnato appena raccolto nelle gabiette prescritte, riempite alla giusta misura onde evitare lo schiacciamento del frutto e che sia al giusto grado di maturazione, immune da malattia ed intero.

Il pomodoro che arriva alla fabbrica schiacciato è facilmente alterabile, e ha perduto la parte migliore dei suoi componenti, il liquido zuccherino. Sui piani caricatori il frutto deve essere disposto con raziocinio, in modo che fra le gabiette possa circolare l'aria; il pavimento deve essere sempre lavato onde evitare la putrefazione del liquido che vi si deposita, ed è molto importante che il frutto non sostì sul piano caricatore per lungo tempo in attesa di essere lavorato. Qualche industriale ha ancora la convinzione che da pomodoro fermentato si possa ottenere un buon concentrato, per cui capita qualche volta di vedere che le partite di frutto vengono fatte sostare sul piano caricatore in attesa che raggiungano il voluto grado di invecchiamento. Ciò è semplicemente assurdo, e in questi casi i nostri Delegati provvederanno ad applicare i provvedimenti del caso.

Il ritiro del pomodoro deve essere regolato in modo che

quello ritirato durante il giorno sia tutto lavorato prima che si riaprano le accettazioni al mattino successivo. Quindi è necessario ritirare quantità di materia prima in proporzione alla potenzialità della fabbrica. Si avrà così la possibilità di lavorare frutto fresco, evitando il più possibile le infezioni di muffe, fermenti e spore, e con l'impiego di frutto scelto e integro si otterrà un concentrato avente un coefficiente di purezza certamente superiore al 50‰ limite minimo stabilito dal competente Ministero per il giudizio sulla qualità del prodotto.

Cernita e lavaggio del pomodoro. — L'art. 7 del R. D. 14 ottobre 1926 N. 1927 dice: « prima del loro impiego nella fabbricazione delle conserve, il pomodoro e gli altri prodotti agricoli debbono essere lavati con acqua corrente mediante mezzi adatti a liberarli da ogni impurità ». Il lavaggio deve però essere eseguito in modo proficuo, con abbondanza di acqua potabile, e con mezzi meccanici idonei. Si sono visti molti casi in cui questa disposizione di legge veniva rispettata pro-forma, e l'Ispettore ha potuto far constatare all'industriale che il frutto dopo aver subito il lavaggio prescritto era ancora sporco come prima. Questo perchè i mezzi a disposizione in molti casi non rispondevano allo scopo, e in qualche altro caso perchè l'industriale ancora molto retrogrado aveva il timore che col lavaggio si dovesse produrre un concentrato snervato e con poca manteca. Vecchie teorie ormai da tempo sorpassate, ma che qualcuno stenta un pò troppo a dimenticare.

Prima del lavaggio il pomodoro deve essere accuratamente scelto dal personale della fabbrica e il frutto marcio, giallo, rosato, colpito da malattie, o con costoni giallo-verdastri deve essere scartato. La cernita deve essere sistematica, perchè anche le partite di pomodoro in apparenza ben raccolte e ben consegnate alla fabbrica, hanno sempre bisogno di essere verificate, perchè è notorio che non sempre il lavoro di raccolta è fatto dal contadino con la dovuta cura.

In certe zone è ammesso il taglio dei frutti malati che vengono poi portati alla fabbrica in gabbiette a parte. Tale consue-

tudine è da abbandonare, perchè nella totalità dei casi arrivano in fabbrica frutti scolati e spesso nuovamente alterati durante la più o meno lunga sosta sui campi in attesa di completare il carico. Il pomodoro tagliato in precedenza sul campo non può essere poi lavato alla fabbrica prima di essere messo in lavorazione, per cui quasi sempre avviene che viene utilizzato così come arriva dai campi. In questi casi è consigliabile che i frutti malati siano consegnati alle fabbrica in gabbiette separate e l'industriale provvederà a far eseguire dal proprio personale il lavoro di pulizia e cernita.

Su quanto abbiamo detto richiamiamo l'attenzione degli industriali perchè i nostri Delegati durante le visite alle fabbriche verificheranno costantemente l'efficienza degli apparecchi di lavaggio, e se la cernita del pomodoro viene eseguita bene.

Conservazione del concentrato in fusti. — Il R. D. 25 agosto 1932 N. 1210 stabilisce che, entro il 31 ottobre dell'anno di fabbricazione, tutto il concentrato esistente in fabbrica in fusti, debba essere ricoverato in frigorifero. Consigliamo che la temperatura di conservazione non sia superiore ai 3-4 centigradi sopra zero. Attendere l'epoca stabilita dalla Legge per ricoverare i fusti in frigorifero non è una cosa ben fatta, perchè la conserva che da diverse settimane è in fusti a temperatura ambiente, spesso esposta al sole, inizia le fermentazioni dannose alla qualità del prodotto. Quando è l'epoca di portare i fusti in frigoriferi bisogna rotolarli, per cui avviene che tutta la massa si rimescola e le parti a contatto col legno che sono le prime a subire le fermentazioni, vanno a infettare tutta la massa. Il freddo del frigorifero servirà solo ad arrestare momentaneamente il progredire delle fermentazioni, che riprenderà più violenta quando il concentrato sarà tolto dal frigorifero.

Quindi consigliamo che l'immissione nelle celle frigorifere sia fatta man mano che il concentrato è fabbricato. Il fustame dovrà essere in buone condizioni e a perfetta tenuta, ben lavato e sterilizzato con soluzioni disinfettanti idonee e con vapore

fluente. Spesso capita di visitare magazzini delle fabbriche dove sono ricoverati i fusti, e si constata che i pavimenti sono completamente coperti di liquido zuccherino che sfugge dalle sconnessure delle doghe dei fusti. Da studi fatti è risultato che il calo peso di una partita di concentrato conservata in fusti o tenuta imperfetta, in un magazzino abbastanza fresco, dopo 5 mesi era di oltre il 10 %, senza considerare il degrado subito dalla percentuale degli zuccheri in seguito alle fermentazioni, che naturalmente hanno danneggiato anche il pregio della qualità. Se gli industriali facessero bene il calcolo delle perdite subite per cattiva conservazione del concentrato in fusti presso la fabbrica, e della spesa che incontrano a ricoverare l'estratto in frigorifero appena fabbricato ed immesso in fusti a perfetta tenuta, vedrebbero che non c'è la convenienza ad attendere il termine stabilito dalla Legge per l'immissione del concentrato in frigorifero.

Il riempimento dei fusti è bene farlo dal cocchiere direttamente sotto la boule, evitando così di smuovere i fondi del fusto che sono sempre la causa principale della formazione delle sconnessure fra le doghe. La temperatura del concentrato al momento di toglierlo dalla boule non dovrà essere superiore a 60 gradi, controllabili con un termometro preciso, e si può essere certi che a tale temperatura non avverrà che l'estratto annerisca nel centro del fusto. Questo fenomeno che si credeva dovesse dipendere dall'invasamento del concentrato a troppo alta temperatura, è stato invece spiegato come proveniente da frutti malati da bolla bianca o nera. Quindi la necessità di verificare sempre che il pomodoro messo in lavorazione sia sano.

Gli attrezzi necessari per il riempimento dei fusti dal cocchiere sono un imbuto a doppia via, una delle quali è attaccata in piccola pompa da vuoto per ottenere nell'interno del fusto la depressione necessaria al deflusso del concentrato del fusto stesso. Tale operazione è semplicissima, e dà modo di evitare molti gravi inconvenienti, come quelli dei mastelli di sosta del prodotto finito, che non è mai possibile proteggerli opportunamente contro gli inquinamenti occasionali e delle mosche.

La cattiva conservazione del concentrato in fusti, anche se non risulta evidente dai caratteri organolettici, può essere rivelata dall'analisi mediante opportune determinazioni che presto diverranno criterio legale per il giudizio sulla qualità.

Lotta contro le mosche. — Richiamo l'attenzione degli industriali all'osservanza delle disposizioni di legge per la lotta contro le mosche, D. L. 29 marzo 1928 N. 858, decreto del Capo del Governo 29 maggio 1928. (1)

Particolarmente raccomando:

1) Le aperture esterne devono essere efficacemente protette contro la penetrazione delle mosche per mezzo di reti metalliche o di filo, tende a bacchette e simili;

2) Le vasche del pomodoro schiacciato e del sugo, i mastelli, le botti ed ogni altro recipiente che serve a deposito temporaneo delle conserve semi-lavorate o finite, debbono essere mantenuti coperti;

3) I piani caricatori devono essere più volte al giorno lavati e disinfettati. Le adiacenze della fabbrica, i punti di sosta degli animali adibiti al trasporto del pomodoro in fabbrica devono essere tenuti puliti e disinfettati con latte di calce o altri disinfettanti idonei.

Il Prefetto — MANNO

332. **Centro di recupero per i minorati di poliomielite anteriore acuta.** (C. 9 ottobre 1937 n. 44534 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia e p. c. ai sigg. Ufficiali Sanitari).

Comunico per l'adempimento la seguente circolare Num. 136 del Ministero dell'Interno:

« Questo Ministero allo scopo di assicurare la necessaria assistenza ai colpiti da postumi di paralisi infantile — notevolmente diffusasi in questi ultimi tempi nel Regno, sia pure con manifestazioni prevalentemente sporadiche anche in conformità al parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità — ha stabilito

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 217 e 218.

di promuovere in determinate regioni la istituzione di appositi Centri convenientemente attrezzati, per la cura degli stessi postumi e, cioè, per la rieducazione e il recupero degli arti colpiti da paralisi.

Un istituto del genere è già sorto ad Ariccia per munificenza iniziativa dell'Augusta Regina Imperatrice e del Capo del Governo.

Mentre sono in corso le pratiche per la Creazione di altri Centri del genere e con sfera di azione regionale, si ritiene che ad agevolare la realizzazione della importante iniziativa di cui si tratta non debba mancare il concorso degli Enti locali di competenza, specialmente per quanto riguarda il ricovero dei piccoli infermi.

La paralisi infantile a causa dei gravi postumi che determina, con un notevole numero di minorati e di inabili al lavoro e quindi con un enorme aggravio per la Economia Nazionale, costituisce una vera e propria malattia sociale, nella cui categoria essa va compresa.

Considerata la malattia sotto questo riflesso, in confronto delle misure relative, questo Ministero ritiene applicabili le disposizioni contenute nell'art. 42 del T. U. delle leggi sanitarie nel senso che due terzi delle spese vanno a carico del comune di domicilio di soccorso e un terzo a carico dell'Amministrazione Provinciale, salvi gli eventuali contributi integrativi che potranno essere erogati dal Ministero a parziale sgravio dell'onere degli Enti locali.

Intanto perchè questo Ministero possa valutare la portata del provvedimento e seguire da vicino l'applicazione del medesimo, pregansi le EE. LL. disporre che da ora innanzi sia regolarmente trasmesso, alla fine di ogni mese, un prospetto da cui risulti:

- a) il numero dei casi di poliomielite verificatesi durante il mese nella Provincia;
- b) il numero nei quali residuarono esiti indicandone la natura (paresi, paralisi, ecc.);

- c) numero dei guariti completamente;
- d) numero decessi per la stessa malattia,

Tali notizie dovranno, intanto, essere fornite distintamente per ciascuno dei decorsi mesi del corrente anno ».

Resto in attesa delle notizie richieste entro il 30 corrente per ciascuno dei mesi dei casi di poliomielite verificatisi dal gennaio a tutto settembre c. a., per i mesi successivi entro i primi dieci giorni successivi al mese cui le notizie si riferiscono.

Il Prefetto — MANNO

333. Ammissione alle scuole-convitto professionale per infermiere ed a quella per assistenti sanitarie visitatrici. (C. 26 agosto 1937 n. 38068 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con la legge 3 giugno 1937 N. 1084, pubbl. sulla Gazz. Uff. N. 164 del 17 luglio u. s., si consente, in via provvisoria per la durata di 5 anni:

1° — Che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana siano ammesse al secondo anno di corso presso le Scuole-convitto per infermiere professionali, dopo aver superato l'esame sulle materie del primo corso.

2° — Che anche le infermiere munite di semplice attestato di abilitazione, ai termini dell'art. 6 della legge 23 giugno 1927 N. 1264 o della licenza prevista dall'art. 140 del T. U. delle leggi sanitarie, siano ammesse al secondo anno di corso presso le scuole-convitto per infermiere professionali, purchè:

- a) superino l'esame di passaggio dal 1° al 2° anno di corso;
 - b) siano in possesso del titolo di studio prescritto per la ammissione alle scuole-convitto (licenza di una scuola media di primo grado) o superino un esame di cultura generale, su programma da stabilirsi con decreto di questo Ministero, di concerto con quello per l'Educazione Nazionale;
 - c) dimostrino di aver compiuto un conveniente tirocinio professionale, per almeno due anni, presso pubblici ospedali.
- 3° — Che alle scuole specializzate per assistenti sanitarie vi-

sitatrici — cui a norma delle disposizioni vigenti sono ammesse soltanto le infermiere provviste di diploma professionale di Stato — possano accedere anche le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, purchè superino l'esame del programma prescritto per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera.

Ai fini della pratica applicazione delle cennate disposizioni, la legge in esame, all'art. 4, conferisce alle scuole-convitto professionali per infermiere l'autorizzazione ad indire, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una sessione straordinaria di esami per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa e delle infermiere generiche al secondo anno di corso presso le scuole stesse; e demanda, inoltre, al Ministero dell'Interno la facoltà di indire, di concerto col Dicastero dell'Educazione Nazionale, entro lo stesso termine, una sessione straordinaria di esami per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa alle scuole per assistenti sanitarie visitatrici.

In adempimento delle cennate disposizioni, il Ministero dello Interno ha provveduto con decreto in data 3 corrente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 corr. mese, ad indire la sessione straordinaria per l'esame previsto dall'art. 3 della legge in esame, ed ha provveduto, inoltre, con decreto di pari data, pure pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 corr. all'approvazione del programma per l'esame di cultura, che dovranno sostenere le infermiere generiche sprovviste della licenza di una scuola media di primo grado, aspiranti all'ammissione al 2° anno di una delle scuole-convitto per infermiere professionali.

Nel foglio annunci di questa Prefettura verranno pubblicati i due suddetti decreti interministeriali.

Il Prefetto — MANNO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

336. **Protezione animali.** (C. 18 ottobre 1937 n. 07470 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamando la mia circ. 7 agosto 1927 n. 4949, relativa all'oggetto, trascrivo la seguente circ. ministeriale del 23 settembre scorso n. 10110089 riflettente lo stesso oggetto e prego voler curare l'esatta e scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite.

« E' stato segnalato a questo Ministero che, nonostante le istruzioni contenute nella circ. 12 luglio 1927 n. 10207 - 10089 G, verrebbe usato inumano trattamento ai piccoli animali, conigli, polli, ecc. trasportati in alcuni mercati, causando loro prolungate ed inutili sofferenze. Detti animali verrebbero legati così strettamente da produrre loro tagli e slogature negli arti; talvolta verrebbero stipati su carretti o gabbie di capacità assai inferiore all'occorrente, o portati a grappoli, o chiusi in sacchi, ove resterebbero soffocati.

Si richiama su quanto sopra l'attenzione delle EE. LL. con preghiera di voler dare le opportune disposizioni perchè tali inconvenienti siano eliminati ».

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

337. **Transito Gibuti connazionali diretti Etiopia.** (C. 13 ottobre 1937 n.º 05939 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per disciplinare transito Gibuti connazionali diretti Etiopia privi visto consolare Francese, prescrivasi che potranno transitare senza visto stesso soltanto coloro che fissino passaggio su piroscafi toccanti Gibuti non oltre 10 giorni avanti data partenza porto imbarco.

Qualora concessione lasciapassare o acquisto biglietto imbarco avvenga dopo tale periodo stabilito, interessati dovranno inderogabilmente provvedersi visto consolare Francese. Intendesi tale tassativa disposizione applicabile anche passeggeri viaggianti per conto Ministeri o Comando Deposito Centrale Truppe Coloniali o altri Enti ed Uffici statali, parastatali, siano essi anche funzionari ruolo o comunque persone viaggianti servizio.

Pregasi disporre che richiedenti lasciapassare Etiopia siano informati presente disposizione.

Il Prefetto — MANNO

Nel personale della R. Prefettura

Trasferimenti — Sono stati trasferiti a questa Sede, ed hanno già preso possesso del loro Ufficio, il Rag. Virgilio Sacco ed il Rag. Pietro Urso, rispettivamente Ragioniere e Vice Ragioniere di Prefettura.

Ai due nuovi arrivati il nostro benvenuto.

Appalti, aste ecc.

Comune di Tortorella — *Vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio dei cedui castagnali Fichetartello e Zia Santa.* — Si rende noto che il 6 novembre 1936, alle ore 10, nella casa comunale, avrà luogo la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio dei boschi indicati sul prezzo di base di lire 5500.

L'asta sarà tenuta con il metodo della candela vergine; le offerte in aumento non dovranno essere inferiori a lire 30,00.

Deposito cauzionale provvisorio lire 250,

Per chiarimenti rivolgersi all'ufficio di Segreteria.

Il Segretario Comunale - *Rag. Filizola Luigi*

Il Commissario Prefettizio - *Tancredi Felice*

Comune di San Giovanni a Piro — *Vendita soprasuolo legnoso seconda sezione bosco Pittata* — Si rende noto che il giorno 5 novembre prossimo, alle ore 10, nella sede comunale, si effettuerà un pubblico incanto, a termini abbreviati, per la vendita del legname suddetto. L'aggiudica sarà definitiva al primo incanto e si procederà al deliberamento anche con un solo concorrente. Base d'asta lire 28900, offerte di aumento non inferiori a lire 50. Documenti di rito. Deposito provvisorio lire 2500, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore solidale. Pagamento per un terzo all'atto dell'aggiudica e per il resto dopo un mese. Termine ultimazione taglio e sgombro mesi dodici.

Il Segretario com. Palazzo

Il Podestà L. Lentini



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

IL NOSTRO PREFETTO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti, ecc.

338. Accordo per l'adeguamento delle retribuzioni al personale dipendente da gli appaltatori delle imposte di consumo. (C. M. F. 15 ottobre 1937 n. 1307)

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

339. Enti comunali di assistenza. Approvazione generale dei programmi assistenziali. Istruzioni varie.

340. Accordo per l'adeguamento delle retribuzioni al personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo.

341. Imposta di patente. Compilazione dei ruoli.

342. Concessione locali scolastici.

343. Sussidio Amm. Prov. e dei Comuni a favore delle Sezioni del Tiro a segno nazionale per l'anno 1938.

344. Asili Infantili e Assistenza con refezione calda.

345. Abbonamenti obbligatori dei Comuni alla Gazzetta Ufficiale del Regno e alla Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti. *segue*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

346. Ordinanza concernente provvedimenti per la produzione e la miscela di farina nella panificazione.
347. Lotta contro le mosche. Concorso nazionale.
348. Leishmaniosi.
349. Fotografie per autorizzazioni di polizia.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 348 a n. 349 — Nella direzione del Bollettino — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

348. **Leishmaniosi.** (C. 2 novembre 1937 n. 48309 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e p. c. ai sigg. Ufficiali Sanitari).

Comunico, per quanto di competenza, la seguente circ. n. 153 del Ministero dell'Interno:

« Risulta a questo Ministero che i casi di leishmaniosi curati nelle varie cliniche universitarie del Regno è superiore al numero dei casi denunziati nelle rispettive provincie.

Da ciò si deduce che il servizio delle denunce dei casi di tale malattia non procede regolarmente.

Si prega pertanto l'E. V. di voler richiamare l'attenzione dei sanitari e dei direttori delle cliniche suddette, nonchè dei direttori di ospedali, sulle disposizioni dell'art. 254 del T. U. leggi sanitarie e sull'art. 1 del decreto ministeriale del 15 ottobre 1923 che include la leishmaniosi fra le malattie soggette a denuncia.

Ritiensi opportuno avvertire che la denuncia è obbligatoria per tutti i casi di malattie infettive, accertati o sospetti, ovunque e comunque osservati, e a tale obbligo quindi sono tenuti non solo i medici dell'ospedale, ma anche i medici che per primi hanno visitato l'infermo ».

Si pregano le SS. LL. di richiamare i sanitari dipendenti all'osrervanza delle suddette disposizioni.

Il Prefetto — MANNO

Il nostro Prefetto

Con R. Decreto del 28 ottobre scorso, su proposta di S. E. il Capo del Governo, il nostro Prefetto è stato insignito della onorificenza di Grande Ufficiale della Corona d'Italia.

Certa di interpretare i sentimenti dei Capi delle Pubbliche Amministrazioni e di ogni ordine di Cittadini della Provincia, la Direzione del Bollettino esprime il proprio compiacimento e rinnova i suoi sentimenti di devozione a S. E. Manno per l'alta distinzione conferitagli e che è riconoscimento dei suoi brillanti precedenti di combattente e di funzionario, per i suoi indubbi sentimenti di fascista, per la sua azione di governo finora perseguita per la maggiore fortuna e rivalutazione della nostra Provincia.

La Direzione

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

338. **Accordo per l'adeguamento delle retribuzioni al personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo.** (C. 15 ottobre 1937 n. 13037 del Ministero delle Finanze alla R. Prefettura).

Con l'art. 2 del R. decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1574, pubb. nella Gazz. Uff. del 20 settembre u. s., n. 219 (1) viene disposto che, salvo contrarie clausole contrattuali, gli aumenti di retribuzione, corrisposti dagli appaltatori delle imposte di consumo al personale dipendente in servizio, con decorrenza dal 9 maggio 1937, in base all'accordo 4 maggio 1937 intervenuto tra la Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione e la Confederazione fascista dei Lavoratori delle Aziende stesse, sono posti per il loro effettivo ammontare a carico dei Comuni.

Com'è noto, detto accordo stabilisce che a tutti i lavoratori rappresentati dalla Confederazione Fascista dei Lavoratori delle Aziende del Credito e della Assicurazione e dei Servizi Tributari appaltati venga corrisposto a partire dal 9 maggio 1937 un aumento del 10 % sulle retribuzioni alla data del 4 maggio 1937 dovute, per contratto collettivo di lavoro (compresi i minimi garantiti per interessenze e partecipazioni agli utili), o corrisposte di fatto ai lavoratori stessi, nella intesa che per le retribuzioni superiori a L. 1,500 mensili l'aumento deve esser limitato alla quota di L. 1,500.

Sono da intendersi comprese tra le retribuzioni alle quali va applicato detto aumento, e devono essere quindi calcolate per la

(1) v. B. A. anno corr. pag. 389 e 390.

determinazione dell'importo complessivo delle retribuzioni stesse agli effetti dell'accennata quota limite di L. 1,500 mensili, le gratificazioni previste dai contratti collettivi di lavoro.

Col provvedimento succitato tali aumenti di retribuzioni, per il loro effettivo ammontare, sono posti a carico dei Comuni, il che importa che il rimborso deve corrispondere alle risultanze dei ruoli-paga mensili, e poichè il rimborso stesso deve effettuarsi per gli aumenti conferiti sull'ammontare delle retribuzioni corrisposte prima dell'accordo, dai ruoli paga dovrà risultare l'ammontare delle retribuzioni stesse, quali erano corrisposte al personale già in servizio prima degli aumenti, ad evitare che i Comuni vengano a subire un onere non corrispondente a quello che avrebbe fatto carico agli appaltatori per effetto del richiamato accordo.

E' da notare che nel provvedimento non è fatta alcuna distinzione tra appaltatori a canone fisso ed appaltatori ad aggio: essendo evidente che le conseguenze dell'accordo stesso sono identiche per gli uni e per gli altri; e pertanto l'accennato rimborso, sulla base degli elementi innanzi indicati, deve trovar luogo nei confronti di tutti gli appaltatori, compresi i Consorzi degli esercenti.

Col secondo comma dell'art. 2 del provvedimento di cui trattasi viene poi stabilito che la disposizione del primo comma dell'articolo stesso non si applica agli appalti conferiti o confermati successivamente alla data del 9 maggio 1937 XV, e ciò nella considerazione che per detti appalti deve ritenersi compreso, nella valutazione di tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione del canone o dell'aggio, anche quello riguardante la spesa per retribuzioni al personale, comprensiva delle disposte maggiorazioni.

Allo scopo infine di dirimere prontamente, e senza notevole aggravio di spese giudiziarie, le eventuali controversie che potessero sorgere tra i Comuni e gli appaltatori per l'applicazione delle suesposte disposizioni, il terzo comma del richiamato art. 2

del recente provvedimento stabilisce la che definizione delle controversie stesse ha luogo secondo la procedura prevista dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, che, com'è noto, è quella stessa ammessa per le controversie dipendenti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 80 del Testo unico per la Finanza locale.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente, che dalle Regie Prefetture dovrà essere prontamente comunicata ai Comuni ed agli appaltatori delle imposte di consumo della Provincia.

Il Ministro - DI REVEL

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

339. Enti Comunali di Assistenza. Approvazione generale dei programmi assistenziali. Istruzioni varie. (C. 5 novembre 1937 n. 48432 ai Sigg. Presidenti Enti Comunali di Assistenza della Provincia).

Comunico la sfera di condizioni e limiti nella quale si debbono intendere approvati i programmi presentati per l'anno assistenziale 1° luglio 1937 - 30 giugno 1938.

Le LL. SS. sono autorizzate a dare ad essi esecuzione soltanto entro ed in conformità di tali criteri di approvazione.

Prima di ricevere le quote sul fondo provinciale e sul contributo che verrà assegnato dal Ministero, i fondi da impiegare per la esecuzione del programma sono quelli di cui all'art. 4, lett. a, legge 3 giugno 1937 n. 847, e cioè, praticamente, quelli per spese di beneficenza generica (sussidi, elemosine, ecc.) stanziati per l'anno 1937 nel Bilancio dell'ex Congregazione di Carità e non ancora liquidati prima del 1° luglio c. a., più metà dei fondi, della stessa natura di quelli predetti, stanziati per l'anno finanziario venturo.

Gli altri mezzi di finanziamento dei programmi assistenziali, cioè la quota sul fondo che il Ministero dell'Interno assegnerà all'intera provincia sul provento dell'imposta addizionale (art. 4, lett. b, Legge citata) e la quota sul fondo provinciale (art. 4,

lett. c, Legge citata) verranno corrisposte ai singoli Enti appena i fondi affluiranno a questa Prefettura.

A proposito del fondo provinciale, comunico che, secondo recenti istruzioni del Ministero dell'Interno, esso sarà costituito dai contributi obbligatori delle associazioni sindacali e dalle offerte di qualsiasi provenienza che eventualmente vengano fatte a questa Prefettura.

Fra gli Enti Com.li di Assistenza verranno ripartiti la metà dei contributi delle associazioni sindacali e l'intero delle eventuali altre offerte, nonchè l'intero contributo statale sul provento dell'imposta addizionale.

L'altra metà dei contributi delle Associazioni Sindacali andrà a beneficio della Federazione dei Fasci di Combattimento per le spese attinenti alle attribuzioni ad essa conservate (assistenze climatiche ed ai reduci).

Per effetto di questo nuovo ordinamento, tutte le offerte che vengono raccolte localmente, o ricevute dagli Enti del luogo, compreso il Comune, a favore degli Enti Comunali di Assistenza, non dovranno più affluire a questa Prefettura, bensì costituiranno mezzi subito disponibili per l'erogazione, salva, naturalmente, la loro regolarizzazione contabile.

Per conoscenza di chi voglia effettuare versamenti al fondo provinciale comunico che il numero del Conto Corrente Postale è 6-15116, intestato a « Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di Salesno, R. Prefettura C. Servizio Enti Comunali di Assistenza » Ufficio dei conti di Napoli.

L'ordinazione delle spese sui fondi per la beneficenza generica già stanziati nel bilancio avverrà, come per il passato, con i consueti mandati. Invece, le ordinazioni di spese sulle quote integrative potranno essere fatte, provvisoriamente, con buoni di pagamento intestati ai percipienti; salva la regolarizzazione del rimborso al tesoriere con regolari mandati, dopo che, giusta circolare telegrafica n. 37743 del Ministero dell'Interno, pubblicata nel B. A. del 10 c. m., si saranno fatte nel bilancio le conse-

guenti variazioni in entrata ed in uscita. Raccomando in proposito di attendere la ricezione delle somme prima di emettere i buoni di pagamento provvisori, e di contenere questi nei limiti delle somme ricevute.

Per assicurare poi al servizio la necessaria agilità e sveltezza, si ricorda che non è prescritto approvazione prefettizia per le deliberazioni di spese, non soggette naturalmente a speciale autorizzazione o ad approvazione tutoria, che trovano capienza nei relativi stanziamenti del bilancio approvato.

Le quote integrative sono da destinarsi soltanto alle spese per fini assistenziali, non già ad impinguare eventualmente altri capitoli del bilancio dell'Ente.

Ai servizi amministrativi deve provvedere il personale già impiegato dall'ex Congregazione di Carità, ed al lavoro derivante dalla maggiore attività assistenziale deve concorrere, giusta l'ultimo comma dell'art. 2 della ripetuta legge, il Fascio Femminile.

Ove spese per somministrazione di medicinali, o per spedalità, o per sussidi scolastici siano obbligatorie per disposizioni statutarie o di fondazione degli Enti amministrati, esse debbono essere previste nel passivo del bilancio, non in quello del prospetto economico assistenziale.

Ove l'E. C. A. gestisca asili infantili, i fondi per le relative spese e quelli a tal fine ricevuti dall'O. N. M. I., o di altra provenienza, debbono essere stanziati nel bilancio dell'Ente, o, se del caso, nel bilancio separato, non nel prospetto economico assistenziale.

Debbono costituire sempre materia di bilancio gli stanziamenti per contributi dell'O. N. M. I. ed al Comitato Provinciale Orfani di Guerra e quelli relativi a Casse di prestanze agrarie od enti simili eventualmente ancora amministrati dall'E. C. A.

Esulano dalla competenza dell'E. C. A., e perciò non debbono essere previsti nè nel bilancio nè nel prospetto economico, i contributi per colonie estive, marine e climatiche, o per assistenza ai reduci.

Nell'esame dei programmi ho, inoltre, dovuto notare:

1) Alcuni sono stati approvati dal solo Podestà-Presidente, mentre debbono essere sottoposti alla decisione dell'intera Commissione;

2) Alcuni sono stati compilati in un solo esemplare, mentre ne occorrono due;

3) Alcuni presentano un piano assistenziale vasto come mai praticato finora, senza esauriente motivazione, mentre questa occorre dare dettagliatamente, fatta salva, naturalmente, ed in caso, la possibilità della sua attuazione, ove allo scopo si faccia affidamento sulle somme che potranno essere assegnate dalla Prefettura.

4) Alcuni, nell'erroneo convincimento che il prospetto economico si identifichi con il bilancio, hanno compreso nella parte attiva del detto prospetto tutte indistintamente le possibili entrate dell'Ente, e hanno fatto pareggiare le entrate con le uscite. Invece, bisogna badare che la funzione del prospetto economico è di essere soltanto il documento dimostrativo dei particolari fondi del Bilancio da erogarsi per i fini assistenziali. Esso, per lo più, presenterà uno spareggio, in quanto che al suo attivo deve contenere due sole voci di entrata:

1°) fondi provenienti dalle entrate proprie dell'Ente stanziati in Bilancio per la sola beneficenza generica (sussidi, elemosine ecc.);

2°) offerte locali. Al suo passivo, invece, il prospetto economico può contenere più voci di spese, cioè tante quante sono le forme assistenziali che ora si dovranno praticare dall'E. C. A.

La somma totale del passivo costituirà il fabbisogno; la differenza tra il fabbisogno e la somma dell'attivo costituirà quello spareggio che la Prefettura, con i detti mezzi, potrà colmare in tutto o in parte.

Ove in qualche Comune si faccia già sentire la necessità dell'assistenza invernale, e l'Ente non abbia altri mezzi, autorizzo a richiedermi in acconto i fondi strettamente occorrenti.

Avverto che nel mese di settembre si deve già aver deliberato da parte degli Enti di 1. classe il bilancio preventivo annuale 1938, o le eventuali variazioni al bilancio triennale per lo stesso anno 1938 ove l'Ente appartenga alla seconda classe; e gli Enti di 2. classe appartenenti all'ex Circondario di Campagna debbono aver deliberato il bilancio per il triennio 1938 - 1940. Tutti, poi, gli Enti debbono subito deliberare le variazioni di cui alla prima parte della circolare ministeriale sopra citata, relativa particolarmente alle quote integrative. Avverto anche che su quanto procede è salva la diversa regolamentazione legislativa che potrà essere emanata.

A semplice scopo indicativo, si dà la seguente distinzione delle forme assistenziali usuali:

Assistenza occasionale: a nubende, a partorienti, a famiglie di militari di leva, a famiglie sfrattate, a non assicurati o previdenziati contro calamità private, disoccupazione, malattie, a lavoratori sprovvisti di arnesi del mestiere o di materie di prima necessità professionale.

Assistenza invernale: Indumenti, combustibili, minestra calda.

Assistenza a tempo indeterminato: a famiglie aventi molti figli in tenera età, a inabili al lavoro per età inoltrata o per minorazioni fisiche.

Attendo esplicita risposta di intesa e di assicurazione che l'esecuzione del programma verrà condotto alla stregua della presente approvazione generale.

Il Prefetto — MANNO

340. Accordo per l'adeguamento delle retribuzioni al personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo. (C. 6 novembre 1937 n. 48859 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla circolare 15 ottobre u. s. N. 13037 del Ministero delle Finanze, concernente l'oggetto ed inviata a parte (1) prego comunicarla prontamente ed integralmente a cotesto appaltatore delle imposte di consumo.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

(1) vedi pag. del presente fascicolo.

341. **Imposta di patente - Compilazione dei ruoli.** (C. 5 novembre 1937 n. 46007 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma ed esecuzione comunico alle SS. LL. la seguente circolare dall'on. Minist. delle Finanze (Dir. Gen. dei Servizi per la Fin. Loc).

« E' stato segnalato a questo Ministero che varie Amministrazioni Comunali, nell'applicare l'imposta di patente, non sempre determinano o, pur determinandolo, non inscrivono a ruolo il reddito tassabile.

Il sistema seguito è evidentemente in contrasto sia alle norme generali d'imposizione dei tributi, sia allo spirito cui sono informate le disposizioni degli art. 165 e seguenti del T. U. per la Finanza Locale, approvato col R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.

E' da rilevare, infatti, che il tributo di cui trattasi, grava i contribuenti in rapporto al reddito e trova la sua base nel reddito effettivamente accertato in forma precisamente determinata, al quale l'imposta va commisurata.

L'imposta di patente, secondo l'ordinamento vigente, è da riguardarsi come un sostitutivo dell'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni. E, mentre quest'ultima colpisce chiunque realizzi un reddito soggetto all'imposta erariale di R. M., l'imposta di patente invece grava su coloro che, pur svolgendo il medesimo genere di attività, ritraggono un reddito che non possa essere assoggettato all'imposta di R. M. o, comunque non ancora accertato agli effetti dell'imposta di R. M. stessa.

Nessun motivo quindi potrebbe giustificare l'omissione dell'indicazione del reddito nei ruoli dell'imposta di patente.

D'altra parte, occorre pure tener presente che l'art. 55 del T. U. delle leggi sui Consigli e gli Uffici Prov. delle Corporazioni, approvato con R. D. 20 settembre 1934 n. 201 e successive modificazioni, stabilisce la facoltà, per i Consigli, di procedere all'accertamento diretto dei redditi da assoggettare all'im-

posta di ricchezza mobile in virtù di leggi speciali, ovvero quando possano essere assoggettati ad imposta di patente a norma dell'art. 165 del T. U. sulla Finanza Locale, benchè non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta stessa, o quando comunque non siano ancora accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Nei casi in cui i Comuni applicano l'imposta di patente, i Consigli anzidetti invece sono tenuti a commisurare l'imposta di loro spettanza al reddito determinato o tenuto per base dai Comuni nell'applicare l'imposta di patente, per cui qualora mancasse l'indicazione del reddito nei ruoli d'imposta di patente, i Consigli non avrebbero modo di procedere all'applicazione del tributo consiliare, in armonia al precetto della legge.

E' necessario pertanto che le Amministrazioni Comunali, nel compilare i ruoli d'imposta di patente, indichino sempre nei ruoli il reddito sul quale è commisurato il tributo stesso ».

Il Prefetto — MANNO

342. **Concessione locali scolastici.** (C. 6 novembre 1937 n. 48317, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza, trascrivo la seguente circolare del Ministero dell'Interno in data 8 ottobre u. s. N. 620-7:

« Il Ministero dell'Educazione Nazionale ha rilevato che alcuni Comuni e qualche Provincia, ritenendo di poter disporre liberamente dei locali scolastici, perchè ne hanno la proprietà, li concedono, per usi diversi dalla scuola, ad insaputa dell'autorità scolastica.

Occorre rilevare, in proposito, che, avendo quegli Enti l'obbligo di fornire i locali scolastici e di provvedere alla loro manutenzione, non possono, avvenuta che sia la consegna all'Autorità scolastica, disporre più; ma è unicamente alla detta Autorità che ne spetta la disponibilità piena ed assoluta.

Ad evitare, pertanto, che si verifichino, come è talvolta avvenuto, occupazioni indebite, e per evitare che il Ministero predetto abbia ad intervenire per negare concessioni inopportuna-mente fatte dagli Enti locali, proprietari degli edifici scolastici,

si pregano le LL. EE. di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni Comunali e provinciali sulle considerazioni suaccennate ».

Il Prefetto — MANNO

343. Sussidio Amministrazione Provinciale e dei Comuni a favore delle sezioni del T. S. N. per l'anno 1938. (C. 26 ottobre 1937 n. 2937 al Commissario Pref. Ammin. Provinc. e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla Legge sul Tiro a segno Nazionale (articolo 15, titolo II del regolamento) si prega di far conoscere, come per gli anni scorsi, l'ammontare dei sussidi che codesto Comune ha stanziato per il 1938 a favore delle Sezioni del Tiro a segno stesso.

Sarà gradita una risposta non oltre il 15 novembre p. v.

Il Prefetto — MANNO

344. Asili Infantili e Assistenza con refezione calda. (C. 6 novembre 1937 n. 40780 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente lettera n. 1784 della Federazione O. N. M. I. di Salerno, per la importanza delle disposizioni di massima in essa ricordate e con l'occasione avverto che non è ammissibile che si lasci sfuggire la possibilità di incrementare l'assistenza dell'infanzia, mentre ciò è offerto dalla stessa Opera, appositamente istituita.

Ecco la lettera:

Eccellenza,

per l'assistenza alla infanzia dell'età prescolastica (dai tre ai sei anni), l'O. N. M. I. ha dilatata sensibilmente la sua azione, concedendo agli asili infantili che funzionano in conformità delle buone norme educative ed igieniche una retta mensile per ogni bambino bisognoso ivi assistito con la refezione calda.

Questa forma di assistenza ha già dato risultati di vasta portata nella nostra Provincia, poichè, finora, si sono ottenute a questo titolo sovvenzioni per un complessivo importo di L. 140.160,00.

La concessione delle sovvenzioni è limitata, come si è detto, al pagamento delle rette per la refezione calda per i bambini designati bisognosi dai Comitati Comunali di Patronato. Epperò, l'asilo infantile, sotto tale punto di vista, può considerarsi come un refettorio, al quale l'Opera, in via, a proprie spese, i bambini bisognosi di assistenza.

Condizione indispensabile, perchè l'asilo possa usufruire della sovvenzione dell'O. N. M. I., è che esso somministri la refezione calda.

E le Amministrazioni interessate devono inoltrare, volta per volta, motivata domanda, corredata dei seguenti documenti:

- a) copia dello statuto dell'asilo;
- b) conto consuntivo dello scorso esercizio e bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
- c) relazione sulle condizioni finanziarie e patrimoniali, nonchè sul funzionamento della istituzione nei riguardi igienico-sanitari e didattico-educativi;
- d) prospetto numerico dei fanciulli assistiti, a titolo gratuito ed a pagamento, con l'indicazione, per questi ultimi, della retta mensile;
- e) elenco nominativo dei bambini poveri ammessi e da ammettersi all'asilo. Tale elenco dev'essere compilato dal Presidente del Comitato di Patronato M. I.;
- f) relazione del Direttore del consultorio o dell'Ufficiale Sanitario sul modo com'è stato disimpegnato il servizio della refezione calda con la precedente sovvenzione;
- g) elenco nominativo delle patronesse incaricate dal Comitato di Patronato di sorvegliare quotidianamente il servizio di somministrazione della refezione;
- g) questionario, debitamente annotato, in merito alla idoneità dell'asilo nei riguardi didattici ed igienici, come, dal modulo alligato.

Molti degli asili esistenti si sono uniformati alle norme su indicate e, con l'aiuto dell'O. N. M. I., hanno conseguito sensi-

bili benefici per la vita dell'istituto e per l'assistenza dei bambini. Molti altri invece, non ancora hanno avvertito la necessità di elevare e perfezionare la loro funzione.

Sarei grato all'E. V. se volesse intervenire efficacemente presso le Amministrazioni interessate, per ottenere che integrino l'attività dell'asilo con la istituzione del servizio della refezione calda, e che inoltrino poi a questa Federazione regolare domanda documentata, per la concessione di un contributo nella spesa relativa (L. 8 mensile per ogni bambino assistito).

Molto confido nello efficace intervento della E. V., perchè, anche in questa parte del servizio assistenziale, possano conseguirsi quegli scopi che l'O. N. M. I. persegue ».

Il Prefetto — MANNO

345. **Abbonamenti obbligatori dei Comuni alla Gazzetta Ufficiale del Regno ed alla Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti.** (C. 6 novembre 1937 n. 48049 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Con recente comunicazione il Direttore dell'Istituto Poligrafico dello Stato ha rivolto invito a questa Prefettura affinchè sia disposto perchè tutti i Comuni di questa Provincia eseguano il versamento degli importi per abbonamenti obbligatori alla Gazzetta Ufficiale del Regno ed alla Raccolta delle Leggi e Decreti esclusivamente a mezzo del cjc postale 1-2640 e non già, come avviene irregolarmente spesso, per tramite di librerie concessionarie; le quali non hanno facoltà di raccogliere importi di abbonamenti dichiarati obbligatori per legge.

All'atto del versamento i Tesorieri od Esattori Comunali dovranno, perciò, esibire all'ufficio postale accettante il relativo mandato di pagamento richiedendo il rilascio del tagliando di ricevuta e l'apposizione sul mandato della dichiarazione (con data firma e timbro dell'ufficio) di avvenuta commutazione in versamento nel cjc postale predetto.

La richiesta della Libreria dello Stato si basa su quanto è disposto coll'art. 2 del R. D. L. 7 gennaio 1923 n. 402 e con l'art. 85 del R. D. 14 giugno 1928 n. 1309 ed ha lo scopo di

rendere immediatamente perfetto, per quanto riguarda la quietanza. il titolo di spesa dell'Amministrazione Comunale ed evitare inutile carteggio per le richieste e gli invii di quietanze separate.

In tal guisa si potrà ottenere la normalizzazione dei rapporti tra la Libreria dello Stato ed i Comuni della Provincia per quanto si riferisce agli abbonamenti obbligatori.

Voglia la S. V. intervenire in tali sensi presso i cennati contabili e fornire assicurazione di preciso adempimento.

Il Prefetto — MANNO

346. **Ordinanza concernente provvedimenti per la produzione e la miscela di farina nella panificazione.** (C. 26 ottobre 1937 n. 15397 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma di codesto ufficio e con preghiera di darne comunicazione alle categorie interessate, trasmetto copia della mia ordinanza di pari data, circa la produzione e la miscela di farina nella panificazione.

Il Prefetto — MANNO

N. 15397 — C. P. C.

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il Decreto del Ministero delle Corporazioni in data 8 settembre 1937 XV circa la produzione di farina e di pane con aggiunta di sfarinati provenienti dalla macinazione di cereali diversi dal frumento e di leguminose;

Vista la circ. dello stesso Ministero, in data 9 settembre successivo, che detta norme esplicative del Decreto;

Visto il parere espresso dal Comitato di Presidenza del Consiglio provinciale delle Corporazioni nella seduta del 18 ottobre 1937-XV

Ordina

1) E' fatto obbligo ai molini della Provincia di Salerno di miscelare la farina di frumento con quella di granturco, nella misura del 5 % dal 1° al 30 novembre 1937-XV e del 10 % per i mesi successivi;

2) I molini che producono farine miscelate ai termini della presente ordinanza debbono tenere a disposizione dell'autorità competente, un campione di chilogrammi due di tale farina, con l'indicazione della percentuale impiegata.

Detto campione dev'essere ben conservato e rinnovato ogni due mesi.

3) Tutti i panificatori dovranno confezionare il pane esclusivamente con la farina miscelata di cui all'art. 1°.

4) Dall'obbligo, di cui allo stesso articolo, sono esenti la produzione e la vendita dei grissini, del pane in forme di peso inferiore ai 60 grammi e del pane per speciali regimi dietetici.

Il prezzo di dette specialità di pane è libero.

5) Resta sospeso l'obbligo di indicare nella vendita del pane, la denominazione del cereale e delle leguminose miscelate alla farina di frumento.

Come pure i tipi di farina di frumento per la panificazione, miscelati in conformità delle norme che precedono, continueranno ad essere contraddistinti con le denominazioni stabilite dalla legge 17 marzo 1932 n. 368.

6) I contravventori alle norme contenute nella presente ordinanza saranno denunciati all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle penalità previste dalle leggi in vigore.

Salerno 25 ottobre 1937 XV.

Il Prefetto — MANNO

347. **Lotta contro le mosche — Concorso Nazionale.** (C. 29 ottobre 1938 n. 47300 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia.

Comunico la seguente circ. N. 151 del Ministero dell'Interno per l'esecuzione:

« Questo Ministero, che anche con le circolari N. 59 del 27 marzo u. s. e N. 76 del 26 maggio u. s., (1) ebbe a richiamare l'attenzione dell'EE. LL. sulla necessità della intensificazione della lotta contro le mosche e della tempestività e idoneità degli interventi, ha avuto occasione di rilevare, con compiacimento, che la lotta contro le mosche va, di anno in anno vieppiù in-

(1) v. circ. 29 agosto 1937 n. 15510 pubblicata in copertina del fascicolo 13 e circolare 10 giugno 1937 n. 25460 pubb. a pagina 206 del B. A. anno corr.

teressando le amministrazioni, non solo dei comuni capoluoghi di provincia e dei centri più importanti, ma anche dei comuni minori e di quelli a carattere prettamente rurale.

In considerazione, peraltro, dell'importanza della lotta medesima, quale affermazione di civismo e come mezzo indispensabile di difesa contro il propagarsi delle malattie infettive, si è ravvisata l'opportunità di intensificare la campagna moschicida, per il migliore raggiungimento dei fini voluti dal decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928.

All'uopo questo Ministero, nella persuasione che suscitando un attivo senso di emulazione, la salutare lotta contro le mosche potrà essere condotta, specie nei più importanti centri, con maggiore abbondanza ed idoneità di mezzi e con una più efficiente alacrità di persone, è venuto nella determinazione di bandire una « gara nazionale » con premi in medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e in attestazione di benemerenzza, tra i comuni capoluogo di provincia e tra quelli dichiarati stazioni di turismo, soggiorno e cura, i quali, durante la campagna moschicida del prossimo anno 1938, avranno realizzato con i migliori risultati, la più efficiente organizzazione dei servizi per la lotta contro le mosche.

I comuni partecipanti alla gara dovranno far pervenire, per il tramite delle LL. EE. a questo Ministero (Direzione Generale della Sanità Pubblica) non più tardi del 30 novembre 1937, il dettagliato programma che intendono sviluppare per la più efficace condotta della lotta durante l'anno 1938, indicando i mezzi e le modalità con i quali esso dovrà essere realizzato.

Questo Ministero si riserva di precisare come sarà proceduto agli accertamenti dei risultati, ottenuti dai comuni partecipanti al concorso e con quali modalità saranno a campagna chiusa assegnati i primi ai comuni più meritevoli.

Si pregano le LL. EE. di portare con la massima cortese sollecitudine quanto sopra a conoscenza delle singole amministrazioni comunali interessate e si confida nell'autorevole opera personale delle LL. EE. perchè tutti i comuni interessati prendano parte alla gara, senza defezioni che sarebbero malamente giudicate ».

Il Prefetto — MANNO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

349. **Fotografie per autorizzazioni di polizia.** (C. 16 ottobre 1937 n. 07834 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Si è dovuto rilevare che molte fotografie di richiedenti autorizzazioni di polizia, pervenute a questo Ufficio a corredo dei documenti relativi, non riproducono l'effigie dei titolari con quella chiarezza, nitidezza e rilievo di particolari, che sono indispensabili ai fini della loro identità personale.

Inoltre in alcune di dette fotografie l'immagine è riprodotta di sbieco o di fianco, anzichè di pieno prospetto e su fondo scuro anzichè chiaro, come è necessario.

Ad evitare il ripetersi di tale inconveniente, che dà luogo a ritardo nel disbrigo delle pratiche, per le frequenti richieste di sostituzione delle fotografie con altre del tipo prescritto, prego le SS. LL. di curare perchè d'ora innanzi le fotografie esibite dagli interessati per il rilascio di autorizzazioni di polizia, abbiano le caratteristiche volute per i documenti di identificazione, e cioè risultino nitide e reproducano l'immagine di pieno prospetto e su fondo chiaro.

Attendo assicurazione.

Il Questore — PALUMBO

Nella Direzione del Bollettino Amministrativo

Ricordando che or sono 25 anni che il nostro Bollettino iniziò le sue pubblicazioni sotto la Direzione del Dr. Federico d'Aniello, allora Consigliere di Prefettura a Salerno, la Direzione del Bollettino invia il suo pensiero al simpatico amico che con recente disposizione è stato a sua domanda collocato a riposo.

Il Comm. Federico d'Aniello lascia nell'Amministrazione dell'Interno larghe simpatie per la sua competenza, per la sua correttezza, per il suo carattere adamantino, per le ottime qualità di gentiluomo.

All'amico e collega carissimo vada l'augurio che possa godere a lungo la sua pensione, continuando a svolgere in altri campi la sua attività a beneficio del nostro Paese.

Appalti, aste ecc.

Comune di S. Giovanni a Piro — *Vendita soprasuolo legnoso 2. Sezione bosco Pittata.* Si rende noto, che, essendo andato deserto il 1° incanto, il giorno 16 novembre corrente, alle ore 10, si procederà al 2. incanto per la vendita del bosco suddetto. L'asta avrà luogo a candela vergine, in aumento del prezzo di L. 28900 con offerta non inferiore a lire 50 e si procederà all'aggiudicazione definitiva anche con un solo concorrente. Deposito provvisorio lire 2500, cauzione definitiva pari al decimo del prezzo di aggiudica, pagamento del prezzo in 3 rate.

Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.
Il Segretario — F. Palazzo Il Podestà — Avv. L. Lentini

Comune di Stio — *Taglio del bosco Felli-Gaudo del Molino* — Il 20 novembre c. a. alle ore 14 in Stio avrà luogo l'asta a candela vergine per la vendita di 1832 piante di cerro — Base Lire 83.400, offerte non minori di L. 100, deposito provvisorio L. 9000, termine pel taglio mesi 12, pagamento tre rate, di cui la prima all'atto del contratto.

L'asta è soggetta ad aumento di ventesimo. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria di Stio.

Comune di Sicignano degli Alburni — *Vendita materiale legnoso ritraibile dal bosco comunale denominato Lagodorso* — Il Podestà rende noto che essendo stato aggiudicato provvisoriamente al Sig. Sica Filippo di Luigi per il prezzo di L. 6800,00 il materiale legnoso ritraibile dallo sfollo del bosco Comunale denominato Lagodorso, il termine utile per il miglioramento del ventesimo scade alle ore 12 del giorno 20 novembre c. a.

Sicignano degli Alburni, li 8 novembre 1937 XVI.
Il Segretario Comunale — Dott. Casale Umberto
Il Podestà — Avv. Vincenzo De Sio

Concorsi

Comune di Atena Lucana — *Concorso per titoli ed esami per due posti di guardie campestri* — Salario annuo L. 1800 — Scadenza 6 dicembre 1937 XVI — Età minima anni 21 massima 40, salvo eccezioni di legge — Certificato di saper leggere e scrivere e documenti di rito — Tassa concorso L. 25,00 — Chiarimenti alla Segreteria.

Il Commissario Prefettizio -- Dott. Carlo Caporale



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 350. Vigilanza igienico-sanitaria scolastica.
- 351. Vaccinazioni antidifteriche 1937.
- 352. Consorzi miglioramenti.
- 353. Arruolamento agenti nel Corpo di polizia coloniale. Manifesti murali. Regolamento diritti affissioni.
- 354. Applicazione del R. D. L. 5 ottobre 1936 n. 1743. Revisione in diminuzione del valore dei terreni, agli effetti della imposta straord. immobiliare.
- 355. Assegni familiari — Rilascio degli stati di famiglia.
- 356. Vaccinazioni antitubercolari preventive.
- 357. Denunce di aborti.
- 358. Concorsi sanitari comunali.
- 359. Adempimenti di leva.
- 360. Istituto Naz. Fascista Assistenza Dipendenti Enti Locali. Conferimento di assegni vitalizi.
- 361. Rottami siderurgici.
- 362. Vigilanza igienica sui cortili interni degli alberghi.
- 363. Calendario del P. N. F. per l'anno XVI E. F.

COPERTINA

Cont. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 359 a n. 363 — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

359. **Adempimenti di leva.** (C. 17 novembre 1937 n. 44788 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Nella sua relazione sulle operazioni di leva sui nati della classe 1917 la 1. Commissione mobile di leva per questa provincia ha fatto presente la necessità della preparazione e presentazione delle pratiche di ammissione all'eventuale congedo anticipato all'atto della visita degli interessati, e ciò per evitare la affluenza al momento della chiusura della sessione di leva, mandando il tempo materiale per la verifica e presentazione all'esame del Consiglio di Leva.

Prego la S. V. di richiamare l'attenzione su quanto sopra dell'impiegato incaricato del servizio.

Il Prefetto — MANNO

360. **Istituto Nazionale Fascista Assistenza Dipendenti Enti Locali. Conferimento di assegni vitalizi.** (C. 8 novembre 1937 n. 47328 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A mezzo della Gazzetta Uff. è stata data pubblicazione allo avviso col quale l'Istituto Naz. Fasc. Assistenza Dipendenti Enti Locali ha bandito il concorso per il conferimento di n. 150 assegni vitalizi, con godimento dal 1 gennaio 1938, a favore degli impiegati, dei sanitari e dei salariati degli Enti Locali (e loro superstiti) cessati dal servizio a tutto il 31 dicembre p. v.

Poichè è importante che su questa forma di assistenza sia richiamata la particolare attenzione di quanti possano averne interesse, richiamo la particolare attenzione delle SS. LL. sulla necessità che i documenti siano compilati con ogni cura e sollecitudine e che i partecipanti al concorso esibiscano in tempo utile la domanda regolarmente documentata.

Il Prefetto — MANNO

361. **Rottami siderurgici.** (C. 26 ottobre 1937 n. 4212 al signor Commissario Pref. Amm.ne Prov. e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Commissariato Gen. per le fabbricazioni di guerra ha segnalata la necessità di utilizzare nelle produzioni siderurgiche, così come praticasi per le " rotaie usate ,, anche i rottami di ferro di svariate provenienze che le Province ed i Comuni del Regno possano avere nei loro magazzini.

Si invitano pertanto le SS. LL. ad impartire opportune istruzioni ai dipendenti uffici affinchè siano versati al Consorzio Nazionale approvvigionamenti Materie Prime Siderurgiche, Milano, Via Orefici 15, prevî accordi da prendersi con l'Ente stesso, tutti i rottami di ferro in possesso dei rispettivi Enti.

Si prega di favorire un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

350. **Vigilanza igienico-sanitaria scolastica.** (C. 15 novembre 1937 n. 48312 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia e per conoscenza ai sigg. ufficiali sanitari).

Comunico per l'adempimento la seguente circolare Num. 156 del Ministero dell' Interno:

In occasione della riapertura delle scuole, questo Ministero ritiene di dover richiamare l'attenzione delle EE. LL. sulla inderogabile necessità che la vigilanza igienico-sanitaria scolastica venga esercitata in tutti i Comuni del Regno regolarmente e con fattiva alacrità.

Tale servizio è specialmente affidato, ai sensi ed effetti dell'art. 40 del T. U. Leggi Sanitarie, all'opera dell'Ufficiale sanitario, ed è disciplinato dalle disposizioni degli articoli 143, 144 e 145 del Regolamento Generale Sanitario approvato col R. D. 3 febbraio 1901, n. 45, e da quelle del Regolamento per la profilassi delle malattie infettive nelle scuole, approvato con R. D. 9 ottobre 1921, n. 1981.

Allo scopo di precisare ed uniformare alcuni compiti delle autorità e degli uffici sanitari comunali in materia, si stabilisce quanto segue.

*
* *

L'Ufficiale sanitario, direttamente o a mezzo di appositi medici scolastici, assistiti possibilmente da vigilatrici scolastiche, ha l'obbligo:

1° — di vigilare sulle condizioni igieniche delle scuole pubbliche e private e di ispezionarle all'apertura dell'anno scolastico

e, durante questo, almeno una volta al mese e più spesso, quando se ne presenta il bisogno;

2° — di controllare lo stato di salute di tutte le persone che frequentano a qualunque titolo la scuola; di accertare se fra queste ve ne sono di affette da malattie infettive e diffusive, ai fini della adozione delle conseguenti misure sanitarie;

3° — di accertare se vi siano bambini predisposti alla tubercolosi, bambini denutriti, con difetti dello sviluppo, della dentizione e degli organi dei sensi, controllando che il rilevamento dei dati relativi venga fatto con regolarità;

4° — di vigilare le istituzioni scolastiche e parascolastiche, aventi carattere profilattico e assistenziale, a qualunque ente appartengano;

5° — di vigilare sulla pulizia personale degli alunni ed esplicare opere di propaganda igienico-sanitaria;

6° — di informare il Podestà sugli accertamenti fatti e di rassegnare le proposte per i provvedimenti del caso;

7° — di compilare, entro i primi cinque giorni del mese, un rapporto, destinato alla R. Prefettura, circa il funzionamento del servizio di vigilanza igienico-sanitaria scolastica, nel mese precedente, e consegnarlo al Podestà.

Questi, preso in esame il rapporto e munitolo del suo visto e delle sue eventuali osservazioni, lo trasmette al Prefetto, il quale, entro il venti del mese, invia a questo Ministero una relazione riassuntiva di tutti i rapporti inviatigli dai Podestà,

Resta per altro inteso che deve essere segnalato sollecitamente al Prefetto e al R. Provveditorato agli Studi qualunque fatto di particolare importanza in materia.

*
* *

L'azione esplicata sinora dall'Ufficiale sanitario è risultata in molti Comuni poco attiva, frammentaria e spesso limitata alla profilassi diretta delle malattie infettive. Ciò spiega in buona parte come, ad esempio, sono state trascurate sia la manutenzione igienica, la pulizia e la ventilazione razionale (finestre sempre

chiuse durante i mesi freddi e vasistas sistematicamente chiusi) di molti edifici scolastici, sia non di rado la pulizia personale degli alunni, tra i quali molti sono infestati dalla pediculosi.

Questo Ministero intende che l'Ufficiale sanitario assolva sempre integralmente e con alacre diligenza i suoi compiti relativi all'igiene scolastica, intesa nella sua complessità e non limitata alla sola profilassi delle malattie infettive.

La scuola deve essere fonte di salute per i bambini ed è, perciò, che l'ufficiale sanitario deve con cura rilevare le condizioni igieniche delle aule e dei servizi igienici, l'idoneità delle suppellettili scolastiche, l'efficienza dei servizi di vigilanza igienico-sanitaria, e proporre al Podestà gli eventuali provvedimenti per la rimozione degli inconvenienti rilevati.

E non si dubita che il Podestà e le Autorità scolastiche daranno opera attiva per l'attuazione delle opere e delle provvidenze occorrenti per il miglioramento igienico delle scuole, e per assicurare un idoneo ed efficace servizio medico, in misura compatibile con le ordinarie disponibilità di bilancio.

*
* *

L'azione dell'ufficiale sanitario deve essere rivolta anche all'educazione igienica dello scolaro, in modo che con la formazione della coscienza igienica dello stesso si possa concorrere alla elevazione di quella delle famiglie. Pertanto egli, oltre a vigilare diligentemente sulla pulizia personale ed in genere sulle abitudini igieniche dello scolaro, svolgerà *un'azione di bene intesa propaganda igienica*, di concerto con il personale direttivo ed insegnante e in conformità delle direttive che questo Ministero e le EE. I.I. ritenessero di dare.

*
* *

Quanto poi all'altro personale tecnico addetto al servizio di che trattasi, occorre tener presente quanto segue:

I medici scolastici, le assistenti sanitarie visitatrici scolastiche ed altro personale addetto alla vigilanza medico-scolastica, oltre ad attenersi alle istruzioni date dall'Autorità sanitaria, de-

vono informare sollecitamente l'ufficiale sanitario, dal quale dipendono, sui fatti più importanti riflettenti l'igiene della scuola e lo stato sanitario degli scolari e delle altre persone che frequentano la scuola a qualunque titolo, e rimettere allo stesso un rapporto scritto mensile sul funzionamento del servizio ».

Resto in attesa del rapporto mensile di cui al cennato N. 7.

Il Prefetto — MANNO

351. **Vaccinazioni antidifteriche 1937.** (C. 7 novembre 1937 n. 48320 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e p. c. a Sigg. Ufficiali Sanitari).

Comunico per l'adempimento la seguente circ. del Ministero n. 155:

« Allo scopo di aver notizie precise circa lo sviluppo dato in cotesta Provincia alla pratica delle vaccinazioni antidifteriche, si pregano le EE. LL. di voler comunicare i seguenti elementi, riguardanti il corrente anno:

a) la qualità dei vaccini adoperati, indicando il loro potere antigene e l' Istituto produttore;

b) vie e metodi di somministrazione;

c) numero dei bambini vaccinati,

d) da chi furono vaccinati;

e) Istituti presso i quali furono eseguite tali vaccinazioni (cliniche pediatriche, Sezioni ospedaliere, Scuole, Colonie, altre collettività ecc.)

f) eventuali inconvenienti consecutivi alla vaccinazione; quali furono e di quale entità;

g) se i bambini vaccinati siano stati ulteriormente seguiti e controllati;

h) se la lista dei vaccinati fu depositata presso l'ufficio del Medico Provinciale;

i) numero dei casi di difterite eventualmente verificatisi tra i vaccinati indicando:

1°) quando ed in qual modo fu praticata la vaccinazione.

2°) se la diagnosi clinica della malattia fu confermata da

indagini di laboratorio, oltrechè microscopiche anche culturali e biologiche.

Per opportuna norma si fa presente che le informazioni di cui alla lettera i, comma 1°) e 2°) dovranno d'ora innanzi essere fornite nelle denunce di casi di difterite tra i vaccinati ».

Si pregano le SS. LL. di disporre che la raccolta dei dati sia subito iniziata per modo che essi pervengano a quest'ufficio non più tardi del 10 dicembre p. v. raccomandando ogni possibile cura ed esattezza nel rilevamento relativo.

Il Prefetto — MANNO

352. Consorzi di miglioramento. (C. 11 novembre 1937 n. 4289 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. n. 42 del 25 agosto 1937, la Unione Prov. Fascista degli agricoltori pregava le SS. LL. di comunicare un elenco dei Consorzi di miglioramento fondiario funzionanti nei rispettivi Comuni e tanto in ottemperanza a quanto dispone il R. D. 30 novembre 1836 XV n. 2268.

Tale richiesta fin'ora è rimasta inevasa, e prega pertanto le SS. LL. di provvedere, con la migliore sollecitudine, agli adempimenti di competenza, fornendo assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

353. Arruolamento agenti nel Corpo di Polizia Coloniale. Manifesti murali. Regolamento diritti affissioni.

Per opportuna norma comunico la seguente circolare in data 19 ottobre 1937 del Ministero dell'Interno:

« Il Ministero dell'Africa Italiana ha dato notizia che diramerà prossimamente ai comuni, per l'affissione, 12.000 copie di un manifesto a colori, delle dimensioni di m. 1 x cm. 70, per l'arruolamento di sottufficiali ed agenti nel Corpo della polizia coloniale.

Poichè l'art. 12 del regolamento 14 giugno 1928, n. 1399, dispone esplicitamente l'esenzione dal pagamento dei diritti di affissione per i manifesti pubblicati dalle Autorità nell'esercizio delle attribuzioni ad esse deferite dalle leggi, nessun diritto potrà

essere esatto dai comuni o dalle imprese concessionarie dei pubblici servizi di affissione per il manifesto di cui sopra è cenno, il quale ha carattere di bando di arruolamento.

Il Prefetto — MANNO

354. Applicazione del R. D. L. 5 ottobre 1936, n. 1743. Revisione in diminuzione del valore dei terreni, agli effetti della imposta straordinaria immobiliare. (C. 18 novembre 1937 n. 49210 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con la legge 14 gennaio 1937, n. 151 (pubb. nella Gazz. Uff. n. 51 del 1937), concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, istitutivo del prestito redimibile 5 % e della correlativa imposta straordinaria immobiliare, fu approvato, com'è noto, un emendamento in forza del quale l'Amministrazione finanziaria deve provvedere, *ai soli fini* dell'imposta straordinaria immobiliare e con decorrenza dal 1938, alla revisione in diminuzione dei valori dei terreni appartenenti a quei distretti catastali nei quali le valutazioni risultanti dall'applicazione delle norme contenute negli art. 6, 7 ed 8 del decreto n. 1743, siano, nella media, superiori della metà al valore venale dei terreni stessi.

Con apposito schema di decreto-legge, approvato nell'adunanza del 19 corr. dal Consiglio dei Ministri, viene stabilito che a tale revisione debba provvedere l'Amm. del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali in base a segnalazioni fatte dalle Commissioni Censuarie Comunali, documentate mediante concreti elementi di prova da pervenire entro il 30 novembre 1937.

Premesso che il « distretto catastale » di cui è cenno nella legge s'identifica nella specie con il territorio di ciascun comune amministrativo e non già con quello del distretto di ciascun Ufficio delle Imposte, ciò perchè le rendite dei terreni per ogni qualità e classe, sono stabilite comune per comune, s'interessano le SS. LL. a promuovere dalle competenti Commissioni Censuarie le documentate segnalazioni richieste dal sovraccennato schema di decreto-legge.

Tali segnalazioni dovranno pervenire all'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio, entro l'indicata data del 30 novembre 1937.

Si prega di assicurare adempimento,

Il Prefetto — MANNO

355. **Assegni familiari — Rilascio degli stati di famiglia.** (C. 18 novembre 1937 n. 49754 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma e per l'esecuzione comunico la seguente circolare in data 27 ottobre 1937 del Ministero dell'Interno.

« Come è noto, per effetto dell'art. 31 del R. D. 31 luglio 1937 XV n. 1239, gli aventi diritto agli assegni familiari sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro un documento del Comune di origine o di residenza, comprovante la propria situazione di famiglia, redatto sul prescritto modulo approvato con Decreto del Ministero delle Corporazioni del 30 agosto decorso, pubblicato sulla G. U. n. 221 del 22 sett. 1937 XV. La validità del documento, secondo tale articolo, è limitata ad un anno

Peraltro, l'art. 61 del detto R. D. consente che, per i primi tre mesi di applicazione delle norme relative al perfezionamento e generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, lo stato di famiglia possa essere redatto su moduli diversi da quello prescritto.

Essendo prossima la scadenza del termine anzidetto (2 novembre p. v.) ed essendo state segnalate difficoltà per la rinnovazione da parte degli uffici anagrafici municipali entro il detto termine, degli stati di famiglia sui prescritti moduli, il Ministero delle Corporazioni ha disposto, in base al principio fissato dall'art. 31 del R. D. predetto, che possano considerarsi validi, fino ad un anno dalla data del loro rilascio, i certificati già presentati su moduli diversi, fermo restando l'obbligo della loro rinnovazione ad ogni variazione nella situazione di famiglia e quando il lavoratore cambi datore di lavoro.

Nell'occasione, a soluzione del quesito mosso da talune prefetture a questo Ministero, se il rilascio dei detti stati di famiglia debba avvenire in esenzione totale dei diritti di segreteria di cui all'art. 205 del T. U. della legge comunale e provinciale, si ritiene opportuno far presente che l'art. 23 del R. D. L. 17 giugno 1937 XV, che detta disposizioni per il perfezionamento e generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, richiama la osservanza delle norme contenute nel R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827 circa i benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.

Ora, quest'ultimo R. D. L., all'art. 122 dispone:

« Sono esenti dalle tasse di registro e bollo, di concessione governativa e da qualsiasi altra tassa o spesa. i documenti, atti e contratti che possono occorrere tanto allo I. N. F. P. S. quanto ai privati per realizzare i benefici ad essi spettanti in base alle assicurazioni gestite dall'Istituto ».

E poichè, per l'art. 16 del R. D. L. 17 giugno 1937, n. 1048, la gestione degli assegni familiari è affidata all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale, ne consegue che il rilascio dei certificati di famiglia per lo scopo anzidetto deve avvenire in carta libera e gratuitamente ».

Il Prefetto — MANNO

356. **Vaccinazioni antitubercolari preventive.** (C. 3 novembre 1937 n. 46166 ai sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia e p. c. ai sigg. Ufficiali sanitari).

Comunico la seguente circolare del Ministero dell'Interno N. 145 circa l'oggetto, con preghiera di comunicazione ai sanitari esercenti nei rispettivi comuni della provincia per l'eventuale adempimento:

« Con ordinanza ministeriale del 4 agosto scorso è stato disposto quanto segue:

1) la vaccinazione antitubercolare va eseguita con vaccini antitubercolari autorizzati dal Ministero dell'Interno, ai sensi degli articoli 180 e 181 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 N. 1265.

Detti vaccini sono sottoposti a controllo preventivo obbligatorio da parte dell'Istituto di Sanità per verificarne la purezza, la innocuità ed il potere antigene.

Alle stesse norme vanno assoggettati i vaccini importati.

2) Devono essere vaccinati contro la tubercolosi i bambini accolti ed assistiti negli Istituti Provinciali per l'assistenza della infanzia, negli orfanotrofi, nei preventori, ed in genere negli Istituti per l'infanzia, nonchè i bambini conviventi con malati di tubercolosi.

3) Le vaccinazioni vanno precedute dalla cutireazione allo scopo di stabilire lo stato allergico dei vaccinandi. Per i soggetti allergici il tipo del vaccino da adoperarsi e le modalità di applicazione saranno indicati dal Ministero.

4) La vaccinazione antitubercolare viene fatta a cure e spese del Consorzio provinciale antitubercolare, il quale dispone apposito servizio in modo che essa possa eseguirsi, sia nei dispensari, sia a domicilio, da personale tecnico versato in tisiologia.

5) Per ogni vaccinazione eseguita deve essere redatta apposita scheda individuale secondo il modello stabilito dal Ministero dell'Interno, nella quale devono essere riportate le generalità, l'età del vaccinato, il vaccino adoperato, le notizie sullo stato di salute e sui precedenti anamnestici.

Dette schede devono essere raccolte in schedario.

6) Il consorzio periodicamente deve far controllare dai sanitari dipendenti le condizioni di salute del vaccinato negli anni successivi alla vaccinazione ed annotare le constatazioni di speciale importanza nella scheda relativa.

7) Il Direttore del Consorzio deve tenere al corrente l'ufficiale sanitario sulle vaccinazioni eseguite.

A fine di ogni semestre deve far pervenire al Prefetto rapporto dettagliato a riguardo.

8) I medici liberi esercenti, che eventualmente eseguissero la vaccinazione antitubercolare nella loro clientela privata, sono tenuti a dare comunicazione scritta al Direttore del consorzio della vaccinazione eseguita, fornendo le notizie relative.

9) Il Medico Prov. vigila sulla esecuzione delle vaccinazioni antitubercolari e ne indirizza l'azione ai sensi delle presenti disposizioni.

Si prega le EE. LL. di dare esecuzione delle suddette norme portandole a conoscenza degli enti interessati e curando che ad esse sia data esatta e piena applicazione.

In relazione, poi, alla circ. del 28 febbraio u. s. N. 20300.201 23263, con cui sono stati richiesti i dati sulle vaccinazioni antitubercolari praticate nel 1936, occorrerà fin da ora tener presente che analoghi dati, per quanto concerne le vaccinazioni che saranno praticate nel corrente anno, in base alle succitate norme, dovranno essere trasmessi al Ministero, che si riserva di far tenere, appena possibile, il modello della scheda, di cui al N. 5 delle norme stesse ».

Il Prefetto — MANNO

357. **Denunzie di aborti.** (C. 11 ottobre 1937 n. 43170 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno, nel controllare le denunzie di aborti sul mod. 50, ha avuto occasione di rilevare alcune irregolarità consistenti in notizie incomplete, inesatte od omesse.

Ad ovviare a tale deficienze, prego le SS. LL. di voler richiamare l'attenzione dei medici esercenti nei rispettivi comuni a compilare, d'ora innanzi, con ogni esattezza e precisione, le denunzie di aborto non omettendo di indicare, tra l'altro:

- 1) La causa determinante l'aborto.
- 2) L'epoca e la specie dell'intervento.
- 3) Se l'aborto sia stato spontaneo o provocato.

Prego, inoltre, voler richiamare l'attenzione dei sanitari sui casi di morte causati da malaria e a tal proposito deve essere specificato:

- a) se si sia trattato di aborto intervenuto per iperpiressia, da accesso di malaria in atto;
- b) se si sia trattato di donne affette da gravi forme di malaria cronica;

c) se e quali interventi profilattici siano stati praticati allo scopo di avviare il bonificamento della paziente.

Comunque, questa Prefettura richiama la particolare attenzione delle SS. LL. a che, (specialmente nel periodo stagionale nel quale i casi di infezione malarica subiscono un aumento, e assumano particolari caratteristiche di gravità causando più facilmente l'aborto), venga opportunamente intensificata la profilassi autimalarica e negli speciali confronti delle gestanti siano osservate le prescrizioni delle circolari: n. 8516 del 28 marzo 1934 pubblicata a pag. 126 del B. A. 1934 e n. 37737 del 31 agosto u. s. pubblicata a pag. 320 del B. A. c. a., la prima riguardante la assistenza ostetrica e la protezione della maternità e la seconda la infezione malarica, aborti.

Per quanto riguarda poi gli aborti causati da sifilide è necessario indicare se siano state compiute indagini di laboratorio per la più precisa identificazione della causa e ai fini del trattamento curativo appropriato. Richiamo in proposito la circolare n. 25521 del 18 maggio 1934 pubblicata a pagina 218 del B. A. 1934, riflettente la profilassi delle malattie veneree e l'assistenza alle madri e ai bambini.

Ha speciale importanza l'accertamento della infezione sifilitica nelle gestanti, il conseguente rigoroso trattamento curativo, nonchè il ricovero delle gravide sifilitiche negli istituti assistenziali anzichè nelle comuni sale antiveneree.

Pertanto, l'azione da svolgere a riguardo della lotta contro la sifilide nelle donne gestanti non deve rimanere circoscritta ai soli casi di aborto nei quali la loro diagnosi sia o possa essere fatta con qualche fondamento.

Per poter ottenere un maggiore e migliore rendimento, così ai fini della politica demografica che persegue il Regime, come a quella di una bene intesa azione profilattica, occorre che gli accertamenti sierologici siano compiuti, oltre che quando si verificano le circostanze sopra cennate, anche nei casi nei quali possa altrimenti sorgere il dubbio di lue (ad esempio quando la donna

ha avuto aborti in precedenza, ovvero quando la causa dell'aborto rimane oscura). Siffatte indagini possono essere utilmente e in caso compiute quando si tratta di donne ricoverate in istituti assistenziali a seguito di avvenuto aborto, in tutti gli altri casi, nei quali dai sanitari possono essere fatti in modo adeguato i prelievi di materiale da sottoporre ad esame, pure gratuitamente, presso il Laboratorio Provinciale di igiene e profilassi.

Resto in attesa di un cenno di assicurazione in ordine all'attuazione di quanto è disposto con la presente circolare.

Il Prefetto — MANNO

358. Concorsi Sanitari Comunali. (C. 6 novembre 1937 n. 49629 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dovendosi provvedere entro il prossimo mese di dicembre alla pubblicazione del bando di concorso dei posti vacanti di sanitario condotto (medici, veterinari, ostetriche) resisi vacanti dal 1° dicembre 1936, prego le SS. LL. fornire per ciascun posto le seguenti notizie:

1) Ammontare dello stipendio al lordo delle riduzioni e delle ritenute di legge.

2) Le eventuali indennità annesse a ciascun posto, risultanti da deliberazioni approvate dalla G. P. A.

Le notizie di cui sopra dovranno essere fornite *nel più breve termine possibile* e non oltre il 30 del c. m.

Per quanto riguarda i concorsi sanitari già costituiti con D. P. saranno fornite dal comune sede della condotta.

Dell'adempimento di quanto sopra rendo responsabile personalmente le SS. LL. e i segretari comunali.

Attendo un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

362. **Vigilanza igienica sui cortili interni degli alberghi.** (C. 18 ottobre 1937 n. 45967 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e p. c. ai sigg. Ufficiali Sanitari).

Comunico per norma la seguente circ. del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Amministrazione Civile:

« Il Ministero della Cultura popolare ha segnalato il grave sconcio rappresentato dalle condizioni di deplorabile abbandono nelle quali sono spesso tenuti i cortili interni di alberghi, sui quali si affacciano anche finestre di abitazioni private, condizioni che non possono giustificare, da parte dei turisti stranieri, apprezzamenti poco benevoli.

Si pregano le LL. EE. di impartire ai Podestà opportune disposizioni per l'esercizio di una particolare vigilanza sui cortili degli alberghi, che si trovano nella anzidetta situazione, affinché ne sia debitamente curata la nettezza e vi siano scrupolosamente osservate, da parte ed a carico di chi di ragione, le norme di igiene ».

Si pregano le SS. LL. di disporre una accurata ispezione agli alberghi esistenti nei rispettivi comuni ed adottare gli opportuni provvedimenti in caso di deficienze.

Il Prefetto — MANNO

363. **Calendario del P. N. F. per l'anno XVI E. F.** (C. 25 ottobre 1937 n. 3454 al Sig. Commissario Pref. Amm. Prov. e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Direzione del Partito ha pubblicato il Calendario Fascista per l'anno XV.

L'alto significato morale delle adesioni, il cui numero si è reso spontaneamente ogni anno più notevole, fa sperare in risultati sempre migliori e nell'interessamento delle SS. LL. è riposto un mezzo influente per la diffusione dell'importante pubblicazione.

Riferendomi anche alle precedenti circolari, prego pertanto le SS. LL. di svolgere il maggiore interessamento al riguardo, astenendosi peraltro da ogni genere di pressione.

Gradirò conoscere il risultato dell'azione svolta.

Il Prefetto — MANNO

Nel personale della R. Prefettura

Trasferimento. E' stato destinato a questa Sede ed ha già preso possesso dell'Ufficio, il Vice prefetto ispettore Comm. Dr. Umberto Borrelli. Al Comm. Borrelli, che viene fra noi in seguito a promozione a scelta, porgiamo il benvenuto.

Onorificenza. Con recente provvedimento il Cav. Uff. Rag. Michele Giacomazza, Ragioniere Capo della nostra Prefettura, è stato insignito della Onorificenza di Commendatore della Corona d' Italia.

Sicuro interprete di quanti nella provincia sono estimatori dell'egregio gentiluomo e funzionario, porgiamo al Comm. Giacomazza i nostri rallegramenti per la meritata promozione onorifica.

Appalti, aste ecc.

Comune di Magliano Vetere — *Avviso scadenza di fatali per il materiale legnoso della IV Sezione Montagna Piano* — Il giorno 25 novembre 1937, alle ore una scade il termine per la presentazione delle offerte di miglioramento del ventesimo sul deliberamento provvisorio di L. 20.600 (ventimilaseicento).

Le offerte accompagnate dal prescritto deposito di lire duemila per spese contrattuali e d'asta dovranno essere presentate su carta bollata da L. sei alla Segreteria del Comune.

Magliano Vetere, 10 novembre 1937 XVI.

Il Segretario — Pezzuti

Il Podestà — Morra

Comune di Giungano — *Appalto riscossione imposte di consumo* — Il giorno 22 novembre, alle ore 10, nella Casa Comunale, avrà luogo l'asta per l'appalto della riscossione delle imposte di consumo per il quinquennio 1938-42 — Prezzo base L. 3200 — Offerte in aumento non inferiori a L. 30 — Cauzione provvisoria L. 400 — Deposito per spese d'asta L. 400 — Sistema: candela vergine — Documenti di rito.

Per informazioni rivolgersi in Segreteria.

Il Segret. Com.le - Mauro Pasquale

Il Podestà - V. Guglielmotti

Concorsi

Comune di Petina — *Concorso per titoli al posto di Messo-Scrivano.* Salario annuo L. 2000 (duemila), aumentato come per legge. Scadenza 2 dicembre 1937 XVI. Età minima anni 18 massima anni 30, salvo eccezioni di legge — Documenti di rito — Tassa di concorso L. 25.

Chiarimenti alla Segreteria.

Il Podestà - Cav. Umberto Bottiglieri



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 364. Fusione nell'E. C. A. di istituti affini. Decentramento dall'E. C. A. di istituti amministrati. Notizie generali sulle Istituzioni autonome.
- 365. Impiego dei residui dei mutui col contributo dello Stato stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti.
- 366. Ordine delle precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni.
- 367. Recipienti speciali per la distribuzione dei liquidi infiammabili nelle rivendite.
- 368. Iscrizione nell'elenco dei poveri degli iscritti alla Cassa Mutua Malattie.
- 369. Tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale; esenzione dei carri agricoli adibiti al trasporto dei bozzoli ai centri collettivi di raccolta.
- 370. Soccorsi giornalieri militari.
- 371. Utilizzazione dei grassi animali ai fini della declicerinizzazione.
- 372. Grassi animali destinati alla declicerinizzazione.
- 373. Provvidenze a favore degli orfani dei caduti in O. M. S.

In memoria di Giovanni Maria Rossetto.

COPERTINA

Cont. Atti Ufficiali R. Prefettura N. 374 — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

374. **Lavorazione del vetro.** (C. 20 nov. 1937 n. 51212 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per la osservanza, comunico la seguente circ. N. 167 del Ministero dell'Interno:

« Le EE. LL. sono a conoscenza dei pericoli sanitari, particolarmente nei riguardi della trasmissione di talune malattie infettive, a cui possono essere esposti i lavoratori del vetro.

Rendosi, pertanto, necessario che in detta lavorazione vengano sempre applicate opportune norme, sulle più importanti delle quali si richiama l'attenzione delle EE. LL., perchè, con il concorso dell'Ispettorato Medico Corporativo, si dia ad esse la precisa e rigorosa osservanza.

1° — Divieto della assunzione di operai che non abbiano subita la visita medica da parte degli ufficiali sanitari, dalla quale risulti l'idoneità al lavoro e l'assenza di malattie contagiose e particolarmente della sifilide e della tubercolosi.

2° — Regolarità delle visite mediche periodiche dei lavoratori, da eseguire a cura dei datori di lavoro, sotto la vigilanza degli ufficiali sanitari, visite che debbono esser fatte in genere non meno di una volta al mese.

3° — Obbligo dei datori di lavoro, nei casi in cui non si sia ancora adottata la soffiatura meccanica, di tornire agli operai soffiatori le cannule individuali per la soffiatura e i bocchini individuali da applicare alle cannule stesse, quando, per ragioni tecniche, esse debbano passare da bocca a bocca.

4° — Obbligo della sterilizzazione delle imboccature delle cannule, dopo ogni turno di lavoro, e conservazione delle medesime in apposito astuccio, nei periodi di riposo.

5° Obbligo della visita e della cura stomatologica dei soffiatori, a spese dei datori di lavoro, ben conoscendosi come detta lavorazione predisponga alla caria dentaria.

6° — Obbligo dell'uso di adeguate maschere protettive, da parte degli addetti al lavoro delle materie prime che danno polvere.

7° Razionale aerazione dei locali di lavoro.

Le norme anzidette le EE. LL. vorranno portare a conoscenza dei Podestà e dei Dirigenti i laboratori per la lavorazione del vetro ».

Si rimane intanto in attesa di ricevere un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

364. **Fusione nell'E. C. A. di istituti affini. Decentramento dall'E. C. A. di istituti amministrati. Notizie generali sulle istituzioni autonome**, (C, 20 novembre 1937 n. 50796 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Provveduto ormai alla formazione dei programmi per la corrente annata assistenziale, ed essendo in corso la costituzione dei Comitati Amministrativi degli Enti Comunali di Assistenza, occorre, secondo le direttive tracciate con la circolare ministeriale 15 giugno u. s. N. 25292-2, condurre rapidamente a termine la applicazione degli art. 7 ed 8 della legge 3 giugno 1937 n. 847.

L'art. 7 tratta della fusione nell'E. C. A. delle istituzioni autonome (con amministrazioni diverse da quella dell'E. C. A.), aventi la medesima natura, fisionomia e scopi del nuovo Ente, cioè fini di assistenza generica, immediata e temporanea, mediante soccorsi in danaro o in natura, oppure mediante altre generiche prestazioni.

E' pertanto necessario accertare subito se e quali delle predette istituzioni esistano in codesto Comune.

Poi, tenuta presente la circolare n. 44170 del 25 ottobre c. a., pubblicata nel B. A. del 31 detto mese, le SS. LL. determineranno anche se ed a quali istituzioni ed opere varie già amministrate dalla Congregazione di carità, aventi le enunciate caratteristiche di affinità con gli scopi dell'E. C. A., il provvedimento della fusione debba essere esteso.

Ciò posto, si procederà immediatamente a concretare, e quindi a comunicarmi, per ciascuna istituzione autonoma, per

ciascuna istituzione e per ciascuna opera come innanzi chiarito, il parere delle SS. LL. sull'opportunità della fusione nell'E.C.A.

“
* *

L'art. 8 tratta, al contrario, della facoltà di decentramento dall' E. C. A. delle istituzioni che già furono amministrate dalla Congregazione di Carità e che hanno fini specifici, diversi dalla assistenza generica, immediata e temporanea.

Sulle recenti disposizioni ministeriali relative al decentramento, oggetto di questa circolare, richiamo la particolare attenzione dei Sigg. Podestà di: Acerno, Amalfi, Angri, Baronissi, Campagna, Cava dei Tirreni, Conca dei Marini, Eboli, Fisciano, Maiori, Montecorvino Rovella, Nocera Superiore, Oliveto Citra, Pagani, Polla, Positano, Roccadaspide, Sala Consilina, Salerno, S. Arsenio, S. Cipriano Picentino, S. Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio, Sapri, Sarno, Serre, Teggiano, Vallo della Lucania, ai quali, con lettera n. 30102 del 2 agosto c. a., furono comunicati gli Enti con fini specifici che a questa Prefettura sono sembrati assoggettabili al decentramento.

Come fu avvertito con la circolare ministeriale innanzi citata, con l'art. 8 si è inteso di conferire allo Stato una facoltà di cui dovrà, naturalmente, essere fatto uso in tutti i casi nei quali il decentramento appaia, contemporaneamente, richiesto dalla necessità di scioltezza funzionale dell'E. C. A. e non pregiudizievole per le finalità delle istituzioni da decentrare.

Ma, perchè il decentramento medesimo non si traduca in un inutile e dannoso aggravio di spesa per la gestione e l'amministrazione degli istituti decentrandi, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità di esaminare la convenienza che essi, distaccandosi dall'E. C. A., continuino ad essere condotti con amministrazione unica (da costituirsi a seconda di eventuali esigenze locali, e, ove possibile, in armonia con le tavole di fondazione e con gli statuti), anzichè con tante amministrazioni quanti sono gli istituti decentrandi.

Si prega, pertanto, qualora si ravvisi la convenienza, che le

istituzioni decentrande vengano tuttora affidate ad una amministrazione unica, di formulare concrete e motivate proposte, tanto circa il decentramento, quanto circa la costituzione della amministrazione unica medesima.

Potrà, così, il Ministero, nell'intento di addivenire, come è negli scopi e nello spirito della legge, ad una rapida e definitiva sistemazione degli istituti da decentrare, e seguendo la stessa procedura, promuovere, insieme con il decreto di decentramento, anche le disposizioni relative alla costituzione della nuova amministrazione, comune agli Enti decentrandi.

Per gli stessi motivi, qualora particolari ragioni consiglino di affidare qualcuno degli istituti decentrandi ad amministrazione separata, le SS. LL., insieme con la relativa motivata proposta, faranno conoscere come l'amministrazione stessa dovrà essere costituita.

*
* *

L'esame che questa Prefettura deve fare di ogni caso di fusione o di ogni caso di decentramento, prima di proporlo al Ministero, richiede la perfetta conoscenza di tutti gli elementi necessari alla adozione degli importanti provvedimenti in parola, per i quali, come è noto, il termine è breve, ed è prescritto la esclusione di qualsiasi impugnabilità.

Ora, questa Prefettura, mentre avrà presto dalle SS. LL. gli elementi riguardanti le istituzioni e le opere varie amministrate dall'E. C. A., che furono richiesti con la citata circol. n. 44170, manca, però, di quelli relativi alle istituzioni autonome.

Le SS. LL., pertanto, vorranno subito assumere dalle competenti amministrazioni, verificare e comunicarmi le notizie appresso indicate.

Avverto che le notizie debbono essere fornite anche per le istituzioni che più probabilmente non potranno essere fuse nell'Ente Comunale di Assistenza, quali Ospedali, Orfanotrofi, Ricoveri ecc., e che non occorrono per gli Enti ecclesiastici aventi fini di culto.

Su di un foglio di carta consistente, da servire da copertina degli allegati, di cui dirò appresso, per ciascuna delle istituzioni autonome, o per ciascuna istituzione raggruppata (ove si abbia questo caso), si indichi:

1) Denominazione dell'istituzione, quale risulta dal Decreto Reale di erezione in ente morale o di raggruppamento, o dallo atto costitutivo (testamento, atto di fondazione) se manca il detto Decreto Reale;

2) Scopo (trascrivere le disposizione statutaria o di fondazione relativa allo scopo. Indicare se lo scopo statutario venga di fatto praticato con modificazioni e quali queste siano, o se nel tempo si sia addirittura trasformato);

3) Se l'istituzione sia raggruppata con altre;

4) Se fu fondata con testamento o con atto tra vivi;

5) Data ed altri estremi del Decreto Reale o degli altri atti predetti;

6) Classe alla quale appartiene;

7) Se l'istituzione raggruppata ha patrimonio, inventario, bilancio e conto separati;

8) Se l'amministrazione è collegiale o ha rappresentanza individuale;

9) Numero degli amministratori e loro indicazione nominativa secondo l'ordine cronologico di nomina e di scadenza, con precisazione, per ciascuno, della data della scadenza;

10) Durata della carica; competenza della nomina; norme per la rinnovazione;

11) Dichiarazione se per alcuno di essi ricorra qualche ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli art. 11 e 14 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

12) Se l'istituzione ha sede in locale proprio o in locale concesso gratuitamente dal comune;

13) Se ha impiegati propri o si avvale di quelli del Comune o di quelli di altra istituzione pubblica di assistenza e benefic.;

14) Generalità del tesoriere; se sia speciale o sia l'esattore

comunale; forma di retribuzione (se con stipendio fisso o con aggio); scadenza dell'incarico; ammontare della cauzione e modo con il quale fu prestata; ammontare totale del carico ordinario dell'esazione Vi sono riscuotitori speciali? a titolo gratuito o retribuito?;

15) Valore globale del patrimonio immobiliare e mobiliare;

16) Ha in uso ed aggiornati il registro di protocollo e quello delle deliberazioni, nonchè l'inventario dei mobili ed immobili ai sensi degli art. 18 e 19 della legge 17 luglio 1890 n. 6982 e 1-12 del regolamento di contabilità 5 febbraio 1891, n. 99?

*
* *

In ciascun foglio si uniscano i seguenti allegati:

Allegato A: Copia del Decreto Reale di creazione in Ente morale o di raggruppamento;

Allegato B: Due copie dello Statuto vigente o dell'atto di fondazione vigente o della disposizione testamentaria;

Allegato C: Copia del vigente Regolamento interno di amministrazione;

Allegato D: Copia del vigente Regolamento organico del personale;

Ove i regolamenti non esistano in testi unici, fare copia dei dispositivi delle singole deliberazioni adottate a ciascun riguardo.

Allegato E: 1) Ammontare delle somme ordinarie erogate annualmente per il solo esercizio dello specifico fine istituzionale; 2) Ammontare delle somme erogate per fini di assistenza immediata, generica e temporanea similmente agli Enti comunali di assistenza; 3) Elenco delle spese di gestione e di amministrazione (imposte, manutenzione immobili, interessi, personale, spese di ufficio).

Raccomando la completezza e la precisione e prego indicarmi il motivo dell'omissione, ove qualche notizia non possa essere data.

*
* *

Prego, infine, di comunicare se esistano e quali siano le istituzioni private, cioè viventi di fatto senza erezione in ente

morale, che esercitano qualche forma di assistenza e di beneficenza.

Su di esse mi si daranno, in quanto sussistano, le notizie innanzi richieste per le istituzioni pubbliche.

Perchè la vigilanza di questa Prefettura abbia elementi sempre aggiornati, intendo che ad ogni principio di anno, ad incominciare dal 1938, le SS. LL. richiedano alle competenti amministrazioni, e mi trasmetteranno, tutte le variazioni verificatesi nelle notizie date precedentemente.

Dato l'entità del lavoro di formulazione delle proposte di fusione e di decentramento che incombe a questo Ufficio, e la brevità del termine entro il quale il lavoro dovrà essere espletato, sarà gradito che alla presente circolare venga dato riscontro al più presto, e, comunque, non oltre il corrente anno.

Il Prefetto — MANNO

365. Impiego dei residui dei mutui col contributo dello Stato stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti. (C. 26 novembre 1937 n. 70803 ai Podestà della Provincia e al Commissario Pref. Ammin. Provin. di Salerno).

Per opportuna notizia si comunica la seguente circolare del Ministro LL. PP.

« Pervengono assai frequentemente da Comuni domande intese ad ottenere che il residuo di mutuo loro concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti sia devoluto ad opera diversa da quella per la quale è stato contratto il mutuo stesso ed accordato il contributo statale nel pagamento degli interessi.

Altre volte si chiede che consimili residui possano essere impiegati in ulteriori lavori, aggiuntivi a quelli principali.

Credo opportuno avvertire che nella prima ipotesi la domanda non potrebbe essere accolta. Infatti l'adibire una somma per un'opera nuova importa un esame ed una valutazione completamente indipendenti da quelli fatti sulla domanda originaria e quindi conducono ad una nuova concessione di contributo e di mutui che deve essere pronunciata indipendentemente dal fatto,

legalmente irrilevante, che per un diverso lavoro siano sopravanzate somme mutate.

Nella seconda ipotesi occorre considerare se i lavori siano stati collaudati o se essi siano tuttora in corso.

Nel primo caso essendo già di fatto chiusa la liquidazione nessun impiego di somme rimaste disponibili in ulteriori lavori potrebbe essere consentito.

Nel secondo caso e cioè, se essendo i lavori in corso, si manifesti la necessità di lavori supplementari o varianti il costo delle quali, pur aumentando la spesa totale dell'opera, sia contenuto nella somma mutuata dalla Cassa Depositi e Prestiti, non esiste pregiudizialmente un ostacolo all'accoglimento della relativa domanda.

Però per l'esame del merito ed eventualmente per i preventivi accordi con la Cassa Depositi e Prestiti, occorre che nella relazione sia partitamente e diffusamente illustrata la necessità dei proposti lavori suppletivi, la loro correlazione coi lavori principali, l'esclusione di opere aventi carattere di lusso o monumentali e sia da specificare quali siano le cause per le quali la spesa del progetto originario risulti inferiore a quella in essa prevista e tale da consentire ulteriori spese o comunque da che cosa derivi l'economia ».

Il Prefetto — MANNO

366. **Ordine delle precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni.** (C. 18 novembre 1937 n. 2933 al Sig. Commissario Prefettizio Amm.ne Prov. e ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Al fine di eliminare possibili inconvenienti in occasione di cerimonie o manifestazioni ufficiali, si richiama l'attenzione sul R. Decreto 16 dicembre 1927, VI, n. 2210, (1) e si invitano le SS. LL. a curare la più precisa osservanza delle norme di cui al decreto stesso.

Il Prefetto — MANNO

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 425.

367. **Recipienti speciali per la distribuzione dei liquidi infiammabili nelle rivendite.** (C. 25 ottobre 1937 n. 07911 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per l'esatta osservanza trascrivo la seguente circ. dell'On.le Ministero dell' Interno in data 14 corr. N. 030581XV16.

« Come è noto il N. 84 delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi, approvato con D. M. 31 luglio 1934 e modificato con successivo decreto del 12 maggio 1937, stabilisce che nelle rivendite di liquidi infiammabili nell'abitato, si debba fare uso di recipienti speciali approvati da questo Ministero, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Poichè il termine fissato dall'art. 2 del citato decreto 12 maggio scorso scade il 24 corr., e siccome risulta che moltissime rivendite del genere non hanno finora ottemperato alla disposizione che le riguarda, si pregano le LL. EE. di voler richiamare l'attenzione degli Uffici adibiti al controllo ed alla vigilanza delle rivendite stesse affinchè ottemperino all'obbligo loro imposto dalle « Norme » che, com'è noto, hanno lo scopo essenziale di tutelare la pubblica incolumità.

Tuttavia questo Ministero, allo scopo di dar modo alle ditte autorizzate a fabbricare i recipienti di fronteggiare alle richieste che verranno loro rivolte, dispone che gli Uffici suddetti, nella prima constatazione di inadempienza da parte dei commercianti, si limitino a fare una diffida, concedendo un breve termine (un mese al massimo) per la regolarizzazione e che alla contravvenzione addivengano dopo spirato il termine accordato ed in caso di mancata adempienza alla diffida. I commercianti che dimostreranno, mediante esibizione di copia-commissioni o di altro documento equipollente, di aver già predisposto per fornire la propria rivendita dei recipienti necessari, non dovranno essere soggetti a sanzioni. In tal caso, però, gli Uffici predetti dovranno accertarsi che la consegna dei recipienti avvenga entro il termine stabilito

nell'ordinazione, e in ogni caso non oltre il mese, come per gli altri commercianti di cui sopra è cenno.

E' superfluo aggiungere che i recipienti da usarsi debbono essere di tipo approvato dopo la pubblicazione del D. M. 12 maggio sopra citato, eccettuati quelli *attualmente in uso* di cui fa menzione l'art. 3 di detto decreto, i quali però dovranno essere al più presto provvisti dei necessari dispositivi per il loro riempimento.

Infine si fa presente che a comprovare l'ottemperanza del disposto dell'art. 4 del D. 12 maggio, le Ditte autorizzate alla costruzione dei recipienti allegheranno al foglio copia commissione, le opportune indicazioni dell'avvenuto riconoscimento ministeriale.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

368. **Iscrizione nell'elenco dei poveri degli iscritti alla Cassa Mutua Malattie.** (C. 18 novembre 1937 n. 48353 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Presidente della Cassa Mutua Malattie per i Lavoratori Agricoli comunica che da parte di alcuni comuni, nonostante le disposizioni emanate da questa Prefettura con circolare N. 37245 del 13 settembre 1936, si vorrebbe cancellare dall'elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza sanitaria e farmaceutica gratuita tutti gli iscritti alla detta Mutua.

Si fa presente che restano ferme ed immutate le norme per gli aventi diritto a detta iscrizione, e l'essere iscritto nell'elenco della Cassa Mutua Malattie non è incompatibile con l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Qualunque altra interpretazione è del tutto arbitraria e non sussiste alcuna discriminazione che possa giustificare interpretazione in senso contrario.

Ho fiducia pertanto che le SS. LL. vorranno curare l'esatta applicazione delle disposizioni in oggetto.

Il Prefetto — MANNO

369. **Tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale; esenzione dei carri agricoli adibiti al trasporto dei bozzoli ai centri collettivi di raccolta.** (C. 26 nov. 1937 n. 19772 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, si comunica la seguente lettera del Ministero delle Finanze:

« Con circolare 453614629 in data 1° agosto 1936, questo Ministero ha già avuto occasione di dichiarare che l'esenzione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, prevista dall'art. 220 lett. G. del T. U. per la Finanza locale 14 settembre 1931, N. 1175, in favore dei carri agricoli di pertinenza delle Aziende Agricole, che circolano nel fondo o si recano per la via più breve ad altro fondo della stessa Azienda, deve considerarsi estesa anche nei confronti dei carri agricoli adibiti al trasporto del grano nei luoghi di depositi resi obbligatori dall'art. 8 del R. D. 15 giugno 1936 n. 1273.

Con recente R. D. L. 15 aprile 1937 n. 812, sono stati resi obbligatori per il corrente anno anche gli ammassi dei bozzoli, per cui gli agricoltori dei medesimi si trovano nella identica situazione dei produttori di grano, dovendo provvedere al trasporto dei bozzoli ai centri collettivi di raccolta, a mezzo di carri agricoli che normalmente non vengono assoggettati alla tassa di circolazione, essendo usati per la sola attività prevista dal citato art. 220 lett. G. del T. U. Finanza locale.

Ciò pertanto le medesime considerazioni che hanno dettato il riconoscimento di esonero dalla tassa in parola per i carri adibiti al trasporto del grano, ricorrono anche nei confronti dei carri agricoli adibiti al trasporto dei bozzoli ai centri collettivi di raccolta, non potendosi prescindere dal riconoscere che la concentrazione e la conservazione dei bozzoli negli ammassi, fa parte del normale ciclo della produzione agricola, per cui i depositi collettivi sostituiscono, a tutti gli effetti, il magazzino privato, e devono intendersi estesi agli stessi quei benefici già riconosciuti a favore del deposito poderale privato.

Tenuto presente quanto sopra, si dichiara che l'esenzione della tassa di circolazione prevista dal citato art. 220 lett. G., deve intendersi estesa anche ai carri agricoli adibiti al trasporto dei bozzoli ai centri collettivi di raccolta, per il tempo strettamente necessario all'adempimento dell'obbligo imposto all'agricoltore per il trasporto medesimo, e con le medesime cautele previste per il trasporto del grano, e precisamente che detto esonero dev'essere subordinato al rilascio di un permesso speciale da rilasciarsi, dietro richiesta dell'interessato, dall'autorità comunale, nel quale permesso siano specificate le seguenti indicazioni:

1°) nome e cognome dell'agricoltore, dal quale o per conto del quale, viene effettuato il trasporto dei bozzoli;

2°) ubicazione del fondo di provenienza dei bozzoli, e indicazione della via più breve da percorrere per raggiungere il magazzino di raccolta dell'Ente ammassatore, legalmente costituito ed autorizzato dalle vigenti norme;

3°) Il periodo di tempo entro il quale si deve effettuare il trasporto ».

Il Prefetto — MANNO

370. **Soccorsi giornalieri militari.** (C. 17 novembre 1937 n. 2628 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con dispaccio 7 aprile scorso, n. 24908, il Ministero dell'Aeronautica dispose che, a datare dal 1° maggio u. s., dovessero intendersi cessati i richiami e i trattenimenti in servizio a domanda, disposti per « mobilitazione parziale ».

In relazione a quesiti quì pervenuti, si chiarisce che, in virtù di tale disposizione, i militari della R. A., in servizio perchè richiamati o trattenuti a domanda per mobilitazione parziale, hanno avuto facoltà di inoltrare ai Comandi competenti domanda di congedamento, oppure, se tale domanda non hanno presentata, di continuare a prestare servizio volontariamente e non come richiamati o trattenuti.

Nel primo caso è evidente che, essendo stati i militari collocati in congedo, dalla data anzidetta del 1° maggio u. s. debbono

cessare le provvidenze stabilite dalla Legge 22 gennaio 1934, n. 115 per i congiunti bisognosi dei militari richiamati o tratti alle armi; nel secondo caso dovrà analogamente cessare la corresponsione del soccorso giornaliero ai loro congiunti bisognosi, in quanto i militari hanno perduto la qualità di richiamati o tratti ed assunto, invece, la veste di volontari, che prestano servizio nel Regno, e cioè in tempo e luogo di pace, e non di volontari di guerra, ai congiunti dei quali soltanto l'art. 1, secondo comma, della Legge sopracitata dispone che debba concedersi il soccorso di che trattasi.

Le disposizioni sopraindicate non sono, peraltro, applicabili ai militari della R. A. di cui tratta il successivo dispaccio del Ministero dell'Aeronautica del 13 maggio u. s. n. 26785 e cioè ai sottufficiali di truppa R. T. ed R. A. delle classi dal 1900 al 1914 inclusa, automobilisti delle classi 1913 e 1914, i quali continuano a prestare servizio perchè tratti di autorità, in relazione alle esigenze militari del momento.

Ai congiunti bisognosi dei predetti militari deve, pertanto, continuarsi a corrispondere il soccorso giornaliero previsto dalla Legge sopraindicata, ma considerando che i militari stessi prestano servizio, come si è detto, in Patria e non in luogo dichiarato o considerato in stato di guerra, la misura del soccorso deve essere quella stabilita dall'art. 4 della Legge e non quella maggiorata di cui alle successive disposizioni.

Si pregano le SS. LL. di fare conformi comunicazioni agli Uffici dipendenti, favorendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

371. Utilizzazione dei grassi animali ai fini della deglicerizzazione.
(C. 13 novembre 1937 n. 13221 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento a precedente corrispondenza e specialmente alle circolari Prefettizie n. 40132 e 45582 del 16 settembre e 23 ottobre 1937 riportate rispettivamente a pag. 361 e 410 del B. A.

c. a., prego comunicarmi come procedono costà i servizi relativi al prelevamento ed all'invio dei grassi animali allo stabilimento I. S. S. A. Via Posidonia Salerno.

Si ricorda che:

1) le parti grasse, in masse libere producibili e ricavabili indicate nella suindicata circolare n. 40132, debbono, a cura del veterinario, essere asportate all'atto della macellazione;

2) i macellai hanno inoltre l'obbligo di consegnare e destinare allo Stabilimento suindicato i rimasugli di grasso (ritagli) che si raccolgono negli spacci all'atto della vendita delle carni;

3) i sacchi, le cassette ecc. in cui vengono risposti i grassi destinati alla spedizione, debbono essere ben chiusi e muniti di speciali contrassegni (sigilli) apposti dal veterinario e così spediti subito allo Stabilimento, il quale, prima di accettarli, constaterà se siansi verificate eventuali manomissioni;

4) per ogni infrazione alle disposizioni in vigore deve essere elevato e trasmesso all'autorità giudiziaria verba'e di contravvenzione.

Il Prefetto — MANNO

372. **Grassi animali destinati alla deglicerinnizzazione**, (C. 18 nov. 1937 n. 455821C ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Di seguito alla circolare Pretettizia n. 502211B del 13 corr. prego richiamare l'attenzione del sanitario incaricato del prelevamento e della spedizione allo Stabilimento I. S. S. A. dei grassi in oggetto, sulla necessità di:

1) provvedere alla pesatura dei grassi all'atto del prelevamento, nonchè dei ritagli di grassi all'atto della consegna, ricordando che il prezzo che lo Stabilimento suindicato deve corrispondere ai macellai interessati dovrà essere ragguagliato non al peso dei grassi essiccati, bensì al peso dei grassi allo stato fresco e cioè a quello che si riscontra all'atto del prelevamento dei grassi stessi dagli animali macellati;

2) specificare nello specchietto mod. B (che deve essere

trasmesso al Veterinario Provinciale alla fine di ciascun mese) che il peso in detto specchietto indicato si riferisce al grasso allo stato fresco;

3) curare che i grassi siano di nuovo pesati all'atto della spedizione allo Stabilimento, riportando sui sacchi il peso dei grassi riscontrato all'atto del prelevamento al macello e quello riscontrato all'atto della spedizione;

4) curare che i sacchi siano ben chiusi e muniti di sigillo;

5) inviare a quest'ufficio Veterinario Provinciale, qualora non siano stati finora trasmessi, i suindicati specchietti Mod. B relativi ai mesi di settembre e ottobre, ricordando che i prospetti stessi dovranno sempre per l'avvenire essere trasmessi il giorno successivo al mese cui si riferiscono per essere controllati da quest'ufficio;

6) elevare verbale di contravvenzione per ogni eventuale infrazione alle disposizioni in vigore.

Per evitare incertezze o difficoltà nell'applicazione dei provvedimenti che si riferiscono alla trasmissione dei grassi allo Stabilimento I. S. S. A., si ricorda che, fino a quando sarà provveduto alla nomina del fiduciario provinciale responsabile della raccolta dei grassi in tutti i Comuni della Provincia, spetta a ciascun Comune di anticipare, a richiesta del veterinario, le spese occorrenti per tale spedizione, salvo il diritto al rimborso.

Nel rilevare poi che alcuni Comuni della Provincia non ancora hanno provveduto alla spedizione dei grassi allo Stabilimento ed all'invio a quest'ufficio dei mod. B relativi ai mesi di settembre e di ottobre, prego disporre indagini al riguardo per l'accertamento di responsabilità, fornendo subito informazioni a quest'ufficio di ogni eventuale ulteriore ritardo nella spedizione dei grassi allo Stabilimento.

Nei riguardi del quantitativo di grassi che possono essere prelevati da ciascun capo di animale macellato, il veterinario provinciale riferisce che nei Comuni dove i servizi procedono regolarmente, la media dei grassi prelevati dagli animali bovini

è di oltre Kg. 8 a capo e quello dei grassi prelevati da animali pecorini e caprini è di oltre Kg. 1 a capo, Il suindicato funzionario rileva che gli animali adulti dai quali non riesca possibile prelevare il quantitativo di grassi nella media suindicata, debbonsi ritenere eccessivamente magri e come tali non preparati per essere ammessi alla normale macellazione.

Attendo assicurazione dell'avvenuta comunicazione di quanto sopra al veterinario comunale e in mancanza del veterinario, all'ufficiale sanitario.

Il Prefetto — MANNO

373. **Provvidenze a favore degli orfani dei Caduti in O. M. S.** (C. 17 Nov. 1937 n. 990 del Comitato Provinciale Opera Naz. Orfani di Guerra di Salerno ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Mediante provvedimento, tuttora in corso, vengono estese agli orfani e congiunti dei caduti in servizio non isolato all'estero le disposizioni emanate a favore di analoghe categorie di beneficiari della guerra nazionale 1915-1918.

Si pregano le SS. LL. voler fare tutte le ricerche necessarie ai fini di aiutare gli orfani suindicati.

Ad accertamenti ultimati le SS. LL. trasmetteranno a questo Comitato le istanze documentate degli orfani per poterli iscrivere ed assistere nel miglior modo possibile

Gradirò riscontro nel più breve tempo possibile

Il Commissario Straordinario — AMENDOLA

In memoria di Giovanni Maria Rossetto

Il 18 corrente, nella Sede Comunale di Nocera Inferiore, il Segretario Capo Giovanni Maria Rossetto cadeva vittima del gesto insano di un applicato del suo ufficio.

L'esacranda notizia ha avuto un'eco dolorosa in tutta la classe dei funzionari comunali che ha sentito tutto l'orrore del fatto, sia per la persona dell'estinto, che era un compagno di lavoro, sia perchè la mano omicida è stata quella di un dipendente comunale. L'assassino, nel compiere l'atto insano, non ha sentito che commetteva un parricidio, distruggendo l'esistenza della persona che egli doveva considerare come un padre e con la quale aveva diuturna comunanza di lavoro e di responsabilità.

Il nostro collega Cav. Uff. Rossetto è morto vittima del proprio dovere. Egli ha reso la bell'anima e Dio con la fede dei martiri, poichè egli è caduto come un martire, nell'adempimento delle sue mansioni,

Noi segretari e dipendenti dei 7339 Comuni del Regno ci stringiamo riverenti intorno alla tomba di Giovanni Rossetto, il quale per noi rimarrà esempio di chi del proprio dovere ha fatto un apostolato ed una missione.

Camerata Giovanni Maria Rossetto: Presente!

Aquara, 21 novembre 1937 XVI.

GIUSEPPE BARBATO
Segretario Comunale

La Direzione del Bollettino si associa ai sentimenti manifestati dal Segretario Giuseppe Barbato e manda alla famiglia dell'Estinto le sue profonde condoglianze.

Appalti, aste ecc.

Comune di Campora — *Appalto Imposte di Consumo* — Si rende noto che nel giorno 11 dicembre A. XVI alle ore dieci antimeridiane e nella Segreteria Comunale, avrà luogo l'unico e definitivo esperimento d'asta per estinzione di candela vergine per l'appalto delle Imposte di Consumo, quinquennio 1938-42 sulla base di lire 2500 — Offerte in aumento non minori di lire 50 — Cauzione 3 dodicesimi del canone risultante da verbale di aggiudica — Capitolato d'oneri e carte regolanti l'incanto visibili nella Segreteria Comunale in tutti i giorni nelle ore d'Ufficio.

Campora, li 22 novembre 1937 A. XVI.

Il Podestà — Giuseppe D'Ambrosio

Comune di Felitto — *Vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio dell'VIII sezione del bosco « Feliceto » di proprietà del Comune.* Essendo andati deserti gli incanti tenutisi il 25 settembre e 13 ottobre scorso, si rende noto, che il giorno 18 dicembre p. v. alle ore 10, avrà luogo un nuovo esperimento di asta in questa Segreteria Comunale per la vendita del materiale legnoso di cui sopra, col ribasso del doppio decimo, alle stesse condizioni e norme riportate nel Capitolato di oneri deliberato con atto Podestarile del 31 luglio 1937, n. 22. superiormente approvato il 25 agosto, n. 37884 e trascritto nell'avviso d'asta di primo incanto del 4 settembre 1937, XV. — Il prezzo ridotto di base d'asta è di lire 16.280 (lire sedicimiladuecentottanta) inferiore di lire 4.070 (lire quattromilasettanta) al prezzo base di lire 20,350, (lire ventimilatrecentocinquanta), stabilito dal Capitolato d'oneri — Tutti gli atti inerenti sono visibili nella Segreteria del Comune, nelle ore di ufficio.

Felitto, li 27 novembre 1937 XVI.

Il Segretario Comunale - Ugo Vairo Il Podestà - Benedetto Ivone

Comune di Giungano — *Appalto riscossione Imposte di Consumo.* — Si rende noto che il giorno 3 dicembre 1937 si terrà un secondo esperimento d'asta sullo stesso prezzo di L. 3200,00, con metodo e tutte le altre condizioni indicate sul primo avviso d'asta -- L'aggiudicazione sarà provvisoria e soggetta a miglioramento di ventesimo.

Il Segretario - Mauro

Il Podestà - Guglielmotti

Comune di Magliano Vetere — *Vendita taglio bosco Montagna Piano.*
In seguito ad aumento di ventesimo, il giorno quindici dicembre millenovecentotrentasette alle ore 14,30 si procederà ad incanto definitivo per la vendita del materiale legnoso ritraibile dalla IV Sezione Montagna Piano sul prezzo migliorato di lire ventunomilaseicentotrenta (21.630) col metodo della candela vergine — Le offerte non potranno essere inferiori a lire cento — Deposito per spese d'asta e contratto lire duemila — Deposito cauzionale pari al decimo del prezzo di aggiudicazione — Documenti di rito — Capitolato e d'ocummenti visibili nella segreteria comunale.

Magliano Vetere, 25 novembre 1937 XVI.

Il Podestà — Morra

Comune di Stio — *Offerta di aumento di ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria del taglio delle 1832 piante di cerro, alto fusto, del bosco Felli - Gaudio del Molino* — Essendosi col verbale di 1° incanto il 20 c. m. aggiudicata per L. 110.100, a favore del Sig. Fiordelisi Giuseppe, la vendita del materiale di cui sopra, si rende noto, agli effetti dell'art. 84 del R. D. 23 maggio 1924 N. 827, che il termine utile per la presentazione delle offerte di aumento di ventesimo scadrà il 6 dicembre p. v. alle ore dieci. Le offerte accompagnate dal deposito di L. 9000 e dai certificati di condotta, della Milizia Forestale e d'iscrizione al Sindacato di categoria, vengono ricevute dall'Ufficio del Comune

Per le condizioni di vendita ed ogni altra di contratto, riportarsi a quanto stabilito col 1° avviso d'asta ed al capitolato d'oneri, ostensibile, a chiunque ne faccia richiesta, presso l'ufficio del Comune.

Stio, 21 novembre 1937 - XVI.

Il Podestà - Avv. Paolo Pasca

Concorsi

Comune di Anghi — *Giardiniere municipale* — Concorso per titoli ed esami. La scadenza del concorso al posto predetto, il cui bando venne pubblicato nel numero 28 del 10 ottobre scorso del presente Bollettino, è stata prorogata a tutto il giorno 30 dicembre 1937-XVI.

Il Segretario Capo: Simonetti

Il Podestà: Perris

Comune di Roscigno — *Messo inserviente* — Concorso per titoli — Scadenza ore 18 del 10 Gennaio 1938 XVI — Salario annuo Lire 800 oltre gli ultimi aumenti — Età minima 21 massima 35, salvo eccezioni di legge — Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico o titolo superiore — Chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale — Focarile Aristide

Il Podestà — Prof. E. Resciniti



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto non gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 874. Concessione di un congedo straordinario al personale delle varie amministrazioni a scopo di matrimonio.
- 375. Regolamenti edilizi comunali. Domande di autorizzazione alle nuove costruzioni e relativi allegati.
- 376. Contributi Opere Pie all'O. N. M. L. pel 1937 XVI.
- 377. Spese riespatrio connazionali infermi di tubercolosi.
- 378. Cassa Mutua Malattie. Richiesta di provvedimenti igienico-sanitari. Incarichi ai sanitari comunali.
- 379. Omesse segnalazioni cambi residenza, abitazione e decessi di militari in congedo.
- 380. Acquisto « Numero Unico ».

Parte II

Sull'impiego del fondo impreviste dei bilanci comunali e provinciali — *Vitt. Amaduzzi*.

COPERTINA

Cont. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 378 a n. 380 — Movimento della popolazione della provincia di Salerno dal mese di luglio a ottobre 1937 — Appalti, aste ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

378. **Cassa Mutua Malattie. Richiesta di provvedimenti igienico-sanitari. Incarichi ai sanitari comunali.** (C. 2 dicembre 1937 n. 51307 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

E' stato rilevato dal Ministero dell'Interno che alcune Casse Mutue Malattie di Categoria si rivolgono direttamente ai Podestà per richiedere l'adozione di provvedimenti igienico-sanitari, inviando a volte anche delle circolari in proposito.

Così pure si è verificato che i medici condotti ed ufficiali sanitari sono stati incaricati direttamente dalle dette Casse delle funzioni di medici fiduciari e di ispettori, senza la preventiva autorizzazione di questa Prefettura.

Ad evitare gli inconvenienti che da tale prassi potrebbero derivare, si dispone a seguito di istruzioni ministeriali che le SS. LL. non diano corso a nessuna delle dette richieste, dovendo le medesime essere indirizzate a questa Prefettura, e che i medici condotti e gli ufficiali sanitari non accettino dalle Casse Mutue nessun incarico che non sia stato autorizzato dalla Prefettura.

Prego segnare ricevuta della presente e assicurare la stretta osservanza.

Il Prefetto — MANNO

379. **Omesse segnalazioni cambi residenza, abitazione e decessi di militari in congedo.** (C. 29 novembre 1937 n. 3980 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Viene segnalato che vari comuni di questa Provincia non provvedono con regolarità e con voluta sollecitudine a trasmettere ai distretti competenti le variazioni che avvengono nei ruoli comunali in dipendenza dei cambiamenti di residenza, abitazione e decessi dei militari in congedo.

Esigo che tale deplorabile inconveniente sia senz'altro rimosso ed avverto che per l'avvenire adotterò senza ulteriore avviso, severe sanzioni a carico dei responsabili dell'inadempienza.

Le SS. LL. diano assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

374. **Concessione di un congedo straordinario al personale delle varie Amministrazioni a scopo di matrimonio.** (C. 2 dicembre 1937 n. 4209 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Sig. Commissario Prefettizio Amm.ne Prov.le di Salerno).

La Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto u. s. ha pubblicato il R. D. Legge 24 giugno 1937, n. 1334 che prevede la concessione, per contrarre matrimonio, di un congedo straordinario, non eccedente i giorni quindici, agli impiegati dello Stato, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche se aventi ordinamenti autonomi, degli enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere Nazionali, delle Associazioni sindacali e loro istituti collaterali, ed in genere di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonchè agl' impiegati privati, il cui rapporto di impiego è fondamentalmente disciplinato dal R. D. L. 13 novembre 1924 III n. 1825 convertito nella legge 18 marzo 1926 IV,562.

Nel determinare la durata minima di tale congedo, il provvedimento ha tenuto presente l'opportunità di non oltrepassare la metà della durata del congedo annuale, che, in genere, per gli impiegati delle Amministrazioni pubbliche, è fissato in giorni 30.

Ora ad assicurare un esatto ed uniforme trattamento in materia si precisa, per quanto riguarda i dipendenti degli Enti pubblici sopraindicati, che il R. D. Legge n. 1334 si applica a tutto il personale di ruolo e non di ruolo, avente mansioni impiegate, escluso quello che, ai termini delle disposizioni vigenti, è da considerarsi cottimista.

Infine si avverte, per opportuna norma, che il personale salariato, esclusi gli operai giornalieri, potrà usufruire egualmente, per matrimonio, di un periodo di congedo, la cui durata contenuta nel limite massimo di giorni quindici, varierà a seconda della categoria cui appartiene il salariato e sarà determinata in rapporto alla misura del congedo normale.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto -- MANNO

375. Regolamenti edilizi comunali. Domande di autorizzazione alle nuove costruzioni, e relativi allegati. (C. 9 dicembre 1937 n. 55626 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per norma ed esecuzione, comunico la seguente circolare del Ministero dei LL. PP. in data 14 ottobre 37 n. 8094.

« Come è noto, in base alla circolare 14 dicembre 1923, n. 10670 del Ministero delle Finanze, le lettere con le quali i privati cittadini che intendessero eseguire opere edilizie nell'abitato, ne informavano preventivamente l'autorità comunale, furono finora considerate come semplici denunce e, come tali, potevano essere redatte su carta semplice.

Lo stesso fu convenuto per i disegni eventualmente allegati alla denuncia, trattandosi di documenti compilati nell'interesse pubblico, a condizione che si facesse in essi menzione dell'uso esclusivo a cui dovevano servire.

Ora il competente Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari) ha fatto rilevare, con nota n. 94697 del 21 settembre 1935 XV. che, per effetto dell'art. 4 del Regio Decreto 25 marzo 1935 XIII n. 610, convertito nella legge 23 dicembre 1936, n. 2471, la facoltà di eseguire nuove costruzioni è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale, e pertanto la richiesta scritta da parte degli interessati di tale autorizzazione, non può considerarsi, come per il passato, una semplice denuncia esente, come tale, da tassa di bollo.

Al contrario, tale richiesta scritta, essendo diretta a pro-

muovere un vero e proprio provvedimento o concessione amministrativa, assume carattere di ordinaria istanza o petizione, soggetta alla tassa di bollo, ora di L. 4, a mente dell'art. 106 lettera b) della tariffa del bollo.

Gli allegati alla domanda saranno soggetti al bollo, secondo la loro natura, se ed in quanto siano contemplati per alcuna tassa dalla tariffa A annessa alla legge tributaria 30 dicembre 1923 n. 3268.

In tal senso il Ministero delle Finanze ritiene che sia da considerarsi riesaminata la propria citata circolare 14 dicembre 1923 n. 10670, ed aggiunge che pure in carta bollata da L. 4 deve essere compilato il nulla osta del Podestà.

Invito pertanto le LL. EE. ad impartire in merito precise istruzioni ai Comuni, in contormità delle disposizioni susespse.

Il Prefetto — MANNO

376. **Contributi Opere Pie all'O. N. M. I. pel 1937 XVI.** (C. 3 dicembre 1937 n. 28505 ai Podestà quali Presidenti degli E. C. A. dei Comuni della Provincia).

Volgendo a termine l'anno 1937, XVI, e non potendo più oltre ritardare il versamento dei contributi di beneficenza dovuti dai locali Enti Comunali di Assistenza ed altre Opere Pie all'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, invito la S. V. a trasmettere subito a questa Prefettura, a mezzo di vaglia postale, l'importo dei contributi comunicatimi per telegramma.

Attendo assicurazione dell'avvenuto adempimento entro il 15 corr.

Il Prefetto — MANNO

377. **Spese riespatrio connazionali infermi di tubercolosi.** (C. 27 novembre 1937 n. 50799 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico per norma la seguente circolare N. 166 del Ministero dell'Interno:

« Questo Ministero, d'accordo con quello degli Affari Esteri,

ha stabilito che le spese di riespatrio di connazionali residenti all'Estero e rimpatriati a cura dei citati Dicasteri per essere ammessi in Istituti di ricovero per tubercolotici, debbano essere ripartite come segue, all'atto della dimissione degli infermi medesimi dai luoghi di cura:

a) a carico di questo Ministero — e precisamente sul fondo per il rimpatrio di indigenti in genere, amministrato dalla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza — per il tratto dall'Istituto di cura al posto di frontiera o al porto di imbarco, quando il riespatriato sia determinato da evidenti motivi di opportunità nell'interesse del connazionale e sempre che trattisi di persone che si trovino nello stato di assoluta indigenza e la necessità del riespatrio venga accertata con la procedura di cui all'art. 159 del T. U. delle leggi di P. S.

b) a carico del Ministero degli Affari Esteri, dal posto di frontiera o dal porto di imbarco fino al luogo di residenza all'Estero, semprechè trattisi di connazionali per i quali risulti evidente la necessità di dover intervenire in loro favore e che cioè si trovino nelle condizioni di cui al comma a).

c) a carico degli interessati, in ogni altro caso.

Si pregano le EE. LL. di cernunicare quanto sopra ai Consorzi provinciali antitubercolari ed altri Enti interessati, tenendo presente che la data di dimissione degli infermi, che si trovino nelle condizioni di cui ai commi a) e b) deve essere tempestivamente segnalata a questo Ministero e a quello degli Affari Esteri, per i necessari provvedimenti da adottarsi in tempo utile, ad evitare l'inconveniente della permanenza negli Istituti di ricovero di persona non più bisognevoli di cura ».

Si prega di segnare ricevuta della presente.

Il Prefetto — MANNO

Parte II.

Sull'impiego del fondo impreviste dei Bilanci Comunali e Provinciali.

Sono pienamente convinto che esprimere su dibattute questioni d'indole amministrativa e contabile proprie convinzioni personali, quand'anche la persona che le esprime abbia scarso valore, sia doveroso in quanto qualsiasi modesto parere può tornare di utilità alla definitiva soluzione delle questioni stesse.

E' per tale ragione che mi accingo a stillare queste brevi note.

Il fondo impreviste che, come è noto, deve obbligatoriamente essere iscritto nei Bilanci degli Enti locali, può essere destinato a spese d'indole facoltativa?

E' inutile ch'io rammenti come decisioni di Corte dei Conti e commenti di autorevoli autori, non siano riusciti a tracciare su questa eterna questione quella ben definita linea di condotta sempre attesa da coloro che diuturnamente nelle gestioni dei loro Bilanci, vorrebbero poter seguire senza tema di contravvenire a disposizioni di legge o di regolamento.

In qualcuno di tali commenti, ultimamente pubblicati, si afferma che la nuova legge comunale e provinciale nella sua dizione all'art. 317 ha ormai risolta la questione in quanto, mentre nella vecchia Legge Comunale e Provinciale non si faceva alcun accenno all'obbligo di destinare il fondo di riserva unicamente ad impinguare stanziamenti obbligatori, nella nuova si accenna esplicitamente a tale limitazione di impiego, limitazione, che invece non viene imposta per il fondo impreviste. Se ne deduce, si legge nei commenti stessi, che il fondo spese impreviste può essere destinato anche a spese facoltative.

Potrei subito rammentare che la vecchia Legge Comunale e Provinciale ometteva completamente l'accenno all'istituzione ed alla natura del fondo spese impreviste, limitandosi soltanto a stabilire le competenze della Giunta Comunale e della Deputa-

zione Provinciale nel deliberare l'impiego di tale fondo. L'istituzione e la natura del fondo stesso venivano invece, e soltanto, stabilite nell'art. 202 del relativo Regolamento 12 febbraio 1911, num. 297.

Il legislatore si è ora limitato a trasportare la dizione dell'art. 202 predetto per completare l'art. 317 del nuovo T. U.

Nulla quindi di variato con la nuova legge: che una determinata disposizione sia contenuta in una legge o nel relativo regolamento poco importa agli effetti della sua applicazione.

Nei due comma dell'art. 317 si contemplan dunque l'istituzione e l'uso del fondo di riserva per le assegnazioni deficienti di Bilancio nonchè l'istituzione e l'uso del fondo spese impreviste in antitesi, si afferma da qualche autore, rispetto alla loro destinazione a spese obbligatorie e facoltative, in quanto mentre si prescrive che il fondo di riserva debba essere destinato soltanto a spese obbligatorie, altrettanto non si prescrive per il fondo impreviste.

Tale apparente antitesi però, sembra allo scrivente, debba essere senz'altro eliminata quando si consideri la diversa natura dei due fondi e le diverse modalità del loro impiego.

Natura differente in quanto se il fondo di riserva è destinato ad impinguare le assegnazioni deficienti, il fondo impreviste è destinato a fronteggiare quelle spese che non abbiano potuto prevedersi in sede di compilazione del Bilancio perchè di carattere puramente accidentale: diversa modalità di impiego in quanto mentre sul fondo di riserva non possono trarsi direttamente mandati di pagamento, col fondo impreviste non possono impinguarsi articoli di Bilancio già esistenti. La proibizione di trarre mandati di pagamento sul fondo di riserva è ovvia: come altrettanto ovvio sembra il divieto di impinguare col fondo impreviste altri stanziamenti di Bilancio poi che se una determinata spesa è stata prevista in Bilancio non risponde più ad uno dei requisiti di cui al 2° comma dell'art. 317, quello cioè di non averla potuta prevedere perchè di carattere accidentale. D'altra parte se così

non fosse nessuna ragione di differenziazione esisterebbe fra i due fondi e conseguentemente sarebbe evidente l'inutilità di uno dei due.

Il legislatore ha inteso disciplinare nel citato art. 317 del T. U. tanto i prelevamenti dal fondo di riserva, che il T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, non faceva divieto di portare a favore anche di stanziamenti facoltativi, quanto le erogazioni da farsi sulle impreviste.

Nei confronti del fondo di riserva per le assegnazioni deficienti è stato indispensabile stabilire se esso poteva o meno portarsi a favore di tutti gli stanziamenti di Bilancio oppure soltanto a favore di taluno di essi: qualora la legge nulla avesse in proposito precisato, di tale fondo avrebbe potuto usufruirsi per impinguare qualsiasi stanziamento fosse esso obbligatorio o facoltativo.

Per il fondo impreviste il cui impiego non avrebbe potuto riferirsi a determinati stanziamenti di Bilancio, si è invece stabilito che debba erogarsi soltanto per spese « che abbiano carattere meramente accidentale, che per la loro entità non richiedano uno speciale stanziamento in Bilancio, che siano imposte da inderogabili necessità e non possono essere rinviate senza evidente detrimento del pubblico servizio e che non impegnino con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri ».

Non maggiore larghezza il legislatore ha inteso concedere per l'impiego del fondo impreviste nei confronti di quello di riserva, ma più forti restrizioni in quanto ben poche delle voci inerenti a spese obbligatorie riuniscono in sé i requisiti richiesti dal 2° comma di cui all'art. 317 per l'erogazione del fondo stesso.

Si potrebbe anche aggiungere che l'ammontare e la natura delle spese facoltative vengono autorizzate dall'autorità tutoria in sede di esame del Bilancio tenendo presenti oltretutto i veicoli imposti dal nuovo T. U. quegli elementi di varia natura che soltanto dalla visione d'insieme delle previsioni attive e passive possono giustamente valutarsi e che la giusta valutazione di tali

elementi durante l'esercizio non sempre agevolmente può raggiungersi. In tale considerazione si potrebbe anche trovare una delle ragioni degli impedimenti posti tanto ad impinguare articoli di spese facoltative col fondo di riserva quanto ad impiegare il fondo impreviste in spese che abbiano gli speciali requisiti voluti dal citato art. 317.

Qualche studioso vuole trovare la dimostrazione che il fondo impreviste può essere destinato a spese facoltative in talune considerazioni tratte dal raffronto fra le disposizioni della legge e del regolamento comunale e provinciale a quelle della legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Nel Bilancio dello Stato, si dice, sono istituiti due capitoli:

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Fondo di riserva per le spese impreviste.

Il primo è destinato a fronteggiare l'insufficienza dei fondi stanziati per spese obbligatorie e d'ordine; il secondo è destinato a provvedere alle eventuali deficienze nelle assegnazioni di Bilancio per spese di altra natura. Le spese *di altra natura* a parere degli studiosi stessi, non possono essere che quelle facoltative, in quanto non potrebbero riferirsi a quelle obbligatorie e d'ordine che debbono fronteggiarsi col fondo di riserva esclusivamente per le medesime istituito.

Il rapporto, secondo lo scrivente, non regge poichè diversa è la destinazione *del fondo di riserva per le spese impreviste* nel Bilancio dello Stato, da quelle del fondo per *le spese impreviste* nei Bilanci comunali e provinciali: l'uno è destinato ad impinguare articoli di Bilancio già esistenti tenendo presente « che imprevista è la spesa per la quale pure esistendo in bilancio i fondi essa si presenta indeterminata così nell'oggetto specifico come nell'ammontare » (vedi De Cupis - Commento alla Legge sulla contabilità generale dello Stato); l'altro invece è destinato, si ripete, non ad impinguare articoli di bilancio insufficienti ma a fronteggiare spese che non hanno potuto prevedersi.

Concludendo: sebbene pienamente convinto che la lettera e lo spirito delle attuali disposizioni di legge non consentano di destinare il fondo impreviste a spese d'indole facoltativa, riterrei desiderabile che in sede di compilazione del nuovo regolamento per l'applicazione della Legge Comunale e Provinciale, con una disposizione ben chiara, si togliesse ogni dubbia interpretazione.

VITTORIO AMADUZZI

dalla Rivista « La ragioneria degli Enti Locali ».

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

380. **Acquisto « Numero Unico ».** (C. 30 novembre 1937 n. 4111 al Sig. Commissario Prefettizio Amm.ne Prov.le e ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Segnalo alla S. V. il « Numero Unico » pubblicato dal Comitato per il Monumento a S. A. R. il Duca d'Aosta.

Il volume, illustrando la nobile figura del Condottiero della III Armata, è messo in vendita al prezzo di L. 12,50, ed il ricavato, dedotte le spese, verrà dal Comitato messo a disposizione di S. E. il Capo del Governo.

Il Prefetto — MANNO

R. Prefettura di Salerno

Movimento di Popolazione dal mese di Luglio a Ottobre 1937 - XV.

Mese di luglio 1937

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	147	1397	1544
Morti	101	1035	1136
Aumento popolazione	46	362	408

Mese di agosto 1937

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	153	1437	1590
Morti	70	866	936
Aumento popolazione	83	571	654

Mese di settembre 1937

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	137	1485	1622
Morti	48	749	797
Aumento popolazione	89	736	825

Mese di ottobre 1937

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	145	1739	1884
Morti	83	733	816
Aumento popolazione	62	1006	1068

Appalti, aste ecc.

Comune di Rescigno — *Riscossione Imposte di consumo.* — Il 16 dicembre c. a., alle ore 9, nella Casa Comunale, avrà luogo l'esperimento di asta a candele vergini per l'appalto della riscossione delle Imposte di Consumo per il quinquennio 1938-1942, ad unico e definitivo incanto, sul prezzo base di L. 5000 — Deposito provvisorio di L. 200 — Documenti di rito — Offerte in aumento non inferiori a L. 50 — Chiarimenti alla Segreteria Comunale. Il Segretario Comunale — Aristide Focarile

Il Podestà — Prof. Resciniti Edilberto

Comune di Giungano. — *Appalto riscossione Imposte di Consumo* — Si rende noto che il giorno 20 dicembre 1937 si terrà un terzo ed ultimo esperimento d'asta, per l'appalto delle Imposte di Consumo sul prezzo base di lire 3200 con il ribasso del ventesimo. L'asta si terrà con lo stesso metodo e condizioni indicate nel 1° Avviso e l'aggiudicazione sarà provvisoria e soggetta a miglioramento di ventesimo. — L'aggiudica avverrà anche ad unico concorrente.

Il Podestà: Guglielmotti

Comune di Stio. — *Vendita di 1832 piante di cerro nel bosco Felli Caudo del Mulino.* — Essendo pervenuta una offerta di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, si rende noto che il 29 corrente mese, alle ore 14, nella Casa comunale di Stio, avrà luogo un esperimento definitivo di asta, a candela vergine, per la vendita del taglio di legname predetto, in aumento della base di lire 115.605,00. Ogni offerta non potrà essere inferiore a lire 100. Deposito provvisorio lire 9000, cauzione definitiva pari al decimo del prezzo di aggiudica e garanzia con fideiussore ed approbatore solidale. Sgombro in 12 mesi dalla consegna. Pagamento del prezzo in 3. rate.

Stio, 7 dicembre 1937-XVI.

Il Podestà Avv. Paolo Pasca



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 381. Enti Comunali di Assistenza. Approvazione generale dei programmi assistenziali. Istruzioni varie.
- 382. Quinta giornata della Madre e del Fanciullo.
- 383. Orario riunioni Consulte e Commissioni Comunali.
- 384. Denunce mensili delle giacenze e del movimento di frumento e farina di frumento presso i mulini del Regno.
- 385. Campagna antimalarica 1937. Relazione finale.
- 386. Accertamento animali macellati durante il 2° trimestre 1937 (aprile, maggio e giugno).
- 387. Cassa previdenza. Elenchi del personale dipendente.
- 388. Prestiti familiari.
- 389. Vigilanza igienica sulla produzione del latte destinato al consumo diretto

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura dal n. 387 al n. 389. — Appalti, aste ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

387. **Cassa Previdenza. Elenchi del personale dipendente.** (C. 9 dicembre 1937 n. 57054 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel richiamare il disposto dell'art. 26 del R. D. L. 15 aprile 1926 n. 679, prego le SS. LL. di farmi tenere con sollecitudine distinti elenchi dei posti coperti dai sanitari (medico-condotto, ufficiale sanitario e veterinario), dagli impiegati e dai salariati dipendenti da codesto Comune, con le seguenti indicazioni:

1.) Cognome, nome e paternità del titolare con l'indicazione del posto che occupa.

2.) Stipendio e salario fissato dal 1° gennaio 1938 anche in caso di vacanza di posto e comprensivo degli aumenti periodici, al lordo di tutte le ritenute di legge.

3.) Data della decorrenza degli stipendi o salari.

Ricordo che anche per gli impiegati o salariati in servizio con nomina provvisoria è obbligatoria la iscrizione alla Cassa Previdenza, giusta il disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del citato R. D. L. 15 aprile 1926 n. 679.

Avverto che simile elenco dovrà pure essere trasmesso per gli impiegati e salariati delle Opere Pie iscritti alla Cassa Previdenza, a termine dell'art. 15 del summenzionato R. D. L.

Il Prefetto — MANNO

388. **Prestiti familiari.** (C. 13 dicembre 1937 n. 4680 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato notato che le domande di prestiti familiari presentate alle SS. LL. per l'inoltro al competente Comitato Provinciale, subiscono nella accettazione e trasmissione ritardi ingiustificati che pregiudicano, come è naturale, l'interesse degli amministrati.

Tale inconveniente deve essere senz'altro eliminato e, pertanto, dispongo che le domande di cui sopra siano rimesse al Comitato non oltre il 5° giorno dalla presentazione a codesto Ufficio.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

381. **Enti Comunali di Assistenza. Approvazione generale dei programmi assistenziali. Istruzioni varie.** (C. 9 dicembre 1937 n. 4843² ai Presidenti degli Enti Comunali di Assistenza).

Ho dovuto notare che alcuni Enti Comunali di Assistenza, nonostante la mia preghiera di assicurare che l'esecuzione del programma assistenziale sia condotta in conformità alla circolare di pari numero ed oggetto del 5 novembre c. a. pubblicata nel B. A. del 10 detto mese, ancora non hanno risposto.

Avverto nuovamente che in sede di approvazione della relazione consuntiva sull'attività assistenziale che si sarà svolta dal 1° luglio 1937 (art. 9 legge 3 giugno 1937, n. 847), il confronto con il programma preventivo avverrà non già soltanto alla stregua di quest'ultimo, bensì di esso e delle delimitazioni stabilite con la circolare citata.

Apparirà, pertanto, chiara la necessità che le SS. LL. conoscano e si attengano alla ripetuta circolare, e che di ciò mi diano espressa assicurazione.

Con l'occasione ricordo che ove all'Ente manchino i primi fondi per l'assistenza invernale programmata, mi si può chiedere un limitato acconto sulla quota che spetterà del contributo ministeriale.

Il Prefetto — MANNO

382. **Quinta giornata della Madre e del Fanciullo.** (C. 13 dicembre 1937 n. 57516 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Dalla Federazione Prov. dell'O. N. M. I. le SS. LL. avranno

già ricevuto, per l'affissione, dei manifesti murali ispirati alla celebrazione del 24 dicembre.

Interesse vivamente le SS. LL. affinché l'affissione, senza spesa per l'O. N. M. I., venga fatta con la maggiore cura e sollecitudine.

Il Prefetto — MANNO

383. Orario riunioni Consulte e Commissioni Comunali. (C. 7 dicembre 1937 n. 4437 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria ha segnalato che in molti Comuni la partecipazione dei rappresentanti operai all'attività di enti e commissioni locali, è resa impossibile dall'orario di convocazione delle riunioni.

I rappresentanti sindacali, quasi sempre operai, non possono chiedere alle ditte frequenti permessi per assentarsi dal lavoro, durante il giorno e, pertanto, desidererebbero che le convocazioni fossero indette per le ore serali o nel pomeriggio del sabato.

Questa Prefettura riconosce necessaria ed opportuna la effettiva e continua partecipazione dei rappresentanti dei prestatori d'opera all'attività delle Consulte e delle varie Commissioni comunali e, pertanto, prega le SS. LL. di assicurare tale effettiva e continua partecipazione rendendola possibile mercè opportuni preventivi accordi sull'ora di convocazione più adatta.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

384. Denunce mensili delle giacenze e del movimento di frumento e farina di frumento presso i molini del Reguo. (C. 13 dicembre 1937 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ai termini di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 8 settembre 1937 XV, contenente provvedimenti in merito all'impiego di farina miscelata nella panificazione, e dalla nota relativa allo stesso argomento, inviata in data 14 ottobre u. s. dall'On. Ministero delle Corporazioni ai Consigli Provinciali delle Corporazioni, nelle provincie ove le LL. EE. i Prefetti, sentito

il Comitato di presidenza del Consiglio Provinciale delle Corporazioni, emettono l'ordinanza di impiegare nella produzione del pane di qualsiasi qualità, farina di frumento miscelata con farine di altri cereali o di leguminose, le miscele in parola devono essere effettuate dagli stessi molini.

In conseguenza di quanto sopra, è sorto il dubbio che nelle denunce che gli esercenti l'industria molitoria devono effettuare mensilmente, ai termini del R. D. L. 17 settembre 1936 XIV, n. 2022, nella voce « farina uscita » possa erroneamente essere inclusa da qualche molino anche la *farina non di frumento* eventualmente miscelata.

D'altra parte, la conoscenza dei quantitativi di farina di altri cereali o di leguminose, che vengono miscelati con la farina di frumento e impiegati nella panificazione, è un elemento statistico che presenta un interesse notevolissimo agli effetti della politica granaria del Governo e dell'approvvigionamento della Nazione.

Si ritiene opportuno, pertanto, ad eliminare ogni sorta di dubbio e per venire in possesso dei nuovi dati di cui al capoverso precedente, che nella compilazione dei moduli di rilevazione vengano seguiti i criteri appresso indicati:

1.) Nel Mod. 1, gli esercenti l'industria molitoria dovranno segnalare, alla voce « farina uscita » (col. 12), solamente i quantitativi che si riferiscono alla *farina di frumento* che è stata prodotta, acquistata o che comunque è entrata nei molini — come, del resto, è stato fatto fino ad oggi — *escludendo, quindi, la farina di granturco, di segale, di altri cereali o di leguminose, che venisse eventualmente miscelata con la farina di frumento;*

2.) nel Mod. 1 bis, relativo alla *destinazione della farina*, alla col. 4 dovrà essere riportato, come per il passato, per ogni provincia di destinazione, il totale quantitativo di *farina di frumento* esitata, comprensivo sia della farina abburattata, sia di quella prodotta a resa integrale, mentre la col. 5 (Annotazioni) dovrà essere divisa in due nuove colonne, nella prima delle quali si indicherà la farina di frumento a resa integrale e, nella seconda,

la *farina non di frumento* che sia stata miscelata con il quantitativo segnato alla col. 4.

La compilazione dei mod. 2 e 2 bis, 3 e 3 bis verrà effettuata in conseguenza di quella del mod. 1 e 1 bis;

3.) inoltre, *tutti i molini che procedono alla miscelatura della farina di frumento con farine di altri prodotti* dovranno compilare mensilmente un prospetto sul tipo di quello allegato, sul quale indicheranno i quantitativi di farina *non di frumento*, distintamente per farine di cereali (di granturco, di segale, di riso, ecc.) e per farina di leguminose (fave, ecc.) che, nel mese cui la denuncia si riferisce, siano stati impiegati per la miscela con la farina di frumento.

Tale prospetto dovrà essere rimesso all'Ufficio comunale competente per territorio, insieme con i Mod. 1 e 1 bis.

I Comuni provvederanno a riepilogare i dati in parola su analoghi prospetti, che verranno inviati a questa Prefettura.

Si avverte al riguardo che tale sistema di rilevazione dovrà essere seguito per le denunce relative al corrente mese di dicembre. Per l'anno venturo verranno forniti dalla Prefettura i nuovi modelli, con le apposite istruzioni, che terranno conto delle necessità prospettate.

Si prega, pertanto, le SS. LL. di impartire di urgenza le istruzioni sopra riportate agli esercenti l'industria molitoria residenti nei rispettivi territori comunali.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

Allegato alla circolare n. 215 del 4 dicembre 1937 XVI.

Comune di. Provincia di.

Molino della Ditta (1).
 esistente in località (2) : . . .

Farine di cereali (*escluso il frumento*) e leguminose impiegate per la miscela con la farina di frumento uscita dal molino, ai sensi del Decreto Ministeriale 8 settembre 1937 XV.

Nel mese di

La presente denuncia va compilata in duplice esemplare

CEREALI (escluso il frumento)			LEGUMINOSE (fave, ceci, cicerchie, lenticchie, lupini, piselli, ecc.)		
Qualità	Quantità		Qualità	Quantità	
1	2		3	4	
	Q.li	Kg.		Q.li	Kg.
Totale			Totale		

Data. 193 . - X. . .

Firma del compilatore

Visto del Podestà o di chi ne fa le veci

- (1) Nome del proprietario o della ditta.
- (2) Indicazione precisa della località.

385. **Campagna antimalarica 1937. Relazione finale.** (C. 10 dicembre 1937 n. 57296 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni aventi zone malariche).

Prego V. S. di inviare entro il 31 corrente la relazione finale sulla lotta antimalarica svolta in codesto comune nell'anno 1937.

La relazione deve essere firmata dall'ufficiale sanitario e vistata da V. S. e deve rispondere esattamente al questionario seguente, avvertendo che i dati numerici debbono avere esatto riscontro nei registri di codesto comune.

- 1.° Popolazione del Comune.
- 2.° Numero degli abitanti nelle zone malariche.
- 3.° Chinino ricevuto dall'Amministrazione Provinciale.

- 4.° Chinino distribuito nel 1937 Kg. $\left\{ \begin{array}{l} \text{per cure Kg.} \\ \text{per profilassi Kg.} \end{array} \right.$
- 5.° Chinino residuo nel Comune Kg.
- 6.° Numero di individui cui fu somministrato il chinino a scopo curativo.
- 7.° Numero di individui cui fu somministrato il chinino a scopo profilattico.
- 8.° Numero di compresse di chinino, ferro ed arsenico ricevute dall'Amministrazione Provinciale.
- 9.° Numero di compresse di chinino distribuite.
- 10.° Atebrina ricevuta dall'Amministrazione Provinciale.
- 11.° Atebrina distribuita nel 1937 Kg. $\left\{ \begin{array}{l} \text{per cura Kg.} \\ \text{per profilassi Kg.} \end{array} \right.$
- 12.° Atebrina residua nel comune Kg.
- 13.° Numero degli individui cui venne distribuita l'atebrina a scopo curativo.
- 14.° Numero degli individui cui venne distribuita l'atebrina a scopo profilattico.
- 15.° Numero di compresse di atebrina distribuite.
- 16.° Personale addetto ai servizi malarici $\left\{ \begin{array}{l} \text{Medici N.} \\ \text{Ausiliari N.} \end{array} \right.$
- 17.° Numero degli ambulatori $\left\{ \begin{array}{ll} \text{Permanenti N.} & \text{Medici N.} \\ \text{Temporanei N.} & \text{Ausil.ri N.} \end{array} \right.$
- 18.° Numero totale delle persone che frequentarono gli ambulatori.
- 19.° Casi di malaria avuti nel 1937 $\left\{ \begin{array}{l} \text{Primitiva N.} \\ \text{Recidiva N.} \end{array} \right.$
- 20.° Morti per malaria $\left\{ \begin{array}{l} \text{Forme acute N.} \\ \text{Forme croniche N.} \end{array} \right.$
- 21.° Per i Comuni di Capaccio, Altavilla, Battipaglia ed Eboli in cui sono stati istituiti ambulatori antimalarici a cura del Comitato antimalarico, gli ufficiali sanitari dei detti comuni dovranno inviare una dettagliata relazione sulla speciale attività esplicata dagli infermieri della C. R. I. addetti agli ambulatori, facendo

rilevare se si ritiene necessario il funzionamento dell'ambulatorio per il venturo anno.

22.° Se fu attuato speciale servizio per i lavoratori.

23.° Se fu attuato speciale servizio per assicurare la distribuzione del chinino nelle campagne e durante il periodo dei grandi lavori agricoli.

24.° Quale estensione si è dato al trattamento chininico preventivo ed alla atebрина anche a scopo preventivo e se e quali ostacoli si sono incontrati per una più larga adozione di tali farmaci.

25.° Se è stata attuata la profilassi rigorosa per qualche speciale gruppo di popolazione (scuole, opifici ecc.).

26.° Quale fu nel 1937 l'*andamento dell'epidemia malarica in confronto degli anni precedenti*. Se si verificò *in determinate località, e per quale ragione, recrudescenza dell'epidemia*.

Per predisporre il piano di azione della lotta antimalarica per il 1938 attendo concrete proposte dell'ufficiale sanitario e di V. S. con la indicazione anche della quantità di chinino che si reputa necessaria per la campagna del venturo anno e quantità di medicinali sussidiari segnalando il numero di compresse.

Analogamente per l'atebrina, di cui attendo notizie sui risultati constatati, prego di comunicare il quantitativo necessario.

Ricordo che la lotta contro la malaria è continuativa e che nei mesi invernali bisogna somministrare il chinino e, occorrendo, preparati arsenico-ferruginosi ai malarici cronici per bonificare il loro organismo e spezzare il ciclo uomo infetto zanzara infetta.

Raccomando infine la trasmissione mensile del prospetto statistico di distribuzione del chinino ancorchè negativo, e dei casi di malaria secondo il modulo prescritto con la circolare 22 marzo 1931 N. 10127.

Della presente circolare la S. V. darà integrale comunicazione all'ufficiale sanitario.

Il Prefetto — MANNO

386. **Accertamento animali macellati durante il 2° trimestre 1937 (aprile-maggio e giugno).** (C. 30 novembre 1937 n. 44111 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'Ufficio Interprovinciale dell'Alimentazione in Caserta in data 2 settembre c. a. mi trasmise la seguente lettera:

« Con riferimento al foglio N. 39758 Div. San. del 27 agosto u. s., col quale codesta On. R. Prefettura comunicava di avere impartito disposizioni ai Comuni della Provincia onde corrispondere alle richieste di questo Ufficio, si comunica che, malgrado ogni superiore intervento, i seguenti Comuni: Montecorice — Omignano — Perdifumo — Pontecagnano — Policastro del Golto — Sacco e Valva, non hanno ancora rimesso il prospetto di cui è oggetto la presente.

E' quindi con vero rincrescimento che questo Ufficio deve ancora invocare l'intervento di codesta On. R. Prefettura, non senza rilevare il comportamento dei sopra indicati Comuni, i quali si sono sempre mostrati inadempienti alle richieste dell'Ufficio Interprovinciale Alimentazione, mentre importanti Comuni della circoscrizione (come ad esempio Napoli città ed altri importanti capiluoghi di provincia) corrispondono sempre puntualmente ».

Per evitare che rilievi del genere possono verificarsi per lo avvenire, con riferimento alla circolare Prefettizia N. 39958 del 26 agosto c. a. riportata a pag. 345 del B. A. 1937, prego corrispondere con ogni sollecitudine alle richieste dell'ufficio suindicato, tenendo presente che esse si riferiscono a raccolta di dati importanti atti a stabilire all'occorrenza la misura dell'approvvigionamento carneo delle popolazioni.

Con l'occasione ricordo che un estratto di detto prospetto contenente tutte le indicazioni (numero e peso degli animali, esistenza o meno del macello ecc.) deve essere trasmesso a questo ufficio alla fine di ciascun trimestre.

Il Prefetto — MANNO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

389. **Vigilanza igienica sulla produzione del latte destinato al consumo diretto.** (C. 14 dicembre 1937 n. 56417 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell' Interno comunica quanto appresso:

« L'art. 6 del regolamento 9 maggio 1929 n. 994 stabilisce che gli animali lattiferi prima di essere adibiti alla produzione del latte destinato al consumo diretto debbono subire con esito favorevole la visita del veterinario comunale, per l'accertamento del loro stato di salute e di nutrizione.

Viene ora riferito che la norma anzidetta, la cui importanza ai fini igienici non ha bisogno di essere dimostrata, non sarebbe ovunque osservata.

Si pregano, pertanto, le EE. LL. di voler accertare se ed in quali Comuni della provincia la inadempienza segnalata abbia luogo, provvedendo opportunamente ove del caso ».

Nel richiamare l'attenzione sulle circolari emesse al riguardo da questo ufficio e specialmente quelle del 12 luglio e 4 settembre 1935. riportate rispettivamente a pagg. 278 e 345 del B. A. detto anno, prego la S. V. di segnalarmi subito eventuali inadempienze alle disposizioni in vigore, curando intanto la rigorosa applicazione del divieto di vendita del latte destinato al consumo diretto, proveniente da animali lattiferi che non abbiano subito con esito favorevole la visita del veterinario comunale.

In caso di mancanza nel Comune del veterinario comunale, l'incarico per l'accertamento dello stato sanitario degli animali lattiferi di cui sopra dovrà essere affidato ad un veterinario residente nei Comuni limitrofi.

Attendo sollecito riscontro, dovendo corrispondere alla su-indicata richiesta del Ministero.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Comune di Acerno — *Gestione e manutenzione dell'acquedotto comunale per il quadriennio 1938-1941.* — In seguito al primo esperimento d'asta tenutosi oggi in questo Ufficio è stata deliberata la provvisoria aggiudicazione dell'appalto della gestione e manutenzione dell'acquedotto comunale per il quadriennio 1938-1941 col canone annuo di L. 1050 (L. millecinquanta).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del Regolamento 23 maggio 1924 N. 827 sulla Contabilità Generale dello Stato, si avverte che il termine utile per migliorare in grado di ventesimo il prezzo su indicato scadrà alle ore dodici del giorno 22 (ventidue) dicembre 1937.

Le offerte dovranno essere accompagnate dal deposito cauzionale provvisorio di L. 1000 e dai documenti indicati nel primo avviso d'asta.

Presentandosi in tempo utile offerte ammissibili, nel giorno che sarà indicato con altro avviso si procederà a nuovo e definitivo incanto sul prezzo così migliorato. Mancando invece legali offerte di miglioramento l'aggiudicazione dell'appalto resterà definitiva a favore del primo e provvisorio aggiudicatario.

Acerno, 11 Dicembre 1937 A. XVI.

Il Podestà — Cuozzo Dott. Giuseppe

Il Segretario Comunale — Francesco d'Aprile

Comune di Tortorella. — *Appalto riscossione imposte di consumo.* — Il 27 dicembre c. a., alle ore 10, nella casa comunale, avrà luogo l'esperimento di asta a candele vergini per l'appalto delle imposte di consumo per il quinquennio 1938-1940. Prezzo di base lire 3700. Deposito provvisorio lire 400. Offerte in aumento non inferiore a lire 50. Altri chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Il Commissario Prefettizio Tancredi Il Seg. Com. Rag. Filizzola



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ogni mese

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto non gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 390. Enti comunali di assistenza. Finanziamento.
- 391. Registri di popolazione. Verbale di revisione annuale. Relazione sullo stato dei servizi anagrafici nei Comuni della Provincia.
- 392. Servizio veterinario. Relazione annuale per il 1937.
- 393. Grassi destinati alla deglicerizzazione.
- 394. Infrazione legge ammassi grano.
- 395. Acqua potabile nelle collettività.

COPERTINA

Conferimento di diplomi di onore e di benemerita per la buona riuscita del censimento 21 aprile 1936 nella provincia di Salerno — Concorsi — Pubblicazione del Bollettino Amministrativo.

Indice alfabetico-analitico dell'anno 1937.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Conferimento di diplomi di onore e di benemerenzza agli Enti e alle persone della Provincia di Salerno per la loro cooperazione al buon esito del censimento generale della popolazione del 21 aprile 1936.

Riportiamo il decreto di S. E. il Capo del Governo del 30 novembre 1937 nella parte che riflette il conferimento di premi ad enti e persone della nostra Provincia.

Diploma di onore.

S. E. Grande Uff. Dott. Carlo Manno — Prefetto di Salerno.
Comm. D.r Guglielmo Casale — Vice Prefetto di Salerno.
Comm. D.r Antonio Antonucci — Vice Prefetto ispettore.
Cav. Uff. D.r Roberto Ruggi d'Aragona — Consigliere dl Pref.
Cav. Rag. Mario De Riso di Carpinone — 1° Rag. di Prefettura.

Diplomi di benemerenzza.

a) Enti.

Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Salerno.

b) Persone

1) quali Ispettori prov.li di censimento.

Cav. Rag. Tommaso Balestrieri — 1° ragioniere di Prefettura.
D.r Carlo De Nardo — Vice segretario di Prefettura.
D.r Ciro Di Milia id. id.
D.r Nicola Salvi id. id.

2) quali dirigenti uffici comunali di censimento.

Comune di Agropoli — Zito Rag. Ludovico —	Segr. Com.le
» Alfano — Cubicciotti Rag. Pasquale —	»
» Amalfi — Carlomagno D.r Marco	»
» Angri — Simonetti Cav. Giusèppe	»
» Baronissi — Rispoli sig. Alfredo	»
» Battipaglia — Napoletano Rag. Sebastiano	»
» Bracigliano — D'Aprile Sig. Francesco	»
» Camerota — La Sala Sig. Luigi	»
» Campagna — Rocco Cav. Rag. Angelo	»
» Castel S. Gioigio — Mangini Rag. Pasq.	»
» Cava dei Tirreni — Pintozzi Comm. Vinc.	»
» Eboli — Rossini Cav. Luigi	»
» Felitto — Padula Rag. Aldo	»
» Fisciano — Volpe Sig. Michele	»
» Laurino — Palatiello Rag. Vincenzo	»

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

390. **Enti Comunali di assistenza. — Finanziamento.** (C. 4 dicembre 1937 n. 58980 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Riportandomi alla circ. N. 48432 del 5 novembre c. a. pubblicata nel Bollettino del 10 detto mese, comunico che, per effetto di nuove disposizioni Ministeriali e dell'imminente provvedimento legislativo, che incrementerà i proventi addizionali per fini assistenziali con R. D. L. 30 dicembre 1936 N. 2171 (due centesimi su ogni lira di tributi erariali, prov. e comunali), le modalità del finanziamento dell'assistenza restano chiarite nel modo seguente:

A) La Federazione dei Fasci di Combattimento provvederà per proprio conto, come per il passato, alla raccolta dei fondi necessari al suo finanziamento, ed alla stessa continueranno ad affuire le offerte di privati, banche, Enti, eccettuate quelle provenienti dalle organizzazioni sindacali, delle quali soltanto la metà viene attribuita alla detta Federazione.

Fra gli Enti ora detti non sono compresi i Comuni, i cui contributi per l'assistenza generica, quando le condizioni finanziarie ne consentano l'erogazione, potranno essere direttamente versati all'Ente Comunale di Assistenza, — anzichè alla Prefettura.

B) Con precedenti circolari le SS. LL. furono interessate ad attività promotrici di oblazioni private, Ora, invece, onde evitare localmente duplicità di azioni verso i privati, le SS. LL. restano sollevate dalle predette attività. Rimane però, naturalmente, salva la facoltà degli Enti Comunali di Assistenza di ac-

ettare, nei modi di legge, lasciti, donazioni, e oblazioni spontanee.

Assicurino.

Il Prefetto — MANNO

391. Registri di popolazione. Verbali di revisione annuale. Relazione sullo stato dei servizi anagrafici nei Comuni della Provincia. (C. 9 dicembre 1937 n. 50582 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Reputo necessario far presente alle SS. LL. che la revisione annuale del registro di popolazione, prevista dall'art. 41 del regolamento approvato con R. D. 2 dic. 1929 n. 2132, dev'essere eseguita con assoluto rigore.

Il relativo verbale, come si è fatto già osservare con precedenti circolari, dev'essere un documento che dia piena fede sulla scrupolosità e serietà con cui fu condotta la revisione e deve contenere le indicazioni di tutte le disposizioni impartite dalle SS. LL. per correggere gli eventuali errori e per colmare le lacune accertate, sia nei confronti delle disposizioni contenute nel regolamento citato, sia nei confronti di quelle successivamente date dall'Istituto Centrale di statistica.

Richiamo quindi — ancora una volta — l'attenzione delle SS. LL. e dei dipendenti segretari comunali sulla responsabilità che si assumerebbero nel dare notizie inesatte nel verbale stesso, il quale è un vero e proprio atto pubblico,

Per l'anno 1938 l'Istituto dispone che i risultati della prescritta verifica siano registrati in un verbale compilato secondo lo schema allegato alla presente.

Ad evitare, poi, gli inconvenienti verificatisi negli anni decorsi, nei riguardi di alcuni comuni, inconvenienti che sottopongono questa Prefettura ad un lungo carteggio, dispongo quanto appresso:

1.) i verbali dovranno essere redatti *nei primi quindici giorni dell'anno (non prima) e trasmessi, in duplice copia, entro il 31 gennaio*, a questa Prefettura (art. 41 del regolamento);

2.) i verbali dovranno essere redatti su modelli perfettamente conformi allo schema che si allega alla presente e dovranno essere muniti della firma delle SS. LL. e di quella del segretario comunale.

Mentre resto frattanto in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione, avverto che, *non pervendomi i verbali entro il termine improrogabile del 31 gennaio p. v.*, invierò presso i Comuni inadempienti appositi commissari, la cui spesa sarà a carico dei responsabili del ritardo.

Il Prefetto — MANNO

Provincia di. Comune di. ,

Ispezione al Registro di Popolazione (1)

(art. 41 del regolamento approvato con R. D. 2 dicem. 1929. n. 2132)

L'anno millenovecentotrentotto, il giorno.
 nell'ufficio anagrafe del Comune di
 il sottoscritto Podestà
 ha proceduto, con l'assistenza del Sig.
 segretario comunale, ad una ispezione dei servizi anagrafici ed
 in particolare di tutti i documenti costituenti il registro di
 popolazione.

I M P I A N T O

1. Il registro è unico per l'intero Comune?
2. Vi sono uffici distaccati?

(In caso positivo indicare entro quali termini essi comunicano al centro le variazioni dipendenti da atti di stato civile e da cambiamenti di abitazione).

3. Il mobilio in uso è idoneo alla buona conservazione degli atti anagrafici e a impedirne la dispersione?

4. I locali dell'ufficio sono idonei ad assicurare il miglior funzionamento del servizio?

5. E' vietata alle persone estranee all'ufficio la compulsazione degli atti anagrafici (circ. dell'Istituto Centr. di statistica N. 35 del 1° maggio 1933)?

(1) I modelli possono acquistarsi presso la Tipografia Cav. A. Volpe e figli di Salerno.

FOGLI DI FAMIGLIA E CARTELLE DI CASA

6. I fogli di famiglia contengono tutte le notizie prescritte dal regolamento e dalle successive disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica (in particolare nell'interno dei fogli esistono le colonne relative: al N. P. e S. degli atti di nascita, matrimonio e morte; alla data e motivo delle iscrizioni e cancellazioni avvenute dopo la formazione del foglio; alle annotazioni dei censimenti) ?

7. Le cartelle di casa contengono tutte le notizie prescritte, in particolare: la data di occupazione e di abbandono dell'abitazione) e sono aggiornate di tutte le variazioni verificatesi dalla loro formazione alla data della presente verifica ?

8. Dette cartelle sono collocate secondo l'ordine alfabetico delle denominazioni delle vie, piazze e località (art. 5 lett. B; del regolamento) e, per ciascuna di queste, nell'ordine progressivo della numerazione civica ?

9. I fogli di famiglia sono raccolti nelle cartelle di casa secondo l'ordine alfabetico dei cognomi e nomi dei capi-famiglia intestatari ?

10. Il comune è stato esonerato dalla formazione delle cartelle di casa per le abitazioni occupate da una sola famiglia (ultimo capoverso dell'art. 6 del regolamento) ?

In tal caso i fogli relativi a dette abitazioni sono collocati fra le cartelle di casa nell'ordine indicato al punto 8 del presente verbale ?

11. I fogli di famiglia risultano aggiornati con le variazioni derivanti da nascite, matrimoni, morti, migrazioni, cambiamenti di abitazione, scioglimenti ed estinzioni di famiglie, fino alla data della presente verifica ?

12. Le variazioni derivanti da atti di stato civile, (nascite, matrimoni e morti) vengono regolarmente annotate nei termini stabiliti dall'art. 16 del regolamento ?

13. I fogli di famiglia hanno perfetta rispondenza con le relative schede individuali ?

14. I fogli di famiglia eliminati sono collocati secondo l'ordine alfabetico dei cognomi e nomi dei capi-famiglia intestatari, prescindendo dalla data e dalla causa di eliminazioni (art. 8 del regolamento)?

SCHEDE INDIVIDUALI

15. Contengono tutte le notizie prescritte dal regolamento e dalle successive disposizioni dell'Istituto Centrale di statistica (in particolare: il N. P. e S. degli atti di nascita, matrimonio e morte; le annotazioni relative ai censimenti)?

16. Sono disposte in rigoroso ordine alfabetico dei cognomi e nomi degli intestatari?

17. Per tutte le persone le quali dimorano nel comune da almeno tre mesi e non vi hanno tuttavia fissato la residenza, sono state istituite le schede provvisorie (art. 18 del regolamento)?

18. E' stata eseguita nell'anno la revisione di esse, per le eventuali eliminazioni o trasformazioni in schede definitive?

19. Le schede individuali eliminate sono conservate a parte e disposte secondo un unico ordine alfabetico dei cognomi e nomi degli intestatari, prescindendo dal sesso e dalla data e causa di eliminazione (art. 8 del regolamento)?

MOVIMENTO MIGRATORIO

20. Procedendo alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche in dipendenza di movimenti migratori, si osservano le norme di cui agli art. 21 e 36 del regolamento?

21. Quante sono le pratiche migratorie in sospenso? (indicare distintamente le immigrazioni dalle emigrazioni).

22. Sono regolarmente tenuti i due registri delle pratiche di emigrazione e di immigrazione conformi ai modelli prescritti dall'Istituto Centrale di statistica con la circ. n. 81 del 10 novembre 1933?

23. Le pratiche migratorie (definite e in corso) sono tutte registrate nell'ordine cronologico di inizio, conservate in due fascicoli separati (immigrazioni-emigrazioni) e ordinate secondo il numero loro assegnato nei suddetti registri?

24. Sui fogli ai famiglia e sulle schede individuali è fatto riferimento al numero della pratica migratoria corrispondente;

25. E' tenuto il registro conforme al mod. D. (art. 39 del regolamento)?

TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

26. Esiste lo stradario (circolare dall'Istituto Centrale di statistica n. 65161C del 17 luglio 1935?).

27. Tutte le vie, piazze e località, hanno la targa indicatrice della denominazione (circolare dell'Istituto Centrale di statistica n. 65161C. del 17 luglio 1935)?

28. La numerazione civica è stata apposta secondo le prescrizioni di cui alla circolare dell'Istituto Centrale di statistica n. 65161C. del 17 luglio 1935)?

29. I cambiamenti nella denominazione stradale e nella numerazione civica, rilevati in occasione dell'VIII censimento demografico e successivamente, sono stati tutti annotati nelle cartelle di casa, nei fogli di famiglia e nelle schede individuali?

30. *E' stato affisso il manifesto secondo lo schema predisposto dall'Istituto centrale di statistica* (circolare n. 144, 116 C del 17 giugno 1936?).

DISPOSIZIONI IMPARTITE

O G G E T T O

I sottoscritti Podestà e segretario comunale dichiarano formalmente che il presente verbale, redatto in triplice originale, rispecchia fedelmente il reale stato del registro di popolazione e si impegnano a garentire l'eliminazione delle irregolarità e lacune denunciate, nei termini precedentemente indicati.

Due dei detti esemplari si inviano alla R. Prefettura di , l'altro rimane conservato nell'archivio di questo comune

Il Segretario Comunale

Il Podestà

Bollo del comune

OSSERVAZIONI DELLA R. PREFETTURA

- a) data dell'ultima ispezione prefettizia.
- b) data e numero della prefettizia con la quale sono state date disposizioni a seguito delle risultanze del presente verbale.
- c) provvedimenti disposti a carico dei responsabili delle irregolarità rilevate:

. li. 1938 XVI.

IL PREFETTO

392. **Servizio veterinario — Relazione annuale per il 1937.** (C. 23 dicembre 1937 n. 59839 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento a precedente corrispondenza, prego ricordare al veterinario di codesto Comune l'obbligo che egli ha di compilare e trasmettere a quest'ufficio, per ii tramite gerarchico, entro il 15 gennaio p. v., la relazione sull'andamento dei servizi a lui affidati durante l'anno 1938.

Detta relazione, anche nel caso che riguardi condotte veterinarie consorziali, dovrà contenere, per ciascun Comune, le seguenti indicazioni:

1) N. degli animali agrari, distinte per specie (Bov. taurina, Bov. bufalina, eq. cavallina, eq. asinina e prodotti d'incrocio, suina, pecorina e caprina) esistenti nella circoscrizione territoriale del Comune;

2) se nel Comune esistano zone destinate a pascoli, specificando l'ubicazione, la denominazione e l'estensione approssimativa di detti pascoli ed indicando le modalità relative all'esercizio della vigilanza sanitaria sul movimento di monticazione e di demonticazione degli animali;

3) Modalità relative ai sistemi di allevamento dei polli e dei conigli;

4) Malattie infettive accertate, con speciale riguardo a quelle predominanti e mezzi di profilassi immunitaria praticati;

5) Malattie infettive (rogna, distomatosi strongilosi ecc.) accertate e mezzi di prevenzione e di cura adottati. Con speciale riguardo ai mezzi adottati per interrompere il ciclo di vita della tenia echinococco o di altri vermi piatti.

6) se e quanti e quali mercati o fiere di bestiame risultino istituiti nel Comune e come viene provveduto ai relativi servizi di vigilanza zoiatrica;

7) condizioni igieniche dei locali di ricovero degli animali e miglioramenti conseguiti entro l'anno cui la relazione si riferisce;

8) numero dei casi di sterilità delle bovine e cause accertate o presunte per ciascuno di detti casi, specificando se e quali mezzi curativi e con quali risultati siano stati adottati nei casi di vaginite, ipofunzione delle ovaie ecc.

9) numero delle stazioni di monta taurina, distinguendo quelle pubbliche da quelle private e specificando se i tori destinati alla monta pubblica siano stati sottoposti alla prova della tubercolina a senso dell'art. 55 del regolamento di polizia veterinaria approvato con R. D. del 10 maggio 1914 N. 533 e se e con quali esiti siano praticati all'occorrenza prove sierologiche per le brucellosi;

10) numero delle stazioni di monta equina (cavallina ed asinina);

11) possibilità per l'istituzione di stazioni di monta pubblica pecorina, caprina e suina;

12) razze che si allevano per ciascuna delle specie suindicate;

13) quantitativo medio annuo del latte prodotto distintamente da una vacca, da una bufola, da una pecora e da una capra;

14) modalità circa il funzionamento del servizio di vigilanza zoiatrica sulle pubbliche stazioni di monta.

15) numero e peso vivo complessivo approssimativo per cia-

scuna specie degli animali macellati, distinguendo quelli destinati alla normale macellazione da quelli abbattuti d'urgenza e destinati alla bassa macelleria;

16) numero e peso vivo complessivo dei suini macellati per uso privato.

Alla relazione deve essere alligato apposito prospetto dei trattamenti immunizzanti contro le malattie infettive del bestiame, e delle prove diagnostiche praticate dal veterinario sia nel Comune dove presta servizio ordinario, sia in altri Comuni della Provincia. Tale prospetto deve contenere tutte le indicazioni prescritte con la circ. Pref. N. 63091 del 27 dic. 1934 riportata a pag. 500 del B. A. del 1934; il prospetto stesso deve essere alligato alla relazione anche nel caso che risulti negativo.

Le indicazioni di cui ai suindicati N.ri da 1 a 16, nei Comuni sprovvisti di veterinario, saranno fornite a quest'ufficio, nei limiti del possibile, a cura dell'ufficio sanitario comunale.

Attendo al più presto la relazione suindicata, avvertendo che in occasione di eventuali ritardi od omissioni saranno adottate sanzioni disciplinari. I dati di cui sopra occorrono con urgenza al veterinario provinciale per completare la sua relazione annuale e per illustrarli in occasione del prossimo raduno dei sanitari della Provincia.

Il Prefetto — MANNO

393. **Grassi destinati alla deglicerizzazione.** (C. 27 dicembre 1937 n. 13221 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Direttore dello Stabilimento I. S. S. A. ha riferito che i grassi spediti da alcuni Comuni sono giunti allo Stabilimento in istato di avanzata putrefazione, rilevando che ciò si verifica per inosservanza delle norme prescritte per il prelevamento e per la conservazione dei grassi stessi.

Poichè la putrefazione abbassa notevolmente la resa del grasso in sego ed in glicerina, prego provvedere affinché per il prelevamento e per la conservazione dei grassi in oggetto siano con

esattezza osservate le norme prescritte con la circ. Prefettizia N. 45582 del 23 ottobre 1937 (1), ricordando che detti grassi debbono essere spogli da ogni impurezza e specialmente da parti carnose, che concorrono a facilitare la putrefazione.

Con l'occasione ed in relazione alle nuove norme emanate dal Consiglio delle Corporazioni, riguardanti la nomina del fiduciario provinciale incaricato di provvedere alla raccolta dei grassi in ciascuno dei Comuni della Provincia, prego invitare direttamente detto fiduciario a recarsi nel Comune o nel pomeriggio del venerdì o nella giornata del sabato di ogni settimana per il sollecito prelevamento dei grassi con mezzi idonei e celeri come quelli atti ad eliminare gl'inconvenienti che, a causa dei sistemi finora praticati, sono stati rilevati.

Nel caso di inosservanza da parte del fiduciario provinciale degli impegni assunti, prego informarmene per gli ulteriori provvedimenti.

Il Prefetto — MANNO

394. **Infrazioni legge ammassi grano.** (C. 17 dicembre 1938 n. 4632 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico, per l'esecuzione, il seguente telegramma circolare col quale S. E. il Ministro dell'Agricoltura dispone che « in tutti i casi accertati di infrazione alla legge sugli ammassi grano mediante acquisti diretti, i molini contravventori verseranno a titolo di rimborso spese generali agli ammassi, la somma di L. 12 per ogni quintale acquistato in frode. Tale rimborso dovrà essere versato alla Federgrani (Napoli).

E' ovvio che tutte le altre azioni civili o penali già iniziate o da promuoversi per infrazioni accertate, dovranno subire ugualmente il loro corso.

Prego dare assicurazione-

Il Prefetto — MANNO

(1) v. pag. 411.

395. **Acqua potabile nelle collettività.** (C. 22 dicembre 1937 n. 40367 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La vigilanza sull'approvvigionamento idrico dei comuni deve essere esercitata col massimo interessamento da parte dell'Ufficiale sanitario e del personale tecnico, tenuti presenti i gravi pericoli che costituiscono per la pubblica salute gli eventuali inquinamenti dell'acqua potabile.

La vigilanza va esercitata nei comuni provvisti di acquedotti per accertarsi periodicamente dello stato delle sorgenti, della loro protezione, dei serbatoi e della condotta, ma anche e maggiormente nei comuni che privi di condutture utilizzano le acque di sorgenti non convogliate, di pozzi, di cisterne.

E' indispensabile inoltre che l'attenzione del sanitario sia richiamata sul modo come sono approvvigionate le collettività (scuole, asili, orfanotrofi, ospizi di mendicità e collettività in genere), che non sono provviste di acqua della condotta cittadina erogata con rubinetti.

Spesso in comuni che hanno condotte di acqua, le collettività mancano di diramazione dell'acquedotto cittadino, e l'acqua viene trasportata da fontanini pubblici con barili, damigiane e altri recipienti. In questi casi e in quelli nei quali manca nei comuni l'acqua in condotta, occorre organizzare un servizio col quale si deve assicurare la purezza dell'acqua che viene utilizzata per uso potabile.

Non è certamente consigliabile di continuare nel sistema di tener l'acqua in barili, damigiane e altri recipienti che non danno alcuna garanzia.

A tale scopo occorre che ogni collettività, e in modo speciale le scuole e gli istituti di educazione in genere, abbia assicurata la tenuta dell'acqua in adatti recipienti che ne garantiscano la potabilità, e ne impediscano l'inquinamento nell'attingerla.

Occorre che dei recipienti speciali con filtro, muniti di rubinetto nei quali immessa l'acqua trasportata dalla vicina fonte, viene questa depurata con filtro, e bene conservata, assicurandone la erogazione col rubinetto.

A puro titolo di esempio indico come rispondente a tale scopo il recipiente igienico a filtro depuratore ideato dal Cav. Uff. Matteo Forte di questo Capoluogo, recipiente che usato da privati e da Enti da molti anni ha già dato risultati soddisfacenti.

Prego i Sigg. Podestà dei comuni sforniti di acquedotto e di quelli che, pur avendo acqua in condotta, non l'hanno diramata nelle scuole nelle collettività di provvedere e fare provvedere dagli Enti dipendenti, ad assicurare il rifornimento di acqua con adatti recipienti.

Gradirò un cenno di riscontro e di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

Comune di Minori — Del Pizzo Rag. Silvio	-- Segret. Com.
» Montecorvino Rov. — Vigorito Sig. Franc.	»
» Nocera Inf. — Rossetto Cav. Giovanni	»
» Nocera Superiore — Ansanelli Sig. Matteo	»
» Pagani — Di Mauro Dr. Alfonso	»
» Pellezzano — Sarno Dr. Aurelio	»
» Pisciotta — Ruggi d'Aragona Rag. Guido	»
» Polla — Russo Dr. Maurizio	»
» Pontecagn Faiano — Genovese Sig. Gioacc.	»
» Ravello — Mansi Sig. Pasquale	»
» Rocca d'Aspide — Greco Sig. Gesù	»
» Roccapiemonte — Caputo Dr. Luigi	»
» Sala Consilina — Landolfi Prof. Luigi	»
» Sanseverino Rota - Dini Ciacci Avv. Ercole	»
» S. Valentino Torio — Russo Dr. Giovanni	»
» Sarno — Pignatelli Cav. Uff. Carlo	»
» Scafati — Pisacane Sig. Enrico	»
» Vallo della Lucania — Iannuzzi Dr. Cosimo	»

Concorsi

Comune di Pellezzano — *Concorso ai posti di applicato di segreteria e guardia municipale.*

Concorsi per titoli ed esame orale per il posto di applicato e per solo titoli per il posto di guardia municipale.

Stipendio annuo: L. 5748,00 (applicato) e L. 3284,55 (guardia), ivi compresi i due ultimi aumenti, al lordo delle ritenute di legge; oltre assegno integrativo del 10 o del 15 per cento (secondo che il prescelto sia celibe o coniugato) sullo stipendio e sul salario risultanti solo dal primo aumento concesso con il R. D. L. 24 settembre 1936, n. 1719. Detti assegni sono aumentabili di un decimo ogni quattro anni e per cinque quadrienni.

Documenti di rito da presentarsi per il 10 febbraio 1938 XVI.

Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Pellezzano, 15 dicembre 1937 A. XVI.

Il Segretario - *Dr. Sarno* Il Podestà - *Cav. Rag. Rispoli L.*

segue: **Concorsi**

Comune di S. Pietro al Tanagro — *Concorso per titoli at posto di Messo con funzioni di Guardia Municipale e custode del cimitero.*

Salario annuo L. 2000. Scadenza 19 gennaio 1938. Età minima anni 21, massima 30, salvo eccezioni di legge. Certificato di saper leggere e scrivere e documenti di rito con iscrizione al P. N. F. Tassa concorso L. 25, Chiarimenti alla Segreteria.

Il Podestà - *Cav. Jannelli Vaterio*

Comune di Roscigno — *Messo - inserviente* — L'avviso di concorso riportato nel fascicolo 33 del 30 novembre scorso resta modificato nel senso che il limite massimo di età invece che di 35 anni è di 30 anni.

Il Podestà - *Resciniti*

Pubblicazione del Bollettino Amministrativo.

Richiamiamo l'attenzione dei Comuni sulla proposta riportata nel fascicolo precedente circa la pubblicazione a fogli a parte delle circolari e disposizioni prefettizie pubblicate nel Bollettino Amministrativo.

Tale pubblicazione verrà fatta ove vi siano almeno 100 adesioni di Comuni, le quali non dovranno essere inviate oltre il 10 gennaio p. v.

I comuni che intendono di aderire dovranno inviare il talloncino allegato alla circolare inserita nel fascicolo 35 del Bollettino del 20 corr. mese.

LA DIREZIONE





